

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII

n. 5

VOLUME OTTANTOTTESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA STRAGE DI VIA FANI
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1993

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

VOLUME LXXXVIII

Atti giudiziari

Procura della Repubblica di Milano - requisitoria del Pubblico Ministero Armando Spataro del 10 novembre 1979 relativa al procedimento penale contro Massimo Battisaldo ed altri

Premessa	Pag.	4
----------------	------	---

PARTE I

Imputati e imputazioni	»	7
CAPITOLO I - Le indagini	»	15
CAPITOLO II - Gli imputati	»	22
CAPITOLO III - Il reato di banda armata e le relative responsabilità degli imputati	»	24
CAPITOLO IV - Le altre imputazioni	»	53
CAPITOLO V - Le richieste al giudice istruttore	»	67

PARTE II

CAPITOLO I - Richieste di sentenza di proscioglimento e di decreto di non doversi promuovere azione penale ...	»	68
CAPITOLO II - Richieste varie	»	70

Tribunale di Milano - ordinanza del Giudice istruttore Guido Galli del 25 novembre 1979 relativa al procedimento penale contro Massimo Battisaldo ed altri

Imputati e imputazioni	»	78
Svolgimento del processo	»	85

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Motivi della decisione - premessa	Pag.	92
Gli elementi di prova nei confronti dei singoli imputati ..	»	93
Gli elementi costitutivi del delitto	»	101
Detenzione di esplosivi, detonatori, ordigni esplosivi e miccia a lenta combustione	»	116
Detenzione e porto di armi	»	118
Ricettazione della pistola oggetto di rapina ai danni di Rinaldo Zussino	»	122
Ricettazione e falsificazione di documento di identità	»	124
Ricettazione della carta di identità di Bruna Agostini	»	125
Detenzione di armi e ricettazione di documenti	»	126
Detenzione di un'arma comune da sparo	»	130
Detenzione e porto di ordigni esplosivi e incendiari	»	131
Favoreggiamento	»	134
Specifici comportamenti delittuosi realizzati nell'ambito della «banda armata Alunni»	»	136
Furto di documenti	»	144
Falsa testimonianza e favoreggiamento personale	»	145
Dispositivo	»	147

Procura della Repubblica di Milano - requisitoria del Pubblico Ministero Armando Spataro del 3 febbraio 1980 relativa al procedimento penale contro Fabio Brusa, Sergio Segio e Roberto Serafini

Premessa	»	152
Le indagini	»	154
Gli imputati	»	156
Le responsabilità degli imputati in relazione ai reati di banda armata loro contestati	»	158
Richieste	»	161

Tribunale di Milano - ordinanza del Giudice istruttore Guido Galli del 17 marzo 1980 relativa al procedimento penale contro Fabio Brusa, Sergio Segio e Roberto Serafini

Imputati e imputazioni	»	165
Le prove per il rinvio a giudizio	»	183

La qualificazione dei reati nei confronti degli imputati Segio e Serafini	Pag.	190
La qualificazione dei reati nei confronti dell'imputato Brusa	»	192

**Corte d'assise di Milano - sentenza del 21 giugno 1980 relativa al
procedimento penale contro Corrado Alunni ed altri**

Imputati e imputazioni	»	202
I fatti e il processo	»	297
I motivi della decisione	»	342

**Procura della Repubblica di Milano - requisitoria del Pubblico
Ministero Armando Spataro del 15 febbraio 1982 relativa al
procedimento penale contro Corrado Alunni + 55 concernente
l'attività di: Formazioni combattenti comuniste (e SAP); Guerri-
glia rossa; Brigata XXVIII Marzo**

Imputati	»	574
Imputazioni	»	581
Premessa	»	667

CAPITOLO I

Le indagini e lo svolgimento dell'istruttoria	»	671
- Marco Barbone	»	673
- Le dichiarazioni rese da altri imputati ed i loro effetti sul- l'istruttoria	»	685
- Le istruttorie «parallele» nate dal procedimento n. 1259/ 80D PM	»	688
- Chiusura dell'istruttoria	»	692

CAPITOLO II

Le bande armate inquisite: sussistenza degli elementi costitutivi del reato e delle connesse responsabilità indi- viduali	»	694
- Gli elementi costitutivi del reato di banda armata	»	695
- La banda armata «Formazioni combattenti comuniste» e la struttura delle «Squadre armate proletarie»	»	695
- Le bande armate «Guerriglia rossa» e «Pre-XXVIII Mar- zo»	»	703

– La «Brigata XXVIII Marzo»	Pag.	711
– Le posizioni dei singoli imputati in relazione ai reati associativi loro contestati	»	715

CAPITOLO III

I singoli fatti per cui si procede	»	734
– Rapina in danno della Banca popolare di Cremona, filiale di Monticelli D'Ongina	»	745
– Rapina in danno dell'armeria Alberti	»	746
– Attentato incendiario e irruzione in danno del deposito dell'ATM	»	749
– Danneggiamento di macchine obliteratrici ATM alla stazione M.M. «Cimiano»	»	751
– Attentato dinamitardo in danno della stazione dei carabinieri Milano-Porta Sempione	»	753
– Rapina-disarmo in danno del vigile urbano Livio Vannini	»	754
– Rapina in danno della guardia giurata Mario Veneroni	»	755
– Rapine in danno del negozio di abbigliamento Di Segni	»	756
– Tentato omicidio in danno dei carabinieri Claudio Perosino e Guido Bressan	»	758
– Progetto di sequestro di Walter Tobagi	»	764
– Devastazione della Compagnia dei carabinieri Milano-Porta Magenta	»	766
– Irruzione nella sede di Radio radicale	»	768
– Rapina in danno dell'agenzia di Cingia de' Botti del Credito commerciale italiano	»	770
– Devastazione alla Bassani Ticino di Venegono Inferiore	»	771
– Attentato dinamitardo in danno del Comando dei vigili urbani della zona Magenta	»	774
– Attentato dinamitardo in danno del Comando dei vigili urbani della zona Vittoria	»	776
– Rapina-irruzione in danno della Praxi s.r.l.	»	777
– Rapina in danno del Credito Lodigiano di Lodi	»	779
– Ricettazione del denaro provento dalla rapina in danno del Credito Lodigiano di Lodi	»	781
– Rapina in danno dei vigili urbani Scalzulli e Balsamo ..	»	783
– Progettata irruzione nella sede della «Impresit - Impregio» di via Santa Sofia a Milano	»	786

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Rapina, irruzione e tentativo di devastazione all'interno dei magazzini generali Malpensa in affitto alla Philips e alla Intras s.p.a.	Pag.	789
- Ferimento di Franco Giacomazzi e di Maurizio Astarita »		792
- Attentato incendiario in danno della motovedetta «CC 522» in dotazione alla Compagnia dei carabinieri di Luino	»	796
- Attentato incendiario contro l'autovettura di Luigi Agostini	»	798
- Rapina con irruzione e attentato incendiario in danno del comune di Montano Lucino	»	799
- Rapina in danno della Banca popolare di Cremona, filiale di Dovera	»	801
- Rapina-disarmo in danno del metronotte Rinaldo Zussino	»	802
- Attentato in danno della volante della P.S. «Napoli»	»	804
- Furto di una autovettura in vista dell'omicidio di un dirigente della Fiat di Cassino	»	810
- Attentati contro la stazione dei Carabinieri di Sesto Calende e contro la sede del giornale «La Prealpina» di Varese	»	812
- Esercitazioni con armi in zona Forte di Orino	»	820
- Esercitazioni con armi in zona Ballabio	»	821
- Ferimento del medico Francesco Lombardo di Varese .	»	822
- Rapina all'ufficio postale di Varano Borghi	»	826
- Attentato dinamitardo in danno dell'autoparco dell'istituto di vigilanza privata «Cittadini dell'ordine» di Milano	»	830
- Progettata rapina in danno di una banca di Turbigo	»	832
- Attentato dinamitardo in danno della Scuola allievi vigili urbani di Milano	»	834
- Attentato incendiario contro un furgone per la distribuzione di quotidiani	»	836
- Rapina-disarmo in danno della guardia giurata Giancarlo Gibelli	»	838
- Rapina in danno di Edwino Valtorta	»	839
- Attentato dinamitardo in danno di un presidio della vigilanza urbana di Milano	»	840
- Attentato incendiario in danno di furgoni e vetture del «Corriere della sera»	»	842
- Azione di propaganda delle attività di «Guerriglia rossa» .	»	845

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Rapina in danno di un laboratorio di analisi cliniche di Milano	Pag.	847
- Detenzione e porto di un candelotto di dinamite	»	848
- Detenzione e porto di materiale esplosivo (Milano)	»	850
- Detenzione e porto di materiale esplosivo (Milano e Barzio)	»	851
- Rapina in danno della Banca popolare di Crema in Casaletto Ceredano	»	852
- Rapina in danno della Cassa rurale e artigiana di Roccafranca	»	854
- Rapina in danno della Cassa rurale e artigiana di Corte Palasio	»	856
- Detenzione e porto di armi in relazione al progetto di rapina della Cassa rurale e artigiana di Corte Palasio ...	»	858
- Rapina in danno di una filiale della Banca commerciale di Milano	»	860
- Ricettazione di denaro proveniente da una rapina in banca	»	862
- Rapina in danno dell'autonoleggio «Industrial car»	»	863
- Rapina in danno della guardia giurata Giuseppe Greco .	»	866
- Progetto di omicidio del giudice Guido Galli	»	869
- Detenzione e porto di armi	»	872
- Detenzione e porto di armi e munizioni costituenti la dotazione del gruppo «Pre XXVIII Marzo»	»	873
- Rapina in danno dell'autorimessa «Nautica» di Milano .	»	875
- Ferimento del giornalista Guido Passalacqua e omicidio del giornalista Walter Tobagi	»	877
- Minacce nei confronti di vari giornalisti	»	894
- Rapine in danno del garage «Bocconi» e della Banca popolare di Milano	»	896
- Detenzione e porto di armi e munizioni costituenti la dotazione della «Brigata XXVIII Marzo»	»	900
- Fatti in ordine ai quali l'istruttoria dovrà procedere separatamente previo stralcio degli atti	»	902

CAPITOLO IV

Le richieste finali	»	904
---------------------------	---	-----

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
REQUISITORIA DEL P.M. ARMANDO SPATARO DEL
10 NOVEMBRE 1979 RELATIVA AL PROC. PENALE
CONTRO MASSIMO BATTISALDO ED ALTRI**

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

N. 3907/79A PM.

N. 603/79F GI.

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO BATTISALDO MASSIMO + 11

REQUISITORIA DEL P.M. EX ART. 369 C.P.P.

12848
60

4800

10-11-79
f

V° [Signature]

Pubblico Ministero : Sost. dott. Armando SPATARO

Giudice Istruttore : dott. Guido GALLI

dott. Paolo ARBASINO

F.A.
10/11/79
Antonio

Si depositi ex art. 372 c.p.p.
del 10/11-79

fuolo foli
per i difensori v. foglio a parte.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 1

P R E M E S S A

Il procedimento n.603/79F GI, a carico di BATTISALDO Massimo +11, non può non essere considerato un'appendice di quello n. 988/78F GI, contro ALUNNI Corrado + 16, già istruito da codesto Giudice Istruttore e definito con ordinanza di rinvio a giudizio dell' 11.9.79 : nel corso di questa requisitoria saranno illustrate le numerose ragioni di connessione soggettiva e probatoria che dovranno imprescindibilmente imporre, ad avviso del P.M., una riunione dei due procedimenti nella fase degli atti preliminari al giudizio, ex art.413 C.P.P. .

Sin d'ora, quindi, è opportuno precisare che la requisitoria definitiva presentata dal P.M., in data 1.8.79, nell'ambito del procedimento contro ALUNNI Corrado + 16, deve a tutti gli effetti essere considerata parte integrante della presente : ad essa, dunque, per evidenti necessità di sintesi e di prevenzione di superflue ripetizioni, verrà fatto costante ed espresso riferimento in questa requisitoria, sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti su cui si è indagato che per i principi giuridici enunciati.

D'ora in avanti, per comodità di lettura, il procedimento n.988/78F GI contro ALUNNI Corrado + 16 verrà indicato come "procedimento contro ALUNNI ed altri" mentre la requisitoria del P.M. nello stesso procedimento verrà indicata come "requisitoria dell' 1.8.79".

-----o00o-----

Si precisa, ancora, che, al fine di renderne più agile la lettura, la presente requisitoria è stata divisa in due parti distinte : nella prima si tratterà la posizione di tutti gli imputati dei quali si chiede, a vario titolo, il rinvio a giudizio, mentre, nella seconda, quella di imputati o indiziati per i quali si chiede il proscioglimento o il decreto di non doversi promuovere azione penale. Sempre nella II parte, inoltre, verranno formulate alcune richieste relative ad indagini ancora da compiere previa separazione del procedimento.

Specificatamente, la prima parte è così ripartita in capitoli :

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

- CAPIT. I° : Le indagini ;
- CAPIT. II° : Gli imputati ;
- CAPIT. III° : Il reato di banda armata e le relative responsabilità degli imputati ;
- CAPIT. IV° : Le altre imputazioni ;
- CAPIT. V° : Le richieste al Giudice Istruttore .

La seconda parte, invece, è suddivisa in :

- CAPIT. I° : Richiesta di proscioglimento e di decreto di non doversi promuovere azione penale ;
- CAPIT. II° : Richiesta di ulteriori indagini .

-----oooOooo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

PRIMA PARTE

IL P.M.

- Letti gli atti del procedimento a carico di :

- 1) BATTISALDO Massimo, nato a Luino (Va) il 6.9.1956 - DETENUTO ;
- 2) COLOMBO Luca, nato a Milano il 2.4.1949 - DETENUTO ;
- 3) PIROLI Sandra, nata a Comanara (AP) il 18.10. 1956 -
DETENUTA ;
- 4) BRUSA Fabio, nato a Varese il 29.11.1957 - DETENUTO ;
- 5) CARGANO Roberto, nato a Milano il 23.1.1953 - DETENUTO ;
- 6) BELLERE' Francesca, nata a Milano il 21.6.1953 - DETENUTA ;
- 7) ORRU' Antonio , nato a Orzoli (Nu) il 8.3.1959 - DETENUTO ;
- 8) BALICE Fortunato, nato a Serracapriola (FG) il 21.4.1945
- LATITANTE ;
- 9) BELLOLI Maria Rosa, nata a Cividate al Piano (Bg) il 30.10.54
- LATITANTE ;
- 10) DE SILVESTRI Giancarlo, nato a Milano il 23.7.1953 - LIBERO ;
- 11) COLLI Mariangela, nata a Varese l'1.8.1957 - LIBERA ;
- 12) LETTISRO Gennaro, nato ad Avella (AV) l'11.1.51 - LIBERO ;

I M P U T A T I

(vedi rubrica alle pagine seguenti)



4

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

I M P U T A T I

BATTISALDO - PIROLI - BRUSA - CARCANO - BELLERE' - ORRU' - COLOMBO -
BALICE - BELLOLI

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 I^c, 302 in relazione agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine e ricettazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra nonché di esplosivi, di falsificazioni di documenti ed altro, di attentati alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità, nonché di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, da diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano (sede del Centro organizzativo e logistico) e zone limitrofe fino al 27.5.79.

ORRU'

- 2) del delitto p. e p. dall'art. 21 L. 18.4.75 n.110 per avere detenuto n.41 detonatori di composizione diversa, n. 2 candelotti contenenti ciascuno gr.100 di "Tritolo A.P.", due ordigni esplosivi (contenenti bulloni in ferro) già predisposti, un frammento di candelotto esplosivo alla gelatina e complessivi m.3,55 di miccia a lenta combustione, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Casciago il 28.5.79.

BATTISALDO e PIROLI

- 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21 L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, detenuto n.3 armi comuni da sparo (pistole cal.7,65 e cal.6,35, nonché un revolver cal.32) ed un metro di miccia rapida al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Comunanza il 3.4.79

- 4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

1974 n.497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente portato in luogo pubblico le tre armi di cui al capo n.3 ;

- 5) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2 C.P. e 29 III^a e IV^a comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n.3, clandestine, perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;
- 6) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,697,61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato sub n.1, illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo.

Reati nn.4,5 e 6 accertati in Comunanza il 3.4.79

BATTISALDO, PIROLI e BELLOLI

- 7) del delitto p. e p. dagli artt.648 e 61 n.2 C.P. e, per il Battisaldo e la Pirolì anche dall'art.110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto la Belloli da persona sconosciuta ed il Battisaldo e la Pirolì dalla Belloli, o, comunque, per avere occultato una delle armi di cui al capo n.3 (la pistola Beretta cal.7,65, matr.801178) proveniente dalla rapina consumata il 12.10.78 in danno del metronotte ZUSSINO Rinaldo.

Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.79 in luogo sconosciuto per la Belloli ed in Luino per il Battisaldo e la Pirolì

BAUSA

- 8) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub "a", falsificato la carta di identità francese n.396208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di MOSCHI Christian e la sua fotografia .

CARCANO

- 9) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub n.1, falsificato la carta di identità francese n.475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI Jean Claude e la sua fotografia ;

COLOMBO

- 10) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta



6

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di Rodriguez Carlos Lopez e la sua fotografia ;

- 11) del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamente dichiarato agli ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fermo di P.G., di essere Rodriguez Carlos Lopez, nato a Barcellona il 25.7.1953 .

BELLERE'

- 12) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità francese intestata a Cardelli Emanuelle, apponendovi la propria fotografia e falsificando la sottoscrizione .

BRUSA, CARCANO, COLOMBO, BELLERE'

- 13) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere i reati appresso indicati, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, i documenti di identità loro sequestrati e rispettivamente indicati nei capi nn.8, 9,10 e 12, tutti di provenienza delittuosa.

CARCANO

- 14) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la patente di guida francese rilasciata a Pollice Flavio Bruno, sequestratagli indosso, patente di provenienza delittuosa.

BRUSA

- 15) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la carta di identità rilasciata dal Comune di Milano ad Agostini Bruna, documento proveniente dalla rapina consumata il 1°.5.79 in danno di Valtorta Edwino in Milano.

reati dal n.8 al n.15 accertati in Coma il 27.5.79 e commessi in luogo sconosciuto, in epoca immediatamente anteriore a tale data.

BRUSA

- 16) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P. L.18.4.75 n.110, per avere, in concorso con Maria Rosa BELLOLI, Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI, Pietro Guido FELICE, e Sergio BIANCHI, e quindi con l'aggravante del numero delle persone, detenuto, al fine di



7

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

souvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui all'art.306 C.P., le seguenti armi :

- un fucile cal.12 Riot matr.P03770;
- un fucile cal.12 "Beretta" a canne mozze e matricola limata;
- una pistola "Beretta" cal.7,65, con matricola limata;
- un revolver cal.38 special con matricola limata .

17) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone, portato illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.16 .

18) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 cpv.C.P. e 23,3° e 4° comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, il fucile Beretta cal.12, la pistola cal.7,65 Beretta ed il revolver cal.38 special Smith & Wesson, armi clandestine, elencate nel capo n.16, perchè prive del numero di matricola o con lo stesso abraso .

19) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,112 n.1 ,697 C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub 16 e, quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenuto n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.16 ;

20) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,648,81 cpv. C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto, da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, un passaporto ed una patente intestati a Calters Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti francesi intestati ad Audibert Emanuelle Solange, un passaporto U.S.A. intestato a Klink Jeannine Lynne, provenienti tutti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari.

Reati nn.16,17,18,19 e 20 accertati in Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

BALICE

21) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18.4.1975 n.110 per avere detenuto una pistola, non meglio identificata, arma comune da sparo, al fine di souvertire l'ordinamento dello Stato, attenta re alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1.

Reato accertato in Saronno il 24.3.89



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

CARCAA ■ O

22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10 e 12 L. 14.10 1974 n. 497 per avere, in concorso con persona sconosciuta, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso n. 2 ordigni esplosivi ed incendiari, costituenti armi da guerra ai sensi dell'art. 1 l. 18.4.75 n. 110.

In Milano, il 5.2.1977

BRUSA

23) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato BATTISALDO Massimo e RIORI Sandra, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità indicando loro una persona (De Silvestri Carlo) ed un'abitazione (quella del De Silvestri in Roncaglia) ove rifugiarsi e nascondersi momentaneamente e facendo da intermediario presso il De Silvestri perchè costui ospitasse i due latitanti .

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 27.5.79

COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO

24) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 306 II comma, 302 C.P. in relazione agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra cui ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI Maria Teresa, GRANATA Annamaria, BIANCHI Sergio, TURICCHIA Massimo, KLUN Paolo, FORNI Dante, BIGNAMI Maurice, ZAMBIANCHI Paolo, AZZARONI Barbara (tutti membri a vario titolo della stessa organizzazione), partecipato a bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o aderivano ad un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti :

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso la aggregazione di altre persone ;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso ;
- d) alla consumazione di rapine, furti, e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda ;
- e) alla consumazione di reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di "basi" per la stessa ;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi , mezzi indispensabili per l'attività della banda; ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi ;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire .

Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato, per gli imputati COLOMBO, BELLERU' e BATTISALDO fino alla fine del 1978 - inizio 1979, all'atto, cioè, della individuazione di vari centri logistici della organizzazione e della cattura di alcuni tra i costitutori ed organizzatori della banda.

con la recidiva generica reiterata infraquinquennale per Brusa ;

con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per il solo reato sub n.1 per i soli Battisaldo e Piroli, limitatamente al periodo 5.4.79-27.5.79



10

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

DE SILVESTRI G.

25) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo loro ospitalità e consentendo di nascondersi nella propria abitazione sita in Roncaglia (So).

In Roncaglia in epoca anteriore e prossima al 27.5.79.

COLLI M.

26) del delitto p. e p. dagli artt. ^(81 cpv.) 24, 61 n.11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di una fotocopia della piantina della Caserma del CC. di Saronno, nonchè di una piantina della provincia di Varese, sottraendo il tutto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese presso cui era impiegata, commettendo pertanto il fatto con l'aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio.

Fatti commessi in Varese in epoca anteriore e prossima a quella dell'accertamento (29.5.79).

LETTIERO G.

27) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, deponendo come testimone innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 7.6.79, affermava il falso e taceva quanto a sua conoscenza sui fatti sui quali era interrogato, in particolare affermando di nulla sapere circa le persone che frequentavano la casa di Riviera di Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e circa la destinazione ~~stessa~~ della casa stessa come punto di incontro di persone facenti parte di una banda armata, negando di avere portato via dalla casa stessa materiale comunque riferibile ad attività illegale di tali persone ed affermando di avere provveduto spontaneamente a sgomberare la casa sopraddetta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato in realtà depositato ;

28) del delitto di cui agli artt. 81 cpv.-378 C.P., perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di banda armata ascritto a Battisaldo Massimo, a sua moglie Piroli Sandra ed altre persone in parte già identificate, aiutava le stesse ad eludere le

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11

investigazioni della Autorità asportando materiale illegale, relativo alla attività della banda armata in questione, dall'appartamento indicato sub "27" e commettendo la falsa testimonianza di cui allo stesso capo "27".

Reati n. 27 e 28 commessi il Luino (e dintorni)
e Milano, fino al 7.6.79.

Con la recidiva reiterata per Lettieri.

-----ooOoo-----

Osserva quanto segue.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 12

C A P I T O L O ILE INDAGINI

A seguito dell'arresto di Corrado ALUNNI e di Marina ZONI, avvenuto in Milano, il 13.9.78, in un appartamento sito in via Negrolì 30/2, la Questura-D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano, coadiuvati da numerosi altri Ufficiali e Comandi territorialmente competenti, conducevano approfondite indagini al fine di individuare altri componenti della banda armata, di cui proprio l'abitazione di v.Negrolì era costituita uno dei principali centri logistici.

Tali indagini e le numerose incriminazioni cui esse conducevano sono dettagliatamente ricostruite nel Capitolo I (pagg. 29-36) della requisitoria dell' 1.8.79.

Nell' undicesimo paragrafo di tale capitolo (pagg. 52 - 54) sono anche descritte le indagini che portarono, in Como il 27.5.79, alla cattura di sette degli imputati del presente procedimento.

Appare opportuno, però, ricostruire le principali fasi di quella operazione, condotta con estrema sagacia dai Carabinieri di Milano, e dei successivi sviluppi.

1) Como : 27.5.79

Con il rapporto n.152100/S P del 12.3.79, i CC. di Milano-Rep. Operativo riferivano a questa Procura di avere individuato in Cusio (Bg) - Val Brembana - una base della banda armata in quiete (le indagini successive lo avrebbero confermato e avrebbero condotto alla cattura di Annamaria GRANATA); richiedevano ed ottenevano, altresì, l'autorizzazione a perquisire i domicili di varie persone, ritenute appartenenti alle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", collegate ad Alunni ed implicate, in particolare, nel tentato omicidio commesso il 10.5.78 in danno del dott. Franco GIACOMAZZI.

Tali persone si identificavano in :

- COLOMBO Luca ;
- BELLERE' Francesca ;

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 13

- BRUSA Fabio ;
- CARCANO Roberto ;
- BATTISALDO Massimo ;
- BALICE Fortunato ;
- RICCIARDI Rocco ;
- CARPANI Alberto (conoscente di Annamaria GRANATA e poi incriminato per favoreggiamento nel procedimento n. 988/78F contro ALUNNI ed altri) .

Le perquisizioni, pur effettuate con esito sostanzialmente negativo, avevano evidentemente turbato la tranquillità di alcuni dei perquisiti, inducendoli a gravi errori di comportamento : i coniugi Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, infatti, fuggiti da Luino (Va), subito dopo l'atto di P.G., si rifugiavano in Comunanza (Ascoli Piceno) dove affidavano ad amici e parenti del luogo armi, munizioni, miccia e documenti.

Ritrovate il 2.4.79, casualmente, armi e munizioni, arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano (Antonio PALOMBI e Rosella FERRETTI), grazie alla sostanziale confessione di queste ultime, i Carabinieri identificavano facilmente il BATTISALDO e la PIROLI, sfuggiti alla cattura, come gli originari detentori del tutto.

Il documento dai due affidato agli amici di Comunanza si intitolava "E.S. d.S.A.P." - Nov.78 e, cioè, "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978. Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di P.G., si rivelava la stesura definitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrata indosso a Marino ZONI, all'atto del suo arresto nella casa di Corrado ALUNNI, il 13.9.78.

I collegamenti tra le persone indicate dai Carabinieri nel loro rapporto del 12.3.79 ed il gruppo-Alunni, però, dovevano essere confermati in modo più evidente nel proseguo delle indagini.

Il 27.5.1979, infatti, attorno alle ore 10.00, i CC. di Milano, che non avevano interrotto i loro accertamenti dopo l'esito negativo delle perquisizioni, facevano irruzione in un bar di Como, sorprendendovi in riunione :

- Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti sin dal ritrovamento delle armi in Comunanza ;
- Fabio BRUSA, Luca COLOMBO, Francesca BELLERE e Roberto CARCANO, tutti in possesso di documenti personali falsificati ;
- Tonino ORRU' ; in un cascinale di sua pertinenza, sito in Casciogo, venivano sequestrati, il giorno successivo, numerosi detonatori, 200 grammi di tritolo ed ordigni esplosivi già predisposti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 14

Dopo la convalida dei fermi, tutti i predetti venivano colpiti da mandato di cattura, emesso dal Giudice Istruttore l'1.6. 1979, per costituzione di banda armata e per i reati conseguenti al sequestro di documenti falsificati e di provenienza delittuosa, di armi, munizioni ed esplosivi (quelli sequestrati a Casciago).

Il domicilio del Brusa era stato perquisito anche il 17.10.78 nell'ambito di una vasta operazione di P.G., seguita alla cattura di C. Alunni: sin da quella data il Brusa si era reso irreperibile. In occasione di quella perquisizione erano stati sequestrati: un paio di chiavi per manette, parti di un caricatore per armi, una radiotrasmittente.

Il Brusa, peraltro, risultava essere stato uno dei frequentatori della base di via Iamoretta a Varese, nelle cui immediate vicinanze erano state trovate armi e munizioni il 15.6.77 ed il 29.8.77 (per quest'episodio si rimanda alle pagg. 37 e 38 della requisitoria dell' 1.8.79).

L'ORRU', invece, era noto agli inquirenti per aver reso testimonianza a favore di Pietro Guido FELICE (imputato tuttora latitante nel procedimento contro Alunni ed altri) durante un processo "politico" a carico di costui ed altri, a suo tempo celebratosi in Varese.

All'atto del suo fermo in Como, il COLOMBO veniva trovato in possesso di due documenti manoscritti (dei quali si tratterà più dettagliatamente in seguito) in cui si teorizzava la fusione o l'avvicinamento del gruppo alle "BRIGATE ROSSE", definite "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Sin d'allora, ad un semplice confronto visivo delle grafie, lo stesso COLOMBO e la BELLERE' risultavano essere gli autori di due quaderni manoscritti rinvenuti nella base di S. Negrelli: le successive perizie, come appreso di dirò, lo avrebbero confermato.

Fin qui i fatti descritti nella requisitoria dell'1.8.79.

Ma le indagini, ovviamente, dopo gli arresti del 27.5.79 e dopo la chiusura della fase istruttoria del procedimento a carico di ALUNNI ed altri, proseguivano ancora.

Grazie anche alle dichiarazioni dei coniugi BATTISALDO, nonché di ORRU' e di CARCANO, infatti, si potevano accertare con sicurezza i precedenti rapporti di comune militanza in un'organizzazione armata tra i fermati ed altre persone latitanti (Maria Rosa BELLOLI) o irreperibili (Fortunato BALICE).

2) Fortunato BALICE

In particolare, quanto al BALICE, scomparso subito dopo la per-

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15

quisizione effettuata presso il suo domicilio di Saronno il 24.3.1979, i coniugi BATTISALDO dichiaravano che :

- avevano da lui ricevuto documenti in cui si trattava il tema della lotta armata e dei gruppi armati ; tali documenti ^{erano} ~~successivamente~~ stati sequestrati, secondo i due, nel loro domicilio, dal CC. durante la perquisizione del 24.3.79 ;
- documenti uguali erano pure stati sequestrati dal CC. nel domicilio del BALICE ;
- autore di questi documenti era proprio il BALICE ; costui, subito dopo le perquisizioni subite, aveva loro consigliato di fuggire per evitare le conseguenze che sarebbero potute derivare dal sequestro di quei documenti.

Queste dichiarazioni inducevano gli inquirenti ad uno studio più approfondito della documentazione sequestrata il 24.3.79 nel domicilio del BALICE e ritenuta in un primo momento non particolarmente qualificante.

Orbene, lo studio dei documenti in questione si rivelava subito fruttuoso : sulla base di un materiale confronto, essi risultavano contenere testualmente numerosi brani (soprattutto quelli concernenti la "teoria economica") della "Risoluzione strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" sequestrata in Comanza il 8.4.79.

Acquisivano luce diversa, pertanto, da un lato l'avvenuto sequestro in casa del BALICE di una fondina per revolver e di altri accessori, nuovi, per armi e dall'altro la sua perdurante irreperibilità di cui si comprendevano appieno le ragioni.

Su richiesta del P.M., quindi, in data 28.7.79, il Giudice Istruttore emetteva mandato di cattura a carico del BALICE, tuttora latitante per i reati di cui ai capi nn.1 e 21 della definitiva rubrica.

3) Gennaro LETTIERO

Un'indagine che prendeva spunto dalla riscontrata corrispondenza tra una chiave sequestrata alla BELLERE' ed una rinvenuta indosso alla PIROLI, consentiva di accertare che quest'ultima ed il marito BATTISALDO erano gli affittuari di una casa di campagna sita nei pressi di Luino, in località Riviera di Montegrino, casa che, a dire di alcuni vicini, risultava essere stata frequentata da numerosi giovani.

La perquisizione disposta dava sostanzialmente esito negativo, anche se, tra la spazzatura, venivano sequestrati frammenti di fogli di carta sui quali appariva una grafia attribuibile, per le sue parti

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15

colarità, alla BELLERE'. La perizia grafica successivamente disposta dal Giudice Istruttore avrebbe in seguito confermato questo rilievo.

La circostanza faceva presumere che la casa del BATTISALDO fosse stata, sia pure per qualche breve tempo, un rifugio sicuro per gli imputati o per alcuni di essi, tutti da tempo allontanatisi dalle rispettive abitazioni ufficiali e tutti rifiutatisi, dopo il loro fermo, di indicare il luogo di dimora fino alla data del 27.5.79.

Gli stessi BATTISALDO, tra l'altro, dichiaravano di essersi rivolti ad un loro amico, Gennaro LETTIERO, prima di darsi alla clandestinità, perchè costui sgomberasse in tutta fretta quella abitazione; i due coniugi, peraltro, negavano che nella casa vi fossero stati nascosti o custoditi oggetti e documenti compromettenti. Ciò, ovviamente, appariva in contrasto logico insuperabile con la loro preoccupazione di farla sgomberare immediatamente, dopo avere subito la perquisizione in altro domicilio.

Veniva subito sentito come teste il LETTIERO: pur ammettendo di avere sgomberato la casa del BATTISALDO con urgenza e decisione, tanto da aver dovuto forzare la porta d'ingresso, costui negava di avere occultato alcunchè di compromettente; veniva colpito, quindi, da mandato di cattura per favoreggiamento e falsa testimonianza, emesso dal Giudice Istruttore il 7.6.79.

In data 9.7.79, in considerazione del venir meno di contrarie esigenze istruttorie, gli veniva concessa la libertà provvisoria.

La posizione del LETTIERO verrà più dettagliatamente esaminata nel IV capitolo della presente requisitoria.

4) Luca COLOMBO, Francesca BELLERE', Massimo BATTISALDO e Maria Rosa BELLOLI

Ulteriori impulsi all'istruttoria venivano dall'esito delle perizie grafiche disposte dal Giudice Istruttore:

- COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO risultavano aver scritto di proprio pugno tre quaderni sulla conoscenza e sull'uso delle sostanze esplosive, rinvenuti, insieme ad altri otto simili nella abitazione di ALUNNI il 13.9.78 (vedi in proposito le pagine 31 e 107 della requisitoria dell'1.8.79);
- COLOMBO ancora, risultava aver scritto altri documenti pure sequestrati in v. Negrolì (dei quali si dirà, più dettagliatamente, nel III capitolo), nonché uno dei due, particolarmente qualificanti, che gli erano stati sequestrati indosso a Como il 27.5.79;

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 17

- Maria Rosa BELLIOLO, infine, già latitante nell'ambito del procedimento-ALUNNI, risultava aver scritto l'altro documento sequestrato al Colombo nella stessa occasione.

La BELLIOLO, peraltro, secondo quanto era emerso dalle dichiarazioni rese da BATTISALDO, PIROLI e CARCANO, risultava essersi spesso incontrata, prima del 27.5.79, con gli imputati fermati a Como.

In data 30.10.79, pertanto, il Giudice Istruttore emetteva mandato di cattura a carico della BELLIOLO, per concorso nella costituzione della banda armata di cui al capo n.1 della rubrica, ed a carico del COLOMBO, della BELLERRE e del BATTISALDO per partecipazione alla "banda armata-ALUNNI", di cui al procedimento n.988/78F.

5) Roberto CARCANO

Con lo stesso mandato di cattura del 30.10.79, emesso a carico di tutti gli imputati detenuti o latitanti in quanto riassuntivo di tutti i reati loro ascritti, veniva contestato a CARCANO, dopo riapertura dell'istruzione ex art.402 C.P.P., il reato di detenzione e porto di ordigni esplosivi di cui al capo n.22 della rubrica.

Per questo reato, commesso il 5.2.1977, il Carcano era stato in precedenza prosciolto, inopinatamente e frettolosamente, con formula dubitativa: se ne parlerà più dettagliatamente nel IV capitolo.

6) Giancarlo DE SILVESTRI e Mariangela COLLI

Il 2.6.79, BATTISALDO e PIROLI dichiaravano al Giudice Istruttore di essere stati ospitati per circa una settimana, proprio quella precedente il loro fermo, da tale Giancarlo DE SILVESTRI, in Roncaglia, un paesino di montagna in provincia di Sondrio. Vi si erano recati su indicazione di Fabio BRUSA.

Di qui l'incriminazione di quest'ultimo e del DE SILVESTRI per il reato di favoreggiamento, contestato al secondo con mandato di comparizione.

Allo stesso modo veniva incriminata per furto aggravato Mariangela COLLI, fidanzata dell'ORIO, essendosi ella impegnata, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese ove era impiegata, di documentazione varia (plantina di una caserma CC. e cartina della provincia di Varese). Il materiale in questione le

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 18

era stato sequestrato a seguito di perquisizione domiciliare.

7) Chiusura dell'istruttoria

L'attività istruttoria si esauriva, praticamente, con gli ultimi interrogatori degli imputati effettuati il 6,8 e 9 novembre 1979.

Subito dopo, infatti, venivano depositati gli atti per il P.M. ex art. 369 C.P.P. .

L'istruttoria appare esauriente sotto ogni aspetto : gli ulteriori accertamenti di cui si fa richiesta nell'ultimo capitolo di questa requisitoria, possono essere svolti autonomamente, previa separazione degli atti relativi da questo procedimento ; tanto al fine di non privare gli imputati del diritto ad un sollecito svolgimento del giudizio.

-----ooOoo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 19

CAPITOLO IIGLI IMPUTATI

Come già si è fatto nel III capitolo della requisitoria dell' 1.8.1979, appare utile, prima di passare all'esame delle singole accuse precisate in rubrica e delle relative responsabilità degli imputati, tracciare un quadro sintetico delle loro trascorse attività "politiche", allo scopo di chiarire i tempi ed i modi in cui si sono avvicinati alla pratica della lotta armata.

1) BATTISALDO- PIROLI - BRUSA - ORRU' - BALICE e BELLOLI

Massimo BATTISALDO, sua moglie Sandra PIROLI, Fabio BRUSA, Tiziano ORRU', Fortunato BALICE e Maria Rosa BELLOLI sono persone tutte conosciutissime agli organi di P.G. per la loro trascorsa militanza politica nei gruppi e collettivi autonomi del varesotto.

Si rimanda alla pag.73 della requisitoria dell' 1.8.79 per l'analisi del tipo di "presenza" di questi gruppi in occasioni delle scadenze pubbliche locali, nonché delle condizioni sociali presenti nella provincia di Varese che hanno determinato o favorito il proliferare delle formazioni di matrice autonoma.

BATTISALDO, BRUSA, ORRU', BALICE e BELLOLI, in particolare, vantano una serie di precedenti giudiziari particolarmente significativi quanto al tipo di illegalità praticata ^{da loro} ~~da loro~~, quella cd. "di massa", secondo una lucida e coerente osservanza delle dottrine dell' autonomia organizzata.

Come si è già detto, l'ORRU' fu anche incriminato per falsa testimonianza nell'ambito di un processo "storico" per l'intero ambiente dell' Autonomia del varesotto : quello per l'incendio doloso dell' 1.10.1977 del bar "Bonetti" di Varese, luogo di ritrovo di giovani militanti nella estrema destra.

2) COLOMBO - CARCANO e BELLERE'

Anche Luca COLOMBO, Roberto CARCANO (il più noto dei tre per i suoi specifici precedenti penali) e Francesca BELLERE' si sono formati "politicamente" alla scuola dei collettivi autonomi ; non vi è dubbio, però, che la loro estrazione sia più marcatamente milanese.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 20

La comune scelta della clandestinità, probabilmente avvenuta per i tre imputati nello stesso arco di tempo, pare, però, potersi ricollegare al progressivo intensificarsi dei loro rapporti (documentabili almeno a partire dagli inizi del 1978) con gli esponenti più in vista dei collettivi del varesotto.

Ci si vuole qui riferire agli stretti e noti rapporti di conoscenza tra il Carcano e la Bellerè da un lato e Caterina Rosenzweig dall'altro (imputata di un attentato incendiario commesso all'inizio del 1978, in danno della BASSANI Ticino di che subì danni per miliardi di lire; il fatto fu rivendicato con volantini, rinvenuti pure nell'abitazione dell'ALUNNI, a firma "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI"), a quelli tra Maria Teresa ZONI (imputata latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altri) e la stessa BELLERÈ, che fu infatti perquisita dalla D.I.G.O.S. di Milano, all'indomani dell'arresto di Marina ZONI insieme a Corrado ALUNNI.

Del resto, quello dello stretto collegamento tra i gruppi autonomi di Milano e Varese, è argomento a sufficienza esposto nella requisitoria dell' 1.8.79; in quella sede è stato anche precisato come ciò abbia favorito l'organizzarsi della banda armata inquisita in quel procedimento ed il dispiegarsi della sua azione lungo l'asse MILANO-VARESE (e Bologna).

3) LETTIERO - COLLI - DE SILVESTRI

Anche gli imputati minori di questo procedimento, come è in atti documentato, erano noti agli organi di P.G. per la loro militanza politica: il LETTIERO e la COLLI negli stessi ambienti dell'autonomia del varesotto di cui si è prima parlato, il DE SILVESTRI in un'area ritenuta prossima a quella propria delle "BRIGATE ROSSE".

-----0000-----

Appare chiaro, allora, che, come già si è avuto modo di affermare a proposito degli imputati del procedimento contro ALUNNI ed altri, il passaggio alla lotta armata dei protagonisti di questa vicenda è avvenuto quasi naturalmente, come logica conseguenza di una teorizzazione della violenza quale mezzo di risoluzione dei conflitti sociali, intimamente vissuta e progressivamente realizzata.

-----0000-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 21

C A P I T O L O I I IIL REATO DI BANDA ARMATA E LE RELATIVE RESPONSABILITA'DEGLI IMPUTATI

Occorre verificare, adesso, il fondamento dei reati contestati e le ragioni della loro attribuzione ai singoli imputati.

Come già si è fatto nella requisitoria dell' 1.8.79, si ritiene opportuno esaminare separatamente dagli altri reati (e lo si fa appunto in questo capitolo) quello di costituzione di banda armata di cui al capo n.1 della rubrica (ascritte a nove imputati) e quello di partecipazione a banda armata di cui al capo n. 24 della rubrica (ascritte ai soli COLOMBO, BATTISALDO e BELLERE'): ciò sia per la complessità degli aspetti tecnico-giuridici da trattare, sia perchè, una volta dimostrata la responsabilità degli imputati in ordine a questi reati, sarà più agevole puntualizzarne le posizioni processuali in ordine a tutte le altre accuse.

Sarà logico, pertanto, esaminare analiticamente in questo capitolo le dichiarazioni rese dagli imputati.

-----ooOoo-----

1) LA BANDA ARMATA INQUISITA NEL QUADRO TERRORISTICO NAZIONALE :
L'IDEOLOGIA, LE SIGLE, L'INTERSCAMBIABILITA', IL FINANZIAMENTO,
L'ARMAMENTO, e i DOCUMENTI.

Prima di passare all'esame in chiave più strettamente tecnico-giuridica dei reati di cui ai capi nn.1 e 24 della rubrica, è bene precisare che la banda armata inquisita in questo procedimento, come può dedursi dallo studio dei documenti in sequestro (dei quali si dirà più dettagliatamente tra breve) appartiene con certezza, ad avviso di quest'Ufficio, al medesimo "ceppo" di quella inquisita nel procedimento contro Cerrado ALUANI ed altri : di questa costituisce una sorta di prosecuzione e rigenerazione dopo gli scompaginamenti prodotti dalla scoperta di alcune basi e dall'arresto di alcuni suoi componenti, avvenuti gli uni e l'altro dal settembre 1978 all'inizio del febbraio del 1979 .

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 22

Ed allora si devono intendere integralmente richiamate in questa sede le osservazioni di carattere generale di cui al capitolo II della requisitoria dell' 1.8.79, in quanto utili per una migliore comprensione del particolare fenomeno terroristico che emerge dalle pagine di entrambi i procedimenti (quello contro ALBINI ed altri e questo) ed utili, altresì, per un suo corretto inquadramento nel più generale fenomeno eversivo nazionale.

Soltanto per ciò che concerne i documenti di carattere ideologico e programmatico sequestrati nel corso dell'istruttoria appare necessario un esame particolareggiato: la loro integrale lettura, comunque, è indispensabile non solo per i fini generali di cui si è detto, ma anche e soprattutto quale verifica della sussistenza di alcuni tra i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P. .

I documenti ideologici dei quali si impone l'esame sono in sostanza quattro.

Il primo è quello dattiloscritto intitolato "R.S. d. S.A.P." -NoV. '73 (cioè: "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre del 1978), sequestrato in Comunità il 2.4.79.

In alcune sue parti trova perfetta coincidenza:

- in alcuni documenti dattiloscritti sequestrati nell'abitazione di Fortunato BALICE il 24.3.79. Costui, secondo le affidabili dichiarazioni del Battistalco, ne è l'autore;
- nel documento di tre pagine sequestrato a Marina ZONI il 13.9.78 all'atto del suo arresto avvenuto in via Negrelli a Milano.

Il documento consta di quattro pagine; dopo un'analisi della situazione economico-sociale internazionale ed italiana ed uno studio della "riorganizzazione delle forze di repressione" (Servizi di sicurezza, apparati carcerari, Polizia, Carabinieri, Vigili, Vigilantes ed elementi del "blocco sociale controrivoluzionario") condotti secondo una prospettiva comune alla maggior parte dei gruppi armati operanti nel Paese, viene affrontato il cd. "problema del combattimento" e spiegata storicamente la nascita "delle SQUADRE come necessità storica di:

- destabilizzazione del comando nei suoi processi di riorganizzazione;
- espansione del combattimento (costruzione dell'esercito combattente);
- costruzione di elementi di potere nella classe."

Viene teorizzata, infine, la costruzione dell'esercito combattente, in vista "del passaggio dalla guerra diffusa alla guerra civile", attraverso la "coagulazione nel territorio nazionale delle

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 23

squadre" e la creazione " di una rete clandestina ... di pronta mobilità quale espressione della capacità di organizzare movimento reale".

Il secondo è il documento manoscritto da Maria Rosa BELLOLI (come è stato accertato attraverso la perizia grafica), composto di nove facciate, sequestrato indosso a Colombo all'atto del suo fermo : è in sostanza una giustificazione delle dimissioni dalla Organizzazione Combattente di due membri della stessa (evidentemente una delle persone dimissionarie è la stessa BELLOLI !), con contemporaneo annuncio della probabile confluenza nelle file delle BRIGATE ROSSE ("espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia").

La BELLOLI vi esamina l'attività della Organizzazione Combattente nel periodo di tempo precedente il 27.5.1979, rileva gli errori commessi ed " il mancato sviluppo di una rete di Partito dentro la classe" (determinati dal "meccanicismo e dogmatismo organizzativo più sfrenati applicati al nodo politico" - il problema della costruzione dell'Esercito - " attraverso la cui soluzione passa lo sviluppo del processo rivoluzionario"), lamenta, infine, la caduta della tensione ideologica all'interno della Organizzazione, la mancata risposta " alla richiesta di direzione politica proveniente dalle Avanguardie di Combattimento " con cui si era in rapporto e la conseguente attuale "impossibilità di fare politica" nell'Organizzazione stessa.

Il terzo documento consiste in sette facciate manoscritte a stampatello da Luca COLOMBO (come perizialmente accertato) e pure sequestratogli indosso il 27.5.79 : allo scopo di individuare una corretta strategia di attacco nei loro confronti, vengono prese in esame le strutture politiche ed economiche dello STATO e le "articolarioni centrali del comando capitalista" e "del controllo sociale".

Vengono successivamente esposti i comportamenti ritenuti in dispendiosi per lo sviluppo della lotta armata con preciso riferimento sia all' inserimento di "forze regolari" all'interno delle masse, sia all'infiltrazione all'interno dei partiti e degli organismi politici di zona.

Viene indicata, inoltre, la necessità di reperire immediatamente per l'Organizzazione "il minimo legislativo per la sopravvivenza e cioè documenti e case, nonché quella di redigere un "documento con cui presentarsi alle altre forze" rivoluzionarie e, infine, di studiare la possibilità di portare a termine " un qual

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 24

che tipo di intervento armato tale da rendere più reale il confronto teorico con le altre forze organizzate e con la rete amica".

Il quarto documento consiste in un foglio del quaderno sequestrato a Francesca BELLSRE' e da lei manoscritto : riproduce evidentemente uno schema di discussione o di programma operativo.

Qui di seguito, si riporta integralmente il testo del documento, estremamente significativo, pur nella sua veste schematica :

- 1) Potere/Stato - Articolazioni nel sociale
- 2) Rete Mobilitata Inchieste-Indagini
- 3) Mantenere spazi combattimento tramite operazioni continue sulla C.G. (Contro guerriglia ?)
- 4) Individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco
- 5) Attacco al potere centrale : Informazione/ Controllo metropolitano (Comune, sezioni di partito, ~~commissari~~ Consigli sanitari di zona, centri di ristrutturazione)
- 6) Dare priorità all'interno del minimo programma possibile (costruzione organizzazione combattente e attacco terreno c.g.)
- 7) Campagna C.G.

Il constatare l'attuale squilibrio sul piano politico ed organizzativo della nostra organizzazione combattente è cosa semplice ma inutile. Ciò che si può fare, definire, teorizzare da questo momento in poi non può non passare da una auto critica feroce individuale e collettiva " .

La rilevanza processuale dei documenti fin qui indicati appare in tutta la sua evidenza ove si passi ad esaminare:

2) LA BANDA ARMATA DI CUI AL CAPO n.1 : SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 306 C.P.

Il reato di cui all'art.306 C.P., come è noto, si caratterizza in virtù del vincolo associativo esistente tra una pluralità di soggetti, della idonea organizzazione che questi si devono dare, della disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, e, infine, dello scopo che deve essere quello di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dallo Stato, previsti dagli artt. dal n.241 al n.293 del Codice Penale.

Orbene, appare evidente che tutti gli elementi costitutivi del reato sono verificabili nei confronti del gruppo formato da

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 25

gli imputati.

Quanto alla pluralità di soggetti ed al vincolo associativo che li lega, si consideri il numero degli imputati da un lato ed il contenuto dei documenti in sequestro dall'altro.

Da tali documenti inequivocabilmente si deduce che gli imputati non hanno operato in chiave individuale, ma, al contrario, sia pure in virtù di scelte logicamente personali, come membri di una complessa organizzazione alla quale rispondere di ogni comportamento.

Il dato, pertanto, non necessita di ulteriori specificazioni o commenti.

Quanto al requisito della idonea organizzazione che i soggetti associati si devono dare per un'azione comune, è ancora la documentazione sequestrata a fornire prove sicure circa la sua sussistenza.

In questo caso, però, per "documentazione sequestrata" non ci si intende riferire solo a quella di tipo ideologico di cui s'è parlato nel paragrafo precedente (documentazione pura di fondamentale importanza come prova della sussistenza di questo requisito in quanto fornisce complessivamente il quadro di una struttura organizzativa così solida e compatta da legittimare confronti e rapporti con altre organizzazioni armate, tra le quali le BRIGATE ROSSE, o tali da indurre due membri della banda a motivare con formali dimissioni il proprio dissenso dalla linea politica praticata), ma anche alla cospicua dotazione di documenti di identità falsificati o da falsificare di cui la banda aveva sicuramente la disponibilità: si consideri che, oltre ai documenti già con trafficati sequestrati, sono state rinvenute indossate ad alcuni degli imputati fotografie formato tessera di varie persone (della BELLOLI, della PIROLI, del noto Andrea LEONI, all'epoca latitante e di altre non identificate). Ciò conferma la disponibilità di mezzi (evidentemente anche di timbri ed altre attrezzature) indispensabili per favorire la clandestinità dei membri della banda: quelle fotografie, infatti, non potevano che essere destinate alla falsificazione di documenti di identità !

Non si dimentichi, peraltro, che alcuni imputati (con certezza COLOMBO, BELLERE, BATTISALDO e BELLOLI, e con ogni probabilità il BRUSA) vantavano già una solida esperienza organizzativa quali membri, a vario titolo, della banda-Alunni, sicché non è seriamente contestabile che l'intero gruppo delle persone incriminate per

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 26

il reato di cui al capo n.1 costituisce un corpo omogeneo, solido, organizzato e con provate conoscenze nello specifico settore della lotta armata: affermare il contrario significherebbe, oltretutto, fare torto alla serietà degli intenti degli imputati, riducendoli al rango di semplici simpatizzanti per la lotta armata, velleitari ed incocludenti.

Ma su questo punto si tornerà tra breve.

QUANTO alla disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, terzo tra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.306 C.P., va subito chiarito ogni equivoco che potrebbe derivare dalla constatazione del rinvenimento, nel corso della istruttoria, soltanto di:

- esplosivi, detonatori e miccia ad ORAU' ;
- Armi (numero di tre), munizioni e micca, che furono nella disponibilità prima della BELLOLI e poi di BATTISALDO e della PIROLI ;
- una fondina ed attrezzatura per la pulizia di armi a BALICE .

Si potrebbe sostenere, cioè, che le armi e gli esplosivi sequestrati non sono in quantità tale da potersi considerare sufficienti ad integrare il requisito di cui si tratta.

Orbene ritiene quest'ufficio che, innanzitutto, le modalità ed i luoghi di rinvenimento e sequestro di armi, esplosivi, munizioni etc., provino che le armi complessivamente in dotazione alla banda erano, in parte, anche nella diretta disponibilità dei singoli membri della organizzazione (il che, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, è ritenuto condizione perchè possa parlarsi di "banda armata" ex art.306 C.P.).

Ma la considerazione che deve ritenersi assorbente nei confronti di ogni altra di segno contrario è che solo la mancata individuazione della o delle basi logistiche della organizzazione ha impedito il sequestro ulteriore di armi, munizioni etc. .

Non è questo, si badi bene, un assunto indimostrato cui la Pubblica Accusa intende conferire arbitrariamente dignità di prova o di indizio processuale, bensì una conclusione cui logicamente e legittimamente deve pervenirsi sulla base di una visione complessiva della vicenda.

Arbitrario, al contrario, sarebbe dedurre una mancata dispo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 27

nibilità di armi dal mancato sequestro di esse nel giorno 27.5.79.

Ed invero, posto che in ogni vicenda processuale il giudice non può limitarsi a prendere atto passivamente di determinate situazioni di fatto, ma ha l'obbligo di accertare, anche attraverso deduzioni logiche, se la situazione apparente corrisponda a quella reale, a quali conclusioni può pervenirsi, se non quelle fatte proprie da quest'ufficio, ove si consideri che :

- che gli imputati BRUSA, COLOMBO, CARCANO, BELLERE' ed, in parte, BATTISALDO e PIROLI si sono ostinatamente rifiutati di indicare il rispettivo luogo di dimora (essendosi accertato che da tempo vivevano in clandestinità) precedentemente al loro fermo.

Ove si tenga presente che, attraverso il possesso di chiavi per abitazioni assolutamente uguali (COLOMBO - BELLERE') o attraverso indagini sui biglietti tramviari sequestrati a CARCANO e BRUSA (vedi testimonianza Fabbri Giovanni), è stato accertato che alcuni di loro vivevano insieme, in luoghi non individuati, appare evidente che essi hanno voluto impedire la localizzazione della o delle basi logistiche di cui fruitano, consentendo che, nel frattempo, altri le svuotassero del materiale compromettente ;

- che nel documento sequestrato al COLOMBO e da lui manoscritto (se ne è parlato a pag. 23) si sostiene la necessità di studiare "un qualche tipo di intervento armato tale da rendere più reale il confronto teorico con le altre forze organizzate..".

Ed allora delle due l'una : o il COLOMBO vaneggia (e nulla autorizza a ritenerlo !) o la ORGANIZZAZIONE di cui egli fa parte ha la disponibilità di armi necessarie per un "intervento armato" ;

- che, a parte le armi, munizioni ed esplosivi sequestrati a BATTISALDO, PIROLI, ORRU', e la fondina ed altri accessori trovati in possesso del BALICE, certamente COLOMBO, BELLERE', BELLOLI e lo stesso BATTISALDO (per quanto si dirà alle pagg. 46/47) e probabilmente BRUSA (vedi quanto precisato a pag. 67) facevano parte della banda-ALUNNI : la enorme disponibilità di armi di questa organizzazione è già stata illustrata nella requisitoria dell' 1.8.79, alla quale si rimanda.

Con ciò non si vuole affermare, si badi bene, che quella disponibilità di armi abbia rilevanza anche per la banda di cui al capo n.1 della rubrica, ma solo che, praticamente per tutti gli

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 28

imputati, è dimostrata un'estrema familiarità con l'uso delle armi e degli esplosivi in chiave terroristica: è logico dedurre, pertanto, che il discorrere di lotta armata, di rapporti con altre organizzazioni armate, di possibile confluenza nelle BRIGATE ROSSE etc. (discorsi tutti che certamente sette degli imputati stavano facendo o si accingevano a fare in Como il 27.5.79) non fosse per i protagonisti di questa vicenda una mera esercitazione dialettica, priva di ogni aggancio nella realtà da ciascuno di essi quotidianamente vissuta, ma fosse, invece, un momento necessario, particolarmente qualificante, della vita e della attività di una organizzazione dotata di solide strutture e dei necessari mezzi per realizzare i fini proposti (o per tendere alla loro realizzazione), e ciò indipendentemente dal mancato ritrovamento e sequestro di altre armi, munizioni, esplosivi etc. oltre quelli di cui si è detto.

Quanto agli scopi dell'organizzazione, non vi è dubbio che essi siano quelli indicati nel capo n.1 della rubrica e, cioè, di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile; in definitiva, quelli di consumare i reati di cui agli artt. 270, 284 e 286 Codice Penale.

Si tratta di scopi che, esplicitamente enunciati in tutti i documenti sequestrati nel corso della istruttoria, sono proposti come raggiungibili nel lungo periodo attraverso la costruzione del Partito e dell'Esercito Combattente e la disarticolazione progressiva delle strutture statali.

Circa i rapporti tra la norma incriminatrice di cui all'art. 305 C.P. e quella di cui agli artt. 270, 284 e 286 C.P., si rimanda integralmente a quanto precisato alle pagine 77 e 78 della requisitoria dell'1.8.79.

-----000000-----

3) LA BANDA ARMATA DI CUI AL CAPO n.1 : LE RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI

Sulla base di quanto precisato al paragrafo precedente, appare in tutta evidenza la concretezza dell'ipotesi accusatoria in relazione al reato di cui al capo n.1.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 29

Nè assume alcuna rilevanza, una volta che sia stata dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti del reato di banda armata, attribuire alla banda stessa una specifica sigla: a prescindere, infatti, dal fenomeno della intercambiabilità e dell'uso di più sigle da parte della stessa organizzazione (fenomeno per il quale si rimanda a quanto precisato alle pagg. 53/64 della requisitoria dell' 1.8.79), il gruppo inquisito potrebbe essersi attribuito la sigla di "SQJADRE ARMATE PROLETARIE", come sembra potersi dedurre dal documento sequestrato a Comunanza il 2.4.79, o quella di "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", come ritenuto dal CC. del Reparto Operativo di Milano nel loro rapporto del 12.3.79 e parzialmente confermato dalle dichiarazioni rese dalla PIROLI al G.I. il 2.6.79, o quella di "PRIMA LINEA" o altra sigla o più sigle tra quelle indicate, ma quel che è certo, e che in questa sede unicamente interessa, è che si trattava di una "banda armata" in senso tecnico giuridico e che il suo naturale ceppo ideologico, come già affermato in precedenza, è quello dell' autonomia organizzata.

Nel passare all'esame delle responsabilità dei singoli imputati in ordine al reato specificato al capo n.1 della rubrica, è ovvio premettere che nei confronti di tutti, anche dei due latitanti, assumono valore di prova insuperabile i fatti del 27.5.79, in particolare le modalità del fermo di sette imputati, sorpresi tutti insieme a discutere dei problemi connessi all'attività della loro organizzazione, il sequestro di documenti di carattere ideologico e di documenti di identità falsificati.

Tali circostanze, pertanto, si intenderanno integralmente richiamate allorché, nel prosieguo di questo paragrafo (più precisamente nel sub-paragrafo 3.B) si tratteranno gli elementi di prova esistenti a carico di ciascun imputato.

Ancora, circa la riunione in Como, è bene precisare che le modalità ed il luogo in cui essa avvenne, lungi dal poter essere considerati dimostrazione di minima o minore pericolosità della banda, e in quanto, in ipotesi, frutto di una scelta ingenua e rischiosa ~~che~~ ^{che} avrebbe potuto esporre i partecipanti alla riunione alla potenziale attenzione di chiunque, vanno invece interpretati come ennesima dimostrazione della appartenenza di tutti gli imputati ad una banda armata e della loro scrupolosa osservanza di rigide norme di sicurezza personale e collettiva: gli incontri in luoghi pubblici e frequentati, infatti, sono ormai entrati nella prassi quotidiana dei membri di organizzazioni eversive e rispondono alla elementare e logica esigenza di fare appa-

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 30

rire come normali ed occasionali riunioni tra persone che nulla hanno da nascondere quelle che in effetti sono le uniche occasioni sicure per scambiarsi notizie ed istruzioni operative.

Neppure questa è una proposizione indimostrata; è sufficiente rileggere un inciso (quinta pagina, ultimo capoverso) di un documento sequestrato il 9.7.79 nell'abitazione sita in v. Picozzi n. 18 a Milano di FERRARI Maria Pia, ove fu tratto in arresto il noto MEMEO Giuseppe (nell'abitazione furono sequestrati documenti vari attribuibili a sigle quali PRIMA LINEA, PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO, SQUADRE COMUNISTE DELL'ESERCITO PROLETARIO, tutte di matrice ideologica identica o affine a quella della banda armata inquisita in questo procedimento, nonché numerose armi, munizioni ed altro); il documento si intitola "DOCUMENTI delle SQUADRE COMUNISTE DELL'ESERCITO PROLETARIO" e, tra l'altro, enumera le "norme di comportamento" della banda.

La norma n. 10 così testualmente dice:

" LE RIUNIONI DELLE STRUTTURE SIA DELLA SQUADRA COMUNISTA CHE DEL COORDINAMENTO SQUADRE AVVENGONO GENERALMENTE IN LUOGHI PUBBLICI MEDIAMENTE FREQUENTATI, BAR, RISTORANTI, GIARDINI, SPIAGGE etc.; QUESTI LUOGHI NON DEVONO ESSERE POSTI IN CUI SI E' CONOSCIBILI o RICONOSCIBILI, IN CUI SI RITROVA GIA' LA SINISTRA AUTONOMA o MENO, o LUOGO DI RITROVO DI EMARGINATI IN GENERE, RICORDIAMOCI SEMPRE CHE LA LEGGEREZZA SI PAGA DURAMENTE, PERCHE' QUESTI LUOGHI SONO UNA PUNTA DI PENETRAZIONE AVANZATA DELLA INFILTRAZIONE DELLE FORZE REPRESSIVE IN SENO AL PROLETARIATO " .

Non vi è necessità di ulteriori commenti circa l'importanza, ai fini di questo procedimento, dell'inciso sopra riportato.

Si può solo aggiungere che la prassi degli incontri degli imputati in locali pubblici trova conferma nella accertata frequenza di incontri operativi tra gli imputati stessi nel bar "Pinguino" di L.go Calazzo a Milano, come appresso si dirà.

3.4 - Dichiarazioni degli imputati

E' opportuno, adesso, esaminare in dettaglio le dichiarazioni rese dagli imputati: secondo il P.M., infatti, se ne potranno successivamente dedurre ulteriori elementi di prova circa la responsabilità degli incriminati per il reato di cui al capo n.1 della Rubrica.

B R U S A : dopo un iniziale tentativo, appena accennato, di accreditare di sé un'immagine di gitante domenicale e così motivare la sua presenza a Como il 27.5.79 (vedi

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 31

interrogatorio al P.M. del 29.5.79), il BRUSA, in quello stesso interrogatorio e nei due successivi cui è stato sottoposto dal Giudice Istruttore si è avvalso della facoltà di non rispondere.

BELLERE' e COLOMBO :

nel corso dei tre interrogatori cui sono stati sottoposti dal P.M. e dal Giudice Istruttore si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere.

BELLOLI e BALICE :

sono tuttora latitanti e, prima di diventarlo, non hanno reso alcuna dichiarazione all' Autorità Giudiziaria.

BATTISALDO :

nell'interrogatorio reso al P.M. il 28.5.79 :

- si è riconosciuto colpevole, insieme alla moglie PIROLI, della detenzione e del porto delle armi, munizioni e micce sequestrati a Comanasa ;
- ha giustificato la sua fuga da Luino con il timore di conseguenze derivanti dall'avvenuto sequestro nella sua abitazione, ad opera dei CC., di un documento a lui ed alla moglie consegnato dal BALICE ;
- circa l'origine del possesso delle armi, ha prima dichiarato di averle trovate casualmente, vari anni addietro, tra i monti di Luino e poi, a contestazione dell'ufficio della inverosimiglianza della tesi poiché una delle armi risultava provento di delitto (vedi capo n.7) commesso in epoca recente, ha modificato tale versione sostenendo che gli armi gli furono affidate in deposito da uno sconosciuto, non più rivisto, in Luino, nell'inverno '78 ; le avrebbe detenute in vista di un temuto "golpe" di destra in Italia e, comunque, per difendersi dai fascisti ;
- circa la sua presenza in Como, ha dichiarato di avere casualmente incontrato in Milano, durante la sua "vacanza forzata", Fabio BRUSA, di avergli chiesto di fare da tramite con i propri genitori, e che il BRUSA lo avrebbe invitato, assieme alla moglie, a Como il 27.5.79, dove aveva appuntamento con un gruppo di amici per una gita sul lago: tra questi amici vi sarebbe stato Tonino ORRU', in grado di dargli un aiuto. Nulla avrebbe saputo o udito il Battisaldo circa i veri scopi della riunione ;
- ha ammesso i propri passati rapporti di conoscenza con noti imputati del processo contro ALUNNI ed altri, quali Maria Teresa

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

32
Foglio seguito N.

sa ZONI, Maria Rosa BELLOLI, Giannantonio ZANETTI, Dante
le BONATO, Pietro Guido FELICE, Sergio BIANCHI.

Nel successivo interrogatorio reso al Giudice Istruttore in
data 2.6.79, posto di fronte alla inverosimiglianza di al-
cune sue precedenti dichiarazioni, precisava :

- di avere ricevuto le armi, il documento e tutto il mate-
riale sequestrato a Comananza direttamente da Maria Rosa
BELLOLI in Luino ;
- di essere stato consigliato a fuggire dal BALICE (che a
sua volta aveva deciso di fare altrettanto) : presso la
sua abitazione i CC., infatti, avevano sequestrato docu-
menti analoghi a quelli sequestrati a casa sua ;
- di essere stato in contatto con il Balice nel periodo
successivo alla sua fuga da Luino e che proprio il Balice
gli aveva indicato dove poter incontrare, a Milano, Fabio
BRUSA ;
- di aver voluto incontrare il Brusa, che sapeva "personag-
gio di rilievo nell'ambito dell'Autonomia " e che intuiva
"inserito in un ambito di lotta armata" (che "collegava
alla sigla SQUADRE ARMATE PROLETARIE") per riceverne un
assenso o un consiglio circa la propria volontà di costi-
tuirsi alla Autorità Giudiziaria . L'assenso o il consi-
glio del BRUSA gli sarebbero stati necessari per evitare
" conseguenze personali pericolose " ;
- di essersi più volte incontrato nel bar Pingone di L.go
Catazzo a Milano con BRUSA, e con la BELLERE' ;
- di avere parlato al BRUSA della sua volontà di defilarsi
"perchè non ci credeva più" e di essere stato, quindi,
invitato dal Brusa stesso a partecipare ad una riunione
che aveva a Como con amici dove si sarebbe potuto parlare
anche della situazione sua e della moglie ;
- di essere stato ospitato per circa una settimana, subito
prima del suo fermo, in Roncaglia da tale Carlo (che
si poteva poi identificare nell'imputato DE SILVESTRI
Giancarlo) su indicazione del BRUSA.

Gli ~~interrogatori~~ interrogatori di cui si è fin qui parlato erano effettuati
durante il periodo in cui il BATTISALDO si trovava in stato di
isolamento.

Nel corso dell'istruttoria, l'imputato era sottoposto ad
altri interrogatori, relativi, soprattutto, alla incriminazione
del Lettieri per i reati di cui ai capi nn. 27 e 28 della ru-
brica (se ne parlerà nel capitolo successivo) : non modificava
o ritrattava, però, le dichiarazioni del 2.6.79.

Solo in data 6.11.79, nel corso del suo ultimo interroga-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 33

rio, inopinatamente ed ingenuamente, dichiarava che "in seguito" (in dibattimento ?) avrebbe ritrattato alcune dichiarazioni precedentemente rese e dovute, a suo dire, alle pressioni di cui sarebbe stato oggetto ad opera dei Carabinieri.

Non intendeva precisare quali fossero le dichiarazioni da ritrattare, di che tipo fossero le pressioni subite e in che modo queste avessero influito su quanto dettagliatamente egli aveva riferito esclusivamente a magistrati in seguito a precise contestazioni.

Produceva anche una missiva, che era in possesso del suo difensore di fiducia, dalla quale poteva dedursi un suo diniego di responsabilità in ordine alla detenzione ed al porto delle armi sequestrate in Comunanza.

■ PIROLI : al di là di alcune significative contraddizioni riscontrabili tra la sua versione e quella del marito (e sulle quali è superfluo soffermarsi in questa sede), la Piroli sostanzialmente confermava le dichiarazioni di costui fornendo, peraltro, qualche ulteriore specificazione. In particolare precisava :

- che era stato il BALICE l'autore del documento sequestrato dal CC. il 24.3.79 sia a loro che al BALICE stesso ;
- che ~~fu~~ era stato il BALICE a procurare loro un appuntamento al bar "Pinguino" con il BRUSA ;
- che presso questo bar si erano spesso incontrati, lei ed il marito, con il BALICE e con gli altri coimputati, ad eccezione dell' ORRU' ;
- che sapeva, sia del BRUSA che della BELLOLI, la loro attività di lotta armata, in relazione alle sigle SQUADRE ARMATE PROLETARIE e FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI ;
- che BRUSA aveva chiesto a lei ed al marito se volevano fare lotta armata ;
- che BRUSA li aveva invitati ad andare a Como il 27.5.79 dove era in programma una riunione per decidere alcune cose e dove si sarebbe parlato anche del loro caso.

In data ~~XXXXXX~~ 11.6.79 , revocato il suo stato di isolamento, la Piroli tentava di attenuare la portata delle dichiarazioni rese in precedenza, precisando che quanto aveva affermato a proposito del BRUSA e della BELLOLI era frutto di sue intuizioni, ~~ma~~ non di scienza diretta. Non voleva o sapeva fornire, però, alcuna valida giustificazione circa il possesso da parte del BRUSA di quattro sue fotografie fornate tessera.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 34

Anche la PIROLI, nel corso del suo ultimo interrogatorio del 6.11.79, mutava leggermente atteggiamento, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La mancata dichiarazione di volere ritrattare parte delle sue affermazioni precedenti (tra cui l'ammissione di colpevolezza in ordine alla detenzione ed al porto di armi) nonché il mancato riferimento alle pressioni operate dai Carabinieri (riscontrabili l'una e l'altro nell'interrogatorio in parti data del marito) si spiega con un "difetto di coordinazione" cui, si può essere certi sin d'ora, si rimedierà in fase dibattimentale.

C. R. R. 7': nell'interrogatorio reso dinanzi al P.M. in data 29.5.79 ha dichiarato :

- di essere innocente di tutti i reati contestatigli ;
- di essersi recato in Como il 27.5.79, su invito di un tale "Andrea" (della cui esistenza è lecito dubitare in quanto non identificato, né identificabile), incontrato casualmente a Milano : costui gli avrebbe parlato di un'organizzazione armata di cui faceva parte insieme a Fabio BRUSA e gli avrebbe chiesto se fosse interessato alla cosa. Alla risposta affermativa dell'ORRU' (interessato, a suo dire, alle "motivazioni politiche" di chi pratica la lotta armata) ed alla sua richiesta di precisazioni in merito alla collocazione, sigla ed organizzazione del gruppo armato di cui parlava, Andrea lo avrebbe invitato a partecipare alla riunione di Como del 27.5.79, cui avrebbe presenziato anche il BRUSA ;
- che nessuno, neppure i Battisaldo incontrati a Como (con sua sorpresa, a dire dell'ORRU'), gli aveva mai chiesto di allacciare contatti con i genitori della PIROLI o del BATTISALDO ;
- di conoscere, oltre al BRUSA, il COLOMBO (a lui noto come "Carlo"), Pietro Guido FELICE, Sergio BIANCHI e Daniele BONATO.

Sostanzialmente, confermava queste dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore in data 4.6.79, precisando che ANDREA gli aveva parlato di "squadre", "nuclei" etc. e che gli aveva parlato, anche, di una disponibilità di armi da parte dell'Organizzazione dove lui, inizialmente, avrebbe potuto svolgere compiti a bassi livelli.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

Nell'interrogatorio del 6.11.79, Orrù si avvaleva della facoltà di non rispondere.

C A R C A N O : Negli interrogatori del 29.5.79 dinanzi al P.M.

e del 6.11.79 dinanzi al G.I. si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Ma il 4.6.79, dinanzi allo stesso Giudice Istruttore, dichiarava :

- di riconoscersi colpevole del reato di falsificazione del documento d'identità sequestratogli (reato commesso in quanto, a suo dire, temeva di essere ricercato per reati di "matrice politica", per i quali aveva anche subito perquisizione domiciliare) ;
- di essersi recato in Como perchè aveva un appuntamento con una sola delle persone (di cui, però, non faceva il nome) poi fermate con lui il 27.5.79 ; tale persona doveva procurargli una patente falsificata : ~~però~~ l'appuntamento, però, era fissato sul lungolago ed il suo ingresso nel bar, pertanto, era assolutamente casuale, così come la presenza all'interno degli altri fermati ;
- di conoscere, tra i fermati, i soli COLOMBO, BATTISALDO, BRUSA e BELLERE' ;
- di essersi incontrato in precedenza più volte presso il bar "Pinguino" di Milano, con tutte le persone fermate a Como, ad eccezione dell' ORRÙ e con l'aggiunta di una ragazza, da lui non conosciuta, i cui connotati fisici, secondo la descrizione fornita dal CARCANO, corrispondevano a quelli della BELLOLI (che si trattasse di costei, del resto, lo avevano già dichiarato BATTISALDO e PIROLI). Il motivo dei riferiti incontri al bar "Pinguino" era la necessità da parte sua di procurarsi documenti falsi : di tali documenti, a suo dire, avevano la disponibilità le persone con cui si incontrava al bar "Pinguino".

Il CARCANO si avvaleva della facoltà di non rispondere circa le ragioni di questa disponibilità da parte di quelle persone, circa la sua eventuale conoscenza di altre attività illegali di costoro e circa il contenuto dei discorsi fatti al bar "Pinguino".

E' bene precisare che le dichiarazioni del CARCANO circa gli incontri al bar "Pinguino" venivano rese solo dopo che il GIUDICE ISTRUTTORE gli aveva contestato quelle rese in pro-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 36

posito dal BATTISALDO e dalla PIROLI (persone che in precedenza il CARCANO aveva negato di conoscere o di avere mai incontrato);

- di avere strappato dalla propria agendina le pagine che figuravano mancanti per evitare che si potesse risalire agli appuntamenti che, in codice, di volta in volta vi aveva annotato;
- di non volere indicare il luogo ove aveva fin'allora abitato e di non volere precisare a chi corrispondessero due numeri telefonici che, pure in codice, aveva annotato sulla stessa agendina.

3.B - Riepilogo delle prove

A questo punto, ad avviso del P.M., appare complessivamente e compiutamente provata la responsabilità degli imputati in ordine al reato previsto dal capo n.1 della rubrica.

Gli elementi di prova a carico di ciascuno raccolti possono così sintetizzarsi, tenendo presente, comunque, che, per ognuno degli imputati, come già si è precisato alla pag.29, costituisce già prova il semplice avere partecipato alla riunione di Cosa :

- per BRUSA : - possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa (vedi capi nn. 8,13 e 15 della rubrica);
- possesso di fotografie formato tessera, destinate alla formazione di documenti di identità falsificati, di varie persone tra cui alcuni latitanti come la PIROLI, la BELLOLI ed il notissimo Andrea LEONI (arrestato dopo pochi giorni a Roma), ritenuto personaggio di spicco dell'organizzazione "PRIMA LINEA" o di altra comunque gravitante nell'area della autonomia organizzata;
 - dichiarazioni rese dai coimputati BATTISALDO, PIROLI, ORRU' e CARCANO, da cui risultano i suoi stretti collegamenti con il gruppo dei fermati, con la BELLOLI ed il BALICE, nonché la sua posizione di indubbio prestigio all'interno del gruppo stesso;
 - sua accertata irreparabilità (e rifiuto di indicare il suo ultimo domicilio) a partire almeno dal 17.10.78, data in cui subì perquisizione domiciliare nell'ambito del processo contro ALUNNI ed altri. A seguito di quella perquisizione furono sequestrate chiavi per manette, parti di caricatore per arma e radiotrasmettente.

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 37

La scelta della clandestinità operata dal BRUSA, peraltro, è confermata dagli accertamenti di P.G. compiuti su una ricevuta rilasciata al BRUSA da una lavanderia della città e sequestratagli indosso all'atto del fermo. Questa ricevuta è intestata a MOSCHI Christian, vale a dire allo stesso nome che figura sul documento d'identità contraffatto, recante la foto del BRUSA. Il titolare dell'esercizio ha descritto il suo cliente: i connotati del costui sono esattamente quelli del BRUSA; l'imputato, pertanto, celava la sua vera identità anche nella vita quotidiana ed in circostanze tali che il fatto può giustificarsi solo con la sua militanza in un'organizzazione clandestina ed eversiva;

- sua accertata responsabilità per i reati di cui ai capi 16/20 della rubrica (rinvenimento avvenuto nel 1977 di armi e munizioni in v. Lamoretti a Varese) e di cui al capo n. 23 (favoreggiamento/De Silvestri);
- possesso di due "spadini", strumenti indispensabili per il furto di autovetture; è noto, in proposito, che le organizzazioni armate si servono costantemente di auto rubate per la consumazione di attentati a persone o cose e, in genere, per la loro attività.

Non deve suscitare equivoci il fatto che la responsabilità per reati "comuni" venga considerata prova del più grave reato di banda armata: si tratta di una deduzione logica ineccepibile ove, come nei casi in esame, sia dimostrata la strumentalità dei primi rispetto al secondo e sia considerato, altresì, il modo normale di manifestarsi del reato previsto dall'art. 305 C.P. .

Questa osservazione, ovviamente, deve intendersi integralmente richiamata a proposito di ciascun imputato ogni qualvolta, in questo paragrafo e nel seguente, si dedurrà da un reato a loro ascritto la prova o una prova del reato di banda armata.

Per COLOMBO e BELLEFE' :

- possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa (vedi capi nn. 10, 12 e 13);
- dichiarazioni rese dai coimputati BATTISALDO, PIROLI, CARCANO e dal teste -proprietario del bar "Pinguino": se ne deduce con certezza l'esistenza di rapporti personali (non certo di semplice amicizia) con tutti gli imputati, ad eccezione dell'ORFÈ';
- la loro accertata irreperibilità con abbandono del luogo

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 38

di lavoro a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Corrado ALUNNI. Conseguente alla loro scelta di vita è stato, da parte degli imputati, il rifiuto di indicare il loro ultimo domicilio.

Per quanto riguarda la BELLERE', identificata dalla Polizia già il 14.9.78; attraverso un numero telefonico rilevato nell'abitazione di Gerenzano (Va) di Marina e Maria Teresa ZONI, lo stesso coimputato CARCANO, nell'interrogatorio del 4.6.79, ne ha esplicitamente confermato la scelta di vita clandestina;

- avere redatto il COLOMBO il documento ideologico sequestratogli indosso il 27.5.79 (come accertato a seguito di perizia grafica disposta dal Giudice Istruttore) e la BELLERE' il documento schematico sequestratole nella stessa occasione. Si tratta dei due documenti di cui si è già parlato alle pagine 23 e 24 ;
- accertata responsabilità, attraverso perizia grafica, per il reato di partecipazione alla banda armata-Alunni di cui al capo n.24 della rubrica (in proposito vedi quanto specificato nel paragrafo seguente) ;

per il solo COLOMBO, ancora :

- possesso dell'altro documento ideologico sequestratogli il 27.5.79 e che è risultato essere stato scritto da Maria Rosa BELLOLI ;

per la sola BELLERE', ancora :

- avere direttamente frequentato la casa dei coniugi BATTISALDO in Riviera di Montegrino, ritenuta da questo ufficio una base della organizzazione : la circostanza è provata dalla perizia grafica disposta dal G.I. in base alla quale sono risultati scritti dalla BELLERE' alcuni pezzi di carta sequestrati tra la spazzatura della casa ;
- avere coadiuvato il BRUSA nel trovare un rifugio temporaneo ai coniugi BATTISALDO presso il DE SILVESTRI, come può dedursi dalle dichiarazioni da costui rese in data 9.11.79.

per la BELLOLI :

- avere redatto il documento ideologico (inequivoco quanto alla posizione di prestigio all'interno della Organizzazione di chi lo ha redatto) sequestrato il 27.5.79 indosso a Colombo ; il contenuto del documento è già stato illustrato a pag. 23. La circostanza deve considerarsi assolutamente pacifica alla

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 39

luce degli esiti della perizia grafica disposta dal Giudice Istruttore ;

- dichiarazioni rese da BATTISALDO, PIROLI, CARCANO e, in misura minore, dall' ORRU', secondo cui risultano accertati e frequenti i suoi rapporti con i coimputati e risulta pacifica la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 3/6 (per i quali è già stata rinviata a giudizio nell'ambito del procedimento contro ALUNNI ed altri) e 7 della rubrica ;
- sequestro indosso a Fabio BRUSA, avvenuto il 27.5.79, di due fotografie formato tessera, evidentemente destinate ad essere apposte su uno o più documenti falsi ;
- tutto ciò che a suo carico è stato accertato nell'ambito del procedimento contro ALUNNI Corrado ed altri, e che prova la sua lunga e qualificata militanza nel campo della lotta armata : si rimanda in proposito a quanto è stato specificato alle pagg. 84/88 della requisitoria dell' 1.3.79 .

per BALICE :

- avere redatto i documenti sequestrati presso la sua abitazione il 24.3.1979, come dichiarato direttamente dalla PIROLI e confermato indirettamente dal BATTISALDO .
L'avvenuto sequestro dei documenti in questione ed il numero delle copie (11) presenti nel domicilio del BALICE sono circostanze che forniscono il riscontro obiettivo alle affermazioni del BATTISALDO e della PIROLI (furono costoro, infatti, a sollecitare l'attenzione degli inquirenti sui documenti in questione, originariamente ritenuti non qualificanti dagli organi di P.G.) ;
- corrispondenza assoluta tra numerose parti dei documenti redatti dal BALICE e vari capoversi della "RISOLUZIONE STRATEGICA delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978, sequestrata a Comnanza il 2.4.79 : la circostanza induce a concludere che il BALICE fu autore della citata "Risoluzione" o, quanto meno, di alcune parti di essa.
Non si dimentichi che la originaria stesura della "Risoluzione" o una vasta parte di questa (tre pagine) fu sequestrata indosso a Marina ZONI all'atto del suo arresto del 13.9.78 nella casa di ALUNNI;
- irreperibilità immediata del BALICE subito dopo la perquisi-

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

40

sizione subita il 24.3.79 ; tale irreperibilità fu concordata, come da costoro affermato, con il BATTISALDO e la PIROLI ;

- sequestro presso la sua abitazione, sempre in data 24.3.79, di una fondina accellare per revolver e di materiale per la pulizia di armi, il tutto assolutamente nuovo ;
- contatti, durante il periodo di irreperibilità (divenuta latitanza per il BALICE DAL 28.7.79) con il BATTISALDO e la PIROLI e, alla luce di quanto da costoro dichiarato, anche con il BRUSA ;
- stretti contatti con gli altri coimputati e sua assidua partecipazione alle riunioni che si tenevano presso il bar "Pinguino", come confermato dalla testimonianza della proprietaria di questo bar.

per BATTISALDO e PIROLI :

- accertata loro responsabilità per la detenzione, porto e ricettazione delle armi, munizioni e miccia, reati indicati nei capi 3/7 della rubrica : per tali reati i due, tra l'altro, devono considerarsi rai confessi.

Ritiene il P.M., infatti, di non dover spendere neppure una parola sulla ritrattazione immotivata ed indeterminata del 6.11.79 del solo BATTISALDO, ~~stata~~ stata salve a definirla semplicemente grottesca ;

- la loro immediata irreperibilità dopo la perquisizione subita in data 24.3.79 ;
- le loro stesse dichiarazioni, quelle dell'ORRU', del CARCANO e della proprietaria del bar "Pinguino", dalle quali complessivamente si deducono i comuni rapporti, di militanza politica in un'organizzazione armata, rispetto a tutti i coimputati ;
- gli accertamenti compiuti sulla loro casa di Riviera di Montegrino che è risultata essere stata, secondo questo Ufficio, una base della banda armata, almeno per un certo periodo di tempo. Una perizia grafica, come si è detto, ha consentito di accertare il passaggio dalla casa almeno della BELLERE' ;
- i loro stretti contatti, ammessi dai due coniugi, con tutti gli imputati del procedimento contro ALUNNI ed altri, originari della zona del varesotto ;

per il solo BATTISALDO, inoltre, :

- accertata responsabilità, attraverso perizia grafica, per il

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 41

reato di partecipazione alla banda armata-Alunni di cui al capo n.24 della rubrica (in proposito vedi quanto specificato al paragrafo seguente) ;

per la sola PIROLI :

- sequestro indosso a Fabio BRUSA di quattro sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate alla creazione di un documento di identità falsificato.
Tale circostanza, evidentemente, è incompatibile con la volontà di costituirsi che, a loro dire, avrebbe animato la Pirolì ed il marito, ma conferma la loro scelta della clandestinità e latitanza.

per ORRU' :

- detenzione degli esplosivi, detonatori, ordigni e miccia di cui al capo n.2 della rubrica ;
- le sue stesse dichiarazioni, quelle del BATTISALDO e della PIROLI, dalle quali complessivamente si deduce la militanza con i coimputati in una organizzazione armata.

Vi è da far rilevare, in proposito, che ORRU' è stato l'unico tra gli imputati a tentare di fornire una spiegazione non ritticola della sua presenza a Como. Cosciente della impossibilità di negare il contenuto "politico" della riunione del 27.5.79 e la qualifica di membri di un'organizzazione armata di quanti vi parteciparono, infatti, l'ORRU' ha scelto l'unica strada praticabile (ovviamente oltre quella della piena confessione) : ha dichiarato, cioè, di essere stato consapevole di dover partecipare ad una riunione di una banda armata (vedi alle pagg.34 e 35), ma nello stesso tempo, negando la propria appartenenza a questa, ha motivato la sua presenza a Como con una sorta di interesse/curiosità, di tipo accademico, per la tematica della lotta armata.

Ma, prescindendo per un attimo dall'avvenuto sequestro di esplosivi ed altro nel suo cascinale, la tesi difensiva di ORRU' si rivela assolutamente inconsistente solo che si consideri la massima rigidità delle norme di sicurezza personale cui si affidano i membri di organizzazioni armate (di qualsiasi matrice, si badi bene !) : non è minimamente concepibile, cioè, che un estraneo, sia pure simpatizzante, partecipi ad una riunione di una organizzazione clandestina eversiva, tanto più ove si tratti,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 42

come nella specie, di una riunione importante in cui si debba discutere la linea politica del gruppo ;

- possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto d'autovetture.

Si rimanda a quanto precisato alla pag.37, a proposito del possesso di strumenti analoghi da parte del Brusa, circa il significato non sottovalutabile di questo possesso;

- avere chiesto alla propria fidanzata Mariangela COLLI di sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, ove la ragazza era impiegata, una piantina della Caserma Carabinieri di Saronno.

La tesi di ORRU', secondo cui sarebbe stato interessato alla piantina per esigenze di informazione sul territorio, è già di per sé ^{POCO} consistente, ma perde ogni parvenza di fondamento ove si consideri che proprio presso quella Caserma, pochi mesi addietro, era stato consumato un attentato dinamitardo rivendicato dalla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, proprio da una sigla, cioè, che è tra quelle presuntivamente utilizzate dalla organizzazione indicata al capo n.1, come si deduce dal sequestro della cd. Risoluzione Strategica delle S.A.P., redatta in parte, come si è visto, dal BALICE !

per il CARCANO :

- possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa (vedi capi nn.9,13 e 14 della rubrica) ;
- le sue stesse dichiarazioni e quelle rese dal BATTISALDO, dalla PIROLI e da ORRU' e dalla proprietaria del bar "Pinguino" dalle quali complessivamente si deducono i comuni rapporti di militanza politica in un'organizzazione armata rispetto a tutti i coimputati ;
- la sua accertata irreperibilità, con abbandono del luogo di lavoro a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Corrado ALLUNNI. Anche il Carcano si è rifiutato di indicare il suo domicilio precedentemente al fermo del 27.5.79 ;
- accertata pratica da parte del CARCANO delle regole fondamentali della clandestinità e, cioè, oltre all'assunzione di false generalità, annotazione di tutto ciò che riguarda i rapporti con terze persone usando codici segreti, distruzione

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 43

delle pagine della propria agenda relative ai giorni ormai trascorsi etc. ;

- possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto di autovetture .
Si rimanda a quanto precisato alla pag.37, a proposito del possesso di strumenti analoghi da parte del BRUSA, circa il significato da attribuire a questo possesso ;
- responsabilità per il reato di cui al capqn. 22 della rubrica (vedi in proposito quanto sarà precisato nel capitolo seguente) che, commesso nel febbraio del 1977 e confrontato con i fatti successivi, è indice del progressivo accostarsi alla lotta armata del CARCANO ;
- il possesso, a fine di falsificazione di documenti, degli estremi della patente di altra persona, Paolo MOLINA, a sua volta imputato di appartenenza a banda armata in altro procedimento; il MOLINA, nonostante la recentissima scarcerazione per insufficienza di indizi, è risultato avere frequentato un appartamento sito in via Castelfidardo n.10 a Milano, dove il 26.6.79 sono state tratte in arresto cinque persone trovate in possesso di un fucile mitragliatore, pistole e revolver, bombe a mano, munizioni, documenti falsificati ed altro.

-----ooOoo-----

3.C - Responsabilità ai sensi del I° comma dell'art.306 C.P.

Così ampiamente provata l'appartenenza degli imputati ad una banda armata, resta da dimostrare la loro responsabilità quali promotori, costitutori ed organizzatori della stessa piuttosto che come semplici partecipi.

Circa i criteri in base ai quali si devono distinguere gli uni dagli altri (e si deve, quindi, ritenere applicabile il primo o il secondo comma dell'art.306 C.P.), si rimanda integralmente a quanto precisato alle pagg. 79,106,107 e 108 della requisitoria dell' 1.8.79.

Alla luce di tali criteri la qualifica di cui al primo comma dell'art.306 C.P. deve essere attribuita a :

- BATTISALDO e PIROLI, per la diretta disponibilità della casa di Riviera di Montegrino ;
- BELLOLI, BALICE, COLOMBO e BELLERE, per avere redatto gli importanti documenti ideologico-programmatici di cui si è parlato alle pagg. 22-23 e 24.

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 44

Anche lo scritto della BELLERE', infatti, secondo quest'Ufficio, va così qualificato, nonostante la sua veste indubbiamente schematica: questa circostanza, infatti, non incide sul contenuto e le finalità dello scritto che appaiono qualificanti nel senso predetto;

- BRUSA, per essere il responsabile del settore falsificazione del gruppo (a tale conclusione può pervenirsi con tranquillità e sicurezza considerando le dichiarazioni dei coimputati - e del CARCANO in particolare - nonché il tipo di materiale sequestratogli indosso) e personaggio di indubbio prestigio all'interno della banda per la anzianità della sua militanza politica e la sua notevole preparazione culturale.

Ma, come già è stato fatto rilevare nella requisitoria dello 1.8.79 a proposito dei REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO (vedi pagg. 108 e 109), è rilevabile in questa vicenda un argomento di carattere "storico", decisivo per l'attribuzione della qualifica di promotori e costitutori della banda a tutti gli imputati, compresi il CARCANO e l'ORRU': esso consiste nel rilievo che la banda indicata al capo n.1 della rubrica (di cui sette membri furono fermati il 27.5.79 e due sono tuttora latitanti) era un'organizzazione costituita da poco tempo; pertanto, tutto coloro che, come gli imputati ne facevano parte "ab origine", per ciò solo devono assumere la veste tipica del "socio fondatore" e rispondere del fatto ai sensi del I° comma dell'art.308 C.P. .

Ritiene quest'ufficio, infatti, che, dalla documentazione in sequestro, può trarsi la prova oggettiva che quattro o cinque membri della banda-ALUNNI (COLOMBAG, BELLERE', BATTISALDO, BELLOLI e, probabilmente, BRUSA), dopo il disgregamento seppur parziale di questa seguito alle operazioni di Polizia culminate l'1.2.79 in Pavia di Chiese (Cr) nella cattura di Antonio MAROCCO e Daniele BONATO, si siano adoperati per costituire con gli imputati e, probabilmente, con altre persone non identificate, una nuova organizzazione armata che in qualche modo raccogliesse la esperienza ed il patrimonio di idee e di mezzi di quella che l'aveva preceduta: non si dimentichi, tra l'altro, che dai documenti sequestrati nell'ambito del procedimento contro ALUNNI ed altri era emerso in tutta evidenza che quella banda disponeva di armi e munizioni in numero notevolmente più elevato di quello, pur cospicuo (oltre 30), delle armi materialmente rinvenute.

Quale altra conclusione, del resto, può trarsi dalla constatazione che la banda stava ancora elaborando e discutendo una sua linea "politica"?

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 45

Quale significato attribuire all'inciso che figura nel documento manoscritto da COLOMBO secondo cui "tutti i compagni della organizzazione devono essere coinvolti nella preparazione di un documento con cui presentarsi alle altre forze" o a quello successivo in cui si fa riferimento sempre alla necessità "di studiare un qualche tipo di intervento armato tale da rendere più reale in confronto teorico con le altre forze organizzate.." ?

La risposta non ammette equivoci : i due brani testimoniano ~~testimoniano~~ la necessità, che una organizzazione di recente costituita avverte come impellente ed inderogabile, di farsi ufficialmente conoscere dagli altri gruppi già operanti nello specifico settore della lotta armata !

Solo per completezza, in relazione all'ultimo inciso riportato, è opportuno ribadire una nozione unanimemente accettata in dottrina e giurisprudenza : la mancata consumazione di attentati a cose e persone o degli altri reati per i quali la banda armata è costituita non incide minimamente sulla perfezione del reato previsto dall'art.308 C.P., che in sé sussiste sol che ricorrano i requisiti di cui si è parlato alle precedenti pagg. 24/28 .

Peraltro, sulla base dell'esplicito riferimento che, sempre nel documento manoscritto da COLOMBO, viene fatto all' "attacco alla Manzoni" quale "primo timido esempio di presa di coscienza...", sorge legittimo il sospetto che la banda armata inquisita non sia estranea agli attentati dinamitardi ed incendiari compiuti il 13. 5.79 in danno dell'agenzia pubblicitaria "MANZONI" e dell'autoparco del "CORRIERE DELLA SERA" di Milano, rivendicati dalla sigla "GUERRIGLIA ROSSA" (peraltro, mai più comparsa dopo tali episodi) ; ma proprio perchè tali logiche deduzioni si basano su semplici sospetti non è stata promossa l'azione penale in relazione a quei fatti !

In definitiva, quindi, la banda armata indicata nel capo N.1 della rubrica non può che ritenersi, storicamente, una nuova organizzazione, costituita nel periodo immediatamente precedente il 27.5.79, dopo lo sfaldamento parziale della più vasta banda-ALUNNI, così sinteticamente indicando il gruppo degli imputati già inquisiti nell'ambito del procedimento n.988/78F .

Quest'assunto non è smentito neppure dal contenuto del documento manoscritto da Maria Rosa BELLOLI (vedi a pag.23) nella parte in cui si parla di un "bilancio dell'ultimo anno di lavoro" (il che, in ipotesi, contrasterebbe con una recente costituzione della banda) :

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 46

in realtà, è di tutta evidenza che la BELLOLI, nel commentare gli errori e le negative esperienze che hanno causato arresti, sequestri di armi etc., non può che riferirsi alla trascorsa sua militanza nella banda-ALUNNI ed a quella di almeno altre tre membri della nuova organizzazione !

Ed è quindi giunto il momento di precisare gli elementi che provano tale trascorsa militanza.

—ooOoo—

4) LA BANDA ARMATA DI CUI AL CAPO n.24 DELLA RUBRICA : COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO

Si è visto nel paragrafo precedente come tra la c.d. banda-ALUNNI (quella di cui appunto si parla nel capo n.24 della rubrica) e quella indicata nel capo n.1 della rubrica esista una continuità, quantomeno ideologica, accertata e realizzata attraverso una parziale continuità personale.

Ma si è anche precisato che si tratta di due organizzazioni distinte, stochè, essendosi provato che alcuni dei membri dell'una ~~le~~ sono stati tra i fondatori dell'altra, o costoro, correttamente, sono stati ascritti due distinti reati (capi nn.1 e 24 della rubrica) in quanto frutto di due distinte condotte, salvi, ovviamente, i correttivi che potranno eventualmente scaturire in sede dibattimentale dal riconoscimento della continuazione tra i due reati e, quindi, dall'applicazione dell'art. 81 cpv. C.P. .

quanto alla sicura configurabilità del reato di banda armata in relazione al gruppo-ALUNNI, si rimanda integralmente alle argomentazioni della requisitoria dell' 1.8.1979 e, in particolare, a quelle delle pagg. 75/78 (esistenza dei requisiti del reato), 57/68 (matrice ideologica del gruppo) e 106/108 (individuazione dei criteri distintivi tra le figure rispettivamente previste dal I° e dal II° comma dell'art.306 C.P.) .

Resta da esaminare il fondamento della incriminazione di COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO per il reato sub n.24.

Orbene, premesso che tutto ciò che sul conto del tre è stato precisato nel paragrafo precedente (circa le loro responsabilità per la banda armata di cui al capo n.1 della rubrica) si riflette specularmente, con dignità di prova, sulla imputazione del capo n.24, esiste, in ordine a questo reato, la prova certa della loro colpevolezza : in base alle perizie grafiche disposte dal Giudice

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 47

Istruttore (per la cui assoluta attendibilità si rimanda alle pagg.92,93 e 107 della requisitoria dell' 1.8.79), infatti, COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO sono risultati essere i rispettivi autori di tre quaderni manoscritti sulla conoscenza ed uso degli esplosivi in funzione terroristica, rinvenuti insieme ad altri otto simili nella base di v.Negrolì 30/2 di Milano, ove il 13.9.78 vennero tratti in arresto Corrado ALUNNI e Marina ZONI.

Circa la destinazione dell'appartamento di v.Negrolì (ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione, circa le finalità con cui furono redatti gli undici quaderni sugli esplosivi, circa la attribuibilità di altri cinque di tali quaderni ad altrettante persone identificate (di cui quattro, compresa la BELLOLI, latitanti) e, in definitiva, circa la sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNNI, si rimanda a quanto abbondantemente precisato, praticamente in ogni sua parte, nella requisitoria dell' 1.8.79.

Fra l'altro, l'esito delle perizie grafiche disposte dal G.I. è assolutamente affidabile non solo per l'estremo scrupolo del perito d'ufficio e per le particolari caratteristiche della grafia di COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO, ma anche perchè :

quanto al BATTISALDO :

- sulla prima pagina del quaderno che risulta da lui manoscritto figurano le lettere "BAT", chiaramente le iniziali del suo cognome ;
- lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore il 24.7.1979, ha praticamente ammesso la paternità del quaderno ("io avevo degli appunti da me scritti sugli esplosivi, che però tenevo a casa mia" , " non ricordo se il quaderno che mi si mostra sia il mio", " effettivamente la grafia assomiglia alla mia ma vorrei il tempo di rimettermi fisicamente prima di dirle se sia mia o no" etc.).

Si è già precisato alle pagg.32-33 la ragione per cui non è neppure da prendere in considerazione quanto il Battisaldo ha per ultimo dichiarato il 6.11.79, tra l'altro negando la paternità del documento.

E' appena il caso di aggiungere che il quaderno oggi attribuito con sicurezza al BATTISALDO è lo stesso che originariamente sembrò redatto da Sergio BIANCHI (imputato nel procedimento - ALUNNI, la cui appartenenza a quella banda-armata è stata confermata per altra via) : l'aver sollevato seri dubbi su tale attribuibilità

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 48

del quaderno al BIANCHI, in un'epoca in cui il nome del BATTISALDO non era neppure comparso tra quelli dei sospettabili, è conferma della serietà professionale del perito d'ufficio e della sicura affidabilità dei suoi motivati giudizi.

quanto al COLOMBO :

- sulla copertina del quaderno che risulta da lui manoscritto figura la lettera " L.", chiaramente la iniziale del suo nome ;
- egli è risultato, sulla base di altra perizia grafica, l'autore anche di alcune schede rinvenute nella stessa base di via Negrolli.

La circostanza è importante, non solo perchè conferma l'esito della perizia sul quaderno, ma anche perchè prova i contatti diretti tra l'imputato ed ALUNNI, autore di quasi tutte le altre schede analoghe a quelle manoscritte da Colombo ed insieme a queste rinvenute.

Si tratta di schede relative a personaggi vari (prevalentemente giornalisti) di cui vengono annotati precedenti professionali, collocazione politica etc., dati, insomma, utilizzabili per future attività criminose nei loro confronti.

Tra l'altro, una delle schede redatte dal COLOMBO deve definirsi più correttamente, uno schema di scheda, in quanto consistente in una specie di fac-simile per la corretta raccolta dei dati.

quanto alla BELLERE' :

- i suoi contatti con il gruppo-ALUNNI erano già stati accertati all'indomani della scoperta della base di v. Negrolli (come si è già detto alla pag.20), per cui non produce davvero meraviglia l'acquisizione della prova della sua appartenenza a quella banda.

Piuttosto, vi è da precisare che, all'atto della perquisizione che subì il 14.9.78, dichiarò agli organi di P.G. che procedevano di ignorare chi fosse Maria Teresa ZONI mentre, successivamente, sentita a s.i.t. sempre da personale della D.I.CO.S. di Milano, precisò di conoscerla superficialmente per essersi adoperata a trovarle un lavoro.

La madre di Maria Teresa ZONI (imputata latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altri), invece, aveva dichiarato che la figlia le aveva lasciato il recapito telefonico della BELLERE' qualora avesse voluto comunicarle qualcosa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 49

Circa la responsabilità del COLOMBO, BATTISALDO e BELLERE' per il reato precisato al capo n.24, dunque, vi è solo da aggiungere che essi sono stati qualificati partecipi e non costitutori o organizzatori della banda armata - ALUNNI.

Di questo deve essere data spiegazione.

In proposito, pur dovendosi confermare che il "diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova concreta esplicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in v.Negrolì) costituisce, secondo il P.M., (vedi pagg.106 e 107 della requisitoria dell' 1.8.79), attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P., e ciò in considerazione dell'importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altro canto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto in quello n.988/78F contro ALUNNI + 16 è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO, alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra attività quali membri della banda - armata, al di là, appunto, della redazione dei noti quaderni e, per il COLOMBO, delle schede di cui si è detto alla pagina precedente.

Ed allora, pur se la condotta del COLOMBO, BATTISALDO e della BELLERE' è di per sé qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art.306 I° comma C.P., mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività all'interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa.

Vanno perciò rinviati a giudizio come partecipi di questa.

-----00000-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 50

C A P I T O L O I VLE ALTRE IMPUTAZIONI1) I REATI COMMESSI NELL'AMBITO DEL SODALIZIO CRIMINOSO

In questo capitolo sarà affrontato l'esame di tutti gli altri capi d'accusa elencati in rubrica (dal n.2 al n.23 e dal n.25 al n.28), con precisazione degli elementi di prova esistenti a carico degli imputati cui i reati sono stati rispettivamente ascritti.

Si rinvia a quanto precisato alle pagg. da 111 a 118 della requisitoria dell' 1.8.79 in ordine ai rapporti tra il reato di cui all'art.306 C.P. ed i reati commessi nell'ambito del sodalizio criminoso, ma è opportuno far subito rilevare che tutta la complessa problematica presa in esame in quella sede non ha ragione di essere specificatamente affrontata in questa se non al fini di un generale richiamo alla funzione strumentale del c.d. "reati comuni" rispetto a quello di banda armata e, quindi, al fine di motivare la ricorrente aggravante contestata, quella di cui all'art.61 n.2 C.P. .

Si vuol dire, cioè, che in questo procedimento non vi è da discutere circa l'attribuibilità a taluno degli imputati di un determinato reato a titolo di concorso morale nella consumazione del reato stesso : i reati per cui si procede, infatti, considerata la natura "personale" di alcuni di essi (ricettazione e falsificazione di documenti, favoreggiamento) e le modalità di accertamento di altri (armi o esplosivi sequestrati non presso basi logistiche della organizzazione, ma nella disponibilità diretta ed esclusiva di alcuni membri della stessa), non sono in alcun modo suscettibili di attribuzione ad imputati diversi da quelli che attualmente ne rispondono.

Il richiamo alle argomentazioni di cui alle pagg.111/118 della requisitoria dell' 1.8.79 è pure utile per spiegare la non inclinazione di COLOMBO, BATTISALDO e BELLERF' per alcuno dei numerosi reati consumati dalla banda - ALUNNI : essa è conseguente, cioè, al riconoscimento nei loro confronti della qualifica di partecipi e non di organizzatori della banda ed alla mancanza di prove circa la loro partecipazione materiale alla consumazione dei reati.

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 51

Solo per il tentato omicidio in danno di Franco GIACOMAZZI (vedi pagg. 119/122 della requisitoria dell' 1.8.79) si è andato vicini all'acquisizione di prove dirette a carico di BELLERE', COLOMBO e CARCANO, che proprio il giorno del fatto, 10.5.78, furono fermati e sottoposti ad indagini da parte del CC. del Reparto Operativo di Milano, sulla base della testimonianza di un privato cittadino, Gabriele STEFANONI (vedi sue dichiarazioni rese al G.I. e, precedentemente, agli organi di P.G.).

Ma gli ulteriori accertamenti, sia quelli compiuti nella immediatezza del fatto sia quelli successivi e recenti condotti dal Giudice Istruttore, non hanno consentito di acquisire riscontri obiettivi in proposito: rimane il rilievo che per quel fatto furono inquisite varie persone, due delle quali, a distanza di un anno circa, sono risultate appartenere alla banda - ALUNNI, a quella organizzazione, cioè, che, con la sigla PRIMA LINEA- FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI, ha rivendicato il fatto stesso. Che ciò sia avvenuto per fortuita combinazione o meno è giudizio che, allo stato, non può assolutamente assurgere a dignità di prova: BELLERE', COLOMBO e CARCANO, pertanto, non possono essere incriminati per il tentato omicidio - GIACOMAZZI.

2) I REATI .

2.A - Detenzione di esplosivi, detonatori, ordigni esplosivi e miccia a lenta combustione (capo n.2 della rubrica, imputato ORRU')

Il giorno 28.5.79, a seguito del fermo di ORRU' in Como, i CARABINIERI di Varese, ai sensi dell'art. 41 T.O.L.P.S., eseguivano perquisizione nel domicilio e pertinenze del fermato.

In Casciago, in una cascina situata nei pressi della sua abitazione, venivano sequestrati n.41 detonatori, n.2 candelotti contenenti gr.100 di tritolo ciascuno, due ordigni esplosivi già predisposti con nastri ballenti in ferro, un frammento di candelotto alla gelatina e n.3,55 complessivi di miccia a lenta combustione.

La perizia tecnica disposta dal Giudice Istruttore confermava la natura del materiale sequestrato, la sua utilizzabilità e micidialità.

Orru' ha negato la paternità del materiale sequestrato, e pur essendo risultato, in base alle testimonianze del genitore e del fratello ed alle sue stesse ammissioni, che egli aveva la disponibilità della cascina, dove talvolta si riuniva con amici o si portava con la sua fidanzata Mariangela COLLI.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 52

La cascina stessa, contrariamente a quanto dichiarato da ORRU', risultava regolarmente chiusa con serratura.

E' logico il rilievo, infine, che nessuna persona avrebbe potuto nascondere nel casolare, all'insaputa di chi normalmente lo utilizzava, materiale tanto delicato, importante ed indispensabile per una attività di tipo terroristico: che questa fosse la destinazione del materiale, infatti, è provata dal rinvenimento dei due ordigni micidiali già predisposti.

L'ORRU', sia pure non esplicitamente, ha tentato di accreditare l'ipotesi che il materiale in questione fosse stato in passato nella disponibilità del fratello morto: il rinvenimento, insieme agli esplosivi, di una copia del quotidiano "L'AVVANTAGE" del 19.4.79, esclude matematicamente questa ipotesi, già in sé non sostenibile in assenza di qualsiasi riscontro; il fratello di ORRU', infatti, è acceduto nel 1978.

L'appartenenza di ORRU' ad una banda armata legittima, ovviamente, la qualificazione giuridica della detenzione così come contestata e, cioè, ai sensi dell'art.21 della legge 13.4.78 n.110.

—oo0oo—

2.B - Detenzione e porto illegali di armi comuni clandestine e di munizioni (capi nn.3,4,5 e 6 della rubrica; imputati BATTISALDO e PIROLI).

Si tratta delle armi sequestrate a PALOMBI Antonio e FERRETTI Rosalba (cugina della Pirolì) in Comune il 2.4.79.

Palombi e Ferretti, già condannati dal Tribunale di Ascoli per la detenzione di tutto il materiale, concordemente e dettagliatamente riferirono a quella A.G. di averlo ricevuto da BATTISALDO e PIROLI che, fuggiti da ~~Castro~~ dopo una perquisizione subita (quella del 24.3.79), avevano chiesto loro ospitalità ed un nascondiglio per le armi.

Le dichiarazioni di PALOMBI e FERRETTI trovarono riscontro in quelle di numerosi testimoni.

In ordine a tali reati, come si è detto, BATTISALDO e PIROLI sono rei confessi (confessioni confermate in più interrogatori resi a diversi magistrati) e, anzi, hanno chiamato in correità Maria Rosa BELLOLI, già rinviate a giudizio, anche per questi reati, con l'ordinanza dell' 11.9.79 che ha chiuso il procedimento n.988/78F contro ALIARI + 16.

Il solo BATTISALDO, peraltro, in data 6.11.1979, ritrattava

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 53

la sua confessione, in modo indiretto, attraverso la produzione di una lettera diretta al Palombi ed alla Ferretti, con la quale, in sostanza, affermando di non volersi più addossare reati non commessi, come fino a quel momento aveva fatto, li invitava ad assumersi le proprie responsabilità : quanto tutto ciò sia grottesco lo si è già detto !

L'appartenenza dei due imputati ad una banda armata legittima, anche in questo caso, la qualificazione giuridica della detenzione così come contestata e, cioè, ai sensi dell'art. 21 della legge 18.4.75 n. 110; tale norma prevede la irrogazione di pena solo per la detenzione qualificata di armi etc. e non per il porto, sicchè appare corretta la contestazione separata di questo reato ai sensi delle norme generali di cui alla legge n. 497 del 1974.

—ooOoo—

2.C - Ricettazione di arma (capo n. 7 della rubrica ; imputati BATTISALDO, BELLOLI e PIROLI).

Attraverso una perizia tecnica disposta dal G.I. è stato possibile far risaltare l'originario numero di matricola di una delle armi sequestrate a Comunanza : è risultata provenire di rapina consumata il 12.10.1978 in danno del matronotte ZUSSINO a Milano.

Costui, dopo la rapina subita, secondo una prassi riscontrata in fatti analoghi per cui si è proceduto nell'ambito del procedimento - ALUANI, fu assicurato ad un cancello con manette di fabbricazione spagnola, simili a quelle rinvenute in via Negrolì.

E' logico desumerne che la rapina in danno di ZUSSINO è stata consumata da membri della banda - Aluani, ma, vista l'impossibilità di risalire alla identificazione degli autori materiali del fatto (lo Zussino non è in grado di riconoscere alcuno), la BELLOLI, il BATTISALDO e la PIROLI, che in tempi diversi hanno sicuramente detenuto l'arma, devono rispondere solo della sua ricettazione.

—ooOoo—

2.D - Falsificazione e ricettazione di documenti di identità (capitoli nn. 8, 9, 10, 12, 13, 14, e 15 ; imputati BRUSA, CARCANO, COLOMBO e BELLERE') .

False attestazioni sulla propria identità personale (capo n. 11 della rubrica ; imputato COLOMBO)

Si tratta delle imputazioni conseguenti al sequestro di do-

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 54

cumenti di identità contraffatti, dei quali furono trovati in possesso, all'atto del loro fermo, BRUSA, CARCANO, COLOMBO e BELLELORI.

Ciascuno di essi, infatti, usava per sé un documento contraffatto; è significativo, quanto all'appartenenza del quattro ad un'unica organizzazione, che tutti si servissero di falsi documenti stranieri ; l'identico "modus operandi" è giustificato, nella specie, dal fine evidente di rendere più difficoltosi eventuali accertamenti sulla genuinità dei documenti.

Il CARCANO è anche reo confesso.

Oltre ^{che di} quelli usati per attribuirsi false identità di persone straniere, il BRUSA ed il CARCANO, erano ciascuno in possesso di altro documento di identità personale di provenienza delittuosa; quello del BRUSA, in particolare, è risultato provento di una rapina commessa appena una ventina di giorni addietro.

Le modalità di consumazione della rapina, la degenza fisica di uno dei rapinatori ed il breve intervallo di tempo trascorso dal fatto ben avrebbero potuto legittimare l'incriminazione del BRUSA per rapina: ma il rispetto di una linea probatoria ispirata al massimo rigore, costantemente seguita nel corso di questo procedimento e di quello a carico di ALUNNI ed altri, ha indotto quest'ufficio a promuovere l'azione penale per il meno grave reato di ricettazione, vista la impossibilità per la parte lesa di riconoscere il proprio aggressore.

quanto al reato di cui al capo n. 11, è pacifico che il COLOMBO, contrariamente a quanto fecero gli altri coimputati, fornì false indicazioni agli ufficiali di P.G. che procedevano al suo fermo, sulla propria identità personale: in particolare fornì quelle di Rodriguez Carlos Lopez cui era intestato il documento falso sequestratogli indosso. Con le stesse generalità, del resto, il COLOMBO fu denunciato all' A.G. in stato di fermo con il rapporto n. 139024/14 del 27.5.79 del Reparto Operativo CC. di Milano.

—oo0oo—

2.E - Detenzione e porto illegale di armi comuni clandesstine e di munizioni; ricettazione di documenti (capi n. 16, 17, 18, 19 e 20; imputato BRUSA)

quanto alla dettagliata ricostruzione dell'episodio oggetto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

di queste imputazioni, alla sua importanza storica ed agli elementi che hanno portato alla incriminazione per gli stessi reati di Maria Teresa ZONI, Maria Rosa BELLOLI, Giannantonio ZANETTI, Pietro Guido FELICE, Sergio BIANCHI, si rimanda integralmente alle pagg. 37 e 38, 86/88, 137 e 138 della requisitoria dell' 1.8.79 .

Gli elementi che provano la responsabilità materiale del BRUSA in ordine a questi reati consistono :

- nella rinvenimento nella base senoclandestina di via Iamoretta a Varese di documenti (in sé non compromettenti) direttamente provenienti dal BRUSA, da lui redatti e sottoscritti ;
- nel rinvenimento nella stessa base di un prospetto di contabilità, che una perizia grafica ha accertato essere stato redatto da Maria Teresa ZONI, in cui si leggono voci del tipo : "azione Marzia lire", "volantini lire", "divise lire" etc. e nominativi quali "Gipo" (cioè M.T.ZONI), "Marzia" (cioè M.R. BELLOLI), "Kociss" (cioè P.G.FELICE), "Tata" (cioè Giannantonio ZANETTI), "Fabio" (appunto il BRUSA) etc., cioè di persone tutte imputate, oggi, a vario titolo, di appartenenza a banda armata;
- nei fatti del 27.3.79, cioè nelle modalità del fermo del BRUSA e nei suoi ormai accertati rapporti di comune militanza in una banda armata con Maria Rosa BELLOLI ;
- nelle dichiarazioni del 2.6.79 del BATTISALDO, secondo cui egli avrebbe capito della collocazione del BRUSA in un ambito di lotta armata proprio dopo il ritrovamento casuale delle armi nel 1977, nei pressi di via Iamoretta.

Considerando che il BRUSA non era mai stato incriminato per quel fatto, e che il suo nome non era mai venuto pubblicamente alla ribalta in quella occasione, è evidente che il BATTISALDO, neppure sollecitato a parlare di quell'episodio, ben sapeva che le armi ritrovate ed il resto erano, a quel tempo, anche nella responsabilità del BRUSA.

Per la verità, tanto la presenza di documenti sottoscritti dal BRUSA in v.Iamoretta, quanto quella del suo nome nel citato prospetto di contabilità, erano elementi da tempo noti agli inquirenti, ma la scelta di attendere ulteriori riscontri obiettivi prima di promuovere l'azione penale si è rivelata ancora una volta, alla luce dei fatti del 27.3.79, una scelta tecnicamente inaccettabile ed ispirata a quel rigore probatorio di cui si è già parlato e che il Giudice Istruttore, nella ordinanza

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

di rinvio a giudizio emersi nell'ambito del procedimento contro BALICE e altri, ma così efficacemente sintetizzato: "ma un singolo mezzo di prova, per quanto di imponente significato e di totale affidabilità, è stato ritenuto sufficiente per l'attribuzione di un fatto di un'attentato e non alla base in quanto tale e/o ai suoi singoli componenti".

Come a dire che, nel caso in esame, non ci si è accontentato di avere accertato che nelle BRCC frequentava la base di via Lamoratti e che aveva legami con altre persone che a quella base facevano capo, ma si è ricercata ed ottenuta la prova che quei legami non erano casuali, né di mera conoscenza, ma di comune militanza in un'organizzazione armata.

Il che, ovviamente, non è avvenuto solo per BALICE, ma per tutte le persone i cui nomi sono progressivamente emersi in relazione a quella vicenda.

È sul punto non è proprio il caso di spendere altre parole!

2.1 - Detenzione di un'arma comune da sparo (capo n.21 ; imputato BALICE) .

Le prove a carico del BALICE consistono, praticamente, in quelle già dettagliatamente elencate alle pagg.39 e 40 del capitolo precedente.

Si è già accennato, infatti, alla duplice valenza probatoria, cioè sia al fine di provare il reato di banda armata che quelli c.d. "comuni", che assumono in questo procedimento gli elementi raccolti a carico di ciascun imputato.

Si deve qui sottolineare come la fondina per revolver e l'altro materiale sequestrato al BALICE fossero assolutamente nuovi e come sia assolutamente incredibile la tesi da costui esposta agli organi di P.G. che procedevano alla perquisizione, secondo cui avrebbe ritrovato ~~il~~ casualmente in un treno la fondina ed avrebbe ricevuto il materiale per pulizia armi dal fratello per pulire lo scalabagno .

Il materiale sequestrato al BALICE, in definitiva, presuppone logicamente la detenzione di almeno un'arma.

L'appartenenza del BALICE ad una banda armata legittima, ovviamente, la qualificazione giuridica di tale detenzione con

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 57

come contestata e, cioè, ai sensi dell'art. 71 della legge 13.1.75 n. 110.

---oo000---

110 - Retenzione e porto illegale di due ordigni esplosivi ed incendiari (capo n. 2° della rubrica ; imputato G. B. I. C.).

Anche per questa imputazione si possono ripetere le argomentazioni esposte alle precedenti pag. 50 e 51 a proposito della incoerenza del B.M.S. per i fatti di Varese (a tali argomentazioni, pertanto, integralmente ci si richiama) : non può, né deve sorprendere, cioè, se a distanza di tempo dal commesso reato venga promossa azione penale o, come nel caso in esame, venga riaperta l'istruzione per fatti ai quali conferiscono nuova luce o accresciuto valore probatorio ulteriori episodi o accertamenti di F.C. nel frattempo verificatisi.

I fatti : La notte tra il 4 ed il 5 febbraio 1977, una guardia giurata sorprende due giovani a bordo di una Fiat 500 in atteggiamento sospetto nei pressi dell'azienda "Stania Gas" in zona Baggio. Intimava loro l'alt ma i giovani non vi ottemperavano ; ne nasceva una breve colluttazione al termine della quale i giovani fuggivano lasciando sul posto la Fiat 500 : all'interno di questa si trovavano un ordigno incendiario-esplosivo e volantini rivendicanti due attentati (entrambi non commessi per l'intervento della guardia giurata), l'uno contro una vettura di un presunto spacciatore della zona di Baggio e l'altro contro il " Harris bar " di via delle Forne Armate, indicato nel volantino quale luogo di smercio di sostanze stupefacenti. Dopo pochi giorni, infatti, presso questo bar, veniva rinvenuto un ordigno simile al primo, inesplosivo, evidentemente sconosciuto nella stessa notte dal 4-5.2.77 (di qui l'incriminazione per la detenzione ed il porto di due ordigni e non di uno solo, trattandosi di reati commessi evidentemente dalle stesse persone).

La Fiat 500 non risultava rubata, né risultava avere forature o manomissioni di sorta, ma presentava, anzi, le chiavi regolarmente inserite nel quadro d'accensione ed i documenti al loro posto : il veicolo era intestato alla madre di CARCANO ed in uso al figlio.

Il metronotte indicava nella foto del CARCANO, sia pure con comprensibili incertezze visto che si trattava di una foto di molti anni addietro, quella di uno dei due giovani fuggiti.

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 58

Il CARCANO veniva quindi denunciato dalla Polizia alla A.G. il 3.3.1977 e solo in data 7.10.77, con ingiustificabile ritardo, sottoposto a ricognizione personale.

Ancora una volta il mezzonotte non escludeva che il Carcano potesse essere una delle persone da lui affrontate.

CARCANO riferiva al magistrato inquirente che certamente l'auto gli doveva essere stata rubata poche ore prima del fatto; giustificava la presenza delle chiavi nel quadro d'accensione con il fatto che, nel posteggiare l'autovettura nei pressi dell'abitazione a disposizione della madre, era solito non chiudere a chiave gli sportelli ed anzi lasciare le chiavi stesse in una tasca laterale di uno degli sportelli.

Inopinatamente il P.M., senza neppure curarsi di accertare la eventuale militanza del CARCANO in organizzazioni eversive o di verificare in qualche modo le sue dichiarazioni circa i rapporti con la madre, ne chiedeva il proscioglimento per insufficienza di prove. Il Giudice Istruttore accoglieva la richiesta in data 12.12.1977.

Alla luce dei fatti del 27.5.79, quest'ufficio chiedeva la riapertura dell'istruzione ex art.402 C.P.P. e chiedeva, altresì, la contestazione al CARCANO con mandato di cattura del reato di cui al capo n.22.

Nell'interrogatorio reso il 6.11.79, CARCANO ribadiva le dichiarazioni rese al magistrato nell'ottobre 1977 e chiedeva che venisse accertato per testimoni che egli, all'epoca del fatto, era solito usare l'autovettura della madre, contrariamente a quanto da costei dichiarato.

■ L'accertamento richiesto, ad avviso del P.M., è totalmente influente; la circostanza dell'uso della vettura (che può darsi per scontata nel senso voluto dal CARCANO) non è quella su cui quest'ufficio intende basare la richiesta di rinvio a giudizio.

Questa si fonda, invece, :

- sugli elementi che già erano stati posti in evidenza nel rapporto di P.G. del marzo '77 e che sono stati sommariamente ricostruiti in questa pagina ed in quella precedente; tali elementi, di per sé, avrebbero dovuto imporre il rinvio a giudizio dell'imputato posto che non è concesso agli organi istruttori arrogarsi poteri che, semmai, appartengono all'organo giudicante;

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 59

- sulla testimonianza resa dalla madre del CARCANO che ha escluso che tra sé ed il figlio esistesse la prassi di lasciarsi reciprocamente a disposizione l'auto, posteggiandola con gli sportelli aperti e lasciandovi le chiavi all'interno ;
- sui fatti del 27.5.79 e, quindi, su tutto ciò che a proposito del CARCANO si è precisato alle pagg.42 e 43 del precedente capitolo : si tratta di circostanze illuminanti circa la militanza del CARCANO in un'organizzazione armata (sin dal '77, comunque, egli era sospettato di appartenervi ¹⁾), circa la sua personalità, anche all'epoca del fatto al cui si tratta (febbraio '77) e, conseguentemente, circa la sua responsabilità per questo.

Trattamente al CARCANO è stata contestata la detenzione degli ordigni ai sensi dell'art.10 della Legge 14.10.74 n.497 e non ai sensi dell'art.21 L.13.1.75 n.110 : dal tenore dei verbali in sequestro, infatti, si deduce che gli ordigni erano destinati a "punire" o ad intimidire spacciatori di sostanze stupefacenti e non erano, quindi, destinati ad uno degli scopi elencati nel citato art.21 .

—ooOoo—

2.H - favoreggiamento nei confronti di Battisaldo e Piroli (capi n.23 e 25 della rubrica ; imputati BRUSA e DE SILVESTRI)

Durante la loro latitanza, i coniugi BATTISALDO furono ospitati per circa una settimana da Giancarlo DE SILVESTRI, nella sua casa di Roncaglia, un paesino in provincia di Sondrio.

Io hanno dichiarato sia il BATTISALDO che la PIROLI, precisando che fu il BRUSA, a seguito di una loro richiesta di aiuto, ad indicare l'indirizzo del DE SILVESTRI.

Sempre secondo i coniugi BATTISALDO, l'indirizzo in questione fu loro fornito dal BRUSA non contestualmente alla richiesta di aiuto, ma dopo qualche giorno : ciò lascia supporre che il BRUSA si sia preoccupato di consultare preventivamente il DE SILVESTRI sulla sua disponibilità ad ospitare due latitanti.

III Il DE SILVESTRI, dal canto suo, pur ammettendo di avere dato ospitalità al due, ha negato di conoscere il loro stato di latitanti ed ha negato di avere mai avuto contatti con BRUSA. La richiesta di ospitare i due gli sarebbe pervenuta dalla sua amica Francesca BELLEMI.

Secondo il P.M., però, non esiste dubbio sulle responsabilità

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 60

per favoreggiamento sia del BRUSA che del DE SILVESTRI, non potendosi assolutamente credere che costui fosse all'oscuro della qualità di latitanti del BATTISALDO.

Tra l'altro, DE SILVESTRI non è affatto uno sprovveduto ma, anzi, personaggio molto noto "politicamente", sospettato in passato di appartenenza alle BRIGATE ROSSE e per questo sottoposto a procedimento penale, sia pure conclusosi in modo per lui favorevole: naturalmente questo è solo un rilievo marginale, anche se confortante, circa la sua conoscenza con il BRUSA ed il BATTISALDO. Il dato oggettivo insuperabile è che né i due latitanti, né il BRUSA si sarebbero mai esposti a rischi inutili presso persone di cui non avessero avuto piena fiducia!

—ooOoo—

2.1 - Furto di documenti (capo n.26 ; imputa Mariangela COLLI)

Si tratta dei documenti sequestrati alla COLLI, fidanzata di ORRU', a seguito di perquisizione domiciliare.

Se n'è già parlato alle pagine 17 e 42 .

La COLLI ha sostanzialmente ammesso il fatto, negando che fosse stato l'ORRU' a chiederle di compiere il furto (come dall'ORRU' sostenuto) e giustificandolo con una sua generica curiosità verso i documenti di cui si impossessò.

E' comprensibile la preoccupazione della ragazza di non aggravare la posizione del suo fidanzato.

Il furto contestato, comunque, sussiste in tutti i suoi elementi costitutivi.

—ooOoo—

2.2 - Falsa testimonianza e favoreggiamento (cap. 11.17 e 23 ; imputato LETTIERO)

Circa la ~~ricostruzione~~ ricostruzione dell'episodio che ha ~~determinato~~ determinato l'incriminazione del LETTIERO, ci si riporta integralmente a quanto precisato alle pagg.15 e 16 del I° capitolo.

In merito alla posizione del LETTIERO ed alla destinazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 61

della casa di Riviera di Montegrino del BATTISALDO sono stati compiuti numerosi e scrupolosi accertamenti istruttori in atti documentati.

Ai fini che qui interessano, però, secondo il F.M., sono importanti soprattutto le seguenti circostanze:

- la casa in questione non era una tranquilla abitazione da "week-end" come sostenuto dal BATTISALDO e dalle Piroli;
lo provano: - le testimonianze dei vicini secondo cui la casa era meta frequente di numerosi giovani che si intrattenevano spesso fino ad ora tarda, lavorando rumorosamente (rumori di gente non precisata), con finestre e serrande chiuse anche di giorno, e così insospettendo i vicini stessi;
- la richiesta del Battisaldo di non registrare il contratto di locazione (accettata dalla proprietaria per interessi coincidenti anche se di diversa natura);
- la casa era frequentata da persone che vi svolgevano attività "politica" illegale, connessa a quella della banda armata indicata al capo n.1 della rubrica;
lo provano: - il sequestro tra la spazzatura di frammenti di carta su cui figura la grafia della BELLERE', come accertato a seguito di perizia disposta dal Giudice Istruttore;
- il dato oggettivo del possesso da parte della BELLERE', all'atto del suo sequestro, di una chiave che apriva la serratura della porta d'accesso alla abitazione.
Questo dato, per la verità, non può considerarsi certo nel suo significato perché non può escludersi la sua casualità;
- la testimonianza di Alfredo FERNANDEZ (parente della proprietaria della casa, che aveva fatto da tramite per la stipula del contratto orale di locazione) secondo cui, allorché contestò al LETTIERO, a seguito delle proteste dei vicini e del loro sospetti, che la casa, contrariamente agli accordi, sembrava essere stata adibita a scopi illeciti, chiaramente riferibili alla attività politica a lui nota del Battisaldo e, della Piroli e del Lettieri stesso, quest'ultimo non

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 62

avrebbe negato la cosa, limitandosi a dare assicurazioni al Fernandez per il futuro ;

- nella casa, al momento della scelta della clandestinità da parte del BATTISALDO ed in quello in cui Lettieri la svuotò del suo contenuto, doveva essere custodito o nascosto materiale, documentale o di altro tipo, sicuramente compromettente ;

lo provano le seguenti circostanze :

- i coniugi Battisaldo, prima di darsi alla clandestinità, chiesero al Lettieri (persona a loro legata non solo da amicizia ma anche dalla comune militanza nel Collettivo Autonomo di Luino) di svuotare la casa stessa di tutto ciò che vi era contenuto (la casa è ammessa tanto dai Battisaldo che dal Lettieri) ;
- il LETTIERO aderì alla richiesta con tale solerzia da essere indotto a forzare addirittura la porta d'accesso alla abitazione (non ne aveva le chiavi, come, probabilmente, non le avevano neppure i Battisaldo al momento in cui si rivolsero a Lettieri) ;
- i testi Carmen COLOMBO (convivente del Lettieri), Giovanni ABBATE e Vincenzo LANBIASE hanno negato sia alla P.G. che al G.I. nel loro primo interrogatorio di avere mai aiutato il Lettieri a sgomberare la casa di Riviera di Montegrino . L'Abbate ed il Lambiase hanno addirittura negato di sapere che i Battisaldo avessero quella casa !

Successivamente, dopo che era stato revocato lo stato di isolamento del Lettieri, si sono presentati spontaneamente al G.I. ammettendo le circostanze esposte dal Lettieri (che li aveva indicati come collaboratori nell'opera di sgombero della casa).

Il loro atteggiamento è chiaramente il frutto della consapevolezza del contenuto della casa da un lato e della conoscenza del fatto che ammettere di avere aiutato il Lettieri non li avrebbe danneggiati dall'altro. Solo in un secondo momento, cioè, hanno avuto conoscenza dell'esito negativo delle perquisizioni effettuate dalla P.G. .

Alla luce di queste risultanze, complessivamente e logicamente

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 63

considerate, il LETTIERO deve essere rinviato a giudizio per i reati che a lui sono ascritti.

È legittimo il sospetto, per la verità, che egli sia qualcosa di più che un teste falso ed un favoreggiatore, ma le risultanze processuali non legittimano conclusioni diverse da quelle cui nei suoi confronti si è tecnicamente pervenuti.

—ooOoo—

Per il LETTIERO, la COLLI ed il DE SILVESTRI il rinvio a giudizio dovrà avvenire innanzi alla Corte di Assise di Milano, essendo i reati a loro ascritti probatoriamente connessi con quelli più gravi di cui rispondono gli altri nome imputati.

—ooOoo—

Devono essere mantenuti fermi, ovviamente, gli obbligatori mandati di cattura emessi a carico dei latitanti BELLOLI e BALICE.

Devono obbligatoriamente rimanere nell'attuale stato di custodia preventiva gli altri imputati detenuti.

—ooOoo—

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 64

C A P I T O L O VLE RICHIESTE AL GIUDICE ISTRUTTORE

P. r. l.

Visti gli artt. 369 e 374 C.P.P. ;

chiede che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, di : BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, COLOMBO Luca, BELLERE' Francesca, OPRU' Antonio, tutti nel loro attuale stato di custodia preventiva ; BELLIOLI Maria Rosa e BALICE Fortunato, entrambi latitanti ; Giancarlo DE SILVESTRI, MARIANGELA COILLI e Genaro LETTIERO, a piede libero, per rispondere di tutti i reati loro ascritti così come in rubrica specificati.

-----00000-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 65

SECONDA PARTECAPITOLO IRICHIESTE DI SENTENZA DI PROSCIOLIMENTO E DI DECRETO
DI NON DOVERSI PROMUOVERE AZIONE PENALE1) Richiesta di "non doversi procedere"

Concerne l'imputato BATTISALDO in relazione alla accusa di concorso nella falsificazione del suo passaporto.

E' l'episodio del ritrovamento del passaporto del BATTISALDO, di cui tratta il rapporto in atti del 23.7.77 del Commissariato P.S. Porta Genova (procedimento n.2919/77A PM unito a quello n.3907/79A).

Il passaporto, allorchè fu rinvenuta, presentava una fotografia di persona fortemente rassomigliante al coimputato Luca COLOMBO.

Poichè il BATTISALDO non aveva denunciato nè il furto, nè lo smarrimento del documento, gli è stato contestato, formalmente, nell'interrogatorio reso innanzi al P.M. in data 23.5.79, di averne consentito la falsificazione a COLOMBO Luca e di non avere sporto alcuna denuncia di furto per consentire a COLOMBO di potere usare con tutta tranquillità il suo passaporto.

Nonchè, al di là della somiglianza di cui s'è detto, non si è raggiunta la prova che la persona raffigurata nella foto in questione sia il COLOMBO, mentre è stato possibile acquisire la prova dell'effettivo verificarsi del furto in danno del BATTISALDO attraverso la testimonianza di ELUSCHIANS Roberto.

Quantunque al Battisaldo non sia stato notificato alcun provvedimento formale in relazione a quest'episodio, egli, ad avviso del P.M., deve essere prosciolto con sentenza dall'ipotesi di concorso in falso documentale.

-----0000-----

2) Richiesta di decreto di non doversi promuovere azione penale:

si tratta di richiesta concernente il solo RICCIARDI Rocco.

./.

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 66

Costui, nel corso del procedimento, ha ricevuto comunicazione giudiziaria quale indiziato del reato previsto dall'art. 306 C.P. .

Egli, infatti, è una delle persone sospettate di appartenenza a banda armata per le quali I CARABINIERI del Reparto Operativo di Milano, con il citato rapporto del 12.3.79, hanno chiesto ed ottenuto da questo ufficio autorizzazione ad eseguire perquisizione domiciliare.

Questa, effettuata in data 24.3.79, ha dato esito negativo.

Orbene, pur permanendo il sospetto che il RICCIARDI possa essere il "Rocco" citato nel prospetto di contabilità redatto da Maria Teresa ZONI e rinvenuto nel 1977 in via Lamoretti a Varese (se ne è parlato alle pag. 35), in attesa di ulteriori elementi di riscontro obiettivo ed in ossequio al rigore probatorio cui è improntata l'istruttoria ed al quale si è più volte fatto riferimento, va dichiarata l'imprevedibilità dell'azione penale a suo carico.

-----00000-----

P. q. a.

Visti gli artt. 24 e 370 C.P.P. ;

~~MI~~ chiede con il Giudice Istruttore :

- dichiarare non doverci procedere a carico di BATTISANO Massimo, in ordine al reato di cui agli artt. 110-177-482 C.P. (di cui tratta il rapporto del 23.7.77 del Comiss. P.S.P. di TIPI Genova) per non avere commesso il fatto ;
- dichiarare non doverci promuovere azione penale a carico di RICCIARDI Rocco, in ordine al reato di cui all'art. 306 C.P., per non avere commesso il fatto.

-----00000-----

CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 67

CAPITOLO IIRICHIESTE VARIE

In data 2.10.78 quest'ufficio formulava al Giudice Istruttore una serie di richieste istruttorie articolate in nove punti.

Alcune di esse non hanno avuto fin qui seguito a causa dei tempi lunghi necessari per acquisire documenti in originale dall'estero o procedimenti penali pendenti presso varie Autorità Giudiziarie.

(Orbene, ritenuto l'opportunità di definire con celerità il presente procedimento (la cui istruttoria appare esauriente in ogni altra parte) per non privare gli imputati del diritto ad un sollecito svolgimento del giudizio, e ritenuto, altresì, la doverosità degli accertamenti istruttori già richiesti da quest'ufficio, si chiede che il Giudice Istruttore, previa separazione del procedimento, voglia procedere alle seguenti attività (già indicate ai punti nn.5,7,8 e 9 della citata richiesta del 2.10.78):

- 1) Disporre perizia grafica sui documenti pervenuti dall' A.G. silebotta al fine di accertare se la sottoscrizione "CESTE Roberto" (apposta da persona che, così qualificandosi, acquistò in un'armeria solizera un fucile poi ritrovato nella base di v. Agroli a Milano) che vi figura, sia stata vergata, come sembra ad un esame oculare, da Fabio BRUSA ;
- 2) acquisire in visione i procedimenti penali relativi agli attentati dinamitardi-incendiari commessi in danno della agenzia pubblicitaria "Manzoni" e dell'autoparco del "Corriere della Sera", rivendicati dalla sigla "QUELL'IGLIA ROSSA" ;
- 3) Disporre perizia tecnica, qualora non vi abbia già provveduto il G.I. di Varese, per accertare se alcuno dei colpi esplosi in danno della sede del giornale "La Prealpina" (Va, 29.12.78) o nel medico delle carceri di Varese, dott. Lombardo (Va, 15.1.1979) possano provenire da una delle armi sequestrate a Comuranza il 2.4.79 e da quelle sequestrate a Bagnolo Cremasco il 1.1.79 in occasione della cattura di A. Marocco e DI. Bonato ;
- 4) acquisire in visione, per accertare eventuali elementi di connessione rispetto al presente procedimento, i procedimenti relativi ai seguenti attentati, tutti rivendicati, come quelli

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 63

di cui al precedente punto n.3, dalla sigla "SQUADRE ARMATE
PROLETARIE" :

- 2.11.78 Milano : attentato ad una Volante della PS ;
- 23.11.78 Milano : attentato alla sede VV.UU. di P.le Gar-
briò Rosa ;
- 30.1.79 Bergamo : Irruzione nella sede della Associaz.
Prop. le Proprietà Edilizia ;
- 31.1.79 Torino : Perimento del sott. Grazio ;
- 9.2.79 Cinisello B. : Attentato ad un'autovettura dei
locali VV.UU. ;
- 17.2.79 Milano : attentato alla scuola formazioni VV.UU. ;
- 12.3.79 Bologna : attentato impresa delle Sarpinelli ;
- 12.3.79 Torino : Perimento sott. Asa Cantani.

-----000-----

In allegato alla presente si trasmette copia della requisitoria di quest'Ufficio, datata 1.8.79, relativa al Procedimento n.983/79R contro ALUMNI Corrado + 16.

Milano, 10.11.1979 IL SOGGIUNTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Sott. Armando SPATARO)

Armando Spataro



COURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 57

I N D I C E

- <u>P R E M E S S A</u> pag. 1
- <u>PRIMA PARTE</u> pag. 3
- <u>CAPITOLO I : LE INDAGINI</u> pag. 12
1) Como : 27.5.79 pag. 12
2) F. Balice pag. 14
3) G. Lettiero pag. 15
4) L. Colombo, F. Bellarè, F. Battisaldo e G. Bellioli pag. 16
5) R. Carcano pag. 17
6) G. De Stivesiri e G. Colla pag. 17
7) Criticare dell'istruttoria pag. 18
- <u>CAPITOLO II : GLI IMPUTATI</u> pag. 19
1) Battisaldo, Piroli, Brusa, Grua, Balice e Bellioli pag. 19
2) Colombo, Carcano e Bellarè pag. 19
3) Lettiero, Colla e De Stivesiri pag. 19
- <u>CAPITOLO III : IL DELITO DI BANDA ARMATA E LE RELATIVE RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI</u> pag. 21
1) Ideologia, stile, interscambi- bilità, finanziamento, arma- mento e documenti pag. 21
2) Requisiti dell'art. 306 C.P. (sussistenza) pag. 24
3) Le responsabilità degli imputati pag. 30
3.A Dichiaraz. imputati pag. 30
3.B Impiego delle prove pag. 36
3.C responsabilità ai sensi del I° c. art. 306 C.P. pag. 40
4) la banda armata di cui al capo n. 24 : Colombo, Bellarè e Batti- saldo pag. 46

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 70

- CAPITOLO IV : LE ALTRE IMPUTAZIONI pag. 50
- CAPITOLO V : LE RICHIESTE AL GIUDICE ISTRUTTORE ... pag. 64
- SECONDA PARTE pag. 65
- CAPITOLO I : RICHIESTE DI SENTENZA DI PIR-
SCIOLGIMENTO E DI DECRETO DI
NON DOVERSI PROMUOVERE AZIONE PENALE pag. 65
- CAPITOLO II : Richieste Varie pag. 67

-----00000-----

TRIBUNALE DI MILANO
ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE GUIDO
GALLI DEL 25 NOVEMBRE 1979 RELATIVA AL
PROCED. PENALE CONTRO MASSIMO BATTISAL-
DO ED ALTRI

ORDINANZA**L GIUDICE ISTRUTTORE**

DI RINVIO A GIUDIZIO

(art. 374 c.p.p.)

Affogliaz. N.

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale

Istr. Sez. 26°

603/79F G.I.**contro**

- 1) BATTISALDO Massimo, n. Luino 6/9/1956 - DETENUTO
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 2) PIROLI Sandra, n. Comunanza 18/10/1956 - DETENUTA
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 3) BRUSA Fabio, n. Varese 29/11/1957 - DETENUTO
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 4) CARCANO Roberto, n. Milano 23/1/1953 - DETENUTO
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 5) ORRU* Antonio, n. Orroli 8/3/1959 - DETENUTO
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 6) COLOMBO Luca, n. Milano 2/4/1949 - DETENUTO
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 7) BELLERE* Francesca, n. Milano 21/6/1953 - DETENUTA
c/o La Casa Circondariale BRESCIA -
- 8) BALLICE Fortunato, n. Serracapriola 21/8/1945
già res. Saronno, via Roma 66 - LATITANTE
- 9) BELLOLI Maria Rosa, n. Cividate al Piano 30/10/54,
già res. Varese, via Jamoretti, 1 o Cuveglio, via
Vidoletti n. 76 - LATITANTE -
- 10) DE SILVESTRI Giancarlo, n. Milano 23/7/53, res. a
Milano in via Oltrocchi, 11 -
- 11) COLLI Mariangela, nata Varese, 1°/8/1957, ivi res.
in Piazza Libertà n. 1 -
- 12) LETTIERO Gennaro, n. ad Avella (AV) 1°11/1/1951,
res. a Luino, via Creva n. 46 -

I N P U T A T I

BATTISALDO - PIROLI - DRUSA - CARCANO - BELLERE' - ORRU' - COLOMBO -
BALICE - BELLIOLO

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 I° C., 302 in relazione agli artt. 270, 234 e 236 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altro persona, promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine e ricettazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra nonché di esplosivi, di falsificazioni di documenti ed altro, di attentati alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità, nonché di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, da diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano (sede del Centro organizzativo e logistico) e zone limitrofe fino al 27.5.79.

ORRU'

- 2) del delitto p. e p. dall'art. 21 L. 18.4.75 n.110 per avere detenute n.41 detonatori di composizione diversa, n. 2 candelotti contenenti ciascuno gr.100 di "Tritolo A.P.", due ordigni esplosivi (contenenti bulloni in ferro) già predisposti, un frammento di candelotto esplosivo alla gelatina e complessivi n.2,55 di miccia a lenta combustione, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Casciago il 28.5.79.

BATTISALDO e PIROLI

- 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21 L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, detenute n.3 armi comuni da sparo (pistola cal.7,65 e cal.6,35, nonché un revolver cal.32) ed un metro di miccia rapida al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Comnanza il 3.4.79

- 4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10

1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente portato in luogo pubblico le tre armi di cui al capo n. 3 ;

- 5) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P. e 23 III° e IV° comma L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n. 3, clandestine, perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;
- 6) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697, 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato sub n. 1, illegalmente detenuto n. 115 munizioni per armi comuni da sparo.

Reati nn. 4, 5 e 6 accertati in Comunanza il 3.4.79

BATTISALDO, PIROLI e BELLOLI

- 7) del delitto p. e p. dagli artt. 648 e 61 n. 2 C.P. e, per il Battisaldo e la Pirolì anche dall'art. 110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n. 1, acquistato e ricevuto la Belloli da persona sconosciuta ed il Battisaldo e la Pirolì dalla Belloli, o, comunque, per avere occultato una delle armi di cui al capo n. 3 (la pistola Beretta cal. 7,65, matr. 901178) proveniente dalla rapina consumata il 12.10.78 in danno del metronotte ZUCCHINO Rinaldo.

Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.79 in luogo sconosciuto per la Belloli ed in Luino per il Battisaldo e la Pirolì

BUSA

- 8) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n. 2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub "a", falsificato la carta di identità francese n. 396208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di MOSCHI Christian e la sua fotografia .

CARCANO

- 9) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n. 2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub n. 1, falsificato la carta di identità francese n. 475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI Jean Claude e la sua fotografia ;

COLOMBO

- 10) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n. 2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n. 1, falsificato la carta

4

di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano la generalità di Rodriguez Carlos Lopez e la sua fotografia ;

- 11) del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamente dichiarato agli ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fermo di P.G., di essere Rodriguez Carlos Lopez, nato a Barcellona il 25.7.1953 .

BELLERE

- 12) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-51 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità francese intestata a Cardelli Emanuelle, apponendovi la propria fotografia e falsificando la sottoscrizione .

BFUSA, CARCANO, COLOMBO, BELLERE

- 13) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere i reati appresso indicati, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, i documenti di identità loro sequestrati e rispettivamente indicati nei capi nn.8, 9, 10 e 12, tutti di provenienza delittuosa.

CARCANO

- 14) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la patente di guida francese rilasciata a Pollice Flavio Bruno, sequestratagli indosso, patente di provenienza delittuosa.

BFUSA

- 15) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la carta di identità rilasciata dal Comune di Milano ad Agostini Bruno, documento proveniente dalla rapina consumata il 1°.5.79 in danno di Valtorta Edino in Milano.

reati dal n.8 al n.15 accertati in Como il 27.5.79 e commessi in luogo sconosciuta, in epoca immediatamente anteriore a tale data.

BFUSA

- 16) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P. L.18.4.75 n.110, per avere, in concorso con Maria Rosa BELLOLI, Maria Teresa ZONI, Giannantonio ZANETTI, Pietro Guido FELICE, e Sergio BIANCHI, e quindi con l'aggravante del numero delle persone, detenuto, al fine di

./.

5

sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui all'art. 306 C.P., le seguenti armi :

- un fucile cal.12 Riot matr.P03770;
- un fucile cal.12 "Beretta" a canna mozza e matricola livata;
- una pistola "Beretta" cal.7,65, con matricola livata;
- un revolver cal.38 special con matricola livata .

17) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone, portato illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.16 .

18) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 cpv.C.P. e 23,3° e 4° comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico, il fucile Beretta cal.12, la pistola cal.7,65 Beretta ed il revolver cal.38 special Smith & Wesson, armi clandestine, elencate nel capo n.16, perchè prive del numero di matricola e con lo stesso abraso .

19) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,112 n.1 ,697 C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub 16 e, quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenute n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.16 ;

20) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,648,81 cpv. C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto, da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, un passaporto ed una patente intestati a Canters Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti francesi intestati ad Audibert Emanuele Solange, un passaporto U.S.A. intestato a Klink Jeanine Lynne, provenienti tutti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari.

Reati nn.16,17,18,19 e 20 accertati in Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

BALICE

21) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18.4.1975 n.110 per avere detenuto una pistola, non meglio identificata, arma comune da sparo, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1.

Reato accertato in Saronno il 24.3.79



6

CARCANFO

22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p.v. C.P., 10 e 12 L. 14.10.1971 n. 497 per avere, in concorso con persona sconosciuta, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso n. 2 ordigni esplosivi ed incendiari, costituenti armi da guerra ai sensi dell'art. 1.18.4.75 n. 110.

In Milano, il 5.2.1977

BRIUSA

23) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato BATTISALDO Massimo e PIFOLI Sandra, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità indicando loro una persona (De Silvestri Carlo) ed un'abitazione (quella del De Silvestri in Roncaglia) ove rifugiarsi e nascondersi momentaneamente e facendo da intermediario presso il De Silvestri perchè costui ospitasse i due latitanti.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 27.5.79

COLOMBO, BELLEREY e BATTISALDO

24) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 306 II comma, 302 C.P. in relazione agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra cui ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MARCO Rocco Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI Maria Teresa, GRANATA Annamaria, BIANCHI Sergio, TURICCHIA Massimo, ILUN Paolo, FORNI Dante, BIGNAMI Maurice, ZAMBIANCHI Paolo, AZZARONI Barbara (tutti membri a vario titolo della stessa organizzazione), partecipato a bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o aderivano ad un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;

7

DE SILVESTRI G.

- 25) del delitto p.e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo loro ospitalità e consentendo di nascondersi nella propria abitazione sita in Roncaglia (SO).

In Roncaglia in epoca anteriore e prossima al 27/5/79

COLLI M.

- 26) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.624-61 n.11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di una fotocopia della piantina della Caserma dei CC. di Saronno, nonché di una piantina della provincia di Varese, sottraendo il tutto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese presso cui era impiegata, commettendo pertanto il fatto con l'aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio.

Fatti commessi in Varese in epoca anteriore e prossima a quelli dell'accertamento (29/5/79).

LETTIERO G.

- 27) del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè, deponendo come testimone innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 7/6/79, affermava il falso e taceva quanto a sua conoscenza sui fatti sui quali era interrogato, in particolare affermando di nulla sapere circa le persone che frequentavano la casa di Riviera di Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e circa la destinazione della casa stessa come punto di incontro di persone facenti parte di una banda armata, negando di avere portato via dalla casa stessa materiale comunque riferibile ad attività illegale di tali persone ed affermando di avere provveduto spontaneamente a sgomberare la ca-

8

sa sopraddetta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato in realtà depositato.

- 28) del delitto di cui agli artt.81 cpv.-378 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di banda armata ascritto a Battisaldo Massimo, sua moglie Piroli Sandra ed altre persone in parte già identificate, aiutava le stesse ad eludere le investigazioni della autorità asportando materiale illegale relativo alla attività della banda armata in questione, dall'appartamento indicato sub 27) e commettendo la falsa testimonianza di cui al capo 27). -

reati commessi in Luino (e dintorni) ed in Milano fino al 7/6/1979 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso delle indagini conseguenti all'arresto di Corrado ALUNNI e di Marina ZONI, avvenute in Milano, il 13/9/78, in un appartamento sito in via Negroli 30/2, i CC. di Milano Rep. Operativo, con rapporto n.152100/3 P del 12/3/79 richiedevano l'autorizzazione a perquisire i domicili di varie persone, ritenute appartenenti alle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", collegate ad ALUNNI ed implicate, in particolare, nel tentato omicidio commesso il 10/5/78 in danno del dr. Franco GIACOMAZZI: tra queste persone,

COLOMBO Luca,
BELLERE Francesca,
BRUSA Fabio,
BATTISALDO Massimo,
BALICE Fortunato (v. rapporto citato in vol. I, fasc. 2 A).

Le perquisizioni davano esito sostanzialmente negativo. Si aveva comunque la conferma (per taluna di dette persone già acquisita: v. in particolare per BRUSA, la perquisizione all'indomani dell'arresto ALUNNI: vol. II, fasc. 41, f.º 2) che la maggior parte di dette persone si era, senza apparente ragione, da tempo allontanata dai propri domicili - o: v. vol. I, fasc. 2 A, f.º 3). Non solo: i coniugi Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI fuggivano da Luino, subito dopo l'atto di polizia e si rifugiavano in Comunanza (Ascoli Piceno) dove - come risulterà - affidavano ad amici e parenti del luogo armi, munizioni, miccia e documenti.

Ritrovate il 2/4/79, casualmente, armi e munizioni, documenti, ed arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano (Antonio PALOMBI e Rossella FERRETTI), grazie alla sostanziale con-

- 10 -

%
fessione di queste ultime, i Carabinieri identificavano facilmente il BATTISALDO e la PIROLI come gli originali detentori (v. vol. I, fasc. 2 D f.º 60).

Il documento dai due affidato agli amici di Comunazi si intitolava "R.S. d.S.A.P." - Nov. 78 e, cioè, "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978 (ivi f.º 68). Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di polizia, si rivelava la ste-sura definitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrato indosso a Marina ZONI, all'atto del suo arresto nella casa di Corrado ALUNNI, il 13/9/78 (v. vol. V, fasc. 5, f.º 3).

Il 27/5/1979, i CC. di Milano, in un bar di Como, sorprende-
vano in riunione:

- Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti sin dal ritrovamento delle armi in Comunanza;
- Fabio BRUSA, Luca COLOMBO, Francesca BELLERE' e Roberto CARCANO, tutti in possesso di documenti personali falsificati;
- Tonino ORRU'; in un cascinale di sua pertinenza, sito in Casciago, venivano sequestrati, il giorno successivo, numerosi detonatori, 200 grammi di tritolo ed ordi-gni esplosivi (vol. I, fasc. 2 B).

Di tutti costoro, il solo ORRU' non era stato nelle indagini immediatamente precedenti oggetto di accertamenti: e però anche egli era legato all'Autonomia varesina cui ampiamente aveva attinto la Banda ALUNNI. Appunto in tale qualità egli aveva reso testimonianza (con successiva condanna in primo grado per il delitto di cui all'art. 372 C.P.) a favore di Pietro Guido Felice - imputato tuttora latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altri - durante il processo per l'attentato al bar "Bonetti" di Varese (v. vol. V, fasc. 2).

Il COLOMBO veniva trovato in possesso di due documen-

%

- 13 -

ti manoscritti (dei quali si tratterà più dettagliatamente in seguito) e che risultavano redatti l'uno da lui stesso, l'altro da Maria Rosa BELLOLI, in cui si teorizzava la fusione o l'avvicinamento del gruppo alle "BRIGATE ROSSE", definite "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Tutti i fermati venivano colpiti da mandato di cattura del giudice istruttore 1/6/1979, per costituzione di banda armata e per i reati conseguenti al sequestro di documenti falsificati e di provenienza delittuosa, di armi, munizioni ed esplosivi.

Ad un semplice confronto visivo delle grafie, il COLOMBO e la BELLERE apparivano essere gli autori di due tra undici quaderni manoscritti rinvenuti nella base di via Negroli, riproducenti istruzioni, tratte da un ciclostilato in lingua spagnola, sulle tecniche di impiego dei più svariati esplosivi ed ordigni: successivamente, perizie grafiche avrebbero confermato questa sensazione (v. vol. IV fasc. E).

In momento successivo, lo stesso accadrà nei confronti di BATTISALDO (v. vol. IV, fasc. F).

Nel prosieguo delle indagini, e per effetto soprattutto delle dichiarazioni dei coniugi BATTISALDO-PIROLI, si potevano accertare i precedenti rapporti di comune militanza in un'organizzazione armata tra i fermati ed altre persone latitanti (Maria Rosa BELLOLI) o irreperibili (Fortunato BALICE).

In particolare, quanto al BALICE, scomparso subito dopo la perquisizione effettuata presso il suo domicilio di Sarrolo il 24/3/1979, i coniugi BATTISALDO-PIROLI dichiaravano che:

- avevano da lui ricevuto documenti in cui si trattava il tema della lotta armata e dei gruppi armati; tali documenti erano stati sequestrati, secondo i due, nel loro domicilio, dai CC. durante la perquisizione del 24/3/79;

- 14 -

- documenti uguali erano pure stati sequestrati dai CC. nel domicilio del BALICE;
- autore di questi documenti era proprio il BALICE; costui, subito dopo le perquisizioni subite, aveva loro consigliato di fuggire per evitare le conseguenze che sarebbero potute derivare dal sequestro di quei documenti;
- avevano ripetutamente incontrato, durante la latitanza, il BALICE, il quale aveva permesso^{lo} di incontrarsi con BRUSA Fabio.

Riesaminati, sulla base di talè dichiarazioni, i documenti sequestrati il 24/3/79 nel domicilio del BALICE (e ritenuti in primo momento non particolarmente qualificanti), essi, ad un materiale confronto, risultavano contenere testualmente numerosi brani (soprattutto quelli concernenti la "teoria economica") della "Risoluzione strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" sequestrata in Comunanza il 2/4/79.

Tenuto conto, ancora, dell'avvenuto sequestro in casa del BALICE di una fondina per revolver ed altri accessori, nuovi, per armi, e della sua perdurante irreperibilità, in data 28/7/79, si emetteva mandato di cattura a carico del BALICE.

Quanto poi alla BELLOLI, tuttora latitante nell'ambito dell'"inchiesta ALUNNI", sempre dalle prime dichiarazioni al g.i. del BATTISALDO e della PIROLI risultava:

- che proprio la BELLOLI aveva affidato loro le armi (tra cui una pistola proveniente da rapina ai danni del me-tronotte ZUSSINO (v. vol. II, fasc. 10) poi da loro stessi trasportate in Comunanza;
- che sempre la BELLOLI aveva loro consegnato diversi esemplari della "Risoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie - novembre 1978", pure da loro portati in Comunanza;

- 13 -

- che con la BELLOLI si erano ripetutamente incontrati a Milano, nel pubblico locale ("Bar Pinguino") ove sistematicamente avevano colloqui con tutti gli altri fermati (ad eccezione dell'ORRU').

Questi rapporti con la BELLOLI inducevano ad esaminare con maggior attenzione gli scritti sequestrati: uno dei due documenti "ideologici" rinvenuti sulla persona del COLOMBO - e ai quali già si è accennato - appariva, a parte talune parole evidentemente di altra mano, redatto con grafia nettamente richiamante i numerosi scritti della BELLOLI acquisiti nel "processo ALUNNI". Da qui una perizia grafica, all'esito positivo della quale (vol. V, fasc. D) si emetteva mandato di cattura contro la BELLOLI nei cui confronti già si procede, in quel processo, per il reato sub 3/6) contestato qui a BATTISALDO e PIROLI.

Sempre sulla base di indicazioni della PIROLI, nonché della riscontrata corrispondenza tra una chiave sequestrata alla BELLERE' ed una rinvenuta indosso alla PIROLI stessa, si accertava che quest'ultima ed il marito BATTISALDO erano gli affittuari di una casa di campagna sita nei pressi di Luino, in località Riviera di Montegrino, casa che, a dire di alcuni vicini, risultava essere stata frequentata da numerosi giovani (v. vol. II fasc. 14).

La perquisizione disposta dava esito sostanzialmente negativo, ma, tra la spazzatura, venivano rinvenuti frammenti di fogli di carta sui quali appariva una grafia attribuibile, per le sue particolarità, alla BELLERE': una perizia grafica (vol. V, fasc. E) lo confermava.

Essendo naturale presumere, quindi, che la casa fosse stata, sia pure per qualche breve tempo, rifugio per gli imputati o per alcuni di essi, tutti da tempo allontanatisi dalle rispettive abitazioni ufficiali e tutti rifiutatisi, dopo il loro fermo, di indicare il luogo di dimora, ed avendo BATTISALDO e PIROLI dichiarato di essersi rivolti ad un loro amico, Gennaro LETTIERO, prima di darsi alla clandestinità, perchè costui sgomberasse quella abitazione, veniva sentito come teste il LETTIERO: pur

- 1A -

ammettendo di avere sgomberato la casa dei BATTISALDO con urgenza e decisione, tale da forzare la porta di ingresso, costui negava di avere occultato alcunchè di compromettente; si procedeva nei suoi confronti, quindi, per favoreggiamento e falsa testimonianza (mandato di cattura 7/6/79).

In data 3/7/79, venute meno esigenze istruttorie, gli veniva concessa la libertà provvisoria.

Altre imputazioni venivano elevate: a COLOMBO, essendo risultati scritti da lui documenti pure sequestrati in via Negroli, oltre uno dei già ricordati quaderni (v. perizia in vol. IV, pag. 6).

- a CARCANO: dopo riapertura dell'istruzione ex art. 402 c.p.p., in relazione al reato di detenzione e porto di ordigni esplosivi (capo n. 22), commesso il 5/2/1977, per il quale era stato in precedenza prosciolto, "inopinatamente e frettolosamente", dice non a torto il p. m. (pag. 17 requisitoria), con formula dubitativa.
- a BRUSA: in quanto il BRUSA risultava essere stato uno dei frequentatori della base di via Lamoretti a Varese, nelle cui immediate vicinanze erano state trovate armi e munizioni il 15/6/77; nonché in relazione al capo n. 15 per l'accertata provenienza delittuosa del documento d'identità di AGOSTINI Bruna (v. vol. II, pag. 12).
- a Giancarlo DE SILVESTRI: in quanto BATTISALDO e PIROLI dichiaravano al giudice istruttore di essere stati ospitati per circa una settimana, proprio quella precedente il loro fermo, da tale Giancarlo DE SILVESTRI, in Roncaglia, un paesino di montagna in provincia di Sondrio, ove si erano recati su indicazione di BRUSA: da qui la imputazione di favoreggiamento, anche nei confronti di BRUSA.
- a Mariangela COLLI, fidanzata dell'ORRU', essendosi ella impossessata, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese ove era impiegata, di documenta-

- 15 -

zione varia (piantina di una caserma CC. e cartina della provincia di Varese), materiale sequestrato a seguito di perquisizione domiciliare.

Emesso un riassuntivo mandato di cattura 30/10/79, dopo gli ultimi interrogatori degli imputati, l'esame di taluni testi e la separazione di procedimenti che richiedono ulteriori prolungate indagini (v. vol. V, pag. 7-8-9), il p.m. presentava una lucida ed esauriente requisitoria. Depositati gli atti ex art. 372 c.p.p., veniva concessa proroga per il tempo ritenuto "assolutamente indispensabile".

- 16 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA

Giustamente affermava il pubblico ministero che questo procedimento rappresenta una sorta di appendice del "processo ALUNNI": originato da indagini disposte in quella sede, esso infatti evidenziato:

- 1- come alcuni degli imputati (COLOMBO, BATTISALDO, BELLORE) siano autori di documenti estremamente significativi sequestrati nell'abitazione di ALUNNI, ed i cui autori erano sin qui rimasti ignoti;
- 2- come alcuni degli imputati (COLOMBO, CARCANO, BELLERE) fossero stati oggetto di accertamenti in relazione ad uno specifico episodio delittuoso attribuito alla "banda ALUNNI" (tentato omicidio Franco GIACOMAZZI);
- 3- come alcuni degli imputati si identifichino (BELLOLI) con membri della "banda ALUNNI" ed altri (BRUSA-ORRU) fossero componenti di quella banda strettamente legati;
- 4- come in questo processo ricompaia quella sigla "S.A.P." (Squadre Armate Proletarie) che aveva caratterizzato tutta una serie di attentati della "banda ALUNNI": ~~(BATTISALDO, PIROLI)~~, (BATTISALDO, PIROLI); qui, addirittura, alcuni degli imputati ^{BELLOLI,} sono in possesso della "Risoluzione Strategica SAP novembre 1978", che non risulta altrove presente nel suo testo integrale, ma che riprende in gran parte un documento sequestrato a Marina ZONI, nonché un documento di cui è autore l'imputato BALICE. -

17

IMPUTAZIONE N. 1 + GLI ELEMENTI DI PROVA NEI CON-
FRONTI DEI SINGOLI IMPUTATI

Nel presente processo non risultano specifici attentati rivendicati dalle S.A.P.: per taluni si procede separatamente, in questa (vol. V, fascic. 4) ed in altra sede (vol. V, fascic. 6).

Non si può, allo stato, affermare od escludere che la banda armata di cui all'imputazione n. 1 sia etichettabile come S.A.P. e che proprio ad essa vadano quindi ascritti oppur no quegli attentati: quello che sostanzialmente conta, in questa sede, è verificare se ci si trovi in presenza di una banda armata e se gli attuali imputati ne fossero organizzatori.

Sembra opportuno, in questa verifica, prender le mosse dall'episodio del 27/5/79.

Tutti gli imputati partecipano (la Belloli, purtroppo per gli inquirenti, solo idealmente, ^{attraverso} il suo documento affidato a Colombo evidentemente per farne oggetto di discussione) alla riunione del 27/5/79 a Como.

Poichè la riunione di Como non aveva certo per scopo una gita sul lago - nel corso della quale scorrere magari documenti impegnativi come i programmi ideologico-operativi di Belloli e Colombo o succosi schemi riassuntivi come gli appunti della Bellerè -, il parteciparvi, nel quadro di una comune militanza, di una identica matrice politica, di una scelta collettiva della clandestinità, di una serie di incontri precedenti, è già prova sufficiente per evidenziare elementi a carico degli imputati in ordine al delitto di cui al capo 1.

Ma gli elementi sono di più e ben altri. Con estremo scrupolo, il p.m. li ha minuziosamente analizzati alle pagine da 36 a 43 della requisitoria: qui non si può che sostanzialmente riprodurre quelle pagine enunciando soltanto -per ora- quanto risultato nei confronti dei singoli imputati. Affermazioni apparentemente apodittiche sono, invece, il risultato di accertamenti e collegamenti sui quali via via ci si soffermerà.

18

BRUSA

- è in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- è in possesso di fotografie formato tessera, destinate alla formazione di documenti di identità falsificati, di varie persone tra cui alcuni latitanti come la PIROLI, la BELLOLI (con l'indicazione "VERA" già evasata nel processo c/ Alunni Corrado) ed il notissimo ANDREA LEONI (v. vol. II fascicolo 5, f° 19-65 e volume V fascicolo 4);
- dalle dichiarazioni dei computati Battisaldo, Piroli, Orrù e Carcano, ~~con~~ risultano i suoi stretti collegamenti con il gruppo dei fermati, con la Belloli ed il Balice, nonché la sua posizione di indubbio prestigio all'interno del gruppo stesso;
- è irreperibile (e rifiuta di indicare il suo ultimo domicilio) a partire almeno dal 17/10/78, data in cui subì perquisizione domiciliare nell'ambito del processo contro ALUNNI ed altri. A seguito di quella perquisizione furono sequestrate chiavi per manette, parti di caricatore per arma e radiotrasmittente.

La scelta della clandestinità operata dal Brusa, è confermata dagli accertamenti di P.G. compiuti su una ricevuta rilasciata dal Brusa da una lavanderia della città e sequestratagli indosso all'atto del fermo (v. vol. I, fascic. 1 A, f° 84).

Questa ricevuta è intestata a MOSCHI Christian, vale a dire allo stesso nome che figura sul documento di identità contraffatto, recante la foto del Brusa. Il titolare dell'esercizio ha descritto il suo cliente (v. fascic. 1 A, f° 87), i connotati di costui sono esattamente quelli del Brusa; l'imputato, pertanto, celava la sua vera identità anche nella vita quotidiana ed in circostanze tali che il fatto può giustificarsi solo con la sua militanza in un'organizzazione clandestina ed eversiva;

19

- è sistematicamente presente alle riunioni al bar "Pinguino" con i coimputati (v. vol. II, fasc. 9 f° 12).
- risultano prove per i reati di cui ai capi 16/20 della rubrica (rinvenimento avvenuto nel 1977 di armi e munizioni in Via Iamoretta a Varese) e di cui al capo n. 23 (favoreggiamento/De Silvestri);
- è in possesso di due "spadini", strumenti indispensabili per il furto di autovettura; è noto, in proposito, che le organizzazioni armate si servono costantemente di auto rubate per la consumazione di attentati a persone o cose e, in genere, per la loro attività.

COLOMBO e BELLERÈ

- sono in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- dalle dichiarazioni rese dai coimputati Battisaldo, Piroli, Carcano e dalla proprietaria del bar "Pinguino" si deduce con certezza l'esistenza di rapporti personali (non certo di semplice amicizia) con tutti gli imputati, ad eccezione dell'Orrù;
- sono irreperibili con abbandono del luogo di lavoro a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva all'arresto di CORRADO ALUNNI. Conseguente alla loro scelta di vita è stato, da parte degli imputati, il rifiuto di indicare il loro ultimo domicilio. Per quanto riguarda la Bellerè, identificata dalla Polizia già il 14/9/78, attraverso un numero telefonico rilevato nell'abitazione di Gerenzano (Va) di Marina e Maria Teresa ZONNI, lo stesso coimputato Carcano, nell'interrogatorio del 4/6/79, ne ha esplicitamente confermato la scelta di vita clandestina;
- Colombo ha redatto il documento ideologico sequestratogli indosso il 27/5/79 e la Bellerè il documento schematico sequestratole nella stessa occasione.
- hanno partecipato alla banda armata-Alunni di cui al capo 24 della rubrica;

20

COLOMBO

- è in possesso dell'altro documento ideologico sequestratogli il 27/5/79 e che è risultato essere stato scritto da Maria Rosa BELLOLI;

BELLERE'

- ha direttamente frequentato la casa dei coniugi BATTISALDO in Riviera di Montenegrino, base della organizzazione (sono risultati scritti dalla Bellerè alcuni pezzi di carta sequestrati tra la spazzatura della casa) e ha coadiuvato il Brusa nel trovare un rifugio temporaneo ai coniugi Battisaldo presso il De Silvestri (v. interrogatorio 9/11/79 De Silvestri).

BELLOLI

- ha redatto il documento ideologico (inequivoco quanto alla posizione di prestigio all'interno della Organizzazione di chi lo ha redatto) sequestrato il 27/5/79 indosso a Colombo;
- dalle dichiarazioni rese da BATTISALDO, PIROLI, CARCANO e, in misura minore, dall'ORRU', risultano accertati e frequenti i suoi rapporti con i coimputati e risultano gli elementi a suo carico per i reati di cui ai capi 3/6 (per i quali è già stata rinviata a giudizio nell'ambito del procedimento contro ALUNNI ed altri) e 7 della rubrica;
- sono state sequestrate indosso a Fabio BRUSA, due sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate ad essere apposte su uno o più documenti falsi (v. rapp. C.C. 17/7-79 in vol. II, fascicolo 5, f.º 19-65).

BALICE

- ha redatto i documenti sequestrati presso la sua abitazione il 24/3/79, come dichiarato direttamente dalla Pirolì e confermato indirettamente dal Battisaldo.
- L'avvenuto sequestro dei documenti in questione ed il numero delle copie (11) presenti nel domicilio del Balice sono circostanze che forniscono il riscontro obiettivo

alle affermazioni del Battisaldo e della Piroli (furono costoro, infatti, a sollecitare l'attenzione degli inquirenti sui documenti in questione, originariamente ritenuti non qualificanti dagli organi di P.G.);

- esiste una corrispondenza assoluta tra numerose parti dei documenti redatti dal Balice e vari capoversi della "RISOLUZIONE STRATEGICA delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978, sequestrata a Comunanza il 2.4.79: la circostanza induce a concludere che il Balice fu autore della citata "Risoluzione" o, quanto meno, di alcune parti di essa. Non si dimentichi che la originaria stesura della "Risoluzione" o una vasta parte di questa (tre pagine) fu sequestrata indosso a Marina ZONI all'atto del suo arresto del 13/3/78 nella casa di ALUNNI;
- si è reso irreperibile immediatamente dopo la perquisizione, concordando tale irreperibilità, come da costoro affermato, con il Battisaldo e la Piroli;
- è stata sequestrata presso la sua abitazione, sempre in data 24/3/79, una fondina ascellare per revolver e materiale per la pulizia di armi, il tutto assolutamente nuovo;
- ha avuto contatti, durante il periodo di irreperibilità, con il Battisaldo e la Piroli e, alla luce di quanto da costoro dichiarato, anche con il Brusa;
- ha mantenuto stretti contatti con gli altri coimputati e assiduamente partecipato alle riunioni che si tenevano presso il bar "Pinguino" (v. depos. *Beckerin* in vol. II, fascic. 9, p. 42-46).

BATTISALDO-PIROLI

- esistono prove evidenti per la detenzione, porto e ricettazione delle armi, munizioni e miccia, di cui ai capi 3/7 della rubrica; si dirà poi della fantastica ritrattazione del Battisaldo;
- si sono resi immediatamente irreperibili dopo la perquisizione subita in data 24.3.79;

29

- dalle loro dichiarazioni, da quelle dell'Orrù, del Carcano e dalla deposizione ^{Berlusconi} si deducono i comuni rapporti, di militanza politica in un'organizzazione armata, rispetto a tutti i coimputati;
- dagli accertamenti compiuti sulla loro casa di Riviera di Montenegrino è risultato essersi trattato di una base della banda armata, almeno per un certo periodo di tempo;
- Battisaldo è autore di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in casa Alunni;
- quanto alla Piroli, sono state sequestrate indosso a Fabio Brusa quattro sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate alla creazione di un documento di identità falsificato (v. l'annotazione della spesa relativa in vol. I, cartella 4, pas. 3/201)

ORRÙ

- è detentore degli esplosivi, detonatori, ordigni e miccia di cui al capo n. 2 della rubrica;
- dalle sue stesse dichiarazioni, da quelle del Battisaldo e della Piroli, si deduce la militanza con i coimputati in una organizzazione armata.

Osserva il p.m. che "Orrù è stato l'unico tra gli imputati a tentare di fornire una spiegazione non ridicola della sua presenza a Como. Cosciente della impossibilità di negare il contenuto "politico" della riunione del 27.5.79 e la qualifica dei membri di un'organizzazione armata di quanti vi parteciparono, infatti, l'Orrù ha scelto l'unica strada praticabile (ovviamente oltre quella della piena confessione): ha dichiarato, cioè, di essere stato consapevole di dover partecipare ad una riunione di una banda armata, ma nello stesso tempo, negando la propria appartenenza a questa, ha motivato la sua presenza a Como con una sorta di interesse/curiosità, di tipo accademico, per la tematica della lotta armata".

Esattamente continua lo stesso p.m.:

"prescindendo per un attimo dall'avvenuto sequestro di esplosivi ed altro nel suo cascinale, la tesi difensiva di Orrù si rileva assolutamente inconsistente solo che si consideri la massima rigidità delle norme di sicurezza personale cui si affidano i membri di organizzazioni armate (di qualsiasi matrice, si badi bene): non è minimamente concepibile, cioè, che un estraneo, sia pure simpatizzante, partecipi ad una riunione di una organizzazione clandestina eversiva, tanto più ove si tratti, come nella specie, di una riunione importante in cui si debba discutere la linea politica del gruppo"

- è stato trovato in possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto d'autovetture, per il che può ripetersi quanto rilevato a proposito di Brusa. Si rimanda a quanto precisato alla pag. 14, a proposito del possesso di strumenti analoghi da parte del Brusa, circa il significato non sottovalutabile di questo possesso;

- ha chiesto alla propria fidanzata Mariangela COLLI di sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, ove la ragazza era impiegata, una piantina della Caserma Carabinieri di Saronno.

La tesi di Orrù, secondo cui sarebbe stato interessato alla piantina per esigenze di informazione sul territorio, è già di per sé poco consistente, ma perde ogni parvenza di fondamento ove si consideri che proprio presso quella Caserma, pochi mesi addietro, era stato consumato un attentato dinamitardo rivendicato dalla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, proprio da una sigla, cioè, che è tra quelle presuntivamente utilizzate dalla organizzazione indicata al capo n. 1, (v. vol. VIII, fascicolo 3).

24

CARCANO

- è in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- dalle sue stesse dichiarazioni e da quelle rese dal Battisaldo, dalla Piroli e da Orrù e dalla deposizione testimoniale ^{Bacchini} si deducono i comuni rapporti di militanza politica in un'organizzazione armata rispetto a tutti i coimputati;
- si è reso irreperibile a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Carrado ALUNNI. Anche il Carcano si è rifiutato di indicare il suo domicilio precedente ~~presso~~ al fermo del 27.5.79;
- ha praticato le regole fondamentali della clandestinità procedendo, oltre all'assunzione di false generalità, all'annotazione di tutto ciò che riguarda i rapporti con terze persone usando codici segreti, distruzione delle pagine della propria agenda relative ai giorni ormai trascorsi, etc.;
- è stato trovato in possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto di autovetture: si ripete quanto rilevato per Brusa;
- esistono prove sufficienti per il reato di cui al capo n.22 della rubrica, che, commesso nel febbraio del 1977 e confrontato con i fatti successivi, è indice del progressivo accostarsi alla lotta armata del Carcano;
- è stato ^{trovato} in possesso, a fine di falsificazione di documenti, degli estremi della patente di altra persona, Paolo MOLINA, a sua volta imputato di appartenenza a banda armata in altro procedimento; il Molina, nonostante la recentissima scarcerazione per insufficienza di ~~andivè~~, è risultato avere frequentato un appartamento sito in Via Castelfidardo N.10 a Milano, dove il 26.6.79 sono state trattate in arresto cinque persone trovate in possesso di un fucile mitragliatore, pistole e revolver, bombe a mano, munizioni, documenti falsificati ed altro.

27

IMPUTAZIONE N. 1 + GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
DEL DELITTO

Ricondurre tali comportamenti al delitto di organizzazione di banda armata ex art.306 C.P. non è disagevole, ove si analizzino i notori elementi costitutivi di questa figura delittuosa, con lo scrupolo dimostrato dal p.m. alle pagine 21-46 della requisitoria.

Due aspetti si vogliono sottolineare: il significato dei documenti ideologici della banda; la disponibilità da parte della stessa di luoghi di rifugio e di conservazione di materiale.

A- I documenti "ideologici" della banda.

Gli imputati sono stati trovati in possesso di documenti teorizzanti il programma e le finalità della banda che, anche nella dizione testuale, non possono ritenersi farneticazioni individuali e dai quali è quindi lecito dedurre (beninteso, congiuntamente ad altri dati): che si tratti di banda armata; che la stessa si colloca nell'ambito dell'art.306 C.P.; che si tratti di organizzazione da non molto costituita ed in via di progressiva evoluzione, e però già saldamente costituita; proprio nella riunione di Como doveva decidersi la linea ^{definitiva} da seguire.

I documenti ideologici dei quali si impone l'esame sono i seguenti.

- 1° Il dattiloscritto (v.vol.I fasc. 2 D, 1°68) intitolato "R.S. d. S.A.P." - Nov. 1978 (cioè: "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978), sequestrato in Comnanza il 2/4/79, secondo le attendibili prime dichiarazioni del BATTISALDO e PIROLI a loro affidato dalla BELLOLI, e da loro portato seco al momento della fuga da Luino.

Il documento consta di quattro pagine; dopo un'analisi della situazione economico-sociale internazionale ed italiana ed uno studio della "riorganizzazione delle forze di repressione "(Servizi di sicurezza, apparati carcerari, Polizia, Carabinieri, Vigili, Vigilantes ed elementi del "blocco sociale contririvoluzionario)" condotti secondo una prospettiva comune della maggior parte dei gruppi armati operanti nel Paese, viene affrontato il cd. "problema del combattimento" e spiegato storicamente la nascita "delle Squadre come necessità storica di:

- destabilizzazione del comando nei suoi processi di riorganizzazione;
- espansione del combattimento (costruzione dell'esercito combattente);
- costruzione di elementi di potere nella classe".

Viene teorizzato, infine, la costruzione dell'esercito combattente, in vista "del passaggio dalla guerra diffusa alla guerra civile", attraverso la "coagulazione del territorio nazionale delle squadre" e la creazione "di una rete clandestina.... di pronta mobilità quale espressione della capacità di organizzare movimento reale".

A questo punto, risulta persino superfluo individuare analiticamente i punti del documento che lo caratterizzano come programma ideologico-operativo di base di una organizzazione armata.

Va soltanto evidenziato, per sottolineare la portata del documento stesso ed il significato che gli va attribuito (e che gli stessi imputati gli attribuivano):

- 1-che non risultano diffusi altri esemplari;
- 2-che BELLOLI lo affida - nel senso proprio del termine - ai coniugi BATTISALDO-PIROLI, attribuendogli, nell'ambito dell'organizzazione armata, una importanza equivalente a quella delle armi contemporaneamente loro affidate;
- 3-che BATTISALDO e PIROLI, aderendo a questa valutazione, lo portano con sé, insieme alle armi, quando fuggono da Luino e fuggono proprio perchè BALICE ha loro manifestato

27

- la "pericolosità" del documento stesso;
- 4- che il documento era in avanzata ^{fascia di} gestazione nell'ambito della banda ALUNNI, al punto che una fotocopia costituente la sua parte centrale era nelle mani di Marina ZONI al momento del suo arresto (v. vol. V fasc. 5);
- 5- che presso BALICE vengono infatti sequestrati dattiloscritti - altrettanto non diffusi - aventi perfetta corrispondenza con parte del documento (v. vol. I fasc. 2A; f. 40-42);
- 6- che perfetta corrispondenza esiste con talune parti del volantino con cui le Squadre Armate Proletarie rivendicavano l'attentato alla Caserma Carabinieri di ^{Sesto Calende} ~~Sesto~~, al dott. Franco Lombardo, alla Prealpina (v. vol. V, fasc. 5).
- II - Il documento manoscritto di Maria Rosa BELLOLI (v. perizia grafica in vol. IV, cartella D), composto di nove facciate, rinvenuto sulla persona del COLOMBO all'atto del fermo: è in sostanza una giustificazione delle dimissioni dalla Organizzazione Combattente di due membri della stessa (evidentemente una delle persone dimissionarie è la stessa BELLOLI, l'altra è probabilmente identificabile con chi - diverso dagli imputati - ha operato talune correzioni di propria mano allo scritto), con contemporaneo annuncio della probabile confluenza nelle file delle BRIGATE ROSSE "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Vi si esamina l'attività della Organizzazione Combattente nel periodo di tempo precedente il 27/5/1979, si rilevano gli errori commessi ed "il mancato sviluppo di una rete di Partito dentro la classe" (determinati dal "meccanismo e dogmatismo organizzativo più sfrenati applicati al nodo partitico") - il problema della costruzione dell'Esercito - "attraverso la cui soluzione passa lo sviluppo del processo rivoluzionario", si lamenta, infine,

29

"Abbiamo nella pratica dimostrato di non essere una organizzazione portatrice di un livello adeguato di programma politico".

"Riteniamo (la sottolineatura è tutta della BELLOLI) che a questo punto della nostra esperienza e della nostra situazione mantenere come irrinunciabile il punto di vista del Partito voglia dire immediatamente andare ad un rapporto con i compagni di BR che sia di discussione e determinazione assieme a loro della nostra posizione e della nostra iniziativa".

"Tre posizioni sono state espresse.... un'autonomia tattica di progetto che comunque sviluppa un confronto positivo con i Compagni di BR. Non è un caso che questa posizione venga espressa da chi lavora a più stretto contatto con il settore sud.., Una seconda posizione che tentava di definire dei termini di divergenza generali e centrali con le BR... Una terza posizione.... che continua a vedere in termini contrapposti e non dialettici il Partito (inteso come nella realtà separata) e il combattimento diffuso".

"Si aggiungano i ripetuti richiami alle "Avanguardie di combattimento", alla "disponibilità di massa al combattimento", all'"esercito", le rinnovantisi allocuzioni di "compagni". ~~.....~~

- III- Il documento in sette facciate manoscritte a stampatello da Luca COLOMBO (v. perizia grafica in vol.4°, cart. C) sequestrato sulla sua persona il 27/5/79. Allo scopo di individuare una corretta strategia di attacco nei loro confronti, vengono prese in esame le strutture politiche ed economiche dello STATO e le "articolazioni centrali del comando capitalista" e "del controllo sociale".
- Vengono successivamente esposti i comportamenti indispensabili per lo sviluppo della lotta armata con preciso

30

riferimento sia all'insediamento di "forze regolari" all'interno delle mense, sia all'infiltrazione all'interno dei partiti e degli organismi politici di zona.

Viene indicata, inoltre, la necessità di reperire immediatamente per l'Organizzazione "il minimo logistico per la sopravvivenza e cioè documenti e cose"; nonché quella di redigere un "documento con cui presentarsi alle altre forze" "rivoluzionarie e, infine, di studiare la possibilità di portare a termine" un qualche tipo di intervento armato tale da renderpiù reale il confronto teorico con le altre forze organizzate e con la rete amica".

Vanno, meditati, tra i tanti, passi come questi:

"In un percorso di guerra civile dispiegata attaccare le persone fisiche che esercitano comando significa aprire contraddizioni all'interno del comando se l'individuo non è facilmente sostituibile. Attaccare chi garantisce l'effettualità del comando se avviene in modo costante e diffuso è invece l'inizio reale del contropotere, sviluppare il combattimento significa svelare e attaccare i meccanismi del controllo.

Oggi soltanto una parte minima dei meccanismi di controllo godono di una difesa militare da parte dello stato, gli altri devono fidarsi dei meccanismi di controllo diffusi sul territorio che non hanno la funzione di difendere il singolo obiettivo ma di innalzare il livello minimo di fuoco escludendo chi non vi si adegua.

Considerando quindi l'impossibilità del nemico di garantire ad personam i funzionari del controllo è evidente come individuare e attaccare i meccanismi del controllo e disarticolare il controllo militare sul territorio siano due attività inscindibili". -

"Bisogna infiltrarsi nelle file nemiche e usare la violenza come strumento di conoscenza. Ai fini dell'inchiesta

diventa fondamentale la capacità del partito di utilizzare quella fascia di compagni che pur non essendo personalmente disponibili al combattimento lo sarebbero a lavorare per raccogliere informazioni". -

" per sapersi creare le riserve - la immissione dei compagni nella OC è stata sin'ora affidata alle amicizie. Se non usciamo rapidamente da questa pratica ci votiamo all'estinzione - la sola soluzione è la capacità dei regolari di vivere realmente tra le masse. Il fatto che i regolari abbiano un ambiente sociale di riferimento è la sola garanzia di riproduzione. Bisogna rompere la stupida spirale che porta i regolari a non vedere più nessuno per far ciò il lavoro dell' O.C. tra regolari e irregolari deve essere ripartito in modo differente da come avviene ora". -

" Il controllo politico e militare sul territorio-

La regione, i comuni, i consigli di zona distretti scolastici, consigli sanitari di zona, CUZ, commissariati, parrocchie, giustizia, è questa la ragnatela cui fanno riferimento i partiti e con cui deve mediarsi la produzione e la realizzazione del profitto.

Bisogna capire dal di dentro questi meccanismi, (studiare la dipendenza) per capire quando sono semplici materassi e quando hanno margini di potere discrezionale - per sapere qualcosa sui consigli di zona bisognerebbe infiltrarsi in un partito e poi in un consiglio - Questa è la via delle talpe, via che ^{da} frutti negli anni". -

Si noti la parziale corrispondenza tra questo ultimo punto e gli obiettivi del "controllo metropolitano" e di quello schema contenuto nello scritto di cui appresso.

Se ne deduce agevolmente:

- che si tratta di un'organizzazione e non di isolati orientamenti individuali;
- che si tratta di un'organizzazione diretta a realizzare la lotta armata;

- che l'organizzazione, per questo fine, non ha problemi quanto alla disponibilità di armi: significativo, al riguardo, l'inciso circa l'esigenza di procurarsi "documenti e cose" senza alcun riferimento all'esigenza di procurarsi, appunto, "armi", e non certo perchè dall'impiego di queste ci si voglia astenere.

IV - Il quaderno sequestrato a Francesca BELLERE' e da lei manoscritto (come risulta ovvio dalla sua disponibilità materiale, ed evidente dal suo solo esame). Esso produce uno schema di discussione o di programma operativo, la cui portata risulta palese alla sola lettura senza bisogno di commenti:

"1- Potere/Stato - Articolazioni nel sociale

2- Rete Mobilitata Inchiesta-Indagini

3- Mantenere spazi combattimento tramite operazioni continue sulla C.G. (Contro guerriglia)

4- Individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco

5- Attacco al potere centrale: Informazione/Controllo metropolitano (Comune, sezioni di partito, commissariati, Consigli sanitari di zona, centri di ristrutturazione)"
è il brano sostanzialmente corrispondente all'ultimo passo dello scritto di Colombo sopra ricordato.

"6- Dare priorità all'interno del minimo programma possibile (costruzione organizzazione combattente e attacco terreno c.g.)

7- Campagna C.G.

Il constatare l'attuale squilibrio sul piano politico ed organizzativo della nostra Organizzazione è cosa semplice ma inutile. Ciò che si può fare, definire, teorizzare da questo momento in poi non può non passare da una autocritica feroce individuale e collettiva".

V - I dattiloscritti sequestrati in casa di BALICE (vol. I, cartella ~~4~~ 4, foglietti 6 e 7).

A parte il ripetutamente sottolineato travaso nella "Risoluzione strategica ", vanno ~~sottolineati~~ ^{sviluppatisi} taluni passi altamente significativi del documento costituente il reperto n. 6 (in', fog. 6).

A pagina 7, dove si pretende di far passare per " analisi " una precisa individuazione di obiettivi (guarda caso, si tratta di organismi ripetutamente attaccati - e cioè " analizzati " - dal terrorismo, variamente etichettato): "Il piano di settore informatica-telecomunicazioni in ogni caso riguarda il progressivo sviluppo del controllo sulla classe, che investe ambiti produttivi e sociali: automazione, strumentazione produttiva, amministrazione pubblica - banche di dati - funzioni burocratiche - strumenti di controllo sul territorio (dai metal-detecta, alle strumentazioni rice-trasmittenti per auto PS e CC; intercettazioni e identificazioni).

La tendenza espressa è quella di potenziare e difendere massicciamente questi fenomeni.

I piani di settore perchè rappresentano l'ossatura del progetto cap. distruzione imperialista, forniscono le linee strategiche di medio periodo del progetto stesso.

La realizzazione di queste linee-guida è affidata a un personale pol. mil. che si avvale della strumentazione più sofisticata oggi a disposizione: dall'uso della scienza nei suoi aspetti di avanguardia all'uso della psicologia garante di consenso, responsabilità e partecipazione.

E' in questo senso che oggi nell'analisi della ristruttur. imperial. non si può tralasciare uno dei suoi aspetti fondamentali: la consulenza tecnico-finanziaria aziendale e la preparazione dei nuovi managers".

A pagina 8, dove ancora si parla di " analisi " e " dibattito " in termini e con punti di riferimento il cui significato emerge palese dalla sola lettura: " Il dibattito va quindi sviluppato e va quindi arricchito il progetto d'organizzazione. Occorre a questo proposito disporre

di strumenti e informazioni adeguati. Va quindi riproposta una metodologia capace di garantire in modo veloce l'accumulo dell'informazione (perquisizioni, interrogatori ecc...). Uno dei problemi centrali, oggi, è quello di destabilizzare(o disarticolare per dirla con gli amici) i vari livelli della ~~struttura~~ ristrutturazione attraverso i quali il comando capitalista si riorganizza. Vanno, quindi, individuate con estrema precisione gli uomini e le funzioni operative delle articolazioni della ristrutturazione imperialista; vanno costruite e analizzate scadenze che sono in grado, da una parte, di evidenziare , di sviscerare il disegno capitalista, dall'altra, di compattare, di sedimentare ed espandere capacità combattente comunista. Le scadenze centrali vanno saldate con quelle periferiche, in modo che l'iniziativa destabilizzante risulti nel suo complesso più incisiva e persuasiva.

Occorre inoltre riprendere tematiche d'attacco che siano legate in modo più diretto alla classe.

Questo non significa sovrapporsi all'iniziativa del combattimento diffuso (squadre, esercito, brigate di situazione) , bensì consolidare il punto di vista di partito all'interno della classe.

CONCLUSIONI: proposte da prendere in considerazione:

- a) personale chiave d'impresa nell'ambito del piano di settore
- b) personale finanziario che garantisce la realizzazione del piano
- c) personale della ristrutturazione d'impresa
- d) prodotto finito
- e) tecnici consulenti delle piccole e medie imprese (addetti alla ristrutturazione)
- f) istituti di consulenza e gestione d'impresa, esperti e studiosi addetti alla formazione manageriale
- g) produttori di macchine e strumenti di controllo
- h) centri di studio e ricerca informatica economica
- i) banche di dati
- l) centri di schedatura e informazione/identificazione".

B- Le " basi " della banda

I documenti ideologici - i documenti falsi - le fotografie formato tessera destinate alla formazione di altri falsi documenti - le armi, munizioni, esplosivi rinvenuti sono già sufficienti a dare un'idea delle disponibilità dell'organizzazione. E' però evidente che queste erano di ben altro livello: si pensi agli strumenti per la falsificazione, ai concreti programmi di lotta armata, alla consuetudine di tutti gli imputati alla lotta stessa. E' altrettanto evidente che tutto questo non ha potuto emergere - ma esisteva ed esiste - soltanto perchè almeno una base milanese non ha potuto essere individuata e perchè la base del varesotto era stata ormai " ripulita".

Quanto alla prima, gli imputati PIROLI, BELLERE', COLOMBO e CARCANO sono stati trovati in possesso di mazzi di chiavi il cui esame ha consentito di confermare gli stretti legami di vita comune, la scelta di vita clandestina, la disponibilità in Milano di un luogo di rifugio e conservazione del materiale. Infatti, si è accertato in modo immediatamente rilevabile con la semplice comparazione e sovrapposizione delle chiavi, che:

- a) BELLERE' e PIROLI avevano una coppia di chiavi identiche;
- b) BELLERE' e COLOMBO avevano tre coppie di chiavi identiche;
- c) CARCANO aveva due chiavi diverse tra loro che non aprivano la porta della sua casa di abitazione.

Va osservato:

a) quanto alle chiavi comuni a BELLERE' e PIROLI, sono quelle che aprivano la serratura della casa di Riviera prima che il LETTIERO, sgombrato l'appartamento, sostituisse il nottolino: è proprio con riferimento a questa chiave che la PIROLI ha indicato la casa nella zona di Luino.

b) quanto alle chiavi comuni alla BELLERE' ed al COLOMBO, pur non essendosi potuto accertare a quali locali le stesse si riferissero, è fondato ritenere riguardassero uno o più appartamenti in uso agli imputati nella clandestinità: dei quali fruiva pure il BRUSA, legato sentimentalmente alla BELLERE'. Ed infatti, al momento del fermo BRUSA e COLOMBO erano in possesso ognuno di un biglietto dell'A.T.M. timbrato sulla linea 92 quella stessa mattina alla stessa ora (v. depos. Fabbri in vol. II, fascic. 9 foglio 5 e 9). I due, con tutta probabilità insieme alla BEL-

LERE', si erano mossi dagli stessi locali nei quali vivevano clandestinamente, prendendo poi il treno in partenza alla Stazione centrale alle ore 8,55 per Como (v. interrog. CARCANO, in coincidenza rispetto ai dati della deposizione Fabbrù).

c) quanto alle chiavi sequestrate al CARCANO, la circostanza che esse non aprissero la sua casa di abitazione e che, per ammissione dello stesso imputato, riguardassero luoghi presso i quali alloggiava, conferma quella scelta di clandestinità del cui significato già si è detto .

Per quel che riguarda la " base " esistente in territorio di Varese, particolare rilievo ha finito con l'assumere l'indagine (volume II, fascic. 14) relativa alla casa di Riviera di Montegrino, indagine originata - ancora una volta - dalle iniziali dichiarazioni della PIROLI.

L'imputata, nel fornire chiarimenti in relazione alle chiavi trovate in suo possesso, ha indicato un appartamento sito nella zona di Luino (v. interrog. 2 giugno 1979). I successivi accertamenti hanno portato all'individuazione dei locali di Riviera: la porta d'ingresso è stata aperta con una chiave del mazzo trovato in possesso della BELLERE' (v. rapp. Carabinieri 11 giugno 1979 e deposizione Fernandez in vol. II, fascic. 14). I locali erano completamente vuoti mentre nel sacco delle immondizie vicino alla porta furono rinvenuti frammenti di carta con appunti.

Si è accertato che l'appartamento, costituito da due locali più servizi, era stato affittato nel novembre 1978 ai coniugi BATTISALDO dalla cognata di Fernandez Alfredo, al quale gli stessi si erano rivolti per intermediazione del LETTIERO : i contraenti erano stati concordi nel non denunciare il contratto e nel pattuirne la durata in sei mesi (v. depos. Marelli, f° 44 del vol. II, fascic. 14).

Il BATTISALDO (v. interrog. 9 giugno 1979) non ha fornito spiegazioni attendibili circa le ragioni dell'affitto. Ha sostenuto da un lato che intendeva dare una nuova sede al collettivo autonomi di Luino (ma secondo il teste Lambiase il collettivo si era già sciolto nel luglio 1978: v. f° 24 vol. II fascic. 14), dall'altro che desiderava dare ospitalità a suoi parenti

37

durante il fine settimana (circostanza questa non verificata per ammissione dello stesso imputato), dall'altro ancora che voleva favorire incontri galanti degli amici: assunto quest'ultimo già di per sé inattendibile e smentito dalle successive dichiarazioni dello stesso imputato per cui, in realtà, nella casa si sarebbe recato il solo LETTIERO, nonché degli " amici " Lambiase e Abbate.

Che si sia invece trattato di un luogo di rifugio e di incontro dei componenti della banda e che ivi si siano svolte attività illecite connesse con l'azione clandestina della banda stessa, risulta dalle seguenti considerazioni e oggettive rilevazioni, tra di loro logicamente coordinate.

1)- Secondo le dichiarazioni di BATTISALDO, PIROLI, LETTIERO, essi soltanto - oltre la Colombo Carmen - si sarebbero occasionalmente portati nella casa. E' certo invece:

a) che nella casa si è recata anche la BELLERE': nel sacco della spazzatura (non ad altro destinato che alla raccolta dei rifiuti inerenti la casa) sono stati rinvenuti frammenti di carta con indicazioni (tra l'altro, di orari) sicuramente di grafia della BELLERE' stessa (v. perizia in vol. IV, fascicolo E, particolarmente pag. 26); nel mazzo di chiavi della BELLERE' è stata trovata una chiave identica a quella contenuta nel mazzo della PIROLI e destinata - secondo le indicazioni della PIROLI stessa - appunto alla casa in quel di Luino (v. rapporto Carabinieri Milano 1° giugno 1979, in vol. I, cartella A, f° 61-62 e f° 71).

b) che, dopo la sostituzione del nottolino della serratura da parte del LETTIERO, altra chiave nel mazzo della BELLERE' ed identica ad una nel mazzo del COLOMBO, permette l'apertura della serratura (v. f° 36 in vol. II, fascic. 14) : sarà una coincidenza...

c) che il teste Fernandez (f° 35 ivi) ha riferito di lagnanze da parte dei parenti abitanti in luogo per il " movimento " in quell'appartamento: altro è che, per comprensibili ragioni di ritrosia, questi parenti, sentiti come testimoni, abbiano solo in parte confermato la circostanza;

d) che il teste Albini (ivi, f° 31) ha descritto due persone, un ragazzo ed una ragazza, i cui connotati non corrispondono a quelli né del BATTISALDO, né della PIROLI, né

del LETTIERO, nè della COLOMBO;

e) che due persone - e non e' verosimile pensare siano quelle appena sopra elencate - furono viste uscire di casa attraverso la finestra (v. Fernández , ivi, f° 35).

2) - Nell'appartamento avvenivano cose " strane " che avevano destato i sospetti del Fernandez e degli altri abitanti della zona. A parte il già ricordato " movimento " , per un certo periodo la casa, anche di giorno, aveva le imposte chiuse e la luce accesa all'interno; furono uditi anche rumori metallici ritmici non meglio identificati (v. ivi, f° 31 e 33). Non solo: quando il Fernández, appunto perchè insospettito , ed a conoscenza dell'attività politica di LETTIERO e BATTISALDO , chiese al primo se nella casa non venisse svolta una qualche attività " politica " , ebbe per tutta risposta che... non doveva preoccuparsi(ivi; f° 25).

3) - Poco dopo l'inizio dell'affitto, il LETTIERO, sollecitato dal BATTISALDO, installò una serratura a più mandate, perchè la preesistente " non dava affidamento " (v. interr. LETTIERO): perchè mai se nella casa si trovava soltanto poca roba, acquistata da un rottamaio per poche migliaia di lire?

4) - Verso la metà di maggio, il LETTIERO, insieme alla Colombo, Lambiase, Abbate, sgomberò l'appartamento di quella " poca roba " : seguendo una raccomandazione dei coniugi BATTISALDO, che, al momento della fuga da Luino, subito dopo la perquisizione del 24 marzo 1979, si preoccuparono presso di lui perchè la casa fosse libera al momento della scadenza del contratto (fine maggio).

Perchè mai:

- BATTISALDO, nello stato di agitazione derivato dalla perquisizione e dagli avvertimenti di BALICE - che lo inducono addirittura ad una precipitosa fuga con la moglie, in stato interessante - si preoccupa , al punto di recarsi la sera stessa a casa del LETTIERO a chiedergli tale favore, di questione così modesta, agevolmente risolvibile dal proprietario alla scadenza del contratto, tenuto anche conto dell'inesistente valore di quella " poca roba " , la cui dispersione sarebbe quindi stata del tutto irrilevante?

- LETTIERO a sua volta tanto si preoccupa di eseguire alla lettera questa modestissima incombenza, con tale fretta e risolutezza da forzare addirittura la serratura, e proprio pochi giorni dopo il colloquio con il Fernandez a proposito dei timori per l'impiego della casa per una attività " politica"?

- Colombo, Abbate e Lambiase in un primo tempo negano recisamente di aver aiutato il LETTIERO in questo sgombero e poi ammettono una circostanza - del tutto banale ed innocua quale sarebbe l'asportare poca vecchia roba per rispettare una scadenza contrattuale - che non vi era quindi ragione alcuna di negare e che non poteva d'altro canto essere stata dimenticata?

Non è illogico dedurre così che la casa di Riviera contenesse ben altro che quella " poca roba " e fosse ben altrimenti frequentata ed utilizzata : BATTISALDO ha avuto l'accortezza di farla sgomberare per tempo, LETTIERO di eseguire le sue istruzioni. Se sono stati colti impedimenti ritrovamenti che, nella prospettiva degli stessi BATTISALDO e LETTIERO, sarebbero risultati significativi, non viene meno per questo il significato inequivoco della circostanza.

Riassumendo:

- 1- siamo in presenza di un gruppo di persone da tempo in contatto, di identica matrice politica, taluna già facente parte di banda armata;
- 2- queste persone hanno un comune programma di sovversione attraverso la lotta armata;
- 3- queste persone dispongono di armi ed esplosivi (le pistole e munizioni di BELLOLI, BATTISALDO, PIROLI; la pistola di BALICE; gli ordigni di ORRU', per dire soltanto quelle rinvenute); e si veda la preziosa ammissione di ORRU' (interrogatorio 2/6-1971/2) a proposito dell'incontro con il fantomatico " Andrea " per organizzare la riunione di Como: " armi ce ne sono".

40

- 4 - queste persone dispongono di basi, in Milano e fuori;
- 5 - queste persone dispongono di documenti falsi, sono in grado di predisporne altri;
- 6 - queste persone si incontrano sistematicamente e ripetutamente, secondo indicazioni ricorrenti nei gruppi eversivi, non in case di abitazione, ma in luoghi pubblici;
- 7 - queste persone hanno una loro salda organizzazione, sono in grado di ritrovarsi, di procurare rifugi a chi ne ha bisogno, di acquisire armi e documenti per la falsificazione, di elaborare programmi per la lotta armata, di porsi addirittura il problema se continuare a vivere come organizzazione autonoma o confluire nelle Brigate rosse;
- 8 - queste persone sono state capaci, dispersa la banda armata facente capo a Corrado ALUNNI e della quale tre almeno di loro facevano parte, dispersa ancora la banda " Reparti Comunisti d'attacco " nella quale erano confluiti taluni membri della banda ALUNNI, di riorganizzarsi con armi, falsi documenti, basi operative, documenti ideologici, dando vita a quella che ben può considerarsi - conclusivamente - una banda armata, da loro fondata e costituita, attraverso loro operante, sia pure con quei dissensi interni che proprio nell'incontro di Como avrebbero evidentemente dovuto ricomporsi & comunque risolversi.

DETEZIONE DI ESPLOSIVI, DETONATORI, ORDIGNI ESPLOSIVI E
MICCIA A LENTA COMBUSTIONE : CAPO N.2 NEI CONFRONTI DI ORRU'.

In Casciago, in una cascina sita nei pressi della abitazione di Orrù, venivano sequestrati, a seguito del fermo dell'Orrù stesso, n.41 detonatori, n.2 candelotti contenenti gr.100 di tritolo ciascuno, due ordigni esplosivi già predisposti contenenti bulloni in ferro, un frammento di candelotto alla gelatina e m.3,55 complessivi di miccia a lenta combustione (v. rapp. 29/5-79 CC.Varese, in vol.I^a fasc. 1 A f.°22-26).

Come è risultato dalla perizia (vol.IV^a, cartella A) il materiale sequestrato presentava caratteri di immediata utilizzabilità e micidialità.

Orrù ha negato di essere stato detentore del materiale sequestrato, pur essendo risultato, in base alle testimonianze del genitore e del fratello (v. vol.II^a, fascicolo 9 f.° 1-2) ed alle sue stesse ammissioni, che egli aveva la disponibilità della cascina, dove talvolta si riuniva con amici o si portava con la sua fidanzata Mariangela Colli; e che la cascina stessa, contrariamente a quanto dichiarato da Orrù, risultava regolarmente chiusa con serratura.

E' palesemente inverosimile che una qualche persona abbia potuto nascondere nel casolare, all'insaputa e comunque senza il consenso di chi normalmente lo utilizzava, materiale tanto delicato, importante ed indispensabile per una attività di tipo terroristico : che questa poi fosse la destinazione del materiale è provato dal rinvenimento dei due ordigni micidiali già predisposti (v. perizia citata), con conseguente sussistenza della circostanza di cui all'art.21 della Legge 18/4/75 n.110.

Ancora, ordigni del genere non sono certo impiegabili, per attività terroristiche, individualmente. Quindi, accertata la partecipazione dell'Orrù alla banda, la materiale disponibilità immediata da parte di lui soltanto degli ordigni e degli esplosivi non rileva per escludere che ordigni ed esplosivi facessero parte della dotazione della banda stessa.

DETENZIONE E PORTO DI ARMI: CAPI ~~MAI~~ 3. 4. 5. 6. NEI
CONFRONTI DI BATTISALDO E PIROLI

Si tratta delle armi e munizioni rinvenute in Comunanza (vol. I° ^{fac. 2} D), ed oggetto della perizia a vol. V°, cartella B).

Negli interrogatori al p.m. (vol. I, cartella B) sia Battisaldo (f.° 1 retro - 3) che Piroli (f.° 11 - 12) hanno ammesso di avere detenuto le armi e di averle portate con sè in Comunanza, pur fornendo spiegazioni di totale inverosimiglianza.

Nel primo interrogatorio al giudice istruttore hanno nuovamente ammesso detenzione e porto delle armi in Comunanza (vol. II fascic. 7) rispettivamente cartella A foglio 1 retro e cartella B foglio 1 retro): per la prima volta, in assoluta spontaneità, ^{hanno} dichiarato che le armi erano state loro ~~con~~segnate da Maria Rosa Belloli. Hanno così indicato una circostanza alla quale nessuno poteva pensare: si ^{noti} ~~ma~~ che - al momento - non si erano neppure esaminate a fondo le grafie dei documenti sequestrati, uno dei quali, come si è detto, risulterà invece della Belloli; e che la perizia grafica è stata conferita solo il 26/7-79 (vol. V°, cartella D), a seguito anche e proprio di una sollecitazione dell'interesse degli inquirenti sulla Belloli per effetto delle "rivelazioni" dei coniugi Battisaldo.

Nei successivi interrogatori nè Battisaldo nè Piroli, pur modificando alcune precedenti affermazioni, mai hanno rettificato questo punto: particolarmente significativo, al riguardo, l'interrogatorio 11/6/79 della Piroli (vol. II, fascicolo 7, cartella B, foglio 10).

Improvvisamente Battisaldo, nell'interrogatorio 6/11/79 (vol. II fascic. 7, cartella A, ~~3~~ foglio 24), avvalendosi

44

- per la prima volta - della facoltà di non rispondere, aggiunge però di voler ritrattare "talune delle affermazioni fatte nei precedenti interrogatori" perchè "effetto delle pressioni dei Carabinieri": si rifiuta di precisare che cosa effettivamente voglia ritrattare, e di quali pressioni si tratti visto che le sue "affermazioni" sono state fatte soltanto al p.m. e al giudice.

Chiede - e, ovviamente, ottiene - che venga allegata agli atti una lettera, a firma sua e della moglie, indirizzata al loro legale (ivi, f° 25-27).

Se non si tratta del frutto - assolutamente umano - del timore di x ritorsioni per le prime sue (loro) rivelazioni, la lettera è tanto maldestra quanto significativa.

Maldestra perchè basta leggere gli interrogatori di Palombi Antonio e Ferretti Rossella (v. vol. I, fascic. 2 D) e la loro successione, per rendersi conto di come i due non abbiano davvero incolpato degli innocenti, indicando nel Battisaldo e nella Piroli coloro che portarono in Comunanza armi (una provento di rapina in Milano) e documenti (mai prima rinvenuti e riproducenti parti di documenti sequestrati in Milano e in Saronno); basta leggere gli interrogatori di Battisaldo e Piroli al p.m. per rendersi conto di come i due non "coprissero" affatto Palombi e Ferretti-rispetto a che cosa poi, avendo gli stessi ammesso detenzione e porto delle armi ed essendo per questo stati condannati? - quando riconoscevano di aver portato le armi in Comunanza; basta leggere le parti iniziati degli interrogatori di Battisaldo e Piroli al giudice istruttore per rendersi conto di quanto sia grottesca l'affermazione (pag. 2 lettera citata) per cui " i carabinieri...hanno sfruttato la situazione per farci dichiarare che quel materiale ci era stato consegnato dalla Belloli".

Significativa perchè la professione di innocenza quanto alla detenzione delle armi sembra - in realtà - un

"falso scopo" rispetto al vero obiettivo, che è quello di svilire gli elementi a carico della Belloli. In effetti, la "ritrattazione" quanto alla ammissione di detenzione delle armi ben potrebbe esistere autonomamente - pure se, in ogni caso, non credibilmente - anche senza il riferimento alla Belloli, ...inserita a forza nel processo per le strumentalizzazioni della magistratura (pag. 1 della lettera) e le pressioni dei carabinieri (pag. 2).

Si badi bene che si tratta di atteggiamento comune ad altri membri della banda, a conferma della importanza che essi stessi attribuiscono alla personalità - e quindi al ruolo - della Belloli: e comune, guarda caso, agli stessi Battisaldo e Piroli quanto al loro comportamento processuale per quel che riguarda le prime indicazioni nei confronti di Brusa, palesemente indicato come figura di notevole rilievo tra i vari partecipi, salvo poi tentare un rapido ridimensionamento una volta cessato - come acutamente nota il pubblico ministero - lo stato di isolamento ed una volta così avvertita dai loro "consiglieri" la gravità delle prime affermazioni.

Illuminante sembra al riguardo l'atteggiamento di COLOMBO nell'interrogatorio 6 novembre 1979, quando - ribadita la linea del rifiuto a rispondere - l'imputato ha pensato bene di porre domande - con quel po' po' di elementi a suo carico - su due soli aspetti, che pure non lo coinvolgevano direttamente: a) l'identificazione della Belloli tra gli autori di uno scritto "ideologico-organizzativo"; b) l'individuazione dello scritto trasfuso nella "Risoluzione strategica".

La legittima curiosità dell'imputato è vistosamente inquinata: sub a), dalla sua ovvia consapevolezza che lo scritto rinvenuto proprio sulla sua persona - unitamente a quello da lui materialmente redatto - è della Belloli, e dall'ovvio sconcerto del tramonto dell'illusione che a questo risultato gli organi inquirenti non sarebbero stati in grado di pervenire; sub b), dalla sua altrettanto ovvia consapevolezza che la "Risoluzione strategica" rappresentava un

46

documento in gestazione nella " banda Alunni" (v. quanto sequestrato nella borsetta di Marina Zoni all'atto del suo fermo il 13 settembre 1978)nella versione definitiva consegnato dalla Belloli alla coppia Battisaldo- Piroli.

47

RICETTAZIONE DELLA PISTOLA OGGETTO DI RAPINA
AI DANNI DI ZUSSINO RINALDO: CAPO ~~7~~ NEI CON-
FRONTI DI BATTISALDO, PIROLI, BELLOLI.-

Verso le ore 0,20 del 12/10/1978 il metronotte ZUSSINO Rinaldo, in via Asti di Milano, era vittima di una rapina. Due giovani, uno dei quali armato di pistola, lo ammanettavano alla cancellata di uno stabile, gli sottraevano la pistola di dotazione e si allontanavano su un'autovettura guidata da una terza persona (v.vol.II, fascicolo 10).

Nè lo ZUSSINO nè tale BORBOTTI Ademaro, che dalla finestra del proprio appartamento intravide le fasi finali dell'episodio, si dichiaravano in grado di riconoscere i due, descritti dallo stesso ZUSSINO come giovani sui 20-25 anni, alti circa m.1,70-1,75 (ivi, fogli 10 e 14).

La pistola sottratta era una Beretta 7,65 matricola 801178.

Una delle armi sequestrate in Comunanza è una Beretta 7,65 dalla matricola limata e punzonata: riuscendo a far parzialmente risaltare i numeri di matricola, i periti ne hanno evidenziato gli ultimi quattro ("1178"), accertando altresì (vol.IV, fasc.B f° 24-25) che con questi ultimi numeri furono immatricolate - evidentemente con numeri precedenti diversi - due altre sole pistole dello stesso tipo, così scrivendo: "E' risultato, esaminando i registri delle matricole, che nel 1952 solo tre armi, tra quelle del mod. '35 e del cal;7,65 presentavano una matricola le cui quattro ultime cifre erano: 1178.

Precisamente le sottonotate armi:

- pistola matricola 801178 - venduta il 10/4/1952 alla ditta RAVIZZA - via Hoepli, 3 - MILANO

%

48

- pistola matricola 811178 - venduta il 13/10/1952 al Ministero dell'Interno della Repubblica Federale Tedesca - BONN
- pistola matricola 821178 - venduta il 16/3/1952 alla Armeria NASTASI Antonio di POLISTENA (Reggio Calabria). L'Armeria NASTASI ha cessato da tempo l'attività".

Che la pistola in sequestro sia quella proveniente dalla rapina ZUSSINO si deduce agevolmente:

- dall'inverosimiglianza della coincidenza, invece, con le altre due pistole sopra indicate, tenuto conto della loro ricordata destinazione;
- dal successivo mancato rinvenimento della pistola dello ZUSSINO;
- dalla tipicità dell'azione, come riconducibile alle note modalità operative delle "squadre armate proletarie" e degli analoghi organismi eversivi, nella programmazione ed esecuzione dell'armamento dell' "esercizio proletario", cui si rifanno anche gli attuali imputati.

Per quanto dati di questo tipo permetterebbero - a livello almeno istruttorio - la contestazione di più grave reato, ne derivano comunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio a titolo di ricettazione.

Non è pensabile, infatti, che persone di comune discernimento e ragionevolezza, quali certamente sono gli imputati, non si rendessero conto della provenienza delittuosa dell'arma, al momento dei diversi passaggi descritti nel capo d'imputazione: la stessa eliminazione del numero di matricola, mediante punzonatura, ne rappresentava la traccia più significativa ed immediatamente avvertibile.

49

RICETTAZIONE E FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI DI
IDENTITA' (IMPUTAZIONI N.8-9-10-11-12-13-14 NEI
CONFRONTI DI BRUSA, CARCANO, COLOMBO, BELLERE' -

Sono stati sequestrati sulla persona di BRUSA, COLOMBO, CARCANO, BELLERE', documenti falsi, con apposta la fotografia degli imputati (v. rapp. 1°/6- 1979 CC. Milano; v. reperti 1/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1). La sola BELLERE', nella fase immediatamente successiva all'arresto, essendo evidentemente rimasta in possesso del proprio documento, è riuscita a lacerarlo (v. rapporto 4/6- 1979 CC. Milano): non però in modo tale da impedirne quella parziale ricostruzione (v. uf. 6/1 - vol. I par. 4) che permette di riscontrarvi l'apposizione della firma - la grafia è inconfondibile - corrispondente alle false generalità dell'apparente titolare del documento stesso.

Indiscutibili gli estremi del delitto di cui agli artt. 477-482 C.P., è ragionevolmente ipotizzabile - nonostante la perdurante mancanza di indicazioni da parte degli organi di polizia stranieri - anche il reato di cui all'art. 648 C.P.: la provenienza delittuosa di moduli dei documenti è cioè in re ipsa, data la natura dei moduli stessi, indifferente essendo - da questo punto di vista - che si tratti di un qualsiasi delitto contro il patrimonio (anche sotto specie, al limite, piuttosto, romanzesco, di appropriazione indebita di cosa smarrita, dato che la querela opera soltanto come condizione di procedibilità: così che il reato presupposto del delitto di ricettazione sussisterebbe pur sempre come entità giuridicamente rilevante) piuttosto che del delitto di integrale falsificazione dei moduli.

10

RICETTAZIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' DI
AGOSTINI BRUNA: CAPO N.15 NEI CONFRONTI
DI BRUSA -

Verso le ore 11 del 1°/5/79, Valtorta Edwino, mentre sostava al posto di guida della propria autovettura Fiat 131 targata MI-43713D, in via Tolmezzo di Milano, in attesa di AGOSTINI Bruna, veniva avvicinato da due giovani i quali, fattolo scendere con la minaccia di pistole e fattisi consegnare le chiavi dell'autovettura, si allontanavano con la stessa. Sull'autovettura era anche la borsetta della AGOSTINI, contenente - tra l'altro - i documenti di identificazione di quest'ultima (vol.II, fasc.12). La carta di identità è stata rinvenuta sulla persona del BRUSA all'atto dell'arresto (v. rapp.27/5/79 CC. Milano, vol.I, fasc.A, f°.9) e riconosciuta dalla AGOSTINI (vol.II, fasc.12, f°.4).

Tenuto conto anche degli altri documenti rinvenuti sulla persona dello stesso BRUSA, è agevole concludere per una destinazione del documento alla commissione di un falso.

Sufficienti comunque sono le prove per il rinvio a giudizio, la natura del documento essendo tale che la consapevolezza della sua provenienza delittuosa è indiscutibile, in ogni persona di normali capacità intellettive. -

11

DETTENZIONE DI ARMI E RICETTAZIONE DI DOCUMENTI,
REATI ACCERTATI IN VARESE IL 15/6/1977 E IL 29/
9/1977: CAPI NN.16-17-18-19-20.-

L'imputazione nei confronti del solo BRUSA si riallaccia ad un importante episodio di ~~armi~~ due anni fa, non sufficientemente valorizzato - anzi, addirittura sostanzialmente ignovato, all'epoca, dall'autorità giudiziaria - e soltanto nell'ambito dell' "inchiesta ALUNNI" ripreso in considerazione.

Già al momento di quell'indagine, ed in occasione del rinvio a giudizio, per le stesse imputazioni, di ZONI M. Teresa, BELLOLI M. Rosa, BIANCHI Sergio, ZANETTI Giannantonio, FELICE Pietro Guido, la posizione di BRUSA era stata valutata dagli inquirenti: quanto lì emergeva nei suoi confronti (e di cui subito si dirà) non era però parso sufficiente per la formulazione di una imputazione.

Oggi, le cose sono cambiate: per l'accertato inserimento di BRUSA nella lotta armata - che logicamente permette quel collegamento con l'episodio specifico all'epoca troppo sfumato - e per la precisa indicazione di un coimputato di questo processo.

L'episodio in sé è presto riassunto (v.vol.II^o, fasc. 11): in due distinte riprese, i Carabinieri di Varese ringengono, sotto un ponte stradale sul fiume Olona, in estrema prossimità dello stabile di via Jamoretti 1, in Valle Olona di Varese: le armi, i proiettili, i documenti di identità elencati nell'imputazione; due sveglie predisposte per un ordigno esplosivo; pezzetti di carta e negativi fotografici con l'impressione di timbri a secco e ad olio, inerenti diversi pub-

52

blici uffici, prevalentemente della Lombardia e del Piemonte;

- un ciclostilato "Manuale di sopravvivenza", con istruzioni anche per la fabbricazione di bombe;
- 28 fogli in fotocopia con istruzioni - accompagnate da disegni - per la fabbricazione e l'impiego di svariati ordigni esplosivi: il documento è identico a quello ritrovato in Milano, via Negroli 30/2 è costituente il testo - base per la compilazione dei noti quaderni;
- un quaderno e fogli sciolti con nominativi e targhe di autovetture (soprattutto di copertura civile di appartenenti alle forze di polizia ed alla magistratura di Varese e di zone vicine.

Le indagini si orientavano subito sugli occupanti dell'unico stabile nei pressi del ponte, tenuto conto del fatto che solo dallo stabile stesso era agevolmente raggiungibile il nascondiglio e che il materiale era stato nascosto senza nessuna particolare protezione, come cioè se fosse stato collocato poco prima e se dovesse essere immediatamente e facilmente recuperabile: soltanto chi abitava in quello stabile aveva la immediata disponibilità del materiale occultato sotto il ponte, la possibilità di accedervi e di allontanarsene indisturbato, di continuamente controllare quanto occultato.

Venivano perquisiti i locali affittati a due ragazze, identificate per ZONI Maria Teresa e per BELLOLI Maria Rosa, quest'ultima intestataria del contratto; in altro locale pure affittato dalle due ragazze ma situato al piano superiore, veniva trovato addormentato BIANCHI Sergio, mentre risultava vuoto un altro posto letto esistente nello stesso locale.

In quest'ultimo, in un cassetto di un mobile venivano trovati, tra l'altro:

13

- 1- copia di una denuncia di smarrimento di targa, interamente scritta e sottoscritta da Fabio BRUSA;
- 2- un foglio di carta a quadretti datato 20 maggio 1977 rappresentante una sorta di contabilità, certamente scritto dalla ZONI Maria Teresa, ove figurano soprannomi di coloro che si ritroveranno ad organizzare la banda armata con base in via Negroli e tutte le sue derivazioni, soprannomi lì riferiti ad attività che ricevono particolare significato dall'inserimento nel contesto di tutto quanto ritrovato; "- Torino, Blogna - Volantini - Azione - Divise" via via attribuite a Marzia (BELLOLI) - Tata (ZANETTI) - Kocis (Felice) - Gipo (ZONI Maria Teresa) - Fabio (BRUSA).

Il significato di tutto questo materiale non può lasciare dubbi: si tratta della dotazione, particolarmente ricca, di una banda armata costituita al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone.

Alle numerose armi da fuoco lunghe e corte, alla imponente scorta di ~~munizioni~~ funzionamento per le stesse, alla presenza di congegni esplosivi, si aggiunge una documentazione estremamente minuziosa costituente una vera e propria schedatura di appartenenti agli organi di polizia, alla magistratura, ad esponenti dell'industria, del commercio e della politica.

Come si è visto, non soltanto la casa era frequentata da BRUSA, ma anche il suo nome figura in quella contabilità che - vedi talune delle voci e vedi i destinatari delle indicazioni - si spiega soltanto come riferita ad una associazione sovversiva per lo svolgimento della lotta armata. Di questa associazione, quindi, BRUSA faceva parte, ~~XXXX~~ secondo una certezza - a livello, evidentemente, di conclusioni istruttorie - che oggi si ricava:

74

- a) dal punto di vista logico - e non arbitrariamente - dall'accertata sua partecipazione, e con ruolo di preminenza, alla banda armata di cui al presente processo: banda armata che ricava la sua matrice - in ideologia e in personalità dei partecipanti - dalla " banda ALUNNI", allo stesso modo che della " banda ALUNNI " facevano ^{parte} gli altri occupanti della casa di via Jamoretti 1 - Varese;
- b) dal punto di vista più strettamente probatorio, dalle dichiarazioni di BATTISALDO (interrogatorio 2/6/79 in vol.II, cartella 7, fasc.A), f.º.2 retro), il quale - e si badi che il BATTISALDO era, e si proclamava, responsabile dell'Autonomia in Luino - "intuito" che BRUSA "era in una organizzazione che non ripudiava la lotta armata, più esattamente "era in un ambito di lotta armata", vide rafforzata questa sua "impressione" successivamente al ritrovamento delle armi sotto il ponte. Il tono disperatamente sfumato di tali dichiarazioni non nasconde la loro sostanza: BATTISALDO sapeva perfettamente come BRUSA partecipasse alla banda armata il cui arsenale venne casualmente scoperto. Perché mai, altrimenti, a lui e proprio a lui BATTISALDO doveva pensare come ad una tra le persone che disponevano di quell'arsenale?

ff

DETENZIONE DI UN'ARMA COMUNE DA SPARO (CAPO N.21) NEI
CONFRONTI DI BALICE.

Fondina per revolver ed attrezzi per la pulizia delle armi sono sequestrati nell'abitazione di Balice : essi sono assolutamente nuovi.

E' palesemente incredibile la tesi da Balice esposta agli organi di P.G. che procedevano alla perquisizione, secondo cui avrebbe ritrovato casualmente in un treno la fondina ed avrebbe ricevuto il materiale per pulizia armi dal fratello per pulire lo scaldabagno (v. *vd. I fax. 2A, 123*).

E' evidente, piuttosto, come nessuno che non possiede da una pistola si procuri una fondina per pistola e - soprattutto - attrezzi per la pulizia della pistola stessa.

Il materiale sequestrato al Balice, in definitiva, presuppone logicamente la detenzione di almeno un'arma, anche se questa, ovviamente, non ha potuto essere identificata.

L'appartenenza del Balice ad una banda armata, legittima la qualificazione giuridica di tale detenzione ex art.21 legge n.110/1975.

76

DETEZIONE E PORTO DI ORDIGNI ESPLOSIVI ED
INCENDIARI: CAPO N.22 NEI CONFRONTI DI CARCANO -

Verso le ore 2,15 della notte tra il 4 ed il 5 febbraio 1977, il metronotte MILESI Ermanno notava ferma in via Brogginì una autovettura Fiat 500, targata MI-L51478, con due persone a bordo. Insospettito per l'atteggiamento dei due e per la presenza di un pacco sul sedile posteriore, li invitava ad esibire i documenti personali; rifiutatisi, i due giovani si davano alla fuga, dopo avere l'uno - quello non alla guida - ingaggiato una colluttazione con il Milesi, l'altro - quello alla guida - gettato il pacco al di là di una recinzione.

L'autovettura aveva le chiavi regolarmente inserite nel quadro di accensione e non presentava alcun segno di forzatura. Essa era intestata ad Arlotta Edith, madre dello imputato CARCANO; la notte stessa le veniva restituita da una Squadra Volante; nell'occasione era accompagnata dal figlio, il quale dopo aver risposto affermativamente alla domanda se le chiavi fossero di sua pertinenza, non dava alcuna risposta all'ulteriore domanda sul se l'autovettura fosse stata parcheggiata con le chiavi nel quadro e perchè (v. relaz. e depos. testimoni ~~del~~ Dessì in vol.II, fasc.13, f.º.7 e f.º.95).

Il pacco risultava contenere un ordigno esplosivo, costituito da una tanica di cinque litri di benzina, un contenitore con miscela a base di clorato di potassio, una sveglia, una batteria, fili elettrici collegati, una resistenza immessa nella miscela, un nottolino fissato al quadrante della sveglia, il tutto efficiente (v. relazione M. llo De Simone e perizia Centola, in fascicolo citato, f.º. 9 e 36). Unitamente all'ordigno venivano rinvenuti volantini destinati a rivendicare due attentati che avrebbero dovuto compiersi la notte stessa. Altro analogo or-

17

digno veniva infatti rinvenuto pochi giorni dopo (f° 21) nei pressi del bar che avrebbe dovuto essere oggetto di uno dei due attentati di cui al volantino.

Prove sufficienti per il rinvio a giudizio del CARCANO - in contrasto con una requisitoria ed una sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove ^{uov} che pare eccessivo definire frettolose (ivi, f° 65 e f° 67) - sono:

- 1- L'assoluta inverosimiglianza che - regolarmente parcheggiata l'autovettura sotto casa (ivi, f° 12: la dichiarazione della Arlotta è del mattino del 5/2/1977) - la autovettura stessa possa essere stata sottratta da ignoti che disponevano delle chiavi rinvenute inserite nel cruscotto.
- 2- L'assoluta inverosimiglianza che - secondo la versione del CARCANO (ivi f° 64) - l'autovettura possa essere stata sottratta da ignoti, che, aperta la portiera, avrebbero poi avuto la gradita sorpresa di trovare nel cassetto le chiavi da utilizzare per la messa in moto.
- 3- La mancata giustificazione del CARCANO all'atto dei primi accertamenti e, in particolare, la mancata indicazione (v. Dessì a f° 95) della - per quanto inverosimile - eventualità di cui al punto immediatamente precedente.
- 4- La mancata conferma da parte della Arlotta (f° 83) della circostanza dedotta dal CARCANO sulla consuetudine di lasciare un mazzo di chiavi nel cassetto: e del comportamento rientrante in tale consuetudine, tenuto: ~~■~~ nell'occasione: non tanto, si badi, nella deposizione al g.i. alquanto tardiva e carettizzata, quindi, da ricordi non certo limpidi (come confermato dalla deposizione Miranda: f° 94), quanto al momento stesso del ritrovamento dell'autovettura. Quando cioè cercava di dare una giustificazione alla singolarità della presenza delle chiavi nel cruscotto di un'autovettura asseritamente rubata e quando doveva

78

balzare evidente alla Arlotta - sentita sia nella notte (f° 7) sia nel mattino (f° 12) - la spiegazione delle chiavi che (versione CARCANO) lei stessa avrebbe, nel pomeriggio, lasciato nel cassetto. Spiegazione che, invece, neppure il CARCANO - il quale avrebbe, nel pomeriggio, consegnato le chiavi alla madre con l'intesa che questa le lasciasse nel cassetto - pensò di dare nell'immediatezza dei fatti; per ricordarsene quando fu finalmente interrogato, ad otto mesi di distanza.

- 5 -La somiglianza che il metronotte rilevò tra il conducente dell'autovettura ed il CARCANO, sia in fotografia, immediatamente dopo il fatto (f° 14) sia quando, otto mesi dopo, fu finalmente effettuata una ricognizione personale (f° 58):
: quest'ultima, con una scelta di altre persone che sarà forse stata infelice quanto a somiglianza, come sostiene il CARCANO nell'interrogatorio 6 novembre 1979, ma che certamente non suscitò alcuna riserva da parte del suo in allora difensore di fiducia, non meno attento e scrupoloso dei difensori attuali.

79

Favoreggiamento: capo n. 23 nei confronti di Brusa, capo n. 25 nei confronti di De Silvestri.

Che Battisaldo e Piroli, nella settimana immediatamente precedente l'arresto, siano rimasti ospiti del De Silvestri in Roncaglia, risulta dalle dichiarazioni degli stessi Battisaldo, Piroli, De Silvestri.

Che questa sistemazione sia stata ideata e realizzata da Brusa risulta dalle dichiarazioni Battisaldo e Piroli; resta da vedere - e non è inverosimile, tenuto conto da un lato dei rapporti Brusa/Bellerè, da un altro dalle dichiarazioni del De Silvestri, da un altro ancora di una precisazione del Battisaldo nell'interrogatorio 2/6/79 (vol. II, fascic. 7 A, F° 3: "egli - De Silvestri - ci disse che aveva saputo dalla sua ex ragazza che dovevamo arrivare") - se vi abbia contribuito anche Bellerè.

Per il che si potrà eventualmente provvedere ex art. 445 C.P.P.-

Che si sia trattato di un occasionale favore, prescindendosi del tutto dalla collocazione di Battisaldo, Piroli, Brusa, Bellerè, nella lotta armata e dalla specifica situazione di Battisaldo e Piroli, latitanti, è inverosimile, solo che si consideri:

- 1- come Battisaldo e Piroli non potessero non sapere - e gli altri con loro - della scoperta delle armi in Comunanza;
- 2- come la riunione di Como già fosse stata decisa;
- 3- come la Piroli avesse già consegnato a Brusa le fotografie formato tessera per la predisposizione di falsi documenti e così in insanabile contrasto con la ~~aspettata~~ intenzione di costituirsi;
- 4- come l'estrazione politica di De Silvestri (v. rapp. 25/10-79 C.C. Milano in vol.II, fascic. 5, F° 73) desse la più ampia garanzia di affidabilità;

- 5- come non sia seriamente credibile che, in una banda armata, due componenti siano fatti rifugiare - guarda caso, in cima ad una valletta laterale della meno facilmente raggiungibile tra le valli di Lombardia - presso chi non sia disposto ad ospitarli proprio e soltanto perchè "compagni in pericolo";
- 6- come un de Silvestri - per quanto credulone e buon samaritano possa essere - non possa mai seriamente pensare che si tratta veramente di due sposini che hanno bisogno di "cambiar aria" per ragioni di salute e perchè, in particolare, "lei" vuole abortire (a Roncaglia?);
- 7- come quest'ultima giustificazione sia contraddetta da una assai ~~pastorale~~ decisione della Piroli di interrompere la gravidanza (V. ril. 12/6-79: vol. 3° cartella 3 fax. 3), mai manifestata precedentemente, e solo determinata dallo stato di detenzione;
- 8- come non sia credibile che i tre neppure si siano parlati, nonostante le comuni conoscenze, ideologicamente qualificate.

Sussistono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio - anche nei confronti del Brusa, trattandosi di autonomo comportamento delittuoso, pur nell'ambito della banda armata - non rilevando in contrario le dichiarazioni degli imputati Battisaldo e Piroli, sottolineate dalla difesa nella memoria ex art. 372 c.p.p., circa la non - conoscenza del De Silvestri della loro situazione: lo sforzo di evitare incriminazioni ad un "compagno" prestatosi all'aiuto è tanto naturale quanto evidente.

SPECIFICI COMPORAMENTI DELITTUOSI REALIZZATI
NELL'AMBITO DELLA BANDA ARMATA "ALUNNI"; CAPO N.24
NEI CONFRONTI DI COLOMBO, BELLERE*, BATTISALDO

Come si è già visto (supra, p. 16) tra la c.d. banda ALUNNI (capo n.24) e quella indicata nel capo 1 esiste una sicura continuità ideologica, concretamente esprimetisi - per di più - con la presenza di medesimi personaggi attivamente operanti sia nell'una che nella altra: si ripete cioè che, indipendentemente da quel che si dirà subito, alla "banda ALUNNI" già parevano far capo persone che sarebbero poi emerse, con ruoli ben precisi e con il compimento di specifiche attività, nel presente processo. Alla luce proprio di questo processo diventano assai poco casuali quelli che, nel "processo ALUNNI", potevano sembrare momenti occasionali o pure coincidenze: si pensi agli accertamenti su COLOMBO, CARCANO, BELLERE* in occasione del tentato omicidio Giacomazzi ~~ma in via Jamoretta 1, Varese~~ (vol. I, ~~pag. 2 A~~); al collegamento ~~Bella - Belloni per i fatti di~~ al collegamento preciso - emerso all'indomani stesso dello arresto di ALUNNI - tra BELLERE* e Maria Teresa ZONI (vol. I° ~~pag. 1/E/5-b~~); al collegamento altrettanto preciso - pure emerso in occasione dello stesso arresto, ma, all'epoca, privo di significato - tra Marina ZONI e gli autori di quella che diventerà, due soli mesi dopo, la "Rivoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie - Novembre 1978". Per non parlare, evidentemente, della presenza, qua e là, di Maria Rosa BELLOLI.

A seguito soltanto dell'operazione del 27/5/1979 hanno però potuto emergere precisi comportamenti di taluni degli imputati, precedentemente ignorati, riconducibili alla "banda ALUNNI", e cioè ad una diversa organizzazione

criminosa, cessata con l'arresto di ALUNNI e con tutti i successivi interventi operativi.

Esattamente, quindi, a coloro che sono stati anche membri della "banda ALUNNI" oltre che fondatori di questa banda, sono stati ascritti due distinti reati (capi nn. 1 e 24 della rubrica), in quanto frutto di due distinte condotte, nettamente autonome nel tempo pur se riconducibili all'identica matrice.

Si ha riguardo alla manuale redazione da parte di COLOMBO, BELLERE, BATTISALDO di tre quaderni manoscritti sulla conoscenza ed uso degli esplosivi in funzione terroristica, rinvenuti insieme ad altri otto del tutto identici nella base di via Negroli 30/2 di Milano, nello appartamento cioè ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti, e che costituiva vera e propria base logistica dell'organizzazione.

Va in proposito ritrascritto qui quanto si osservava nell'ordinanza di rinvio nel "processo ALUNNI", quando cioè erano stati identificati come autori di cinque tra tali quaderni Marina ZONI (Varese-Milano), BELLOLI Maria Rosa (Varese-Milano), ZANETTI Giannantonio (Varese-Milano), BIGNAMI Maurice (Bologna), ZAMBIANCHI Paolo (Bologna).

"I quaderni sono la copia - a seconda della personalità e delle abitudini di ciascuno, volta a volta più o meno fedele, pedestre o riassuntiva - della matrice (in lingua spagnola) pure rinvenuta in via Negroli - e, prima ancora, in Varese via Iamoretta - di istruzioni sullo uso, a livello tanto micidiale quanto sostanzialmente artigianale, di esplosivi, per una gamma di svariati attentati, dalle diverse proporzioni.

I quaderni sono scritti - quelli almeno identificati - da personaggi del triangolo Milano-Varese-Bologna.

I quaderni non servono soltanto ai loro autori per la esecuzione degli attentati: non vi sarebbe bisogno di ta-

le numero, nè che fossero raccolti presso ALUNNI.

Essi servono ad una attività "promozionale" di "diffusione delle ~~con~~scienze": a Milano, a Varese, a Bologna.

I quaderni sono il risultato di un "gruppo di lavoro" certamente riunitosi all'estero nei primi giorni di settembre (vedi le annotazioni sul quaderno di BIGNAMI), con non poca organizzazione e spesa (vedi l'entità della voce "viaggi" nella contabilità di settembre scritta da ALUNNI, con riferimento alle iniziali di persone diverse: documento (5 B 34 in allegato A 2 atti p.m.).

I quaderni rappresentano la preparazione per il rilancio delle operazioni nel triangolo Milano-Varese-Bologna dopo la riuscita prova del 26 - 27 - 28 luglio.

I quaderni non sono nè una esercitazione accademica nè il prodotto di una scampagnata ideologica in un momento di collettiva ~~la~~ esaltazione giovanile: se appena si ha la doverosa pazienza di leggerli dalla prima alla ultima pagina, di confrontarli nella loro identità, di soffermarsi su talune delle prospettazioni che vi si trovano disinvoltamente trascritte, di meditare sugli effetti delle eventuali relizzazioni di una sola di quelle pagine così diligentemente ricopiate, di pensare a 11 giovani che si apprestano a concretare e diffondere il contenuto di queste pagine: ebbene, siamo di fronte ad un piano ^{di} lucido, assoluta criminalità, dalle proporzioni che soltanto una desolante assuefazione può far trascorrere come un episodio fra tanti.

I quaderni trovano puntuale spiegazione nel già ricordato manoscritto di ALUNNI (documento 65 B 28 foglio 3 retro e 4) a proposito della "gestione del materiale (armi ed esplosivi) esistente ed estensione dell'uso al maggior numero di compagni": "in ogni caso è necessario

64

organizzare delle lezioni sul funzionamento, l'uso e le regole da adottare sull'uso delle armi. Rispetto allo esplosivo i problemi sono: diffusione generalizzata delle conoscenze di base in merito (Pubblicazione opuscolo), addestramento completo all'uso. Anche ciò deve esserne oggetto di lezioni specifiche che vanno organizzate quanto prima (Gruppi di lavoro)..... è necessario che si promuovano all'interno dell'O. delle campagne di discussione e di lavoro sui vari temi: a) uso armi et espl.....".

COLOMBO, BELLERE^o, BATTISALDO sono altri tre tra gli autori di questa criminale attività di apprendimento personale e di diffusione promozionale: nell'area di Milano (COLOMBO, BELLERE^o) e, ancora, di Varese (BATTISALDO).

Che tale identificazione sia assolutamente corretta, risulta:

- A) Dalle perizie grafiche (vol. IV^o fascicoli E-F), estremamente precise, dettagliate, convincentemente motivate, redatte da un professionista sulla cui serietà il p.m. giustamente insiste (f^o.48 requisitoria).
- B) Dalla inconfondibilità di tutta una serie di elementi - sia isolatamente che unitariamente considerati - nella grafia di tutti, e tra gli imputati, e, così, dalla (relativa) certezza che immediatamente deriva da un riscontro, anche non tecnicamente condotto, tra tale grafia e le scritturazioni dei tre quaderni (vol. III^o fascic. 1).

Risultano a questo punto persino sovrabbondanti le seguenti ulteriori constatazioni, che però confermano i risultati dell'accertamento tecnico :

- 1- COLOMBO e BELLERE^o - che sanno perfettamente come in casa ALUNNI siano sequestrati anche i quaderni a loro grafia - rifiutano di fornire un qualsiasi saggio grafico (v. interrogatorio 2/6/1979 in vol.II, fak. 7).

65

- 2- COLOMBO e BELLERE' - resisi ben presto conto che, a seguito di detto rifiuto e per poter acquisire scritture di comparazione è stato eseguito un sequestro dei loro primi scritti dal carcere (v. vol. III, *fax. 2*), si rifugiano in un tentativo convergente: COLOMBO addirittura omette di scrivere una qualsiasi lettera, nota, richiesta; BELLERE' modifica radicalmente - e sia pure per gradi (v. le *prime* cartoline immediatamente successive al sequestro in vol. III, *fax. 2*), e, apparentemente diversa, la susseguente *nella* grafia *copiosissima* sua corrispondenza in vol. III, *fax. 3*) - l'andamento della propria scrittura.
- 3- BATTISALDO, per il quale solo in un momento successivo ed a seguito di un più attento esame di taluni suoi scritti si delinea una situazione analoga a quella più immediatamente evidenziabile per le grafie di COLOMBO e BELLERE', tardivamente invitato a fornire saggio grafico, altera in modo grossolano la propria scrittura (v. allegati allo interrogatorio 24/7/79, in vol. II, *fax. 4*).

Posto di fronte all'evidenza, se ne esce (v. interrogatorio citato) in una serie di progressive dichiarazioni che sono più significative della più completa delle ammissioni: "io avevo degli appunti da me scritti sugli esplosivi, che però tenevo a casa mia", "non ricordo se il quaderno che mi si mostra sia il mio", "effettivamente la grafia assomiglia alla mia ma vorrei il tempo di rimettermi fisicamente prima di dirle se sia mia o no".

Come se di fronte ad un quaderno di quel contenuto, ci si possa seriamente "non ricordare" di averlo scritto oppure no o se, per riconoscerlo oppur no, ci si debba prima.... "rimettere fisicamente".

Salvo (interrogatorio 6/11/1979), una volta evidentemente rimessosi, negare - ancora una volta - l'evidenza:

ognun vede con quanta attendibilità.

- 4- BATTISALDO, quasi non bastasse, si era lasciato sfuggire, sulla prima pagina del suo quaderno un - per la verità inesplicabile, ma inequivoco - "BAT".
- 5- Sulla copertina del quaderno manoscritto dal COLOMBO figura la lettera "L" in cui è agevole identificare la iniziale del suo nome;
- 6- COLOMBO (v. perizia grafica in vol. IV fasc. G) è l'autore anche di alcune schede rinvenute nella stessa base di via Negrolì: il risultato tecnico è ancora una volta incontestabile.

Il risultato non solo conferma l'esito della perizia sul quaderno, ma anche prova i contatti diretti tra l'imputato, ALUNNI, MAROCCO autori di gran parte delle altre schede analoghe a quelle manoscritte da COLOMBO ed insieme a queste rinvenute (v. vol.), alle quali vanno aggiunte altre schede dattiloscritte relative a personaggi vari (prevalentemente giornalisti) di cui vengono annotati precedenti professionali, attuali occupazioni, collocazione politica: dati, insomma, utilizzabili per future attività criminose nei loro confronti. Come esattamente nota il p.m. (pag.48 requisitoria) "una delle schede redatte dal COLOMBO deve definirsi più correttamente, uno schema di scheda, in quanto consistente in una specie di facsimile per la corretta raccolta dei dati": a dimostrazione, quindi, di un suo ruolo non certo marginale.

- 7- Il quaderno scritto dalla BELLERE' reca, nell'ultima pagina, quell'elencazione di armi che - chiaramente svincolata dal residuo testo - figura, pure nell'ultima pagina, sul quaderno redatto da Marina ZONI "Dada" (v. vol. III fasc. 1): e su nessun altro degli undici quaderni di cui si è ripetutamente detto. A parte le fantastiche spiegazioni della ZONI (v. vol. V, fascicolo 5) tutto si risolve ^{nel chiedersi} se sia questa ad avere copiato dalla BELLERE' o viceversa: cosa

67

che poco interessa, mentre significativa è la coincidenza degli scritti.

A questo punto, il ruolo di membri della banda ALUNNI è fuori discussione, anche se soltanto a livello di partecipazione e non di organizzazione. Scrive limpidamente al riguardo il p.m. (pag.49 requisitoria): "pur ~~non~~ dovendosi confermare che il "diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova concreta applicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in via Negrolì) costituisce, secondo il P.M., (vedi pagg.106 e 107 della requisitoria 1/8/79), attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P., e ciò in considerazione dell'importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altro canto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto in quello n.988/78F contro ALUNNI + 16 è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di COLOMBO, BELLERE* e BATTISALDO, alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra attività quali membri della banda armata, al di là, appunto, della redazione dei noti quaderni e, per il COLOMBO, delle schede di cui si è detto alla pagina precedente.

Ed allora, pur se la condotta del COLOMBO, BATTISALDO e della BELLERE* è di per sé qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art.306 1° comma C.P., mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività allo interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa".

Con le riserve circa gli accertamenti in corso (vol. V fol. 9) a proposito soprattutto della posizione della

68

BELLERE* in ordine al tentato omicidio Giacomazzi, tale impostazione va condivisa.

Logica conseguenza è che ai tre imputati non vadano contestati i reati "comuni" attribuiti, invece, agli organizzatori della "banda ALUNNI".

FURTO DI DOCUMENTI : CAPO N. 26 NEI CONFRONTI DI COLLI MARIANGELA

La sussistenza del fatto risulta dal sequestro presso l'abitazione della Colli - fidanzata di Orrù - della fotocopia di una parte della planimetria relativa alla Stazione Carabinieri di Saronno, nonché di un lucido della provincia di Varese : dalla deposizione *Columbe* (vol.II°, fascicolo 9, fl. 8) e dagli accertamenti dei Carabinieri di Varese (vol.II°, fascicolo 5, fl. 21, 66) risulta la provenienza dei documenti dagli uffici dell'Amministrazione provinciale di questa città, anche se la planimetria si presenta leggermente diversa da quella lì esistente (vol.III°, fascicolo 2).

La Colli, sentita sia dai Carabinieri che dal Pubblico Ministero (vol. I, cartella C fax. 1, fl. 1), e interrogata poi come imputata (vol.II°, fascicolo 7 H), ha ammesso di avere ella sottratto i due documenti.

Esistono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Va soltanto aggiunto - quanto alla planimetria della caserma - che il patetico tentativo della Colli di attribuirsi l'esclusiva paternità della sottrazione, a titolo di ... curiosità, non può far venir meno, nei confronti di Orrù, l'inequivoco significato della richiesta da lui proveniente - come l'Orrù ha lealmente ammesso, - tentando una inverosimile giustificazione in termini di "controinformazione" - nei riguardi di una documentazione relativa a quello che era stato obbiettivo di un attentato proprio delle S.A.P. (v. vol. V°, fascicolo 3).

70

FALSA TESTIMONIANZA E FAVOREGGIAMENTO PERSONALE:
CAPI NN. 27 E 28 NEI CONFRONTI DI LETTIERO -

Gennaro LETTIERO era, insieme al BATTISALDO, l'anima-
tore del collettivo autonomi di Luino, La loro conoscen-
za risale al 1974 e da allora il comune pensiero politi-
co li ha uniti nell'azione nell'ambito del movimento au-
tonomo locale (v. anche vol.V, cartella 2, fascicoli 1 e 3).

Per sua stessa ammissione il LETTIERO aveva peraltro co-
noscenze con personaggi di spicco della Autonomia di Varese
quali "Marzia" BELLOLI, FELICE Pietro, Tonino ORRU' nonchè
Fortunato BALICE di Luino" (dich. ai CC. del 7/6/79 f.° 3).

Il suo stesso vincolo col BATTISALDO, i suoi legami con
l'autonomia varesina, i suoi non trascurabili precedenti pe-
nali e giudiziari, particolarmente significativi in relazio-
ne ai reati commessi da lui stesso e dagli altri imputati
di questo processo, sono tutti elementi utili per inqua-
drarlo ed illuminano anche i comportamenti in ordine ai
quali è stata elevata l'imputazione di falsa testimonianza
e favoreggiamento.

Il nome di LETTIERO è emerso con riferimento all'appar-
tamento di Riviera di Montenegriano preso in affitto dal BAT-
TISALDO. In particolare è risultato che l'imputato ha avuto
in tutta la vicenda una parte rilevante avendo egli posto
in contatto il BATTISALDO con il proprietario, avendo prov-
veduto poi insieme all'amico ad arredare sommariamente i
locali montando anche una serratura a più mandate per rin-
forzare la porta d'ingresso, frequentandolo poi con la
convivente Colombo Carmen e provvedendo a sgomberarlo do-
po che il BATTISALDO si era reso irreperibile. Non vi è
quindi alcun dubbio sul fatto che il LETTIERO da un lato
fosse a perfetta conoscenza della reale funzione dell'uso

%

71

dell'appartamento da parte del BATTISALDO, dall'altro che conoscesse le persone che lo frequentavano.

Esistono, quindi, prove sufficienti per il rinvio a giudizio in ordine al delitto di falsa testimonianza quanto alla affermazione che l'appartamento era frequentato dai soli coniugi BATTISALDO e saltuariamente da lui stesso e dalla convivente; ed ancora quanto alla dichiarazione secondo la quale in quell'appartamento non era conservato altro che poche cose suppellettili.

Sussistono prove sufficienti anche in ordine al favoreggiamento continuato giacchè egli, dopo che il BATTISALDO, la PIROLI e le altre persone solo parzialmente identificate avevano consumato il delitto di banda armata, da un lato provvide allo sgombero dell'appartamento asportando consapevolmente (per le ragioni e nelle significative circostanze evidenziate a proposito della casa di Riviera) materiale clandestino di pertinenza della organizzazione, dall'altro, interrogato quale teste, al fine di non compromettere la posizione del BATTISALDO e della PIROLI, ha reso le false dichiarazioni di cui si è detto.

72

DISPOSITIVO

Ritenuta l'esistenza di prove sufficienti nei confronti di tutti gli imputati per tutti i reati loro contestati, va disposto il rinvio a giudizio avanti la Corte d'assise di Milano, competente per materia e per territorio.

Sono palesi gli elementi di connessione ex art. 45 c.p.p. (tutte le ipotesi) con il procedimento n. 988/ 78 F G.I. nei confronti di Corrado ALUNNI ed altri, per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio avanti la stessa Corte d'assise con ordinanza 11 settembre 1979 : è evidentemente di competenza del presidente della stessa Corte adottare i provvedimenti di cui all'art. 413 c.p.

=====

Deve rimanere fermo lo stato di custodia preventiva, non essendo decorsi i termini di cui all'art. 272 c.p.p. ed essendo vietata - tra l'altro, in relazione ai reati di cui alle imputazioni n. 1 e n. 24 - la concessione della libertà provvisoria.

=====

In conformità delle richieste del pubblico ministero , ma con provvedimento a parte dovendo lo stesso assumere la forma di decreto ex art. 74 c.p.p., si provvede nei confronti di RICCIARDI Rocco- unito tra i destinatari di comunicazione giudiziaria nei cui confronti non siano emergenti elementi, come si precisa a parte - e nei confronti di BATTISALDO Massimo per quel che concerne il fatto di cui al procedimento n. 1283/ 77 G.I. (vol. I, fascicolo 2).

p.q.m.

visti gli articoli 369-374 c.p.p.,

ordina

il rinvio avanti la Corte d'assise di Milano, per tutti i reati come loro contestati, di

BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, ORRU Antonio, COLOMBO Luca, BELLERE' Francesca, BALICE Fortunato, BELLOLI Maria Rosa, DE SILVESTRI Giancarlo, COLLI Mariangela, LETTIERO Gennaro.

Milano, 25 novembre 1979

il giudice istruttore

(dott. Guido Galli)

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Carbone

Guido Galli


DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 28 NOV 1979

IL CANCELLIERE

Carbone

Per Copia Conforme
Milano, 3 APR. 1981

IL CANCELLIERE



Guido Galli

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
REQUISITORIA DEL P.M. ARMANDO SPATARO DEL
3 FEBBRAIO 1980 RELATIVA AL PROCEDIMENTO
PENALE CONTRO FABIO BRUSA, SERGIO SEGIO E
ROBERTO SERAFINI**

8



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 832/79F G.I. - 1685/80A PM

(stralcio dal procedimento n. 2004/78D PM - 988/78F GI)

PROCEDIMENTO PENALE contro :

- 1) S E G I O Sergio ;
- 2) S E R A F I N I Roberto ;
- 3) B R U S A Fabio.

REQUISITORIA DEL PM EX ART. 369 C.P.P.

Pubblico Ministero : sost.dott. Armando SPATARO

Giudice Istruttore : dott. Guido GALLI

V. El. Comandi per il 1980
com. 1980
sent. 4/3/1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Guido Galli

F. A. 4/3/80
Calary

P R E M E S S A

Il presente procedimento n.832/79F GI contro SEGO Sergio + 2, come già quello n.603/79F GI contro BATTISALDO Massimo + 11, non può non essere considerato un'appendice di quello n.988/78F GI, contro ALUNNI Corrado + 16 (dal quale peraltro è stato formalmente stralciato), già istruito e definito con ordinanza di rinvio a giudizio dell'11.9.79 di codesto Giudice Istruttore: ad avviso di questo PM, pertanto, si impone una riunione di questo procedimento a quello n.988/78F GI, che non potrà che avvenire, evidentemente, nella fase degli atti preliminari al giudizio ex art. 413 C.P.P. -

Sin d'ora, quindi, è opportuno precisare che le requisitorie definitive presentate dal P.M., rispettivamente, in data 1.8.79 nell'ambito del procedimento contro ALUNNI + 16 ed in data 10.11.79 nell'ambito di quello contro BATTISALDO Massimo + 11, devono a tutti gli effetti essere considerate parti integranti della presente: ad esse, dunque, per evidenti necessità di sintesi e di prevenzione di superflue ripetizioni, verrà fatto costante ed espresso riferimento in questa requisitoria, sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti su cui si è indagato che per i principi giuridici enunciati.

D'ora in avanti, per comodità di lettura, il procedimento n.988/78F GI verrà indicato come "procedimento-ALUNNI" e quello n.603/79F GI come "procedimento BATTISALDO"; altrettanto verrà fatto per le rispettive requisitorie.

—oooOooo—

IL P.M.

- Letti gli atti del procedimento a carico di :

- 1) SEGIO Sergio, nato a Pola il 24.1.55 - LATITANTE ;
- 2) SERAFINI Roberto, nato a Genova il 23.10.54- LATITANTE ;
- 3) BRUSA Fabio, nato a Varese il 29.11.57 - DETENUTO;

I M P U T A T I

(come da rubrica)

SEGIO : di organizzazione di banda armata ;

SERAFINI : di organizzazione di due bande armate ;

BRUSA : di costituzione ed organizzazione di banda armata e di vari altri reati (tentati omicidi GIACOMAZZI, ASTARITA, PEROSINO, BRESSAN, rapine, devastazioni e danneggiamenti vari) ; reati tutti già specificati nella rubrica del procedimento-ALUNNI; nonché di ricettazione e falsificazione di un porto d'armi intestato a CESTE Roberto, di sostituzione di persona, di detenzione e porto illegale di una pistola, di introduzione in territorio italiano e porto illegale di un fucile;

OSSERVA QUANTO SEGUE.

-----000000-----

LE INDAGINI

A seguito dell'arresto di Corrado ALUNNI e di Marina ZONI, avvenuto in Milano, il 13.9.78, in un appartamento sito in v. Negrolì 30.2, la Questura - D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano, coadiuvati da numerosi altri uffici e Comandi territorialmente competenti, conducevano approfondite indagini al fine di individuare altri componenti della banda armata, di cui proprio l'abitazione di v. Negrolì costituiva uno dei principali centri logistici.

Tali indagini e le numerose incriminazioni cui esse conducevano sono dettagliatamente ricostruite nel Cap. I (pagg. 29-56) della requisitoria-ALUNNI.

Più in dettaglio, nel I° cap. (pagg. 12-14) della requisitoria BATTISALDO, sono ricostruite le fasi che portarono alla cattura in Como, il 27.5.79, di sette persone tra le quali l'imputato BRUSA Fabio.

Al fini del presente procedimento giova qui ricordare che :

- nella base di via Negrolì furono rinvenuti, tra gli altri ^{documenti} quaderni, in numero di 11, tutti manoscritti da 11 persone diverse, sulla conoscenza e sull'uso delle sostanze esplosive (vedi in proposito le pagine nn. 31 e 107 della requisitoria ALUNNI) ;
- sempre nella stessa base venne rinvenuto un fucile Remington a pompa cal. 12, che risultò essere stato acquistato in Zurigo da una persona che usò nell'occasione un porto d'armi falsificato, proveniente da rapina commessa in danno di una guardia giurata a nome CESTE Roberto. Con lo stesso documento falsificato risultò essere stata acquistata presso un'armeria di Cuggione, il 21.9.78 (una settimana circa dopo l'arresto di ALUNNI), una pistola BERETTA mai ritrovata ;
- all'atto del suo fermo in Como, il 27.5.79, Luca COLOMBO (imputato nel procedimento Battisaldo) venne trovato in possesso di due documenti manoscritti, del quale uno, in particolare, risultò essere stato scritto dalle stesse Colombo e l'altro, molto importante, da due persone, delle quali una fu identificata, a seguito di perizia grafica, nella tuttora latitante Maria Rosa BELLOLI.

-----000000-----

Orbene, nel corso dell'istruttoria di questo procedimento, attraverso le perizie grafiche disposte dal G.I., si è avuta la conferma di quanto era già emerso dopo gli accertamenti di P.G. ed a seguito di un semplice esame visivo dei documenti in sequestro e della grafia degli imputati.

E' emerso, cioè, :

- che SERGIO Sergio e SERAFINI Roberto sono coloro che hanno redatto di proprio pugno due tra gli 11 quaderni di cui s'è detto (altri 8 tra

gli autori sono stati pure identificati) ;

- che Fabio BRUSA fu colui che acquistò il fucile Remington poi sequestrato in v. Negrolì. Attraverso la perizia grafica, infatti, si è accertato che è del BRUSA la falsa firma "CESTE Roberto" apposta sul contratto d'acquisto dell'arma (documento questo che è stato trasmesso dall'A.G. elvetica a quella italiana a seguito di rogatoria internazionale).
Logicamente e sulla base della deposizione testimoniale dell'armiere di Cuggiono, si è ritenuto che lo stesso BRUSA sia stato colui che acquistò, servendosi dello stesso documento falsificato, la pistola Beretta di cui s'è detto ;
- che Roberto SERAFINI fu la seconda delle due persone (l'altra, si ripete, era Maria Rosa BELLOLI) che materialmente ebbero a redigere il documento manoscritto sequestrato indosso al già nominato COLOMBO Luca, in Como, il 27.5.79 .

-----000000-----

12

5

13

GLI IMPUTATI

Appare utile, come già si è fatto nelle requisitorie ALUNNI e BATTISALDO, tracciare ora un quadro sintetico delle trascorse attività "politiche" degli imputati, alle scopo di chiarire i tempi ed i modi in cui si sono avvicinati alla pratica della lotta armata.

- SEGIO Sergio e SERAFINI Roberto.

Segio e Serafini sono personaggi notissimi agli organi di P.G. . Il loro passato è, singolarmente, pressochè analogo : lontani episodi risalenti rispettivamente al '72 (Segio fu coinvolto in una manifestazione di piazza conclusasi con incidenti vari) ed al '73 (aggressione da parte di Serafini ed altri ad un giovane di estrema destra) testimoniano una loro dimestichezza con metodi violenti di lotta in anni in cui ancora la lotta armata non aveva mietuto vittime in Italia.

Dalla pratica di quei metodi alla militanza nell'area della Autonomia Operata Organizzata ed alla familiarità con le armi, il passo fu per entrambi breve e naturale : più o meno nella stessa epoca (il 10.3.76 il SERAFINI ed il 10.5.76 il SEGIO) , i due vennero arrestati perchè trovati in possesso di un notevole quantitativo di armi. Sentenze e condanne miti, però, consentirono all'uno ed all'altro di riacquistare presto la libertà.

Segio e Serafini furono detenuti insieme per un certo periodo nella Casa Circondariale di Milano e la circostanza non può non essere considerata importante ai fini delle loro scelte successive : ben prima che nei loro confronti fosse emesso mandato di cattura dal G.I. , infatti, i due si diedero alla clandestinità troncando i loro legami con le rispettive famiglie.

Significativo, ancora, è il legame che univa il SEGIO al noto Romano TOGNINI (legame documentato dal fatto che entrambi ebbero ad esercitarsi insieme al poligono di Codegno, nell'usa delle armi, in data 5.7.77), personaggio storico della ORGANIZZAZIONE PRIMA LINEA, deceduto, sempre nel luglio '77, a Tradate, dopo una rapina in un'armeria del luogo ed a seguito della reazione del proprietario di questa. Romano Tognini ha anche dato il nome al "gruppo di fuoco" della Organizzazione PRIMA LINEA che ha rivendicato l'omicidio ALESSANDRINI, l'omicidio PADLETTI ed altri gravi episodi terroristici.

La caratura del personaggio SERAFINI, invece, è documentata anche dalle dichiarazioni storiche ed illuminanti, rese a seguito di profonda crisi morale, dal noto FIORONI Carlo a varie Autorità Giudiziarie del Paese.

Il merito di tali dichiarazioni è evidentemente oggetto di altro procedimento, ma parziale copia di esse è stata doverosamente acquisita, ex art.165 bis, agli atti di questo.

./.

6 14

- BRUSA Fabio

Sulla personalità di Brusa si rimanda a quanto già precisato alla pag. 19 della requisitoria Battisaldo ed a quella 73 della requisitoria ALUNNI.

-----oooOooo-----

7 15

LE RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI IN RELAZIONE
AI REATI DI BANDA ARMATA LORO CONTESTATI

A SEGIO, SERAFINI ed a BRUSA è contestata l'appartenenza alla banda armata "ALUNNI" ed al SERAFINI anche quella alla banda armata "BATTISALDO" (intendendo sempre, con queste definizioni sintetiche, le organizzazioni inquisite nei rispettivi procedimenti), che della prima costituisce la prosecuzione e la rigenerazione.

Ed allora si devono intendere integralmente richiamate in questa sede le osservazioni di carattere generale di cui al capitolo II della requisitoria ALUNNI, in quanto utili per una migliore comprensione del fenomeno terroristico che emerge dalle pagine di questo procedimento e per un suo corretto inquadramento nel più generale fenomeno eversivo nazionale.

Anche per quanto riguarda la sussistenza di tutti i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P., si rimanda alle osservazioni di cui al Cap.IV-Paragr.I (pagg.75-78) della requisitoria ALUNNI ed alle pagg. 24-28 della requisitoria BATTISALDO.

A carico di tutti gli imputati gli elementi emersi sono del tutto idonei a provare la loro responsabilità in ordine a tutti i reati loro ascritti.

In particolare :

- SEGIO Sergio, come si è già detto, è risultato essere autore di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrato in v.Negrolì;
- SERAFINI Roberto è risultato autore di un altro di tali quaderni e di alcune aggiunte-correzioni manoscritte che figuravano su un documento sequestrato a COLOMBO Luca all'atto del suo arresto.

Circa la destinazione dell'appartamento di v.Negrolì (ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione, circa le finalità con cui furono redatti gli undici quaderni sugli esplosivi, circa la attribuità di altri otto di questi quaderni ad altrettante persone identificate e, in definitiva, circa la sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNNI, si rimanda a quanto abbondantemente precisato in varie parti della requisitoria - ALUNNI e di quella - BATTISALDO.

Anche per quanto riguarda il documento di cui è risultato coautore SERAFINI (insieme all'altra latitante M.Rosa Belloni), circa il suo contenuto, l'attribuità inequivoca a persone di indubbio prestigio all'interno della Organizzazione, ed, in sostanza, per quanto riguarda il suo indubbio peso probatorio, si rimanda a quanto già precisato alle pagg.23 e 38 della requisitoria - BATTISALDO.

Ancora una volta è doveroso sottolineare l'assoluta affidabilità dell'esito delle perizie grafiche disposte dal Giudice Istruttore e ciò

8 16

non solo per l'estremo scrupolo del perito d'ufficio e per le particolari caratteristiche della grafia del SEGIO e del SERAFINI, ma anche perchè l'individuazione di costoro come autori delle grafie in questione, come già si è avuto modo di affermare nella requisitoria - ALUNNI, non è stata il frutto di un casuale controllo, ma la logica conclusione di un esame "a tappeto" di numerosissime grafie di persone note agli organi di P.G. per la loro militanza nelle formazioni armate dell'area della Autonomia Organizzata.

Si vuol dire, cioè, che a carico del SEGIO e del SERAFINI, al contrario di quanto si può superficialmente ritenere, non esiste come elemento di accusa sole l'esito delle perizie grafiche: questo è, invece, un dato oggettivo che conferma e dà ulteriore valore a fatti (e non certo ipotesi) già noti.

Ci si vuol riferire, cioè, :

- ai precedenti per detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, sia del SEGIO che del SERAFINI;
- alla loro sicura collocazione nell'area dell'Autonomia Organizzata (il cui ceppo ideologico, come si è già avuto modo di affermare nel II° Capitolo della requisitoria ALUNNI, è quello delle bande armate inquisite);
- agli stretti rapporti tra il SEGIO ed il TOGNINI, notissimo personaggio (anche se deceduto) militante nell'Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA;
- alla passata incriminazione di SERAFINI per partecipazione ad associazione sovversiva (reato per cui, dopo una condanna di I° grado, è stato dichiarato in II° grado non doversi procedere perchè estinto a seguito di intervenuta amnistia);
- alla sicura militanza dello stesso SERAFINI nella Organizzazione facente capo ai vari NEGRI, PANCINO, TOMMEI, STRANO, quale si deduce dalle dichiarazioni del FIORONI, acquisite in copia da altri procedimenti;
- al passaggio alla clandestinità sia del SEGIO che del SERAFINI, avvenute ben prima che fosse emesso a loro carico mandato di cattura.

Si tratta di elementi indiziari o probatori che, legittimamente e logicamente desunti da altri procedimenti penali, hanno pieno diritto di cittadinanza in questo nella misura in cui conferiscono ulteriore peso (e non solo ai fini della valutazione della personalità degli imputati) a dati oggettivamente e scientificamente affidabili, quali i risultati di accertamenti tecnici di P.G. prima e di perizie grafiche poi.

Sia per il SEGIO che per il SERAFINI, piuttosto, deve farsi un preciso discorso sul titolo dei reati loro contestati ai capi "a" delle rubriche dei mandati di cattura a loro carico rispettivamente emessi.

In relazione alla "banda - ALUNNI", infatti, sia l'uno che l'altro rispondono del reato di costituzione ed organizzazione di banda armata di

17

9

cui al I° comma dell'art.306 C.P. .

Orbene, ritiene quest'ufficio che il reato contestato al SEGIO ed al SERAFINI debba più correttamente derubricarsi in quello di partecipazione alla banda armata - ALUNNI.

Infatti, pur dovendosi confermare che il "diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova concreta esplicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in v.Negrolli) costituisce, secondo il P.M., attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P. (vedi, in proposito, pagg. 106 e 107 della requisitoria - ALUNNI) e ciò in considerazione della importanza che, sotto il profilo organizzativo assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altro canto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto, in quello - ALUNNI + 16, è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di SEGIO e SERAFINI alcun altro elemento che preli loro qualsiasi altra attività quali membri della banda armata, al di là, appunto, della redazione dei noti quaderni [REDAZIONE] .

Ed allora, pur se la condotta del SEGIO e del SERAFINI è di per sé qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art. 306 C.P. , I° comma, mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività all'interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa.

Vanno perciò rinviati a giudizio come partecipi di questa, anche se la caratura dei personaggi lascia intuire (ma l'intuizione o la convinzione morale non è certezza processuale) loro dirette responsabilità nel Comando nazionale della Organizzazione.

Si ritiene, invece, conforme al significato ed alla importanza del documento da cui l'incriminazione scaturisce, il rinvio a giudizio del SERAFINI, in ordine al capo "b" della rubrica [REDAZIONE] del mandato di cattura a suo carico emesso, quale restitutore ed organizzatore della banda armata BATTISALDO.

Diverso discorso deve farsi, invece, per il BRUSA .

L'esito della perizia grafica (ne va ribadita per l'ennesima volta l'affidabilità scientifica), secondo quanto precisato alla pagina 4, e la testimonianza dell'armiere di Cuggione (che ha indicato nella fotografia del BRUSA un'immagine somigliante a quella di [REDAZIONE] colui che acquistò, sotto le false generalità di CESTE Roberto, una pistola "Beretta" presso il suo negozio), provano non solo i reati che in sé scaturiscono da quegli episodi, ma dimostrano, soprattutto, che Fabio BRUSA era la persona (o una delle persone) preposta al rifornimento e procacciamento di armi per la Organizzazione.

Non vi è chi non veda quale massima importanza rivesta tale compito

./.

10 18

per l'economia generale della attività di una banda armata che, ovviamente, proprio nella dotazione delle armi necessarie a compiere atti espressione della propria "ragione sociale" trova uno dei presupposti essenziali della sua stessa esistenza. Si vuol dire, cioè, che procacciare armi integra un'ipotesi tipica e "eccezionale" di attività organizzativa di banda armata.

Se a ciò si aggiunga la particolare esperienza nel settore - falsificazioni di documenti del BRUSA e l'epoca antica - giugno '77 - cui risulta processualmente accertata la militanza dello stesso in gruppi armati (vedi capi da n.16 a n.20 della rubrica del procedimento BATTISALDO, tutti relativi al rinvenimento di armi e documenti vari, in Varese, nei pressi di un appartamento-base in v. Lamoretti, frequentato anche dal BRUSA), potrà affermarsi senza dubbio alcuno la qualità non solo di organizzatore, ma anche di costituente della banda armata di Fabio BRUSA.

Dalle preposizioni che precedono deriva che al BRUSA, come organizzatore della banda, devono attribuirsi tutti i reati commessi dalla banda stessa nell'ambito territoriale e spaziale in cui egli risulta avere rivestito tale qualità-funzione, indipendentemente dalla esistenza di specifiche prove circa la sua materiale partecipazione ai singoli episodi, trattandosi di reati che rappresentano il risultato concreto programmato dagli organizzatori in funzione dell'attività, della esistenza, del raggiungimento delle finalità proprie della banda, risultato cui tutti gli organizzatori necessariamente recano il proprio contributo; per una più completa ed esauriente applicazione di questi principi si rimanda a quanto integralmente precisato alle pagg. da 111 a 118 della requisitoria ALUNNI.

BRUSA, pertanto, deve essere rinviato a giudizio nell'attuale stato di detenzione in ordine a tutti i reati ascrittigli.

P. Q. N. e.

Visti gli artt. 369 e 374 C.P.P. ;

chiede che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, di SEGIO Sergio (previa derubricazione del reato contestatogli in quello di partecipazione a banda armata), SERAFINI Roberto (previa derubricazione del reato di cui al solo capo "a" del mandato di cattura del 15.12.79 in quello di partecipazione a banda armata), mantenendo fermi i mandati di cattura a loro carico emessi, e di BRUSA Fabio, nel suo attuale stato di detenzione, per rispondere di tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

Si allegano le requisitorie dell'1.8.79 nel procedimento ALUNNI e del 10.11.79 nel procedimento BATTISALDO che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante di questo.

Milano, 3.2.80

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. Armando SPATARO)

Teste P.M.:

- Angelo BECCAGLIA : armeria "Beccaglia Sport" di CUGGIONO (MI)

Per Copia Conforme
3 APR 1981
MILANO

TRIBUNALE DI MILANO
ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE GUIDO
GALLI DEL 17 MARZO 1980 RELATIVA AL PROCED.
PENALE CONTRO FABIO BRUSA, SERGIO SEGIO E
ROBERTO SERAFINI

ORDINANZA

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Affogliaz. N.

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale**contro**

- 1) BRUSA Fabio, nato a Varese il 29/11/1957 - DETENUTO presso La Casa Circondariale di Milano -
- 2) SEGIO Sergio, nato a Pola, il 24/1/1955, res. a Sesto S. Giovanni, via Sacchetti n. 31 - LATITANTE -
- 3) SERAFINI Roberto, nato a Genova il 21/10/1954, res. a San Donato Milanese, via Piadena, 4 - LATITANTE -

I M P U T A T I

BRUSA FABIO

A) in concorso con **ALUNNI Corrado, ZONI Maria, MARCO CO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, FELICE Paolo, Guido, BIGNAMI Maurizio, ZAMBIANCHI Paolo, ed altre persone tra le quali Barbara AZZARONI**

1) del delitto p.e.p. dagli artt. 110-306-307 in relazione agli artt. 270-284 e 286 C.P. per avere costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQ. ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITOR. COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. A tal fine elaboravano un piano storico e ^{realizzativo} ~~relativo~~ una strategia operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro la incolumità pubblica ~~e~~ persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;

ff. Istr. Sez. 26
832/70F G.I.

9
b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso la aggregazione di altre persone;

c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione della stesso;

d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazione per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;

e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il riparamento di basi della stessa;

f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;

g) ad una attività di schedatura e documentazione di personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, ed Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano; reato consumato fino al momento dell'arresto degli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

21 del delitto p.e.p. dagli artt. 110-81 cov. 303 in relazione agli artt. 302-270-284-286 C.P. per avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per

6

3

avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui ai capi 4-8-12-30-42-45-47-48-49-50-51-52-53-84-89-90) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendo i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

3) del delitto p.e.p. dagli artt. 110-81 cpv.-272 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n.2) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte;

Reati nr.2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti; accertati in Milano il 13/9/78 e l'11/1/1979 ed in Bologna il 19/12/1978 -

B) in concorso con Alunni Corrado, Zoni Marina, Marocco Antonio, Belloli Maria Rosa, Zanetti Gianantonio, Felice Pietro Guido, Zoni Maria Teresa -

4) del delitto p.e.p. dagli artt. 110-56-575-577 1° comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco Giacomazzi, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita;

5) del delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv.-110 C.P.-10-12 e 14 Legge 14/10/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4;

6) della contravvenzione p.e.p. dagli artt. 110-697 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n.5;

Reati nr.4-5 e 6 commessi in Milano il 10/5/1978

7) del delitto p.e.p. dagli artt. 110-624-625 nn.2-5 e 7-61 n.2° C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il reato di cui al capo n.4, della autovettura "SIMCA" 1000 targata MI-S 84524, sottoposta al =====

Foglio seguito N. 4

proprietario DENTI FORTUNATO, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avvicinamento del mezzo.

In Milano, il 2.5.1978

- 8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 577⁵⁰⁻⁵² 1° comma n. 3 C.P.; per avere in concorso tra loro e con altra persona, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Nazario STABITA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano alle stesse pericolo di vita e lesioni personali;
- 9) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altra persona, al fine di commettere il reato di cui al capo n. 8, illegalmente portate in luogo pubblica una pistola cal. 7,65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato di cui al capo n. 4;
- 10) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni usate per commettere il reato di cui al capo n. 8;

Reati n. 8, 9 e 10 commessi in Milano
il 11.5.1978

- 11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT/127 targata COMO 325344, sottraendola al possessore CANTONI Stefano che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avvicinamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n. 8.

In Como, il 24.4.1978

- 12) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 61 n. 10, 110, 565, 577 1° comma n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PEROSINO Claudio e DEFFIAN Guido, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso la casa circondariale di Novara, contro i quali esplosivano numerosi colpi di fucile;

o/o

p.p.

Foglio seguito n. 5)

- 13) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone e con più agenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto o portato in luogo pubblico n. 2 fucili cal. 12 usati per consumare il reato di cui al capo precedente o, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'arma;
- 14) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, danneggiato l'autoveicolo militare, destinato a pubblico servizio, indicato nel capo n. 12, in quanto i colpi esplosivi contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangevano i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
- Reati n. 12, 13 e 14 commessi in Novara
il 18.1.1978;
- 15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate al successivo capo n. 16;
- 16) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv in relazione all'art. 339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, agendo con armi, travisati ed in più persone riunite, costrette con violenza e minaccia MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio a mettere in onda dalle apparecchiature di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro rivendicante il tentato omicidio di cui al capo n. 12 e la irruzione stessa, successivamente legandoli ed imbavagliandoli;
- 17) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto o portato in luogo pubblico pistole in numero e di tipo imprecisato, usate per commettere i reati di cui ai capi n. 15 e 16 o, portando, con la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;
- Reati n. 15, 16 e 17 commessi in Milano
il 3.2.1978
- 18) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 623 1° e 3° comma n. 1 e 2, 61 n. 10 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre

o/o

P. Per

Foglio seguito N. 6.)

persona, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole cal. 7,65 Beretta, che sottraevano ai Vigili Urbani SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, dopo averli minacciati con le armi ed assicurati con un paio di manette ad un cancello, così ponendoli in stato di incapposità di agire, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;

- 41) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, perché, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere il delitto di cui al capo n. 18 e, quindi, in relazione al solo delitto di porto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.;
- 20) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 perché, in concorso tra loro e con altre persone, illecitamente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO di cui al capo n. 18;
- 21) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cui al capo n. 19;
- 22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 2° comma C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, appiccavano il fuoco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva;
Reati n. 18, 19, 20, 21 e 22 commessi in Milano il 4.5.1978;
- 23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 1° comma, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa in più persona riunite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai loculi del Credito Lodigiano di Lodi, nonché di portafogli contenenti somme varie di denaro a PIOLINI Giuseppe, GUZZELONI Roberto, PAPAGNI Mauro, ZAGO Fernando, VIGNATI Luigi, BALCONI Battista, GIANI Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;

o/o

lfr

Foglio seguito N.

24) del delitto p. e P. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo n. 23 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto;

Reati n. 23 e 24 commessi in Lodi il 3.5.1978

25) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite e travisate, in danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi all'attività della S.r.l. "FRAXI", di due blocchetti di disegni di proprietà di GAMBA Antonio, legale rappresentante della "FRAXI", di documenti vari di identità delle stesse BARIN, ponendole in stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "FRAXI" nella quale avevano fatto irruzione;

26) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole o revolver, armi comuni da sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n. 25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati n. 26 e 25 commessi in Milano il 20/4/1978

27) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e vari documenti personali che sottraevano alla guardia giurata GEMIGNAN Cino, nonché di lire 7.264.500 che sottraevano dalle casse della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Casselnuovo (PV) e di 2 orologi da polso che sottraevano rispettivamente ad AINA Antonio e PRINA Francesco, entrambi impiegati nella predotta banca;

o/o

f. fer

Foglio tergolo N. 8)

- 28) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 81 c.p. C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.
reati commessi, n. 27 e 28, in Cassolnovo (PV) il 2.6.1978
- 29) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, dell'autovettura Volkswagen targata NO. 237199, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola alla proprietà delle PIANE Marta per procurarsi un ingiusto profitto e commettere il reato di cui al capo 27 con le ulteriori aggravanti di avere agito con mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
reato commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 2.6.1978
- 30) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, commesso fatti di dove stazione contro la sede di Milano (Corso Venezia) della Unione del Commercio e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale;
- 31) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p. C.P., 10, 12 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;
- 32) del delitto p. e p. dagli artt. 110^{CP}, 13 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi precisati al capo n. 32;
reati n. 30, 31 e 32 commessi in Milano il 20.7.1978.

f.lli

9)

- 33) del delitto p. u. p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. o 21 legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro, con ALONNI Corrado ed altre persone, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo n. 1, detenuto la seguenti armi ed i seguenti esplosivi:

ARMI LUNGHE

- a) fucile "Anschutz" cal. 22, matricola abrasa e privo di calcio;
- b) fucile "Remington", mod. 1100, cal. 12 matricola 258522;
- c) carabina di fabbricazione sovietica "TO-3-17", cal. 22, matricola abrasa e priva di calcio;
- d) fucile "Remington" mod. 1100, cal. 12 con matricola abrasa e canna mozza;
- e) fucile "Browning" cal. 12 matricola abrasa;
- f) carabina "Winchester", mod. 94, cal. 44 magnum, matr. 3758188, priva di calcio;
- g) fucile "Franchi", cal. 12, matr. abrasa e canna mozza;
- h) fucile "Remington", cal. 12, modello 870, matr. T 673495 V;
- i) mitra fabbricazione inglese "Sten", cal. 9 parabellum, matr. 97392;
- l) fucile "Breda" cal. 12, matr. 630426, canna mozza;

ARMI CORTE

- m) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. 621117;
- n) pistola "Beretta" mod. 35, cal. 7,65, matr. 619152;
- o) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. abrasa;
- p) pistola "Walter" P.E.L. cal. 7,65 matricola abrasa;
- q) pistola "Frommer" cal. 7,65, matr. 221196;
- r) pistola "Walthor", PP, cal. 7,65, matricola abrasa;
- s) pistola "Colt" Commander, cal. 9 parabellum matricola abrasa;
- t) pistola "Walthor" P. 38, cal. 7,65 parabellum, matricola 9141;
- u) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matricola E 24329;
- v) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matr. E 23593;
- x) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum, matr. E 24571;
- ai) revolver "Colt" Detective, cal. 38 special matricola abrasa;
- bi) revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special, matricola abrasa;
- ci) revolver "Colt" Trooper, cal. 357 magnum, matricola abrasa;
- di) n. 3 spezzoni di miccia detonante;
- ei) n. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione;
- fi) n. 3 detonatori;
- gi) n. 1 bomba a mano IED, fabbricazione USA;

f. fu

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 34) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P., 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto le seguenti munizioni per arma da guerra nonché le seguenti parti di armi da guerra e comuni da sparo:
- a) n. 856 munizioni di vario calibro per armi da guerra;
 - b) canna per pistola "Sorella" cal. 9, matricola limata;
 - c) massa battente per mitra cal.9;
 - d) n. 4 caricatori per pistola cal. 9 parabellum, "Firebird" con matricola 4329, 3943, 4705 e 4325;
 - e) caricatore per pistola "Walther", cal. 7,65;
 - f) culatta per pistola "Webley & Scott" cal. 7,65;
 - g) n. 2 castelli per fucile;
 - h) n. 1 caricatore per pistola;
 - i) massa battente per fucile automatico;
- 35) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. e 3 legge 18.4.1975 n. 110, per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, le armi di cui alle lettere "a", "c", "d", "f", "g", "i" del capo n. 39, segandone i colpi o mozzandone la canna;
- 36) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 23 legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, detenuto illegalmente le armi o le parti di armi clandestine, in quanto con il numero di matricola limato e prive di esso, di cui alle lettere "a", "c", "d", "e", "g", "o", "p", "r", "s", "ai", "bi", "ci", del capo n. 39 e di cui alla lettera "b" del capo n. 40;
- 37) della contravvenzione p.sp. dagli artt. 81 1° comma 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto n. 4118 munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo; reati n. 33, 34, 35, 36 e 37 accertati in Milano, il 13.9.1978;
- 38) del delitto p. e P. dagli artt. 81 cpv e 110 C.P., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azione esecutiva del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, per procurarsi un profitto:
- le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s", "u", "v", "z", nonché la bomba di cui alla lettera "g", del capo n. 39, provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonché da illecita introduzione nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi o bombe straniere;
 - i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lettere "b" ed "e" del capo n. 39, compendio della rapina consumata ai danni dell'armeria "BIUNI Nello" in Viterbo il 16.8.1977;
 - il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del capo n. 39 compendio del furto commesso in San Pietro Mosazzo fraz. Nibbia, Cascina Lusarina il 20.8.1978 in danno del proprietario "CACCIA Luigi";

P. fee

- 11)
- 39) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto :
- a)- n. 21 cartellini relativi ad altrettante carte di identità rilasciate dal Comune di Loreggia, nonché un timbro tondo dallo stesso Comune, provenienti da furto consumato tra il 2 ed il 3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia ;
 - b)- il libretto per licenza di porto d'armi n. 007743 D ed un cinturone per pistola con emblema dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia, provenienti da rapina commessa in Milano il 18.3.1977 in danno dei rispettivi proprietari Anna Giovani e Nicastro Michela ;
 - c)- la carta di circolazione del motociclo tg. VA 110948 proveniente da furto consumato in danno del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975 in Varese ;
 - d)- un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Matteo Carpagnano, in Milano il 3.6.1978 ;
 - e)- la patente di guida e la carta di identità provenienti dal furto commesso in danno del titolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano tra il 4 ed il 5.7.1978 ;
 - f)- il modello in bianco per carta di identità n. 21069260 proveniente da furto commesso il 23.9.1974 in danno del Municipio di Castelnuovo (Esonetto) ;
 - g)- n. 5 moduli per patenti di guida in bianco nn. A 9367038, A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da furto commesso in danno del Comune di S. Giorgio a Cremano (Na) ;
 - h)- una carta di identità n. 29299557 proveniente da furto commesso in danno del Comune di Calveto nel maggio 1974 ;
 - i)- n. 20 moduli in bianco per carta di identità asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31.5.1975 ;
 - l)- una carta di identità n. 13194911 proveniente da furto commesso tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno del Comune di Roma - XVI circoscrizione ;
 - m)- vari fogli complementari autentici per autoveicoli, non commerciabili e, pertanto, sicuramente di provenienza delittuosa ;
- 40) del delitto p. e p. dagli artt. di c.p., 110, 476-482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificate

o/o

L. Per.

LA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio n. 12)

o contraffatto in tutto o in parte :

- a) il modello per carta di identità di cui alla lettera "h" del capo n. 45 facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe" (persona inesistente) ;
- b) il modello per carta di identità di cui alla lettera "i" del capo n. 45, facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Tarquinio Vincenzo" ;
- c) un certificato di idoneità a condurre autoveicoli militari, del tutto falso, apparentemente rilasciato a "LEWIS Robert", persona, in realtà, inesistente ;
- d) uno dei modelli per carta di identità di cui alla lettera "l" del capo n. 45, apponendovi le false generalità di "Severini Oscar", persona in realtà inesistente ;
- e) cinque modelli in bianco per carta di circolazione per autoveicoli, integralmente falsi ;
- f) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 25696120 ;
- g) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 33586296 ;
- h) un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponendovi il n. 20496176 ;

reati n. 28, 39 e 40 accertati in Milano, il 13.9.78

41) del delitto p. o p. dagli artt. 81 c.p., 110, 465 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i sigilli dei segugi, gli atti pubblici e pubblici uffici : Questura di Varese; Prefettura di Milano, ufficio patenti; Ambasciata della Repubblica Argentina ; reato accertato in Milano, il 13.9.78

C) in concorso, oltre che con gli imputati di cui al capo B), con FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGHAMI Maurizio, ZAMBIANCHI Paolo.

42) del delitto p. o p. dagli artt. 110, 419 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali ZAMBONI Barbara, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato P.S. Lambrato di via Clericetti di Milano e provocando al Commissariato stesso ingenti danni, nonché ad edifici e autoveicoli circostanti;

43) del delitto p. o p. dagli artt. 110, 81 c.p., 10 e 12 legge 14.10.1974 n. 487 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali ZAMBONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'ordigno copio, di cui al capo precedente, con l'aggravante, peraltro, di cui all'art. 110, 10 e 12 C.P. per avere, al solo effetto di porto illegale, commesso per accogliere il reato di cui al capo n. 42;

f. Res

13)

- 44) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere l'erogatore ad alto potenziale di cui al cap. n. 42 e 43;
reati n. 42, 43 e 44 commessi in Milano il 26.7.1978
- 45) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 623 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. per aver, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi su presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del Comune di Montano Lucino, di circa lire 300.000 in contanti, di un certificato di residenza intestato a STEFANO MI Renato, di un libretto di lavoro intestato a SALA Elio e di un modello di carta di identità che sottraevano negli uffici del Comune di Montano Lucino ove avevano fatto irruzione, nonché di una carta di identità che sottraevano a CENZI Ti Giuseppe, impiegato presente dallo stesso Comune, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite, con armi e pericolo in stato di incapacità di agire le persone presenti;
- 46) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra) ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;
- 47) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 1° e 2° comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, allo scopo di danneggiare gli uffici del Comune di Montano Lucino, causato un incendio negli uffici stessi facendovi esplodere una bottiglia incendiaria;
- 48) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere una bottiglia incendiaria in occasione della consumazione del reato di cui al capo n. 47;
reati n. 45, 46, 47 e 48 commessi in Montano Lucino il 27.7.1978

P. P.

14)

- 49) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico di ingresso ed altre strutture della autorimessa comunale di via Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendovi esplodere nel pressi un ordigno ad alto potenziale;
- 50) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;
- 51) del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai capi precedenti, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai 2 capi precedenti; reati n. 49, 50, 51 commessi in Bologna il 29.7.78
- 52) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altre strutture interne ed esterne del Comando Vigili Urbani (Centro Civico) di via Beroldo a Bologna, edificio pubblico, facendovi esplodere nel pressi un ordigno ad alto potenziale;
- 53) del delitto p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;
- 54) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti; reati n. 52, 53, 54 commessi in Bologna il 29.7.1978

f. fr

15)

D) in concorso con gli imputati di cui al capo B),

55) del delitto p.e p. dall'art.648 C.P. per avere acquistato o ricevuto, da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto, il libretto di porto d'armi N.066659/D, provento di rapina commessa il 28/4/78 in Motta Castigliole, in danno del titolare del documento CESTE Roberto;

56) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.-477-482 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato il porto d'armi di cui al precedente capo di accusa ed una carta di identità apponendovi le proprie fotografie, così da fare risultare la carta di identità falsamente rilasciata a CESTE Roberto; con l'aggravante di cui allo art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo;

57) del delitto p.e p. dagli artt.494-61 n.2 C.P., perchè al fine di procurarsi un vantaggio e compiere il reato di cui al capo successivo, induceva in errore Angelo BECCAGLIA, attribuendosi le generalità di CESTE Roberto ed esibendo i documenti falsificati di cui al capo precedente;

reati commessi in Milano, in epoca immediatamente successiva al 28/4/78 e comunque antecedente al 20/6/78 ai nn. 55 e 56, il 21/9/78 il n. 57.

58) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. C.P.-10-12 e 14 L. 14/10/74 n.497; per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta, cal.7,65 mod.81, matr.D-18850W, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo "1";

reato commesso in Cuggiono il 21/9/78 e in altre località sconosciute in epoca successiva;

59) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.C.P.-9-12 e 14 L. 14/10/74 n.497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato e portato in luogo pubblico, un fucile REMINGTON mod.870 a pompa cal.12, matr.673495-V, acquistato presso la ditta Hofmann Reinhart di Zurigo il 20/6/78; con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. per aver commesso il fatto per eseguire

il reato di cui al capo "1";

ascertato in Milano, il 13/9/78

16

EMIGIO SERGIO

c) in concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MARCOCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI (Antonio), ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurizio, GRANATA Annamaria, ^{SEARAFINI ROBERTO} ed altri, tra i quali AZZARONI Barbara, deceduta, del delitto di cui agli artt. 110-306-302, in relazione agli artt. 270-284 e 286 C.P. per avere costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie sigle "PRIMA Linea", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI UNITI", tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa e identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere una insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini, elaboravano un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
 - b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso l'aggregazione di altre persone;
 - c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
 - d) alla consumazione di rapine, furti e ricattazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
 - e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
 - f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
 - g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed all'Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.
- Bande operanti sul territorio nazionale e, in particolare, in Lombardia, Emilia, Piemonte, costituite ed organizzate in Milano;

Delitto consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

SERAFINI ROBERTO

61) In concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Gianantonio, ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SEGIO Sergio, ed altri, fra i quali Barbara AZZARONI, deceduta, del delitto di cui agli artt. 110 - 306 - 302 in relazione agli artt. 270 - 284 - 286 c.p., per avere costituito ed organizzato bande armate, operanti sotto varie sigle (Prima Linea - Formazioni comuniste combattenti - Squadre armate proletarie - Unità territoriali comuniste - Reparti comunisti di attacco - Brigate comuniste - Nuclei comunisti armati) tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa e ad identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini elaboravano un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
 - b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso l'aggregazione di altre persone;
 - c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
 - d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento delle bande;
 - e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la copertura personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
 - f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego degli stessi;
 - g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi individuati come obiettivi da colpire.
- Bande operanti su territorio nazionale ed in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

18

- 62) In concorso con BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, BELLERE' Francesca, ORRU' Antonio, COLOMBO Luca, BALICE Fortunato, BELLOLI Maria Rosa ed altri, del delitto di cui agli artt. 110 - 306 comma 1° - 302, in relazione agli artt. 270 - 284 - 286 c.p. per avere promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violemntemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altre sì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine, e ricettazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra e di esplosivi, falsificazione di documenti ed altro, attentati alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità, nonchè di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, da diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione. Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano, sede del centro organizzativo e logistico e zone limitrofe, sino al 27/5/1979.

19

LE PROVE PER IL RINVIO A GIUDIZIO

Il presente procedimento n. 832/79F G.I. contro SEGIO Sergio, CERAPINI Roberto, BRUSA Fabio, si collega al procedimento n. 608/78F contro Corrado ALUNNI ed altri ed al procedimento n. 603/79F contro BATTISALDO Massimo ed altri, definiti con ordinanze di rinvio a giudizio rispettivamente 11/9/79 e 9⁵/11/79. In ordine sono in atti, in copia, ed il loro contenuto per evitare, qui, inutili ripetizioni.

-----ccccccc-----

A seguito dell'arresto di Corrado ALUNNI e Marina ZONI, avvenuta in Milano, il 13/9/78, in un appartamento sito in via Neveoli 30/2, la Questura - D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano rinvenivano nell'appartamento stesso, tra l'altro:

1) 11 quaderni tutti manoscritti da 11 persone diverse, sulla conoscenza e sull'uso delle sostanze esplosive;
2) un fucile Remington a pompa cal.12, che risultò essere stato acquistato in Zurigo da persona che usò nell'occasione un porto d'armi falsificato, proveniente da rapina commessa in danno del M. p. di giurista CESTE Roberto.

Lo stesso documento falsificato risultò essere stata acquistata presso un'armeria di Cuggiono, il 21/9/78 (una settimana circa dopo l'arresto di ALUNNI), una pistola BERETTA mai ritrovata.

Allo stesso tempo, al fermo in Como, il 27/5/79, Luca COLOMBO (imputato, con BRUSA) nel procedimento BATTISALDO) venne trovato in possesso di due documenti manoscritti, del quale uno, in particolare, risultò essere stato scritto dallo stesso COLOMBO e l'altro del tuttora latitante Maria Rosa BELLOLI: ivi figuravano correzioni ed aggiunte palesemente attribuibili ad altra persona.

Da un semplice esame visivo dei documenti in sequestro e dalla confidenza degli imputati del presente procedimento è parso di poter dedurre:

20

- 1) che SEGIO Sergio e SERAFINI Roberto sono gli autori di due tra gli 11 quaderni di cui s'è detto (altri 8 tra gli autori sono stati pure identificati nell'ambito del procedimento n. 988/78F e del procedimento n. 603/79F);
- 2) che Fabio BRUSA è colui che acquistò il fucile Remington poi sequestrato in via Negroli, stando alla falsa firma "CESTE Roberto" apposta sul contratto d'acquisto dell'arma (documento trasmesso in originale dall'A.G. elvetica a quella italiana a seguito di rogatoria internazionale;
- 3) che Roberto SERAFINI è il secondo delle persone che materialmente ebbero a redigere il documento manoscritto sequestrato insieme a COLOMBO Luca, in Como, il 27/5/79.

*

Al riguardo sono state disposte separate perizie grafiche e che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra. Va subito detto - e si deve ritenere sulla attendibilità delle perizie - che le stesse non rappresentano i soli elementi a carico degli imputati: come esattamente osserva il pubblico ministero (pag. 8 requis.), non sono mere ipotesi, ma fatti :

- 1) i precedenti per detenzione e porto di armi da guerra e comuni di sparo, sia del SEGIO che del SERAFINI, detenzione e porto finalizzati alla lotta armata (v. fascic. 12 vol. I);
- 2) la loro sicura collocazione nell'area dell'Autonomia Organizzata, il cui ceppo ideologico è quello delle bande armate inquisite;
- 3) gli stretti rapporti tra il SEGIO e Romano TOGNINI, notissimo personaggio (anche se deceduto) militante nell'Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA: entrambi si esercitavano, insieme, all'arte del tiro di Codegno (v. fascic. 11 vol. I° p. 19) poco prima che il TOGNINI decedesse nel corso di una rapina a Tradate, rievocata appunto da PRIMA LINEA;
- 4) la passata incriminazione di SERAFINI per partecipazione ad associazione sovversiva, reato per cui, dopo una condanna di 18 anni, è stato dichiarato in 2° grado non doversi procedere perché estinto a seguito di intervenuta amnistia: (v. fascic. 12 ed - vol. I);

21

- 5) la militanza dello stesso SERAFINI nella Organizzazione facente capo a NEGRI, PANCINO, TOMMEI, STRANO, quale si deduce dalle dichiarazioni del FIORONI, acquisite in copia da altri procedimenti, ex art. 165 bis c.p.p. (fascic. 11 vol. I°, f° 213.);
- 6) il passaggio alla clandestinità sia del SEGIO che del SERAFINI, avvenuto ben prima che fosse emesso a loro carico mandato di cattura (v. depos. Serafini Roberto in fascic. 9 vol. I ed inutili intercettazioni telefoniche in fascic. 8 vol. I);
- 7) i fatti contestati al BRUSA nel procedimento n. 603/79F, sia risalenti al maggio 1977 - in concorso con BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Gianantonio, BIANCHI Sergio, ZONI M. Teresa, i primi due autori di altri due tra i ricordati quaderni - sia ricollegabili a momenti successivi all'arresto di Corrado ALUNNI - in concorso, tra gli altri, con BATTISALDO Massimo, BELLERE' Francesca, COLOMBO Luca, a loro volta autori di altri tre tra i detti quaderni;
- 8) la "somiglianza" del BRUSA con il falso CESTE Roberto acquirente di una pistola presso l'armeria Beccaglia (v. fasc. 1 vol. II, f° 7) poco dopo l'arresto di ALUNNI.

*

Spiccato rilievo assumono però sul piano probatorio le perizie grafiche, inerenti:

- 1) il quaderno attribuito a SEGIO Sergio
- 2) il quaderno attribuito a SERAFINI Roberto
- 3) le aggiunte - attribuite a SERAFINI - sul documento prevalentemente manoscritto (v. proc. contro BATTISALDO Massimo ed altri) da Maria Rosa BELLOLI
- 4) la bolla d'acquisto, presso l'armeria Reinhart di Zurigo, del fucile Remington, con l'apposizione, da parte dell'acquirente, della falsa sottoscrizione "CESTE Roberto", attribuita a BRUSA Fabio.

Preliminarmente ad una analisi specifica delle singole relazioni peritali, va osservato in linea generale:

- a) sono in atti abbondanti scritti di comparazione, di sicura provenienza degli imputati, redatti in periodo ed in circostanze "non sospette" (con le riserve che si sottolineeranno a proposito del punto 4);

- 1) con l'eccezione del documento a punto 4), gli scritti sottoposti ad esame constano di numerosissime pagine a loro volte comprendenti caratteri svariati;
- 2) tutte le indagini peritali sono state condotte senza preconcetti, da un tecnico di valore e la cui probità è emersa nell'episodio riferito alle pag. ⁷⁰⁻⁷¹ dell'ordinanza 11/9/79;
- 3) le indagini stesse hanno compreso l'esame delle grafie da valutare, l'esame degli scritti di comparazione, i raffronti, la ricerca e l'analisi degli elementi di accostamento, con riguardo sia alle singole lettere, sia ai loro collegamenti, sia all'andamento, sia alle strutture delle grafie.

Si osserva ora specificamente:

Sub. 1) - Quaderno attribuito a SEGIO Sergio -

- le scritture autografe e quelle del quaderno presentano l'identica fisionomia globale, l'identica impostazione, l'identica struttura intergrammatica, analoga estensione lineare, identità di dimensioni e di proporzioni, sia nella stampatello che in corsivo;
- come minimamente riscontrabili divergenze, anzi, si riscontrano - identiche - sia nella scrittura da esaminare sia in quella autografa; tanto;
- esempio, la "d" è talvolta più e talvolta meno - e sempre allo stesso modo - "aperta";
- vanno, tra gli altri, particolarmente sottolineati, come dati di assoluta identità e di notevole specificità, la "s" sia nel suo andamento autonomo sia nel legame con la lettera immediatamente precedente e quella immediatamente successiva; il gruppo "qu"; il gruppo "bb"; i gruppi "gio" e "gia"; tutti i gruppi comprendenti la "t" ed una vocale; le intere parole "questi", "questa", "questo"; i gruppi composti dalla "d" e da una vocale, sia inseriti nel corpo di altra parola, sia autonomi.

Sub. 2) - Quaderno attribuito a SERAFINI Roberto.

Le scritture autografe (particolarmente quella della cartolina) e quella del quaderno presentano a loro volta fisionomia identica, parità di estensione e di proporzioni, nello stampatello e in corsivo;

24

cioli scritte si presentano con caratteri molto studiati e controllati, che esprimono la consapevolezza dell'imputato circa le loro eventuali analisi: così per il saggio allegato all'interrogatorio nel processo inerente la "banda ^{Battistolo} ~~XXXX~~", e così per la corrispondenza inoltrata dal carcere. E' infatti, l'unica scritta di epoca recente, ^{che,} per l'epoca e le circostanze di redazione, non presuppone nel redattore alcuna preoccupazione del genere, mostra caratteri di fondo sicuramente comuni, ma un andamento grafico più sciolto e naturale: è lo scritto di cui al n. 2 del verbale di perizia, redatto in alternanza per come riconosciuto dallo stesso BRUSA nell'interrogatorio nel processo BATTISALO - de' Rui e dalla BELLERE'. Su di questo andrà dunque portata l'attenzione, al di là delle considerazioni circa la corrispondenza di singole lettere, ben deducibile anche dalle altre recenti scritte di comparazione.

Dal secondo punto di vista, due osservazioni. A differenza che nei due indagini sopra considerate, lo scritto di esame è qualitativamente modesto, risolvendosi nella sottoscrizione "CESTE ROBERTO". Non solo: sempre a differenza che per le indagini relative agli scritti di SEGIO e SERAFINI, questi erano vergati senza preoccupazioni dai loro autori, mentre il falso "CESTE ROBERTO" era istintivamente portato, per ovvie ragioni di cautela, a ricoprire la falsa firma con l'attenzione, istintivamente emergente, di dissimulare i caratteri tipici della sua grafia. Altro è che - come si sa - qualsiasi dissimulazione non impedisca l'emersione delle proprie caratteristiche grafiche; altro è che un tentativo in tal senso dell'autore dello scritto, comporti ulteriori difficoltà nell'analisi del medesimo.

Evidenziando tali difficoltà, la perizia ha operato correttamente: ed è giunta a risultati corretti, assolutamente condivisibili.

Gli ingrandimenti di cui all'album fotografico sottolineano due cose:

- l'assenza di significative divergenze;
- la presenza di significative convergenze.

25

Tra queste ultime vanno soprattutto evidenziate: la perfetta sovrapposibilità della "C" maiuscola, eccezionalmente caratteristica; il collegamento interno del gruppo "st"; il collegamento della "t" con la vocale immediatamente successiva, quale che essa sia; la formazione strutturale della "r" maiuscola ed il suo legame con la vocale successiva, con il caratteristico innalzamento dell'estremo di congiunzione; la "b"; l'intero gruppo "ber".

Pur non altrettanto evidenziabile negli ingrandimenti fotografici, vanno ancora sottolineati questi altri elementi, desumibili dal raffronto con la già citata scrittura BRUSA-BELLERE' (scritte di comparazione n.2):

- il gruppo "st" di "composto" (riga 2), "questi" (riga 3), "questi" e "composta" (riga 5), "gesti" (riga 15), rispetto alla parola "COSTE": si noti, in particolare, il tratto di collegamento della "s" alla "t" che sale, sistematicamente, sin quasi all'apice di questa;
- la struttura, appunto, della "t", e qui ~~si~~ rivela, talvolta, la sua perfetta sovrapposibilità alla corrispondente lettera della falsa firma: cfr. "tutto" - la seconda "t" - alla riga 13, "altra" (riga 18), "tra" (riga 20);
- il caratteristico e marcato "saliscendi" dell'andamento grafico, nettamente emergente, pur nella modestia quantitativa della scrittura, anche nella falsa firma in esame.

*
Si deve concludere che tutti i risultati di tutte le perizie grafiche offrono piena affidabilità. -

LA QUALIFICAZIONE DEI REATI NEI QUADERNI DEGLI
IMPUTATI SEGIO E SERAFINI.-

A) Richiamate le considerazioni di cui alle due ordinanze di rinvio a giudizio, circa le bande armate lì prese in esame e circa la sussistenza di tutti i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P., va pure richiamato quanto rilevato a proposito della destinazione dell'appartamento di via Negrolì (ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione; a proposito della finalità con cui furono redatti gli undici quaderni sugli esplosivi; a proposito della attribuibilità di altri otto di questi quaderni ad altrettante persone identificate; in definitiva a proposito della sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNNI..

B) Ad entrambi gli imputati, in relazione alla "banda-ALUNNI", è contestato il reato di costituzione ed organizzazione di banda armata di cui al 1° comma dell'art.306 C.P. Conformemente alle richieste del pubblico ministero, va invece ritenuta la meno grave fattispecie di partecipazione alla banda armata-ALUNNI, ex art. 306 comma 2°.

Come bene si scrive a pag.9 della requisitoria, "infatti, pur dovendosi confermare che il diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi (comportamento che, appunto, trova concreta esplicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in via Negrolì) costituisce attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P. (vedi, in proposito, pag.106 e 107 della requisitoria - ALUNNI) e ciò in considerazione della importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve dall'altro conto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto, in quello - ALUNNI + 16, è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di SEGIO e SERAFINI alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra

27

attività quali membri della banda armata, al di là, appunto del= la redazione dei noti quaderni.

Ed allora, pur se la condotta del SEGIO e del SERAFINI è di per sé qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art. 306 C.P., 1° comma, mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività all'interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa".

— 2°) Al solo SERAFINI è invece contestato il reato di cui all'art. 306 comma 1° C.P. in rapporto a quella che - assai impropriamente - ha pure ragioni di semplicità - può qualificarsi banda armata "BATTISALDO", di cui all'ordinanza 95/11/79, e c e - come li dimostra l'art. 1, per dirla con il pubblico ministero, "prosecuzione e rigenerazione" di quella c e - meno impropriamente - può qualificarsi banda armata "AIUVVI".

Richiamata la portata di in detta ordinanza evidenziata - del documento di cui è risultato coautore, con la BELLOLI, il SERAFINI, il suo coautore, l'attribuibilità a persone di notevole prestigio all'interno dell'organizzazione;

elevate come gli apporti di SERAFINI al documento, stando alle sole aggiunte a sua grafia, non siano né sporadici né strutturalmente modesti; ^{sottolievato} Come la scrittura stessa "a due mani" dimostri il contributo ed il concorso dello stesso SERAFINI alla predisposizione dell'intero documento; ne consegue necessariamente, in conformità al significato ed alla importanza del documento stesso, l'attribuibilità al SERAFINI del ruolo di costituente ed organizzatore della "banda armata BATTISALDO" (capo 62).-

LA QUALIFICAZIONE DEI REATI NEI
CONFRONTI DELL'IMPUTATO BRUSA

Gli elementi in precedenza indicati, oltre a fornire prova sufficiente per il rinvio a giudizio di BRUSA sotto il profilo della materiale commissione da parte sua dei reati di cui alla lettera D) ~~45~~ (numeri da 55) a 59), comportano:

- 1- la sufficienza di prove anche per il reato di cui al capo A) n. 1;
- 2- la conseguente sufficienza di prove per tutti i restanti delitti di cui all'imputazione.

Sub 1)

Dall'episodio "CESTE Roberto" deriva che BRUSA era addetto al rifornimento di armi per l'organizzazione.

Verosimilmente, non il solo: ma certamente questo era suo compito (od uno tra i suoi compiti: non si dimentichi il ruolo di palese preminenza che egli è risultato avere avuto nella "banda armata Battisaldo"). Nè rileva che il fatto abbia potuto essere provato per il solo fucile a pompa Remington, se si considera:

- a) che certamente BRUSA (somiglianza rilevata dal teste BECCAGLIA e - soprattutto - impiego dello stesso falso documento) è colui che acquistò la Beretta presso l'armeria di Cuggiano;
- b) che l'acquisto del fucile Remington - e di molte munizioni - non fu opera di poco impegno, comportando un viaggio a Zurigo, il possesso di documenti falsi, l'introduzione clandestina dell'arma in Italia;
- c) che tali modalità depongono per una attività, del genere, tutt'altro che occasionale;
- d) che, quand'anche si fosse veramente trattato di fatto sporadico, non per questo esso perderebbe la sua preminente rilevanza all'interno dell'organizzazione.

Ricorrente od isolato che sia, il procacciamento di armi è, infatti, comportamento vitale per la stessa economia generale della attività di una banda armata che - come ben dice il pubblico ministero - "ovviamente, proprio nella dotazione delle armi necessarie a compiere atti espressione della propria "ragione sociale" trova uno dei presupposti essenziali della sua stessa esistenza. Si vuol dire, cioè, che procacciare armi integra un'ipotesi tipica e "scolastica" di attività organizzativa di banda armata".

"Se a ciò si aggiunga - prosegue la requisitoria - la particolare esperienza nel settore - falsificazione di documenti del BRUSA e l'epoca antica - giugno '77 - in cui risulta processualmente accertata la militanza dello stesso in gruppi armati (vedi capi da n. 16 a n. 20 della rubrica del procedimento BATTISALDO, tutti relativi al rinvenimento di armi e documenti vari, in Varese, nei pressi di un appartamento-base in v. Iamoretti, frequentato anche dal BRUSA), potrà affermarsi senza dubbio alcuno la qualità non solo di organizzatore, ma anche di costituente della banda armata di Fabio BRUSA". Considerazione che non può ^{non} essere condivisa.

Sub 2)

Anche qui non può che ripetersi quanto incisivamente scrive il pubblico ministero: "Dalle proposizioni che precedono deriva che al BRUSA, come organizzatore della banda, devono attribuirsi tutti i reati commessi dalla banda stessa nell'ambito territoriale e spaziale in cui egli risulta avere rivestito tale qualità-funzione, indipendentemente dalla esistenza di specifiche prove circa la sua materiale partecipazione ai singoli episodi, trattandosi di reati che rappresentano il risultato concreto programmato dagli organizzatori in funzione dell'attività, della esistenza, del raggiungimento delle finalità proprie della banda, risultato cui tutti gli organizzatori necessariamente recano il proprio contributo": concetto già esaminato nell'ordinanza

30

11/9/79, qui integralmente ripreso e che comporta il rinvio a giudizio di BRUSA per tutti i reati attribuibili alla "banda ALUNNI", della quale egli fu organizzatore.

31

P. Q. M.

visti gli artt. 369 - 374 c.p.p.,

O R D I N A

il rinvio avanti la Corte d'Assise di Milano, di
BRUSA Fabio, perchè risponda di tutti i reati contestatigli;
SEGIO Sergio, perchè risponda del reato di cui all'art. 306
comma 2° c.p., così modificata l'imputazione sub 60) ;
SERAFINI Roberto, perchè risponda del reato di cui all'art.
306 comma 2° c.p., così modificata l'imputazione sub 60), (61)
e del reato di cui al n. 62.

Milano, 17/3-1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. Guido Galli)

Guido Galli

Per Copia Conforme
3 APR. 1981

I N D I C E

Le imputazioni	pag. 1-18
Le prove per il rinvio a giudizio	" 19-25
La qualificazione dei reati nei confronti degli imputati SEGIO e SERAFINI	" 26-27
La qualificazione dei reati nei confronti dell'imputato BRUSA	" 28-30
Il dispositivo	" 31-

CORTE D'ASSISE DI MILANO
SENTENZA DEL 21 GIUGNO 1980 RELATIVA AL
PROCED. PENALE CONTRO CORRADO ALUNNI ED
ALTRI

*Prima 23.2.81
Prot. n. 00373/c. II*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1° Dott. CUSUMANO ANTONINO Presidente
- 2° " MARTINO LUIGI Giudice
- 3° Sig. DE LUCA ANTONIO Giudice popolare
- 4° " PONZIN EMILIO
- 5° " CAZZANIGA ELIO
- 6° " ADDIS BONAVENTURA
- 7° " BORZAGHI GIOVANNI
- 8° " CALEGARI AIDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di:

- 1) ALUNNI CORRADO - n. Roma il 12.11.1947
..... Detenuto dal 13.9.'78 - presente
- 2) ZONI MARINA - n. Gerenzano (VA) il 26.7.'47
..... Detenuta dal 14.9.'78 - presente
- 3) MAROCCO ANTONIO - n. Torino il 7.5.1953
..... Evase il 28.4.'80 - presente
- 4) BELLOLI MARIA ROSA - n. Cividate al Piano
..... il 30.10.1954 - Latitante - contumace

N. 38/80 della Sentenza

N. 59/79 + Reg. Gen.
66/79 + 11/80

N. Camp. Gen.

UDIENZA

del giorno

21.6. 1978

CAUSA

a carico di:

ALUNNI CORRADO + 29

Spediti estratti esecutivi a

il 197

Redatt. scheda

il 197

IL CANCELLIERE

- 5) BONATO DANIELE - n. Jerago con Orago (VA) il 30.5.1955
Evaso il 28.4.1980 - Presente -
- 6) FELICE PIETRO GUIDO - n. Celenza sul Trigno (CH) il 23.1.1951
Latitante - contumace - *ora detenuto*
- 7) ZANETTI GIANNANTONIO - n. Como il 30.6.1955
Detenuto dal 27.5.1980 - contumace -
- 8) ZONI MARIA TERESA - n. Gerenzago (VA) il 18.11.1955
Detenuta dal - contumace -
- 9) GRANATA ANNA MARIA - n. Roma il 24.9.1931
Detenuta dall' 11.4.1979 - presente -
- 10) BIANCHI SERGIO - n. Tradate (VA) il 5.10.1957 con domicilio
dich.to in Venegono Inferiore - Libero - presente - *ora detenuto*
- 11) TURICCHIA MASSIMO - n. Bologna l' 1.1.1950 - res. BOLOGNA
et elett. dom. P.za Galileo n° 4 - Libero - presente -
- 12) KLUN PAOLO - n. Bologna il 4.5.1953
Detenuto dal 19.12.1978 - presente -
- 13) FORNI DANTE - n. Castiglioni dei Pepoli l'11.7.1951
Detenuto dal 19.12.1978 - presente -
- 14) BIGNAMI MAURICE - n. Meillj Sur Seine (Francia) il 9.3.1951.
Latitante - contumace -
- 15) ZAMBIANCHI PAOLO - n. Comacchio (FE) il 20.2.1951
Latitante - contumace - *ora detenuto*
- 16) CARPANI ALBERTO - n. Milano il 19.6.1939 - elett. domic.
c/o Avv. F. De Ceglie di Milano - libero - presente
- 17) GIUDETTI CLARA - n. Milano il 16.7.1942 - elett. dom. C/O
Avv. F. De Ceglie di Milano - Libera - presente
- 18) BATTISALDO MASSIMO - n. Luino il 6.9.1956

3)

Detenuto dal 27-5-1979, assente p.r.

19) PIROLI SANDRA - n. Comunanza il 18.10.1956

Detenuta dal 27-5-1979, assente p.r.

20) BRUSA FABIO - n. Varese il 29.11.1957

Detenuto dal 27-5-1979 - presente

21) CARCANO ROBERTO - n. Milano il 23.1.1953

Detenuto dal 27-5-1979, assente p.r.

22) ORRU' ANTONIO - n. Orroli l' 8.3.1959

Detenuto dal 27-5-1979, assente p.r.

23) COLOMBO LUCA - n. Milano il 2.4.1949

Detenuto dal 27-5-1979 - presente

24) BELLERE' FRANCESCA - n. Milano il 21.6.1953

Detenuta dal 27-5-1979 - presente

25) BALICE FORTUNATO - n. Serracapriola il 21.8.1945

Detenuto dal 26.3.1980 - assente p.r.

26) DE SILVESTRI GIANCARLO - n. Milano 23.7.53 ivi res.

via Oltrocchi, 11 - Libero - presente

27) COLLI MARIANGELA - n. Varese l'1.8.57 ivi res.

P.zza Libertà, 1 - Libera - presente contumace

28) LETTIERO GENNARO - n. Avella 11.1.51 res. Luino

via Creva, 46 - Libero - presente

29) SEGIO SERGIO - n. Pola 24.1.55 res. Sesto S. Giovanni

via Sacchetti 31 - Latitante - contumace

30) SERAFINI ROBERTO - n. Genova 23.10.54 - res. S. Dona-

to M.-via Piadena, 4 - Latitante - contumace *ora deceduto*

TRIBUNALE DI MILANO

4)

I M P U T A T I

Processo n. 59/79 R.G.

I PRIMI QUINDICI :

1) del delitto p. e p. dagli artt. 110-306-302 in relaz.

agli artt. 270-284-286 C.P. per avere, ALUNNI - ZONI

M. - MAROCCO - BELLOLI - BONATO - FELICE - ZANETTI -

ZONI M.T. - KLUN - FORNI - BIGNAMI - ZAMBIANCHI,

in concorso tra loro e con altre persone tra le qua-

li Barbara Azzaroni, costituito ed organizzato bande

armate operanti sotto varie sigle, quali: "PRIMA E

LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE GOMBATTENTI",

"SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI

COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE

COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI" e BIANCHI, la

GRANATA (questa in Milano e Cusio nel novembre-dicem-

bre 1977), e TURICCHIA (questi in Bologna e Milano

nel maggio-giugno 1978), per avere partecipato a

tali bande, tutte riconducibili ad una unica strut-

tura associativa ed identica matrice ideologica,

al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti

economici e sociali costituiti nello Stato, promuo-

vere un'insurrezione armata e suscitare la guerra

civile nel territorio dello stato. A tali fini, e-

laboravano un piano teorico e realizzavano una*

strategia operativa in particolare diretti:

5)

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso la organizzazione di altre persone;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
- d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
- e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsificazioni di documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi

6)

da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano; reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

ALUNNI, ZONI M., MAROCCO, BELLOLI, BONATO, FELICE, ZANETTI, ZONI M.T., KLUN, FORNI, BIGNAMI, ZAMBIANCHI:

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 303 in relazione agli artt. 302, 270, 284, 286 C.P. per avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui ai capi 4, 8, 12, 31, 33, 60, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 87, 88) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendo i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 272 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni e=

~~XXXXXX~~

7)

secutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n. 2) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte.

TRIBUNALE DI MILANO

Reati nn. 2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti; accertati in Milano il 13.9.1978 e l'11.1.1979 ed in Bologna il 19.12.1978.

ALUNNI, MARINA ZONI, MAROCCO, BELLOLI, FELICE,

M. TERESA ZONI, ZANETTI :

4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 1° c.n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FRANCESCO GIACOMAZZI, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali "guarite in mesi 3 con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni".

5) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 10 e 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in

8)

concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal.7.65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4;

6) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697

C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per la arma comune da sparo di cui al capo n. 5;

Reati nn.4,5 e 6 commessi in Milano, il 10.5.1978

7) del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2,

5 e 7, 61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il reato di cui al capo n.4, della autovettura "SIMCA 1000"tg.MI-S. 84524, sottraendola al proprietario DENTI FORTUNATO, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo.

In Milano, il 2.5.1978

9)

8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577

1° c. n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di MARZIO ASTARITA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano allo stesso pericolo di vita e lesioni personali, guarite in complessivi gg. 68, con corrispondente periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione;

9) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14

L. 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di commettere il reato di cui al capo n. 8, illegalmente portato in luogo pubblico una pistola cal. 7.65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato di cui al capo n. 4;

10) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697

C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni usate per commettere il reato di cui al capo n. 8;

Reati nn. 8, 9, 10 commessi in Milano l'11.5.1978

11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625, n. 2,

5 e 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e

10)

con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT/127 tg.CO-325344, sottraendola al possessore CANTONI STEFANO che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n.8.

In Como, il 24.4.1978.

12) del delitto p. e p. dagli artt.81, 1° c., 61 n.10,

110, 56, 575, 577 1° c.n.3 C.P., per avere, in

concorso tra loro e con altre persone, compiuto

atti idonei diretti in modo non equivoco a cagio-

nare la morte di PEROSINO CLAUDIO e BRESSAN GUIDO,

carabinieri in servizio esterno di vigilanza a

bordo di automezzo militare presso la Casa Circon-

dariale di Novara, contro i quali esplodevano nu-

merosi colpi di fucile;

13) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

10 e 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, per avere, in

concorso tra loro e con altre persone e con più

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

illegalmene detenute e portate in luogo pubblico

n.2 fucili cal.12 usati per consumare il reato di

11)

cui al capo precedente e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'arma.

Reati nn.12, 13 commessi in Novara il 18/1/1979;

14) del delitto p. e p. dagli artt.110, 605 C.P. per

avere, in concorso tra loro e con altre persone,

privato della libertà personale MEDA MICHELE,

AMICO LUCA e CONTRO ANTONIO, secondo le modalità

precisate al successivo capo n. 15;

15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv. in

relazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso

tra loro e con altre persone, agendo con armi,

travisati ed in più persone riunite, costretto con

violenza e minaccia MEDA MICHELE, AMICO LUCA, e

CONTRO ANTONIO a mettere in onda dalle apparecchiature

di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano

fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro

rivendicante il tentato omicidio di cui al capo n.12

e la irruzione stessa, successivamente legandoli

ed imbavagliandoli;

16) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, per avere, in

concorso tra loro e con altre persone, con più a-

zioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico

TRIBUNALE DI MILANO

12)

pistole in numero e di tipo imprecisato, usate
 per commettere i reati di cui ai capi n.14 e 15 e,
 pertanto, con la ulteriore aggravante di cui allo
 art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di
 porto illegale di armi.

Reati nr.14, 15 e 16 commessi da Milano il 3.2.75

del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 32 c.

nr.1 e 2, 61 n.20 C.P. perchè, in concorso tra loro

e con altre persone, al fine di procurarsi un in-

giusto profitto, si appropriarono di due pistole

cal.7,59 semiauto, che sottrassero al signor

FRANCESCO BORTO e BALDAMO GIULIANO, dopo aver

minacciati con le armi ed assinate con un paio

di manette ad unico cuneo, così prismatici in

un caso di inesplicità di agine, con la ulteriore aggrava-

zione di aver commesso il fatto con un pubblico

ufficiale;

16) del delitto p. e p. con artt.110, 628 c.p. e

10, 12 e 14 l.44/10 1975 n.497 (art.16, in materia

di concorso tra loro e con altre persone, ai fini di un

ingiusto profitto, di appropriazione indebita di

beni altrui, e portavano in loro possesso

due revolver ed altre pistole ut supra e si

colpevoli del delitto di cui al cap. n.17 (delitto

di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di per-

sona di cui all'art. 61 n.2 C.P.

13)

19) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14

L. 14.10.1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro

e con altre persone, illecitamente portavano in

luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani

Scalzulli e Balsamo di cui al capo n. 17;

20) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697

C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre

persone, abusivamente detenevano le munizioni re-

lative alle armi di cui al capo n. 18;

21) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 2° c. C.P.

perchè, in concorso tra loro e con altre persone,

allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazio-

ne ai Vigili Urbani Scalzulli e Balsamo, appiccava-

no il fuoco a tale autovettura così che ne deriva-

va un incendio che la distruggeva.

Reati nn. 17, 18, 19, 21 e 21 commessi in Milano

il 4/5/1978;

22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 2° c., 628

1° e 3° c. n. 1 C.P., per essersi impossessati, in

concorso tra loro e con altre persone, per procu-

rarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia com-

messa in più persone riunite e con armi, di lire

135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni

in assegni, che sottraevano dai locali del Credito

Lodigiano di Lodi, nonchè di portafogli contenenti

sono

14)

somme varie di denaro a Piolini Giuseppe, Guzzeloni Roberto, Papagni Mauro, Zago Fernando, Vignati Luigi, Balconi Battista, Giani Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;

23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 181 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo n. 22 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto;

Reati nn. 22 e 23 commessi in Lodi il 3/5/1978.

24) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628.1° e 3° c. n. 2 e 1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite e travisate, in danno di BARIN FRANCO, di documenti vari relativi alla attività della S.r.l. "PRAXI", di due blocchetti di assegni di proprietà di GAMBA ANTONIO, legale rappresentante della "Praxi", di documenti vari di identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato

15)

di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "Praxi" nella quale avevano fatto irruzione;

25) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole o revolvers, armi comuni da sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n. 24 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati nn. 24 e 25 commessi in Milano il 20/4/1978

26) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c., 110, 628 1° e 3° c. n. 1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e vari documenti personali che sottraevano alla guardia giurata GEMIGNAN GINO, nonché di lire 7.264.500. = che sottraevano dalle casse della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cassolnovo (PV) e di due

TRIBUNALE DI MILANO

16)

orologi da polso che sottraevano rispettivamente ad
AINA ANTONIO e PRINA FRANCESCO, entrambi impiegati
nella predetta banca;

27) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 10-12-14

Legge 14.10.1974 n.497, 81 civ. C.P., per avere,
in concorso tra loro e con altre persone, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico
due pistole usate per commettere il reato di cui
al capo precedente, e, quindi, con l'aggravante
di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo
delitto di porto illegale di armi.

Reati nn. 26 e 27 commessi in Cassolnovo (PV)

il 26.6.1978

28) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.

2, 5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati, in
concorso tra loro e con altre persone e, quindi,
con l'aggravante del numero, dell'autovettura

Volkswagen tg.NO.287199, parcheggiata sulla pubbli-
ca via, sottraendola alla proprietaria DELLE PIANE

MARTA per procurarsi un ingiusto profitto e commet-
tere il reato di cui al capo n.26 con le ulteriori
aggravanti di aver agito con mezzo fraudolento per
l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa espo-
sta per necessità e consuetudine alla pubblica fe-

de;

17)

reato commesso in Milano in epoca anteriore e pros-
sima al 26.6.1978.

IL SOLO ALUNNI :

29) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 628

1° e 3° c. n.1 C.P., per essersi impossessato, in

concorso con persone sconosciute, al fine di pro-

curarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia

commessa con armi, di somme varie di denaro che

sottraeva a CONFALONIERI ADELE, CATTANEO MARIO e

VEGEZZI MARIO (al quale sottraeva pure documenti

personali) tutti presenti nella sede della "OFFICI-

NA LAVORATORI INDUSTRIALI" di via Oslavia n.27,

nella quale aveva fatto irruzione con i complici,

con le aggravanti, quindi, di aver commesso il

fatto in più persone riunite e travisate e con

armi;

30) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in

concorso con persone sconosciute e con più azioni

esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal-

mente detenuto e portato in luogo pubblico n. 3

pistole usate per commettere il reato di cui al

capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui

all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto

di porto illegale di armi.

18)

Reati nn.29 e 30 commessi in Milano il 13.5.1977;

ALUNNI - ZONI MARINA - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -
ZANETTI - ZONI TERESA :

31) del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 C.P. per

avere, in concorso tra loro e con altre persone,

commesso fatti di devastazione contro la Sede di

Milano (Corso Venezia) dell'Unione del Commercio

e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano

esplodere due ordigni ad alto potenziale;

32) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in con-

corso tra loro e con altre persone, e con più

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico

ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art.

61 n.2 C.P. in relazione al solito delitto di porto,

commesso per eseguire il reato di cui al capo pre-

cedente;

33) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 13 Legge

14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro

e con altre persone, fatto esplodere, al fine di

incutere pubblico timore e suscitare pubblico di-

sordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi

precisati al capo n.31;

Reati nn.31, 32, 33 commessi in Milano il 20.7.78;

19)

IL SOLO ALUNNI :

34) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P. per avere, in concorso con altre persone, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere vari ordigni ad alto potenziale all'interno della costruzione Casa Circondariale di Bergamo, così provocando ingenti danni ad opere murarie, infissi, impianti elettrici e centrale termica dell'edificio;

ART. 110 C.P. IN CONCORSA

35) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P., 10 e 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi usati per commettere il reato di cui al capo N. 34) e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;

36) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 13. Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso con persone sconosciute, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere gli ordigni ad alto potenziale di cui ai capi n. 34) e 35);

37) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 C.P. per essersi impossessato, in concorso con altre persone e, quindi, con l'aggravante del nu=

20)

mero, di documenti vari relativi alla costruenda Casa Circondariale di Bergamo che sottraevano dagli Uffici della Casa stessa, in occasione della devastazione di cui al capo n.34, con l'aggravante pertanto, di avere usato violenza sulle cose;

Reati nn.34, 35, 36 e 37 commessi in Bergamo il 12.2.1977 .

ZONI MARINA - MAROCCO - BELLOLI - FELICE - ZANETTI -

ZONI M. TERESA :

(essendo già stato giudicato l'ALUNNI con rito direttissimo).

38) del delitto p. e p. dagli artt.81 1° c., 110 G.P.

e 21 L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere i reati di cui al capo n.1, detenuto le seguenti armi e i seguenti esplosivi:

ARMI LUNGHE

a) fucile "Anschutz" cal.22, matricola abrasa e priva di calcio;

b) fucile "Remington", mod.1100, cal.12 matr.258522;

c) carabina di fabbricazione sovietica "TO 3-17", cal.22, matr.abrasa e priva di calcio;

d) fucile "Remington" mod.1100, cal.12 con matricola

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21)

abrasa e canne mozze;

e) fucile "Browning" cal.12 matricola abrasa;

f) carabina "Winchester", mod. 94, cal.44 Magnum,
matr. 37-58188, priva di calcio;

g) fucile "Franchi", cal.12 matr. abrasa e canne
mozze;

h) fucile "Remington", cal.12, modello 870, matri-
cola T 673495 V;

i) mitra fabbricazione inglese "Sten", cal. 9 pa-
rabellum, matr. 97932;

l) fucile "Breda" cal.12, matricola 630186, canne
mozze;

ARMI CORTE

m) pistola "Beretta", mod.35, cal.7.65, matr.621117;

n) pistola "Beretta", mod.35, cal.7.65, matr.619158;

o) pistola "Beretta", mod.35, cal.7.65, matr.abrasa;

p) pistola "Walter P.P.K.", cal.7.65 matr.abrasa;

q) pistola "Frommer", cal.7.65, matr. 221196;

r) pistola "Walther", PP, cal.7.65, matr.abrasa;

s) pistola "Colt Commander", cal.9 parabellum,
matr.abrasa;

t) pistola "Walther" P.38, cal.7.65 parabellum,
matr. 9141;

u) pistola fabbricazione ungherese "Firebird",
cal.9 parabellum matr. E 24329;

22)

v) pistola fabbricazione ungherese "Firebird",

cal.9 parabellum matr. E 23993;

z) pistola fabbricazione ungherese "Firebird",

cal.9 parabellum matr. E 24571;

a1) revolver "Colt Detective", cal.38 special matri-

cola abrasa;

b1) revolver "Smith & Wesson", cal.38 special, matri-

cola abrasa;

c1) revolver "Colt Trooper", cal. 357 Magnum, matri-

cola abrasa;

d1) n. 3 spezzoni di miccia detonante;

e1) n. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione;

f1) n. 3 detonatori;

g1) n. 1 bomba a mano MK2, fabbricazione U.S.A;

39) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° c., 110 C.P.,

10 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in con-

corso tra loro con ALUNNI Corrado ed altre persone,

illegalmente detenuto le seguenti munizioni per

arma da guerra nonchè le seguenti parti di armi da

guerra e comuni da sparo:

a) n. 856 munizioni di vario calibro per armi

da guerra;

b) canna per pistola "Beretta" cal.9, matr. limata;

c) massa battente per mitra cal.9;

d) n. 4 caricatori per pistola cal.9 parabellum,

23)

" "Firebird" matr.4229, 3943, 4705 e 4325;

e)caricatore per pistola "Walther", cal.7.65;

f)culatta per pistola "Webley & Scott", cal.7.65;

g)n. 2 castelli per fucile;

h)n. 1 caricatore per pistola;

i)massa battente per fucile automatico;

40)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.

e.3 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso

tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone,

alterato, al fine di renderne più agevole il porto,

l'uso e l'occultamento, le armi di cui alle lette=

re "a", "c", "d", "f", "g", "l", del capo n.38,

segandone i calci o mozzandone le canne;

41)del delitto p. e p. dagli artt.81 1° c., 110 C.P.

e 23 L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra

loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, detenu=

to illegalmente le armi o le parti di armi clande=

stine, in quanto con il numero di matricola limato

o prive di esso, di cui alle lettere "a", "c", "d",

"e", "g", "o", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1" del

capo 38 e di cui alla lettera "b" del capo n.39;

42)della contravvenzione p. e p. dagli artt.81 1° c.

110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con

ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente dete=

nuto n.4118 munizioni di vario calibro per armi

TRIBUNALE DI MILANO

24)

comuni da sparo;

Reati n.38, 39, 40, 41 e 42 accertati in Milano

il 13.9.1978;

ALUNNI - M.ZONI - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -

ZANETTI - M.TERESA ZONI :

43) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 C.P.,

648 C.P., per avere, in concorso tra loro e con

altre persone, con più azioni esecutive del medesi-

mo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da per-

sone sconosciute, per procurarsi un profitto: . . .

- le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s",

"u", "v", "z", nonché le bombe di cui alla lette-

ra "g1", del capo n.38), provenienti da illecito

commercio di armi da guerra o di ordigni esplo-

sivi nonché da illecita introduzione nel terri-

torio dello Stato, per quanto riguarda armi e

bombe straniere;

- il fucile "Remington" di cui alla lettera "h"

del capo 38, di provenienza delittuosa in quanto

acquistato mediante esibizione di documenti per-

sonali (porto d'armi e carta d'identità) falsifi-

cati a nome di "CESTE Roberto", da persona così

qualificatasi il 20.6.1978 presso la ditta

"Hofmann Reinahart" di Zurigo;

- i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lette-

25)

re "b" ed "l", del capo n.38), compendio della rapina consumata ai danni dell'armeria "BRUNI Nello in Viterbo il 16.8.1977;

- il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del capo n.38 compendio del furto commesso in San Pietro Mosezzo fraz.Nibbia, cascina Lusarina il 20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA Luigi";

44) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 648

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi profitto:

a) n.21 cartellini relativi ad altrettante carte di identità rilasciate dal Comune di Loreggia, nonché un timbro tondo dello stesso comune, provenienti da furto consumato tra il 2 ed il 3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia;

b) il libretto per licenza di porto d'armi numero 007743 D ed un cinturone per pistola con emblema dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia, provenienti da rapine commesse in Milano il 18 marzo 1977 in danno dei rispettivi proprietari Renna Giovanni e Nicastro Michele;

c) la carta di circolazione del motociclo targato

26)

VA 110948 proveniente da furto commesso in danno del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975 in Varese;

d) un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Matteo Carpagnano, in Milano il 3.6.1978;

e) la patente di guida e la carta di identità provenienti dal furto commesso in danno del titolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano tra il 4 ed il 5.7.1978;

f) il modello in bianco per carta di identità n. 21069260 proveniente da furto commesso il 23 settembre 1974 in danno del Municipio di Castellavere (Benevento);

g) n. 5 moduli per patenti di guida in bianco nn. A 9367088, A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da furto commesso in danno del Comune di San Giorgio a Cremano (NA);

h) una carta di identità n. 23299567 proveniente da furto commesso in danno del Comune di Caivano nel maggio 1974;

i) n. 20 modelli in bianco per carta di identità asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31.5.1975;

l) una carta di identità n. 13194911 proveniente da

27)

furto commesso tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno
del Comune di Roma - XVI circoscrizione;

m) vari fogli complementari autentici per autovei-
coli, non commerciabili, e pertanto, sicuramen-
te di provenienza delittuosa;

45) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110-476-

482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro
e con altre persone, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, falsificato o contraf-
fatto in tutto o in parte:

a) il modello per carta di identità di cui alla let-
tera "h" del capo n. 44 facendolo risultare rila-
sciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe"
(persona inesistente);

b) il modello per carta di identità di cui alla let-
tera "i" del capo n. 44), facendolo risultare ri-
lasciato dal Comune di Milano a " Tarquinio
Vincenzo ";

c) un certificato di idoneità a condurre automezzi
militari, del tutto falso, apparentemente rila-
sciato a "LERWIS ROBERT", persona, in realtà,
inesistente;

d) uno dei modelli per carta di identità di cui al-
la lettera "l" del capo n. 44, apponendovi le
false generalità di "Severini Oscar", persona

TRIBUNALE DI MILANO

28)

in realtà inesistente;

e) cinque modelli in bianco per carte di circolazione per autoveicoli, integralmente falsi;

f) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 25696420;

g) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 33586296;

h) un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponendovi il n. 20476176;

Reati nn. 43, 44, 45 accertati in Milano il 13.9.78.

IL SOLO ALUNNI :

46) del delitto p. e p. dagli artt. 447, 482 C.P. per avere formato un falso modello per carta di identità, apponendovi il n. M0061789, falsamente intestato a SEVERINI LORENZO ed apponendovi la propria fotografia;

accertato in Milano il 13.9.1978

47) del delitto p. e p. dall'art. 496 C.P. per avere fatto mendaci dichiarazioni sulla propria identità personale ad Ufficiali di P.G. della Questura di Milano che, traendolo in arresto, in proposito lo interrogavano, dichiarando di essere "Severini Lorenzo" ed esibendo la carta di identità contrafatta di cui al capo precedente;

commesso in Milano il 13.9.1978

29)

48) del delitto P. e P. dagli artt. 81 cpv., 494 C.P.

per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore i preposti dell'azienda

Tranviaria Milanese al rilascio degli abbonamenti, attribuendosi le false generalità di Giagnoni Luigi e Tarquinio Vincenzo, e, così, ottenendo il rilascio di due abbonamenti settimanali (rispettivamente n. 07536 e 99313) intestati a tali nominativi;

reato accertato in Milano il 13.9.78

49) del delitto p. e p. dall'art. 485 C.P. per avere; al

fine di procurarsi un vantaggio, compiuto una falsità in scrittura privata sottoscrivendo il contratto in locazione dell'appartamento sito in via

Negroli, 30/2 ed altri documenti ad esso relativi a firma "Massimo Turicchia" e facendone uso tramite consegna a Capriotti Mariola, impiegata della

Società Amministratrice dell'appartamento;

reato commesso in Milano il 7.6.78

ALUNNI e TURICCHIA :

50) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 447, 482 C.P.

per avere, in concorso tra loro, falsificato la carta di identità del Turicchia, apponendovi la fotografia dell'ALUNNI perchè questi ne facesse uso.

secondo quanto specificato al capo seguente;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30)

51) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 494 C.P. per avere l'ALUNNI, in concorso con il Turicchia che gli aveva fornito la propria carta di identità, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore Capriotti Mariola, attribuendogli le false generalità di Massimo Turicchia, affermando di essere architetto ed esibendo la carta di identità di cui al capo n. 50, contraffatta come sopra specificato, reato n. 50 e 51 commessi in Milano, all'inizio di Giugno 1978.

IL SOLO TURICCHIA

52) del delitto p. e p. dagli artt. 367, 61 n. 2 C.P. per avere, con denuncia diretta alla Questura di Bologna, affermato falsamente di avere subito il furto del proprio borsello contenente vari documenti personali, tra cui la carta di identità di cui al capo n. 50, commettendo il fatto per assicurarsi l'impunità dal delitto di cui al capo n. 50 e da quello di cui al capo n. 51;

reato commesso in Bologna il 4.7.78

ALUNNI - MARINA ZONI - MAROCCO - BELLOLI - FELICE -

ZANETTI - M. TERESA ZONI :

53) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 468 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo di-

31)

segno criminoso, contraffatto i sigilli dei seguenti Enti pubblici e Pubblici Uffici: Questura di Varese; Prefettura di Milano; Ufficio Patenti; Ambasciata della Repubblica Argentina;

reato accertato in Milano il 13.9.1978

BELLOLI - ZONI M.T. - BIANCHI - ZANETTI - FELICE :

54) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 Legge 18.4.1975 n.110, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato; di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui al capo n. 1):

- a) un fucile "Riot", cal.12 matr. P.03770;
- b) un fucile "Beretta" cal.12, con matricola limata e canne mozze;
- c) una pistola "Beretta" cal.7.65 con matr.limata;
- d) un revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special, con matricola limata;

55) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, portato illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.54);

56) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P. e 23 commi 3° e 4° L.18.4.75 n.110 per avere, in

TRIBUNALE DI MILANO

32)

concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi di cui alle lettere "b", "c", e "d", di cui al capo n.54), clandestine perchè prive del numero di matricola o con questo abrase;

57) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 3 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, l'arma di cui al capo n.54) alla lettera "b", accorciandone le canne;

58) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.54);

59) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto:

a) un passaporto ed una patente di guida intestata

a Canters Ferruccio;

b) un passaporto USA intestato a Klink Jeannine

33)

Lynne;

c) un passaporto, una patente di guida, una carta d'identità ed una tessera mutualistica, documenti tutti francesi, intestati a Audibert Emmanuel e Solange;

documenti tutti provenienti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari;

reati nn. 54; 55; 56; 57; 58; 59 accertati in

Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

BONATO - MAROCCO - FELICE - ZANETTI - M. TERESA ZONI

e BELLOLI

60) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577.

n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro, con

l'aggravante della premeditazione, compiuto atti

idonei diretti in modo non equivoco a cagionare

la morte di Mario Marchetti, contro il quale due

di loro esplodevano vari colpi di pistola (almeno

8), cagionandogli pericolo di vita e lesioni per-

sonali, guarite in complessivi gg. 135 con corri-

spondente periodo di incapacità di attendere alle

ordinarie occupazioni e con indebolimento dell'or-

gano della deambulazione;

61) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 C.P.

10 - 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in

concorso tra loro e con più azioni esecutive del

34)

medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, una pistola cal.7.65 usata per il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2° C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di arma;

62) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto le munizioni per l'arma commesse da sparo di cui al capo n.61; reati nn.60, 61 e 62 commessi in Milano il 13.11.1978;

63) del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e quindi con l'aggravante del numero delle persone, al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo 60, dell'auto-vettura "SIMCA" tg.MI-P-54479, sottraendola alla proprietaria FIORENTINI Ornella, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto con violenza ed uso di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del veicolo) su cosa esposta alla pubblica fede per necessità e consuetudine.

In Milano, tra il 30 ed il 31.10.1978

64) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv.648 C.P.

35)

per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, per procurarsi un profitto:

a) documenti vari relativi alla autovettura targata MO. 379702, provenienti da furto commesso in danno del proprietario BARBATI Marco, in Modena il 20.10.1978;

b) una carta di identità della confederazione elvetica n. 628 di Menzenau, di provenienza delittuosa; reato accertato in Milano l'11.1.1979.

CORTE DI MILANO
LA SOLA BELLOLI :

65) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo, BATTI-SALDO Massimo e PIROLI Sandra), al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica, e comunque, commettere il reato di cui al capo n.1), detenuto:

- a) una pistola "Beretta" cal.7.65 limata;
- b) una pistola "Dreyse" cal.6.35 matr.limata;
- c) un revolver "Rast & Gaser" cal.32 matr.limata;
- d) un metro di miccia rapida;

66) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 Legge del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36)

14.10.1974 n.497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo indicate nel precedente capo n. 65):

67) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 23 - 3° e 4° comma L. 18.4.1978 n.110, per avere detenuto in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) ed illegalmente portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n.65 clandestine perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;

68) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso con altre persone (tra le quali per un certo periodo BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra) illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo;

reati nn.65, 66, 67, 68 accertati in Comunanza il 3.4.79 ed in Milano il 2.6.1979

ALUNNI - MARINA ZONI - MAROCCO - BELLOLI - FELICE - ZANETTI - M.TERESA ZONI - FORNI - KLUN - BIGNAMI e ZAMBIANCHI :

69) del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 comma 3° C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiuto

37)

fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al commissariato di P.S. Lambrate di via Clericetti di Milano e provocando al Commissariato stesso ingenti danni, nonché ad edifici ed autovetture circostanti;

70) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.

10 e 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61, n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale, commesso per eseguire il reato di cui al capo n. 69);

71) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 Legge

14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere l'ordigno ad alto potenziale di cui ai capi nn. 69 e 70;

reati nn. 69, 70 e 71 commessi in Milano il 26.7.78

72) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3°

comma n. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,

38)

si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi sulle persone presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del Comune di Montano Lucino, di circa L. 300.000 in contanti, di un certificato di residenza intestato a SALA EZIO e di un modello di carta di identità che sottraevano negli Uffici del Comune di Montano Lucino dove avevano fatto irruzione, nonché di una carta di identità che sottraevano a CERUTTI Giuseppe, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con armi, e ponendo in stato di incapacità di agire le persone presenti; per il quale reato il reato previsto dall'art. 73)

del delitto p. e p. dagli artt. 84 cpv. 110 C.P. 10, 12 e 14 l. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra), ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui allo

39)

art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;

74) del delitto p. e p. dagli artt.110, 424 1° e 2° comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Barbara AZZARONI, allo scopo di danneggiare gli Uffici di Montano Lucino, causato un incendio negli Uffici stessi facendovi esplodere una bottiglia incendiaria;

75) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere una bottiglia incendiaria in occasione della consumazione del reato di cui al capo n.72); reati nn.72, 73, 74 e 75 commessi in Montano Lucino il 27.7.1978.

76) del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2° comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico di ingresso ed altre strutture della autorimessa comunale di via Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenziale;

77) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge

ORIGINALE DI BILANCIO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40)

14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;

78) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.

10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai 2 capi precedenti:

reati nn. 76, 77, 78 commessi in Bologna il 28.7.78

79) del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2°

comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altre strutture interne ed esterne del Comando Vigili Urbani (Centro Civico) di via Beroaldo a Bologna, edificio pubblico, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenziale;

80) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge

14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro

41)

e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;

81) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.

10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti:

reati nn. 79, 80 e 81 commessi in Bologna il 28.7.78

FORNI - KLUN - ZAMBIANCHI - BIGNAMI :

82) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577

n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con l'aggravante della premeditazione compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Antonio Mazzotti, contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco cagionandogli pericolo di vita e lesioni personali "guarite in oltre 12 mesi con l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore anche a tale periodo e

42)

con indebolimento permanente della funzione di protezione e contenzione della parete addominale nonché della funzione respiratoria";

83) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 576

n.1 in relazione all'art. 61 n.2 C.P. per avere, in

concorso tra loro e con altre persone tra le quali

AZZARONI Barbara, compiuto atti idonei diretti in

modo non equivoco a cagionare la morte di ROMOLO

RODOLFI, contro il quale esponevano vari colpi di

arma da fuoco, con l'aggravante di aver compiuto

il fatto per conseguire l'impunità del reato di cui

al capo precedente, in quanto il RODOLFI, testimone

di esso, ne stava inseguendo gli autori materiali;

84) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere, in

concorso tra loro e con altre persone tra le quali

AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del me-

desimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e

portato in luogo pubblico due armi comuni da sparo

usate per commettere i reati di cui ai due capi

precedenti e, quindi, con l'aggravante di cui allo

art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di

porto illegale di armi;

85) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre

43)

persone tra le quali AZZARONI Barbara, illegalmen=
te detenuto le munizioni per le armi comuni da
sparo di cui al capo precedente;

reati nn.82,83,84,85 commessi in Bologna il 15.5.78

86)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv.; 624,

625 nn.2, 5, 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessa=
ti, in concorso tra loro e con altre persone tra.

le quali AZZARONI Barbara e quindi, con l'aggravan=
te del numero, con più azioni esecutive del mede=
simo disegno criminoso, al fine di trarne profitto

e compiere il reato di cui al capo n.82, dell'au=
tovettura "SIMCA 1100" tg.BO. 400679, sottraendola

al proprietario Gino Bonfiglioli, che l'aveva par=
cheggiata sulla pubblica via, in Bologna il 14.5.78,

e della Lambretta tg. BO. 136648, sottraendola in

Bologna tra il 14 ed il 15 Maggio 78 al proprieta=
rio Mara Goldini che l'aveva parcheggiata sulla

pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver
commesso il fatto con violenza e mezzo fraudolento

(per l'apertura e l'avviamento dei mezzi) su cose
esposte per necessità e consuetudine alla pubblica

fedè;

87)del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3°

comma n.1 e 2 C.P. perchè in concorso tra loro e

con altre persone, per procurarsi un ingiusto pro=

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44)

fitto, si impossessavano mediante minaccia commessa con armi e mediante violenza consistita nel legare ed imbavagliare Ezio Bandera, Barbara Marchesini e Paola Bergani, presenti al fatto, rinchiudendoli, poi, in uno stanzino, di documentazione varia che sottraevano dagli Uffici della VISPLANT S.p.A. ove avevano fatto irruzione, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e travisate, con uso di armi e ponendo le persone predette in stato di incapacità di agire;

88) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 433

C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, attentavano alla sicurezza degli impianti ENEL destinati alla trasmissione di energia elettrica per l'industria "VISPLANT" facendo esplodere ordigni di alto potenziale che provocavano la caduta di un traliccio ENEL;

89) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.

10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno tre) usate per consumare il reato di cui al capo n. 87 e gli ordigni esplosivi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

45)

vi usati per consumare il reato di cui al capo n. 88), con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi ed ordigni esplosivi;

reato n.87 commesso in Castel Maggiore il 20.11.78;

reato n.88 commesso in San Martino di Bentivoglio il 20.11.1978;

reato n.89 commesso in entrambi i posti suddetti in identica data;

90) del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn. 2,

5 e 7 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di trarne profitto, della autovettura FIAT/126 tg.BO. 747764

sottraendola al proprietario ZUFFA Vittorio che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone, con violenza e mezzo fraudolento (. per

l'apertura e l'avviamento del mezzo) su casa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

reato commesso in Bologan fra il 2 ed il 3 dicembre 1978;

91) del delitto p. e p. dagli artt.110, 420 C.P. per

avere, in concorso fra loro e con altre persone, compiuto atti diretti a danneggiare o distruggere

46)

un impianto di elaborazione dati, tentando di fare esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi all'ingresso del centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna (via Del Monte-angolo via delle Donzelle);

92) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.,

9, 10 e 12 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

illegalmemente fabbricato, detenuto e portato in

luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo

precedente, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2

C.P., in relazione al solo delitto di porto illega-

le dell'ordigno, perchè commesso per eseguire il

reato di cui al capo precedente;

reati nn. 91 e 92 commessi o accertati in Bologna

il 4.12.1978;

93) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 648

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre

persone, acquistato o ricevuto da persone scon-

osciute, con più azioni esecutive del medesimo dise-

gno criminoso, al fine di procurarsi un profitto,

documenti vari, (biglietti, elenchi di numeri tele-

fonici, relazioni di rendiconto del 1976) provenien-

ti dal furto commesso in danno dell'I.N.A.M. di

TRIBUNALE DI RILIANO

47)

Bologna all'inizio della seconda decade del mese di dicembre del 1978, nonché una macchina da scrivere "OLIVETTI" "Linea 98", proveniente dal furto commesso in danno dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere, tra il 9 ed il 10 marzo 1978;

reato accertato in Bologna il 19.12.1978.

94) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° c.

n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi sui presenti, di una pistola d'ordinanza

"Beretta" cal.7.65 che sottraevano al Vigile Grilli

Giorgio, di n. 4 berretti da vigile urbano, di una giacca a vento di ordinanza e di timbri vari

di ufficio, sottraendo il tutto negli uffici del

Comando Vigili Urbani del quartiere San Donato,

sito in via Beroaldo n.4 Bologna, ove avevano fatto

irruzione, con le aggravanti di avere commesso

il fatto in più persone riunite e con armi;

95) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in con-

corso tra loro e con altre persone, con più azio-

ni esecutive del medesimo disegno criminoso, ille-

galmente detenuto e portato in luogo pubblico una

48)

pistola servita per il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto; nonché per avere illegalmente portato in luogo pubblico la pistola "Beretta" cal. 7.65, provento del reato di cui al capo precedente;

reati nn. 94 e 95 commessi in Bologna il 7.4.1978

BIGNAMI e ZAMBIANCHI (essendo stati già giudicati con rito direttissimo il FORNI ed il KLUN) :

96) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21 L.

18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro

e con altre persone tra le quali Dante FORNI e

Paolo KLUN, detenuto, al fine di sovvertire l'or-

dinamento dello Stato, attentare alla sicurezza

pubblica e privata e commettere il reato di cui

al capo n. 1):

a) una pistola "Beretta" cal. 9, con matr. abrasa;

b) una pistola "Beretta" cal. 9, con matr. abrasa;

c) una pistola "Beretta" cal. 7.65 con matr. abrasa e con silenziatore;

d) una pistola "Walther PPK" cal. 7.65 con matr. abrasa

e) un revolver "Smith & Wesson" cal. 357 magnum, con matricola abrasa;

f) un limitato quantitativo di esplosivo;

49)

97) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 23 3°

c. L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN e, quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenute le armi indicate al capo precedente, clandestine perchè prive del numero di matricola o con lo stesso cancellato;

98) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali Dante FORNI e Paolo KLUN e, quindi, con l'aggravante del numero (art. 112 n. 1 C.P.), illegalmente detenute n. 128 munizioni per armi comuni da sparo di vario calibro;

KLUN - FORNI - BIGNAMI - ZAMBIANCHI ;

99) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute per procurarsi un profitto le armi di cui alle lettere "a", "b", ed "e" del capo n. 96 di provenienza delittuosa;

reati nn. 96, 97, 98, 99 accertati in Bologna il 19.12.1978;

CARPANI - GIUDETTI in Carpani ;

100) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 378 C.P.

50)

per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato GRANATA ANNA MARIA ad eludere le investigazioni dell'Autorità in relazione al reato di cui al capo n.1, dichiarando all'Autorità Giudiziaria di ignorare se la GRANATA avesse fornito il loro recapito telefonico al proprietario di un appartamento servito come base terroristica, preso in locazione dalla GRANATA e, comunque, negando che quest'ultima li avesse informati della circostanza e inoltre, per avere preventivamente consentito che la GRANATA fornisse tale numero telefonico al proprietario dell'abitazione sita in Cusio; città a cui è stata applicata la legge n. 30 del 28.2.1975 in relazione al reato commesso in Milano fino all'11.4.1979 (contestazione così integrata all'udienza del 21.4.1980). Con l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. in relazione ai reati di cui ai capi 2,3,4,5,6,8,9, 10,12,13,14,16,18,19,20,21,23,25,27,31,32,33,38, 39,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56,57,58,59,60,61, 62,64,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, 84,85,89,91,92,93,95,96,97,99, perchè commessi in più di cinque persone;

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per ALUNNI e MAROCCO in relazione a tutti i reati loro contestati, e per BELLOLI in relazione ai soli rea-

Impressione in bianco

51)

ti di cui ai capi 65, 66, 67, 68, per averli commessi durante il tempo in cui volontariamente si sottraevano alla esecuzione di ordini o mandati di cattura emessi a loro carico;

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione ai reati di cui ai capi n. 17, 22, 26, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 57, 58, 59, 64, 96, 98, 99 della rubrica;

commessi tutti per eseguire il reato di cui al capo n. 1) o per assicurarsi l'impunità da questo.

PROCESSO N. 66/79 R.G.

I M P U T A T I

BATTISALDO - PIROLI - BRUSA - CARCANO - BELLERE' - ORRU' - COLOMBO - BALICE - BELLOLI :

1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 1° comma, 302 in relazione agli artt. 270, 284, 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine e ricettazio-

52)

ni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra
nonchè di esplosivi, di falsificazioni di documen=
ti ed altro, di attentati alla pubblica sicurezza
ed alla privata incolumità, nonchè di altri reati,
elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno
alle azioni materialmente compiute e da compiere,
da diffondere su tutto il territorio nazionale,
al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti alla
organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio dello
Stato, ed in particolare in Milano (sede del Centro
organizzativo e logistico) e zone limitrofe fino
al 27.5.1979.

O R R U' :

- 2) del delitto p. e p. dall'art. 21 L. 18.4.1975 n. 110
per avere detenuto n. 41 detonatori di composizione
diversa, n. 2 candelotti contenenti ciascuno gr. 100
di "Tritolo A.P.", due ordigni esplosivi (contenen=
ti bulloni in ferro) già predisposti, un frammento
di candelotto esplosivo alla gelatina e complessivi
mt. 3,55 di miccia a lenta combustione, al fine di
soyvertire l'ordinamento dello Stato, di attentare
alla sicurezza pubblica e privata, e comunque, com=
mettere il reato di cui al capo 1) .

Accertato in Casciago il 28.5.1979

53)

BATTISALDO e PIROLI ;

3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, detenuto n.3 armi comuni da sparo (pistole cal.7.65 e cal.6.35, nonché un revolver cal.32) ed un metro di miccia rapida al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo 1) .

Accertato in Comunanza il 3.4.1979;

4) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n. 2 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente portato in luogo pubblico le tre armi di cui al capo 3);

5) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P. e 23 - 3° e 4° comma L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo 3), clandestine, perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;

6) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697, 61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al

54)

fine di commettere il reato sub 1), illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo. Reati nn.4, 5 e 6 accertati in Comunanza il 3.4.79

BATTISALDO - PIROLI e BELLOLI :

7) del delitto p. e p. dagli artt.648 e 61 n.2 C.P. e, per il BATTISALDO e la PIROLI, anche dell'art.110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1° acquistato o ricevuto la BELLOLI da persona sconosciuta ed il BATTISALDO e la PIROLI dalla BELLOLI, o, comunque, per avere occultato una delle armi di cui al capo n.3) (la pistola Beretta cal.7.65 matr.8001178) proveniente dalla rapina consumata il 12.10.78 in danno del metronotte ZUSSINO Rinaldo. Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.7 in luogo sconosciuto per la BELLOLI ed in Luino per il BATTISALDO e la PIROLI .

B R U S A :

8) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub "1", falsificato la carta di identità francese n.396208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di MOSCHI CHRISTIAN e la sua fotografia.

CARCANO :

9) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P.

ONLINE

55)

per avere, al fine di commettere il reato sub n.1, falsificato la carta di identità francese n.475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI JEAN CLAUDE e la sua fotografia.

C O L O M B O :

10) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di RODRIGUEZ CARLOS LOPEZ e la sua fotografia;

11) del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamente dichiarato agli Ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fermo di P.G., di essere Rodriguez Carlos Lopez - nato a Barcellona il 25.7.1953 .

B E L L E R E' :

12) del delitto p. e p. dagli artt. 477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), falsificato la carta d'identità francese intestata a CARDELLI EMANUELLE, apponendovi la propria fotografia e falsificando la sottoscrizione.

BRUSA - CARCANO - COLOMBO - BELLERE' :

13) del delitto p. e p. dagli artt. 648-61 n.2 C.P. per

56)

avere, al fine di procurarsi un profitto e commettendo i reati appresso indicati, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, i documenti di identità loro sequestrati e rispettivamente indicati nei capi nn.8, 9, 10, 12, tutti di provenienza delittuosa.

C A R C A N O :

14) del delitto p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la patente di guida francese rilasciata a POLLICE FLAVIO BRUNO, sequestratagli indosso, patente di provenienza delittuosa.

B R U S A :

15) del delitto p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1), acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la carta di identità rilasciata dal Comune di Milano ad AGOSTINI BRUNA, documento proveniente dalla rapina consumata l'1.5.79 in danno di Valtorta Edwino in Milano.
Reati dal n.8 al n.15 accertati in Como il 27.5.79 e commessi in luogo sconosciuto, in epoca immediatamente anteriore a tale data;

57)

- 16) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P.
L. 18.4.1975 n. 110, per avere, in concorso con
MARIA ROSA BELLOLI, MARIA TERESA ZONI, ZANETTI
GIANNANTONIO, PIETRO GUIDO FELICE, SERGIO GIANCHI
e, quindi, con l'aggravante del numero delle perso=
ne, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento
dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza
della collettività e la vita delle persone e, comun=
que, commettere il reato di cui all'art. 306 C.P.,
le seguenti armi:
- un fucile cal. 12 Riot matr. P 03770;
- un fucile cal. 12 Beretta a canne mozze e matri=
cola limata;
- una pistola Beretta cal. 7.65 con matr. limata;
- un revolver cal. 38 special con matr. limata;
- 17) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1 C.P.
12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso
con le persone indicate sub n. 16 e, quindi, con
l'aggravante del numero delle persone, portato il=
legalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo
n. 16);
- 18) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv.
C.P. e 23, 3° e 4° comma L. 18.4.1975 n. 110 per ave=
re, in concorso con le persone indicate sub n. 16) e,
quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni

58)

esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, il fucile Beretta cal.12, la pistola cal.7.65 Beretta ed il revolver cal.38 special Smith & Wesson, armi clandestine, elencate nel capo n.16), perchè prive del numero di matricola o con lo stesso abraso;

19) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub 16) e, quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenuto n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.16);

20) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 648, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; acquistato o ricevuto, da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, un passaporto ed una patente intestati a CANTERS Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti francesi intestati ad AUDIBERT EMANUELLE SOLANGE, un passaporto U.S.A intestato a KLINK Jeannine Lyinne, provenienti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari.

Reati nn.16, 17, 18, 19 e 20 accertati in Varese

TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI MILANO

59)

il 15.6.77 ed il 29.9.77 .

BALICE :

21) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18.4.1975 n.110 per avere detenuto una pistola, non meglio identificata, arma comune da sparo, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1 .

Reato accertato in Saronno il 24.3.1979

CARCANO :

22) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10 e 12 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con persona sconosciuta, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, n.2 ordigni esplosivi ed incendiari, costituenti armi da guerra, ai sensi dell'art.1 L.18.4.75 n.110 .

In Milano, il 5.2.77

BRUSA e BELLERE' :

23) del delitto p. e p. dagli artt.110, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro, aiutato BATTISALDO MASSIMO e PIROLI SANDRA, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità indicando loro BRUSA una persona (De Silvestri Carlo) ed un'abitazione (quella di DE SILVESTRI in Roncaglia) ove rifugiarsi e

60)

nascondersi momentaneamente e facendo BELLERE' da
intermediaria presso il De Silvestri perchè costui
ospitasse i due latitanti.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 27.5.79
(reato contestato a BELLERE' all'udienza del 15
aprile 1980).

COLOMBO - BELLERE' - BATTISALDO :

24) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306, 2° comma,
302 C.P. in relazione agli artt. 270, 284, 286 C.P.
per avere, in concorso tra loro e con altre persone,
tra cui ALUNNI CORRADO, ZONI MARINA, MAROCCO ANTONIO,
BELLOLI MARIA ROSA, BONATO DANIELE, FELICE
PIETRO GUIDO, ZANETTI GIANNANTONIO, ZONI MARIA TERESA,
GRANATA ANNAMRIA, BIANCHI SERGIO, TURICCHIA
MASSIMO, KLUN PAOLO, FORNI DANTE, BIGNAMI MAURICE,
ZAMBIANCHI PAOLO, AZZARONI BARBARA (tutti membri a
vario titolo della stessa organizzazione), parteci-
pato a bande armate operanti sotto varie sigle,
quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBAT-
TENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRI-
TORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI DI ATTACCO",
"BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI",
tutte riconducibili ad una unica struttura associa-
tiva ed identica matrice ideologica, al fine di
sovvertire violentemente gli ordinamenti economici

61)

e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o aderivano ad un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi,

omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro

l'incolumità pubblica e le persone, previsti come

mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue

strutture periferiche;

b) alla diffusione sul territorio nazionale della

lotta armata attraverso la aggregazione di altre

persone;

c) alla diffusione del programma teorico e delle tec-

niche di realizzazione dello stesso;

d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni

per il finanziamento ed approvvigionamento della

banda;

e) alla consumazione di reati di ricettazione e fal-

sità di documenti e sigilli per la "copertura"

personale dei membri della banda ed il reperimen-

to di "basi" per la stessa;

f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni,

esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività

della banda, ed alla diffusione delle tecniche di

62)

impiego di essi;

g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato, per gli imputati COLOMBO, BELLERE' e BATTISALDO fino alla fine del 1978 - inizio 1979, all'atto cioè, della individuazione di vari centri logistici della organizzazione e della cattura di alcuni tra i costitutori ed organizzatori della banda.

TRIBUNALE DI MILANO

Con la recidiva generica reiterata infraquinquennale per B R U S A ;

con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P. per il solo reato sub. n.1 per i soli BATTISALDO e PIROLI, limitatamente al periodo 5.4.79 - 27.5.79 .

DE SILVESTRI G. :

25) del delitto p. e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato MASSIMO BATTISALDO e SANDRA PIROLI, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo

63)

loro ospitalità e consentendo di nascondervisi nella propria abitazione sita in Roncaglia (SO).

In Roncaglia in epoca anteriore e prossima al 27.5.1979.

COLLI M. e ORRÙ A. :

26) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 624, 61 n. 11 C.P. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di una fotocopia della piantina della Gaserma dei C.C. di Saronno, nonché di una piantina della provincia di Varese, sottraendo tutto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dagli Uffici della Amministrazione Provinciale di Varese presso cui la COLLI era impiegata, commettendo pertanto il fatto con l'aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio.

Fatti commessi in Varese in epoca anteriore e prossima a quella dell'accertamento (29.5.1979). (Reato contestato a Orrù all'udienza del 15.4.80)./

LETTIERO G. :

27) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, deponendo come teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 7.6.79, affermava il falso e taceva quanto a sua conoscenza sui fatti sui quali era interrogato, in particolare affermando di nulla sapere circa le persone che frequentavano la casa di Riviera di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

64)

Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e circa la destinazione della casa stessa come punto di incontro di persone facenti parte di una banda armata, negando di avere portato via dalla casa stessa materiale comunque riferibile ad attività illegale di tali persone ed affermando di avere provveduto spontaneamente a sgomberare la casa sopraddetta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato in realtà depositato;

28) del delitto di cui agli artt. 31 cpv., 373 C.P., perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di banda armata ascritto a Battisaldo Massimo, a sua moglie Piroli Sandra ed altre persone in parte già identificate, aiutava le stesse ad eludere le investigazioni dell'Autorità asportando materiale illegale, relativo alle attività della banda armata in questione, dall'appartamento indicato sub " 27 " e commettendo la falsa testimonianza di cui allo stesso capo " 27 ".

Reati nn. 27 e 28 commessi in Luino (e dintorni) e Milano, fino al 7.6.79 .

Con la recidiva reiterata per Lettierio.

PROCESSO N. 11/80 R.G.

I M P U T A T I

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

65)

BRUSA FABIO :

A) in concorso con ALUNNI CORRADO, ZONI MARINA,
MAROCCO ANTONIO, BELLOLI MARIA ROSA, FELICE
PIETRO GUIDO, BIGNAMI MAURIZIO, ZAMBIANCHI
PAOLO, ed altre persone tra le quali Barbara
AZZARONI -

1) del delitto p. e p. dagli artt.110-306-302 in rela=
zione agli artt.270-284 e 286 C.P. per avere costi=
tuito ed organizzato bande armate operanti sotto va=
rie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNI=
STE COMBATTENTI", "SQ.ARMATE PROLETARIE", "UNITA'
TERRITOR.COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO",
"BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI",
tutte riconducibili ad una unica struttura associa=
tiva ed identica matrice ideologica, al fine di sov=
vertire violentemente gli ordinamenti economici e
sociali costituiti nello Stato. A tal fine, elabora=
vano un piano teorico e realizzavano una strategia
operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi,
omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro
la incolumità pubblica e le persone, previsti co=
me mezzo di disarticolazione dello Stato e delle
sue strutture periferiche;

b) alla diffusione sul territorio nazionale della lot=

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	66)	
	ta armata attraverso la aggregazione di altre per-	
	sone;	
	c) alla diffusione del programma teorico e delle tec-	
	niche di realizzazione dello stesso;	T R I B U N A L E D I M I L A N O
	d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazione	
	per il finanziamento ed approvvigionamento della	
	banda;	
	e) alla consumazione dei reati di ricettazione e fal-	
	sità in documenti e sigilli per la "copertura"	
	personale dei membri della banda ed il reparimen-	
	to di basi della stessa;	
	f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni,	
	esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività	
	della banda, ed alla diffusione delle tecniche di	
	impiego di essi;	
	g) ad una attività di schedatura e documentazione su	
	personaggi politici, industriali e commercianti,	
	su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S.,	
	all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione	
	carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi	
	da colpire.	
	Bande operanti sul territorio nazionale, in partico-	
	lare in Lombardia, ed Emilia e Piemonte, costituite	
	ed organizzate in Milano; reato consumato fino al	
	momento dell'arresto degli imputati detenuti e tut-	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

67)

tora permanente per quelli latitanti.

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110-81 cpv. - 303 in relazione agli artt. 302-270-284-286 C.P. per avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per avere pubblicamente fatta l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di volan-

particolare quelli di cui ai capi 4-8-12-30-42-45-47-48-49-50-51-52-53-84-89-90) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendo i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

3) del delitto p. e p. dagli artt. 110-81 cpv. - 272 C.P. per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n. 2) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** 68)

Reati nn.2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti;

accertati in Milano il 13.9.78 e l'11.1.79 ed in Bologna il 19.12.78 -

B) in concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROC= CO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Giannant= nio, FELICE Pietro Guido, ZONI Maria Teresa -

4) del delitto p. e p. dagli artt.110-56-575-577 1°

comma N.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco Giacomazzi, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita;

5) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.-110 C.P. - 10

- 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal.7.65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4;

6) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110-697 C.P.,

per avere, in concorso tra loro e con altre persone,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

69)

illegalmente detenuto le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n.5;

Reati nr.4-5 e 6 commessi in Milano il 10.5.1978

7) del delitto p. e p. dagli artt.110-624-625 nn.2-5

e 7 - 61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il reato di cui al capo n.4, della autovettura "SIMCA" 1000 tg.MI-S 84524, sottraendola al proprietario DENZI FORTUNATO, che l'aveva par-

cheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo.

In Milano, il 2.5.1978

8) del delitto p. e p. dagli artt.110,56,575,577 1°

comma n.3 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Marzio ASTARITA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano allo stesso pericolo di vita e lesioni personali;

9) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14

Legge 14.10.1974 n.497, 61 n.2 C.P., per avere, in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>* 70)</p>	<p>concorso tra loro e con altre persone, al fine di commettere il reato di cui al capo n.8, illegalmente portato in luogo pubblico una pistola cal.7.65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato di cui al capo n.4;</p>	
<p>10)</p>	<p>della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni usate per commettere il reato di cui al capo n.8; Reati nn.8,9 e 10 commessi in Milano l'11.5.1978</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">T R I B U N A L E D I M I L A N O</p>
<p>11)</p>	<p>del delitto p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT/127 tg.COMO925344, sottraendola al possessore CANTONI Stefano che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valutandosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n.8 In Como, il 24.4.1978</p>	
<p>12)</p>	<p>del delitto p. e p. dagli artt.81 1° comma, 61 n.10, 110, 56, 575, 577 1° comma n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti</p>	<p>T.15</p>

71)

idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PEROSINO Claudio e BRESSAN Guido, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numerosi colpi di fucile;

13) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso fra loro e con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico n. 2 fucili cal. 12 usati per consumare il reato di cui al capo precedente e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'arma;

14) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, danneggiato l'automezzo militare, destinato a pubblico servizio, indicato al capo n. 12, in quanto i colpi esplosivi contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangevano i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
Reati nn. 12, 13 e 14 commessi in Novara
il 18.1.1978;

15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P. per a=

72)

vere, in concorso tra loro e con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate al successivo capo n.16;

16) del delitto p. e p. dagli artt.110, 610 cpv. in relazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, agendo con armi, travisati ed in più persone riunite, costretto con violenza e minaccia MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio a mettere in onda dalle apparecchiature di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro rivendicante il tentato omicidio di cui al capo n.12 e la irruzione stessa, successivamente legandoli ed imbavagliandoli;

17) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico pistole in numero e di tipo imprecisato, usate per commettere i reati di cui ai capi n.15 e 16 e, pertanto, con la ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

73)

Reati nn.15,16 e 17 commessi in Milano il 3.2.1978

18) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628.1° e 3° com=

ma n.1 e 2, 61 n.10 C.P. perchè, in concorso tra

loro e con altre persone, al fine di procurarsi un

ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole

cal.7.65 Beretta, che sottraevano ai Vigili Urbani

SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, dopo averli

minacciati con le armi ed assicurati con un paio di

manette ad un cancello, così ponendoli in stato di

incapacità di agire, con l'ulteriore aggravante di

aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;

19) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.,

10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, perchè, in con=

corso tra loro e con altre persone, con più azioni

esecutive del medesimo disegno criminoso, illegitima=

mente detenevano e portavano in luogo pubblico un

revolver ed altre pistole utilizzate per commettere

il delitto di cui al capo n.18 e, quindi, in rela=

zione al solo delitto di porto, con l'aggravante di

cui all'art.61 n.2 C.P.;

20) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 12 e 14

Legge 14.10.1974 n.497 perchè, in concorso tra loro

e con altre persone, illecitamente portavano in luo=

go pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani

SCALZULLI e BALSAMO di cui al capo n.18;

74)

21) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110, 697

C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cui al capo n.19;

22) del delitto p. e p. dagli artt.110, 424 2° comma

C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, applicavano il fuoco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva;

Reati nn.18, 19, 20, 21 e 22 commessi in

Milano il 4.5.1978

23) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 1° comma,

628 1° e 3° comma n.1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia com-

messa con armi in più persone riunite, di lire

135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni

in assegni, che sottraevano dai locali del Credito

Lodigiano di Lodi, nonchè di portafogli contenenti

somme varie di denaro a PIOLINI Giuseppe, GUZZELONI

Roberto, PAPAGNI Mauro, ZAGO Fernando, VIGNATI Lui-

gi, GIANI Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di

cui all'art.61 n.7 C.P. per avere cagionato al Cre-

dito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di ri-

TRIBUNALE DI MILANO

75)

levante entità;

24) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo n. 23 e, pertanto, con la aggravante di cui all' art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto;

Reati nn. 23 e 24 commessi in Lodi il 3.5.1978

25) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite e travisate, in danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi all'attività della S.r.l. "PRAXI", di due blocchetti di assegni di proprietà di GAMBA ANTONIO, legale rappresentante della "PRAXI", di documenti vari di identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "PRAXI", nella quale avevano fatto irruzione;

26) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. - 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

76)

avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole e revolver, armi comuni da sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n.25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati nn.25 e 26 commessi in Milano il 20.4.1978

27) del delitto p. e p. dagli artt.81 1° comma, 110, 628 1° e 3° comma n.1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e vari documenti personali che sottraevano alla guardia giurata GEMIGNAN Gino, nonché di lire 7.264.500 che sottraevano dalla cassa della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cassolnovo (PV) e di 2 orologi da polso che sottraevano rispettivamente ad AINA Antonio e PRINA Francesco, entrambi impiegati nella predetta banca;

28) del delitto p. e p. dagli artt.110, 10, 12 e 14

Legge 14.10.1974 n.497, 81 cpv. C.P., per avere, in

77)

concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.

Reati commessi, nn. 27 e 28, in Cassolnovo (PV) il 2.6.1978

29) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, dell'autovettura Volkswagen tg. NO. 287199, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola alla proprietaria DELLE PIANE Marta per procurarsi un ingiusto profitto e commettere il reato di cui al capo 27 con le ulteriori aggravanti di avere agito con mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

Reato commesso in Milano in epoca anteriore e prosima al 2.6.1978

30) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, commesso fatti di devastazione contro la sede di

78)

Milano (Corso Venezia) della Unione del Commercio e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale;

31) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;

32) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 13. Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi precisati al capo n. 30;

reati nn. 30, 31 e 32 commessi in Milano il 20.7.78

33) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 21 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo n. 1, detenuto le seguenti armi ed i seguenti esplosivi:

TRIBUNALE DI MILANO

79)

ARMI LUNGHE :

- a) fucile "Anschutz" cal.22, matricola abrasa e priva di calcio;
- b) fucile "Remington", mod.1100, cal.12 matr.258522;
- c) carabina di fabbricazione sovietica "TO 3-17", cal.22, matr.abrasa e priva di calcio;
- d) fucile "Remington" mod.1100; cal.12 con matricola abrasa e canne mozze;
- e) fucile "Browning" cal.12 matricola abrasa;
- f) carabina "Winchester", mod.94, cal.34 Magnum, matr.37-58188, priva di calcio;
- g) fucile "Franchi", cal.12 matr.abrasa e canne mozze;
- h) fucile "Remington", cal.12, modello 870, matricola T 673495 V;
- i) mitra fabbricazione inglese "Sten", cal.9 parabellum, matr.97932;
- l) fucile "Breda" cal.12, matricola 630186, canne mozze;

ARMI CORTE

- m) pistola "Beretta", mod.35, cal.7.65, matr.621117;
- n) pistola "Beretta", mod. 35, cal.7.65, matr.619158;
- o) pistola "Beretta", mod. 35, cal.7.65, matr.abrasa;
- p) pistola "Walther P.P.K.", cal.7.65 matr.abrasa;
- q) pistola "Frommer", cal.7.65, matr. 221196;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

80)

r) pistola "Walther", PP, cal. 7.65, matr. abrasa;

s) pistola "Colt Commander", cal. 9 parabellum;
matr. abrasa;

t) pistola "Walther" P.38, cal. 7.65 parabellum,
matr. 9141;

u) pistola fabbricazione ungherese "Firebird",
cal. 9 parabellum matr. E 24329;

v) pistola fabbricazione ungherese "Firebird",
cal. 9 parabellum matr. E 23993;

z) pistola fabbricazione ungherese "Firebird",
cal. 9 parabellum matr. E 24571;

a1) revolver "Colt Detective", cal. 38 special matri=
cola abrasa;

b1) revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special matri=
cola abrasa;

c1) revolver "Colt Trooper", cal. 357 Magnum, matri=
cola abrasa;

d1) n. 3 spezzoni di miccia detonante;

e1) n. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione;

f1) n. 3 detonatori;

g1) n. 1 bomba a mano MK2, fabbricazione U.S.A.;

34) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P.,

10 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concor=

so tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone,

illegalmente detenuto le seguenti munizioni per arma

81)

da guerra nonchè le seguenti parti di armi da guerra

e comuni da sparo:

a)n. 856 munizioni di vario calibro per armi

da guerra;

b)canna per pistola "Beretta" cal.9, matr. limata;

c)massa battente per mitra cal.9;

d)n. 4 caricatori per pistola cal.9 parabellum

"Firebird" matr.4229, 3943, 4705, e 4325;

e)caricatore per pistola "Walther", cal.7.65;

f)culatta per pistola "Webley & Scott", cal.7.65;

g)n. 2 castelli per fucile;

h)n. 1 caricatore per pistola;

i)massa battente per fucile automatico;

35)del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P.

e 3 Legge 18.4.1975 n.110, per avere, in concorso

tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, alte=

rato, al fine di renderne più agevole il porto, l'u=

so e l'occultamento, le armi di cui alle lettere

"a", "c", "d", "f", "g", "i", del capo n.33 secondo=

ne i calci o mozzandone le canne;

36)del delitto p. e p. dagli artt.81 1° comma, 110 C.P.

e 23 Legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso

tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, dete=

nuto illegalmente le armi o le parti di armi clan=

destine, in quanto con il numero di matricola limato

82)

o prive di esso, di cui alle lettere "a", "c", "d", "e", "g", "o", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1", del capo n.33 e di cui alla lettera "b" del capo n.34;

37) della contravvenzione p. e p. dagli artt.81 1° comma 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenuto n.4118 munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo; reati nn.33, 34, 35, 36 e 37 accertati in Milano, il 13.9.1978;

38) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. e 110 C.P., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciute, per procurarsi un profitto:

- le armi da guerra di cui alle lettere "i", "s", "u", "v", "z", nonché la bomba di cui alla lettera "g1", del capo n.33, provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonché da illecita introduzione nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi e bombe straniere;
- i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lettere "b" ed "e" del capo n.33, compendio della rapina

TRIBUNALE DI MILANO

83)

consumata ai danni dell'armeria "BRUNI Nello" in
Viterbo il 16.8.1977;

- il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del
capo n.33 compendio del furto commesso in San
Pietro Mosezzo fraz.Nibbia cascina Lusarina il
20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA Luigi";

39) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 648 C.P.
per avere, in concorso tra loro e con altre persone,
con più azioni esecutive del medesimo disegno cri=
minoso, acquistato o ricevuto da persone sconosciu=
te, per procurarsi un profitto:

a)-n.21 cartellini relativi ad altrettante carte di
identità rilasciate dal Comune di Loreggia, non=
chè un timbro tondo dello stesso Comune, prove=
nienti da furto consumato tra il 2 ed il 3.3.1977
in danno del Comune di Loreggia;

b)-il libretto per licenza di porto d'armi n.007743
D ed un cinturone per pistola con emblema dello
Istituto di Vigilanza Riunito d'Italia, prove=
nienti da rapina commessa in Milano il 18.3.1977
in danno dei rispettivi proprietari Renna Giovan=
ni e Nicastro Michele;

c)-la carta di circolazione del motociclo targato
VA 110948 proveniente da furto consumato in danno
del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975 in

84)

Varese;

d)-un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Matteo Carpagnano, in Milano il 3.6.1978;

e)-la patente di guida e la carta di identità provenienti dal furto commesso in danno del titolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano il 5.7.1978;

f)il modello in bianco per carta di identità n. 21069260 proveniente da furto commesso il 23.9.74 . IN DANNO del Municipio di Castelvenere (BN);

g)-n.5 moduli per patenti di guida in bianco nn. A 9367088, A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da furto commesso in danno del Comune di S.Giorgio a Cremano (NA);

h)-una carta di identità n.23299567 proveniente da furto commesso in danno del Comune di Caivano nel maggio 1974;

i)-n.20 modelli in bianco per carta di identità asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31.5.1975;

l)-una carta di identità n.13194911 proveniente da furto commesso tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno del Comune di Roma - XVI circoscrizione;

m)-vari fogli complementari autentici per autovei=

85)

colli, non commerciabili e, pertanto, sicuramente
di provenienza delittuosa;

40) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 476 -
482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro
e con altre persone, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, falsificato o contraf-
fatto in tutto o in parte:

a) il modello per carta di identità di cui alla let-
tera "h" del capo n. 39 facendolo risultare rila-
sciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe"
(persona inesistente);

b) il modello per carta di identità di cui alla let-
tera "i" del capo n. 39 facendolo risultare rila-
sciato dal Comune di Milano a "Tarquinio Vincenzo";

c) un certificato di idoneità a condurre automezzi
militari, del tutto falso, apparentemente rila-
sciato a "LERWIS ROBERT", persona in realtà ine-
sistente;

d) uno dei modelli per carta di identità di cui alla
lettera "l" del capo n. 39, apponendovi le false
generalità di "Severini Oscar", persona in realtà
inesistente;

e) cinque modelli in bianco per carte di circolazione
per autoveicoli, integralmente falsi;

f) un modello in bianco per carta di identità, inte-

86)

gralmente falso, apponendovi il n.25696420;

g)un modello in bianco per carta di identità integralmente falso, apponendovi il n.33586296;

h)un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponendovi il n.20476176;

reati nn.38,39 e 40 accertati in Milano il 13.9.78

41)del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv.,110, 468

C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i sigilli dei seguenti enti pubblici e pubblici uffici: Questura di Varese; Prefettura di Milano, ufficio patenti; Ambasciata della Repubblica Argentina;

reato accertato in Milano, il 13.9.1978

C)in concorso, oltre che con gli imputati di cui al capo B), con FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurizio, ZAMBIANCHI Paolo.

42)del delitto p. e p. dagli artt.110, 419 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato P.S. Lambrate di via Clericetti di Milano e provocando al Commissariato stesso ingenti danni, nonchè ad edifici e autovetture circostanti;

TRIBUNALE DI MILANO

87)

43) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.

10 e 12 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto o portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C. P. in relazione al solo delitto di porto illegale, commesso per eseguire il reato di cui al capo n. 42;

44) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 Legge

14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere l'ordigno ad alto potenziale di cui ai capi N. 42 e 43;

reati nn. 42, 43, 44 commessi in Milano il 26.7.78

45) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3°

comma n. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi sui presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del Comune di Montano Lucino, di circa L. 300.000 in

88)

contanti, di un certificato di residenza intestato a SALA EZIO e di un modello di carta di identità che sottraevano negli Uffici del Comune di Montano Lucino ove avevano fatto irruzione, nonché di una carta di identità che sottraevano a CERUTTI Giuseppe, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con armi e ponendo in stato di incapacità di agire le persone presenti;

46) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P., 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra) ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;

47) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 1° e 2° comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, allo scopo di danneggiare gli uffici del Comune di Montano Lucino, causato un incendio negli uffici stessi fa-

89)

..... cendovi esplodere una bottiglia incendiaria;

..... 48) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 Legge

..... 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e

..... con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al

..... fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere

..... una bottiglia incendiaria in occasione della consu-

..... mazione del reato di cui al capo n. 45;

..... reati nn. 45, 46, 47 e 48 commessi in Montano Lucino

..... il 27.7.1978

..... 49) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2°

..... comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e

..... con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,

..... danneggiato il portone metallico di ingresso ed al-

..... tre strutture della autorimessa comunale di via

..... Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendo

..... vi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenzia-

..... le;

..... 50) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 Legge

..... 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro

..... e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara,

..... fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente

..... al fine di incutere pubblico timore;

..... 51) del delitto p. e p. dagli artt. 110, -81 cpv. C.P.,

..... 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in

..... concorso tra loro e con altre persone tra le quali

90)

AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai 2 capi precedenti;

reati nn.49,50,51 commessi in Bologna il 28.7.78

52) del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 1° e 2° comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altre strutture interne ed esterne del Comando Vigili Urbani (Centro Civico) di via Beroaldo a Bologna, edificio pubblico, facendovi esplodere nei pressi un ordigno ad alto potenziale;

53) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P. e 13 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico timore;

54) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo

TRIBUNALE DI MILANO

91)

simo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti;

reati nn.52,53,54 commessi in Bologna il 28.7.1978

D) in concorso con gli imputati di cui al capo B):

55) del delitto p. e p. dall'art.648 C.P. per avere acquistato o ricevuto, da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto, il libretto di porto d'armi n.066659/D, provento di rapina commessa il 28.4.78 in Motta Castigliole, in danno del titolare del documento CESTE Roberto;

56) del delitto p. e p. dagli artt.81 pcv.-477-482 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato il porto d'armi di cui al precedente capo di accusa ed una carta di identità apponendovi le proprie fotografie, così da fare risultare la carta di identità falsamente rilasciata a CESTE Roberto; con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo;

57) del delitto p. e p. dagli artt.494-61 n.2 C.P., perchè, al fine di procurarsi un vantaggio e compiere

xx

92)

il reato di cui al capo successivo, induceva in errore Angelo BECCAGLIA, attribuendosi le generalità di CESTE Roberto ed esibendo i documenti falsificati di cui al capo precedente;

reati commessi in Milano, in epoca immediatamente successiva al 28.4.78 e comunque antecedente al 20.6.78 i nn.55 e 56, il 21.7.78 il n.57

58) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P.-10-12

e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta, cal.7.65 mod.81, matr. D.18850W, con

l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo "1. ";

reato commesso in Cuggiono il 21.9.78 e in altre località sconosciute in epoca successiva;

59) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. C.P. - 9 -

12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato e portato in luogo

pubblico, un fucile REMINGTON mod.870 a pompa cal.

12, matr.673495-V, acquistato presso la ditta

Hofmann Reinahart di Zurigo il 20.6.78; con l'aggra-

vante di cui all'art.61 n.2 C.P. per aver commesso

93)

il fatto per eseguire il reato di cui al capo "1";
accertato in Milano, il 13.9.78

SEGIO SERGIO :

60) in concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROC-

CO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele,

FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI

Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN

Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SERAFINI

Roberto, ed altri, tra i quali AZZARONI Barbara,

deceduta, del delitto di cui agli artt.110-302-

306 2° comma, in relazione agli artt.270-284 e 286

C.P., per avere partecipato a bande armate operanti

sotto varie sigle: "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMU-

NISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE",

"UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI

D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI

ARMATI", tutte riconducibili ad un'unica struttura

associativa ed identica matrice ideologica, al fine

di sovvertire violentemente gli ordinamenti econo-

mici e sociali costituiti nello Stato, promuovere

una insurrezione armata e suscitare la guerra civi-

le nel territorio dello Stato. A tali fini, elabo-

ravano un piano teorico e realizzavano una strategia

operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi,

94)

omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;

b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso la aggregazione di altre persone;

c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;

d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;

e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;

f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;

g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed all'Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

TRIBUNALE DI MILANO

95)

Bande operanti sul territorio nazionale e, in particolare, in Lombardia, Emilia, Piemonte, costituite ed organizzate in Milano;

Reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

SERAFINI ROBERTO :

61) In concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SEGIO Sergio, ed altri, fra i quali AZZARONI Barbara, deceduta, del delitto di cui agli artt. 110-302-306 2° comma in relazione agli articoli 270-284-286 C.P., per avere partecipato a bande armate, operanti sotto varie sigle (Prima Linea - Formazioni comuniste combattenti - Squadre armate proletarie - Unità territoriali comuniste - Reparti comunisti di attacco - Brigate comuniste - Nuclei comunisti armati) tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa e ad identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini elaboravano un

96)

piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;

b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso l'aggregazione di altre persone;

c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;

d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento delle bande;

e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la copertura personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;

f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego degli stessi;

g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi individuati come obiettivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale ed in parti-

97)

colare in Lombardia, Piemonte, Emilia, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per* quelli latitanti.

62) In concorso con BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra,

BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, BELLERE' Francesca,

ORRU' Antonio, COLOMBO Luca, BALICE Fortunato,

BELLOLI Maria Rosa ed altri, del delitto di cui

agli artt. 110 - 302 - 306 1° comma, in relazione

agli artt. 270 - 284 - 286 C.P. per avere promosso,

costituito ed organizzato una banda armata al fine

di sovvertire violentemente gli ordinamenti econo-

mici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere

un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato,

di commettere fatti diretti a suscitare la guerra

civile nel territorio dello Stato, attraverso la

consumazione, altresì, di numerosi reati quali omi-

ciidi, furti, rapine, e ricettazioni, detenzione e

porto di armi comuni e da guerra e di esplosivi,

falsificazioni di documenti ed altro, attentati

alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità,

nonchè di altri reati, elaborando un piano teorico-

tattico, di sostegno alle azioni materialmente com-

piute e da compiere, da diffondere su tutto il ter-

98)

ritorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano, sede del centro organizzativo e logistico e zone limitrofe, sino al 27.5.1979. -

- Parti Civili :
- 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - 2) Ministero degli Interni
entrambi c/o Avvocatura dello Stato.
Avv.to Bozzi - Milano.
 - 3) Comune di Milano - c/o Avv.to
Jannuzzi Raffaele - C.so Italia 3 - Milano
 - 4) Comune di Bologna - c/o Avv.to
Giampaolo Giuseppe - Bologna

TRIBUNALE DI MILANO

I FATTI E IL PROCESSO

I

1) L'arresto di Corrado Alunni avvenuta il 13 settembre 1978 in un appartamento di Milano, v. Negrolì n. 30/2, rivelatosi alla perquisizione l'importante base di un'organizzazione eversiva. Rinviando al rapporto 16.9.78 e allegati verbali di sequestro l'elenco dettagliato di quanto rinvenuto in quei locali, è opportuno indicare qui riassuntivamente che nella casa vi erano: 10, tra fucili, carabine e mitra; 14 armi corte, anche da guerra; parti varie di armi da sparo comuni e da guerra; una bomba a mano, miccia e detonatori; 856 munizioni per armi da guerra e 4118 munizioni per armi comuni; volantini rivendicativi di attentati a cose e persone; documenti ideologici di alcune organizzazioni terroristiche operanti sul territorio nazionale (Brigate rosse, Prima Linea, Formazioni Comuniste Combattenti); uno schedario contenente notizie su Magistrati, uomini politici, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla P.S. e all'Amministrazione carceraria, liberi professionisti, industriali, giornalisti; materiale per la falsificazione di documenti; materiale provento di reati; denaro ancora fagocettato e che nel corso delle indagini successive si sarebbe accertato essere sta-

100

to rapinato a un'agenzia del Credito Lodigiano; lettere; undici quaderni sull'uso degli esplosivi a scopo terroristico e manoscritti da grafie tutte, prima facie, diverse l'una dall'altra.

Quella stessa sera, personale di polizia giudiziaria appostatosi all'interno dell'appartamento di v. Negroli, traeva in arresto Marina Zoni ivi recata si convinta di trovarvi l'Alunni.

2) Il successivo 18 settembre due telefonate anonime avvertivano la Questura di Milano dell'esistenza di un "covo" di terroristi in via Melzo n. 12 e di un messaggio lasciato nella cabina telefonica di p.zza Bottini; recuperato, il messaggio, scritto con grafia artefatta, indicava come conduttrice del "covo" Marina Zoni e come suoi frequentatori Antonio Marocco e l'Alunni cui al momento dell'arresto erano state sequestrate alcune chiavi che aprivano il portone dello stabile, la cassetta della posta, la porta d'ingresso dell'appartamento.

Procedutosi a perquisizione si rinvenivano: due cassette di legno di proprietà di un'agenzia del Credito Lodigiano; una cartina topografica di Lodi e una della provincia di Milano con indicazioni di tracciati stradali relativi a Lodi; un documento ideologico della Organizzazione Comunista Combattente Prima Linea simile ad altro sequestrato in v. Negroli;

la risoluzione della direzione strategica delle Bri
gate Rosse datata febbraio 1978; un appunto manoscrit
to relativo ad armi e munizioni nonchè uno schema,
pure manoscritto, riguardante la struttura organizza
tiva delle "Formazioni Comuniste Combattenti"- l'i-
struzione attribuirà poi al Marocco la paternità di
entrambi i manoscritti; una cartuccia cal.12; mate-
riale in plastica per formare false targhe automobi
listiche; un frammento di carta carbone sul quale
gli accertamenti di Polizia scientifica evidenziava
no lo scritto "Formazioni Comuniste Combattenti-Pri
ma Linea".

~~Si~~ Si rilevavano pure - e ciò a conferma della va
lidità della segnalazione anonima - impronte palma-
ri che l'attività istruttoria accerterà essere di
Corrado Alunni e di Antonio Marocco.

3) Alla casa di v. Negroli l'Autorità giudizia
ria era pervenuta in base al rapporto 8 settembre
1978 (Cart.1, vol.1, fol.1) con il quale la Questu-
ra di Milano riferiva l'esito di sommari accertamen
ti diretti ad appurare l'identità del conduttore del
l'appartamento e le cui generalità (Massimo Turic-
chia) corrispondevano a persona esistente e residen
te a Bologna ma la cui effigge fotografica mostrata
al locatore, non coincideva con quella di colui che

102

aveva stipulato il contratto di locazione, —

— Le prime indagini si orientavano verso Bologna non solo perchè in quella città viveva e lavorava il vero Turicchia e per la peculiarità della vicenda (come da costui narrata) relativa allo smarrimento e successivo ritrovamento del borsello contenente tra l'altro il cedolino di stipendio e la carta d'identità utilizzati dall'Alunni per concludere il contratto di locazione, ma anche per l'esame di un biglietto rinvenuto in v. Negroli e con il quale l'autrice (firmatasi B.) avvertiva Alunni che se avesse avuto bisogno di mettersi in contatto con lei per comunicarle la data di una successiva riunione, doveva telefonare al n. 051/279833 e chiedere di "Mary" qualificandosi "Federico". L'utenza corrispondeva alla scuola bolognese "Ercolani" che aveva tra le sue impiegate una certa Mary Loretta Alberani la quale, sentita come testimone, rendeva dichiarazioni reticenti tali da consentire una tardiva individuazione dell'autrice del messaggio in Barbara Azzaroni che pertanto riusciva a sottrarsi all'arresto. La Alberani, colpita da mandato di cattura per i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale, veniva giudicata separatamente.

— Verso Bologna indirizzava anche l'esame di un

TRIBUNALE DI MILANO

dattiloscritto trovato in v. Negroli e nel quale l'ignota autrice trattava diffusamente di certo "M.", delle sue delusioni politiche e amorose, della necessità di recuperarlo politicamente. L'identificazione di "M." in Maurice Bignami - impiegato all'ufficio tecnico del Comune di Bologna, che aveva abbandonato il posto di lavoro all'indomani dell'arresto di Alunni rendendosi immediatamente irreperibile non ostante fossero già state fissate le sue nozze per il giorno 7 ottobre 1978 presso il Comune di Bologna - rafforzava il collegamento con v. Negroli quanto meno per il rilievo che il Bignami aveva sofferto una ~~contenziosa~~ contenziosa (di cui è cenno nel dattiloscritto citato) a seguito dell'arresto (marzo '77) nella casa milanese di Toni Negri ove era stato trovato in possesso di moduli di carte d'identità provenienti da quello stesso furto consumato fra il 30 e il 31 maggio 1975 a danno del Comune di Portici dal cui provenivano altri moduli rinvenuti in casa Alunni. —

4) Della deposizione resa da Carlo Pagani - marito di Marina Zoni - dopo la cattura di costei, si apprendeva che la scelta della lotta armata da parte della propria moglie era stata la conseguenza di un'attività di indottrinamento svolta da Maria Teresa Zoni e da una amica di questa al testimone nata

104

soltanto con il nome "Marzia" e ben presto dagli inquirenti identificata in Maria Rosa Belleli. La provenienza di entrambe dal Varesotto e il sospetto - in allora semplicemente tale - che la Belleli potesse essere l'autrice di uno degli undici quaderni sull'uso dell'esplosivo trovati in v. Negroli (quello, appunto, con segnato in copertina il nome "Marzia") induceva gl'inquirenti a dedicare particolare attenzione a Varese e ad alcuni fatti accaduti tempo addietro e dei quali la locale Autorità giudiziaria era già stata inutilmente notiziata.

— Era successo, in concreto, che il 15 giugno 1977 alcuni bambini giocando sotto il ponte sul fiume Olona nel tratto della Via Jamoretti di Varese, aveva portato alla luce armi, munizioni e documentazione varia, il tutto occultato nella sabbia. I Carabinieri erano intervenuti e dopo un primo infruttuoso appostamento avevano perquisito l'appartamento di un fabbricato posto nella vicinissima v. Jamoretti n.1, risultato preso in locazione da Maria Teresa Zoni e dalla Belleli, nel quale dormiva Sergio Bianchi e che altri elementi potevano far ritenere frequentato anche da Fabio Brusa e Giannantonio Zanetti.

— Il 27 maggio 1978 subito dopo un volantinaggio effettuato nei pressi dello stabilimento Alfa Romeo

105

Arese, i Carabinieri ~~avanzati~~ ^{trovati} abbandonate in un boschetto nove bottiglie molotov e vari manoscritti il cui contenuto faceva apparire l'autore (ignoto) legato a organizzazioni ~~diverse~~ ^{eversive}. Tra i manifestanti, vi era anche Sergio Bianchi.

Una più attenta valutazione di questi due episodi e la corrispondenza, affermata in sede di polizia giudiziaria, tra la grafia di uno scritto del Bianchi rinvenuto nel giugno del 1977 nella casa di v. Jamoretti e quella di uno degli undici quaderni sull'utilizzazione degli esplosivi a scopo terroristico sequestrati in v. Negroli, determinava l'arresto del Bianchi.

5) Particolare rilievo, tra le molte perquisizioni domiciliari autorizzate dal Pubblico Ministero prima della trasmissione degli atti al Giudice Istruttore con richiesta di procedere ad istruzione formale ed eseguita il 17 ottobre 1978, acquistava quella della casa di v. Gran Sasso n.23 in Milano già abitata da Maria Teresa Zoni e da Zanetti e, per un certo periodo, anche dalla Belloli. Nell'appartamento si rinveniva, insieme ad altro materiale utile alle indagini, anche un appunto manoscritto con annotati gli orari dei mezzi pubblici per Piazza Brembana e Cusio. Si accertava pure che i tre, subito dopo l'arresto di

106

Alunni si erano resi irreperibili. _____

6) In casa di Francesca Cavagnera da questo divisq per un certo periodo di tempo (da marzo a settembre '78) con la Bellali, veniva trovato un blocco di contratti per la fornitura di materiale didattico del C.E.F.I. Centro Editoriale Fonolinguistico Italia no per il quale, a detta della Cavagnera, aveva lavorato per un certo periodo di tempo la Bellali. Si riusciva così a far luce su di un fatto all'inizio rimasto oscuro. _____

— In via Negroli erano stati sequestrati alcuni foglietti ove erano annotati a mano con grafia proveniente all'apparenza da una stessa persona, gli estremi completi dei documenti d'identità rilasciati a Sonia Osio, Annalisa Pili, Giuseppe Mellace, Adriano Quoriello, Mauro De Candia e Felice Vellega.

— La Osio e la Pili, convocate in Questura per sommarie informazioni, dopo aver constatato l'esattezza dei dati anagrafici che la riguardavano, dichiaravano di non aver mai subito il furto del documento d'identità, di non averlo smarrito e di non essere in grado di dare una spiegazione di come quei dati fossero finiti nella base di v. Negroli. Dopo qualche giorno, però, la Osio si ripresentava in Questura dicendo di avere rammentato che nel luglio del

107

1978 aveva stipulato a Milano un contratto per la fornitura di materiale didattico per un corso di lingua inglese con un agente del C.E.F.I. di nome Felice Vellega. Ipotizzava che avendo dovuto esibire la carta d'identità, i dati fossero stati rilevati in quell'occasione. Anche la Pili, nuovamente convocata.

TRIBUNALE DI MILANO rendeva analogha dichiarazione. —
— E poichè pure i dati anagrafici del Vellega erano stati rinvenuti -come si è detto- in v. Negroli, costui, fermato siccome indiziato di partecipazione a banda armata, chiariva che in realtà quei contratti erano stati conclusi di fatto per il tramite di una sua sub agente: Maria Rosa Bellèli. Un primo confronto tra la scrittura sicuramente della Bellèli e quella dei contratti e dei foglietti, confermava l'assunto del Vellega legittimando la conclusione che "Marzia" aveva provveduto a procacciare alla banda armata dati d'identità "puliti" da utilizzare per la formazione di documenti personali falsi. —

7) Il giorno 11 gennaio 1979 alcuni spalatori (v. cart.7A vol.1) trovavano in mezzo alla neve di una strada di Milano e prontamente consegnavano ai Carabinieri una valigia 24 ore contenente materiali di notevole valore per la individuazione della banda armata "Reparti Comunisti d'Attacco" e dei suoi

108

componenti. _____

— Oltre all'originale del volantino relativo al ferimento del dott. Marchetti avvenuto in Milano il 13 novembre 1978 e rivendicato appunto dai Reparti Comunisti d'Attacco, vi era conservato materiale ideologico, di schedatura, contabile - significativa l'annotazione alla data del 26 settembre '78, di un "saldo vecchia organizzazione" - che appariva riferibile all'attività di un'organizzazione armata che, si poteva accertare, disponeva di una base a Ungiasca e di un'altra a Megreglio in appartamenti presi in affitto da ~~Edoardo~~ Felice Bonato e frequentati anche da Marocco, Belloli, Felice Pietro Guido e Maria Teresa Zoni (v. cart. 7A, vol. 1). _____

8) Un grave fatto di sangue verificatosi il 1 febbraio 1979 in località Palo di Chieve nei pressi di Bagnolo Cremasco consentiva frattanto la cattura di Marocco e Bonato e la identificazione del Felice. _____

— Una autovettura Fiat 500 non arrestatasi all'alt imposto da una pattuglia di Carabinieri veniva bloccata dopo un breve inseguimento e i tre occupanti alla richiesta di esibire i documenti reagivano aprendo il fuoco contro i militi che venivano feriti in modo grave anche se non mortale. Datisi alla fuga,

109

dopo poche ore il Marocco e il Bonato erano arrestati in un ristorante di Postino di Dogaro mentre il terzo che, intestatario della Fiat 500 e titolare dei documenti d'identità rimasti in mano ai Carabinieri feriti si poteva accertare essere Pietro Guido Felice, riusciva a sottrarsi alle ricerche. L'identità di costui era confermata dal Bonato all'Autorità giudiziaria di Crema procedente per il delitto di quo (cart. 7A, vol II, fasc.9).

I tre, in base ai documenti contenuti nella valigetta 24 ore ritrovata in Milano e in conseguenza degli accertamenti compiuti dai Carabinieri a Magreglio e Ungiasca, apparivano far parte dei Reparti Comunisti d'Attacco insieme alla Belloli, a Zanetti, a Zoni M.T. Della medesima organizzazione si riteneva partecipe anche Patrizia Ferronato legata sentimentalmente al Bonato e autrice di un quaderno rinvenuto nella citata valigetta. Arrestata, essa ammetteva la paternità dello scritto e pure di essersi recata a Ungiasca per il capodanno '78, sostenendo, però, che pur avendo collaborato con il Bonato alla stesura (non soltanto materiale) del quaderno e condividendo in parte le idee politiche, aveva rifiutato la scelta della lotta armata fatta dal suo "ragazzo".

9) Continuando nelle loro indagini, i Carabinieri

140

ri del Reparto Operativo di Milano erano in grado di riferire (rapporto 12.3.1979) all'Autorità giudiziaria di avere localizzato una base del "gruppo Alunni" in un appartamento di un paesino ^{della} Val Brembana (Cusio) preso in locazione nel dicembre del 1977 da una ragazza che il proprietario della casa riconosceva fotograficamente in Maria Rosa Belloli. In quell'occasione costei era accompagnata da una donna dell'età di circa cinquant'anni che aveva dichiarato di essere la madre della ragazza, aveva detto di chiamarsi "Valgimigli", aveva lasciato come proprio recapito un numero di telefonico di Milano. —————

—————Mentre le dichiarate generalità risultavano false - e così pure l'affermato rapporto di parentela - il recapito telefonico corrispondeva a un'utenza realmente esistente intestata a tale Alberto Carpani la cui moglie, Clara Giudetti, era docente nella stessa scuola di Milano nella quale aveva insegnato anche una certa Anna Maria ^{Fravate} prima che ne fosse sospesa a seguito di un comportamento clamoroso tenuto il 16 marzo 1978 dopo avere appreso la notizia del sequestro dell'on. Aldo Moro e della strage dei cinque uomini di scorta. Il Carpani, indiziato del reato di partecipazione a banda armata, subiva una perquisizione domiciliare che dava esito negativo e,

quindi, interrogato dal Pubblico Ministero negava una qualsivoglia militanza politica, affermava che la descrizione fisica della falsa "Valgimigli madre" poteva adattarsi tra gli amici suoi e della propria moglie, ad Anna Maria *Granata*, non riconosceva in fotografia la Belloli. La Giudetti si presentava spontaneamente al Pubblico Ministero ritenendosi anch'essa, di fatto, indiziata di reato e rendeva dichiarazioni analoghe a quelle del proprio marito.

— La Granata interrogata in stato di fermo dal Pubblico Ministero, negava di essere mai stata a Cusio e di conoscere la Belloli dalla quale le veniva mostrata una fotografia.

— Riconosciuta in sede di formale ricognizione di persona dal teste Angelo Lazzaroni (locatore dell'appartamento di Cusio), la Granata -cui il Giudice Istruttore contestava con mandato di cattura il reato previsto dall'art. 306 comma 1 c.p.- negava di avere svolto attività sovversiva escludendo pure di avere conosciuto Maria Rosa Belloli a meno che non l'avesse conosciuta ignorandone il nome. Nel successivo interrogatorio, ammetteva di essersi recata a Cusio con la Belloli da lei conosciuta come "Marisa" e presentata da Barbara Arraroni -figlia del proprio convivente Alfredo Arraroni- e di avere preso in ~~at~~

12

to l'appartamento; negava di far parte di un'organizzazione terroristica; affermava di avere dato al locatore il numero telefonico dei coniugi Carpani all'insaputa di costoro.

Il proseguo dell'istruzione consentiva di appurare che l'appartamento di Cusio era stato certamente frequentato da Alunni, Marocco, Felice, Belloli e dalle sorelle Zoni.

I. 1

10) Le indagini su Bologna e sui collegamenti con la banda armata scoperta a Milano dopo l'arresto di Alunni-collegamenti già apparsi sin dalle prime investigazioni attraverso le persone di Turicchia, Barbara Arraroni, Bignami e Alberoni- subivano il 19 dicembre 1978 una svolta decisiva allorchè i Carabinieri di Bologna perquisivano un appartamento condotto in locazione da Dante Forni e posto nello stabile di v. Tavaglia n.9, trovandovi un baule chiuso con un lucchetto. Ferzato, rinvenivano all'interno materiale inequivocamente riferibile ad attività terroristiche della banda armata Prima Linea e sue derivazioni.

Il baule conteneva, infatti; due pistole cal.9; due pistole cal.7,65 (una della quali risulterà avere esplosi i colpi contro Antonio Mazzotti); un re-

volver cal.357 magnum; un silenziatore; munizioni per le armi già indicate; un timer e materiale vario per la fabbricazione di ordigni esplosivi; contenitore in vetro con limitato quantitativo di miscela esplosiva a base di tritolo, nitrato d'ammonio ed altro; una copiosa schedatura, corredata da fotografie, spesso ritagliate da giornali, di "personale politico militare nemico" (e cioè: personaggi politici, del mondo economico commerciale, Magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri, al corpo dei Vigili Urbani); una matrice di ciclostile già compilata con un testo diretto a rivendicare un attentato, non ancora compiuto, all'Ordine dei Medici di Bologna; volantini vari dal testo identico a quello della matrice prima indicata; berretti e cinture del Corpo V.V.U.U. di Bologna e che poi risulterà essere stati rapinati in data 7 aprile 1978 al Comando Vigili Urbani del quartiere S. Donato di Bologna; due documenti ideologici dattiloscritti, con correzioni e annotazioni a mano; due quaderni manoscritti contenente, il primo, una schedatura di "personale nemico" (le successive indagini istruttorie ne attribuirono la paternità a Paolo Klun), e, il secondo, un esame critico dell'attività dell'organizzazione e l'indicazione delle future linee operative (risulterà di grafia

114

di Paolo Zambianchi); £.4.500.000 in contanti; par-
rucche, baffi fimiti e un manuale per il trucco; un
impermeabile con ricamate all'interno le iniziali
"T.M."; una macchina da scrivere; tre permessi d'in-
gresso rilasciati dal Comune di Bologna al Bignami
in occasione del matrimonio poi non contratto; una
macchina da scrivere; attrezzi di lavoro del Forni.

... Fuori del baule ma all'interno dei locali di v.
Tovaglia n.9, venivano sequestrati: materiale vario
(gesso, cemento e presa rapida, lana d'acciaio, 3 con-
tenitori di plastica) risultato simile a quello usa-
to per confezionare un ordigno esplosivo collocato
nella notte del 4 dicembre 1978 presso il ~~centro~~ el-
aborazione dati della Banca del Monte di Bologna; pac-
chi di giornali, quotidiani e settimanali, raccolti
dal Forni; una macchina da scrivere ritenuta proven-
to di furto consumato in danno dell'Ateneo bolognese.

— Nell'abitazione e nel luogo di lavoro del Forni
(impiegato presso l'ufficio tecnico del Comune di Bo-
logna) veniva sequestrato un archivio di oltre 3000
schede relative a persone fisiche (politici, industria-
li, Magistrati, funzionari di P.S., appartenenti al-
l'Arma, "fascisti"), ad enti pubblici e privati, a
fatti di cronaca soprattutto locale. —

Il Forni, subito arrestato, ammetteva la pater-

TRIBUNALE DI MILANO

nità dell'archivio che faceva risalire agli anni 1970-'71 quando aveva militato in Potere Operaio e la motivava con una più generale opera di documentazione da eventualmente utilizzare per scrivere una "storia di quei tempi". Respingeva la proprietà del baule che diceva potere essere del Klun e attribuiva al Turicchia il possesso delle chiavi dei locali di v. Tovaglià e di una macchina da scrivere sequestrata e che ipotizzava poter essere stata utilizzata per redigere qualche comunicato terroristicò.

11) Klun e Turicchia venivano catturati e a quest'ultimo il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano contestava con mandato di cattura il reato di costituzione di banda armata ponendo i fatti del 19 dicembre in correlazione all'episodio della carta d'identità utilizzata da Alunni per concludere il contratto di locazione della casa di v. Negroli.

12) Con sentenza 16 febbraio 1979 il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna, preso atto del mandato di cattura emesso contro il Turicchia dall'Autorità giudiziaria di Milano, dichiarava la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano che con ordinanza 2 marzo 1979 (cart.4 vol.1 atti Bologna) disponeva la riunione del procedimento a quello già pendente contro

116

Corrado Alunni ed altri. _____

II

13) Nel corso dell'istruzione formale, richiesta dal Pubblico Ministero in data 23 ottobre 1978, il Giudice Istruttore disponeva numerose perizie balistiche, medico-legali, grafologiche dirette, in particolare, queste ultime ad accertare gli ~~at~~ensori dei molteplici manoscritti sequestrati nei vari "covi" nonché degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti nella casa di v. Negroli. _____

— In quest'ultima direzione, l'indagine tecnica consentiva di stabilire che il quaderno contraddistinto con il nome "Dada" era stato scritto da Marina Zoni; quello "Marzia", dalla Belloli; quello "Guido 2" da Bignomi; quello "Felipe" da Zambianchi; quello scritto in spagnolo, era di pugno di Zanetti. _____

14) Per il quaderno contraddistinto con il nome "Andrea" che i primi accertamenti di polizia scientifica attribuiva alla grafia del Bianchi, le perizie giungevano a conclusioni non affidabili; l'una che affermava la paternità per palese difetto di motivazione che tradiva una ~~erroneità~~ metodologica messa ancor più in evidenza durante i chiarimenti forniti in udienza all'Istruttore; l'altra, per le conclusioni dubitative cui era pervenuto il perito. _____

——Ciò induceva il Giudice Istruttore a ridimensio-
nare l'imputazione a carico del Bianchi in quella di
semplice partecipazione a banda armata e quindi a di-
sporre con ordinanza 25 maggio 1979 la scarcerazione
dell'imputato per decorrenza del termine massimo di
carcerazione preventiva anche in relazione al delit-
to di detenzione di armi contestato al Bianchi con
riferimento a quelle rinvenute in Varese sotto il
ponte sul fiume Olona.————

15) Il Giudice Istruttore procedeva anche nelle
indagini, nella immediatezza esaurita con una pronun-
cia di archiviazione per essere ignoti gli autori
dei reati, su di una serie di delitti, taluni dei qua-
li particolarmente gravi, che si erano verificati ne-
gli anni 1977, 1978 e 1979 e che lo sviluppo dell'i-
struzione in ordine al reato di banda armata faceva
ritenere commessi da Prima Linea e da altre organiz-
zazioni terroristiche da questa derivate.————

16) Alle ore 19 del 18 gennaio 1978 ~~da~~ Carabi-
nieri, Claudio Perosino e Guido Br~~u~~gan, a bordo di un
automezzo militare facevano ritorno in caserma al
termine del loro servizio esterno presso il carcere
di Novara allorchè ad un incrocio due individui si
ponevano davanti alla campagnola, ferma per concedere
la precedenza ad altri autoveicoli, e aprivano

118

contemporaneamente il fuoco in direzione del conducente e del milite che gli sedeva accanto.

—La protezione dei vetri antiproiettile salvava la vita ai due Carabinieri dei quali gli attentatori volevano "l'annientamento" come specificato nei volantini fatti ritrovare a Milano e a Bologna con i quali le "Formazioni Combattenti Comuniste" rivendicavano l'episodio.

17) Il successivo 3 febbraio 1978, cinque giovani armati e mascherati facevano irruzione nei locali milanesi di Radio Radicale ove trovavano Michele Meda, Luca Amico e Antonio Contro e li costringevano a mettere in onda una registrazione contenente la rivendicazione dell'attentato compiuto a Novara contro i Carabinieri Perosino e Brosan e dell'occupazione (che stavano consumando) della radio radicale. Ottenuto l'inserimento della registrazione i cinque giovani abbandonavano i locali dopo avere legato e imballato il Contro, il Meda e l'Amico che tuttavia riuscivano a liberarsi in tempo per bloccare la diffusione del messaggio.

18) il 4 maggio 1978, i Vigili Urbani di Milano Potito Scalzulli e Giovanni Balsamo ricevevano dalla propria centrale l'ordine di portarsi in via P. Colletta ove era stato segnalato un incidente stradale. Giunti in luogo, i Vigili notavano due autovetture ferme in posizione tale da far pensare che fossero entrate in collisione e accanto ad esse quattro giovani. Avvicinatisi, lo Scalzulli e il Balsamo venivano aggrediti dai quattro e sotto la minaccia delle armi, costretti a consegnare le loro pistole d'ordinanza. Ammanettati i Vigili a una vicina cancellata, gli aggressori, prima di allontanarsi, davano

fuoco all'autovettura di servizio. _____

— Alle ore 23,25 di quello stesso giorno, una telefonata delle "Squadre Armate Proletarie" al quotidiano Il Giorno comunicava il "disarmo e la distruzione" di una volante dei Vigili annunciando anche la diffusione di un volantino che però non fu emesso.

— Le indagini, inizialmente dirette nei confronti di certo Alberto Javarone, si indirizzavano verso Alunni dopo la scoperta della base di v. Negroli, dove erano state rinvenute le due pistole sottratte e un foglietto manoscritto relativo all'episodio. _____

— Il 18 maggio 1979 il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice Istruttore di contestare a Corrado Alunni i delitti derivati dal fatto in esame, emettendo pronuncia di non doversi procedere nei confronti dello Javarone per non aver commesso il fatto. _____

19) Francesco Giacomazzi, dirigente della soc. Montedison spa, la mattina del 10 maggio 1978 appena uscito di casa per recarsi al lavoro, veniva affrontato nella p.zza Conciliazione di Milano da due giovani e una ragazza e ferito alle gambe a colpi di pistola. Gli aggressori compiuta l'azione si allontanavano a bordo di un'autovettura SIMCA 1100 che risulterà rubata a Fortunato Denti. _____

— A sera, dopo una telefonata all'ANSA, veniva ri

120

trovato in p.le Bacone un volantino con il quale "Pri
ma Linea" rivendicava l'attentato incitando alla for
mazione dell'esercito combattente per costruire il
partito della guerra civile di lunga durata. —

20) Il giorno dopo, in v. Bisleri a Milano, Mar
zo Astarita, funzionario della Chemical Bank, veniva
ferito alle gambe, con modalità analoghe a quelle del
l'episodio Giacomazzi, da due giovani e una donna
poi fuggiti a bordo di una Fiat 127 rubata a Stefano
Cantoni. —

— Anche questo attentato veniva rivendicato da Pri
ma Linea con un volantino. —

21) Tre individui, mentre un quarto rimaneva ad
attendere in macchina, il 3 maggio 1978 si introdu-
cevano nei locali del Credito Lodigiano di Lodi e con
la minaccia delle armi si impossessavano di circa £.
135.000.000 in contanti e di £.60.000.000 in assegni
(che ^{non} risulteranno presentati all'incasso) sottraen-
do anche i portafogli ai impiegati Giuseppe Piolini,
Roberto Guzzelloni, Mauro Papagni, Fernando Zago,
Luigi Vignati, Battista Balconi, Giuseppe Giani. —

22) Il 20 aprile 1978 quattro individui faceva-
no irruzione nella sede della ~~100~~ PRAXI s.r.l., in
v. Mario Pagano a Milano, e dopo aver costretto con
la minaccia delle armi l'unica persona presente, cer

to Franco Barin, ad aprire gli armadi dell'ufficio e a consegnare i propri documenti d'identità, lo chiudevano nel bagno e asportavano carte varie della società e due carnet di conticorrenti bancari.—————

23) Con rapporto 12 luglio 1978 i Carabinieri della Stazione di Grayellona riferivano che lo scorso 2 giugno l'agenzia di Cassolnovo della Banca Popolare di Novara era stata rapinata da due individui che portatisi all'interno dei locali si appropriavano di £.7.264.500, mentre altri due, fuori, immobilizzavano la guardia giurata Gino Gemignan che era seduto all'interno di un'autovettura posteggiata dinanzi alla banca, e gli sottraevano la pistola in dotazione, un'altra riposta dentro l'autovettura nonché i documenti d'identità e il porto d'armi.—————

—————Prelevati gli orologi degli impiegati Antonio Aina e Francesco Prina, i quattro si allontanavano in direzione di Novara a bordo di una Volkswagen in precedenza rubata a Marta Delle Piane.—————

24) Presso l'Officina Lavoratori Industriali, in Milano, il 13 maggio 1977 tre giovani armati si impossessavano di documenti della ditta, di quelli personali di Mario Vegezzi e di somme di denaro della titolare Adele Confalonieri, del contitolare Mario Cattaneo e del Vegezzi.—————

—————Prima di abbandonare il luogo, il gruppo trac-

122

ciava sul muro con una bombola spray la scritta "No al lavoro nero - no allo sfruttamento. Squadra proletaria di combattimento".

25) Il 20 luglio 1978 ricorreva il primo anniversario della morte del terrorista Romano Tognini (nome di battaglia "Valerio") ucciso a Tradate durante una rapina. Per celebrare la ricorrenza, Prima Linea faceva esplodere, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1978, due ordigni ad alto potenziale nella sede di Milano dell'Unione del Commercio e Turismo di Milano.

Lo scoppio provocava un notevole danneggiamento dell'edificio (circa £.200.000.000 di danni, v. dep. Calucci a.G.I., Cart.4, vol.6) e, per puro caso, non determinava la morte delle due guardie addette alla sede che avevano appena iniziato il giro di controllo al termine della riunione degli iscritti alla associazione pellicciai.

Il fatto veniva rivendicato da Prima Linea con un volantino e con manifesti affissi sui muri dell'Università Statale di Milano, di Bresso, Rho, Desio, Sesto S. Giovanni e in località Roserio di Milano.

26) Le Brigate Comuniste rivendicavano con volantini fatti trovare in p.zza Repubblica e in p.zza Cincinnato a Milano, l'attentato dinamitardo compiuto

TRIBUNALE DI MILANO

to il 12 febbraio 1977 contro la costruenda Casa Circondariale di Bergamo. Nei documenti si afferma la necessità di costruire il fronte proletario armato per contrastare il disegno repressivo posto in atto dal "potere" "nel momento in cui lo scontro di classe si sta estendendo sul terreno della lotta armata".

27) Due mesi dopo la scoperta del "covo" di v. Negroli e l'arresto di Alunni, i "Reparti Comunisti d'Attacco" ferivano a Milano Mario Marchetti, già direttore sanitario del carcere di S. Vittore, allontanandosi poi con l'auto SIMCA precedentemente sottratta a Ornella Fiorentino.

La rivendicazione dell'attentato avveniva con telefonata all'ANSA e con un volantino e segnava la comparsa sul panorama terroristico nazionale, di questa nuova sigla.

28) Il 26, il 27 e il 28 luglio 1978 avvenivano quattro distinti fatti delittuosi significativi, al di là di ogni dubbio, di quel collegamento terroristico Milano-Bologna intuito come si è detto sin dalle prime indagini e via via confermato da altre emergenze processuali.

All'alba del primo giorno, persone non viste deponevano e facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato di P.S. Lambrate,

124

in v. Clericetti a Milano, provocando danni anche agli edifici e alle autovetture circostanti.

— Verso le ore 10 del 27 luglio, tre giovani armati, alcuni trevisati, facevano irruzione nella Casa ^{Comunale} ~~Circondariale~~ di Montano Lucino, immobilizzavano gli astanti e sottraevano timbri, carte, documenti e denaro del Comune e delle persone presenti. Prima di lasciare i locali, facevano esplodere una bottiglia incendiaria che provocava un piccolo incendio.

— Era da poco passata la mezzanotte di quello stesso giorno, quando a Bologna esplodevano, a pochi minuti di distanza, due ordigni collocati, l'uno, davanti al portone d'ingresso dell'autorimessa comunale di via don Minzoni; l'altro, dinanzi al Comando Vigili Urbani di via Berealdo.

— I quattro episodi venivano rivendicati dalle "Squadre Armate Proletarie" con unico volantino fatto trovare a Milano, a Como e a Bologna.

29) Un uomo e una donna, entrambi armati, aggredivano la mattina del 15 maggio 1978 Antonio Mazzotti -capo del personale della Carrozzeria Menarini- procurandogli ferite d'arma da fuoco dalle quali derivavano lesioni guarite in altre dodici mesi con residuo indebolimento permanente della funzione di protezione ¹ ~~contusione~~ della parete addominale nonché della funzione respiratoria.

Tra i testimoni presenti al fatto, uno di essi -Romolo Rodolfi- si poneva all'inseguimento degli agres- sori, fuggiti a bordo di una SIMCA 1100 rubata il gior- no precedente a Gino Bonfiglioli, e non desisteva nem- meno dopo che uno degli occupanti dell'autovettura e- splodeva al suo indirizzo alcuni colpi d'arma da fuo- co. Poteva così constatare^{che} due dei quattro che viaggia- vano sulla SIMCA trasbordavano su due motorette che erano in attesa con altrettanti complici. Il Rodolfi continuava l'inseguimento di una lambretta finchè non era impedito da ragioni di viabilità. —

— Una delle moto risultava rubata a Mara Goldini la notte tra il 14 e il 15 maggio 1978. —

— L'attentato veniva rivendicato con un volantino a firma congiunta Prima Linea Formazioni Comuniste Combattenti. —

30) Il 20 novembre 1978 alle ore 18,30, tre indi- vidui armati e mascherati irrompevano negli uffici di Castel Maggiore della soc. VISPLANT spa e dopo aver legato gl'impiegati trasportavano documentazione varia della società. —

— Alla stessa ora si verificava un'esplosione al- la base di un traliccio dell'ENEL portatore di ener- gia ad alta tensione alla fabbrica della VISPLANT spa in S. Martino di Bentivoglio; il danno era limitato

126

all'interruzione dell'erogazione di energia. —

— Preceduta da telefonate all'ANSA e al Resto del Carlino, la rivendicazione dei due fatti avveniva con un volantino a firma "Unità territoriali Comuniste" (Cart.2 Bo, vol.2 fol.16). Veniva successivamente rinvenuto un pacco di ben 123 volantini identici con i quali la stessa firma rivendicava "il sabotaggio dell'alimentazione elettrica della fabbrica nociva VISPLANT". Altro identico volantino era all'interno dell'autovettura Fiat 126 rubata a Vittorio Zuffa nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1978 e ritrovata dai Carabinieri il successivo giorno 4 dicembre (cart.3 Bo, Vol.3 fol.36). —

31) Una bomba ad alto potenziale, non esplosa, veniva rinvenuta il 4 dicembre 1978 all'ingresso del centro elaborazione dati della Banca del Monte di Bologna. —

— Con una telefonata all'ANSA le "Squadre Proletarie" si assumevano la paternità del fatto (cart.2 Bo, Vol.4 fol.1). —

— I rilievi tecnici accertavano l'identità tra questo esplosivo e quello utilizzato per l'attentato al traliccio ENEL in S. Martino di Bentivoglio. —

32) Il 7 aprile 1978, due o tre individui, tra i quali una donna, facevano irruzione negli uffici

127

del Comando Vigili Urbani del quartiere S. Donato di Bologna e si impossessavano della pistola del Vigile Grilli , di quattro berretti e di una giacca a vento d'ordinanza.

— Contrariamente alla prassi usuale, il fatto non era rivendicato immediatamente bensì dopo oltre un mese e con lo stesso volantino utilizzato da Prima Linea e dalle Formazioni Comuniste Combattenti per attribuirsi la paternità del ferimento Mazzotti.

— Nel corso della già accennata perquisizione compiuta il 19 dicembre 1978 nei locali di v. Tovaglia n.9, all'interno del baule si rinvenivano i berretti e la giacca a vento rapinati ai Vigili Urbani.

33) L'istruzione procedeva con l'accertamento di numerosi altri fatti di reato : detenzione di armi e munizioni, ricettazione di documenti e di armi, falsi, furti. Veniva quindi emesso un mandato di cattura riassuntivo di tutte le imputazioni e sostitutivo dei mandati precedenti.

— Il Giudice Istruttore pronunciava ordinanza di urgenza ex art. 2 L. 22.5.1975 n.152 in considerazione della imminente scadenza del termine massimo di carcerazione preventiva così per il reato di banda armata come per altre imputazioni.

— Ordinava, quindi, il rinvio a giudizio innanzi

TRIBUNALE DI MILANO

428

alla Corte d'Assise di Milano, di Alunni, Marina Zoni, Marocco, Bonato, Belloli, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Granata, Bianchi, Turicchia, Klun, Forni, Bignami, Zambianchi, Carpani e Giudetti per rispondere dei reati loro ascritti come riportati in rubrica; modificava l'originaria imputazione elevata a carico della Granata e del Turicchia ritenendo la meno grave ipotesi di partecipazione a banda armata e disponeva conseguentemente la scarcerazione del Turicchia per decorrenza del termine di carcerazione preventiva; dichiarava non doversi procedere in ordine ad altri soggetti via via imputati durante l'istruzione e risultati poi estranei ai fatti loro contestati; emetteva decreto di non doversi promuovere l'azione penale per tutti coloro che erano stati sottoposti a perquisizione domiciliare, con contestuale invio di comunicazione giudiziaria per i reati di cui agli artt. 306-270 cp, non essendo emersi a loro carico elementi tali da consentire la formulazione di una imputazione (v. pagg. 288-93^{ord.} G.I.)

III

34) Proseguendo le indagini conseguenti alla scoperta della base di v. Negroli e all'arresto di Corrado Alunni, i Carabinieri di Milano con rapporto 12.3.'79, mentre riferivano di avere localizzato al-

tra basi della banda armata in un appartamento di Cusio, chiedevano l'autorizzazione a procedere a perquisizioni personali e domiciliari che però non davano immediato esito positivo.

Tra i perquisiti vi erano anche i coniugi Massimo Battisardo e Sandra Piroli nonché Fortunato Belice che avendo poco tempo prima affidato loro un documento, dopo l'atto di Polizia Giudiziaria ritenne, giunto il momento che tutti e tre si prendessero una "vacanza".

I coniugi Battisardo partivano per *Comunera* portando con sé armi, munizioni e miccia che affidavano insieme al documento "Risoluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie-novembre 1978"; ad amici e parenti del luogo (Antonio Palombi e Rossella Ferretti). Venuto alla luce, casualmente, il nascondiglio ove costoro avevano riposto le armi, sottoposti il Palombi e la Ferretti a procedimento penale (e condannati) era agevole identificare, grazie alle loro dichiarazioni, il Battisardo e la Piroli come gli originari detentori delle armi e del documento.

35) Il 27 maggio 1979 i Carabinieri sorprende-
vano in un bar di Como Massimo Battisardo, Sandra Piroli, Fabio Brusa, Roberto Carcano, Francesca Belle-
rè, Tonino Orzù e Luca Colombo che all'atto del fer-

130

mo dichiarava di chiamarsi Rodriguez Carlos Lopez e al quale venivano trovati indosso documenti manoscritti con grafia diversa - e risulteranno redatti l'uno da lui stesso, l'altro dalla Belloli - in cui si teorizzava la fusione del gruppo nelle Brigate Rosse definite "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia". Il Brusa, la Belleri e il Carcano risultavano in possesso, tra l'altro, di documenti d'identità falsi.

36) Le ulteriori indagini dei Carabinieri consentivano di rinvenire, il successivo 28 maggio in un cascinale di Casciago nella disponibilità dell'Orrù, numerosi detonatori, 200 grammi di tritolo e ordigni esplosivi.

Le dichiarazioni rilasciate dai Battisaldo consentivano poi di accertare i collegamenti tra costoro e la Belloli - da cui essi avevano ricevuto le armi le munizioni e il documento portati a *Comunera* - e il Balice che oltre ad ~~essere~~ distribuito a loro quel documento sequestrato durante la perquisizione del 24 marzo 1979, aveva trascorso una parte della "vacanza" nel napoletano, (a Pagani) insieme ai Battisaldo che pure aveva reincontrato qualche mese dopo in una località delle riviera adriatica. E poiché al Balice erano stati sequestrati -durante la già ri

cordata perquisizione - una fondina e attrezzi per la pulizia di una pistola, il Giudice Istruttore emetteva a suo carico mandato di cattura.

Analogo provvedimento era emesso contro la già latitante Belloli.

37) Dalle indicazioni della Piroli e dalla rilevata corrispondenza tra una chiave sequestrata alla Bellerè e una trovata indosso alla Piroli, si perveniva alla individuazione di un appartamento in Riviera di Montegrino preso in affitto dai Battisaldo nel settembre -ottobre 1978.

La perquisizione effettuata immediatamente, evidenziava che la chiave sequestrata alla Bellerè apriva agevolmente la serratura apposta alla porta d'ingresso in aggiunta a quella già esistente e rendeva possibile rinvenire nel secchio dell'immondizia frammenti di carta che risulteranno di pugno della Belle^{rè} medesima.

Infine, all'atto della ispezione giudiziale (cart.2, vol.14 ¹vol.36) si accertavano segni di effrazione sullo stipite sinistro della porta e si constatava che pure una delle chiavi sequestrate al Colombo apriva la seconda serratura fatta applicare dai Battisaldo.

38) Dalle dichiarazioni di Sandra Piroli e Massimo Battisaldo si apprendeva che costoro, prima di

132

darsi alla scandestinità dopo la nota perquisizione del 24 marzo 1979, si erano rivolti a un loro amico, Gennaro Lettieri, perchè sgomberasse l'abitazione di Riviera di Montegrino.

Il Lettieri, sentito come testimone, ammetteva di avere vuotato l'appartamento de quo con tale urgenza da forzare la serratura d'ingresso negando, però, di avere occultato qualcosa di compromettente. Si procedeva, quindi, nei suoi confronti per i reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale.

39) Il Pubblico Ministero richiedeva il 31 maggio 1979 l'istruzione formale nel corso della quale il Giudice Istruttore disponeva, tra l'altro, perizie grafologiche il cui esito consentiva di appurare la paternità di altri tre degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti in v. Negroli al momento della cattura di Alunni.

Emergeva, in particolare, che il quaderno contrassegnato con il nome "Giulia" era di grafia della Belletti; quello "Andrea", del Battistaldo; quello "L", di Colombo.

40) Con ordinanza 10 ottobre 1979 il Giudice Istruttore disponeva la riapertura dell'istruzione su di un episodio riguardante il Carcano, che ne era stato prosciolto per insufficienza di prove, assun-

133

do come fatto nuovo la partecipazione di costui a una banda armata.

— Era accaduto che nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1977 la guardia notturna Milesi Ermanno notata nella via Breggini di Milano la Fiat 500 MIL51478 ferma con due persone a bordo, si era avvicinato ai due chiedendo loro i documenti d'identità. Costoro avevano allora tentato di fuggire con l'autovettura e non essendoci riusciti per la reazione del metro-notte, scappavano a piedi dopo avere buttato oltre un recinto un pacco - che aveva insospettito il Milesi perchè ne fuoriuscivano dei fili elettrici - e un certo numero di fogli di carta.

— Sopraggiunti i Carabinieri e personale della Questura, si constatò che il pacco conteneva un ordigno esplosivo ad orologeria che veniva prontamente disinnescato dall'artificiere e che i fogli di carta erano volantini con i quali si rivendicava la distruzione dell'autovettura di uno spacciatore di eroina e di un locale (Harris Bar) indicato come ritrovo di spacciatori di droga.

— La Fiat 500 risultava di proprietà della madre del Carcano che assumeva di averla lasciata posteggiata sotto la sua abitazione regolarmente chiusa a chiave. Ad orientare gl'inquirenti su Roberto Carcano,

134

era stata la constatazione che l'autovettura non solo non presentava la benchè minima traccia di affrazione ma, anzi, era stata abbandonata con inserita nel cruscotto la chiavetta d'accensione di serie.

41) Il Giudice Istruttore contestava a Giancarlo De Silvestri e Fabio Brusa il delitto di favoreggiamento personale di Massimo Battisaldo e Sandro Piroli, avendo costoro dichiarato di essere stati ospitati, su indicazione del Brusa, dal Silvestri nella settimana precedente il loro fermo avvenuto, come già detto, a Como il 27 maggio 1979.

Contestava a Mariangela Colli il reato di furto per essersi impossessata presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese, ove era impiegata, di documentazione varia rinvenuta nel suo domicilio a seguito di perquisizione.

42) Emesso un mandato di cattura (30 ottobre 1979), riassuntivo delle varie imputazioni; disposta la separazione di procedimenti che richiedevano ulteriori prolungate indagini; depositata dal Pubblico Ministero la requisitoria, il Giudice Istruttore pronunciava ordinanza con la quale disponeva il rinvio a giudizio di Battisaldo, Piroli, Brusa, Carcano, Orrù, Colombo, Bellerà, Balice, Belloli, De Silvestri, Colli, Lettieri, dinanzi alla Corte d'Assise di Milano.

IV

43) Nella casa di v. Negroli, oltre ai più volte citati undici quaderni sull'utilizzazione degli esplosivi, fu rinvenuto anche un fucile a pompa Remington cal. 12 risultato acquistato presso un armiere di Zurigo utilizzando un porto d'armi falsificato e sottratto alla guardia giurata Roberto Ceste nel corso di una rapina. Con lo stesso documento si ~~op-~~purava essere stata comprata in un'armeria di Cuggio no, il 21 settembre 1978, una pistola Beretta mai ri trovata.

44) Al momento del suo fermo ~~da~~ Come il 27 maggio 1979, Luca Colombo aveva addosso un documento che si è accertato essere stato scritto da Maria Rosa Belloli ma che recava delle correzioni a mano di grafia non individuata.

45) Il Giudice Istruttore, proseguendo nelle indagini, disponeva perizie grafiche dalle quali emergeva: che Sergio Segio e Roberto Serafini sono au-tori di altri due quaderni sugli esplosivi (quelli indicati, rispettivamente, come "Ferrovia" e "Guido 1"); che al Serafini va attribuita la paternità delle correzioni e delle aggiunte che figurano ~~nel~~ documento sequestrato al Colombo e scritto dalla Belloli; che il Brusa è l'acquirente del fucile Remington com-

136

prato a Zurigo, essendo di sua grafia la falsa firma "Ceste Roberto" apposta sul contratto di compravendita.

46) I suddetti dati di fatto uniti ad ulteriori elementi di carattere logico, ma non per questo dotati di minore efficacia probatoria, inducevano il Giudice Istruttore a ordinare, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero, il rinvio a giudizio, innanzi a questa Corte d'Assise, del Sergio, del Serafini e del Brusa per i reati ad essi ascritti come riportati in rubrica.

V

47) Alla pubblica udienza del 2 aprile 1980 si costituiva la Corte con la nomina di sei Giudici popolari effettivi e tre supplementi.

Chiamato il procedimento contro Corrado Alunni, Antonio Marocco, Maria Rosa Belloli, Daniele Bonato, Pietro Guido Felice, Giannantonio Zanetti, Maria Teresa Zoni, Anna Maria Granata, Sergio Bianchi, Massimo Turicchia, Paolo Klun, Dante Forni, Maurice Bignami, Paolo Zambianchi, Alberto Carpani, Clara Giudetti e Marina Zoni, la Corte a richiesta del Pubblico Ministero e nulla apponendo i difensori, pronunciava la contumacia degl'imputati Zoni M.T., Belloli, Felice, Zanetti, Bignami, Zambianchi, Carpani e Giudet-

137

ti, recependo, quindi, gli atti di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Interni, dei Comuni di Bologna e Milano.

Chiamato in quella stessa udienza il procedimento contro Massimo Battisaldo, Sandra Piroli, Fabio Brusa, Roberto Carcano, Antonio Orrù, Luca Colombo, Francesca Bellerà, Fortunato Balice, Maria Rosa Belloli, Giancarlo De Silvestri, Mariangela Colli e Renato Lettieri, la Corte su richiesta del Pubblico Ministero e sentiti i difensori pronunciava la contumacia degli imputati Belloli, Colli e Lettieri; prendeva atto della rinuncia a comparire da parte degli imputati Battisaldo, Piroli, Carcano, Orrù e Balice, quest'ultimo arrestato nella fase degli atti preliminari al giudizio; raccoglieva la dichiarazione di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; disponeva, a richiesta del difensore dell'imputato Brusa la riunione di questo procedimento a quello n.59/79 contro Alunni e altri e rinviava i procedimenti così riuniti all'udienza del 10 aprile 1980 onde consentire la riunione a quello n.11/80 contro Fabio Brusa, Sergio Legio e Roberto Serafini.

All'udienza del 10 aprile 1980 quest'ultimo pro

138

cedimento, dichiarata la contumacia del Segio e del Serafini e raccolta la dichiarazione di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, veniva riunito ai due (n.59/79 e n.66/79) già riuniti. _____

48) Con ordinanza pronunciata all'udienza del 10 aprile 1980, la Corte respingeva le eccezioni di nullità prospettate dalla difesa degl'imputati Belle^{rè}, Carcano, Colombo, Brusa e Segio; disattendeva l'istanza di separazione del giudizio nei confronti dell'imputata Colli; autorizzava il colloquio all'interno di S. Vittore tra tutti gl'imputati detenuti.

— Alla successiva udienza del 15 aprile, il Ministro degl'Interni dichiarava di costituirsi parte civile anche nel procedimento riunito n.11/80 per il delitto di danneggiamento contestato al capo 42 della rubrica relativa. _____

— Provvedutasi dalla Corte sulla querela di falso presentata dall'imputato Forni nella fase degli atti preliminari, il Presidente, a richiesta del Pubblico Ministero, contestava all'imputata Belle^{rè} il delitto di favoreggiamento personale, in concorso con il Brusa, e di cui ad capo 23; all'Orrù il delitto di furto, in concorso con la Colli, e di cui al capo 26.

49) Dichiarato aperto il dibattimento, gl'impu-

IMPUGNATI DI MILANO

129

tati Forni, Granata, Turicchia e Bianchi rendevano l'interrogatorio confermando sostanzialmente le loro precedenti dichiarazioni. —————

— All'udienza del 21 aprile 1980 comparivano gl'imputati Carpani e Guidetti dei quali veniva revocata la contumacia e ai quali il Presidente richiestone dal Pubblico Ministero, contestava l'integrazione del capo d'imputazione che li riguardava, con l'ulteriore elemento di fatto "di avere ^{vi}prentivamente consentito che la Granata fornisse tale numero telefonico al proprietario dell'abitazione sita in Cusio"

— Prima che il Carpani e la Giudetti potessero rendere l'interrogatorio, il Brusa presentava, in quella stessa udienza, un comunicato (che veniva allegato agli atti senza lettura) con il quale così lui come gl'imputati Alunni, Bellerè, Bonato, Colombo, Klun, Marocco e Marina Zoni revocavano il mandato ai difensori di fiducia. La Corte, presone atto, nominava i difensori d'ufficio ai quali concedeva i chiesti termini a difesa rinviando l'udienza al 5 maggio 1980.

— In quest'udienza la Corte nominava un difensore d'ufficio per gl'imputati Sergio Segio e Maria Teresa Zoni in sostituzione dell'avv. Fuga arrestato medio tempore: constatava l'assenza del Marocco e del Bonato evasi dal carcere di S. Vittore durante la pre

TRIBUNALE DI MILANO

140

cedente sospensione del dibattimento; interrogava i coniugi Carpani; iniziava l'escursione testimoniale.

50) Revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato Lettiero comparso all'udienza del giorno 7 maggio e interrogato; provveduto sulle istanze di ammissione testi presentate da alcuni difensori; reinterrogato il Forni mostrando ad esso parte dei corpi di reato; disposta l'acquisizione agli atti dei comunicati e delle memorie difensive inviate o consegnate dai vari imputati, il Presidente dichiarava chiusa, all'udienza del 16 maggio 1980, l'istruzione dibattimentale.

51) Acquisite le conclusioni delle parti civili, pronunciate dal Pubblico Ministero le sue requisitorie, iniziate le arrighe dei difensori, quelli nominati d'Ufficio agli imputati Alunni, Marocco, Zanetti, Zambianchi, Serafini, Klun e Segio presentavano una memoria difensiva.

52) L'avv. Pecora, difensore degli imputati Belloli e Bignami proponeva istanza di ricusazione dei Giudici popolari *della Corte assumendo le mosse dei giudici popolari* si trovava nelle condizioni previste ai nn. 2 e 3 dell'art. 64 cpp - e ciò in base alle dichiarazioni a lui attribuite e apparse sul quotidiano Corriere della Sera del 29 maggio 1980 - e rite

141

nendo che l'opinione del giornalista ascritta al Giudice popolare fosse comune al Collegio giudicante.

— Il Presidente, preso atto della ricusazione e rilevata la propria competenza a decidere in merito, sospendeva il procedimento. Alla udienza successiva del 4 giugno 1980, dava comunicazione di avere pronunciato ordinanza d'innamissibilità della ricusazione di tutti i Giudici popolari diversi da colui che aveva rilasciato l'intervista e di non avere ancora esaurito il giudizio incidentale relativo a costui.

— In questa udienza compariva l'imputato Zanetti arrestato medio tempore.

— Alla successiva udienza del giorno 11 giugno 1980, il Presidente rendeva noto che il Giudice popolare Zanaboni Giulio aveva presentato richiesta di astensione e di averla accolta nominando in sostituzione il Giudice supplente Aida Calegari. Rinviava il processo, per consentire all'avv. Pecora di formalizzare la già annunciata rinuncia al ricorso per Cassazione contro l'ordinanza dichiarativa dell'innamissibilità della ricusazione.

— All'udienza del tredici giugno 1980, la Corte acquisiva la rinuncia all'impugnazione già proposta dall'avv. Pecora e respingeva l'eccezione di nullità avanzata dal medesimo difensore. Prendeva atto di una

142

denuncia di conflitto di competenza fatta dall'avv. Pelazzà dallo Zanetti nominato proprio difensore di fiducia. Sostituiva, quindi, all'udienza del 16 giugno questo legale con altro che nominava d'ufficio avendo lo Zanetti revocato il mandato al proprio difensore.

53) La discussione, ripresa dopo l'esaurimento della questione incidentale di ricusazione, veniva interrotta ai sensi dell'art. 469 c.p.p. a istanza del Pubblico Ministero che chiedeva fosse acquisita una nuova prova favorevole all'imputato Forni e consistente nelle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio reso da Roberto Sandalo imputato in altro procedimento.

La Corte, sull'accordo dei difensori delle parti civili e dell'imputato Forni e nulla apponendo i difensori degli altri imputati, provvedeva in conformità alla richiesta acquisendo il documento de quo. Sentiva, quindi, il Pubblico Ministero che in relazione alla nuova prova modificava in parte le precedenti conclusioni chiedendo l'assoluzione del Forni per non aver commesso il fatto.

Data nuovamente, la parola ai difensori ai sensi dell'art. 468 c.p.p., l'avv. Pecora eccepiva, quale difensore di Maria Rosa Belloli e Maurice Bignami,

che il verbale d'interrogatorio di Roberto Sandalo doveva considerarsi una "carta inquinante" e chiedeva fosse estromesso dal processo.

La Corte respingeva l'istanza e così pure quella, successiva, della stesso avvocato, volta a rendere dichiarazioni in sostituzione dei propri assistiti, contumaci.

TRIBUNALE DI MILANO

54) All'udienza del 21 giugno 1980 compariva in aula l'imputata Maria Teresa Zoni arrestata medio tempore; gl'imputati Alberto Carpani e Clara Giudetti rilasciavano congiuntamente una dichiarazione finale; il difensore d'ufficio di Sergio Segio proponeva istanza di remissione del procedimento ai sensi dell'art.55c.p.p.; gli avv. Longoni e Pecora producevano memoria difensiva per i loro assistiti; il difensore della Granata chiedeva la scarcerazione dell'imputata per decorrenza del termine massimo di carcerazione preventiva formulando eccezione di legittimità costituzionale dell'art.11 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 come modificato dalla legge 6 febbraio 1980 n.15, allegando a motivazione l'ordinanza 3 maggio 1980 del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Padova del quale recepiva le argomentazioni; il Pubblico Ministero esprimeva parere contrario.

La Corte si ritirava, quindi, in Camera di Con-

144
siglio per deliberare. _____

I MOTIVI DELLA DECISIONE

I

1) Tra i molteplici reati ascritti ai diversi imputati nei tre procedimenti riuniti, il delitto previsto dall'art. 306 c.p. è quello che -se anche non è il più grave in relazione alla pena edittale- avvince in un vincolo unitario tutti gli altri nei cui confronti si pone come motivo delinquenziale di base, sia pur in senso diverso da quello voluto dall'art. 81 c.p.. Tipico reato obiettivamente politico, secondo la definizione e la distinzione create ad altri fini dell'art. 8, 2 cpv pp, che colora di subiettività politica tutti quegli altri ~~di~~, sebbene comuni per il loro titolo, appaiono essere stati determinati "in tutto o in parte da motivi politici" (art. 8 cit.).
— E' evidente, infatti, che una banda armata necessita, per sua stessa natura, non soltanto delle armi -elemento essenziale per la concretizzazione della fattispecie criminis- una anche di denaro -di molto denaro- per acquistare l'armamentario e il ~~mun~~izionamento; per acquisire la disponibilità di alloggi, basi indispensabili dell'organizzazione ove conservare le armi, la documentazione, gli strumenti per

145

~~confessione~~ falsi documenti d'identità ecc., e ove dare ricetto a coloro dei suoi componenti che sono clandestini prima ancora di diventare latitanti; per le spese proprie di costoro (vitto, vestiario, spese personali ecc.); per gli oneri processuali che non sono evitati dal rifiuto della difesa in fase dibattimentale (tattica, peraltro, non da tutti adottata); in una parola, per la vita di un'organizzazione clandestina e armata. E poichè le fonti principali dell'autofinanziamento sono le rapine e i sequestri di persona a scopo di estorsione, la banda pone in essere, per il tramite dei suoi componenti, questi reati insieme a una gran massa di ricettazioni (mercato ideale d'acquisto di armi, munizioni, documenti d'identità, ecc.), furti, soprattutto di autovetture, falsi e altro.

— Accanto a tali delitti direttamente e immediatamente finalizzati a procurare alla banda e ai suoi membri clandestini i mezzi di sostentamento -delitti che, è ragionevole ritenere non sarebbero stati commessi se taluni soggetti non avessero adottato un metodo aberrante di lotta politica; e ciò, ovviamente, a prescindere dalla metamorfosi della "maturazione politica" di quei delinquenti comuni che si sono trovati reclusi insieme ai terroristi - ne ven-

146

gono commessi molti altri pure essi non "obbiettivamente politici" ma indirizzati a realizzare le condizioni per il compimento di quei delitti contro la personalità dello Stato, la perpetrazione dei quali costituisce il fine della banda armata.

Si vuole alludere alle invasioni negli uffici di società commerciali come forma di protesta contro l'organizzazione del lavoro, ai danneggiamenti, alle devastazioni, ai ferimenti, agli omicidi tentati e consumati, ai sequestri di persona senza fine di estorsione (più clamorosi quelli del Giudice Sorsi e dell'On. Moro), alle stragi, a tutti quei delitti, insomma, dei quali ormai da troppi anni è piena la cronaca e che destinati a produrre con l'allarme sociale la guerra civile e quindi il sovvertimento del sistema costituzionale - altro risultato non hanno generato eccetto la sofferenza e il dolore delle vittime e dei loro congiunti.

Si perviene così alla distinzione tra reati mezzo e reati fine e ad una prima conclusione giuridicamente rilevante a tenore della quale la banda armata attrae a sé tutti i reati che vengono consumati dai suoi componenti in attuazione del programma comune, sicché i membri della *societas sceleris* debbano risponderne penalmente.

147

2) Summa divisio normativa tra i componenti di un'associazione sovversiva armata è tra i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i capi, da un lato, e i semplici partecipi, dall'altro. Distinzione che acquista rilievo non soltanto in rapporto alla pena legislativa fissata per le due distinte ipotesi di reato, ma anche per le diverse conseguenze giuridiche che ne discendono in relazione alla penale responsabilità in ordine ai reati mezzo come sopra delineati.

— Ora, accantonando per il momento le figure di chi promuove o costituisce la banda armata e soffermandosi ad analizzare la posizione del capo o dirigente (il diverso termine usato dal comma 3 art.306 cp rispetto all'art.270 cp è in coerenza con la ritenuta natura militaristica dell'associazione armata) e acquisita la comune definizione secondo la quale dirige chi regola in tutto o in parte -e quindi si può dirigere anche soltanto una frazione della banda armata- l'attività collettiva con funzioni più o meno late di superiorità, non può negarsi che se anche il legislatore ha pensato alla banda armata come ad un insieme di individui inquadrati in una rigida gerarchia di tipo militare, tuttavia la realtà può presentare associazioni nelle quali la maggior

142

parte dei componenti, o anche tutti, concorrono alla formazione della volontà della banda e sono dotati di uguale potere decisionale in relazione alla scelta del programma e degli strumenti necessari per realizzarlo.

— E poichè, come si è visto, la vita di un'organizzazione illegale armata che si propone il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, si esplica così in una multiforme attività prettamente delinquenziale come in altrettanta molteplice attività di studio per l'elaborazione degli schemi teorici e pratici di esecuzione del programma, a coloro che contribuiscono collegialmente alle scelte di teoria e/o di azione o che, se del caso, monocraticamente vi provvedono con comportamenti vincolati per l'organizzazione, e a coloro che tali scelte attuano deve essere riconosciuta una posizione di preminenza riconducibile allo schema normativo del capo-organizzatore.

— Con l'ulteriore considerazione che la necessità di difendere la lotta armata in un numero sempre maggiore di persone comporta di conseguenza un ampliamento ^{del} novero di coloro che a livello operativo redigono le c. d. "risoluzioni strategiche", scelgono gli obiettivi da colpire in concreto, individuano esche

14

dano il "personale nemico", partecipano agli attenta
ti e alle altre azioni, procurano le case da destina
re a basi, le armi, i documenti falsi, curano l'am-
ministrazione del denaro e del munizionamento, compi-
lano i volantini rivendicativi con i quali propagan-
dare la lotta armata inneggiando ad essa, in una pa-
rola svolgono un'attività primaria che non può non
considerarsi vitale per l'organizzazione .

— Del resto, la ratio del diverso trattamento pu-
nitivo risiede nella volontà del legislatore di col-
pire più severamente quelli tra i membri che con la
loro condotta o hanno reso possibile il sorgere del-
la banda (promotori e costitutori) ovvero ne consen-
tono la vita e l'operatività pratica, e sono i capi
(o dirigenti) e gli organizzatori trattandosi per
quest'ultima figura di attività che non si esaurisce
al momento della formazione della banda ma si perpe-
tua nella necessità casì di adattare le scelte pregma
tiche alla specifica situazione politico-sociale, co
me di ristrutturare l'associazione per effetto del-
l'ingresso di nuovi adepti. Il legislatore, quindi,
ha inteso distinguere tutti costoro da quegli altri
membri che si trovano in posizione che è subordinata
non soltanto e non necessariamente in senso gerarchi-
co, ma per la natura stessa del loro apporto di pret

150

ta ~~marca~~ esecutiva e sottoposto all'altrui iniziativa.

3) La figura del partecipe si tratteggia in negativo rispetto a quella del capo-organizzatore come sopra delineata potendosi definire semplice partecipe che è fuori ^{della} direzione della banda (o di una sua frazione) e non contribuisce, per la qualità dei suoi interventi, nè alla formulazione del programma nè allo studio dell'azione concreta nè alla sua realizzazione. Non sceglie ma esegue quei soli incarichi che sporadicamente gli vengono assegnati prestando un'attività isolata e fungibile.

E' in buona sostanza un elemento di quella che i terroristi considerano "rete d'appoggio" utile per dare saltuario ricetto a membri clandestini o latitanti (e magari feriti o convalescenti), per procurare all'occasione un'autovettura, per fornire generalità pulite e corrispondenti a una posizione sociale formalmente rispettabile, per agevolare la fuga degli attentatori magari limitandosi a ricevere in consegna e passare ad altri un sacchetto contenente le armi usate durante l'azione.

E' il favoreggiatore della banda, figura giuridica priva di una propria autonomia al di fuori della previsione legislativa racchiusa nel comma 2 art. 306 del vigente codice penale che con l'abrogazione

TRIBUNALE DI MILANO

dell'art. 132 cod. 1889 ha ricondotto i "fatti di assistenza alla banda" nell'ambito della partecipazione, come si evince a sufficienza dalla considerazione che "i sovventori" della banda sono punibili a norma dell'art. 306 c.p. anche quando non fanno parte della banda. Scelta legislativa coerente essendo intuitivo che prestare assistenza alla organizzazione con le forme previste dall'art. 378 cp o del più specifico art. 307 cp -che si preoccupa di precisare, a scanso di equivoci interpretativi che per la chiarezza della norma non possono derivare nemmeno da una frettolosa lettura dell'articolo, che la condotta criminis deve andare a beneficio di "taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda"- equivale nella realtà a fare sussistere le condizioni indispensabili perchè l'associazione criminosa si mantenga in vita e quindi, in definitiva, a cooperare alla sua permanenza.

4) Si è già anticipato che il significato della distinzione tra il dirigente-organizzatore e il partecipe si coglie soprattutto nel terreno della responsabilità per le diverse conseguenze giuridiche che in ordine ai reati mezzo e ai reati fine ne discendono a carico di quegli associati che con il loro comportamento hanno contribuito a determinare, prima,

152

e ad attuare, poi, la volontà della banda. —

— E' questa la conclusione cui è pervenuto il Giudice Istruttore che ha contestato a tutti gl'imputati ritenuti organizzatori anche i reati commessi dalla banda in attuazione del programma delittuoso, e in difetto della prova di una partecipazione materiale al compimento del singolo reato. Conclusione corretta, coerente ai principi del diritto penale in materia di concorso di persone nel reato e che, pertanto, può essere condivisa dalla Corte. —

— La considerazione da cui conviene prendere le mosse è che l'associazione si costituisce in quanto più soggetti convengono di recare un contributo in vista di uno scopo comune che - lo si è visto e non è contestabile da alcuno - si realizza attraverso la consumazione di numerosi reati. —

— Un primo vincolo che lega tra di loro tutti gli associati, dal dirigente-organizzatore al partecipe, è quindi la comune volontà di delinquere per il conseguimento del fine ultimo sicchè vi è già all'atto della prestazione del consenso in relazione al delitto previsto dall'art. 306 c.p. anche la manifestazione di un accordo per quell'attività sceleris che di volta in volta fosse decisa siccome utile, o politicamente (omicidio, sequestro di persona, devastazio

ni, ecc.) o materialmente (rapine, furti, ricettazioni, falsi, ecc.), alla banda i cui i componenti si mettono insieme e si riuniscono non già per svolgere astratte considerazioni di filosofia dello Stato bensì per pervenire a un mutamento costituzionale attraverso un clima di esasperata tensione sociale (realizzabile mediante uccisioni, sequestri di persona, distruzioni) idoneo a determinare le condizioni favorevoli alla guerra civile ritenuta, almeno da molti degli'imputati di questo processo, come l'unica strada possibile per la conquista del governo una volta ripudiato il metodo democratico.

Appare *inevitabile*, pertanto, che sin dal momento della sua formazione e ogni qual volta l'organizzazione acquista, un nuovo adepto che apporta solidità psichica e materiale al gruppo il comune desiderio di raggiungere lo scopo e l'impegno di ognuno a commettere tutti quei delitti che fossere ritenuti utili o necessari, costituisce una forma di vicendevole rafforzamento della volontà sotto l'aspetto indifferente della determinazione o dell'istigazione, sapendo ciascuno al momento di consumare il reato di ~~una~~ pertinenza, così che gli altri sono pronti a ugualmente delinquere, come che l'associazione, e perciò l'insieme di più individui che han-

154

no sottoscritto il complesso accordo criminoso, è pronta a prestargli l'intero aiuto di cui dovesse aver bisogno.

5) Se tutto ciò è esatto per la totalità degli associati, partecipi o dirigenti-organizzatori, per questi ultimi al patto di reità già sottoscritto si aggiunge di volta in volta quella ^{attiva} multiforme di programmazione ed esecuzione già descritta e che si risolve ~~nel~~ concorso psichico o materiale (o l'uno o l'altro) nel singolo delitto, non essendo contestabile che, ad es., del tentato omicidio dei Carabinieri Perosino e Bressan devono rispondere non soltanto gli esecutori materiali ma anche coloro che lo hanno deciso come idonea forma di attacco all'esercito nemico, coloro che ne hanno studiato la realizzazione pratica; coloro che hanno predisposto in anticipo il volantino rivendicativo (è significativo che si parli di "annientamento").

Ma questa attività complessiva all'interno della banda è di competenza non dei favoreggiatori, non della "rete d'appoggio", non in una parola, dei partecipi bensì di coloro che provvedono giornalmente alla vita, politica e materiale, dell'associazione o di una sua branca, ai quali necessariamente deve essere riconosciuta quella posizione di preminenza

legislativamente stabilita rispetto ai semplici partecipi, e che sono identificabili -lo si è visto- nei dirigenti-organizzatori.

Se queste considerazioni si temperano con quel criterio correttivo già del Pubblico Ministero definito temporale^e territoriale secondo cui le conseguenze giuridiche dei delitti compiuti dalla banda debbono ricadere unicamente su coloro che rivestivano la qualità di dirigenti-organizzatori nel luogo e nel tempo in cui il delitto veniva deliberato^l commesso, ci si accorge^l che la soluzione adottata non solo è conforme alla situazione di fatto ma è in armonia con i principi che disciplinano il concorso di persone^l nel reato.

E infatti si rinvenzano tutti gli elementi fondamentali della fattispecie concorsuale: a) la pluralità di agenti che, pacificamente, non deve essere intesa nel senso di molteplicità di persone intente alla realizzazione dell'elemento oggettivo; b) esecuzione dell'elemento oggettivo del reato da parte di taluno dei concorrenti; c) contributo causale alla verifica del fatto che, si è visto, può avvenire anche nella forma della determinazione e dell'istigazione; d) volontà di cooperare alla commissione del reato, elemento questo che, comune in maniera ge

TRIBUNALE DI MILANO

156

nerica a tutti gli associati nella fase di ingresso nella banda armata, si manifesta in maniera più pregnante di volta in volta, concretizzandosi nella ideazione (lato sensu) e nell'esecuzione del particolare reato.

—Può concludersi che i dirigenti-organizzatori per essere coloro che costituiscono il nucleo centrale e operativo della struttura associativa sono anche ipso facto coloro che promuovono e realizzano la specifica attività criminosa che trova nella condotta di essi efficacia causale integrandosi le loro azioni vicendevolmente in quel vincolo giuridicamente unitario che sta alla base dell'istituto del corso.

6) Venendo all'esame della situazione probatoria esistente nei confronti di ciascuno dei trenta imputati rinviati al giudizio della Corte, va detto subito che sarebbe inutilmente dispendioso elencare e commentare tutti gli elementi a carico di Corrado Alunni e che, tanto per riferirsi a quelli incontestabili, consistono in ciò che di armi, di materiale ideologico, di denaro e altre cose proventi di delitto, di materiale relativo all'attività di falsificazione di documenti e di targhe automobilisti-

che, è stato rinvenuto principalmente nella casa di v. Negroli -presa in locazione dallo stesso Alunni utilizzando la carta d'identità e il cedolino di stipendio del Turicchia- e in quella di v. Melzo affittata da Marina Zoni e dall'imputato frequentata assiduamente come dimostrato dal possesso delle chiavi d'ingresso e dalle impronte palmari rilevate all'interno dell'appartamento.

—E' sufficiente rinviare, senza commento, alla lettura dei relativi verbali di perquisizione e sequestro e del materiale ideologico trovato, perchè si evidenzi senza necessità di richiamare le testimonianze che lo indicano protagonista di non pochi fatti criminosi- la posizione di Alunni all'interno della banda e che non può certo essere qualificata di mero gregariato ma piuttosto come di colui che con i propri contributi di teoria e di azione provvede vieppiù a organizzare, stimolare, indirizzare l'attività degli altri.

— Ma due documenti entrambi manoscritti da Alunni (tale è la conclusione delle perizie grafologiche) meritano un cenno particolare.

— In uno (doc.65 B 28, in allegati A2 atti P.M.) si afferma che le armi non sono altro che un comune strumento di lavoro il cui uso deve essere esteso

453

" al maggior numero di compagni" dichiarandosi pure che non un'arma deve muoversi senza una decisione della "struttura logistica" e che occorre trovare dei luoghi ove sia possibili esercitare; ^{Ma} gli esplosivi si auspica la "diffusione generalizzata delle conoscenze di base ... (e) addestramento completo all'uso".

— In altro documento (65 B 21, in allegato A 2 atti P.M.), viene teorizzato che la guerra civile è "la tendenza", da cui la necessità di definire l'organizzazione dell'esercito proletario il cui elemento è la clandestinità. —

7) Interrogato dal Pubblico Ministero (cart. 2, vol. 1, ~~del~~ 56, proc. n. 57/59), Carlo Pagani -marito di Marina Zoni- confermava la scelta per la lotta armata fatta dalla propria moglie e ne attribuiva la causa agli ~~indottrinamenti~~ ^{indottrinamenti} della sorella Maria Teresa Zoni e di un'amica a nome "Marzia" (la Belloli). —

— In effetti, Marina Zoni ha affittato l'appartamento di v. Melzo frequentato assiduamente oltre che da Alunni (non solo per motivi sentimentali) anche da Antonio Marocco come provato dall'indagine dattiloscopica e dal rinvenimento di scritti di suo pugno sulla organizzazione delle Formazioni Comuniste Combattenti e ~~sulla~~ sulla loro dotazione di armi e munizioni. (alleg. B 2 atti P.M. docc. 4-5-). —

— La qualifica della casa come "base", o "covo", o "buco" oltre che dalla personalità dei due che si è accertato averla frequentata e dal contenuto del materiale ideologico ritrovato, discende anche dall'essere stati ivi riposte le cassette di legno rapinate al Credito Lodigiano di Lodi insieme al denaro una parte del quale era ancora in v. Negroli al momento dell'arresto di Alunni; il che dimostra che l'appartamento era utilizzato dalla banda. —

— Marina Zoni è l'autrice di uno degli undici quaderni sugli esplosivi scoperti in V. Negroli (quello contrassegnato col nome "Dada") e destinati, secondo il già commentato doc. Alunni (65 B 28, in allegati A 2 atti P.M.), alla diffusione ~~da~~ un numero sempre maggiore di militanti. —

— Al momento del suo arresto essa aveva con sé la borsa di quello che poi risulterà il programma ideologico delle Squadre Armate Proletarie alla cui elaborazione, pertanto, aveva apportato un contributo.

— Ha frequentato il covo di Cusio, come dimostrato dalle dichiarazioni del marito Pagani sulla vacanza di Natale '77 passata in montagna con "Federico" (con il quale nome egli conosceva Alunni) e che si accorda con la descrizione che la teste Commeti (V. cart. 9, vol. 2, ~~al.~~ 24 proced. 59/79) fa della quarta

160

ragazza da lei vista solo a capodanno; dall'annotazione sull'agenda 1977 della Zoni, alla data del 31/12/'77, degli orari dei mezzi pubblici per Bergamo.

Tutta una multiforme attività che pone l'imputata in posizione di rilievo all'interno della banda.

8) Antonio Marocco non ha partecipato, con mansioni di organizzatore (nel senso già chiarito), soltanto alla banda operante fino al momento dell'arresto di Alunni, ma ha pure costituito di sicuro con Maria Teresa Zoni, Daniele Bonato, Pietro Guido Felice, Giannantonio Zanetti e Maria Rosa Belloli la banda armata denominatasi "Reparti Comunisti d'Attacco".

Quanto alla partecipazione nella c.d. "banda Alunni", si è già visto della sua presenza, qualificata e qualificante, nella casa di v. Melzo e dello scritto di suo pugno ivi reperito che tratta della "organizzazione e dotazione di armi" della banda "Formazioni Comuniste Combattenti". Va aggiunto, adesso, che egli è stato uno dei frequentatori di Cusio (v. dep. Cometti cit. e loc. cit.) e che in v. Negroli è stato rinvenuto altro suo manoscritto relativo al "bilancio" della organizzazione per i mesi di aprile, maggio e giugno (doc.65-B 38, in allega-

ti A2 atti P.M.; cart. 7 C vol. 1).

Attività, come si vede, nè saltuaria nè marginale, considerata l'importanza che il denaro e le armi rivestono per questo tipo di organizzazioni.

Marocco a differenza di Marina Zoni, non è stato arrestato il 13 settembre 1978 sicchè si diede da fare per costituire una nuova banda che si auto-denominò "Reparti Comunisti d'Attacco" e fece il suo debutto ufficiale sparando la mattina del 13 novembre 1978 contro il dott. Marchetti, già sanitario presso la casa circondariale di Milano.

La prova dell'appartenenza dell'imputato a questa nuova organizzazione la si trova in quella valigetta 24 ore rinvenuta casualmente il giorno 11 gennaio 1979 in una via di Milano, e contenente, tra l'altro, lo scritto (opera di Marocco) "La struttura logistica centrale" (reperto n. 20, in alleg. a Cart. 7 A proc. n. 59/79) nel quale l'autore riprendendo l'indicazione di Alunni sulla necessità di trovare luoghi ove potersi addestrare all'uso delle armi (doc. 65 B 28 cit. e loc. cit.), teorizza che "ogni nucleo deve avere a disposizione uno o più campi da tiro che egli stesso ricerca, il campo (piccole valli in alta montagna), naturalmente sonorizzato, o quasi (ma non udibile dal più vicino cen-

162

tro abitato) la frequenza massima deve essere di una volta al mese (per ogni campo)".

E Marocco -così preciso teorizzatore della pratica delle armi- è uno dei frequentatori oltre che di Cusio anche di Ungiasca (v.dep. Rigamonti e Formara, in cart. 7 A vol.1 proc. n. 59/79) che, insieme a Magreglio, hanno tutte le caratteristiche ottimali di un ideale campo da tiro.

9) Si può dire che non esiste pagina processuale nella quale non compaia Maria Rosa Belloli con funzioni chiaramente organizzative.

I suoi usuali soprannomi -almeno, quelli noti agli inquirenti allo stato delle risultanze processuali- sono "Marzia" - così essa era conosciuta dal Pagani (dep. cit. loc.cit.), dallo Zucchi, presso il cui ristorante aveva lavorato per un anno da Pasqua '76 a Pasqua '77 (v. Cart.1, vol.4, al.29 proc. n. 59/79), dalla Cavagnera con la quale aveva diviso l'appartamento (Cart.12, vol.5, proc.n;59/79), da Sergio Bianchi, Marina Zoni, Massimo Battisoldo e Sandra Piroli e così essa intitola uno degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi del quale la perizia grafologica le ha attribuito la paternità (cart.19, vol.12 proc. n.59/79)- e "Vera", secondo l'indicazione del biglietto trovato indosso al Bru-

TRIBUNALE DI MILANO

sa insieme alle foto della Belloli e della Piroli, al momento del suo arresto a Como (Cart.1 vol.1A, ~~fol.~~ 9 proc.n.66/79), e secondo le appostazioni contabili di Marocco relativamente alle spese per "casa di montagna" e che corrispondono al canone di locazione dell'appartamento di Cusio, preso in locazione dalla Belloli (doc.65 B 38, allegati A2 atti P.M. cit.).

— L'annunziatura delle attività ad essa attribuibili e processualmente accertate è sufficiente ad acclarare un ruolo nel terrorismo italiano di decisiva rilevanza per le energie profuse dall'imputata nell'organizzazione - nel senso più ampio e comprensivo del termine - di associazione sovversive armate.

— Basti considerare, in sintesi, che l'imputata la si trova nella casa di v. Jamoretti a Varese; nella banda c.d. Alunni; dopo il 13 settembre 1978, nei Reparti Comunisti d'Attacco; nel gruppo disciolto dai Carabinieri a Como il 27 maggio 1979 e dal quale essa si era appena dimessa - affidando la comunicazione della decisione a un documento di suo pugno corretto qua e là da Roberto Serafini - con la manifestata intenzione non già di pensionarsi, ma di passare nelle Brigate Rosse.

— Più in dettaglio va osservato che fu la Belloli

24

a prendere in locazione insieme a Maria Teresa Zoni i locali di v. Jamoretti frequentati anche da Fabio Brusa, dallo Zanetti, dal Bianchi e dalla quale casa si accedeva agevolmente a quel nascondiglio sotto il ponte sul fiume Olona che costituiva deposito di armi e documenti di proprietà della banda. Il suo nome "Marzia", poi, figura più volte nella contabilità dell'organizzazione tenuta da M.T. Zoni e rinvenuta tra la documentazione sepolta insieme alle armi (v. Cart. 6, fol. 1, alleg. al rapp. Carab. proc. n. 59/79).

Insieme a costei curò così efficacemente l'indottrinamento di Marina Zoni da indurla a scegliere la lotta armata (dep. Pagani cit.).

E' di suo pugno (lo si è già visto sopra) il quaderno "Marzia" sull'uso degli esplosivi.

Fu lei a prendere in affitto, recandosi insieme ad Anna Maria Granata, l'appartamento in Cusio che tanto coincide per le sue caratteristiche a quello che il Marocco riteneva il luogo ideale per esercitazioni di tiro (rep. n. 20 in ^{alleg. a} Cart. 7 cit.), e fu lei a frequentarlo assiduamente (dep. Cometti cit.).

Alla Belloli si deve quell'attività di ricerca di dati anagrafici "puliti" compiuta lavorando per il Vellega con i quali confezionare falsi documen-

ti d'identità e rinvenuti, poi, in v. Negroli; Su di
uno Alunni dovette operare una correzione sostituendo
il termine "coniugato" a quello (sposato) trascritto
dalla Belloli (v. perizia cart. 17 vol. 5 proc. n.
59/79; v. pure dep. Osio, Pila, Mellace, Amoriello,
Vellega in Cart. 12, vol. 6, ivi).

Partecipa all'organizzazione dei Reparti Comunisti d'Attacco frequentando abitualmente le basi
di Magreglio e Ungiasca prese in affitto da Bonato.

Infine, in senso processuale, affida ai coniugi Battisoldo armi e la risoluzione strategica della
Squadra Armate Proletarie che è la stesura definitiva
del documento sequestrato a Marina Zoni all'atto
dell'arresto e consegna al Colombo il manoscritto
nel quale dà ragione della decisione di abbandonare
il gruppo e di confluire nelle Brigate Rosse.

10) Daniele Bonato compare improvvisamente e
pericolosamente sulla scena del terrorismo a Bagnolo
Cremasco quando il 1 febbraio 1979 spara addosso ai
Carabinieri che avevano fermato per un controllo
l'autovettura Fiat 500 sulla quale egli viaggiava
insieme al Marocco e al Felice con i quali doveva
molto probabilmente compiere una rapina, forse mettendo
in opera gli insegnamenti teorici del Marocco (v.
doc. 7 in alleg. a Cart. 7 A proc. n. 59/79) che ri-

168

tiene ideali per risolvere il problema dell'autofinanziamento "le banchette di provincia collocate in territori smilitarizzati".

— Fu il Bonato a prendere in affitto le due case di Ungiasca e Magreglio frequentandole assiduamente insieme a Marocco, Zanetti, Zoni Maria Teresa, Belloli e Felice.

— E' di suo pugno un programma di lotta armata (doc.8 in alleg. a Cart.7 A cit.) completo con un organigramma della banda con indicazione di nomi di battaglia degli appartenenti a "Dirigenza", "Legistico", "Analisi", "Esercito", "Nuclei". E' significativa la corrispondenza delle iniziali di questi nomi e anche dei nomi stessi per esteso negli scritti di Maria Teresa Zoni e nel bilancio della banda per i mesi da settembre a dicembre 1978 (doc. n.19 ⁱⁿ alleg. a Cart. 7 A).

— Elementi tutti che confermano quella scelta per la lotta armata, già palesata alla Ferranato e da costei riferita agli inquirenti, con un ruolo di cernone subordinato nella formazione e organizzazione dei Reparti Comunisti d'Attacco.

11) Felice Pietro Guido, il cui nome di battaglia secondo le indicazioni del Bianchi, della Ferranato e di Battisaldo è "Kociss", è presente in v.

TRIBUNALE DI MILANO

167

Jamoretti, nella "banda Alunni" e nei Reparti Comuni
sti d'Attacco.

— Per quanto riguarda Varese, sono prove valide e non semplici indizi di una sua partecipazione a un gruppo armato, il ritrovamento di una sua fotografia insieme ad altro materiale nascosto sotto il ponte sul fiume Olona e l'indicazione del suo nome nella contabilità curata da Maria Teresa Zoni e relativa chiaramente agli attivi e passivi di una banda armata (v. Cart. 6, vol. 1, alleg. a rapporto C.C., proc. n. 59/79):

— I collegamenti con Alunni sono dati dalla sua accertata presenza a Cusio (dep. Cometti cit.) e — come elemento, questo sì, indiziante ~~ma~~ non perciò dotato di minore efficacia probatoria — dal rinvenimento nella "base" di via Melzo di un appunto con il numero telefonico della sua ragazza, certa Rosanna Caravati.

L'inserimento a ~~primo~~ titolo nei Reparti Comunisti d'Attacco è comprovato dall'aver frequentato Ungiasca (Cart. 7 A, vol. 1) e, ancora più qualificante, dall'essere stato protagonista con Marocco e Bonato dell'episodio di Bagnolo Cremasco. Non vi è dubbio che il terzo era Felice il cui documento d'identità rimase nelle mani del Carabiniere ferito e il

168

cui nome venne fatto nell'immediatezza dal Bonato all'Autorità giudiziaria di Crema che procedeva per il grave episodio (v. Cart. 7 ^A, proc. n. 59/79). —

La colpevolezza di Felice, quindi, non discende soltanto dall'essere stato a Cusio bensì da tutto un'insieme di elementi che, eloquenti visti singolarmente, sono più che mai probanti se valutati congiuntamente evidenziandosi un ruolo non secondario dell'imputato e culminato, per quanto noto, nell'azione fredda e precisa di Bagnolo Cremasco. —

12) Anche la militanza di Giannantonio Zanetti risale a Varese. —

Prova della sua presenza fisica nella casa di v. Jameretti è nel foglio di licenza rilasciato al soldato Zanetti e ivi rinvenuto all'atto della perquisizione di polizia giudiziaria ^{conseguita} al rinvenimento delle armi e del materiale sepolti sotto il ponte. —

Prova di una sua presenza giuridica nella banda armata è ~~nel~~ foglio di contabilità tenuta da M.T. Zoni (v. Cart. 6, vol. 1, in alleg. al rapporto Carabinieri, cit.) e che segna in uscita diverse somme a favore di "Tata" che è il nome con il quale era conosciuto l'imputato, come si evince dalle dichiarazioni di Bianchi, della Ferranato, del Battisaldo. —

Tra il materiale nascosto insieme alle armi,

109

vi era pure un manuale sull'uso degli esplosivi scritto in spagnolo e cioè nella stessa lingua in cui è redatto uno degli undici quaderni sequestrati in v. Negroli e che la perizia grafologica disposta in istruzione ha accertato essere di pugno dello Zanetti.

— Suoi scritti erano pure conservati con il resto del materiale rinvenuto sotto il ponte.

— Zanetti è presente nella base di v. Negroli, così per avere redatto -lo si è visto- un quaderno sugli esplosivi, come per aver curato un elenco di armi e munizioni (doc. 65 B 3 in alleg. A 2 atti P.M.); uno di materiale per il confezionamento di pallottole, e, insieme ad Alunni, un elenco di armi che rispecchia quasi integralmente l'armamentario sequestrato dopo l'arresto di Alunni.

— Zanetti è a Cusio (v. dep. Cometti cit. col. 27; l'uomo descritto in compagnia di M.T. Zoni non può che essere lui), luogo -si è già detto- ideale, secondo l'indicazione autografa del Marocco, per esercitazioni con armi da fuoco.

— Zanetti è, ancora, in v. Gran Sasso in quell'appartamento preso in locazione insieme a M.T. Zoni (v. Cart. 2, proc. n. 59/79) frequentato anche dalla Belloli e abbandonato precipitosamente e parzialmente "ripulito" poco dopo la cattura di Alunni. Nella

170

casa, comunque, sono stati trovati : numerosissimi rivetti e la piastra per la loro applicazione e che ad altro non potevano servire se non a confezionare falsi documenti d'identità; la patente di Domenico Tregu, colpito da ordine di cattura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per partecipazione ad associazione sovversiva (v. rapp. C.C. 18.10.'78, in Cart. 2, proc. n. 59/79); un appunto della Belloli con indicati gli orari dei mezzi pubblici per raggiungere Cusio, in vigore nell'anno 1977; fotocopia di uno scritto rinvenuto anche nella valigetta 24 ore (doc.8, in Cart.20 vol.A, proc. 59/79).

Zanetti è pure nei Reparti Comunisti d'Attacco. Come dimostrato dal manoscritto ideologico contenuto nella "24 ore" (v. doc. 10 in alleg. alla Cart. 7 A, nel foglio che inizia con "Firtete" e finisce con "blocco sociale").

Nessuna perplessità, quindi, vi può essere nell'attribuire allo Zanetti il ruolo di dirigente-organizzatore.

13) La figura di Maria Teresa Zoni risulta delineata a sufficienza dalle osservazioni fino a qui svolte trattando degli altri imputati.

Si è visto come si debba in buona misura a lei,

TRIBUNALE DI MILANO

già approdata alla lotta armata, la scelta in questa direzione effettuata dalla sorella Marina (v. dep. Pagani cit.).

— Si è visto il ruolo svolto nella base di v. Jamoretti e si è commentato il valore del documento da lei redatto contenente il bilancio della banda; qui va aggiunto che alcune di quelle appostazioni contabili la riguardano personalmente siccome relative a quel nominativo "GIPO" che ad essa si riferisce (v. dich. Bianchi, Battisoldo, Piroli).

— Si è visto che fu lei a prendere in locazione, insieme a Zanetti, l'appartamento di v. Gran Sasso, chiaramente utilizzato come base terroristica e abbandonato in tutta fretta dopo l'arresto di Alunni.

— Anche essa è presente a Cusio (v. dep. Cometti) quell'appartamento preso in locazione dalla Belloli e dalla Granata e pagato con denaro della c.d. banda Alunni (v. doc. 65 B 38, allegati A 2 atti P.M. cit).

— La maggior parte dei manoscritti rinvenuti nella valigetta 24 ore, in Magreglio e in Ungiasca, provengono da lei. Particolarmente significativi: quello (rep. 24 in alleg. a Cart. 7 A) che tratta della "casa", dei "buchi", della opportunità di sotterrare le armi in luoghi ove non possano giungere bambini (e il deposito di v. Jamoretti era stato scoperto

12

casualmente da bambini che giocavano), e dei rapporti con i compagni di altra organizzazione; il quaderno (rep. n.6 in Cart. 7 B vol. A) che elenca la dotazione della banda in armi, munizioni, materiale per falsificazioni, il timbro CRA, nonché il bilancio consuntivo del primo semestre di organizzazione e il preventivo del secondo semestre, con elencazione accanto alla "casa base Magreglio" e "casa base Ungiasca" di una "base Milano" e una "casa base Torino" con indicazione delle spese di sopravvivenza di "quattro soggettività d'organizzazione" le cui iniziali (LIA AL R FR) corrispondono alle iniziali di quattro dei compagni compresi nel già commentato organigramma di Bonato; il documento (rep. 28 in alleg. a Cart. 7 A) relativo alla costruzione di archivio e schedario con la precisazione della modalità di sua tenuta e conservazione; la "rubrica" (rep. 3 in cart. 7 B vol. A), costituente un vero e proprio schedario; la scheda dell'avv. Prisco (rep. 39, ivi), la dotazione nella "casa base" di Magreglio di materiale idoneo alla falsificazione di documenti (rep. da 25 a 30, ivi).

Non occorre altro per rapportare l'attività dell'imputata alla previsione normativa racchiusa nell'art. 306 comma 1 c.p.

14) La posizione di Anna Maria Granata, linea-
re in fatto lo è altrettanto in diritto.

Nel dicembre dell'anno 1977 l'imputata si recò
a Cusio insieme alla Belloli alla ricerca di un ap-
partamento da locare. Trattò con il proprietario di
una casa, concluse il contratto che motivò con il
desiderio di omaggiare la "figlia" (la Belloli) in
procinto di sposarsi, pagò una parte del canone pat-
tuito e alla richiesta di declinare le generalità e
di fornire un recapito a Milano, disse di chiamarsi
Giovanna Valgimigli e lasciò un numero telefonico
avvertendo che avrebbe risposto il nominativo Carpa
ni.

Quando, dopo la scoperta dell'appartamento da
parte dei Carabinieri si potè risalire a lei venne
arrestata, il suo atteggiamento processuale fu di
negare tutto, così di conoscere la Belloli non ostan-
te il Pubblico Ministero le avesse mostrato una fo-
tografia come di essere mai stata a Cusio e di ave-
re concluso un qualsivoglia contratto di locazione
(v. Cart. 9 vol. 1 proc. n. 59/79). Anche dopo la po-
sitiva ricognizione di persona da parte del teste
Lazzaroni (cart. e vol. citt.), il comportamento pro-
cessuale non cambiò continuando essa a mentire dicen-
do di non conoscere la Belloli della quale pure, co

174

me già detto, nel precedente interrogatorio aveva visto la fotografia. Disse di attendere la notificazione del mandato di cattura prima di rispondere a specifiche contestazioni, anche se il Giudice Istruttore prima di iniziare l'interrogatorio le aveva fatto prendere visione del mandato di cattura (Cart. 9, vol. 2, fo. 13).

— Altri elementi di fatto sono indiscutibili. —

— L'appartamento fu pagato con denaro dell'organizzazione Alunni, come dimostrato dall'appostazione sul foglio di contabilità rinvenuto in v. Negroli, e curata dal Marocco, dove la spesa per casa di montagna è segnata accanto al nome "Vera" che, si è visto sopra, indica la Belloli.

— L'appartamento fu occupato stabilmente (o quasi) dalla Belloli e frequentato anche da Alunni, Marocco, dalle sorelle Zoni, da Felice, da Zanetti e da altri non identificati.

— Cusio corrisponde in tutto e per tutto alle caratteristiche che secondo il Marocco deve avere la base di montagna destinata alle esercitazioni di tiro (rep. n. 20 in alleg. a Cart. 7 A cit.).

— Cusio non si incontra per caso ma, data la sua posizione, è raggiungibile soltanto da chi ne va in cerca appositamente.

TRIBUNALE DI MILANO

— Fu l'imputata a lasciare il nome Valgimigli e il numero di telefono dei Carpani, come essa ha affermato e come è coerente visto che generalità false e recapito telefonico vennero fornite contestualmente e non risultando (emergendo, anzi, il contrario) che i Carpani e la Belloli si conoscessero. Nel rivivere l'episodio quindi, è caduto in errore il Lazaroni e non la Granata.

— A questi elementi non vale obiettare che secondo l'imputata Cusio non era per nulla il luogo ideale per farci un covo e che essa ha una idea tutt'affatto diversa di dove pare i "covi" (v. lettera alleg. al verbale d'int. del G.I., in Cart. 9 vol.2' cit.). La Corte ne prende atto ma l'argomento non prova, una volta acclarato che gli organizzatori della banda (Marocco e, può ritenersi, anche Alunni che secondo la Cometti ha frequentato l'appartamento meno saltuariamente di altri) lo ritenevano adeguato.

— E nemmeno può opporsi che la casa non era un "covo" perchè non sono state trovate armi e perchè nella contabilità tenuta dal Marocco non viene denominata così.

— Quanto al primo argomento, volutamente si dimentica che l'appartamento venne abbandonato con un mese d'anticipo e che nemmeno in v. Gran Sasso a Mila

176

no, a Ungiasca, a Magreglio, perfino in v. Melzo dove pure c'erano evidenti tracce di reato (basti ricordare le cassette di legno rapinate in uno al denominato, al Credito Lodigiano), furono ritrovate armi. Non è quindi che si voglia qualificare sic et simpliciter "covo" (termine probabilmente giornalistico e comunque ^{giuridico} d'uso corrente) ogni luogo ove il terrorista può trovarsi ad alloggiare con frequenza più o meno intensa, ma piuttosto gli è che il "covo" può servire (e normalmente serve) alla banda non solo come deposito d'armi, ^{ma} come archivio, come laboratorio per comporre falsi documenti d'identità, come ricetto per i clandestini e/o latitanti, per i più svariati fini che possono sommersi, come in v. Negroli, ~~ma non necessariamente.~~

~~Del resto, posta la destinazione principale di Cusio in funzione di esercitazione all'uso delle armi e, lo si ripete, il documento di Marocco autorizza pienamente questa conclusione - è del tutto naturale che ogni persona (e si è visto che era frequentato da figure di rilievo) avesse con sé la propria arma.~~

~~Quanto all'appellativo usato dal Marocco, è sufficiente ricordare come anche M.T. Zoni abbia spesso usato nei documenti il termine "casa".~~

177

— Nè può sospendere che il numero delle presenze (quelle, almeno, indicate dalla Cometti) non sia particolarmente elevato, se solo si vuol ricordare che il Marocco indica "la frequenza massima... di una volta al mese (per ogni campo)".

— E anche le dimensioni della casa ("un appartamento") non sono poi diverse da quelle delle case di v. Negroli e di v. Melzo o di v. Gran Sasso, mentre il colore e il tipo d'autovettura di proprietà dell'imputata, se anche possono aver attirato l'attenzione dei paesani, non erano di certo talmente individuanti da condurre necessariamente ad Anna Maria Granata.

— Anche il tentativo difensivo di ribaltare tutta l'impostazione accusatoria assumendo ^{di} i coniugi Carpani ignoravano l'intenzione della Granata di usare il loro numero di telefono come recapito, è inidonea perchè è stata pur sempre l'imputata a indicare quell l'utenza al Lazzaroni e quindi, abbia o meno avvertito i Carpani, il significato della condotta, in allora, non cambia; si trattava in ogni caso -comunque si voglia qualificare giuridicamente il comportamento -di tutelarsi dalle conseguenze di un'azione consapevolmente illecita.

— Che poi la Granata abbia ritenuto non necessa-

178

rio ~~in~~ informare i Carpani, non rileva. Forse l'assiduità della presenza in luogo della Belloli lo ha reso superfluo; forse ha ritenuto imprudente fidarsi dei Carpani mancando una necessità per correre un rischio. Quel che è certo è che non ha dato il proprio nome e neppure il numero telefonico del proprio convivente (Azzaroni) proprio per mettersi al riparo non già da eventuali fastidi con il locatore bensì da possibili conseguenze penali.

— Si è visto come l'interpretazione dei risultati istruttori faccia concludere che fu la Granata a dichiarare le generalità e il numero di telefono. Qui vale aggiungere che se si dovesse ritenere che quelle indicazioni le fornì la Belloli (Lazzaroni rapporta ambedue a una stessa persona), le conseguenze in diritto non muterebbero perchè dovrebbe allora necessariamente concludersi che entrambe si erano precedentemente messe d'accordo e che la Granata aveva indicato alla Belloli il numero di telefono e il nominativo al quale era intestata l'utenza.

— Si è ^{detto} consapevolezza di una condotta illecita — ovviamente, non riferita alla pura conclusione di un negozio giuridico.

— La difesa concorda nella impossibilità di configurare il delitto di favoreggiamento — tanto nella

TRIBUNALE DI MILANO

forma generale disciplinata dagli artt. 378-379 c.p., quanto in quella specie particolare prevista dall'art. 307 c.p. -nei confronti della banda nel suo complesso e la Corte ritiene che le argomentazioni già svolte (I.3) costituiscono motivazione sufficiente così da non richiedere, meno che mai di essere ripetute, ne meno di essere ulteriormente sviluppate. _____

— Ma il favoreggiamento non sussiste, in fatto, nemmeno nei confronti della Belloli. _____

— Non l'ipotesi specifica dell'art.307 c.p., perchè l'imputata nè ha fornito vitto alla Belloli nè le ha dato rifugio presso di sè; non l'ipotesi generale dell'art.378 c.p. perchè la disponibilità della casa giovava alla Belloli non già per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità--al di fuori, ovviamente, del generale interesse dell'associato di una banda armata di non essere, comunque, identificato e catturato--bensì per acquisire, in attuazione del programma criminoso della banda, una "base" (o "covo", se si preferisce) che potesse servire agli scopi indicati dal Marocco nel documento più volte citato (e che sviluppa un'idea dell'Alunni) e a tutti quegli altri inerenti all'attività di un'associazione segreta e sovversiva. _____

— La Belloli non aveva certo motivo concreto di

30

considerarsi perseguita per la scoperta di v. Jamorretti a Varese, visto che la locale Autorità giudiziaria non aveva ritenuto di dovere dare seguito al rapporto dei Carabinieri verso nessuno di coloro che vi erano implicati, e visto pure che l'unico atto di polizia giudiziaria nei suoi confronti ^{risultava} al 16 giugno 1977 (quasi sei mesi prima) ed era consistito nell'ispezione della sua auto alla presenza di lei che era stata lasciata andare immediatamente dopo l'atto (v. Cart. 6, vol. 1, ~~fol.~~ 21).

La Belloli, del resto, girava tranquillamente per la città, frequentava la casa di v. Gran Sasso e nei primi mesi dell'anno 1978 la si trova per la via ^{di} Milano a raccogliere, lavorando per il Vellega, dati anagrafici "puliti" da trasmettere poi al Alunni.

Nulla, come si vede, del comportamento di chi si sottrae alle ricerche dell'Autorità.

La Granata, quindi, non è venuta in aiuto di Maria Rosa Belloli ma della banda e tanto se il contatto si stabilì per il tramite di Barbara Azzaroni — figura non di secondo piano come attestato dai suoi stessi compagni nel volantino diffuso dopo la sua morte in un conflitto a fuoco con la Polizia con la pistola in pugno e il giubbotto antiproiettile indosso — o di altri, il fatto non è di per sé particolar

mente qualif^{ca} fonte, mentre la sua posizione di mera partecipazione rende per ciò stesso spiegabile che il suo nominativo non figuri nei bilanci della banda.

15) Quando, dopo la scoperta delle armi sotto il ponte sul fiume Olona a Varese, i Carabinieri perquisirono un appartamento di via Jamoretti posto nelle immediate vicinanze di quel ponte tanto da poter fare ragionevolmente pensare che le armi erano state nascoste da chi abitava quella casa, lì fu trovato Sergio Bianchi. Perquisito, non fu assunto alcun provvedimento nei suoi confronti fino a quando il 13 ottobre 1978 la Digos di Milano non procedette al suo fermo per ritenute corrispondenze tra la sua grafia e quella di uno degli undici quaderni sugli esplosivi ("Andrea") rinvenuti in v. Negroli.

Imputato di partecipazione a banda armata con il maggior ruolo previsto dal comma 1 art. 306 c.p., il Bianchi ha visto ridimensionata in istruzione l'accusa nei suoi confronti tanto da essere rinviato a giudizio per la meno grave ipotesi criminosa disciplinata dall'art. 306 comma 2 c.p..

L'imputazione è puntuale e va mantenuta.

Se anche, infatti, l'accertamento peritale nel suo complesso ha portato ad escludere che potesse es

182

sergli attribuita la paternità del quaderno "Andrea" -e il successivo sviluppo delle indagini ha convalidato la giustezza di tale conclusione- tuttavia il Bianchi è risultato autore (ha finito per ammetterlo egli stesso) di un foglietto contenente appunti sull'aeroporto di Venegono (doc. 65 B 9, allegati A 2 atti P.M., proc. 59/79) trovato nella casa di v. Negroli. Il documento è di esterno rilievo probatorio trattandosi, per la qualità delle notizie raccolte (descrizione fisica dei guardiani, indicazioni dei turni di guardia, degli orari, del tipo di armi in dotazione, ecc.) di indagine non ad altro finalizzata se non ad un'azione contro "l'esercito nemico" da svolgere con le consuete forme di "guerriglia".

La giustificazione fornita dall'imputato - essersi trattato di acquisizione di dati in vista di pura occupazione pacifica- non regge alla considerazione che per la natura di postazione militare non poteva essere occupato "pacificamente" perchè i sorveglianti non avrebbero permesso l'ingresso di estranei. E poi, i rilievi concernenti l'illuminazione notturna e la non chiusura delle porte degli hangars, sono quanto mai eloquenti del tipo di occupazione che si voleva svolgere.

Al Bianchi possono verosimilmente essere attri

TRIBUNALE DI MILANO

183

buite anche le fotografie che riproducono l'aeroporto in epoca coincidente con la compilazione del foglio (v. rapporto 24.1.'79, Questura Milano, Cart.10, vol.2, fol.91, proc. 59/79).—————

—————E' significativo che il documento sia stato rinvenuto in v. Negroli perchè ciò dimostra un collegamento con la banda, sia esso avvenuto per il tramite personale di Alunni e di altri, come significativo è che il Bianchi abitasse in v. Jamoretti insieme a "Mazia" (Belloli), a "Gipo" (M.T. Zoni), a "Tata" (Zanetti) a Fabio Brusa, nel momento in cui la banda teneva presso di sè, sia pur nascosti a pochi metri dalla casa, armi e documenti.—————

—————E' appena il caso di mettere in rilievo, infine, come sia ininfluente che fino all'arresto di Alunni nessuna iniziativa concreta fosse stata assunta contro l'aeroporto di Venegono, perchè in ogni caso non muta il significato giuridico del comportamento dell'imputato che ha adempiuto, nell'interesse e su incarico della banda, il compito affidatogli.—————

16) Si è accennato più volte che Alunni concluse il contratto di locazione dell'appartamento di via Negroli dichiarando al locatore di chiamarsi Massimo Turicchia, avallando le false generalità con la carta d'identità del vero Turicchia (ovviamente,

184

previa sostituzione della fotografia); presentando a ^{modo} di garanzia di solvibilità l'originale cedolino comprovante lo stipendio che il Turicchia riceveva dal Comune di Bologna; giustificando l'ammontare della ~~manada~~, che al locatore era apparsa esigua rispetto alla qualifica professionale (architetto), con l'affermazione che il rapporto di lavoro lo impegnava solo per mezza giornata.

Si è visto pure che l'esame del comportamento tenuto da Alunni con il locatore ~~aveva~~ contribuito a fare intuire agli inquirenti quel collegamento Milano-Bologna, pienamente evidenziatosi poi con la scoperta del baule in v. Tovaglia, tanto che nell'immediatezza erano state disposte nei confronti del Turicchia inutili perquisizioni domiciliari e intercettazioni telefoniche.

Si sa che l'imputato proclama la propria innocenza assumendo di aver subito il furto del borsello, contenente tra l'altro la carta d'identità e il cedolino di stipendio, che gli sarebbe stato restituito dopo alcuni giorni da un vecchietto che lo aveva ritrovato per strada. Egli, d'altronde, aveva denunciato il furto soltanto dopo oltre un mese perchè impegnato nel suo lavoro e nel seguire in televisione i campionati di calcio.

185

— Gli elementi logici che a questa difesa oppone
l'accusa sono stati lucidamente elencati dal Pubbli
co Ministero nella requisitoria e fatti propri dal
Giudice Istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudi
zio e qui non possono ^{che} essere ripresi essendo rimasta
immutata la situazione probatoria. Preme alla Corte
rilevare, però, che a torto l'appassionata difesa la
menta l'uso del termine "incredibile" per giudicare
la ricostruzione offerta dall'imputato, perchè il pro
blema non è lessicale volendosi soltanto indicare
con quell'aggettivo la contrarietà alla vicenda, co
me la si pretende di spiegare, con quelli che sono
i normali accadimenti umani, con quell'esperienza
dei fatti della vita quotidiana che è bagaglio di
ogni persona, con quel principio che tutto ciò rac
chiude nella formula dell'id quod plerumque accidit
e che se rende concepibile la mera coincidenza, il
fatto isolato che può avere dell'"incredibile", non
permette di accettare una tale serie di coincidenze
che vanno tutte in un'unica direzione: consentire ad
Alunni di affittare la casa di v. Negroli eludendo
i controlli di Polizia.

— Vale qui riportare le considerazioni del Giudi
ce Istruttore.

— L'"ignoto ladro avrebbe dovuto sottrarre notte

186

tempo il documento proprio a un ex militante di Pote
re Operaio amico di Barbara Azzaroni legata sentimen-
talmente ad Alunni, e compagno di Maurice Bignoni
legato alla Azzaroni e ad Alunni. _____

— Il ladro avrebbe dovuto consegnare la carta
d'identità proprio ad Alunni che ne aveva bisogno
per affittare la casa. _____

— Alunni avrebbe dovuto usarla senza potere ave-
re la certezza che il derubato non avrebbe denuncia-
to immediatamente il furto alla Polizia consenten-
do così quei controlli amministrativi che nel caso
in esame, invece, sono stati elusi. _____

— Il ladro avrebbe dovuto conservare anche il
cedolino dello stipendio, insignificante per lui ma
utile ad Alunni per soddisfare la richiesta del lo-
catore. _____

— Il ladro, confidando nel fatto che il Turicchia,
impegnato con i programmi televisivi non aveva denun-
ciato il furto, si sarebbe presa la brigata di repor-
tare il borsello a Bologna e abbandonarlo nella
strada nella certezza (questa volta) che il caso a-
vrebbe fatto apparire un buon vecchietto pronto a
recarsi a casa del Turicchia per restituire il tutto.

— Ora, non è che si vogliono porre limiti all'im-
maginazione o ripudiare l'insegnamento letterario

TRIBUNALE DI MILANO

187

TRIBUNALE DI MILANO

secondo cui la realtà supera sempre la fantasia, è che tutto questo insieme di circostanze "tutte ~~par~~ tuite, tutte ~~par~~tuitamente collegate, tutte ricorrenti" sono obiettivamente eccessive e contrastano radicalmente con quei criteri di comune esperienza che costituiscono un aggettivo indispensabile parametro di valutazione della realtà, necessario per fissare dei confini tra ciò che è umanamente probabile, ciò che è possibile e ciò che è fantasioso.

— Non a tutto si può credere. —

— Si può credere che al Questore di Bologna viene sottratta l'autovettura posteggiata davanti al palazzo della Questura e che gli venga restituita subito dopo. —

— E' reale e "credibile" che una certa Daniela ~~Selva~~ subisca il furto della carta d'identità trovata fotografata in via Negrolì e che le venga restituita dopo un'ora, ma la differenza con la vicenda Turicchia sta proprio in ciò che il documento non gli fu restituito dopo il tempo strettamente necessario per rilevarne gli estremi, ma dopo che era finito a Milano, che Alunni vi aveva sostituito la foto, l'aveva presentato al locatore, aveva, infine, rimesso a posto la fotografia del Turicchia. —

— E ancora, che la carta d'identità aveva viag-

188

giato insieme al cedolino dello stipendio, pezzo di carta affatto inutile per un ladro ma provvidenziale per Alunni che così aveva potuto assicurare il locatore circa la propria solvibilità. _____

_____ La qualificazione giuridica del fatto è agevole.

_____ Sull'impossibilità di configurare un favoreggiamento, quale esso sia, nei confronti della banda armata, la Corte non intende ripetersi. _____

_____ Nemmeno però vedersi un favoreggiamento a beneficio dell'Alunni uti singulus perchè Turicchia nè gli ha fornito il vitto nè lo ha ospitato a casa sua, e perchè Alunni, che pure aveva tutte le ragioni di questo mondo per mantenersi latitante, non ha locato v. Negroli a questo scopo principale per un fine cioè squisitamente egoistico, bensì per costruire un "base", un "covo" -e che genere di covo risulta dal verbale di perquisizione e sequestro- che potesse servire a tutti e, quindi, che fosse della banda. _____

_____ E Turicchia che non è uno sprovveduto e neppure è nuovo di esperienze politiche di tipo non proprio parlamentare, tutto questo non poteva ignorarlo e nemmeno omettere di valutarlo. _____

17) La comparsa ufficiale Paolo Klün nel processo e la sua cattura furono la conseguenza della perquisizione che i Carabinieri di Bologna effettuarono

no il 19 dicembre 1978 in un appartamento di v. Tovaglia n.9 condotto in locazione da Dante Forni che lo adibiva a laboratorio per la pubblicazione di cornici. Nel corso della perquisizione, dopo che il baule aperto forzandone la serratura aveva rivelato un contenuto abbastanza compromettente (armi, documenti di inequivoca matrice sovversiva, corpi di reato), il Forni indicò il proprietario del baule in Paolo Klun affermando di averlo rivisto casualmente dopo molti anni e di avere acconsentito ad ospitarlo in quel locale quando appreso che era stato sfrattato. Affermò pure di avere notato per la prima volta il baule circa una settimana prima che i Carabinieri procedessero alla perquisizione.

— Se anche il Klun sin dal suo primo interrogatorio (Cart. 1, vol. 3, fol. 34, atti Bo.) ha negato tanto la proprietà del baule, quanto la conoscenza del contenuto e di avere frequentato v. Tovaglia se non, episodicamente, per incontri amorosi, tuttavia la sua difesa crolla qualora si osservi: —

a) che l'indicazione di Forni, se anche ispirata al desiderio di difendersi, è attendibile perchè il suo autore non poteva non prevedere che accusando il Klun si esponeva al rischio di una punizione che poteva essere spinta sino alle estreme conseguenze

190

ze -come sembra che fosse stato deciso dai compagni dell'organizzazione- e che, comunque, di fatto si è risolta in un feroce pestaggio all'interno del carcere;

b) che ~~tra~~ tutti coloro i quali si è accertato avere la disponibilità dei (o del) locali, l'unico ex militante di Potere Operaio -e ancora in contatto, tra gli altri, con Bignami - che aveva la possibilità e l'interesse a portare il baule, era proprio Paolo Klun; Turicchia già da tempo aveva restituito le chiavi;

c) all'interno fu rinvenuto un libretto dalla copertina rossa compilato certamente (lo ha riconosciuto anche l'imputato oltre la ~~propria~~ ^{grafologia} ~~scrittura~~ dal Klun e il cui contenuto non consente di definirlo altrimenti che un piccolo archivio con indicazione anche di indirizzo, descrizione fisica abitudini dei personaggi schedati (appartenenti al mondo politico e industriale, alla P.S., al Corpo dei Vigili Urbani di Bologna, Magistrati);

d) all'interno del baule vi era anche una delle pistole usate per l'attentato contro Antonio Mazzotti, delitto commesso, come si vedrà, con il concorso del Klun.

— La quantità e qualità del materiale rinvenuto

131

nel baule (v. supra I,1 - 10 pag. 11) e la partecipazione dell'imputato ad un'azione (tentato omicidio Mazzotti) di rilievo per la banda -e nel documento celebrativo di Barbara Azzaroni diffuso dopo la sua morte, l'aver preso parte a quest'azione è messo in particolare risalto- legittimano l'attribuzione al Klun della qualifica di dirigente-organizzatore. —

18) La posizione processuale di Dante Forni è andata progressivamente attenuandosi nella fase del giudizio. —

— Rinvio innanzi alla Corte, sulle conformi richieste dal Pubblico Ministero con l'imputazione di organizzazione di banda armata, al termine dell'istruzione dibattimentale ne era stata chiesta la condanna per il solo delitto previsto dall'art. 306 comma 2 c.p. prima che il Pubblico Ministero sollecitasse la riapertura dell'istruzione e quindi modificasse ulteriormente le proprie conclusioni chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. —

— Questa richiesta merita accoglimento. —

— Si è già detto che all'atto della perquisizione nel laboratorio di v. Tovaglia n.9, venne trovato un baule, chiuso a chiave, che conteneva armi, munizioni, materiale ideologico e altro, che ne indicava

TRIBUNALE DI MILANO

192

no senza dubbio la provenienza da una banda armata. Al di fuori del baule, ma sempre in quel locale, venne sequestrato gesso appresa rapida, cemento, lana d'acciaio, tre secchielli di plastica contenenti in origine vernice -materiale simile a quello utilizzato pochi giorni prima per confezionare la bomba collocata (e fortunatamente non esplosa) al centro della lavorazione dati della banca del Monte di Bologna - pacchi di giornali facenti parte del c.d. schedario Forni e una macchina da scrivere ritenuta provento di furto in danno della locale Università. _____

_____ Un insieme di considerazioni -efficacemente riassunte nell'ordinanza di rinvio a giudizio - hanno indotto il Giudice Istruttore a mantenere l'originaria imputazione, ma il principale elemento di prova contro il Forni era chiaramente rappresentato dalla ritenuta sua autografia delle annotazioni figuranti sui ritagli dei giornali trovati all'interno del baule, perché ciò costituiva un importantissimo e inscindibile legame con il baule e quindi con il resto del suo contenuto (quattro pistole una delle quali aveva esplosa i colpi contro Marzotti; un revolver; munizioni; un silenziatore; un timer e materiale per fabbricare ordigni esplosivi; una scadatura di personaggi vari; il volantino di un attentato ancora da

19:

compiere; corpi di reato; altri documenti igeologici di chiara ispirazione eversiva; documenti di proprietà di Bignami) e quindi ancora con una banda armata al l'interno della quale Forni, se gli fosse potuto ad debitare il contenuto del baule, doveva necessariamente ^{una} una posizione diversa da quella del gregario.

— La perizia grafologica — che ha concluso negativamente — non é stata condivisa dal Giudice Istruttore con argomenti che meritavano di certo la migliore attenzione, il principale dei quali era il rilievo che le operazioni peritali erano state condotte senza comparare gli scritti del Forni che più si prestavano a un giudizio d'identità.

— Questo argomento critico é caduto durante l'istruzione dibattimentale quando il perito ha precisato alla Corte di avere svolto anche questa indagine e di non averne parlato nella relazione, in parte, perché la diversità era macroscopica, e, in parte, per il poco tempo a sua disposizione data l'urgenza di esaurire l'istruzione per la prossima scadenza dei termini di carcerazione preventiva.

— Così integrata (in buona sostanza), la relazione peritale resiste ai rilievi critici dell'Istruttore e perciò viene a mancare il collegamento tra Forni e il baule, tra l'imputato e il cuore della

194

banda armata, essendo evidente che l'indagine svolta nell'abitazione di Forni padre alla ricerca di copie di quegli stessi giornali trovati ritagliati all'interno del baule -e che comunque furono rinvenuti in un momento ^{immediatamente} successivo alla "perquisizione" senza che le indagini di Polizia Giudiziaria subito disposte abbiano potuto dimostrare il ventilato in ganno di Romeo Forni ai danni della Giustizia -era ~~inattuata~~ complementare e, in ogni caso, evidente mente subordinata alle conclusioni dell'accertamento peritale.

— Caduta la possibilità di attribuire materialmente il baule anche a Dante Forni, la sua posizione su biva un brusco ridimensionamento perché se era vero che l'imputato aveva militato in Potere Operaio, era pur vero che ne era uscito nell'inverno '72-'73 e quindi ben cinque anni prima e, soprattutto, nel periodo in cui decisamente Potere Operaio si volse alla lotta armata.

— Se è vero che Forni sapeva dell'esistenza del baule) (e, del resto, come avrebbe potuto ignorarle visto che era grande quasi quanto metà dell'appartamento) non può essere dimenticato che ^{esso} ~~era~~ era chiuso con lucchetto la cui chiave non fu trovata né in v. Tovaglia né in-dosso al Forni.

TRIBUNALE DI MILANO

— Se la serratura fosse servita realmente soltanto a proteggere il prezioso contenuto dagli sguardi indiscreti di tutti quegli altri che frequentavano il locale, e se Forni fosse stato un organizzatore della banda che aveva messo dentro il baule pezzi di giornali contenenti sue annotazioni, è logico concludere che avrebbe dovuto avere una chiave per aprirlo. E così dicasi per la tenaglia, che può essere finita dentro ad opera di altri.

— Quanto, poi, all'archivio — certamente imponente ma altrettanto certamente fermo agli anni '74-'75, e quindi non aggiornato — anche l'accusa riconosce che per la sua stessa vastità (vi era schedata mezza Italia) non poteva essere finalizzato a concreti interventi a danno di singoli personaggi, sicché la possibilità che l'organizzazione avendo bisogno di notizie e conoscendo la mania di Forni si rivolgesse a lui per ottenere la scheda di qualche personaggio, non ha maggior valore probatorio di un semplice labile indizio.

— E va ulteriormente considerato che, in ogni caso, per compiere un attentato è utile conoscere la posizione professionale — aggiornata, e non vecchia di almeno tre anni prima — della vittima (se non si vuole colpire nel mucchio) ma è utile soprattutto avere notizie recenti sulle abitudini del "nemico", mentre

le poche notizie di questo genere contenute nello schedario Forni sono vecchie come tutte le altre.

— E allora, non potendo la qualifica di organizzatore della banda essere legata unicamente al possesso di un paio di vecchi secchielli di plastica, anche se dello stesso comune colore di altri del genere utilizzati per fabbricare una bomba, la figura di Forni allo stato di queste risultanze processuali veniva a degradarsi naturalmente in quella di un partecipe di banda armata, di un mero componente della pur vasta e rilevante rete d'appoggio cui può chiedersi — ed era stato chiesto — di ospitare un "compagno" per un certo periodo di tempo. —

— In tale situazione probatoria è intervenuta l'interruzione della discussione e l'acquisizione agli atti di brani del verbale di un interrogatorio rilasciato al Pubblico Ministero da Roberto Sandalo, imputato in procedimento connesso, il quale ha affermato che in realtà il Forni ha dato ospitalità al Klun e ha accettato di tenere il baule — e ciò conferma che non fu lui a portarlo in casa — unicamente credendo di fare un favore a un amico, senza legami con la banda e senza conoscerne l'esistenza. Ha detto qualcosa di più, dichiarando che l'organizzazione aveva deciso di "eliminare" Forni quale punizione per aver fatto il nome di Klun, ma che poi aveva

receduto dal suo proposito ritenendo ~~che~~ la carcerazione sofferta ingiustamente una punizione sufficiente.

— Ora, la Corte non intende certo accettare supinamente le parole di Sandalo, ma esse vengono a incidere in una situazione probatoria che non solo ha ridimensionato bruscamente l'imputazione originaria ma si presentava obiettivamente labile siccome ~~mates~~ mates suta tutta su indizi che, fragili valutati autonomamente, fragili rimanevano in una valutazione complessiva, mancando, in ogni caso, quell'azione diretta, quel comportamento proprio, quell'essersi dato da fare in prima persona a favore della banda che si è riscontrato, invece, con Bianchi (aeroporto di Venegono), con Turicchia (Carta d'Identità e cedolino stipendio) e con la Granata (Cassio).

— La dichiarazione di Sandalo da un lato rompe quel legame tra i vari indizi che visti alla luce del nuovo elemento probatorio assumono carattere equivoco e sono inidonei a concretizzare la prova del suo inserimento nella struttura di una banda armata. Per altro verso, si accorda con la chiusura del baule con un catenaccio e rafforza l'argomento difensivo secondo cui il baule era stato chiuso per evitare che il suo contenuto venisse a conoscenza del Forni. Il che significa che costui non faceva

parte dell'associazione.

Forni va, pertanto, assolto da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto.

19) Di Maurice Bignami la cronaca processuale si occupò il 21 marzo 1977 quando venne fermato nell'abitazione milanese di Toni Negri dopo che la perquisizione personale aveva consentito di accertare che il Bignami era in possesso di dieci moduli di Carte d'Identità in bianco provenienti dal furto consumato a danno del Comune di Portici e perciò facenti parte di quello stesso stock trovato successivamente in V. Negroli (v. Cart. 5, Vol. 5 atti BO).

Il fatto è di per se stesso significativo non soltanto per la personalità del Negri - "direttore" della rivista "Rosso" che ha una sua precisa collocazione nella sinistra extraparlamentare e della quale il Bignami era un "redattore" - ma anche e soprattutto, per il collegamento tra ciò che potrebbe apparire un comune atto di ricettazione e una struttura associativa sovversiva particolarmente qualificata come quella facente capo ad Alunni ed evidenziata dalla natura e quantità del materiale rinvenuto in V. Negroli.

Ulteriore legame con la banda armata è rappresentato dal quaderno sugli esplosivi indicato come

TRIBUNALE DI MILANO

"Guido 2" sequestrato in v. Negrolì al momento dell'arresto di Alunni e del quale la perizia grafologica, accurata nelle indagini e motivata nelle conclusioni, attribuisce la paternità all'imputato. _____

_____ Neppure può essere taciuto il significato probatorio di una lettera trovata nella casa di v. Negrolì e diretta ad Alunni in cui si auspica il recupero all'organizzazione del Bignami sfiduciato e sbalestrato per una delusione amorosa (v. rep. n° 65B25 alleg. A 2 Atti P.M. proc. 59/79). _____

_____ I contatti con il gruppo bolognese sono comprovati dai tre permessi rilasciati dal Comune di Bologna al Bignami per accedere con l'autovettura all'interno del cortile della Casa Comunale in occasione delle nozze (poi non celebrate) fissate per il giorno 7 ottobre 1978. I tre permessi richiesti dal Bignami e da lui personalmente ritirati il 13 settembre 1978, furono rinvenuti nella valigetta contenuta nel baule di v. Tovaglie n° 9 che - si è già visto - conduce direttamente a una banda armata. Che ve li abbia lasciati - intenzionalmente o meno - l'imputato è fuori discussione se non si vuole fantasticare su possibili sottrazioni ad opera dei suoi colleghi di lavoro per i quali, peraltro, quei permessi erano affatto inutili. _____

Il Bignami, infine, si è reso irreperibile sin dal giorno successivo all'arresto di Alunni (v. rapporto Digos BO. 17.10.1978, Cart. 2, fol. 44 atti BO) non ostante che ^{di}li a poco dovesse sposare, evidentemente paventando le conseguenze di un accertamento tra la sua scrittura e quella di uno degli undici quaderni sull'utilizzazione degli esplosivi.

Tutta attività qualificata e non episodica e perciò rapportabile alla previsione normativa dell'art. 306 comma 1 cp.

20) L'accertamento peritale disposto dal Giudice Istruttore ha consentito di appurare che il quaderno "Felipe", in cui si tratta dell'uso degli esplosivi a scopo terroristico e che secondo le indicazioni di Alunni (ved. doc. cit., supra n°6) era destinato alla maggiore diffusione, è di grafia di Paolo Zambianchi.

E' suo anche (la perizia lo conferma) il secondo dei due quaderni contenuti nel baule di v. Tova-
glie n°9, e che costituisce un esame critico dell'attività dell'organizzazione con l'indicazione delle future linee operative.

La natura del documento e il suo rinvenimento in quel baule che si è visto contenere armi, materiale ideologico e corpi di reato, impedisce di riconoscere allo Zambianchi la qualifica di mero

partecipe tanto del gruppo bolognese come del gruppo Alunni, per l'importanza che la conoscenza e la diffusione dell'uso degli esplosivi riveste per la banda armata.

21) Alberto Carpani e Clara Giudetti Carpani sono stati rinviati a giudizio con l'imputazione di favoreggiamento personale nei confronti della Granata nel presupposto che costei, indicando al proprietario della casa di Cusio il recapito telefonico dei coniugi Carpani, non poteva avere ommesso di accordarsi con loro anche in considerazione delle false generalità dichiarate al Lazzaroni. Se i Carpani, si sostiene, non fossero stati avvisati, non avrebbero potuto collegare, all'occorrenza, il nome Valgimigli alla Granata e l'eventuale telefonata del Lazzaroni oltre che inutile per costui che non avrebbe potuto comunicare con la locataria, sarebbe stata dannosa per la Granata e per la banda armata per i sospetti che inevitabilmente avrebbe creato nel locatore.

— Osserva anzitutto la Corte che il fatto così come contestato nell'ordinanza di rinvio a giudizio è inidoneo a concretizzare la fattispecie criminosa perchè entrambi gl'imputati sono stati interrogati come indiziati del reato di partecipazione a banda armata assumendo come elemento di reità proprio l'accordo con la Granata per utilizzazione della utenza

202

telefonica.

— Ora è evidente che i Carpani - supposta pure la preventiva intesa - dichiarando all'Autorità giudiziaria di ignorare che la Granata avesse dato il loro numero telefonico al Lazzaroni e negando, comunque, di essere stati informati della circostanza, più che aiutare la Granata a eludere le investigazioni, difendevano se stessi contestando in radice il presupposto dell'accusa.

— Pertanto, se anche le risposte fossero state oggettivamente false, esse sarebbero state date, in ogni caso, nell'esercizio del diritto di difesa e quindi la fattispecie non si analizzerebbe per mancanza di dolo.

— Il capo d'imputazione come integrato con la contestazione fatta in udienza a richiesta del Pubblico Ministero, regge alle critiche del difensore essendo chiaro che la locazione dell'appartamento di Cusio non è per la Granata atto di consumazione del reato di partecipazione a banda armata bensì il momento di manifestazione di una precedente condotta criminosa esplicita con l'adesione ad un'associazione per la lotta armata.

— Semmai potrebbe osservarsi che essendo quello previsto dall'art. 306 cp. un reato permanente e

TRIBUNALE DI MILANO

coincidendo quindi ^{la} consumazione con la cessazione della permanenza, difetterebbe l'elemento temporale voluto dall'art. 378 c.p. per essere stato prestato l'aiuto durante la permanenza nella banda. _____

Ma la Corte ritiene che sia opportuno scendere all'esame di merito che consente di pervenire ugualmente all'assoluzione degli imputati. _____

La logicità dell'impostazione accusatoria è ineccepibile se si pensa a un precedente accordo con la Giudetti, ma se ciò non può essere dimostrato, allora il sillogismo perde valore e la vicenda del falso nome può avere la spiegazione che le danno gli imputati e la Granata. _____

Non può escludersi, infatti, che la Granata non abbia previsto che il locatore pur ricevendo in contanti una parte di prezzo e pur mostrando una preferenza - facilmente immaginabile - per un contratto verbale avrebbe richiesto un recapito telefonico. In questo caso, colta alla sprovvista, cosciente del proprio comportamento illecito (si è già chiarito in che senso, v. ~~supra~~ supra n° 14), desiderosa di non essere identificabile se non con un numero telefonico non suo, può aver indicato il recapito presso i Carpani ottenendo il duplice scopo di non troncare i ponti con il Lazzaroni e di rimanere, in ogni caso,

204

per costui la signora Valgimigli. _____

— Tutto ciò, però, non significa necessariamente che abbia avvertito, neanche dopo, la Giudetti, perchè la costante presenza in loco della Belloli ha notevolmente ridotto, se non annullato, il rischio che il locatore volesse rintracciarla, essendo ovvio che il Lazzaroni potendo rivolgersi direttamente e più comodamente alla "figlia" non avrebbe pensato a contattare la "madre". Questo argomentare si accorda con il comportamento tenuto in istruzione dagli imputati che alla descrizione della falsa "madre" non hanno esitato a indicare alla Granata colei che tra i loro amici ha le annunciate caratteristiche somatiche (v. Cart. 9, vol.1, foll. 59 e 61 proc.n° 59/79).

— Può quindi concludersi che manca la prova della colpevolezza degli imputati. _____

22) L'operazione condotta a termine dei Carabinieri il 27 maggio 1979 a Como ha consentito di far luce su di un'organizzazione sovversiva armata e di meglio delineare il ruolo avuto da alcuni degli arrestati nel generale panorama terroristico, anche in relazione al gruppo c.d. Alunni. _____

— Massimo Battisaldo è risultato autore di uno degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in v. Negroli. Per attribuirgliene la pa_

ternità sono sufficienti le risposte date all'interrogatorio del 24 luglio 1979 (Cart. 2, vol.7, proc. n° 66/79) nel corso del quale, oltre a rilasciare un saggio grafico palesemente alterato, ha dichiarato che la grafia del quaderno sembrava proprio la sua chiedendo tempo per dare una risposta precisa, quasi che la propria scrittura non la si riconosca immediatamente. Le conclusioni positive della perizia grafica sono quindi un di più.

La redazione del quaderno, significativa per la rilevanza che vi annette la banda armata - il documento di Alunni in cui si predica la necessità di una diffusione di conoscenza e di pratica d'utilizzazione (rep. 65 B 28 alleg. A 2 atti P.M., proc. 59/79), è quanto mai eloquente - e per gli effetti che la messa in opera di quegli insegnamenti possono avere per la società, lo è ancora di più nel caso in esame dimostrando come il Battisaldo non abbia esaurito la propria attività all'interno del gruppo Alunni ma si sia dato da fare per costituire un nuovo nucleo armato.

E' il Battisaldo a ricevere dalla Belloli la risoluzione strategica novembre 1978 delle Squadre Armate Proletarie che costituisce uno sviluppo di quanto contenuto nel documento trovato indosso a Marina

206

Zoni al momento del suo arresto. _____

— E' al Battisaldo che la Belloli - il tentativo di ritrattazione per scagionarla è solo una squallida dimostrazione di come la ragione di stato valga anche all'interno di questi gruppi - consegna le armi che questi porterà a Comunanza quando deciderà su consiglio del Balice; di darsi alla clandestinità o, se si vuole, di "prenderci una vacanza". _____

— Insieme a Battisaldo vi sono (in quella che per comodità può chiamarsi la "banda Como") in posizione non certo defilata (lo si vedrà infra) Luca Colombo, Francesca Bellerè e Fabio Brusca già presenti, con il ruolo che verrà precisato, nel gruppo Alunni del quale la banda scoperta a Como può considerarsi una proffanazione. _____

— E' Battisaldo a prendere in affitto la casa di Riviera di Montegrino che costituisce una vera e propria base dell'organizzazione. _____

— A legittimare questa conclusione non è soltanto la falsa motivazione data in istruzione - trasferimento della sede del Collettivo di Luino - e smentita ancora in dibattimento dal teste Abbate, o quella, ugualmente falsa - consentire la villeggiatura di suoi parenti - offerta al Fernandez. _____

— Non sono soltanto le lamentele dei vicini di

MAGAZINE DI MILANO

cui era divenuto portavoce il Fernandez che si sente in dovere di chiedere al "Gianni" (il Lettierio) spiegazioni (non avute) circa il "reale" motivo della locazione (Cart. 2, vol. 14 fol. 11 proc. 66/79).

—E' la presenza nei locali della Bellerè, negata dal Battisaldo (v. int. 9.6.79, Cart. 2 Vol.7, fol.7 s.s., ivi) ma comprovata dal rinvenimento nel sacco della spazzatura di scritti di pugno della Bellerè e dell'aver costei posseduto una chiave dell'appartamento,

— E' il possesso di una chiave in tasca al Colombo.

—E' l'essersi il Battisaldo premurato, appena concluso il contratto, di fare aggiungere, un'altra serratura, e ciò a onta del fatto che la casa non conteneva niente di appetibile per un comune ladro bensì pochi mobili acquistati da un rottamaio per £. 30.000 (v. int. 9.6.79 , cit.).

—E' l'aver dato disposizioni al Lettierio al momento di partire per la "vacanza" di vuotare i locali con tale fretta che il Lettierio forzò la serratura pur di entrare nell'appartamento; cosa di cui non vi era tanta pressante necessità - anche se il contratto fosse stato per scadere - visto che altro non si doveva togliere se non il poco che può essere acquistato da un rottamaio con qualche decina di mi_

gliaia di lire. _____

— Battisaldo si incontra al bar Pinguino di Milano con Brusa, Colombo, Balice, Bellerè, Belloli (v. int. Piroli 2.6.79, Cart. 2, vol. 7, proc.66/79; dep. Becherini,ivi, vol. 9.fol.12) e, infine, partecipa alla riunione di Como nella quale si doveva discutere il documento della Belloli affidato al Colombo e in cui l'autrice, dopo un'analisi critica, annunciava la decisione di passare alle Brigate Rosse. Riunione che per l'importanza dell'argomento trattato non poteva essere aperta nè a semplici simpatizzanti nè a "compagni" (genericamente) in difficoltà cui bisognava prestare aiuto agevolando il loro incontro con i familiari. _____

— Se fosse poi vero che i coniugi Battisaldo si erano recati a Como per discutere la loro situazione e valutare l'opportunità di assumere la decisione (consigliata da Brusa e "Marzia") di costituirsi - ma l'aver avuto il Brusa in tasca una foto formato tessera della Piroli, e chiaramente destinata alla formazione di un falso documento d'identità e quindi al mantenimento dello stato di latitanza, lascia perplessi sull'effettiva intenzione di abbandonare la lotta armata - aumenterebbe ancora di più (se possibile) il significato di quella riunione _____

ne e la qualificazione all'interno del gruppo di coloro che vi partecipavano.

23) Anche Francesca Bellerè proviene dal gruppo Alunni, come dimostrato dal quaderno sull'uso degli esplosivi ("Giulia") rinvenuto in v. Negroli e da lei redatto, e dopo il 13 settembre 1978 non smette l'attività ma la prosegue all'interno di un'altra organizzazione.

La scelta della clandestinità - che per Alunni è l'elemento dell'esercito proletario che combatte in prima linea la guerra civile (doc.65B21, all.A2 atti P.M. proc. 59/79) e per M.T. Zoni è la prima scelta politica, la base su cui è stata costruita l'organizzazione (doc.1/36 in Cart.7B, ivi) - è decisiva, pochi mesi dopo l'arresto di Alunni (int. Carcano, Cart.2, vol.7, proc. 66/79), ed è comprovata dal falso documento d'identità che l'imputata aveva con sé il 27 maggio 1979 a Como e del quale, con ammirevole presenza di spirito, ha cercato di disfarsi lacerandolo.

La Bellerè è una militante esperta: sa che gli inquirenti hanno in mano il quaderno sugli esplosivi - del quale non verranno mai sottolineate abbastanza l'importanza per la banda e la pericolosità sociale - e non solo rifiuta di lasciare un saggio

210

grafico ma altera la propria grafia nella corrispondenza dal carcere. _____

— La Bellerè ha ~~pluri~~ ^{pluri} la casa di Riviera di Montegrino della quale al momento del suo arresto aveva la chiave d'ingresso e dove ha lasciato il manoscritto rinvenuto stracciato nel sacco della spazzatura. _____

— Partecipa con maggiore assiduità insieme al Brusa alle riunioni del bar Pinguino. _____

— E' in grado di procurare ai latitanti coniugi Battisaldo un rifugio presso il De Silvestri. _____

— Partecipa alla riunione di Como, il cui significato è evidenziato a sufficienza dal più volte citato documento Belloli, apportando un proprio contributo ideologico non indifferente e palesato dallo schema di programma operativo e di discussione contenuto nel quaderno sequestrato in cui si parla, tra l'altro, della necessità di mantenere spazi di combattimento tramite operazioni continuate sulla controguerriglia; di individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco; di costruire l'organizzazione combattente; dove si constata lo squilibrio politico e organizzativo "della nostra Organizzazione" e si indica la indispensabilità di "un'autocritica feroce individuale e

collettiva".

— Non occorre altro per qualificare giuridicamente la condotta dell'imputata.

24) La posizione di Luca Colombo è analoga a quella della Bellèrè.

— Ha redatto uno degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi ("L", v. perizia Cart. 4, Vol.E, proc. 66/79).

— E' clandestino e al momento del fermo a Como dice di chiamarsi Rodriguez Carlos Lopez e avella le false generalità con un documento d'identità contraffatto.

— Frequenta la casa di Riviera di Montegrino della quale possiede una chiave.

— Partecipa alla riunione di Como facendosi latore del messaggio della Belloli; e non può certo crederci che "Marzia" (o "Vera") avrebbe affidato quel suo documento a persona che non fosse inserita a pieno titolo nell'organizzazione dalla quale essa intendeva dimettersi.

— Il Colombo, del resto, nel gruppo Alunni non aveva curato soltanto il quaderno sull'utilizzazione degli esplosivi ma aveva redatto alcune schede (ved. Cart. 4, vol. G, proc. 66/79) una delle quali consiste in una specie di fac-simile per la corretta raccolta

212

di dati (precedenti professionali, attuali occupa_zioni, collocazione politica) utili per future atti_vità criminose nei confronti dei personaggi schedati. Il suo ruolo in quel gruppo non era stato, quindi, del tutto marginale. _____

_____ Il Colombo aveva con sè al momento dell'arresto un manoscritto da lui redatto (la perizia ne ha con_fermato l'autografia, Cart. 4, vol. C) in cui vengo_no prese in esame le strutture politiche ed economi_che dello Stato, le "articolazioni centrali del co_mando capitalista" e " del controllo sociale" al fi_ne di individuare una strategia di attacco nei loro confronti. Vengono esposti i comportamenti indispen_sabili per lo sviluppo della lotta armata e viene indicata la necessità di reperire il minimo logisti_co per la sopravvivenza dell'organizzazione, di re_digere un documento con cui presentarsi alle altre forze rivoluzionarie, e, infine, di studiare la pos_sibilità di portare a termine " un qualche tipo di intervento armato" tale da rendere più reale il confronto teorico con le altre organizzazioni. Si tracciano le linee del controllo politico e militare sul territorio. _____

_____ E' un documento tutto di estremo interesse per la qualificazione della condotta dell'imputato e del

tipo di organizzazione al cui interno operava il Co
lombo.

Ma qualche passo di quel manoscritto merita di
essere riprodotto integralmente.

" In un percorso di guerra civile "dispiegata"
- scrive l'autore- " attaccare le persone fisiche che
esercitano comando significa aprire contraddizioni
all'interno del comando se l'individuo non è facil_
mente sostituibile. Attaccare chi garantisce l'ef_
fettualità del comando se avviene in modo costante e
diffuso è invece l'inizio reale del contropotere,
sviluppare il combattimento significa svelare e at_
taccare i meccanismi del controllo.

Oggi soltanto una parte minima dei meccanismi
di controllo godono di una difesa militare da parte
dello stato, gli altri devono fidarsi dei meccanismi
di controllo diffusi sul territorio che non hanno
la funzione di difendere il singolo obiettivo ma di
analizzare il livello minimo di fuoco escludendo chi
non vi si adegua.

Considerando, quindi, l'impossibilità del ne_
mico di garantire ad personam i funzionari del con_
trollo è evidente come individuare e attaccare i mec_
canismi del controllo e disarticolare il controllo
militare sul territorio siano due attività inscindibili.

214

—— "Bisogna infiltrarsi nelle file del nemico e usare la violenza come strumento di conoscenza. Ai fini dell'inchiesta diventa fondamentale la capacità del partito di utilizzare quella fascia di compagni che pur non essendo personalmente disponibili al combattimento lo sarebbero a lavorare per raccogliere informazioni."——

—— " Per sapersi creare le riserve - la immissione dei compagni nella OC è stata sinora affidata alle amicizie. Se non usciamo rapidamente da questa pratica ci votiamo all'estinzione. La sola soluzione è la capacità dei regolari di vivere realmente tra le masse. Il fatto che i regolari abbiano un ambiente sociale di riferimento è la sola garanzia di riproduzione. Bisogna rompere la stupida spirale che porta i regolari a non vedere più nessuno - per far ciò il lavoro nell'O.C. tra regolari e irregolari deve essere ripartito in modo differente da come avviene ora".——

—— Ogni commento è superfluo.——

—— Va però detto che una visione organica e una valutazione complessiva di tutta l'attività nota di Battisaldo, Bellerè e Colombo legittimerebbe una diversa qualificazione del ruolo che costoro hanno svolto nel gruppo Alunni, sicchè può affermarsi che

questi imputati hanno beneficiato della necessaria frantumazione dell'istruzione, dello spirito certamente non "persecutorio" del Giudice Istruttore, della correttezza processuale del Pubblico Ministero che non ha inteso contestare in udienza il reato più grave. _____

25) Anche la militanza di Fabio Brusa in un'organizzazione armata risale ad epoca di gran lunga antecedente alla data del suo arresto a Como. _____

— Di lui la prima traccia - l'uso del sostantivo vuol significare che non lo si è trovato fisicamente ma che esistono elementi che ne indicano una presenza fisica e giuridica - la si rinviene in v. Jamoretti a Varese, in quella casa abitata e frequentata anche dalla Belloli, da M.T. Zoni, da Bianchi e da Zanetti, dove vi era un atto con cui il Brusa denunciava lo smarrimento della targa di una moto. Nel foglio di contabilità redatto da M.T. Zoni (pure lì trovato) e relativo alle spese dell'organizzazione, c'è una voce che lo riguarda e dimostra l'inserimento a pieno titolo del Brusa nella banda armata (v. alleg. a rapp. 25.6.'77 Carab. VA, in Cart.6, vol.1, proc.59/79).

— Traccia di Brusa è anche in v. Negroli ed è elemento di notevole rilievo probatorio anche se, respingendo una presunzione dettata dalla comune

TRIBUNALE DI MILANO

216

esperienza, lo si volesse ritenere un comportamento isolato.

— Tra le armi custodite in quella base, il fucile Remington cal. 12 mod. 870 a pompa matr. 673495.V è risultato essere stato acquistato presso un armiere di Zurigo (la ditta Hofman Reinhart), in data 20 giugno 1978, da persona che si era qualificata come Roberto Ceste e aveva esibito un porto d'armi intestato a questo nominativo. Il documento era stato rapinato al legittimo titolare e la perizia grafica ha concluso che la firma falsamente apposta sul contratto d'acquisto del fucile, è di grafia del Brusa.

— Ora, richiamate le considerazioni svolte dal Giudice Istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio (proc. n° 11/80) in ordine alla piena affidabilità dell'accertamento peritale - considerazioni che qui è inutile ripetere - va evidenziato come l'acquisto di un'arma e di numerose munizioni in uno Stato estero e la loro introduzione nel territorio nazionale, dimostri, a un tempo, così il ruolo di armiere - di decisa preminenza in rapporto a quello che è un elemento essenziale, non soltanto dal punto di vista giuridico, di un'associazione armata - svolto dal Brusa, come la notevole esperienza e qualifica

zione necessaria per portare a compimento un incarico che richiede la falsificazione di documenti e soprattutto la capacità di passare clandestinamente la frontiera con un bagaglio certamente compromettente.

— E' ancora Fabio Brusa ad acquistare il 21 settembre 1978 da un armiere di Cuggiano, usando il porto d'armi "Ceste", una pistola Beretta. In relazione a tale acquisto non è stata disposta una perizia, ma la deposizione di Beccaglia (v. Cart.2, vol.1, proc. 11/80), anche se non pienamente riconoscitiva, valutata insieme alla considerazione logica che a Cuggiano e a Zurigo, a distanza di soli tre mesi, è stato utilizzato il medesimo documento, consente di riferire al Brusa anche questo episodio.

— Il ruolo preminente svolto dall'imputato a Varese e nel "gruppo Alunni", impone l'attribuzione della qualifica di organizzatore della banda scioltasi il 13 settembre 1978.

— Ma il Brusa a quella data non esaurì la propria attività sovversiva armata.

— Trascorsi solo otto giorni - lo si è appena visto - acquistava un'arma con le false generalità e mesi dopo (il 4 aprile 1979) lo si ritrova in piena clandestinità anche nella comune vita di ogni

218

giorno, come è provato dalle dichiarazioni di Grigo
lin (Cart. 1, vol. 1, fol. 87, proc. 66/79) secondo
cui il Brusa anche per farsi lavare un giubbotto in
vece di usare le proprie generalità preferì qualifi
carsi come "Moschi", e cioè usò lo stesso nominati
vo che figura nella falsa carta d'identità sequestra
ta il 27 maggio 1979 a Como.

— E il significato della clandestinità è messo in
rilievo senza mezzi termini da M.T. Zoni e da Alunni
(v. supra n° 23) che la ritengono elemento indispen
sabile della scelta politica armata.

— Brusa è personaggio di primo piano anche nella
banda scoperta a Como al cui interno svolge di sicu
ro un'attività collegante e coordinatrice.

— Partecipa alla riunione del 27 maggio 1979 il
cui significato emerge a sufficienza dal contenuto
degli scritti della Belloli e del Colombo e degli
appunti della Bellerè (e comunque verrà ulteriormente
approfondito infra) e con la maggiore assiduità agli
incontri al bar Pinguino utilizzati, secondo una pra
tica costante, per la discussione di problemi asso
ciativi.

— I Battisaldo cercano Brusa durante la latitanza
e Brusa (con la Bellerè) è in grado di procurare
loro ospitalità indirizzandoli presso il De Silvestri.

TRIBUNALE DI MILANO

— Brusa - che a Battisaldo appare personaggio di rilievo all'interno dell'Autonomia e in cui egli con fidava perchè in ipotesi di un suo recesso lo salvas se da conseguenze personali pericolose - li consiglia * costituirsi.

— A Brusa la Piroli consegna le foto formato tes sera per ottenere un falso documento d'identità e Brusa ha in tasca quattro foto della Belloli con un biglietto "Vera".

— Di Brusa Battisaldo aveva "l'impressione" che fosse in un "ambito di lotta armata", impressione rafforzatasi quando seppe del ritrovamento di armi sotto un ponte in Varese gli fu agevole collegare "Marzia" con "Fabio" (v. int. Battisaldo 2.6.79, Cart. 2, vol. 7, proc. 66/79).

— 26) Sandra Piroli partecipa con ruolo organizzativo alla banda esauritasi con l'arresto a Como.

— Per lei possono ripetersi gli elementi già esaminati a carico di Battisaldo.

— E' destinataria insieme a questo delle armi e del documento che la Belloli affida a loro. Dopo il sequestro del documento avuto dal Balice si rende irreperibile partendo per Comunanza dove consegna ai suoi parenti le armi e quant'altro ricevuto dalla Belloli. Insieme al Battisaldo ^{ha} predisposto il "co

220

vo" di Riviera di Montegrino. Latitante, si rifugia presso il De Silvestri per interessamento di Brusa e Bellerè. Frequenta il bar Pinguino assieme alla Belloli, al Carcano, al Balice, al Colombo, al Brusa e alla Bellerè. E' presente alla riunione di Como. Sono sue le foto formato tessera che Brusa possiede per un fine inequivoco. _____

27) Anche per Roberto Carcano la prova della sua appartenenza a una banda armata non deriva unicamente dall'aver partecipato alla riunione di Como - che ^è pure elemento sufficiente in considerazione dell'importanza di quell'incontro ricavabile dal contenuto dei manoscritti di Belloli, Bellerè e Colombo - ma anche dall'essere stato presente negli incontri al bar Pinguino cui prendevano parte tutti gli arrestati a Como, tranne l'Orrù, e in più la Belloli. _____

Prove a carico di Carcano significative di una sua militanza in organizzazione sovversiva avente le caratteristiche volute dall'art. 306 c.p., sono pure il possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa e la clandestinità dimostrata oltre che dell'assunzione di false generalità, dall'abbandono del proprio domicilio. _____

In proposito è sufficiente richiamare le testi

monianze raccolte dalla Corte all'udienza dibattimentale del 13 maggio 1980 delle quali si evidenzia come l'imputato, che pure disponeva dell'abitazione familiare, abbia ritenuto di doversi procurare un alloggio presso il Garonzi e mentre utilizzava questo appartamento - ormai, di fatto, nella sua esclusiva disponibilità per essere il Garonzi militare - si sia preoccupato di avere la possibilità di frequentare un'altra casa ancora (quella di Mosca).

Ma non basta. La notte precedente al suo arresto a Como, aveva dormito presso il Salvatore così comprovando ulteriormente come, pur girando per Milano - ma questo lo facevano anche personaggi più noti di lui - aveva cura di non fermarsi a lungo nello stesso posto; il che è una regola della clandestinità.

Infine, l'episodio delittuoso che ha interessato la Guardia notturna Milesi (v. Capo 22 del proc. 66/79) chiarisce quale sia l'idea del Carcano sulle modalità di manifestazione del dissenso mentre il possesso di uno "spadino" - su cui si è voluto insistere quasi che il Giudice Istruttore lo avesse assunto - a unico elemento di prova della partecipazione a banda armata - è elemento validamente indiziante qualora si osservi che l'imputato non è un delinquente

222

comune che si dedica professionalmente al furto di autovetture, mentre le organizzazioni sovversive in esame utilizzano - è noto a tutti - per i propri scopi, auto rubate.

— In definitiva, non è che si voglia perseguire il Coreano - come pure è stato detto - per le sue idee politiche e per colpire il dissenso di sinistra, è che l'art. 306 c.p. punisce quella manifestazione di dissenso che avviene in maniera diversa dai principi costituzionali che vietano le riunioni armate e le associazioni che perseguono "scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare" (art. 18 Cost.).

(28) I rapporti tra Balice e i coniugi Battisaldo non sono sporadici e insignificanti - come egli pretende - ma eloquenti di un comune modo di intendere l'intervento politico contrariamente ai principi fondamentali di un qualunque Stato, e di una comune militanza in una organizzazione costituita allo scopo di conseguire un fine politico con un mezzo illegale.

— Battisaldo non è un semplice discettatore a titolo individuale di multinazionali, di pioventi illeciti, di struttura del capitale, privo di esperienza di lotta armata.

— Battisaldo - si è già evidenziato - ha apporta

TRIBUNALE DI MILANO

to un suo contributo non indifferente nel "Gruppo Alunni" redigendo un quaderno sull'uso degli esplosivi a scopo terroristico, sicchè anche se non è emerso che abbia partecipato a concreti interventi armati, tuttavia la sua qualificazione è inequivocata tanto se riferita a v. Negroli, quanto se rapportata (genericamente) a Riviera di Montegrino.

E' indicativo di questa posizione di rilievo e coerente con essa, quindi, non solo che la Belloli pensi di affidare a lui (e alla Piroli) armi, munizioni e ^{un} documento ideologico di notevole importanza, ma anche che il Balice gli consegni uno "studio" della realtà economica nazionale che, se pure non particolarmente penetrante, tuttavia compare (in parte, è ovvio) nella stesura finale della Risoluzione strategica delle S.A.P. che, a sua volta, costituisce lo sviluppo di quel documento sequestrato indosso a Marina Zoni al momento dell'arresto.

La Corte non può seguire la difesa nel tentativo di equivocare il significato del documento del Balice sostenendosi che non contiene più di quanto non si possa trovare in un comune giornale di economia e che anche il Pubblico Ministero non lo ha ritenuto particolarmente rilevante.

D'accordo, l'opera del Balice non sarà spicca

224

tamente originale e le considerazioni saranno piuttosto banali e per questo al momento della perquisizione non gli fu dato particolare peso, ma è un fatto che una parte di quello scritto la si ritrova pari pari nella Risoluzione strategica S.A.P. e ciò vale a dimostrare non già l'importanza dello scritto come studio di economia e finanza (non interessa al processo), bensì che il Balice aveva il compito, all'interno di un'organizzazione armata, di predisporre la parte economica della risoluzione strategica.

— Del resto, la migliore interpretazione della propria condotta e del proprio ruolo l'ha fornita l'imputato che dopo la perquisizione e ancorché essa non avesse causato alcun effetto pregiudiziale, ha ritenuto opportuno prendersi una "vacanza" e consigliare i Battisaldo a fare altrettanto. Vacanza che ha segnato l'inizio della clandestinità prima e della latitanza, poi.

— Anche su questo vanno rettificare alcune affermazioni fatte dall'imputato in una lettera inviata alla Corte, dovendosi precisare che una parte della "vacanza" è stata passata insieme ai Battisaldo a Pagani ospiti tutti di una famiglia del luogo (ved. int. Battisaldo 2.6.79, Cart.2, vol.7, Proc.66/79), poi si sono rivisti "per caso" in una località della

riviera adriatica, poi il Balice ha fatto incontrare i Battisaldo con Brusa (int. Battisaldo 2.6.79, Cart. 2, vol. 7 cit.), ha continuato a girare per l'Italia, è stato in Svizzera, infine, in un paesino della provincia di Sondrio dove è stato arrestato. _____

_____ Certo, durante questo giro ha svolto anche una breve supplenza in una scuola producendo un certificato penale rilasciato dall'autorità del luogo di nascita e, ovviamente, "pulito", ma ciò non vale a smentire l'intenzione, dello stesso Balice dichiarata ai Battisaldo, di rendersi irreperibile. Anche la Bello li girava per Milano concludendo contratti a proprio nome e per conto del Vellega. Che poi abbia deciso di farsi arrestare, può darsi, ma ciò solo ⁱ al momento ~~è~~ finale della clandestinità e della latitanza e che logicamente rafforza l'esistenza di quella situazione. _____

_____ Il possesso della fondina e degli attrezzi per pulire una pistola è indiscutibile mentre le motivazioni addotte non sono credibili perchè vanno dal reperimento casuale all'acquisto intenzionale per farne un regalo al fratello - come si è tentato di accreditare in dibattimento con una deposizione che la Corte omette di qualificare. Certo che due spiegazioni così diametralmente opposte non possono convincere

226

... e legittimano la conclusione, coerente alla normalità dei comportamenti umani, che il Balice aveva la fondina e gli attrezzi per la pulizia, solo perchè possedeva un'arma. _____

— Infine, la presenza alle riunioni presso il bar Pinguino — vale la pena di rammentare che la teste Becherini ha riconosciuto il Balice in fotografia e quindi la tonalità di voce, e peraltro si ignora quale essa sia realmente visto che l'imputato non l'ha mai fatta sentire alla Corte, è nella deposizione un elemento irrilevante — assidua e qualificante, per quanto si è già detto sul reale motivo di quegli incontri, non può che completare il quadro già abbastanza nitido della personalità del Balice.

29) Tonino Orrù non lo si ritrova al bar Pinguino ma è presente a Como il 27 maggio 1979 ad una riunione che lui stesso riconosce non era proprio, come dice il Giudice Istruttore, "una scampagnata ideologica" ma l'incontro dei componenti di una banda armata. _____

— Il tentativo di spiegare la sua presenza con l'interesse a conoscere il programma per decidere se aderire o meno, non regge alla considerazione logica che quell'assemblea, dovendosi discutere le critiche e le dimissioni della Belloli, ^{e di Serapini} le critiche

TRIBUNALE DI MILANO

e i programmi presentati da Colombo e Bellerè, non poteva essere aperta ai comuni spettatori, ai generici simpattizzanti, ma doveva di necessità essere *riservata* agli iniziati. _____

— La non estraneità di Orrù alla lotta armata la si deduce anche dall'aver detenuto in un cascinale di proprietà del padre e nella sua disponibilità, una buona quantità di esplosivo che secondo l'accertamento peritale non aveva potenzialità effettiva perchè non innescato ma ne conteneva una notevole latente perchè l'ordigno costituiva una vera e propria bomba a mano (v. Cart.4, vol.A, pag.14, proc.66/79).

— Che lo abbia conservato lui in quella cascina lo si ricava e dal fatto che vi poteva accedere solo lui o i componenti della famiglia - l'istruzione di battimentale ha confermato che la porta era chiusa a chiave (dep. Sinosich, ud. 13.5.80) - e dalla considerazione che non è materiale che un *qualcuno* possa aver deciso di nascondere in casa altrui dove poteva essere agevolmente scoperto. Solo Tonino Orrù che sapeva come il padre frequentasse il cascinale raramente e per il poco tempo sufficiente a dar da mangiare alle bestie, può aver pensato a quel nascondiglio. —

— Può poi apparire superfluo precisare che trattandosi di un ordigno di fabbricazione artigianale

228

anche per questo non può essere stato abbandonato lì da semplici contrabbandieri.

Orrù ha indotto la propria fidanzata Mariangela Colli a sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, dove era impiegata, una pianta della Caserma dei Carabinieri di Saronno che pochi mesi addietro aveva subito un attentato dinamitardo rivendicato dalla sigla Squadre Armate Proletarie di cui il Battisaldo aveva la risoluzione strategica consegnatagli dalla Belloli e alla cui elaborazione avevano contribuito anche Balice e Marina Zoni.

Orrù con la lettera 8 maggio '80 diretta alla Corte ha voluto rimangiarsi il beau geste affermando di non aver chiesto alla Colli di rubare, ma ciò appare come un poco accorto tentativo di esimersi dalla responsabilità del reato contestatogli in udienza e di eliminare un elemento di accusa qualificante, insieme agli altri, della sua collocazione in una banda armata per cui conto deteneva l'esplosivo, per cui conto ha rubato un documento, a una importante riunione della quale ha preso parte.

30) Le indagini avviate con la scoperta del covo di v. Negroli hanno permesso di individuare in Roberto Serafini un altro autore dei più volte cita

ti undici quaderni sull'uso degli esplosivi ("Guido1") rinvenuti in quella base terroristica. Di grafia del Serafini sono risultate anche le correzioni e le aggiunte che figurano sul noto documento manoscritto dalla Belloli (e affidato a Colombo) con il quale ~~entrando~~ ~~aveva~~ annunciava al gruppo la ~~decisione~~ intenzione di dimettersi per passare alle Brigate Rosse.

Le perizie grafiche espletate in istruzione (Cart.1, vol.10, proc.11/80) sono di pieno affidamento per la correttezza dell'indagine e la motivazione delle conclusioni l'esattezza delle quali è stata ulteriormente evidenziata dal Giudice Istruttore con argomentazioni che la Corte, condividendole pienamente, si limita a fare proprie (v. ord. G.I. pagg.22-23, proc. 11/80).

Il significato probatorio che va attribuito al comportamento di coloro che hanno redatto quei quaderni è stato evidenziato più volte perchè debba essere ulteriormente ribadito e quindi anche questa sola condotta, così qualificata, consente una positiva verifica dell'accusa a carico dell'imputato formulata al capo 61 del proc. 11/80.

Le correzioni e aggiunte apposte sul documento Belloli che doveva essere discusso a Como, sono eloquenti più di quanto l'uso dei sostantivi non possa

230

lasciare intendere, trattandosi non già di nere cor
rezioni ortografiche e grammaticali che lasciano
inalterato il senso dello scritto, bensì di interven
ti diretti a incidere sulla concettualità del pensie
ro tanto da potersi affermare che il documento Bel
loli è in realtà il frutto di un'elaborazione con
giunta Belloli-Serafini.

Altri elementi concorrono poi a delineare la
figura dell'imputato.

Abile tiratore (v. dich. Fioroni, Cart.1, vol.11,
proc. 11/80), Roberto Serafini ha subito una condan
na per partecipazione ad associazione sovversiva
(in appello è stata fatta applicazione dell'amnistia)
e per possesso di armi chiaramente provenienti da
una organizzazione armata, e di lui Fioroni attesta
una militanza nella organizzazione facente capo a
Negri, Pancino, Tommei e Stano (v. dich. Fioroni, cit.).

Non è dubbia, quindi, la sua collocazione nel
quadro terroristico italiano.

In ordine alla qualificazione giuridica delle
condotte, la Corte segue le conclusioni del Giudice
Istruttore che ha ritenuto la sola redazione del
quaderno sull'utilizzazione degli esplosivi condot
ta che, isolata da altri comportamenti, consiglia
di attribuire all'agente la veste di partecipe e

non di organizzatore di una banda armata. _____

_____ Per quanto riguarda, invece, la banda armata scoperta a Como, l'essere il Serafini autore insieme alla Belloli di quel famoso documento in cui all'analisi della situazione generale, seguono le critiche particolari e, come conseguenza dell'una e delle altre, l'annuncio delle dimissioni e del passaggio alle Brigate Rosse, dimostra un ruolo preminente in una associazione che può legittimamente considerarsi lo sviluppo del gruppo c.d. Alunni per la presenza in essa di soggetti che come Serafini, la Belloli, il Battisaldo, il Colombo e la Bellerè hanno, a vario titolo, militato nella precedente organizzazione e sono tutti redattori di quei quaderni sull'uso degli esplosivi a scopo terroristico cui Alunni, in particolare, attribuiva specifica importanza e li destinava anche (o soprattutto) alla diffusione tra un numero sempre maggiore di individui. _____

_____ Serafini può quindi considerarsi costituente e organizzatore di questa seconda banda (capo 62, proc. n° 11/80). _____

31) Gli accertamenti peritali disposti in istruttoria (Cart. 1, vol. 10, proc. 11/80) hanno consentito di appurare che Sergio Segio è autore del decimo quaderno sull'uso degli esplosivi ("Ferrovia") rin

232

venuto in v. Negroli.

Richiamate le argomentazioni già svolte sul significato di questa condotta, è certamente corretta l'imputazione a carico del Segio di partecipazione alla banda armata "Alunni".

Ulteriori elementi idonei a completare il quadro probatorio emergente dal dato oggettivo della redazione del quaderno, sono costituiti dai precedenti per detenzione e porto di armi da guerra e comuni (v. Cart. 1, vol. 12, proc. 11/80);

dell'appartenenza dell'imputato all'area dell'Autonomia organizzata;

dai legami tra il Segio e Romano Tognini - notissimo militante nell'organizzazione Prima Linea che ha ritenuto di doverne onorare il primo anniversario della morte (avvenuta durante una rapina) facendo esplodere, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1978, un ordigno ad alto potenziale nella sede milanese dell'Unione del Commercio e Turismo di Milano (ved. Cart. 4, vol. 6, proc. 59/79). Entrambi si esercitavano insieme al poligono di tiro di Codogno (ved. Cart. 1, vol. 11, fol. 19, proc. 11/80);

dall'essersi il Segio dato alla clandestinità - definita da Alunni elemento dell'esercito proletario che combatte in prima linea la guerra civile

(doc. 65 B21, in alleg. atti P.M., proc. 59/79) -
quando non ancora era stato emesso a suo carico un
mandato di cattura. _____

— Un insieme probatorio, come si vede, tutt'altro
che irrilevante e che consente di ritenere il Segio,
quantomeno, partecipe di una banda armata. _____

32) Mariangela Colli è imputata - insieme a Orrù
a seguito di contestazioni dibattimentali - del furto
di una piantina della provincia di Varese e della
fotocopia della piantina dei Carabinieri di Saronno,
per avere asportato il tutto dagli uffici dell'Ammi-
nistrazione Provinciale di Varese dove era impiegata.
— Il fatto è stato ammesso dalla Colli ^{via} ai Carabi-
nieri in sede di sommarie informazioni, sia al Pub-
blico Ministero, sia, ancora, al Giudice Istruttore
(v. Cart. 1, vol.1A, fol.122, proc. 66/79;ivi, vol.C,
fol.1;Cart.2, Vol.7). _____

— Che si trattasse di un bene dell'Amministrazione
e che l'imputata come addetta all'archivio non pote-
va disporne appropriandosene, è evidente sicchè è
ininfluente l'istanza istruttoria formulata in sede
di discussione finale - e che poteva essere proposta
nel corso dell'istruzione formale o in sede di atti
preliminari o, al limite, durante la lunga istruzio-
ne dibattimentale - non interessando appurare se

234

realmente l'Amministrazione Provinciale di Varese procura numerose fotocopie di atti a beneficio di consiglieri e assessori che magari non le utilizzano.

Qualunque sia il motivo che può avere indotto a disporre la fotocopiatura della piantina della caserma dei Carabinieri, si trattava pur sempre di un bene dell'Amministrazione del quale la Colli si è appropriata senza averne titolo. E ciò è sufficiente per realizzare la fattispecie criminosa prevista dall'art. 624 c.p.

Lo stesso è da dirsi per il lucido della provincia, pure dalla Colli sottratto.

33) Giancarlo De Silvestri, il Brusa e la Bellerè (per quest'ultima a seguito di contestazione dibattimentale) sono chiamati a rispondere del delitto di favoreggiamento personale per aver aiutato i latitanti Massimo Battisaldo e Sandra Piroli a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità procurando loro un rifugio a Roncaglia presso l'abitazione del De Silvestri.

Il fatto storico è incontestato ed è provato dalle dichiarazioni dei coniugi Battisaldo e dallo stesso De Silvestri (Brusa e Bellerè hanno sempre rifiutato di rispondere all'interrogatorio).

Costui ha ammesso di avere ospitato i due dietro

richiesta della Bellerè e l'affermazione trova riscontro in una precisazione del Battisaldo (int. G. I. 2.6.79) secondo cui il De Silvestri disse loro di aver saputo dalla sua ex ragazza (la Bellerè, appunto) del loro arrivo a Roncaglia.

Ai Battisaldo, peraltro, il nascondiglio fu trovato dal Brusa e quindi il fatto è comune ai tre imputati, avendo ognuno di loro provveduto a realizzare l'elemento oggettivo del reato.

Lo stato di latitanza è indiscutibile essendo i due rifugiati ricercati per le armi trovate a Comunanza, e non poteva essere ignorato - quantomeno - per la pubblicità che il fatto aveva avuto sulla stampa - nè dai diretti interessati, nè certo dalla Bellerè e dal Brusa ^{di quale ultimo} ne aveva dato formale comunicazione a Battisaldo - insieme al suo personale parere che tanto costui quanto la Piroli non erano fatti per la clandestinità, sicchè conveniva loro costituirsi (v. int. 2.6.79 Battisaldo cit, in cart. 2, vol. 7, proc. 66/79).

E non poteva non essere capito dal De Silvestri così per la propria collocazione politica (v. rapporto 25.10.'79 Carabinieri Milano, in Cart. 2, vol. 5, fol. 73, proc. 66/79), come per quella della Bellerè - è significativo a tal proposito che il De Silvestri

236

abbia concluso l'interrogatorio reso al Giudice Istruttore affermando di aver detto ai Carabinieri di conoscere da prima i Battisaldo per "paura di parlare della Bellerè" - come, ancora, per l'inverosimiglianza della motivazione che gli sarebbe stata offerta, non comprendendosi proprio come si possa scegliere per abortire uno sperduto paesino di montagna. E ciò a prescindere dal puntuale rilievo del Giudice Istruttore, che la Piroli abortì dopo, in carcere e per lo stato di detenzione.

Il "favore" chiesto al De Silvestri era, sì, quello di ospitare due giovani che avevano dei "problemi", ma questi erano rappresentati dalla necessità di cambiare aria non già per motivi di salute ma per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità. E il De Silvestri lo sapeva.

34) Gennaro Lettierio (chiamato anche "Gianni" dagli amici) accompagna le vicende della casa di Riviera di Montegrino dall'inizio alla fine.

E' lui che procura quell'abitazione ai Battisaldo.

A lui, "conoscendo le idee politiche sia del Gianni che del Massimo" (v. Cart. 2, vol. 14, fol. 12, proc. 66/79) si rivolge il Fernandez per avere spiegazioni sulla "reale" destinazione della casa - e ciò per sa

pere se era usata a fini politici - viste le lamentele dei vicini, e come tutta risposta riceve assicurazione per il futuro ("presto se ne sarebbero andati", v. Vol.14 cit., fol.11).

E' lui a frequentarla insieme alla propria "ragazza".

E' lui ad aggiungere una nuova serratura, appena preso possesso, perchè quella esistente non dava loro affidamento (l'uso del plurale è significativo); eppure in casa vi era la poca roba che lui stesso aveva acquistato da un rottamaio per sole £.5.000 (vol.14 cit. Fol.4); non "ricorda" però chi fu ad avere questa idea (vol. 14 cit. fol.42).

E' lui che provvede a sgomberarla, allorchè i Battisaldo si rendono irreperibili, con tanta fretta da forzare la serratura; e ciò soltanto per asportare poche suppellettili di nessun valore.

L'immagine che del Lettieri ne risulta è qualcosa di più di quella di un semplice favoreggiatore e di un testimone falso e anche lui, come altri imputati, si è giovato della scrupolosità del Giudice Istruttore che ha contestato i reati più gravi solo quando le prove erano schiaccianti.

Lettiero è inserito nell'area dell'Autonomia di Varese, è animatore insieme a Battisaldo del collet

238

tivo di Luino, conosce Maria Rosa Belloli detta "Marzia", Pietro Felice detto "Kociss", Tonino Orrù e Fortunato Balice.

Interrogato dal Giudice Istruttore ha detto di non sapere che altri frequentassero quella casa, malgrado gli si facesse presente che nel sacco della spazzatura erano stati rinvenuti frammenti di carta scritta dalla Bellerè che, insieme al Colombo, era stata trovata in possesso di una chiave della porta d'ingresso della casa di Riviera. E nonostante che, può aggiungersi, per i suoi rapporti con il Battisaldo fosse abbastanza al corrente così dell'uso che si faceva dell'appartamento (emblematica la ricordata risposta al Fernandez) come dei suoi frequentatori.

La fretta di sgomberare l'appartamento appena le cose si mettono male (o almeno così sembra a "Massimo" che probabilmente non ha la sicurezza e i nervi saldi, per es., della Belloli o di M.T. Zoni o di Zambianchi che ai funerali di Barbara Qzzaroni è in prima fila) e i Battisaldo partono per Comuna portando seco la risoluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie, le armi e quant'altro avuto dalla Belloli, è indicativa non del desiderio di lasciare i locali in ordine in vista della sca

TRIBUNALE DI MILANO

denza contrattuale, - per il locatore non sarebbe stato un grosso imbarazzo disfarsi del ciarpame portato dagli'inquilini - bensì dall'ansia di togliere quanto vi era di compromettente per agevolare la "vacanza" di Massimo Battisaldo e Sandra Piroli e che, evidentemente, il Lettieri doveva sapere che sarebbe finita ancor prima se si fosse scoperto quello che "realmente" conteneva e a cosa "realmente" era servito l'appartamento di Riviera.

III

1a). Preliminarmente all'esame dei singoli reati e più in particolare in relazione al delitto di banda armata, compete alla Corte decidere se gli imputati rinviati a giudizio per questo delitto possono, invece, essere condannati per quello previsto dall'art. 286 comma 1 c.p. in ordine al quale la "banda armata" rappresenta il momento preparatorio.

— In questo senso sono le conclusioni delle parti civili che hanno ritenuto, sul piano processuale, la contestazione del delitto di cui all'art. 286 comma 1 c.p. compresa in quella del delitto di banda armata - si tratti della forma attenuata di semplice partecipazione o dell'altra più grave di organizzazione o costituzione, nel merito, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie

240

legale. _____

— Osserva anzitutto la Corte che se pur l'esame sulla contestazione dovrebbe, rigorosamente, precedere quello di merito, tuttavia è doveroso non privare di una risposta l'argomentare di così qualificate parti civili la cui presenza nel processo vale a significare nella maniera più sacrale - al di là della legittima (e legittimante) pretesa risarcitoria - l'intenzione della comunità, così a livello centrale come a livello periferico, di non rimanere inerte o indifferente di fronte al fenomeno terroristico.

— Il delitto di guerra civile previsto dall'art. 286 c.p. rientra nella categoria dei delitti di attentato o a tutela anticipata per la realizzazione dei quali non occorre la verificazione dell'evento e nemmeno che l'agente abbia conseguito il fine che si riprometteva, essendo sufficiente un comportamento dal quale derivi la semplice esposizione a pericolo dell'interesse protetto. Reato di pura condotta, quindi, per l'intenzione del legislatore di punire taluni comportamenti non appena si siano manifestati nel mondo esterno, e indipendentemente dai riflessi concreti che ne siano derivati, per il pericolo che il bene tutelato subisca aggressioni che lo mettano soltanto in pericolo. _____

— Accertato che si tratta di reato formale non si risolve ~~se~~ il problema che da sempre ha accompagnato la categoria dei delitti in esame e che consiste nello stabilire un parametro che valga a fissare i limiti di rilevanza penale della condotta e quindi a determinare quale condotta abbia in concreto una potenzialità tale da potere essere qualificata "fatto di attentato", essendo innegabile che l'azione può porre in essere azioni che, anche in rapporto a un reato formale e a un pericolo presunto, sono incapaci di realizzare la fattispecie criminosa. —

— Ecco perchè la pregevole decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (19.6.57, P.M. G. Toffanin) non è appagante, perchè escludendo che il parametro valutativo dell'elemento materiale del reato possa essere ricavato dall'art. 56 ^{c.p.} dall'art. 49 ^{c.p.}, ancora, dalle norme regolatrici del nesso di causalità, finisce per ignorare che l'affermazione secondo la quale per essere l'azione idonea in se stessa - costituendo la pericolosità "un attributo coesistente della condotta tipica" - è superfluo e fuorviante procedere a una sua valutazione attraverso la c.d. prognosi postuma, si risolve nello spostare i termini di un problema che per la sua ineffettibile rilevanza non può essere negletto e che si

242

ripropone puntualmente e inevitabilmente tutte le volte in cui di fronte a una precisa condotta umana occorre decidere se trattasi di un "fatto di attentato".

E', se si vuole, il problema dell'inizio di attività punibile che postosi in rapporto al tentativo di delitto nient'altro evidenzia se non la necessità, primaria per una qualsivoglia civiltà giuridica, di delimitare il lecito dall'illecito stabilendo quale azione umana è contraria agli interessi statuali non solo in rapporto all'intenzione dell'agente ma anche in rapporto alla sua propria capacità di comunque contrastare con altri interessi, e cioè, alla sua rilevanza causale.

E l'esigenza fu tanto avvertita dal legislatore del 1889 che abbandonò l'espressione "attentato" che compare invece nel codice attuale - proprio nel timore che altrimenti potessero venire puniti anche gli atti preparatori considerati di per se stessi equivoci.

E allora, dovendosi fissare un criterio generale che valga a stabilire quando in concreto inizia l'attività punibile per questa particolare categoria di reati di pura condotta che possono realizzarsi con una serie indeterminata di atti preparato

TRIBUNALE DI MILANO

ri - e forse il problema è tutto qui che il legisla-
tore non ha definito, e non poteva, la condotta il-
lecita se non in relazione al fine ultimo (guerra
civile), donde l'accertamento dell'attitudine alla
produzione del danno - se anche non si vuole adotta-
re la formula dell'art. 56 c.p. ritenendola norma
integratrice o di secondo grado predisposta al fine
particolare di assoggettare a sanzione fatti che
altrimenti ne resterebbero fuori per il principio
di legalità, il riferimento all'art. 49 c.p. è ine-
vitabile, trattandosi di una norma generale diretta
a rappresentare il banco di prova della condotta
illecita.

Il che significa che anche l'innominato "fatto
diretto a suscitare la guerra civile" deve essere
idoneo e cioè deve essere capace di determinare quel-
la situazione di pericolo che si è inteso stroncare
sul nascere punendo anche soltanto l'anello inizia-
le di una possibile catena, purchè abbia però quel
requisito minimo voluto dall'art. 49 c.p., purchè,
quindi, l'azione non sia talmente inidonea da rendere
"impossibile" l'evento pericoloso.

Pertanto, il requisito dell'idoneità è indispensa-
bile parametro di valutazione dell'elemento materiale
di un reato sicchè può dirsi che per la punizione

244

dell'agente non è sufficiente un atto che manifesti la volontà di provocare l'evento, ma occorre, invece, un atto che "idoneamente" inizi l'esecuzione della volontà di determinare la guerra civile.

— Altro è poi che l'idoneità - o efficienza causale, se si preferisce - debba essere valutata con riferimento al tipo di reato che l'agente ha di mira.

— E' chiaro, infatti, che saldandosi l'art. 56 c.

p. con le disposizioni a contenuto primario cui si riferisce, quando la norma principale prevede come requisito essenziale un contenuto di lesione - ed è la regola per il delitto tentato - l'idoneità della condotta realizzata ma inconclusiva, deve essere valutata con un giudizio di prognosi postuma che dovendo accertare l'effettiva insorgenza della probabilità di un risultato dannoso non può che essere maggiormente pregnante e incisivo di quello che rapportato a un delitto di meno pericolo va valutato coerentemente alla sostanza oggettiva dell'ipotesi delittuosa dell'attentato e quindi in relazione all'esigenza di un contenuto realistico effettuale minimo (per usare le parole di Cass. 18.3.70, Koßler) che sia sufficiente (e necessario) a dar corpo alla possibilità della guerra civile.

— Tanto permesso, l'esame della situazione di fat

to alla ricerca di una condotta, sia pur minima, che in relazione alle modalità di sua esplicazione possa significare "serio inizio" (Cass. 18.3.70, cit.) di un attacco alla struttura stessa dello Stato, impone una prima conclusione in relazione agli imputati del procedimento n. 66/79 (esclusi il Brusa e la Belloli per i quali va fatto un discorso diverso essendo essi imputati con maggiore qualificazione anche nei proc. N. 59/79 e n. 11/80) e al Serafini per il reato contenuto al capo n. 62, risultando evidente che non essendo stati accertati a loro carico altri reati che possono essere considerati mezzi idonei a suscitare la reazione armata dei "nemici" e quindi la guerra civile - e tali non sono certamente il porto e la detenzione illegittima delle armi, i falsi, il furto e il favoreggiamento - nemmeno avendo provveduto tali imputati a propagandare la guerra civile per mezzo dell'apologia, per essi, in ogni caso, la contestazione accusatoria fallirebbe la verifica dibattimentale nel difetto, a monte, di una qualunque attività atta a realizzare la fattispecie legale.

— E ciò - è palese - prescinde dal convincimento della banda che la guerra civile è l'unica via per pervenire al risultato finale, come è manifestato a sufficienza dalla risoluzione strategica delle Squa

246

dre Armate Proletarie e dal documento di suo pugno che Colombo aveva con sè a Como e nel quale, tra l'altro, si esaminano i sistemi di attacco al "nemico" in un percorso di guerra civile dispiegata" (v. supra, II, n.24).

Una seconda conclusione preliminare va assunta nei confronti di quegli imputati ai quali, pur avendo fatto parte del "Gruppo Alunni", è stata riconosciuta una posizione di minor rilievo riconducibile allo schema legislativo della semplice partecipazione.

Ci si riferisce a Bianchi, al Turicchia, alla Granata, a Battisaldo, a Colombo, alla Bellerè, a Segio e a Serafini per i quali non è stata la qualità della condotta a determinare la più attenuata responsabilità penale bensì l'episodicità del comportamento. Per tutti costoro va detto che non è l'unicità d'azione a escludere in radice la possibilità di configurare il delitto previsto dall'art. 286 comma 1 c.p. — chè, — invero, anche una sola condotta può essere idonea a innescare il meccanismo che porta alla guerra civile — bensì la natura del loro agire processualmente accertato che, rilevante all'interno della banda (raccolta di dati per un'azione armata, acquisizioni di basi, redazione di quaderni sull'uso degli esplosivi, compilazione di schede), non si

TRIBUNALE DI MILANO

esteriorizza di per sè stesso ma resta confinato, per l'art. 286, nella più remota sfera preparatoria e quindi è inidoneo anche a creare il pericolo di un concreto impulso alla lotta armata continuativa di una parte della popolazione dello Stato contro un'altra.

— Le considerazioni svolte in tema di nesso causale e di concorso nei reati consumati dalla banda, dimostrano, per altro verso, come ai semplici partecipi non possano essere addebitati tutti questi reati e quindi, mancando così un'azione loro propria come un'azione altrui che diventa giuridicamente propria ai sensi dell'art. 110 c.p., anche per questi imputati andrebbe dichiarata la loro estraneità al fatto di reato. Non senza rilevare che rivestendo essi all'interno dell'associazione una posizione subordinata e non contribuendo, per ciò stesso, alla formazione della volontà della banda e alle scelte di teoria e di azione, la loro qualificazione giuridica finirebbe per avere riflessi anche sulla ricerca dell'elemento soggettivo del reato.

— L'indagine si restringe a coloro (Alunni, Zoni Marina, Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Brusa, Zoni M.T., Klun, Bignami, Zambianchi) che rinviati a giudizio per organizzazione di banda armata,

248

hanno vista riconosciuta la loro responsabilità anche per tutti quei reati finalizzati alla realizzazione del fine politico che si pone come motivo delinquenziale di base. Per costoro può dirsi che la condotta minima integrante l'elemento materiale del delitto in esame, è venuta a compimento.

Nell'individuare in concreto un fatto diretto a suscitare la guerra civile, si è sempre ritenuto che l'apologia e l'istigazione, purchè costituiscano autonomo reato e non rappresentino soltanto la estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, sono mezzi idonei - nel significato già chiarito - perchè anche la diffusione dei volantini e dei documenti ideologici della banda armata nei quali si teorizza la necessità di pervenire alla guerra civile vista come "la porta stretta attraverso la quale dovrà passare chiunque intenda sbloccare questa situazione" (v. giornale Senza Tregua, alleg. n°24 in Cart. 8 atti BO), potendo servire da incitamento all'arruolamento in bande armate strutturate per la realizzazione di quello scopo e risolvendosi quindi nell'istigazione a entrare nel contesto di una vera e propria compartecipazione, costituiscono quel "contenuto realistico effettuale minimo" sufficiente a dar corpo alla possibilità dell'insorgenza della realtà della guerra civile.

— Nel caso di specie, poi, l'apologia e l'istigazione hanno un carattere di concretezza ancora maggiore perchè la diffusione del volantino in cui si incita alla guerra civile è avvenuta, di volta in volta, con la rivendicazione di un reato consumato proprio come espressione di controguerriglia attuata magari per contrastare il tentativo di repressione posto in essere dal "potere" "nel momento in cui lo scontro di classe si sta estendendo sul terreno della lotta armata", da cui la necessità di costituire il fronte proletario armato (v. Volantino diffuso dopo l'attentato alla costruenda casa circondariale di Bergamo, Cart. 4, vol. 7, proc. 59/79).

— All'esercito combattente per costituire il partito della "guerra civile di lunga durata", si inneggia nel volantino rivendicante l'attentato a Giacomazzi; in quello relativo al ferimento di Astarita; in quello diffuso dopo l'irruzione nella Sede della Praxi S.r.l.; in quello concernente la devastazione della sede milanese dell'Unione Commercio e Turismo di Milano; in quello con cui si rivendicano congiuntamente l'irruzione alla Casa Comunale di Montano Lucino, gli attentati al commissariato di P. S. di v. Clericetti in Milano, all'autorimessa comunale di v. don Minzoni a Bologna e, sempre a Bologna, al comando Vigili Urbani di v. Beroaldo.

250

Se si aggiungono, pur senza pretesa di completezza, l'apologia e l'istigazione contenute nei volantini rivendicativi degli attentati ai Carabinieri Perasino e Bressan, al Marchetti e al Mazzotti, può concludersi che non un solo atto ma una molteplicità di condotte è stata posta in essere per creare le condizioni valide all'insorgere della guerra civile.

E ciò senza volere considerare che il tipo stesso di reati (tentati omicidi, devastazioni, irruzioni in uffici pubblici e privati) è tale, in relazione al particolare clima sociale determinato da tutto il fenomeno terroristico, da concretizzare la possibilità di uno scontro armato tra gruppi di cittadini. Altro è che, fortunatamente, ciò non si sia verificato.

La ricerca del dolo è agevole evidenziandosi dalla stessa condotta compiuta, per bocca dei suoi stessi autori, proprio al fine di realizzare la guerra civile la cui necessità è ben chiara all'interno della banda armata tanto da essere ribadita senza perifrasi nel volantino predisposto in funzione di un attentato poi non eseguito (v. album di materiale documentale rinvenuto dentro il baule di v. Tovaglie, Cart. 9, atti BO), e da costituire oggetto di approfondito studio (v. Alleg. n° 26 in Cart. 8, atti BO).

TRIBUNALE DI MILANO

— Se tutto ciò è valido sul piano sostanziale, non possono condividersi, su quello processuale, le conclusioni delle parti civili dirette a riscontrare nel capo 1 d'imputazione anche il delitto preveduto dall'art. 286 comma 1 c.p. —

Il delitto di banda armata è preparatorio di quello di guerra civile e ove quest'ultimo venisse commesso non si verificherebbe un assorbimento dell'uno nell'altro bensì il concorso materiale delle due fattispecie criminose. —

Il delitto di banda armata mantiene una sua autonomia e la lettura del capo d'imputazione evidenzia come l'Istruttore abbia inteso contestare solo questo reato operando il richiamo alla guerra civile e all'insurrezione armata (che, pacificamente, non si è verificata) al solo scopo di individuare e mettere in luce il fine perseguito dalla banda armata. —

Confermativo di questa interpretazione è il rilievo che il reato di guerra civile non viene trattato nemmeno di sfuggita in tutta l'ordinanza di rinvio a giudizio che non è certo nè lacunosa nè superficiale ma, al contrario, spende diverse pagine per l'esame del delitto di banda armata; e un'indagine altrettanto penetrante avrebbe meritato la valutazione degli elementi di colpevolezza in ordine a

252

un reato notevolmente più grave, anche per la pena edittale, di quello previsto dall'art. 306 c.p..

— Il rispetto di elementari esigenze difensive vuole del resto, che l'imputato sia posto in grado di conoscere con esattezza tutto il contenuto della contestazione per evitare che il giudizio si risolva in una scatola a sorpresa dalla quale viene fuori un delitto enormemente più grave di cui non si è fatto cenno nè nell'istruzione nè nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

— E' vero che l'art. 477 c.p.p. consente al Giudice di qualificare in sentenza il fatto anche in maniera più grave, ma nel caso in esame il "fatto" è rappresentato dall'essersi più soggetti uniti insieme in un sodalizio avente le caratteristiche previste dall'art. 306 c.p. (sia pure al fine di realizzare "anche" la guerra civile) e perciò l'addebito è relativo a un delitto che, come si è visto, è preparatorio e distinto da quello disciplinato dall'art. 286 comma 1° c.p..

b) L'esame del reato di banda armata consiglia di precisare in limine che perchè si completi la fattispecie legale non è necessaria l'individuazione di tutti gli elementi dell'associazione (numero totale di aderenti, precisa distribuzione dei compiti,

sigla, sede ecc.) ma è sufficiente riscontrare quei dati di fatto idonei a comprovare l'esistenza dei requisiti normativi del reato e cioè una pluralità di persone organizzate, dotate di armi e unite insieme dal comune scopo di realizzare il fine politico preveduto dall'art. 270 c.p. e in relazione al quale anche la guerra civile di lunga durata e la creazione dell'esercito popolare, appaiono strumentali.

Tralasciando per il momento la banda armata scoperta a Como (e in istruzione denominata, per comodità, "Battisaldo") può affermarsi con tranquillante certezza che l'arresto di Alunni e le indagini conseguenti hanno messo in evidenza l'esistenza di organizzazioni sovversive armate, poco rilevando ai fini che qui interessano che si tratti di una banda unica ovvero di bande diverse ovvero ancora di ^{bande} ~~bande~~ di una medesima banda. Per ognuna di tali aggregazioni si rinvencono, infatti, prove più che sufficienti per una qualificazione a sensi dell'art. 306 c.p..

La pluralità di consociati è fuori discussione se solo si osserva, riassuntivamente e con richiamo alle argomentazioni svolte trattando dei singoli imputati: che in v. Negroli sono stati rinvenuti undici quaderni sull'uso degli esplosivi attribuibili ad altrettanti soggetti, dieci dei quali sono stati

254

identificati; che la casa di v. Jamoretti a Varese-
da considerare una vera e propria base per le armi
e per i documenti rinvenuti - è stata frequentata
anche da M. T. Zoni, da Brusa, da Bianchi e da Zanet
ti, mentre la contabilità riguarda pure il Felice;
che ai Reparti Comunisti d'Attacco, cui si deve il
referimento del Dott. Marchetti, va ricondotta l'at-
tività di M.T. Zoni, Zanetti, Marocco, Bonato, Bello
li e Felice, anche se per taluno di costoro la condot-
ta complessiva non si esaurisce qui; che il baule
rinvenuto in v. Tovaglie va riferito a un'associazio-
ne della quale fanno parte certamente Klun, Zambian
chi e Bignami; che il collocamento di Granata e Tu-
ricchia con v. Negroli - allo stato degli atti - è
rappresentato, per la prima, dall'essere stata la
base di Cusio pagata con denaro dell'organizzazione
e dall'identità dei suoi frequentatori; per il se-
condo, dall'utilizzazione dei suoi documenti per la
conclusione del contratto di locazione.

— L'elemento della pluralità di soggetti, che
peraltro il codice non predetermina nel minimo (a
differenza dell'associazione per delinquere), è
pertanto realizzato.

— Che tutti i soggetti abbiano agito per uno sco-
po comune consistente nella creazione dell'esercito

TRIBUNALE DI MILANO

proletario per la realizzazione della guerra civile attraverso cui pervenire al sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, non è dubi-
tale.

Basta esaminare anche solo alcuni tra l'enorme massa di documenti rinvenuti nelle varie basi e principalmente in v. Negroli, in quella valigetta 24 ore trovata abbandonata in una via di Milano e che rappresenta un vero e proprio archivio dei Reparti Comunisti d'Attacco, nel baule di v. Tovaglie; basta leggere i volantini rivendicativi dei vari attentati e in cui si enunciano considerazioni generali sul fine da perseguire con il compimento del singolo delitto, basta rifarsi a tutto ciò perchè si evidenzia a un tempo, che i singoli imputati non hanno agito individualmente ma all'interno di un sodalizio e nella consapevolezza che soltanto un vincolo associativo e un'idonea organizzazione possono consentire il raggiungimento dello scopo politico.

Ma l'esistenza di una valida struttura organizzativa è dimostrata anche dal numero di reati consumati con tale tecnica da consentire la felice conclusione dell'azione e da frustrate le immediate indagini di polizia giudiziaria; dalla possibilità per molti degli imputati di mantenersi a lungo clandestini

256

ni o latitanti; dalla ~~quantità~~ quantità di materiale (armi, munizioni, documenti, ~~strumenti~~ strumenti di falsificazione) sequestrato e che non esauriva di certo la dotazione della banda come dimostrato, almeno quanto alle armi, dall'elenco predisposto da Zanetti (doc. 65 B3, Alleg. A 2 atti P.M., proc. 59/79) e dai doc. N. 7 e 24 rinvenuti nella valigetta 24 ore (e ~~dai~~ quali è autore Marocco) e da quelli (n. 28 e 29) redatti da M.T. Zoni e trovati a Magreglio (Cart. 7 B,A, proc. 59/79); dagli approfondimenti teorici contenuti in ~~fmolti~~ molti dei documenti ideologici; dalla dettagliata e minuziosa contabilità della banda.

— Che l'associazione fosse armata è provato a sufficienza dalle armi sequestrate in v. Negrolì, da quelle rinvenute in v. Jemoretti, da quelle contenute nel baule di v. Tovaglie, da quelle utilizzate a Bagnolo Cremasco, da quelle impiegate nell'attentato al dott. Marchetti, da quelle inventariate da Marocco e M.T. Zoni nell'interesse dei Reparti Comunisti d'Attacco.

— Se poi si richiamano il documento di Alunni (n. 65B28 in alleg. A2 atti P.M.) sulla pratica delle armi e quello di Marocco (n. 20 in alleg. a cart. 7A.) che sviluppando questa idea elenca le caratteristiche dei campi per esercitazione di tiro, si evi

denzia ulteriormente l'importanza che l'armamentario riveste per i componenti della banda - e insita nel programma stesso, posto che così l'esercito proletario come la guerra civile non possono realizzarsi a mani nude - e la dotazione di cui essa dispone e che dai documenti di Marocco, M.T. Zoni e Zanetti più sopra citati si ricava come fosse superiore a quanto in concreto sequestrato.

— Gli elementi costitutivi del reato sussistono anche nei confronti del gruppo scoperto a seguito dell'operazione condotta a termine il 27 maggio 1979 a Como.

— L'esistenza di un vincolo associativo e di un programma comune la si deduce dall'esame dei documenti sequestrati, al momento dell'arresto, a Colombo e Bellerè e che sono stati già commentati trattando degli imputati. Qui occorre mettere in particolare evidenza che il manoscritto vergato dal Colombo nel quale egli espone con fredda lucidità il programma di lotta armata relativa a un "percorso di guerra civile dispiegata", palesa senza possibilità di equivoci l'esistenza di un'Organizzazione per la "sopravvivenza" della quale viene ritenuto indispensabile non solo ^{con} ~~pre~~pire il minimo logistico e predisporre un "documento" cui presentarsi alle altre forze", ma,

258

soprattutto, si enuncia la necessità di un "inter-
vento armato tale da rendere più reale il confronto
teorico con le altre forze organizzate e con la re-
te amica".

Non si tratta quindi di una teorizzazione isola-
ta bensì di un orientamento individuale (questo cer-
to) all'interno però di una Organizzazione, la cui
esistenza - lo si ribadisce ancora - traspare da tut-
to il contenuto del manoscritto, che si trova a do-
ver affrontare un momento di crisi dal quale secondo
la Bellerè si poteva uscire soltanto per la via di
un'autocritica "feroce individuale e collettiva".
E sempre la Bellerè, in quel quaderno sequestrato
il 27 maggio 1979, dopo aver scritto che è cosa sem-
plice ma inutile contestare lo squilibrio politico
e organizzativo "della nostra Organizzazione", trac-
cia lo schema di discussione di un programma opera-
tivo.

Ma il vincolo associativo, la società sceleris
è ulteriormente manifestato da quello scritto a due
mani con il quale la Bellolile il Serafini constata
no di avere dimostrato in pratica "di non essere
una organizzazione portatrice di un livello adegua-
to di programma politico" e annunciano, tramite il
Colombo che era latore del messaggio, la loro inten-

TRIBUNALE DI MILANO

zione di dimettersi e passare alle Brigate Rosse.

— E allora, se, logicamente, dimettersi significa sciogliere un legame associativo esistente, allontanarsi da un gruppo già costituito e non certo da un'entità ancora da attuare; se portare a conoscenza di altri le proprie scelte individuali (queste si) del "partito" in cui militare non può che ulteriormente significare, logicamente, la necessità di dar conto di una condotta a coloro con i quali si è vincolati da un precedente patto comune; se il Colombo aveva con sé il manoscritto quella domenica perchè anche gli altri fossero informati della scelta di Belloli e Serafini, non è possibile negare che questi due insieme a quelli arrestati a Como e al Balice rappresentano un'associazione costituita per la realizzazione degli scopi politici indicati nell'art. 270 c.p., essendo fuori della realtà che una riunione di quel tipo convocata per discutere il fatto certamente traumatizzante - e ve n'è chiaro cenno nel manoscritto di Colombo e negli appunti della Bellerè - della defezione di due elementi di primo piano, potesse essere aperta ai semplici simpatizzanti, come - non senza abilità - ha tentato di far credere Tonino Orrù.

— Ma vi è un altro documento della massima impor

260

tanza che non può essere taciuto e si tratta della risoluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie nov. '78 che la Belloli diede insieme alle armi ai Battisaldo e costoro portarono seco durante la fuga a Comunanza.

— Se la semplice lettura di quel dattiloscritto (v. cart. 1, vol. 2D, fol. 68, proc. 66/79) è sufficiente a manifestare il programma ideologico-operativo di un'organizzazione armata - e i riferimenti all'esercito combattente per il passaggio dalla guerra diffusa alla guerra civile attraverso la creazione delle squadre e di una rete clandestina di pronta mobilità, sono inequivoci - è particolarmente significativo, per altro verso, che esso corrisponda, in parte, al documento sequestrato presso il Balice (il che, indusse costui e i Battisaldo alla clandestinità) e, in parte, a uno scritto sequestrato in fotocopia a Marina Zoni al momento dell'arresto nella casa di v. Negròli. E si è visto che della "banda Como" ben sei membri (Battisaldo, Colombo, Bellerè, Belloli, Brusa, Serafini) provenivano dal "gruppo Alunni" all'interno del quale avevano rivestito una posizione non marginale, anche se per taluni di loro la qualificazione giuridica non rispecchia la realtà della condotta.

— Infine, le frequenti riunioni al bar Pinguino,

alle quali solo Orrù non partecipava, erano riunioni dell'Organizzazione secondo uno schema tattico comune a questi gruppi e palesato ad abundantiam dalla riunione di Como che, nonostante gli argomenti in discussione, si svolgeva in un pubblico esercizio.

~~Fin~~ Fin qui si è parlato di "organizzazione" come sinonimo di "associazione" seguendo il lessico degli imputati, ma il termine ha il significato anche di "struttura".

Il gruppo ha di sicuro la capacità di produrre falsi documenti d'identità come comprovato non solo dal fatto che ne erano in possesso Colombo, Carcano, Bellerè e Brusa ma anche dall'essere state trovate addosso a costui fotografie formato tessera della Piroli, della Belloli e di altri, ed evidentemente destinate alla creazione di un documento d'identità.

Il Balice è stato in grado di mettere in contatto i latitanti coniugi Battisaldo con il Brusa che insieme alla Bellerè ha procurato loro un rifugio presso il De Silvestri.

Carcano, Colombo, Bellerè e Brusa erano clandestini da tempo; per quest'ultimo si è visto che anche quando ricorreva ai servizi di una comune lavanderia dava false generalità (Moschi Christian).

Il gruppo aveva almeno una "base" tale essendo

262

la casa di Riviera di Montegrino (v. supra, pagg.206, 207) senza considerare che la Bellerè e il Colombo oltre alle chiavi di questa casa ne avevano altre, identiche tra di loro, che non si è potuto accertare a quali abitazioni si riferivano e che non è azzardato ritenere fossero relative ad altre basi dell'Organizzazione.

L'associazione propugna la lotta armata - i documenti già esaminati non autorizzano altre conclusioni, a meno che non si voglia stravolgere il comune senso delle parole e dei concetti - e dispone dei mezzi per portare a compimento un'azione armata.

Se così non fosse, se il gruppo fosse stato inerme, il Colombo non avrebbe proposto in quel lungo documento autografo (sette facciate manoscritte) "un qualche tipo di intervento armato" o, almeno, avrebbe ricompreso nel "minimo logistico per la sopravvivenza" dell'Organizzazione accanto a "documenti e case" anche le armi il cui uso, come si è visto, era connaturale alla strategia di "attacco" che, secondo il Colombo, in "un percorso di guerra civile dispiegata" bisogna portare contro "le persone fisiche che esercitano comando".

E l'Orrù non avrebbe detto, sia pur riferendo le parole di un fantomatico "Andrea" non meglio identi

TRIBUNALE DI MILANO

ficato nè identificabile, che "le armi ci sono".

E erano realmente quelle che la Belloli ha consegnato ai Battisaldo e costoro hanno portato a Comu-
nanza non per disfarsene, come sostenuto dalla dife-
sa, ma per nasconderle (v. dich. Palombi e Ferretti,
Cart. 1, vol. 2D, proc. 66/79); quella posseduta dal
Balice, come dimostrato dal possesso di una fondina
e degli attrezzi per la pulizia; l'esplosivo custo-
dito da Orrù nel fascinale paterno e confezionato in
modo da costituire una vera e propria bomba a mano
(v. perizia balistica pag. 14, Cart. 4, vol. A, proc.
66/79).

— Armamentario più che sufficiente per integrare
l'elemento materiale della fattispecie di reato pre-
vista dall'Art. 306 c.p.

Nè può dirsi che le armi vanno attribuite giuri-
dicamente soltanto a coloro che le detengono, perchè
il possesso dell'esplosivo, adottato a quella manie-
ra, da parte di Orrù non trova altre giustificazioni
se non nella partecipazione a un'organizzazione sov-
versiva avente per programma la lotta armata; perchè
la Belloli non diede ai Battisaldo armi, munizioni
e miccia per semplice souvenir ma in conseguenza di
un vincolo associativo, tanto che le accompagnò con
la risoluzione strategica delle Squadre Armate Pro-

264

letarie; perchè per il Balice, già inserito a pieno titolo nella lotta armata, la detenzione di una pistola - che ha cercato di negare giustificando il possesso della fondina e degli attrezzi nel modo più contraddittorio e meno convincente - non è altro che il naturale completamento di un quadro in se stesso sufficientemente chiaro. _____

_____ Infine, un'ultima considerazione non può essere tralasciata. _____

_____ Si sa che si ritiene normalmente che a completare la fattispecie legale de qua non è sufficiente che le armi siano tenute in deposito ma occorre che vengano distribuite, anche se non rileva che poi gli associati le portino continuamente indosso o che tutti siano armati; e ciò argomentando a contrario dal disposto dell'art. 284 c.p.. _____

_____ Il principio è esatto, a patto che lo si intenda coerentemente alla realtà delle specifiche bande armate inquisite. _____

_____ Il verbale di perquisizione e sequestro di v. Negroli dà un'idea di cosa in armi e munizioni contenesse quell'appartamento all'atto dell'irruzione dei Carabinieri. Manoscritti di M.T. Zoni e di Marocco quantificano armi e munizioni. Corrado Alunni prescrive che non un'arma deve muoversi senza che lo

decida il logistico (doc. 65 B 28, alleg. A2 atti P.M., cit.). M.T. Zoni individua più luoghi ove è possibile nascondere le armi e teorizza che è meglio siano sotterrate in posti non accessibili ai bambini (v. doc. 24 in alleg. a Cart.7 A). Tra la sabbia della riva del fiume Olona nel tratto di v. Jamoretti in Varese, vi erano nascoste armi della banda. Orrù nascondeva rudimentali, ma non per questo inefficienti, bombe a mano in un cascinale poco frequentato.

— Tutto ciò costituisce una realtà da non ignorare, che va tenuta in conto e dalla quale si apprende che per le moderne bande armate - o almeno per quelle oggetto del presente processo - l'amministrazione delle armi, pur rappresentando uno strumento di lavoro come un'altro (lo dice Alunni, doc. 65 B 28, cit.), deve svolgersi in una maniera che diminuisce di fatto il rapporto uomo - cosa e porta ad interpretare in un senso particolare il concetto di distribuzione.

— Giuridicamente, anche le armi di v. Negroli - ed eran tante solo quelle rinvenute - erano state "distribuite" agli associati, se pure con le modalità prescritte da Alunni.

— A conclusione delle argomentazioni svolte va

266

quindi affermato che quella che si svolse a Como il 27 maggio 1979 era la riunione del gruppo dirigente di una banda armata (costituita già da tempo: l'affitto della casa di Riviera e la consegna delle armi ai Battisaldo sono antecedenti alla perquisizione subita da Balice il 24 marzo 1979) lì convenuto per discutere un ordine del giorno di particolare importanza.

La Corte ignora se norme statutarie - scritte o consuetudinarie - richiedono l'accettazione delle dimissioni - ma certo il desiderio di Battisaldo di contare sull'appoggio di Brusa per evitare ritorsioni in caso si fosse costituito (v. supra pag. 219) farebbe concludere in questo senso - ma è fuori di dubbio che, in ogni caso, il gruppo si era riunito per discutere argomenti che per il recesso di Belloli e Serafini e i programmi e le autocritiche di Colombo e Bellerè, erano di massimo rilievo, sicchè basterebbe questo a qualificare come dirigenti-organizzatori (nel senso già chiarito) coloro che a quell'incidente partecipavano.

Se poi si aggiungono i rilievi svolti trattando di ciascun imputato e si considera che Balice è autore di quel documento trasfuso in parte nella risoluzione strategica delle Squadre Armate Proletarie;

TRIBUNALE DI MILANO

che Orrù era depositario di esplosivo; che Battisaldo, Pirolì e Carcano sono elementi inseriti da tempo nella lotta armata; che Brusa - personaggio di rilievo già nel "gruppo Alunni" - ha un chiaro ruolo collegante e organizzativo; che Colombo e Bellerè si qualificano, quantomeno, per il contributo che dovevano fornire al dibattito del 27 maggio 1979; che la Belloli e il Serafini non sono di sicuro gli ultimi arrivati nell'Organizzazione, e lo dimostra il contenuto del documento affidato a Colombo, se si tiene conto di tutto quanto qui riassuntivamente enunciato e nella sede propria analiticamente esaminato, allora risulta più che mai corretto ricondurre l'attività degli imputati al paradigma legislativo del comma 1 art. 306 c.p.

2) All'art. 303 il codice penale prevede come delitto il comportamento di chi istiga, direttamente o attraverso l'apologia che è forma indiretta di istigazione, più persone indeterminate a commettere un reato contro la personalità interna o internazionale dello Stato.

Oggetto della tutela è quindi l'interesse concernente la personalità dello Stato e per la punibilità della condotta non si richiede che l'istigazione venga accolta, come si ricava dalla formulazione

268

della norma che punisce "per il solo fatto ...", e pertanto vi è un'espressa deroga al principio generale fissato nell'art. 115 c.p. che pone come condizione di punibilità la commissione del reato alla cui consumazione tendeva l'istigazione.

Con l'art. 272 c.p. il legislatore vieta la propaganda e l'apologia della soppressione del sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato. Trattasi di delitto formale di pericolo presunto che si realizza a prescindere dalla verifica dell'evento temuto.

Ancorchè l'argomento non sia stato trattato dalla difesa, preme alla Corte evidenziare come l'incriminazione contenuta nei due articoli in esame, non sia diretta a reprimere l'idea bensì la propaganda della "violenza" o di comportamenti volti a menomare beni costituzionalmente garantiti.

Non si pone, conseguentemente, un contrasto con l'art. 21 Cost. che nel riconoscere il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero non ha inteso derogare alla tutela di altri diritti ugualmente protetti in sede costituzionale primo fra tutti, fondamentale addirittura per l'esistenza di una società organizzata, è il ripudio della violenza come metodo politico dovendo avvenire qualsiasi muta-

TRIBUNALE DI MILANO

mento istituzionale nel rispetto delle leggi e non con l'uso della forza.

La emanazione dei volantini rivendicativi di singoli episodi criminosi la cui diffusione viene curata con una telefonata agli organi di stampa per far sì che l'"attacco" abbia la maggiore pubblicità possibile, è condotta idonea a concretizzare l'esecuzione del reato perchè si presenta come un mezzo per affermare non solo la "presenza" ma anche l'efficienza della banda istigando così alla scelta del metodo violento di lotta politica. Ed è per questo che nella logica dell'Organizzazione la "rivendicazione" viene considerata un momento connaturale dell'"azione".

Di entrambi i reati (capi 2 e 3 proc. 59/79 e 11/80) rispondono, per le conclusioni assunte trattando della responsabilità dei dirigenti organizzatori, Alunni, Zoni Marina, Marocco, Belloli, Bonato - anche se la sua presenza è limitata ai Reparti Comunisti d'Attacco, per avere questa banda rivendicato con volantino il ferimento del Dott. Marchetti - Felice, Zanetti, Zoni M.T., Klun, Bignami, Zambianchi e Brusa.

3) L'episodio del ferimento di Franco Giacomazzi avvenuto a Milano il 10 maggio 1978, è stato già

270

ricostruito nella sua materialità fenomenica (v. su
pra pag. 119) sulla base degli accertamenti di poli
zia giudiziaria (rapporto 13.5. '78 Digos Milano, Cart.
3, Vol. 1, proc. 59/79), delle dichiarazioni dello
stesso Giacomazzi, di Staderini, Mandelli, Ferraioli
e Caputo (Cart. 3, vol. 1, cit).

L'attribuibilità del fatto alla banda armata
che se n'è attribuita la paternità con volantino
a firma Prima Linea- Formazioni Comuniste Combatten
ti, risulta oltre che dalla immediata rivendicazio
ne - che è momento, lo si è visto, essenziale del
l'azione - dal rinvenimento in v. Negroli dell'origi
nale del volantino, dalla corrispondenza tra il conte
nuto del documento rivendicativo e il testo delle
prime pagine del giornale di Prima Linea trovato nel
le basi di v. Negroli e di v. Melzo, dalle conclu
sioni della perizia dattilografica espletata con
riferimento alla macchina da scrivere sequestrata
nella casa di v. Negroli (Cart. 17, vol 7, ivi).

Il Giudice Istruttore procedendo alla qualifi
cazione del fatto, ha concluso il dolo diretto del
delitto di omicidio per l'inequivoca intenzione del
l'agente di non provocare la morte della vittima,
intenzione manifestata così dalla distanza ravvici
nata dalla quale furono esplosi i colpi, come dalla

TRIBUNALE DI MILANO

potenzialità offensiva dell'arma, come, infine, dal l'essere le ferite localizzate ~~esclusivamente~~ negli arti inferiori, segno questo che nessun colpo era stato indirizzato verso parti più vitali del corpo.

Ha però ugualmente ricondotto l'azione nella fattispecie legale di omicidio tentato facendo applicazione all'istituto del dolo eventuale ritenendone la compatibilità con il tentativo di delitto e considerando, in fatto, che quando si esplodono contro un bersaglio in movimento sei colpi di pistola due dei quali vanno a segno, non si può escludere la possibilità che si verifichi un evento diverso e più grave di quello inizialmente voluto ma la cui prevedibilità — siccome compresa nel comune bagaglio di conoscenze dell'uomo medio — non poteva sfuggire all'agente che, pertanto, proseguendo nell'azione a oltranza di tutto ciò, ha finito per accettare il rischio di una conseguenza più grave, ha finito, in definitiva, per agire — come usa dire con formula ormai consolidata — a costo di determinare l'evento maggiore.

La Corte, pur condividendo molte delle argomentazioni del Giudice Istruttore, non ritiene che la qualificazione giuridica di omicidio tentato possa essere mantenuta, anche se per motivi diversi da quelli adottati dalla difesa che ha contestato l'applica

272

bilità del dolo eventuale al tentativo di delitto opinandone l'incompatibilità con richiamo al requisito della non equivocità previsto dall'art. 56 c.p. e ontologicamente contrastante, nella prospettiva difensiva, con una forma di manifestazione della volontà che, potendo condurre indifferentemente a un risultato o ad altro, non sarebbe più, da per se stessa, non equivoca.

L'illazione è frutto di chiaro equivoco - nel quale è caduta anche qualche isolata pronuncia della Corte di legittimità - prodotto dal non aver considerato che il delitto tentato si differenzia da quello consumato unicamente in relazione all'elemento oggettivo (perchè la condotta non si è esaurita o l'evento non si è verificato) e non già per l'elemento soggettivo in rapporto al quale il delitto tentato è reato perfetto, con la conseguenza che qualora la fattispecie criminis regolata dal legislatore - e in riferimento alla quale la norma secondaria dell'art. 56 c.p. opera un effetto estensivo - prevede il dolo eventuale, questa particolare forma dell'elemento soggettivo non potrà essere rifiutata per il corrispondente delitto tentato.

E poichè da sempre si sostiene l'applicabilità del dolo eventuale all'omicidio consumato - ed esat

tamente non essendovi motivo per escludere la colpevolezza tutte le volte in cui l'agente pur prevedendo l'effettivo rischio di verificazione di un evento più grave ha proseguito nella condotta così dimostrando essergli indifferente quale dei due risultati, ugualmente attuabili, fosse in concreto avvenuto - non vi è ragione di respingerla per il delitto tentato.

— Invocare il requisito dell'univocità, significa, poi, trasferire sul piano dell'elemento psichico del reato quello che è certamente un attributo della condotta, posto che è in relazione agli "atti idonei" che l'art. 56 c.p. prescrive la caratteristica della non equivocità.

— Già ai tempi della Scuola classica quando proprio in rapporto al tentativo di delitto la dottrina si sforzava di segnare l'inizio di attività punibile facendo ricorso alla regola di distinguere gli atti preparatori da quelli esecutivi, uno dei maggiori criminalisti che annovera la scienza penale accolse il criterio dell' "univocità" affermando che fino a quando la direzione dell'atto fosse rimasta equivoca - tale cioè da poter condurre indifferentemente a un'azione illecita come ad una lecita - la condotta era preparatoria, mentre sarebbe stata definita esecutiva (e quindi punibile) allorchè

274

fosse stata "inequivoca".

Ed è significativo che quello stesso autore si indusse dopo poco tempo ad abbandonare quel concetto nel timore - a quanto sembra non del tutto infondato - che il criterio dell'univocità potesse portare a confondere la questione della natura della condotta con quella della prova del dolo, così trasferendosi dall'elemento oggettivo a quello soggettivo del reato.

Non è questo, pertanto, l'ostacolo che si frappone al mantenimento della contestazione operata con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

Il rilievo critico è un altro e concerne il criterio da adottare per valutare la concretezza del rischio, essendo evidente che se ci si affida a un concetto di mera possibilità, l'ambito applicativo del dolo eventuale finisce per ampliarsi a dismisura perchè nulla essendo sul piano naturalistico impossibile e, per contro, tutto essendo sul piano concettuale prevedibile, ne deriverebbe che il dolo eventuale finirebbe per completare sempre la fattispecie normativa con le conseguenze - entrambi abnormi - di pervenire a risultati iniqui e di annullare nella pratica la figura delittuosa dell'omicidio preterintenzionale - cui il legislatore, invece, assegna una

TRIBUNALE DI MILANO

sua propria autonomia - essendo intuitivo che poichè qualunque lesione, date certe condizioni, può provocare la morte, l'omicidio sarebbe sempre volontario - sia pur per dolo eventuale - e mai preterintenzionale.

— E' al più ridotto concetto di probabilità che occorre rifarsi per valutare la concretezza (o attualità) del rischio assunto dall'agente alla cui condotta possono rapportarsi in tutta certezza quegli eventi che apparivano non soltanto possibili ma probabili e cioè legali, statisticamente e quindi concretamente, alla condotta da una efficacia causale maggiore di quella connaturale al concetto di possibilità.

— Non è, quindi, che si voglia negare la "pericolosità" di una ferita alle gambe in rapporto a un'eventuale discontinuazione dell'arteria femorale, è che la discontinuazione che non si riesca a suturare è evento più possibile che probabile, ragion per cui gli arti vengono definiti zona anatomica non vitale e in ipotesi di decesso l'omicidio andrebbe qualificato come preterintenzionale e non volontario, altrimenti l'art. 584 c.p. non verrebbe più applicato.

— Tenuto conto della natura della lesione e della durata della malattia (v. perizia medico-legale, in

276

Cart. 3, vol. 1, cit.), il fatto va qualificato delitto di lesione personale volontaria grave ai sensi degli artt. 582 e 583 comma 1 N°1 c.p., reato aggravato dall'uso dell'arma ex art.585 comma 1 n°1 c.p..

— I delitti di porto e detenzione illegale di un'arma comune da sparo (i bossoli reperiti sono cal. 7,65) con l'aggravante contestata, e la contravvenzione di illegale detenzione delle munizioni, discendono dalle modalità di consumazione dell'attentato a Giacomazzi.

— Ugualmente è da dirsi per il delitto di furto aggravato dell'autovettura SIMCA 1000 tg. MI S84524 sottratta al proprietario Fortunato Danti e utilizzata per allontanarsi dal luogo del delitto.

— Di tutti questi reati (capi 4,5,6,7, proc.59/79 e 11/80) rispondono quegli'imputati che hanno avuto riconosciuta la qualifica di organizzatori anche del "Gruppo Alunni" e quindi, oltre a costui, anche Marina Zoni, - che già nel dicembre '77 frequentava Cusio con "Federico" -, Marocco, Belloli, Zanetti, Brusa, M.T. Zoni e Felice per i quali ultimi due il collegamento è rappresentato, come si è già visto trattando delle loro posizioni, dall'aver frequentato la base di Cusio - che aveva certamente almeno la funzione, attribuitale dal Marocco, di rifugio per

TRIBUNALE DI MILANO

esercitazione di tiro - affittata dalla Belloli e dalla Granata e pagata con denaro dell'organizzazione, come evidenziato dal foglio di contabilità rinvenuto nella casa di v. Negrolì e redatto da Marocco. —

4) Il ferimento di Marzio Astarita avvenne il giorno 11 maggio 1978 con le modalità già descritte (v. pag. 120), analoghe a quelle dell'attentato a Giacomazzi, e comprovate dal rapporto 15.5.'78 Digos Milano e dalle dichiarazioni di Astarita, Ferretti, Cappelli, Pedron (Cart.3, vol.2, proc. 59/79). —

— Il furto dell'autovettura Fiat 127 tg. CO 325344 utilizzata dal gruppo di due giovani e una donna per allontanarsi dal luogo della sparatoria, è provato dalle dichiarazioni di Zanetti, proprietario, e Cantoni, possessore al momento della sottrazione (Cart.3, vol.2, cit). —

— Sulla qualificazione giuridica del fatto vanno richiamate le considerazioni svolte a proposito del ferimento Giacomazzi, mettendo conto soltanto di precisare che la maggiore gravità delle lesioni riportate dall'Astarita non incide sul concetto di dolo eventuale quale delineato dalla Corte essendo il "pericolo di vita" un elemento estrinseco alla volontà dell'agente, tanto che il tentativo di omicidio può sussistere a prescindere dalla circostanza che la vi

278

ta della vittima versi concretamente in pericolo e anche nell'ipotesi in cui la vittima designata non riportò ferita alcuna.

L'attribuibilità del fatto alla banda armata discende dalla rivendicazione contenuta in un volantino a firma "Prima Linea - Formazioni Comuniste Combattenti"; dall'identità (cambiano solo l'intestazione, il nome e la professione della vittima) di questo volantino con quello rivendicante l'attentato a Giacomazzi; dalla perizia dattilografica già citata (Cart. 17, vol. 7, ivi); dalla perizia balistica (Cart. 18, vol. 9, ivi) che ha accertato essere stata la medesima arma ad esplodere i proiettili che ferirono Giacomazzi e Astarita.

Dei delitti di furto aggravato, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, lesioni personali volontarie gravi ai sensi degli artt. 582 e 583 comma 1 n. 4 e 2 c.p. ulteriormente aggravato dall'uso dell'arma da sparo (art. 585 comma 1 n. 1 c.p.) - così modificata l'originaria imputazione - e della contravvenzione di detenzione illegale delle munizioni, (capi 8, 9, 10, 11, proc. N. 59/79 e 11/80), vanno giudicati colpevoli, Alurni, Marina Zoni, Marocco, Bello li, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

5) L'azione contro i Carabinieri Claudio Pere

sino e Guido Bressan (v. supra pag. 117) era chiaramente finalizzata a provocare la loro morte, come si evidenzia dalle modalità di attuazione dell'attacco ricostruite sulla base delle dichiarazioni di Peresino e Bressan; delle deposizioni dei testimoni Baglioli, Titton, Balzano e Bossi; dei rilievi di polizia giudiziaria che mostrano il risultato del tiro di fuoco contro la camionetta (Cart. 3, vol. 3, proc. 59/79).

Va aggiunto che la scelta del momento - di sera e mentre la vettura era ferma al centro della strada per ragioni di viabilità - era diretta ad eliminare qualsivoglia possibilità di reazione e difesa, mentre il numero di colpi esplosi (otto) dai due fucili, che facevano fuoco da distanza ravvicinatissima uno in direzione del vetro dello sportello di sinistra e l'altro del parabrezza in corrispondenza del posto del passeggero, e il tipo di munizionamento usato dimostrano che soltanto la protezione dei vetri antiproiettile ha impedito la verifica del risultato voluto.

Nel reato in esame, quindi, il dolo di omicidio si riscontra pienamente ed è provato anche dal volantino fatto diffondere successivamente, ma redatto evidentemente in anticipo, nel quale si annunciava l' "annientamento" della ronda dei Carabinieri.

I terroristi avevano, pure quella volta, pre

280

disposto tutto per la migliore riuscita del program
ma - e del resto il gruppo riuscì a defilarsi in tut
ta tranquillità - l'azione era studiata nei minimi
particolari - basti pensare alla scelta del momento,
che presuppone l'esame accurato del tragitto, e come
ognuno dei due sparatori si sia diviso il compito
assumendo la posizione più adatta - e, perciò va con
cluso che solo un fatto esterno all'agente impedì la
realizzazione dell'evento. _____

— Si è detto fatto esterno all'agente non tanto
per evidenziare quella che è una verità elementare
del delitto tentato, e cioè che il risultato non
consegue non per volontà del reo, bensì per mettere
in luce l'esistenza, nella specie, di quell'elemento
della condotta, rappresentato dalla idoneità del
l'azione, e che si è inteso mettere in dubbio per
essere stata la camionetta equipaggiata con vetri
antiproiettile. _____

— E allora un equivoco è da chiarire immediatamente.

— L'idoneità degli atti non può mai essere valuta
ta ex post in rapporto a tutte le conoscenze esisten
ti dopo il compimento dell'azione, bensì ex ante ri
facendosi al momento in cui il reo ha agito. Questo
si intende per "prognosi postuma" e questo deve esse
re il criterio interpretativo del "fatto" se non si

vuole abolire l'art. 56 c.p. posto che la mancata attuazione dell'evento, ^{esaminata} ex post, dovrebbe condurre sempre a un giudizio di inidoneità dell'azione. —

— Ecco perchè si è sempre detto - e sono esemplificazioni di scuola - che l'idoneità di una pugnala ^{ta} non viene esclusa dalla presenza di una corazza o quella della somministrazione di una adeguata dose di veleno, dalla preventiva assunzione di un antidoto. In entrambi gli esempi così la corazza come l'antidoto - purchè ignoti all'agente, è ovvio - non entrano nella valutazione dell'efficacia causale dell'atto che deve esser giudicata come se quegli ostacoli non fossero in concreto esistenti. —

— E nella specie i vetri antiproiettile costituiscono un ostacolo non solo non conosciuto ma con tutta probabilità nemmeno previsto, tanto che venne predisposto in anticipo il volantino parlando di annientamento (e il vocabolo in rapporto al calibro del munizionamento non è esagerato) proprio nella sicurezza che l'azione non avrebbe fallito il risultato. —

— L'attribuibilità del fatto alla banda armata discende dalla sua rivendicazione con volantino a firma " Formazioni Combattenti Comuniste" e con l'irruzione nella sede della radio radicale; dal rinve-

232

nimento in v. Negrolì del documento in seconda battuta originale risultato dattiloscritto con la stessa macchina da scrivere ivi sequestrata (Cart. 17, vol. 7, cit) e utilizzata per la stesura anche dei volantini Giacomazzi e Astarita; dal sequestro in v. Negrolì di un fucile Breda cal. 12 matricola SL630186 a canne mozze mancante di quel "coperchio di metallo scuro" rinvenuto insieme ai bossoli nel luogo dell'attentato e che è appunto un coperchio di carcassa di fucile automatico Breda cal. 12 (v. perizia balistica in Cart. 3, vol. 3 C); dall'essersi accertato che i quattro bossoli repertati sono stati esplosi con il fucile Breda SL 630186 (V. perizia cit.).

Ne consegue che del delitto di tentato omicidio come contestato - l'aggravante della premeditazione è nelle modalità stesse dell'agguato che presuppongono uno studio del delitto; quella dell'art. 61 n.10 è legata alla qualità del soggetto passivo - e di quelli di porto e detenzione illegale dell'arma (capi 12 e 13 procc. n.n. 59/79 e 11/80) rispondono Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

Il delitto di danneggiamento aggravato contestato al Brusa (capo 14 proc. 11/80) in considerazione dei danni provocati alla camionetta dei Carabinieri,

TRIBUNALE DI MILANO

va dichiarato estinto per intervenuta amnistia essendo stato consumato prima del 15 marzo 1978 (D.P.R. 4 agosto 1978 n.413).

6) L'irruzione nella sede milanese di Radio Radicale (v. supra pag. 118) concretizza i reati di sequestro di persona e di violenza privata aggravata dell'arma oltre a quelli, connaturali, di porto e detenzione illegale delle pistole usate nella circostante stanza.

La prova del fatto è nel rapporto 9 febbraio 1978 Digos Milano (Cart. 3, vol. 3, fol. 52) e nelle dichiarazioni di Meda, Amico e Contro - addetti ai locali della Radio - che per essere stati legati e imballati per un periodo di tempo apprezzabile, vennero privati della libertà personale e per essere stati costretti dalla minaccia delle armi a inserire una comunicazione rivendicativa del duplice tentato omicidio dei Carabinieri Perasino e Bressan, subirono una coazione della loro volontà.

Che l'episodio debba essere attribuito alla banda armata è palesato dal contenuto del messaggio che si intendeva trasmettere e che era diretto a ulteriormente rivendicare alle Formazioni Comuniste Combattenti l'attentato di Novara - che in effetti non aveva avuto molto risalto sulla stampa quotidiana -

284

e attraverso quello fare apologia della lotta armata e istigare ad essa. _____

_____ Ne rispondono (capi 14,15,16 proc. 59/79 e capi 15,16,17 proc. 11/80) Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa. _____

7) L'agguato ai Vigili Urbani Potito Scalzulli e Giovanni Balsamo (v. supra pag. 118) o - nel linguaggio delle Squadre Armate Proletarie che ^{con} una telefonata a Il Giorno rivendicarono l'episodio (Cart.4, vol. 1, proc. 59/79)- il "disarmo e la distruzione" di una volante dei Vigili, fu opera della banda armata facente capo ad Alunni comunque la si voglia etichettare (S.A.P., Prima Linea, Formazioni Comuniste Combattenti), come dimostrato dalla rivendicazione telefonica (v. dep. Dall'Ora, Cart.4, vol.1 cit.); _____

_____ dal sequestro in V. Negroli delle due pistole sottratte allo Scalzulli e al Balsamo; _____

_____ dal rinvenimento in quel "covo" di quattro foglietti manoscritti relativi all'episodio e che possono essere considerati una minuta del volantino la cui diffusione era stata annunciata con la telefonata al quotidiano milanese ma che poi non aveva avuto seguito (v. doc.65B30, alleg.A2 atti P.M.). _____

_____ Sussiste il delitto di rapina aggravata dal numero delle persone (quattro), dall'uso delle armi,

dall'essere stati i Vigili ammanettati a una vicina cancellata e quindi posti in stato d'incapacità di agire per il tempo necessario a consumare il reato.

— Sussistono pure i delitti di porto e detenzione illegale delle armi utilizzate durante la rapina e delle due pistole sottratte ai Vigili, e anch'esse portate illecitamente, e la contavvenzione relativa alla detenzione delle munizioni. —

— Ricorre pure l'ipotesi delittuosa del danneggiamento seguito da incendio, avendo i rapinatori appiccato il fuoco all'auto in dotazione ai Vigili provocando così un incendio nel significato tecnico dell'espressione, avuto riguardo alle proporzioni del fuoco e alla concreta possibilità che si diffondesse per lo scoppio del serbatoio. —

— Vanno dichiarati colpevoli di tutti i reati (capi 17,18,19,20,21 proc.59/79 e capi 18,19,20,21, 22 proc. 11/80), Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa. —

8) Che la sede di Lodi del Credito Lodigiano abbia subito una rapina a opera di quattro individui di cui uno rimasto ad attendere in macchina (v. supra pag. 120), è provato dal rapporto 26 giugno 1978 e dalle dichiarazioni di Piolini, Guzzelloni, Papagni, Zago, Vignati, Balconi, Giani (Cart.4, vol.2, proc.59/79).

236

Gli elementi di fatto consentono di qualificare l'episodio come delitto di rapina aggravata dal numero delle persone, dall'uso delle armi e dal danno patrimoniale di rilevante entità essendo stati sottratti £. 135.000.000 in contanti.

La riferibilità del reato alla banda è agevole se si considera:

che nella casa di via Melzo frequentata certamente da Marina Zoni (che aveva concluso il contratto di locazione), da Alunni, da Marocco e da Felice (come può dedursi per quest'ultimo dal rinvenimento in quei locali di un'annotazione del numero di telefono della sua ragazza) sono state sequestrate le cassette di legno utilizzate dai rapinatori per portar via il denaro prelevato;

che in v. Negroli è stato rinvenuto parte del denaro rapinato e raccolto ancora nelle fascette predisposte dalla banca e siglate da un cassiere;

che, sempre nella base di v. Negroli, sono state rinvenute le fotocopie di documenti personali sottratti a dipendenti dell'istituto di credito al momento della rapina e successivamente ad essi restituiti per posta;

che la grafia delle buste utilizzate per quello scopo, è risultata di Alunni (v. perizia, Cart. 17,

TRIBUNALE DI MILANO

vol. 5); _____
_____ che un foglio di contabilità della banda tenuta da Marocco (doc.65B38, Cart.B alleg.atti P.M.) per il trimestre aprile-giugno 1978 segna alla voce "depositati" ~~13,6~~ Federico. Federico, si sa, è ~~ps24~~ donimo Alunni e la cifra corrisponde in decine di milioni al totale rapinato. _____

_____ Che del reato e di quelli commessi di porto e detenzione illegale di armi (capi 22,23 proc. 59/79 e capi 23,24 proc. 11/80) debbano rispondere tutti coloro ai quali è stata riconosciuta la qualifica di organizzatori della banda a quella data, discende dalle argomentazioni svolte cui conviene aggiungere soltanto che la rapina è un tipico reato - mezzo diretto a risolvere il problema dell'autofinanziamento - e Marocco teorizza all'interno dei Reparti Comunisti d'Attacco che ideali a tal fine sono le "banchette di provincia collocate in territori smilitarizzati" (v.supra pag. 165-66) - sicchè il reato è andato a beneficio di tutti e non soltanto di coloro che materialmente lo hanno posto in essere. _____

_____ Vanno dichiarati colpevoli, Alunni, Marina Zoni, Marocco, Felice, M.T. Zoni, Belloli, Zanetti e Brusa.

9) L'irruzione nella sede della società Praxi S.r.l. (v. supra pag.120) non fu rivendicata nei mo

283

di soliti ma lasciando nelle mani dell'unico impie_
gato che ancora si trovava nei locali (Franco Barin)
tre volantini a firma Organizzazione Combattent^o Co
muniste, Formazioni Comuniste Combattenti, Prima Li
nea, nei quali si parla di "guerra civile" e di "eserc
cito rivoluzionario" (v. Cart.4, vol.3).

— Essendo stati asportat^o carte della società,
un carnet d'assegni e i documenti personali del Ba_
rin, la qualificazione del fatto come rapina pluri_
aggravata è corretta.

— Il delitto va riferito alla banda che lo ha ri_
vendicato con tre sigle diverse - e ciò conferma
ulteriormente che sarebbe fuorviante nell'esame del
reato di banda armata attribuire specifico valore
alle sigle - osservando che il volantino coincide
nel contenuto, esclusa la parte riferita al singolo
episodio, con quelli emessi per gli attentati a Gia
comazzi e Astarita ed è stato dattiloscritto con la
medesima macchina (sequestrata in v. Negroli) utiliz
zata per questi ultimi volantini;

— che la stessa macchina ha battuto documenti ide
ologici dell'Organizzazione (v. doc. 64 B 35, 64 B
41, 64 B 49, in Cart. 1 alleg. atti P.M.) in uno dei
quali si inneggia alla "guerra civile di lunga du_
rata" e si può considerare la matrice del dattilo_

TRIBUNALE DI MILANO

scritto rivendicante la rapina in esame (v. perizia, cart. 17, vol. 7);

— che in v. Negroli sono stati ritrovati la fotocopia del tesserino da codice fiscale del Barin e i documenti della Praxi S.r.l. asportati nel corso della rapina;

— che le indicazioni sulla busta utilizzata per restituire gli altri documenti sottratti al Barin, sono di grafia di Alunni (v. perizia, Cart. 17, vol.5).

— Del delitto di rapina e di quelli connessi di porto e detenzione illegittima di armi (capi 24 e 25 proc. 59/79 e capi 25 e 26 proc. 11/80), vanno dichiarati colpevoli Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloi, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

10) La rapina ai danni dell'agenzia di Cassolnovo della Banca Popolare di Novara e della guardia giurata Gino Geminian nonché degli impiegati Aina e Prina (v. supra pag. 121) è provata dal rapporto 17 Luglio 1978 e dalle dichiarazioni della guardia e dei dipendenti e del pubblico presente (v. Cart. 4, vol. 4); il furto dell'autovettura Volkswagen tg. NO 287199 utilizzata per la rapina, risulta dalla denuncia della proprietaria Marta Delle Piane (v. Cart. e vol. cit).

— La qualificazione giuridica dei fatti è coerente alle modalità di svolgimento dell'episodio.

290

— Dei reati contestati, compresi quelli di porto e detenzione illegittima di armi che i rapinatori avevano seco, (capi 26,27,28 proc.59/79 e capi 27,28, 29 proc. 11/80), devono rispondere Alunni, Marina Zoni, Marocco, Balloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa che a quella data (2 giugno '78) rivestivano il ruolo di organizzatori della banda armata cui va riferito il delitto nella logica dell'autofinanziamento, essendo stati rinvenuti in v. Negroli il porto d'armi e il foglietto di servizio sottratti al Geminian. Quest'ultimo documento, rilevante esclusivamente nel rapporto interno tra la guardia giurata e l'istituto di vigilanza per il quale svolge il servizio, è privo di utilità e quindi non si presta ad essere falsificato e ricettato, sicchè la sua presenza in v. Negroli significa che è stato portato lì da chi ha rapinato così la banca come Geminian.

11) L'irruzione nella sede della società Officina Lavoratori Industriali da parte di tre giovani armati si concluse con una scritta sul muro di protesta al lavoro nero e allo sfruttamento (v. supra pag.121).

— La prova del fatto risulta dal rapporto 1 luglio 1977 della Questura di Milano (Cart.4, vol.5) e dalle disposizioni di Cattaneo, Vegetti, Confalonieri,

TRIBUNALE DI MILANO

Tarascio, Mosso e Corsi (ivi).

— La qualificazione giuridica di rapina aggravata a sensi dell'art. 628 comma 3 n.1 c.p. discende dall'essere state sottratte somme di denaro alla Confalonieri, al Cattaneo e al Veggerri e documenti della bottega e del Veggerri.

— L'attribuibilità del fatto alla banda armata deriva non solo dalla qualità e dalle motivazioni dell'episodio ma anche dalla sigla che ha firmato l'irruzione ("Squadra proletaria di combattimento") e dal rinvenimento in v. Negrolì della patente di guida del Veggerri.

— Il delitto, insieme a quelli di porto e detenzione illegittima delle armi (capi 29 e 30 proc. 59/79), è stato contestato al solo Alunni non essendo che alla data del fatto (13 maggio 1977) gli altri imputati facevano parte della banda, e ciò anche se appena un mese dopo venivano rinvenute le armi in Varese e si scopriva la base di via Jamoretti.

12) Anche l'attentato dinamitardo alla costruzione casa circondariale di Bergamo (v. supra pag. 122) è contestato soltanto ad Alunni per il medesimo rilievo temporale - correttivo del criterio giuridico di attribuibilità, agli organizzatori, dei reati consumati dalla banda armata - applicato per la rapina al

292

la OLI. _____

_____ La prova del fatto, comprendente anche il furto di planimetrie di diversi fabbricati in costruzione, la si ricava dal rapporto 21 marzo 1977 della Questura di Bergamo, dalla denuncia della Ditta Romagnoli e dalla deposizione Castellani (v. Cart.4, vol.7).

_____ La riconducibilità dell'episodio in un ambito di attività della banda armata è conseguenza della rivendicazione con un volantino fatto trovare a Milano in cui le Brigate Comuniste si attribuirono l'attacco anticipando il tema - che sarà dominante negli attentati successivi - della costruzione del "fronte proletario armato" per evitare la repressione da parte del "potere" "nel momento in cui lo scontro di classe si sta estendendo sul terreno della lotta armata". _____

_____ E' conseguenza anche - e ciò vale soprattutto per la responsabilità di Alunni - del rinvenimento in via Negrolì di gran parte delle planimetrie originali sottratte nell'occasione e che, non costituendo all'evidenza beni da ricettazione ed essendo state rubate o contestualmente o per la preparazione del fatto principale della devastazione, non autorizzano altra conclusione se non che il loro possesso re è il ladro e quindi l'attentatore. _____

Esattamente l'imputazione comprende :
il delitto di devastazione e non di danneggiamento, in considerazione della notevole entità della distruzione provocata (L. 60.000.000 di danni riconosciuti dal Genio Civile, v. dep. Costellani cit.);
i delitti di detenzione e porto illegale di ordigni esplosivi;
quello di pubblica intimidazione mediante esplosione, non dubitandosi che nell'intenzione degli agenti oltre allo scopo di distruggere la struttura carceraria vi era anche quello di incutere pubblico timore, che può considerarsi elemento di base di tutti gli attentati, per provocare quella tensione sociale idonea allo sviluppo della guerra civile;
il delitto di furto aggravato, ricavandosi dagli accertamenti compiuti (cart.4, vol.7, fol.15) che l'episodio è stato opera di più persone.
Di tutti i delitti (capi 34,35,36,37 proc.59/79) va , quindi, dichiarato colpevole Alunni.

13) L'esplosione nella sede milanese dell'Unione del Commercio e del Turismo di Milano (v. supra pag.122) è provata dal rapporto 28 luglio 1978 Digos Milano e dalle deposizioni testimoniali dei due guardiani Bergonzi e Martini (v. Cart.4, vol.6).

La qualificazione giuridica del fatto come delitto

294

to di devastazione (art.419 c.p.) è in armonia agli effetti della deflagrazione che ha sventrato interi locali e ha provocato danni materiali per circa 200.000.000 di lire.

E' corretta anche la contestazione del delitto di pubblica intimidazione mediante esplosione essendo evidente l'intenzione di provocare questo ulteriore risultato (v. supra n.12). Il delitto di porto e detenzione illegale di ordigni esplosivi è in re.

Di tutti i reati (capi 31,32,33 proc.59/79 e capi 30,31,32 proc.14/80) vanno dichiarati colpevoli Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa.

La riconducibilità del fatto alla banda armata, invero, non deriva solo dalla rivendicazione, prima telefonica e successivamente col solito volantino, che ne ha fatto Prima Linea, ma soprattutto dalla motivazione dell'attentato destinato a vendicare il "compagno Valerio" (Romano Tognini) ucciso un anno prima durante la rapina a un'armeria mentre impugnava in una mano una pistola e nell'altra teneva una bomba a mano.

Romano Tognini apparteneva a Prima Linea che ne rivendicò la militanza all'indomani della morte e quindi niente di più conseguenziale che l'Organizza

TRIBUNALE DI MILANO

zione terroristica, abbia inteso onorarne la memoria distruggendo la sede dell'Unione Commercianti e cioè di quella stessa categoria cui apparteneva l'armiere che fece fuoco contro Tognini.

Sembra perfino superfluo aggiungere che un fatto di tale rilievo per la banda armata non può che essere stato quantomeno deciso da tutti gli organizzatori della banda stessa.

14) Corrado Alunni è già stato giudicato con rito direttissimo per la detenzione delle armi e munizioni rinvenute in v. Negrolì al momento del suo arresto.

La prova del fatto si ricava dal verbale di sequestro redatto nell'occasione dagli organi di polizia giudiziaria. Qui vale aggiungere che la sola letture del capo d'imputazione — che rispecchia quanto sequestrato ma non tutta la dotazione della banda che dagli elenchi trovati si evince essere molto più ampia — dà contezza di come quelle munizioni e armi, molte delle quali erano state adattate per un migliore impiego e alcune concretamente utilizzate nella consumazione di episodi delittuosi di cui è processo, costituissero concretamente l'arsenale cui la banda attingeva per realizzare la lotta armata voluta dai suoi organizzatori la responsabilità dei quali è, pertanto, fuori discussione.

296

— Resta da mettere in rilievo che erroneamente si è voluto negare il concorso materiale tra i reati in esame e quello di banda armata, perchè le due fattispecie criminose tutelano distinte obiettività giuridiche e quindi non si assorbono l'una nell'altra.

— Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, M.T. Zoni e Brusa vanno quindi dichiarati colpevoli dei reati loro contestati (capi 38, 39, 40, 41, 42 proc. 59/79 e capi 33, 34, 35, 36, 37 proc. 11/80) —

15) Il delitto di ricettazione delle armi sequestrate in v. Negroli (capo 43 proc. 59/79 e capo 38 proc. 11/80) è conseguente alla constatazione che trattandosi, di armi da guerra, di ordigni esplosivi, di armi di fabbricazione estera e quindi illegalmente introdotte in Italia, di armi provento di rapine (fucili b e c del capo 38 proc. 59/79), di armi con matricola limata, la provenienza delittuosa è facilmente intuibile da parte dell'acquirente. —

— Gli organizzatori della banda e quindi Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, M.T. Zoni e Brusa, rispondono anche di questo delitto commesso per l'approvvigionamento di quelli che Alunni definiva "strumenti di lavoro al pari di altri".

16) Anche la ricettazione di documenti d'identità (capo 44 proc. 59/79 e capo 39 proc. 11/80) è ti

pico delitto mezzo di un'organizzazione sovversiva armata i cui membri o perchè latitanti o perchè in clandestinità, da Alunni considerata elemento del l'esercito proletario che combatte la guerra civile, hanno necessità di assumere una nuova identità. E proprio per questo la Belloli, lavorando per conto del Vellega, trasmetteva ad Alunni i dati anagrafici "puliti" di onesti cittadini (v. supra pag. 106). —

— Le specifiche contestazioni comprese nei capi d'imputazione in esame sono l'effetto - come si evidenzia anche dalla semplice lettura della rubrica degli accertamenti di polizia giudiziaria conseguiti alla perquisizione di via Negrolì e al rinvenimento in quei locali di documenti risultati sottratti ai legittimi proprietari. —

— L'elemento soggettivo del reato è implicito nella natura del documento e in valutazioni di normale esperienza. —

— L'acquisto al mercato di ricettazione di documenti d'identità fa parte del programma della banda, rientra cioè in quelle linee programmatiche che vengono approvate da tutti gli organizzatori e pertanto del reato de quo vanno dichiarati colpevoli Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti e Brusa. —

298

17) Le imputazioni nn. 45 e 53 proc.59/79 e 40, 41 proc. 11/80 sono relative a quell'attività di creazione di documenti d'identità falsi per il cui svolgimento la banda aveva predisposto apparecchiature e materiale (v. verbale di perquisizione e sequestro della casa di via Negroli)

E' superfluo ribadire che si tratta di attività di importanza primaria per la sopravvivenza dell'associazione, sicchè la sua programmazione non può che essere stata decisa dal gruppo dirigente. Se mai è opportuno evidenziare, invece, come il passaggio dall'uso di documenti veri falsificati solo nell'immagine del titolare (ad es. carta d'identità Turicchia) alla creazione di documenti integralmente falsi, implichi un notevole salto di qualità nella struttura dell'Organizzazione e, in definitiva, nella sua stessa pericolosità sociale.

Venendo più in particolare all'esame dei reati, è sufficiente richiamare gli accertamenti di polizia giudiziaria dai quali emerge la falsificazione dei documenti. E quindi in relazione al capo 45 (40 nel proc. 11/80), i falsi di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) sono provati dal rapporto 24 gennaio 1979 Questura di Milano, fol.105-109 (v. Cart. 10, fasc.2, Proc.59/79);

TRIBUNALE DI MILANO

— il falso contestato alla lettera c) è provato dagli accertamenti contenuti nel rapporto 18 aprile 1979 Questura di Milano (v. Cart. 10, vol. 3, fol. 165, ivi).

— Per l'imputazione di contraffazione di sigilli, va fatto rinvio al rapporto 24 gennaio 1979 della Questura di Milano (doc. cit. fol. 102), evidenziando si soltanto che i sigilli non essendo risultati provento di delitti contro il patrimonio, non possono essere altro se non il prodotto della creazione di uno strumento di tale precisione da consentire la riproduzione in serie dei simboli di quei pubblici uffici.

— La dichiarazione di colpevolezza per entrambi i reati va pronunciata nei confronti di Alunni, Marrina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zannetti e Brusa.

18) È noto che all'atto dell'irruzione della Polizia nella casa di via Negroli, Corrado Alunni dichiarò agli Ufficiali di polizia giudiziaria di chiamarsi Lorenzo Severini avallando le false generalità con l'esibizione di un documento d'identità sul quale figurava la propria fotografia e, ovviamente, non vero (v. rapporto 16 settembre 1978, Cart. 1, vol. 1, proc. 59/79).

— Il fatto concretizza i delitti previsti dagli

300

artt. 477 - 482 e 496 c.p. (capi 46,47 proc. 59/79)

la responsabilità dei quali va attribuita al solo
Alunni

Costui è anche colpevole del delitto preveduto

dall'art. 494 c.p. (capo 48 proc. 59/79) per avere in

dotto il personale dell'azienda tranviaria milanese

a rilasciargli due abbonamenti settimanali falsamente

attribuendosi le generalità di Luigi Giagnoni e Vin

cenzo Tarquinio. I tesserini dell'azienda sono stati

ritrovati nella casa di v. Negroli e il nominativo

apposto su uno di essi corrisponde a quello (Tarqui

nio Vincenzo) che figura in una carta d'identità

completata con la fotografia di Alunni (v. rapporto

24 gennaio 1979 Questura di Milano, Cart. 10, vol. 2,

fol. 109).

19) La complessiva vicenda della locazione del

l'appartamento di via Negroli realizza le fattispecie

criminoso astratte degli artt. 485, 477-482, 494 e 367

c.p. (capi 49, 50, 51, 52 proc. 59/79).

E' chiaro, infatti, il delitto di falso nella

sostituzione della fotografia del Turicchia con quel

la di Alunni sulla carta d'identità dell'architetto

bolognese.

Palese è pure il delitto di sostituzione di per

sona consumato inducendo in errore Mariola Capriotti

all'atto della stipulazione del contratto di locazione.

— Nel presupposto, già affermato, che la carta d'identità non sia pervenuta ad Alunni con le modalità indicate dal Turicchia bensì quale effetto del ~~consumo~~ del legittimo titolare, di questi delitti è colpevole anche il Turicchia per averli consumati in concorso con Alunni.

— Ulteriore conseguenza delle argomentazioni svolte trattando della colpevolezza di Turicchia in ordine al reato di banda armata, è la configurazione a suo carico del delitto di simulazione di reato, posto che la denuncia del furto del borsello non solo non rispecchia la verità ma è stata fatta dal Turicchia scientemente per procurarsi un "alibi" in rapporto al delitto di sostituzione di persona che Alunni commetteva col suo consenso.

— Sussiste, quindi, l'aggravante contestato del nesso teleologico.

— Soltanto Alunni è responsabile del delitto di falso in scrittura privata consumato sottoscrivendo con false generalità il contratto di locazione (v. Cart. 12, vol. 5E, proc. 59/79).

20) Si è detto più volte del rinvenimento di armi, munizioni e documenti tra la sabbia della riva del fiume Olona a Varese.

302

— Nell'esame dei reati contestati (capi 54,55,56, 57,58,59 proc.59/79 e capi 16,17,18,19,20 proc.66/79) va qui aggiunto che il fatto è provato dai rapporti 25 giugno 1977 e 7 settembre 1977 dei Carabinieri di Varese (Cart.6 atti Varese, proc.59/79) e che la qualificazione giuridica è corretta contemplando il porto e la detenzione illegale delle armi, alterazione delle stesse (non contestata al Brusa), la detenzione delle munizioni e la ricettazione di documenti personali provento di furti consumati in precedenza.

— Il semplice esame della qualità del materiale rinvenuto sotto il ponte legittima la conclusione che sia di pertinenza di una banda armata, almeno per il rilievo che oltre al ciclostilato "Manuale di sopravvivenza", che altro non è se non un libro di istruzioni sul modo di fabbricare le bombe, è stato trovato anche un insieme di fogli in fotocopia che riproducono il testo base per la compilazione di quegli undici quaderni sull'uso degli esplosivi a scopo terroristico sequestrati successivamente in via Meglioli e il cui significato, per la banda armata e per l'incolumità pubblica, discende dalla lettura dei quaderni ed è stato altrove commentato, perchè qui ci si debba ripetere.

— La perquisizione dell'appartamento di v. Jamoretti

TRIBUNALE DI MILANO

preso in locazione da Maria Rosa Belloli e M.T. Zoni convalida questa conclusione e anche qui conviene citare un solo elemento di prova validissimo: il foglio di carta sul quale M.T. Zoni aveva segnato una contabilità riferibile palesemente a un'organizzazione reversiva.

— L'appartamento oltre che dalle due ragazze era abitato anche dal Bianchi, che vi fu trovato dormiente, dallo Zanetti e dal Brusa e dal Felice, come si è visto trattando delle posizioni di questi imputati.

— Il sopralluogo dei Carabinieri con indicazione della situazione dei luoghi in allora (Cart.6, cit.) convince che soltanto chi abitava in quella casa aveva la disponibilità del materiale occultato, per la possibilità di accedervi agevolmente e di controllarlo. Se si considera, poi, che tranne il fucile RIOT, conservato in un contenitore, le altre armi erano state riposte a diretto contatto con la sabbia e ciò nonostante si presentavano perfettamente efficienti - e quindi erano state sotterrate da poco e per un, previsto, periodo di tempo breve - si rafforza il convincimento dell'esistenza di un legame tra le armi e la vicina casa.

— Può aggiungersi, ancora, che proprio M.T. Zoni in un documento dei Reparti Comunisti d'Attacco (n.24

304

in alleg. a Cart. 7A) teorizza che un buon nascondiglio per le armi consiste nel sotterrarle, purchè in luoghi non accessibili a bambini, sicchè si ha la conferma che la Zoni, pur dopo la scoperta del deposito di Varese, ha ritenuto ideale quella maniera di nascondere le armi facendo soltanto tesoro dell'esperienza, essendo stati dei bambini a fare casualmente la scoperta del materiale sotto il ponte.

Consegue dalle argomentazioni svolte che gli abitanti di quella casa (Belloli, M.T. Zoni, Zanetti, Bianchi, Brusa e Felice), per essere coloro che di quel materiale (tutto, e quindi anche i documenti personali ricettati) avevano la disponibilità, devono essere dichiarati colpevoli dei reati relativi e la condanna non può che riguardare anche il Bianchi che si è visto far parte della banda armata (v. supra pag. 181 s.s.) perchè la responsabilità non discende dalla qualifica rivestita all'interno dell'associazione, bensì dal rapporto con la casa, rapporto che non è escluso dal ruolo vera partecipazione, una volta accertata la sua presenza fisica e giuridica nell'appartamento e nella banda.

Un ultimo rilievo vale la pena di non tralasciare.

Battisaldo aveva capito che Brusa era per la lotta armata e questo convincimento si rafforzò in lui

quando seppe del ritrovamento delle armi in Varese. Al di là di comprensibili reticenze, l'affermazione è estremamente significativa.

21) Il ferimento del Dott. Marchetti, avvenuto a Milano il 13 novembre 1978, è provato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni della parte lesa e dei testimoni Lo Calzo e Baroni (v. Cart.7A vol.2, proc. 59/79); il furto dell'auto vettura SIMCA tg. MI P54479, dalla deposizione della proprietaria Ornella Fiorentino cui era stata rubata tra il 30 e il 31 ottobre 1978 (ivi in Cart.7A cit).

Per la qualificazione giuridica del fatto come delitto di lesioni volontarie gravi (artt.582,583 n. 1 e 2 c.p.) aggravate a'sensi dell'art.585 comma 1 n.1, va fatto richiamo alle argomentazioni svolte trattando dei ferimenti Giacomazzi e Astarita.

Per la attribuibilità dell'episodio alla banda armata Reparti Comunisti d'Attacco, sorta dopo l'arresto di Alunni, va considerato:

che la rivendicazione, dapprima telefonica e successivamente con volantino, fu opera di questa sigla;

che nella valigetta 24 ore rinvenuta casualmente in una strada di Milano, e riconducibile ai Reparti Comunisti d'Attacco, era conservato l'originale

306

del volantino, sia pur privo di timbro emblematico della banda apposto però sulla fotocopia diffusa;

— che la perizia balistica (Cart.7C, vol.4,ivi)

ha accertato che una delle cartucce estratte dal corpo del Marchetti e i bossoli repertati provengono dalla pistola Beretta 7,65 sequestrata in occasione dei noti fatti di Bagnolo Cremasco.

— Per le considerazioni svolte trattando della responsabilità degli organizzatori di una banda armata, del reato di lesioni, di quello di furto, di quelli di porto e detenzione illegale di armi e munizioni (capi 60,61,62 e 63 proc.59/79) vanno dichiarati colpevoli Bonato, Marocco, Felice, Zanetti, M. T. Zoni e Belloli dei quali è stata riconosciuta l'appartenenza, con ruolo di fondatori organizzatori ai Reparti Comunisti d'Attacco.

22) Gli imputati sopra detti rispondono pure del delitto di ricettazione contestato al capo 64 della rubrica (proc.59/79) relativo ai documenti dell'autovettura MO 379702 e alla carta d'identità rilasciata dalla Confederazione Elvetica, rinvenuti nella valigetta 24 ore e la cui provenienza delittuosa - lo si dice ai fini del dolo - è intuibile in base a semplici considerazioni di comune esperienza (v. Cart. 7A, alleg.al rapporto 12 gennaio 1979 dei

TRIBUNALE DI MILANO

Carabinieri di Milano) _____

23) Maria Rosa Belloli, Massimo Battisaldo e Sandra Piroli sono imputati dei reati di ricettazione, porto e detenzione illegale di armi e munizioni (capi 65,66,67,68 proc.59/79 e capi 3,4,5,6,7 proc. 66/79). _____

— Si tratta delle pistole e del revolver - tutte con matricola limata - e del munizionamento che i coniugi Battisaldo portarono seco quando decisero, su consiglio del Balice, di "prendersi una vacanza" e consegnarono a Comunanza al Palombi e alla Ferretti.

— Il fatto è stato ammesso dai Battisaldo che dopo una prima incredibile versione del modo in cui ne erano venuti in possesso (v. Cart.1, vol.1B proc.66/79) hanno indicato nella Belloli colei che gliele aveva affidate insieme alla risoluzione strategica della S.A.P. (v. Cart.2, vol.7, ivi) e il tentativo di ritrattazione davanti al Giudice Istruttore, e ripetuto in dibattimento, è già stato commentato come dimostrazione abbastanza squallida dell'esigenza di tener fuori, ad ogni costo, la Belloli. _____

— Deve quindi essere affermata la responsabilità degli imputati mettendo conto soltanto di aggiungere, per un verso, che per le modalità della consegna e per la qualità dei tre protagonisti (Belloli, Battisaldo

308

e Piroli) tutti inseriti da tempo, sia pure con intensità diversa, nella lotta armata, il possesso delle armi era a fini terroristici; per altro verso, che trattandosi di armamentario della banda scoperta a Como, la contestazione bene sarebbe stata estesa agli altri componenti della Organizzazione. Il delitto di ricettazione è relativo al possesso della Beretta 7,65 rapinata al metronotte Zussino (Cart.2, vol. 10 proc.66/79) e la cui provenienza delittuosa, pur se rinvenuta con matricola limata, discende dalle conclusioni dell'accertamento tecnico disposto in istruzione (Cart.4, vol.B, proc.66/79).

24) I delitti rubricati ai capi da 69 a 81 del proc.59/79 (capi da 42 a 54 proc.11/80) sono relativi a quattro episodi criminosi dei quali si sono già enunciati gli essenziali elementi di fatto (v. supra pag.123) e che evidenziano quel collegamento tra Milano e Bologna intuito, come si è detto, sin dalle prime indagini conseguite all'arresto di Alunni.

Le prove sono costituite dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle testimonianze assunte (v. Cart.5, vol.7, proc.59/79; Cart.5, vol.6, ivi; Cart.2, vol.3 atti BO; Cart.3, vol.1, atti BO).

La contestazione del delitto di danneggiamento aggravato è conseguente alla modesta entità dei danni

in contrapposto al requisito richiesto dall'art.419c.p.;

~~quella del delitto previsto dall'art.424 c.p.~~

dall'essersi sviluppato un incendio all'interno della Casa Comunale di Montano Lucino per effetto della bottiglia incendiaria fatta esplodere;

~~quella del delitto di pubblica intimidazione~~

mediante esplosione discende dal rilievo che scopo degli agenti non era unicamente quello di danneggiare ma anche di intimidire in coerenza al programma di suscitare la guerra civile di lunga durata che in una situazione di esasperata tensione sociale può, almeno teoricamente, trovare il terreno ideale di germinazione.

~~Di tutti questi delitti vanno dichiarati colpevoli coloro che sono stati riconosciuti organizzatori così del "gruppo Alunni" come del gruppo scoperto dopo la perquisizione dell'appartamento di v. Tova glie e il rinvenimento del baule.~~

~~I quattro avvenimenti, infatti, sono il chiaro risultato di un programma comune, di una deliberazione congiunta dei due gruppi - e, peraltro, Bignami e Zambianchi sono autori di due quaderni sull'uso degli esplosivi trovati in v. Negrolì - evidenziata dalla successione temporale, studiata e non occasionale, e della rivendicazione per mezzo di un unico volanti~~

310

no che raggruppa i quattro fatti in una logica unitaria e che è stato fatto ritrovare a Milano e a Bologna.

Coerentemente alle conclusioni assunte trattando della responsabilità degli organizzatori, dei delitti rispondono penalmente Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, M.T. Zoni, Zanetti, Brusa, Klun, Bignami e Zambianchi.

25) Il ferimento di Antonio Mazzotti, dirigente della Carrozzeria Menarini, avvenne la mattina del 15 maggio 1978 (il 10 e 11 maggio erano stati aggrediti Giacomazzi e Astarita) con modalità particolarmente efferate e odiose -- basta pensare alla ragazza (Azzaroni) che rideva mentre sparava al Mazzotti caduto per terra dopo i primi colpi (v. dep. Brusemini, Cart. 3, vol. 2, fol. 9, atti BO).

Fuggendo, gli aggressori spararono anche contro un cittadino che avendo assistito all'attentato si era posto al loro inseguimento (v. supra pag. 124).

La prova dei fatti è nel rapporto 15 maggio 1978 Digos Bologna (Cart. 2, Vol. 1, atti BO) e nelle deposizioni di Mazzotti, Rodolfi, Gamberini, Brusemini, Calzolari, Zappacosta, Alestra, Lo Gioco (Cart. e vol. citt.; Cart. 3, vol. 2, ivi); i furti dell'autovettura SIMCA tg. BO 400679 e della lambretta tg. BO 136648,

TRIBUNALE DI MILANO

sono provati dal rapporto 26 settembre 1978 Digos Bologna e dalle deposizioni Cassani e Goldini (Cart.2, vol.1, fol.31; Cart.3, vol.2).

La qualificazione giuridica di tentato omicidio premeditato - l'aggravante è nelle modalità stesse dell'agguato che richiede lo studio delle abitudini della vittima - va mantenuta relativamente al ferimento del Mazzotti perchè anche escludendo l'animus necandi - sarebbe stato agevole sparare in modo da uccidere - il dolo eventuale, ontologicamente compatibile con il tentativo di delitto, è perfettamente applicabile alla situazione di fatto e alla natura delle lesioni localizzate non solo agli arti inferiori ma anche all'addome (la più grave) e quindi in una zona vitale del corpo (v. perizia, Cart.7, vol.B, atti BO.).

Pertanto, se deve affermarsi (lo si ribadisce) che in relazione a lesioni agli arti inferiori la verifica dell'evento più grave è, con la condotta, in rapporto etiologico di mera possibilità, sicchè resta fuori dello schema astratto del dolo eventuale, la ferita all'addome è concretamente idonea, per processo infettivo e per shock emorragico, a provocare la morte da valutare, quindi, con giudizio di probabilità che comporta l'assunzione di un effet

312

tivo rischio da parte dell'agente la cui volontà non può non essere proiettata verso le ulteriori, più gravi, prevedibili, e perciò stesso accettate, conseguenze dell'azione. _____

— Il comportamento di reazione nei confronti del Rodolfi non si presta ad essere ricondotto nella fattispecie legale del tentativo di omicidio. _____

— Le dichiarazioni del Rodolfi (v. Cart. e vol. citt.; v. pure alleg. 70 a rapp. 7 aprile 1979, in Cart. 8, atti BO) consentono di appurare che l'uomo sceso dall'autovettura fece fuoco da distanza ravvicinata e tale, in ogni caso, da consentire di colpire il bersaglio. Per contro, l'autovettura del testimone che pure costituiva un bersaglio di facile centratura anche da sparatori meno esperti, non fu raggiunta dai colpi e quindi deve ritenersi che il terrorista abbia fatto fuoco non tanto per colpire quanto per ottenere l'effetto desiderato (ma non conseguito) di indurre quel singolare cittadino dotato di insolito senso civico, a desistere dall'inseguimento. _____

Anche il gesto di prendere la mira non poté che essere finalizzato a intimorire, altrimenti, ripetersi, un qualche segno sull'autovettura dell'inseguitore sarebbe dovuto rimanere. _____

— E', pertanto, più aderente alla situazione di

fatto, qualificare la condotta come delitto di violenza privata aggravata a'sensi degli artt.610 e 339c.p..

— Che il Klun abbia partecipato alla vicenda - anche perchè non rilevi giuridicamente per l'attribuzione di responsabilità che per il tentato omicidio deriva, ~~comunque~~, dalla posizione mantenuta all'interno della banda e per la violenza privata discende da un istantaneo concorso - la prova la deposizione del Rodolfi, minuziosissima, e che si accorda perfettamente con i tratti somatici e con la statura particolarmente bassa dell'imputato. _____

— E a ben vedere la formalmente negativa ricognizione di persona (Cart.3, vol.2 atti EO) finisce per risolversi a carico del Klun quando si osservi che è stata, in buona sostanza, l'espressione del viso a indurre il Rodolfi a concludere negativamente. _____

— Ma ad oltre un anno di distanza, non solo può cambiare il taglio dei capelli ma è evidente che ben diversa sarà l'espressione del volto di chi con particolare ferocia aggredisce di sorpresa un uomo inerme; e questa espressione deve essersi fissata nella mente del testimone. _____

— L'attribuzione del fatto alla banda armata è sicura oltre che per la rivendicazione, per la partecipazione di Barbara Azzaroni - i suoi compagni gliene

314

hanno dato atto dopo la sua morte e per essere stata rinvenuta nel baule di v. Tovaglie insieme a documenti ideologici riconducibili a Prima Linea, anche una pistola usata contro il Mazzotti (v. perizia balistica, Cart.7, vol.C, atti BO).

Di tutti i reati (capi 82,83,84,85,86 proc.59/79) vanno dichiarati colpevoli Klun, Bignami e Zambianchi.

26) L'irruzione negli uffici di Castelmaggiore della società Visplant e l'attentato al traliccio dell'ENEL portatore di energia ad alta tensione alla fabbrica Visplant a S.Martino di Bentivoglio (v. supra pag.125) sono manifestazioni di un medesimo programma di "contestazione" dell'attività nociva di una fabbrica ritenuta inquinante.

L'avvenimento è provato dal rapporto 21 novembre 1978 Digos Bologna (Cart.2, vol.2 atti BO) e dalle dichiarazioni Bergami, Bandera, Marchesini, Morisi (ivi Cart. e vol. citt.; Cart.3, vol.3).

La vicenda concretizza i delitti di rapina pluriaggravata dall'uso delle armi, dal numero delle persone e dal procurato stato d'incapacità di agire dei presenti che vennero rinchiusi nella stanza da bagno; di attentato alla sicurezza di un impianto elettrico (art.433 c.p.); di porto e detenzione illegale delle armi e dell'esplosivo.

TRIBUNALE DI MILANO

— Per ricondurre il fatto alla banda armata della quale facevano parte certamente Klun, Bignami e Zambianchi e che nell'occasione ha usato la sigla "Unità Territoriali Comuniste" - e ciò conferma ancora (lo si ribadisce) come sia irrilevante nell'esame del reato di banda armata andare alla ricerca della sigla - è sufficiente osservare che l'esplosivo utilizzato contro l'impianto dell'ENEL è risultato identico a quello rinvenuto all'interno del baule di v. Tovaglie (v. Cart. 7, vol. A, atti BO); sempre nel baule vi era una pianta degli impianti ENEL comprendente anche il traliccio oggetto dell'attentato in esame.

— Ne consegue la dichiarazione di colpevolezza di Klun, Bignami, Zambianchi per i reati rubricati ai capi 87, 88, 89 (proc. 59/79).

— Costoro debbono essere condannati anche per il delitto di furto dell'autovettura Fiat 126 tg. BO 747764 di proprietà di Vittorio Zuffa (capo 90) ritrovata dai Carabinieri di Bologna con dentro un volantino delle Unità Territoriali Comuniste (v. fono 4.12. '78 C.C. Cart. 3, vol. 3, atti BO) rivendicante l'attentato in esame ai danni dell'ENEL.

27) Gli accertamenti di polizia giudiziaria, la relazione dell'artificiere, la deposizione Maccaferri e la perizia disposta dal Giudice Istruttore

316

(v. Cart.2, vol.4, atti BO; Cart.3, vol.4, ivi; Cart.7, vol.A, ivi) dimostrano il fatto storico della collocazione di un ordigno esplosivo all'interno dei locali della Banca del Monte di Bologna (v. supra pag. 126); l'idoneo confezionamento della bomba; la notevole potenzialità lesiva di cui era dotata e per effetto della quale l'esplosione avrebbe potuto comportare anche il parziale crollo dell'edificio (v. perizia cit. pag. 20) e, in ogni caso, la distruzione del centro elettronico di elaborazione dati che appare più specificamente l'oggetto dell'attentato in una logica ricorrente nelle organizzazioni eversive.

— Il fatto è stato rivendicato dalla banda armata con una telefonata all'ANSA (Cart.2, vol.4) e l'esplosivo è identico a quello utilizzato per minare il traliccio dell'ENEL portatore di energia alla fabbrica della Visplant; è identico, altresì, a quello rinvenuto all'interno del baule di v. Tovaglie. —

— Tutto ciò conduce a Bignami, Klun e Zambianchi che devono quindi essere riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (capi 91, 92 proc.59/79).

28) Il delitto di ricettazione contestato al capo 93 (proc.59/79) è relativo a documentazione dell'INAM e ad una macchina da scrivere rinvenute entrambi dentro il baule esistente nei locali del

Forni in v. Tovaglie: _____

_____ Relativamente alla documentazione dell'INAM, è re l'appartenenza all'Istituto, mentre l'illiceità della provenienza discende dall'essere documentazione riservata, quanto meno nel senso che da parte degli estranei non se ne può ~~acquistare~~ il possesso in maniera legittima. E ciò è sufficiente per la verifica del dolo. _____

_____ In relazione alla macchina da scrivere, invece, le affermazioni contenute nel rapporto 7 aprile 1979 dei Carabinieri di Bologna (Cart.4, vol. 2) sono state smentite in dibattimento della deposizione della teste Grecchi (ud.16 maggio 1980) che ha dichiarato non risultare all'Università la sottrazione di quella macchina da scrivere. _____

_____ Per questo reato, di conseguenza, va emessa pronuncia di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

_____ Del delitto di ricettazione della documentazione INAM, vanno giudicati colpevoli gli organizzatori della banda armata cui appartiene il baule che la conteneva e quindi, Bignami, Zambianchi e Klun. _____

29) Alla stessa associazione sovversiva armata va attribuito il delitto di rapina (e quelli, connessi, di porto e detenzione illegale di armi, capi 94,95 proc.59/79) consumato ai danni del Comando Vi

318

gili Urbani di v. Beroaldo in Bologna (v. supra pag. 127).

Le prove dell'episodio risultano dal rapporto 7 aprile 1978 Digos Bologna (v. Cart.1, vol.12 atti BO) e dalle deposizioni di Grilli, Oli e Vieni (Cart. 3, vol. 5, ivi) dalle quali si evidenzia la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come rapina pluriaggravata a'sensi dell'art.628 comma 3 n.1 c.p..

Quale prova che il delitto è stato commesso dalla banda armata sarebbe sufficiente il volantino con il quale Prima Linea e le Formazioni Comuniste Combattenti hanno rivendicato questo avvenimento insieme al tentato omicidio del Mazzotti, così evidenziando come entrambi i delitti siano frutto della medesima organizzazione.

Ma vi è di più. All'interno del più volte citato baule di v. Tovaglie sono stati trovati i bottoni e le giacche a vento rapinate ai Vigili Urbani e da costoro riconosciuti con indicazioni di particolari tali da non lasciare dubbio sulla serenità delle loro deposizioni (v. Brighi, Pancaldi, Fiorentini, Rodolfi, in Cart.3, vol.5 cit.).

Ne consegue la condanna di Bignani, Klu, Zambianchi.

TRIBUNALE DI MILANO

30) Maurice Bignami e Paolo Zambianchi - contro il Klun si è proceduto con rito direttissimo avanti al Tribunale di Bologna - devono essere ritenuti colpevoli della detenzione illegale e a fini terroristici (più che evidenti) delle armi e delle munizioni e dell'esplosivo contenuti nel baule e che si è visto essere di pertinenza di una banda armata della quale gl'imputati sono stati riconosciuti organizzatori (Capi 96, 97, 98 proc. 59/79).

Bignami e Zambianchi, peraltro, risponderebbero comunque dei reati de quibus perchè i documenti che li riguardano e che erano riposti nel baule provano una diretta disponibilità della cassa e perciò un rapporto con tutto il suo contenuto, armamentario compreso.

Esiste pure il delitto di ricettazione (capo 99) in relazione ad armi la cui provenienza delittuosa è evidenziata ictu oculi dall'abrasione del numero di matricola; di questo rispondono penalmente Klun, Bignami e Zambianchi.

31) Si è già visto (supra pag. 227) che nel cassetto di Raffaele Orri era nascosto esplosivo, se ne evidenzia la caratteristica e la potenzialità latente, si è concluso che il possesso di quel materiale può essere ragionevolmente attribuito, per la

320

collocazione politica dell'imputato in uno spazio di lotta armata e per considerazioni di logica elementare, a Tonino Ormì che, pertanto, va dichiarato colpevole del reato contestatogli (capo 2, proc. 66/79) aggravato dal fine terroristico, non altrimenti spiegandosi la detenzione dell'esplosivo se non con l'appartenenza dell'imputato a una banda armata.

Va aggiunto soltanto che anche la contestazione di questo reato (come di quello sub. 3 proc. 66/79) sarebbe dovuta essere estesa a tutti i componenti della banda armata scoperta a Como.

32) Brusa, Carcano, Colombo e Bellerè al momento del loro arresto a Como il 27 maggio 1979 sono stati trovati in possesso di documenti d'identità sui quali era apposta la loro fotografia e indicate false generalità.

Il Colombo, inoltre, ha dichiarato agli ufficiali di polizia giudiziaria che procedevano al suo arresto, di chiamarsi Rodriguez Carlo Lopez, nominativo che figurava sulla carta d'identità.

La Bellerè ha lacerato il proprio documento (intestato a Cardelli Emanuelle) ma non in maniera tale che non se ne potesse attuare la ricostruzione che ha permesso di accertare l'autografia della firma apposta con scrittura davvero inconfondibile.

La perquisizione personale degli arrestati ha altresì consentito di appurare che Carcano e Brusa avevano con sé l'uno una patente di guida francese intestata a Pollice Flavio Bruno, l'altro la carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano a Bruna Agostini e risultata provento della rapina consumata il 1 maggio 1979 in danno di Edwino Valtorta (v. rapporti 27 Maggio 1979 e 1 Giugno 1979 Carabinieri Milano, in Cart. 1, vol. 1 proc. 66/79; rapporto 16 Maggio 1979 Questura Milano e dep. Agostini, in Cart. 2, vol. 12, ivi).

Tutti gl'imputati predetti rispondono, quindi, dei delitti di falso e di ricettazione posto che la provenienza delittuosa di quei documenti è facilmente intuibile da chiunque in base a nozioni di comune esperienza.

Il Colombo va pure condannato per il delitto preveduto dall'art. 495 c.p. per avere declinato alla polizia giudiziaria — che le ha trasfuse nel verbale di arresto — le false generalità di Rodriguez Carlos Lopez (capi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 proc. 66/79).

33) Si è già detto che la perquisizione nell'abitazione del Balice ha consentito il rinvenimento di una fondina e degli attrezzi per la polizia di armi.

322

Si è commentata la discordanza delle giustificazioni addotte dall'imputato in istruzione (la fondina l'aveva trovata in treno e gli attrezzi glieli aveva dati il fratello per pulire lo scaldabagno, v. Cart. 1, vol. 2 A, fol. 23) e in dibattimento (ha acquistato la fondina per fare un regalo al fratello, v. depo Antonio Balice, ud. dib. 13 maggio 1980).

Occorre adesso ribadire che il possesso di quegli arnesi lascia fondatamente presumere il possesso di un'arma e procedere alla dichiarazione di colpevolezza per il reato contestato (capo 21 proc. 66/79), confermando anche l'aggravante prevista dall'art. 21 L. 18.4.1975 n. 410 che trova motivazione nella riconosciuta appartenenza del Balice a una banda armata.

34) Il delitto contestato al Carcano al capo 22 della rubrica (proc. 66/79) attiene a un episodio accaduto nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1977 e del quale era stato protagonista la guardia notturna Milesi (V. supra pag. 133).

In ordine a questa imputazione la difesa ha negato che esistessero gli elementi che a norma dell'art. 402 c.p.p. consentono la riapertura dell'istruzione, ma la Corte valuta le argomentazioni difensive non come dirette a provocare un sindacato sulla pronuncia del Giudice Istruttore per quanto riguarda

I
R
I
E
C
Z
A
E
D
I
M
I
L
A
N
O

l'estremo della sopravvenienza di nuove prove, essendo quella che dichiara la riapertura dell'istruzione ordinanza inimpugnabile, bensì come considerazione di merito sulla colpevolezza dell'imputato.

In questa direzione d'indagine va detto subito che, accertato che l'autovettura sulla quale si trovavano i due giovani era di proprietà della madre del Carcano e che al sopraggiungere della Polizia fu constatato che nel cruscotto era inserita l'originale chiave d'accensione, la difesa tentata dall'imputato nella prima istruttoria (Cart. 2, vol. 13, fol. 64^o proc. 66/79) non solo è inverosimile ma contrasta decisamente con la dichiarazione rilasciata quella notte stessa dalla madre del Carcano, di avere posteggiato l'auto sotto casa chiusa a chiave (ivi, fol. 12). E poichè il secondo paio di chiavi era conservato non dentro l'autovettura bensì in casa nel cassetto di una scrivania (dep. Arlotta, ivi fol. 83), è evidente che soltanto Roberto Carcano può aver preso quelle chiavi per utilizzare l'auto.

Queste considerazioni pienamente probanti, sono ulteriormente rafforzate dal rilievo che l'imputato quella notte stessa non seppe fornire alcuna giustificazione del come fosse possibile che l'auto venisse posteggiata con la portiera chiusa e la chiave

324

inserita nel cruscotto (v. fol. 95, ivi).

Se poi si aggiungono il risultato della ricognizione di persona e del riconoscimento fotografico effettuati dal Milesi e l'elemento probatorio, nuovo, dell'appartenenza del Carcano a una banda armata e perciò a un'organizzazione che intende manifestare le proprie idee con metodi violenti, il quadro probatorio si completa e non consente la formazione del dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, come ritenuta invece con una certa superficialità dal primo Giudice Istruttore.

35) Brusa, De Silvestri e Bellerè - per questa ultima vi è stata contestazione in udienza a sensi dell'art. 445 c.p.p. - sono imputati di favoreggiamento personale a beneficio di Massimo Battisaldo e Sandra Pirolì che durante la latitanza furono ospitati in una casa di campagna del De Silvestri (capi 23 e 25 proc. 66/79).

Si sono già esaminate le ragioni dell'imputazione anche a carico della Bellerè e valutati i motivi che impongono una pronuncia di colpevolezza degli imputati (v. supra pagg. 234 - 236).

36) Il delitto di furto (capo 26 proc. 66/79) contestato alla Colli e ad Orrù (a costui in dibattimento) è provato dalle dichiarazioni di entrambi

gl'imputati (v. int. 2.6.'79 Ormì G.I., Cart. 2, vol. 7 proc. 66/79).

Si sono già esaminati gli elementi che consentono la qualificazione giuridica del fatto (v. supra pagg. 228 & 233). Qui occorre soltanto affermare la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. - essendo la Colli impiegata dell'Amministrazione provinciale - che si comunica al correo per effetto dell'art. 118 c.p.; evidenziare che la Colli non ha fatto una fotocopia della piantina ma l'ha presa già fotocopiata da una pratica (v. dich. Colli ai C.C. e al P.M. in Cart. 1, vol.1 fol.122; e ivi vol.C, proc. 66/79); che l'epoca di consumazione del reato è certamente successiva al 15 marzo 1978, come si deduce dalle dichiarazioni della Colli (ai Carabinieri di Varese, cit., e al G.I., in Cart. ² ~~12~~, vol.7) che ha ammesso di aver compiuto il furto due mesi prima dell'accertamento della polizia giudiziaria (che è del 29 maggio 1979) e, comunque, non molti giorni prima dell'attentato alla caserma dei Carabinieri (che è del 26 settembre 1978, Cart.5, vol.3).

37) Richiamate le argomentazioni svolte (supra pagg. 236 - 239) sul comportamento del Lettierio in rapporto alla casa di Riviera di Montegrino e che inducono a ritenere che " il Gianni" fosse pienamente

326

al corrente così della destinazione dell'appartamen-
to come delle persone che lo frequentavano, le ris-
poste fornite al Giudice Istruttore, che lo interro-
gava in qualità di testimone, dirette a negare anche
l'evidenza, concretizzano il reato di falsa testimo-
nianza.

La condotta tenuta dopo la fuga dei coniugi Bat-
tissaldo realizza un'ipotesi tipica di favoreggiamento
personale perchè il Lettierio si è dato da fare per
togliere quanto di compromettente era contenuto in
casa, necessariamente riconducibile all'attività ter-
roristica di Battissaldo e Piroli, al fine di agevola-
re l'irreperibilità di costoro. E infatti, l'apparta-
mento alla perquisizione della polizia giudiziaria
si presentava "pulito" e l'unico elemento che imme-
diatamente consentì un collegamento con la banda ar-
mata fu rappresentato dai frammenti di carta scritta
da Francesca Bellerè trovati nel sacco dei rifiuti
davanti casa.

Di entrambi i reati (capi 27,28 proc. 66/79),
quindi, l'imputato va giudicato colpevole.

38) Gli acquisti del fucile Remington presso la
Ditta Hofman Reinhardt di Zurigo e della pistola Be-
retta cal. 7.65 presso l'armiere Angelo Beccaglia di
Cuggiono concretizzano i reati di ricettazione, per

T
R
I
B
U
N
A
L
E
M
I
L
I
T
A
N
O

327

la provenienza delittuosa del porto d'armi sottratto alla guardia giurata Roberto Ceste nel corso di una rapina (Cart. 5, vol. 8 proc. 59/79);

il delitto di falso materiale consumato sostituendo nel porto d'armi la fotografia del legittimo titolare con la propria;

il delitto di sostituzione di persona;

il delitto di detenzione e porto della pistola Beretta 7.65 acquistata illegalmente;

i delitti di introduzione illegale nello Stato e di porto illegittimo del fucile comprato in Svizzera.

Di tutti questi reati (capi 55, 56, 57, 58, 59 proc. 11/80) va dichiarato colpevole Fabio Brusa a cui carico esistono le prove della commissione materiale dei fatti (v. supra pagg. 216 - 217).

I V

1) Prima di esaminare le conseguenze giuridiche dell'affermazione di colpevolezza e proprio in relazione al trattamento punitivo da infliggere a ciascun imputato, giudica la Corte che tutti i reati in ordine ai quali vi è stato accertamento di responsabilità possono essere valutati unitariamente quale manifestazione di un medesimo disegno criminoso.

Trattando del concorso di persone nel reato e

328

della responsabilità dei dirigenti-organizzatori di una banda armata per tutti i reati commessi dai partecipi (in senso lato) del sodalizio, si è messo in evidenza che le singole attività criminose -tanto quelle più direttamente "politiche" quanto le altre che solo nel motivo politico trovano una loro ragione d'essere, nel senso che si presentano strumentali al delitto di banda armata e non sarebbero state poste in essere al di fuori di un'aberrante concezione della lotta politica -appaiono tutte riconducibili al motivo delinquenziale di base che ha indotto gli imputati a far parte di un'associazione sovversiva armata.

Questo dato di fatto consente adesso di riscontrare nella programmazione delle linee d'azione della banda armata quello specifico piano criminoso unitario che sta alla base del delitto continuato previsto dall'art. 81 c.p. e che, nella nuova formulazione legislativa, non trova ostacolo nella diversità di specie dei vari reati.

Va solo precisato che la continuazione è applicabile non solo a beneficio di quegli imputati cui è stata riconosciuta all'interno della banda una posizione di preminenza, bensì anche a coloro che pur ritenuti semplici partecipi hanno consumato vari reati che però si ricollegano ugualmente alla loro scelta

politica che li ha indotti a prestare il consenso al delitto previsto dall'art. 306 c.p. e quindi o sono stati commessi per la realizzazione di una singola azione, o paiono consequenziali alla clandestinità e strumentali al mantenimento di questo status, ovvero ancora sono finalizzati alla propaganda della lotta armata e al proselitismo che si concretizzano nella costituzione di nuove bande.

Unica distinzione da operare è tra i delitti da un lato e le contravvenzioni dall'altro, per la differente natura della pena prevista per le due categorie di reati e che ne impedisce l'unificazione per evitare che l'aumento sulla pena base si risolva nell'applicazione al reato contravvenzionale di una sanzione più grave di quella fissata legislativamente. Risultato questo che peggiorerebbe la posizione dell'imputato e si porrebbe in contrasto con il principio di legalità fissato nell'art. 1 c.p. e riaffermato negli art. 74 e 75 c.p. che sanciscono l'obbligo di applicare distintamente le pene detentive e pecuniarie di specie diversa.

2) Preliminarmente ancora è opportuno esaminare la richiesta avanzata da più di un difensore volta ad ottenere il riconoscimento che la condotta degli imputati è stata determinata da questi motivi di parti

330

colare valore morale e sociale previsti dall'art.62 n.1 c.p., trattandosi di attenuante astrattamente riferibile a tutti coloro che sono stati giudicati colpevoli. La decisione sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche, invece, può essere rinviata alla sede sua propria, essendo pertinente alla situazione più squisitamente individuale dei vari imputati che hanno invocato il beneficio.

E' noto che perchè esista l'attenuante non è sufficiente il convincimento dell'agente che la propria azione è diretta a eliminare una situazione di fatto ritenuta immorale o antisociale ma occorre altresì che questo movente sia conforme oggettivamente a quei sentimenti morali e sociali che per essere condivisi dalla maggior parte della comunità sociale si può ben dire che costituiscono regole "immanenti e superiori" di vita spirituale e materiale della collettività.

Ciò è espresso dal legislatore con l'uso del termine "particolare", ulteriormente qualificativo del movente, ed ha sempre rappresentato un ostacolo al riconoscimento del beneficio in ipotesi di motivo politico, essendosi osservato che allorchè il reo ha agito sotto la spinta di motivazioni dirette a creare il sovvertimento delle regole di ordinata convi-

T
R
I
B
U
N
A
L
E
D
I
M
I
L
A
N
O

venza, vi è antitesi con quei principi di "alto contenuto morale e sociale" costitutivi della previsione normativa (v., tra le altre, Cass. S.S.U.U. 18 novembre 1958, De Matteis).

Nè vale richiamarsi a una pretesa situazione di "regime" che "criminalizzando il dissenso" impedirebbe l'esercizio del diritto di manifestare le proprie idee.

La libertà d'opinione non può identificarsi con la libertà di delinquere e lo Stato (qualunque Stato) non può riconoscere e nemmeno tollerare la libertà di esplicitare delittuosamente le proprie convinzioni.

Dire che ai giovani sommersi dagli scandali non resta altro che la lotta armata, è forma di solidarietà al terrorismo grave quanto specioso è rifarsi al Risorgimento e alla Resistenza per trovare in essi la legittimazione del metodo politico che qui si condanna. Ciò che è lecito e doveroso in un determinato momento storico, cessa di esserlo quando vengono a mancare le condizioni che avevano imposto quel tipo di azione e si affermano e mantengono i principi politici costituzionali per la cui realizzazione si è ricorso alla lotta armata. E i citati episodi della nostra storia unitaria erano volti non già ad esprimere violentemente un dissenso politico bensì

332

ad assicurare a tutti i cittadini il diritto di manifestare liberamente il proprio dissenso e, pregiudizialmente fondamentale a questo diritto, quello di autodeterminarsi.

Ma quando tali condizioni sono verificate, l'insopprimibile diritto d'opinione e quello altrettanto fondamentale di concorrere a determinare la politica nazionale, devono attuarsi nelle forme volute dalla Costituzione che, legge principale dello Stato, può non essere perfetta bensì, come tutto ciò che è umano, perfezionabile, ma la modificazione non può che avvenire "pacificamente e senz'armi". Perchè alla vigilia delle norme costituzionali, vi è il principio politico elementare secondo cui la crescita politica di un popolo non può che significare maturazione e maturare vuol dire (deve voler dire) che il diritto delle minoranze di diventare maggioranza deve realizzarsi e affermarsi non con l'omicidio bensì con le consultazioni elettorali.

Per la Granata lo dirà la storia se la via al comunismo passa per Cusio.

Certo, ma la storia ha detto tante cose anche non belle (non c'è bisogno di andare molto indietro nel passato per trovarne gli esempi) e se dirà che il comunismo in Italia si può affermare soltanto con

la violenza, le stragi, i cittadini assassinati a tradimento nelle strade, allora avrà scritto una delle sue pagine meno nobili.

Questi principi sono ~~percepiti~~ ^{percepiti} dalla quasi totalità dei cittadini i quali hanno inteso che la dialettica politica si può esprimere soltanto in un confronto civile delle proprie con le altrui idee e che adottando il metodo violento non si costruisce altro se non uno stato perenne di guerra civile, latente o manifesta, perchè le minoranze e i dissenzienti faranno a loro volta ricorso alle armi per ottenere la modificazione dello status quo.

Le considerazioni svolte sono sufficienti per negare che il movente politico terroristico sia di "particolare valore morale o sociale".

3) La sanzione da irrogare deve essere adeguata alla gravità del reato da valutare secondo i criteri dell'art. 133 c.p., ma una riflessione generale non può essere tralasciata.

Il Giudice Istruttore commentando il significato degli undici quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti in via Negroli, scriveva (pag. 140 dell'ordinanza di rinvio a giudizio) che "siamo di fronte ad un piano di lucida, assoluta criminalità, dalle proporzioni che soltanto una desolante assuefazione

334

può far trascorrere come un episodio fra i tanti".

E' una osservazione esattissima che qui deve essere ripresa per evidenziare come l'intensità del dolo, che in alcuni delitti va qualificata premeditazione, sia sempre elevatissima e se per alcuni personaggi è fredda razionalità (come ad es. per Alunni quando scrive che le armi vanno considerate uno strumento di lavoro al pari di altri) o particolare crudeltà (come per l'Azzaroni, ridente mentre sparava ancora sul Mazzotti già ferito), per tutti è comune lucida accettazione di un programma di morte, perchè anche quegli imputati la cui condotta è stata qualificata di mera partecipazione hanno condiviso il metodo terroristico; hanno indirettamente consentito che la vita altrui fosse considerata con la stessa agghiacciante indifferenza per cui le armi, destinate a produrre morte, vengano definite un comune strumento di lavoro.

Francesca Bellerè in una lettera fatta pervenire all'udienza del 29 maggio 1980 dice di non essere nè una bestia nè uno sciacallo.

La Corte nè è convintissima ma non può a meno di chiedersi: a cosa pensava l'imputata quando redigeva il quaderno sull'uso degli esplosivi? in quale direzione prospettava gli effetti dell'acquisizione

F
R
E
S
C
Z
A
L
E
D
I
M
I
L
A
N
O

335

di quelle conoscenze - destinate da Alunni alla maggiore diffusione - al di fuori delle stragi? Lei - che nelle reiterate istanze al Giudice Istruttore, e da questo accolte, pretendeva il rispetto della propria personalità umana e la tutela del proprio equilibrio psicofisico che potevano essere compromessi da una carcerazione che impedisse l'incontro con altre detenute - in quale considerazione teneva la vita degli altri, l'equilibrio psicofisico dei famigliari delle vittime quando tracciava, sul quaderno sequestrato, le linee del programma della banda armata, disquisendo della necessità di mantenere spazi di combattimento tramite operazioni continuate sulla controguerriglia; di individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco; di costruzione dell'organizzazione combattente?

E questo può dirsi per tutti gli altri imputati a cui carico le risultanze processuali evidenziano una posizione più attenuata. E così, esemplificando, per Turicchia che ha fornito ad Alunni una buona identità per la locazione di un appartamento di certo non destinato soltanto a incontri amorosi, come per Bianchi preciso raccoglitore di notizie per l'occupazione dell'aeroporto militare di Venegono, come per Orrù interessato a conoscere la planimetria del

336

la caserma dei Carabinieri di Saronno (tanto da far la rubare alla propria ragazza) e detentore di esplosivo confezionato alla maniera di una vera e propria bomba a mano.

4) Procedendo nella determinazione della pena, richiamate le considerazioni già svolte sulla posizione di ciascun imputato all'interno della banda armata - il correlativo delitto è motivo delinquenziale di base per tutti gli altri che sono stati consumati - il ruolo di Corrado Alunni nella banda armata è tale da richiedere un adeguato trattamento sanzionatorio, sicchè tenuto conto che l'imputato è già stato giudicato per i reati rubricati ai capi da 38 a 42 (proc. 59/79), assunto come delitto principale, a'sensi dell'art. 84 c.p., quello contestato sub n. 22 (proc. 59/79), la pena di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa, ritenuta equa per questo delitto, viene aumentata ad anni diciassette di reclusione a lire 1.200.000. di multa per effetto dell'aggravante previsto dall'art. 61 n.6 c.p. e quindi definitivamente fissata, in conseguenza della continuazione, in anni ventinove di reclusione e lire duemilioni di multa.

In ordine alle contravvenzioni, assunto a reato base quello contestato sub. n. 10 (proc. 59/79) viene

considerata equa la pena di giorni venti di arresto aumentata a un mese ex art. 61 n. 6 c.p. e quindi a mesi due per effetto della continuazione.

Marina Zoni non è "la donna del capo" (o non soltanto), lo si è già visto.

Ritenuta adeguata per il delitto sub 22 la pena di anni quattordici di reclusione e lire unmilione di multa, la pena definitiva a'sensi dell'art. 81 c.p., viene stabilita in anni ventiquattro di reclusione e lire duemilioni di multa.

Per le contravvenzioni, considerata più grave quella sub. 42, la pena di mesi tre di arresto determinata per questo reato, diventa di mesi cinque di arresto per effetto della continuazione.

Antonio Marocco è di sicuro un personaggio di primissimo piano, molto vicino ad Alunni per capacità organizzative. Freddo realizzatore del programma teorizzatore dei criteri di scelta delle basi per esercitazioni armate, fondatore dei Reparti Comunisti d'Attacco, la sua capacità a delinquere è forse più emblematicamente dimostrata dal ricordato episodio di Bagnolo Cremasco.

Assunto a delitto principale quello contestato sub 22, la pena di anni quindici di reclusione e lire unmilione di multa, ritenuta equa per questo delit

338

to, viene aumentata ad anni diciassette di reclusione e lire 1.200.000. di multa per effetto dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.6 c.p. e quindi ad anni ventotto di reclusione e lire 2.000.000. di multa in applicazione dell'art. 81 c.p.

In ordine alle contravvenzioni, ritenuto più grave il reato sub 42, la pena di mesi tre di arresto viene aumentata fino a mesi quattro a sensi dell'art. 61 n.6 c.p. e quindi a mesi sei in applicazione dell'art. 81 c.p.

Per Maria Rosa Belloli, instabile nella sua attività terroristica, presente in ogni pagina del processo, la pena da infliggere per il delitto continuato non può essere inferiore a quella di Marocco.

Considerato più grave il delitto sub 22, la pena di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa va aumentata ad anni diciassette e lire 1.200.000. per effetto dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.6 c.p. e poi definitivamente fissata in anni ventotto di reclusione e lire duemilioni di multa.

Per le contravvenzioni, la pena di mesi tre di arresto, giudicata equa per il reato sub 42, viene aumentata di un mese in applicazione dell'aggravante dell'art. 61 n.6 c.p. e di ulteriori tre mesi ex

F
R
I
B
C
N
A
L
E
D
I
M
I
L
A
N
O

~~art. 81 c.p.~~

~~Il delitto preveduto dall'art. 306 comma 2 c.p. è il più grave tra quelli contestati a Daniele Bonato e per questo è adeguata la pena di anni dodici di reclusione mantenuta a livello inferiore al massimo edittale non già in considerazione dell'intensità del dolo o della qualità dei delitti accertati a suo carico, bensì per il breve periodo di tempo per il quale è rimasta provata la sua militanza.~~

~~A favore del Bonato è stata chiesta la concessione delle attenuanti generiche, ma nessuno dei motivi addotti è valido per la concessione del beneficio.~~

~~Non la giovane età, perchè ventidue anni sono più che sufficienti per comprendere che le idee vanno affermate senza violenza e che la persona umana non può essere ridotta a puro strumento da utilizzare e sacrificare secondo il proprio interesse.~~

~~E d'altronde in quale conto il Bonato tiene la vita degli altri, lo avrebbe dimostrato, dopo pochi mesi, a Bagnolo Cremasco.~~

~~Non la facile suggestionabilità che non è minimamente provata. E Nemmeno il periodo di partecipazione nella banda - interrotto non per sua scelta ma a seguito di cattura - che se può breve nel tempo, tuttavia si è visto essere stato intenso per quanti~~

340

tà e qualità di comportamenti, ed è già stato valutato nella determinazione della pena base.

Considerati gli ulteriori delitti dei quali l'imputato è stato giudicato colpevole, e tra questi particolarmente grave quello di lesioni personali volontarie del dott. Marchetti, per la gravità del danno cagionato alla persona offesa e per la premeditazione che in casi come questo è significativa di un dolore spinto fino a diventare insensibilità, la pena complessiva ex art. 81 c.p., viene fissata in anni diciotto di reclusione.

Un mese di arresto è sanzione adeguata alla contravvenzione contestata sub 62.

La pena da affliggere a Pietro Guido Felice, del quale è stata accertata una militanza terroristica fin dal momento della scoperta delle armi e dei documenti in Wrese sotto il ponte sul fiume Olona e nella vicina casa di v. Jamoretti, è di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa per il delitto sub 22.

L'età matura, il lungo periodo di partecipazione, l'importanza della condotta complessiva, l'aver costituito, arrestato Alunni, i Reparti Comunisti d'Attacco, sono elementi tutti sicuramente ostativi alla concessione delle attenuanti generiche.

341

La pena così determinata va aumentata fino ad anni ventotto di reclusione e lire duemilioni di multa.

Per tutte le contravvenzioni ritenuta più grave quella contestata sub 42 e fissata per questa la pena di mesi quattro di arresto, l'aumento dovuto alla continuazione porta a mesi sette di arresto il complessivo trattamento punitivo.

Giannantonio Zanetti non è personaggio di minor rilievo di Felice. Anche per lui va fissata, per il delitto sub 22, la pena base di anni quindici di reclusione e lire unmilione di multa, aumentata ad anni ventotto di reclusione e lire duemilioni di multa a sensi dell'art. 81 c.p.

La pena di mesi quattro di arresto per la contravvenzione sub 42, viene aumentata a mesi sette di arresto per la continuazione.

La colpevolezza di Maria Teresa Zoni è identica a quella dei due imputati esaminati da ultimo e quindi di identica deve essere la sanzione da irrogare, nel difetto di speciali situazioni attenuanti.

Per respingere la richiesta di concessione delle generiche, pare sufficiente alla Corte mettere in rilievo come il ruolo dell'imputato presente nel panorama terroristico (per quanto processualmente ac

342

certato) sin dall'epoca di via Jamoretti, si quali
fichi ulteriormente, a dimostrazione di una partico
lare capacità a delinquere, per l'opera di indottri
namento esercitata sulla sorella Marina e che contri
bui a determinare quest'ultima alla scelta della lot
ta armata.

Va pertanto comminata la pena base di anni quin
dici di reclusione e lire unmilione di multa per il
delitto sub 22, aumentata ad anni ventotto di reclu
sione e lire duemilioni di multa ex art. 81 c.p.

Per le contravvenzioni, la pena base di mesi
quattro di arresto per il reato sub 42 viene aumen
tata, per effetto della continuazione, a mesi sette
di reclusione.

L'episodicità della condotta accertata a cari
co di Anna Maria Granata e l'aver agito non auton
amente ma in posizione subordinata rispetto alla
Belloli della quale ha in definitiva avallato una
certa identità sociale, inducono la Corte ha mantene
re la sanzione nella misura di quattro anni, di poco
superiore al minimo edittale.

Non possono invece essere concesse le attenuan
ti generiche sollecitate in considerazione della per
sonalità dell'imputata.

In dibattimento la Granata ha ripercorso le tap

T R I B U N A L E D I M I L A N O

343

pe della propria attività professionale dichiarando di essere stata sempre disponibile verso gli studenti non solo in senso materno ma per aiutarli a razionalizzare il presente e ciò anche con riferimento all'intervento svolto durante l'assemblea tenuta nella scuola il 16 marzo 1978 dopo che era giunta la notizia della strage di v. Fani e del rapimento dell'On. Moro. Sostiene di aver preso la parola in quell'occasione per dimostrare agli studenti che "si può parlare" e per ricondurre alla ragione anche le cose traumatizzanti, ma l'esame degli atti di quel procedimento non conduce a un giudizio favorevole all'imputata.

Al di là delle espressioni "Sghezzì" o "servi del potere" che pare siano state pronunciate all'indirizzo degli uomini della scorta assassinati poche ore prima, ciò che più colpisce è la pretesa di distinguere tra il Carabiniere che si arruola per sfuggire alla povertà e quello che decide di fare la scorta all'uomo politico, quasi si tratti di dare una giustificazione a chi è stato costretto dalla fame a scegliere un mestiere infamante, come se si fosse di fronte al ladruncolo cui bisogna sociologicamente venire incontro perchè ha rubato per mangiare.

E' questo distinguo ad essere profondamente ci

344

nico, offensivo e immorale e la Granata non può non rendersi conto che pronunciato appena dopo che cinque Carabinieri erano stati uccisi dalle Brigate Rosse, significava non già razionalizzare il presente bensì avallare moralmente l'azione dei terroristi che avevano assassinato non dei Carabinieri arruolatisi per fame ma Carabinieri di scorta a Moro e quindi, in definitiva, "servi del potere".

E poi certe azioni non si prestano ad essere ricondotte alla ragione " se non con una decisa condanna morale senza troppi " però" che finiscono per essere larvate (e nemmeno tanto) forme di solidarietà a un atto di estrema gravità etica, umana e anche politica potendo pregiudicare quei principi basilari di vita realmente democratica, nei quali la Granata può benissimo non credere, ma che ugualmente rappresentano un patrimonio inalienabile di tutti i cittadini, e come tale debbono essere difesi, perchè al di fuori di essi esiste soltanto l'anarchia e la dittatura.

E dire, in sostanza, non prendiamocela molto per questi morti perchè vi sono anche gli omicidi bianchi, (v. dep. Clara Carponi a G.I. in Cart. 9 proc. 59/79), affermare che il rapimento dell'on. Moro è "comprensibile", è apologia del terrorismo, è incitamento all'assuefazione del delitto che già allora

riempiva (eccome!) la vita drammaticamente, diversamente da quanto ritenuto dalla Granata che evidentemente o non ricorda più le cronache di quegli anni oppure di chi sa quali avvenimenti ha bisogno per vedere la drammaticità del terrorismo.

E vi è un altro aspetto della personalità dell'imputata che merita censura ed è l'ipocrisia di condannare la scorta altrui non distinguendo però di farsi "scortare" a sua volta, e in ben altra maniera, a scuola da picchiatori incaricati di esercitare violenza contro gli studenti dissenzienti (v. relaz. 18.3.1978 del preside dell'Istituto Custodi, pag. 2, in Cart. 9 cit.). E ciò magari in esplicazione del suo senso materno verso gli studenti e allo scopo di "razionalizzare" il presente.

La condotta di Sergio Bianchi all'interno della banda armata è stata più pregnante di quella accertata a carico della Granata avendo egli provveduto a raccogliere dati ben precisi sull'aeroporto di Venegono in funzione di un'azione di "controguerriglia".

E' pertanto adeguato fissare per il delitto sub 1 la pena di anni sei di reclusione che viene aumentata ad anni otto per effetto della continuazione.

Per la contravvenzione sub 58, è sanzione equa la pena di due mesi di arresto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

346

La condotta di Massimo Turicchia è meno grave di quella del Bianchi e può essere assimilata a quella della Granata.

Fissata per il reato previsto dall'art. 306 comma 2 c.p. la pena di anni quattro di reclusione, l'aumento conseguente all'applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione agli altri reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole, porta la sanzione complessiva ad anni cinque di reclusione.

La particolare efferatezza dell'attentato ad Antonio Mazzotti è già stata messa in luce e pertanto in questa sede è sufficiente constatare l'obiettiva gravità del danno cagionato alla persona offesa, per ritenere adeguata a carico di Paolo Klun per questo delitto la pena di anni quindici di reclusione.

Tenuto conto che l'imputato è già stato giudicato per i reati conseguenti alla detenzione delle armi e munizioni rinvenute nel baule conservato nella casa di v. Tovaglie, l'aumento della pena cui occorre procedere per effetto della continuazione, può essere limitato a sei anni di reclusione.

Per la contravvenzione sub 85 è adeguata la pena di mesi due di arresto.

La pena di anni quindici di reclusione da affliggere a Maurice Bignami per il delitto sub 82, reato

P R O C E D I M E N T O

347

base a'sensi dell'art. 81 c.p., viene aumentata, tenuto conto della quantità e qualità di reati satelliti e della personalità dell'imputato, compilatore di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi rinvenuti in v. Negroli, ad anni ventiquattro di reclusione.

Per le contravvenzioni, ritenuta più grave quella contestata sub 98 e inflitta per questo reato la pena di mesi tre di arresto, viene determinata la pena complessiva di mesi cinque di arresto.

Identico trattamento punitivo deve essere riservato a Paolo Zambianchi, anch'egli autore di un quaderno sugli esplosivi oltre che di documenti ideologici.

Fissata, pertanto, la pena di anni quindici di reclusione per il delitto sub 82, si previene alla pena definitiva di anni ventiquattro di reclusione.

Per le contravvenzioni, la pena di mesi tre di arresto che viene inflitta per quella sub 98, va aumentata a mesi cinque di arresto.

Tra i delitti contestati a Massimo Battisaldo e dei quali egli è stato giudicato colpevole, il più grave è quello previsto dall'art. 306 comma 1 c.p. (capo 1 proc. 66/79). La pena di anni dieci di reclusione, ritenuta adeguata per questo delitto in considerazione del ruolo complessivamente svolto dall'impu

348

tato autore anche lui di uno dei più volte citati quaderni sull'uso degli esplosivi, viene aumentata di un anno in applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.6 c.p. e quindi, viene elevata ad anni sedici per effetto della continuazione.

Per la contravvenzione sub 6 (proc. 66/79) è adeguata la pena di un mese di arresto.

Dieci anni di reclusione è pena adeguata anche per Sandra Piroli in rapporto al delitto sub 1 (proc. 66/79), condividendo essa lo stesso ruolo del Battisaldo (fatta eccezione per la compilazione del quaderno e per la partecipazione nel "gruppo Alunni" che non le è stata contestata). La pena va aumentata di un anno in applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.6 c.p. e, in conseguenza della continuazione, viene determinata complessivamente in tredici anni di reclusione.

Per la contravvenzione sub 6, è adeguata la pena di un mese di arresto.

Fabio Brusa è personaggio di rilievo al pari, ad es., di M.T. Zoni. Presente (giuridicamente) in v. Jamoretti, dirigente-organizzatore nel gruppo Alunni, lo si ritrova organizzatore anche nel gruppo scoperto a Como - e in istruzione, per comodità, denominato "banda Battisaldo" - a riprova dell'impegno pro

fuso dell'imputato nella diffusione e nello sviluppo del terrorismo.

Ritenuto più grave il delitto sub 23 (proc. 11/80), inflitta per questo reato la pena di anni quindici di reclusione e lire unmilione di multa, operato l'aumento di un anno di reclusione e lire duecentomila di multa per effetto della recidiva, la sanzione definitiva per il reato continuato è di anni ventotto di reclusione e lire duemilioni di multa.

Per le contravvenzioni, assunto a reato base quello sub 37 (proc. 11/80) e determinata per questo la pena di mesi ^{tre} ~~quattro~~ di arresto, la pena definitiva, a' sensi dell'art. 81 c.p., viene elevata a mesi sette di arresto, *per il aumento di un mese per la recidiva.*

Per il delitto di organizzazione di banda armata - più grave fra tutti quelli contestati a Roberto Carcano - è adeguata la pena di anni dieci di reclusione (inflitta anche a Battisaldo e Piroli) che appare equo aumentare di ulteriori anni due in applicazione dell'art. 81 c.p.

Identico trattamento punitivo di base è giusto fissare per Tonino Orrù (anni dieci di reclusione); l'aumento per la continuazione può essere mantenuto nella misura di anni due di reclusione.

Esaminando la posizione di Luca Colombo in fun

350

zione della dichiarazione di colpevolezza, si è già messo in evidenza come il ruolo dell'imputato anche nel gruppo Alunni sia stato più qualificato di quanto non si possa ritenere di primo acchito.

Oltre alla redazione del quaderno sull'uso dell'esplosivo, è significativo che l'imputato abbia non solo redatto delle schede di "personale nemico" ma ne abbia predisposta una che giustamente è stata definita un fac-simile di scheda; il che dimostra il compito, si potrebbe dire "didattico", che Colombo aveva in quel gruppo.

Ma ciò che più qualifica la personalità dell'imputato è la posizione che riveste nella banda "Battisaldo", a comprova di una cieca dedizione all'attività sovversiva armata divenuta, con la clandestinità, una scelta di vita sulla scia degli insegnamenti di M.T. Zoni che in un documento più volte citato affermava appunto, esser finto il momento della "mediazione" sicchè al militante andava chiesto tutto, la vita e la morte e " quindi la clandestinità è la prima scelta politica".

Appare quindi giusto che la sanzione per il delitto previsto dall'art. 306 comma 1 c.p. sia differenziata da quella inflitta agli altri componenti la "banda Battisaldo". Va pertanto applicata la pena di

F R I E U N A L E D I M I L A N O

anni undici di reclusione che, in considerazione degli altri delitti contestati all'imputato, deve essere aumentata di ulteriori anni cinque di reclusione.

A favore del Colombo sono state chieste le attenuanti, ^{giuridiche} ma la Corte non sa proprio su cosa possa essere motivato il beneficio, quando, al contrario, l'esame dei criteri dettati nell'art. 133 c.p. - cui occorre rifarsi per evitare una decisione di pura equitas cerebrina - non farebbe apparire spropositato un trattamento punitivo spinto fino al massimo editale.

Si è detto che Luca Colombo si è dedicato ciecamente al terrorismo e in effetti soltanto una mistica cecità morale può indurre a scrivere che per rendere più "reale" il confronto teorico con le altre organizzazioni occorre studiare una qualche forma di "intervento armato", come se questo non significasse agguato e omicidio a tradimento. Colombo dice che bisogna usare "la violenza come strumento di conoscenza"; parla di attacco alle persone fisiche viste come puri strumenti della propria pazzesca ideologia, con un cinismo e un'apatia etica che lo avvicinano ai più qualificati personaggi di Prima Linea (o di una delle tante sigle utilizzate).

Colombo non ha l'ipocrisia di Annamaria Granata

352

che pretende di far credere che nel 1978 il terrorismo non riempiva drammaticamente la vita, e oggi con i comunicati consegnati alla Corte rivendica ancora la propria formazione ideologica e la progressa appartenenza alle Formazioni Comuniste Combattenti mostrando di non essere ancora uscito dal buio del terrorismo, di non aver capito non solo che nella sacralità della vita umana ogni azione deve trovare un limite inviolabile, ma di non aver nemmeno compreso, pur nella distorta logica del brigatismo politico, che anni di violenza, di omicidi, di lutti non hanno prodotto - ne mai lo produrranno - l'aberrante risultato voluto.

Non ha ancora capito che la corruzione politica o i problemi del mondo del lavoro o più genericamente quelli sociali, non si risolveranno mai sparando nelle gambe del politicante o ammazzando il dirigente d'azienda, il Magistrato, il Carabiniere.

L'imputato deve essere giudicato per i fatti di ieri e non per i comunicati di oggi, dice la difesa.

Certo, anche se il contegno successivo al delitto non è ignorato dal legislatore. Ma quel documento autografo che Colombo aveva seco a Como non ne dimostra forse l'asfissia morale quando lucidamente disquisisce sul modo migliore di "attaccare" (id est

uccidere) "i " funzionari del controllo"? quando per rendere più "reale" il confronto con le altre organizzazioni, non esita a proporre una qualche forma di intervento armato?

Della militanza di Francesca Bellerè si è parlato supra e ne sono stati evidenziati i tratti che per qualità e quantità l'accomunano a quella del Colombo.

Anche l'imputata a Como si preparava a proporre un programma di "operazioni continue sulla controguerriglia", a disporre della vita degli uomini, con una serietà che ha dell'irreale, con lo stesso asettico distacco con cui nella lettera già citata dice di avere appreso "la morte" di Walter Tobagi, quasi che costui fosse deceduto non perchè assassinato ma per "collasso cardiocircolatorio".

La pena di anni undici di reclusione per il delitto sub 1 (proc. 66/79) va aumentata fino ad anni sedici a sensi dell'art. 81 c.p.

Fortunato Balice deve essere punito per il delitto previsto dall'art. 306 comma 1 c.p. con anni dieci di reclusione e cioè con la stessa sanzione ritenuta equa per Carcano, Orrù e i coniugi Battisaldo, essendo pari il suo impegno terroristico accertato. La pena ^{va} aumentata di un anno ancora per effetto della continuazione.

354

La gravità del delitto di favoreggiamento personale consumato da Giancarlo De Silvestri in concorso con il Brusa e la Bellerè, deve essere valutata non soltanto in se stessa ma anche in rapporto al reato presupposto che nella specie è rappresentato dal delitto di banda armata la cui gravità non richiede ulteriori argomentazioni per essere evidenziata.

E' giusta, pertanto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Il furto commesso da Mariangela Colli non è proprio quel delitto da nulla che potrebbe sembrare prima facie, se si considera che quei documenti furono sottratti non per farne dei quadretti - come con una certa dose d'infantilismo ha tentato di giustificarsi l'imputata nell'interrogatorio reso al Giudice

Istruttore - ma su incarico di Tonino Orrù a cui la planimetria della caserma dei Carabinieri di Saronno - che ha subito un attentato terroristico - non poteva interessare certo per pura "controinformazione".

E' adeguata la pena di mesi cinque di reclusione e lire cinquantamila di multa che viene aumentata a mesi sei e lire sessantamila per effetto dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.11 c.p.

La condotta contestata a Gennaro Lettierio e per la quale è stata emessa nei suoi confronti pronun

TRIBUNALE MILITARE

cia di colpevolezza, è al limite della partecipazione a banda armata essendosi l'imputato dato da fare più come un associato che come un favoreggiatore, più per un interesse anche proprio che per un interesse soltanto altrui.

Giudicati i due reati congiuntamente come manifestazione di un unico disegno criminoso, la pena di anni tre di reclusione ritenuta adeguata per il delitto sub 28 (proc. 66/79) viene aumentata di mesi due in considerazione della recidiva e di ulteriori mesi quattro per effetto della continuazione.

Sergio Segio è stato giudicato colpevole del delitto previsto dall'art. 306 comma 2 c.p. per avere partecipato alla "banda Alunni". In considerazione della personalità dell'imputato quale evidenziata sopra, è adeguata la pena di anni sei di reclusione.

L'affermazione di colpevolezza di Roberto Serafini concerne la sua partecipazione nel "gruppo Alunni" e l'aver fatto parte, in qualità di dirigente-organizzatore, del "gruppo Battisaldo".

Ritenuta giusta per il delitto sub 62 (proc. 11/80) la pena di anni dieci di reclusione, l'applicazione dell'art. 81 C.P. porta il complessivo trattamento punitivo ad anni quattordici di reclusione.

5) Dalla dichiarazione di colpevolezza discen-

356

dono altre conseguenze a carico degli imputati.

La condanna alle spese processuali è prevista dall'art. 488 c.p.p. con vincolo di solidarietà per tutti coloro che sono stati riconosciuti colpevoli.

Le sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale sono conseguenti all'entità della pena inflitta che in ipotesi di reato continuato va riferita alla pena base e non a quella complessiva determinata per effetto dell'aumento dovuto alla continuazione. Devono, pertanto, essere dichiarati perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena, Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Bianchi Klun, Bignami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Brusa, Careano, Orrù, Colombo, Bellerè, Balice, Serafini e Segio.

L'interdizione dai pubblici uffici è limitata per la Granata e il Turicchia, a cinque anni.

L'art. 230 c.p. prevede la misura di sicurezza della libertà vigilata da applicare obbligatoriamente allorché con la condanna sia stata inflitta la pena complessiva - e quindi, in caso di reato continuato, non quella base bensì quella finale - della reclusione non inferiore a dieci anni, trattandosi,

nella fattispecie di pericolosità sociale presunta ex lege. La misura di sicurezza in esame deve essere ordinata, per un periodo di tempo non minore di tre anni, nei confronti di Alumni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Klun, Bignami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Brusa, Carcano, Orrù, Colombo, Bellerò, Balice e Serafini.

La valutazione della personalità degli imputati Giancarlo De Silvestri e Mariangela Colli e l'esame dei motivi a delinquere, inducono la Corte a ritenere che la condotta illecita sia stata l'effetto di uno stimolo delinquenziale contingente, sicchè può emettersi nei confronti di questi imputati un positivo giudizio prognostico che consente sia ordinata la sospensione condizionale della pena inflitta.

In applicazione dell'art. 240 c.p. va ordinata la confisca di tutte le case in sequestro.

6) Ultimo capitolo delle conseguenze dell'affermazione di colpevolezza è quello relativo alla condanna degli imputati al risarcimento del danno causato dal reato, nei confronti delle parti civili.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza del Governo, si è costituita parte civile per il risarcimento del danno provocato dalla consumazione del delitto di banda armata preveduto dal

358

l'art. 306 c.p.

Trattasi di reato contro la personalità interna dello Stato la cui tutela è affidata al Governo cui spetta la legittimazione ad agire così per la salvaguardia di questo bene primario, come per ottenere la sua reintegrazione, sia pur in forma risarcitoria, quando si stato lesa da comportamenti diretti a sovvertire violentemente l'ordine costituzionale.

La condanna va pronunciata nei confronti di tutti quegli imputati che sono stati ritenuti colpevoli del delitto di banda armata senza distinzione del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione e ciò per chè anche i semplici partecipi, commettendo un delitto di pericolo presunto, hanno pregiudicato l'interesse tutelato dalla norma.

Ne consegue la condanna, in via solidale tra di loro, di Alunni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Maria Teresa Zoni, Bianchi, Granata, Turicchia, Klun, Bignami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Brusa, Carcano, Orrù, Colombo, Bellerè, Balice, Serafini e Segio. Questi imputati sono anche obbligati, solidalmente, a rimborsare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese processuali secondo la liquidazione che verrà fatta infra.

Il Ministro degl'Interni ha diritto di ottenere

F R I E C Z A L E D I M I L A N O

il risarcimento del danno risentito dal delitto di danneggiamento del Commissariato di P.S. di via Clericetti a Milano (capo 69 proc. 59/79 e capo 42 proc. 11/80). La condanna relativa viene emessa, con solidarietà, contro Alunni, Maria Teresa Zoni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, Klun, Bignami, Zambianchi e Brusa, riconosciuti colpevoli del delitto de quo.

Questi imputati sono obbligati pure, solidalmente, a rimborsare alla parte civile le spese processuali che, congiuntamente a quelle sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si liquidano in complessive £. 2.500.000.-

Alunni, Maria Teresa Zoni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti e Brusa, giudicati colpevoli dei delitti di rapina e di danneggiamento (capi 17 e 21 proc. 59/79, e capi 18 e 22 proc. 11/80), ai danni del Comune di Milano, sono obbligati, in solido, a risarcire a questa parte civile il relativo pregiudizio patrimoniale, nonché a rimborsare, sempre solidalmente, le spese processuali che si liquidano in complessive £. 2.567.400.-

Alunni, Maria Teresa Zoni, Marina Zoni, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, Brusa, Klun, Zambianchi e Bignami, colpevoli dei delitti di danneggiamento m

360

bricati ai capi 76 e 79 (proc. 59/79) e 49 e 52 (proc. 11/80), sono solidalmente obbligati a risarcire i relativi danni al Comune di Bologna e a rimborsare allo stesso le spese processuali liquidate come infra.

Klun, Zambianchi e Bignami, colpevoli del delitto di rapina consumato nel Comando Vigili Urbani di v. Beroaldo a Bologna (capo 94 proc. 59/79), vanno condannati, in solido, nei confronti del Comune di Bologna, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese processuali che si liquidano complessivamente in L. 3.243.800 di cui L. 1.043.000 = per erbori.

La liquidazione del danno, nei confronti di tutte le parti civili, è opportuno rinviarla al Giudice civile.

7) La difesa di Annamaria Granata ha chiesto la scarcerazione dell'imputata per decorrenza del termine massimo di carcerazione preventiva vigente prima del 15 dicembre 1979, data di entrata in vigore del D.L. n. 625 che ha prolungato il periodo di custodia preventiva e ne ha esteso l'efficacia anche alle situazioni detentive in corso.

Consapevole dell'esistenza di un preciso ostacolo normativo all'accoglimento dell'istanza, il difensore ha proposto questione di legittimità costituzionale del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 limitatamente

a quelle disposizioni (att. 10 e 11) che ampliando i termini di custodia preventiva impediscono la scarcerazione dell'imputato. Ha prodotto l'ordinanza del Giudice Istruttore del Tribunale di Padova facendone proprie le considerazioni ivi svolte e così motivando per relationem la proposta eccezione.

La questione, certamente rilevante perchè in mancanza della nuova legge, la Granata avrebbe riacquisito la libertà il 12 aprile 1980, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Pena e carcerazione preventiva hanno diversa natura giuridica e diversa funzione perchè la prima tende alla concreta realizzazione dello jus puniendi, è in diretta relazione a una norma di diritto penale sostanziale violato della quale rappresenta (qualunque sia la concezione che si vuole avere sulla natura giuridica della pena) una forma di reintegrazione, è palesemente un istituto di diritto sostanziale per il quale vale il principio di legalità fissato negli artt. 1 e 2 c.p. e ribadito nell'art. 25 comma 2 della Costituzione.

La carcerazione preventiva non è certo una forma di espiazione anticipata di pena; non tendè, nemmeno indirettamente, alla realizzazione dello jus puniendi; oltre che alla ragionevole presunzione le

362

gislativa che gl'imputati di gravi reati hanno una maggiore attitudine a ledere gl'interessi per la cui tutela è predisposta la custodia preventiva - da qui la correlazione tra il trattamento sanzionatorio e quello processualistico - è commisurato al tempo normalmente occorrente per l'espletamento dell'istruzione. E' istituto di diritto processuale che proprio nel principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, trova ostacolo a una sua equiparazione alla pena.

La chiara fondamentale distinzione fra le due forme di carcerazione - in esecuzione di condanna e in via preventiva - non può essere annullata nè dal rilievo che, per legge, in ipotesi di affermazione della pretesa punitiva il periodo di carcerazione preventiva viene detratta dalla pena, nè dall'osservazione che, in ogni caso, per il cittadino si tratta pur sempre di una restrizione della libertà personale che egli sente come tale, indifferentemente.

Sono forme di privazione della libertà che la costituzione distingue in virtù della diversità degli scopi da realizzare. Come istituto di diritto processuale segue le vicende del processo e si applica in corso, sicchè l'art. 11 impugnato non fa che ribadire un principio generale, probabilmente al fine di

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

~~assicurarsi nell'attuazione da sempre possibili incertez~~
~~ze interpretative.~~

La costituzione, in ordine alla carcerazione pre
ventiva, ha creato una riserva di legge rimettendo al
legislatore ordinario la fissazione del limite massi
mo e quindi l'unico sindacato possibile dal punto di
vista costituzionale è riferito alla "ragionevolezza"
della misura del termine, ragionevolezza della quale
nemmeno l'ordinanza - e perciò il difensore che ne
ha fatto proprie le argomentazioni - dubita.

Ricondotto il problema nei suoi esatti termini,
la questione è manifestamente infondata anche sotto
il profilo della diversità di trattamento tra imputa
ti, disuguaglianza che è l'effetto delle normali vi
cende processuali, come dimostra il caso di specie in
cui un coimputato della Granata (Turicchia) è stato
rimesso in libertà con l'ordinanza di rinvio a giudi
zio soltanto perchè la sua carcerazione era iniziata
prima di quella della Granata. L'unica disuguaglian
za costituzionalmente rilevante - quella che opera
in identità di situazione - non si è verificata perchè
se la Granata fosse stata tratta in arresto contempo
raneamente al Turicchia, anch'essa avrebbe riacquista
to la libertà prima del dibattimento e quindi prima
ancora dell'entrata in vigore della normativa de qua.

364

- P. Q. M. -

La Corte, Visto l'art. 477 C.P.P., dichiara i fatti relativi al ferimento di Marzio Astarita e di Mario Marchetti costitutivi del delitto di lesioni volontarie gravi, a sensi degli artt. 582 - 583 n°1 e 2 - 585 - comma 1° n°1 C.P.; i fatti relativi al ferimento di Francesco Giacomazzi costitutivi del delitto di lesioni volontarie gravi, a sensi degli artt. 582 - 583 n° 1 e 585 comma 1° - n° 1 C.P.; i fatti commessi in danno di Romolo Rodolfi costitutivi del delitto di violenza privata aggravata, a sensi degli artt. 610 - 339 C.P.;

Modificate in tal senso le corrispondenti imputazioni, ritenuta la continuazione tra tutti i delitti e, rispettivamente, tra tutte le contravvenzioni;

Visti gli artt. 483 - 488 - 489 C.P.P., dichiara:

1) CORRADO ALUNNI colpevole di tutti i reati ascrittigli e, tenuto conto delle aggravanti contestategli, lo condanna per i delitti alla pena di anni 29 (ventinove) di reclusione e f. 2.000.000.= (due milioni) di multa e, per le contravvenzioni, alla pena di mesi 2 di arresto.

2) MARINA ZONI colpevole di tutti i reati a lei ascritti e, tenuto conto delle aggravanti contestate, la condanna alla pena di anni 24 (ventiquattro) di

reclusione e $\text{L. } 2.000.000.$ di multa e mesi 5 di arresto;

3) ANTONIO MAROCCO colpevole di tutti i reati ascrittigli e lo condanna, tenuto conto delle aggravanti contestate, alla pena di anni 28 ~~(ventotto)~~ di reclusione, $\text{L. } 2.000.000.$ di multa e mesi sei di arresto;

4) MARIA ROSA BELLOLI colpevole di tutti i reati ascrittigli e, tenuto conto delle aggravanti contestate, la condanna alla pena di anni 28 (ventotto) di reclusione, $\text{L. } 2.000.000.$ di multa e mesi 7 di arresto;

5) DANIELE BONATO colpevole di tutti i reati ascrittigli e, con le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 18 di reclusione e mesi uno di arresto;

6) PIETRO GIUDO FELICE colpevole di tutti i reati ascrittigli e, con le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 28 ~~(ventotto)~~ di reclusione, $\text{L. } 2.000.000.$ di multa e mesi ^{sette} ~~sei~~ di arresto;

7) GIANNANTONIO ZANETTI colpevole di tutti i reati ascrittigli e, con le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 28 ~~(ventotto)~~ di reclusione, $\text{L. } 2.000.000.$ di multa e mesi ^{sette} ~~sei~~ di arresto;

8) MARIA TERESA ZONI colpevole di tutti i reati ascrittigli e, con le aggravanti contestate, la condanna alla pena di anni 28 ~~(ventotto)~~ di reclusione,

366

... 2.000.000. = di multa e mesi 7 ~~sette~~ di arresto;

9) ANNA MARTA GRANATA colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione;

10) SERGIO BIANCHI colpevole dei reati ascritti e, con le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni ^{otto} ~~sette~~ di reclusione e mesi ~~due~~ di arresto;

11) MASSIMO TURICCHIA colpevole dei reati ascritti e lo condanna alla pena di anni ~~cinque~~ di reclusione;

12) PAOLO KLUN colpevole di tutti i reati ascritti, ad eccezione di quello contestato sub n° 93 della rubrica limitatamente alla macchina da scrivere, e con le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 24 (ventuno) di reclusione e mesi ~~due~~ di arresto;

13) MAURICE BIGNAMI colpevole di tutti i reati ascritti, con esclusione della ricettazione della macchina da scrivere, e con le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 24 (ventiquattro) di reclusione e mesi ~~cinque~~ di arresto;

14) PAOLO ZAMBIANCHI colpevole di tutti i reati ad ascritti, eccezione della ricettazione della macchina da scrivere, e con le aggravanti contestate,

F R I M C Z A L E D I M I L A N O

lo condanna alla pena di anni 24 ~~quindici~~ di
reclusione e mesi ~~cinque~~ di arresto;

15) MASSIMO BATTISALDO colpevole di tutti i rea-
ti ascrittigli e, con l'aggravante contestata, lo
condanna alla pena di anni 16 (sedici) di reclusione
e mesi ~~uno~~ di arresto;

16) SANDRA PIROLI colpevole dei reati ascritti
e, con l'aggravante contestata, la condanna alla
pena di anni 13 (tredici) di reclusione e ^{un} ~~due~~
mese di arresto;

17) FABIO BRUSA colpevole dei reati ascrittigli
fatta eccezione del reato di cui all'art. 635 C.P.
(capo 14) e, con le aggravanti contestate, lo condan-
na alla pena di anni 28 di reclusione, L. 2.000.000 =
di multa e mesi ~~sette~~ di arresto;

18) ROBERTO CARCANO colpevole dei reati ascrit-
tigli e lo condanna alla pena di anni 12 (dodici) di
reclusione;

19) ANTONIO ORRU' colpevole dei reati ascritti
gli e lo condanna alla pena di anni 12 ~~quindici~~ di
reclusione;

20) LUCA COLOMBO colpevole dei reati ascritti
gli e lo condanna alla pena di anni 16 ~~quindici~~ di
reclusione;

21) FRANCESCA BELLERE' colpevole dei reati ascrit

368

tile e la condanna alla pena di anni 16 ~~anni~~ di
reclusione;

22) FORTUNATO BALICE colpevole dei reati ascrit-
tigli e lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione;

23) GIAN CARLO DE SILVESTRI colpevole del reato
ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 ~~anno~~
e mesi 6 ~~anni~~ di reclusione;

24) MARIANGELA COLLI colpevole del reato ascrit-
tole e, con l'aggravante contestata, la condanna al-
la pena di mesi 6 ~~anni~~ di reclusione e L.60.000.-
di multa;

25) GENNARO LETTIERO colpevole dei reati ascrit-
tigli e, con la contestata recidiva, lo condanna al-
la pena di anni 3 ~~anni~~ e mesi 6 ~~anni~~ di reclusione;

26) SERGIO SEGIO colpevole del reato contestato
gli e lo condanna alla pena di anni ~~sei~~ di re-
clusione;

27) ROBERTO SERAFINI colpevole dei reati ascrit-
toglie, con le aggravanti contestate, lo condanna al-
la pena di anni 14 ~~anni~~ di reclusione;

Condanna tutti gli imputati al pagamento in so-
lido delle spese processuali.-

Condanna, inoltre, tutti i predetti imputati,
ad eccezione di De Silvestri, Colli e Lettiero, a
risarcire solidalmente alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri il danno, da liquidare in separato giudizio, ed a rifonderle le spese di costituzione e difesa come infra;

gli imputati Alunni, Zoni M. Teresa, Zoni Marina, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, Klun, Bignami, Zambianchi e Brusa a risarcire, in via tra di loro solidale, al Ministero degli Interni il danno da liquidare in separato giudizio ed a rifondere allo stesso le spese tutte di costituzione e difesa che, unitariamente a quelle in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vengono liquidate in complessive L. 2.500.000. = (duemilioneicinquacentemila);

gli imputati Alunni, Zoni M. Teresa, Zoni Marina, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti e Brusa a risarcire solidalmente al Comune di Milano il danno, da liquidare in separato giudizio, ed a rifondere allo stesso le spese di costituzione e difesa, che liquidate in complessive L. 2.567.400. = (duemilioneicincocentosessantasettemila.400);

gli imputati Alunni, Zoni M. Teresa, Zoni Marina, Marocco, Belloli, Felice, Zanetti, Klun, Bignami, Zambianchi e Brusa a risarcire in solido al Comune di Bologna il danno derivato dai reati di danneggiamento del Comando Vigili Urbani di via Beroaldo e dell'autorimessa comunale di via Don Minzoni e gli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

370

imputati Klun, Zambianchi e Bignami a risarcire in solido il danno derivato al predetto Comune dal reato di rapina in danno dei Vigili Urbani del Comune di via Beroaldo; danni da liquidare tutti in separato giudizio, nonchè a rifondere alla stessa parte le spese di costituzione e difesa, che liquida complessive ₤. 3.243.800., delle quali ₤. 1.043.000. per spese borsuali.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P., dichiara gli imputati Alunni, Zoni Marina, Zoni M. Teresa, Marocco, Belloli, Bonato, Felice, Zanetti, Bianchi, Klun, Bignami, Zambianchi, Battisaldo, Piroli, Brusa, Carcano, Orrù, Colombo, Bellerè, Balice, Serafini e Segio perpetuamente interdetti dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena ed ordina che gli stessi, ad eccezione del Bianchi e del Segio, vengano sottoposti, a pena espiata ed a sensi dell'art. 230 C.P., alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Dichiara la Granata ed il Turicchia interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.-

Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca di tutte le cose in sequestro.-

Visti gli artt. 163 - 164 C.P. ordina sospendere

F
R
E
S
C
Z
A
L
E
D
I
M
I
L
A
N
O

371

si per anni cinque l'esecuzione della pena inflitta
al De Silvestri ed alla Colli.

Visti gli artt. 479 C.P.P. 1 e segg. D.P.R. -

4.8.1978 n° 413,

Dichiara non doversi procedere nei confronti di
Fabio Brusa in ordine al reato di danneggiamento con
testato al capo 14 della rubrica portata dal decreto
di citazione 11/80, essendo stato il reato estinto
per amnistia;

Assolve Klun, Zambianchi e Bignami dal reato di
ricettazione di una macchina da scrivere perchè il
fatto non sussiste;

Assolve Alberto Carpani e Clara Giudetti dal rea
to loro ascritto perchè non hanno commesso il fatto.

Assolve Dante Forni da tutti i reati contestati
gli per non avere commesso i fatti ed ordina l'imme
diata scarcerazione dello stesso se non detenuto per
altro.

Respinge l'istanza di scarcerazione per decorren
za dei termini di carcerazione preventiva proposta
dal difensore di Granata Anna Maria e dichiara mani
festamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale sollevata dallo stesso difensore.

Milano, 21 giugno 1980

Il Presidente.

Il giudice estensore
Luigi Martini

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Deposito in Cancelleria del 10 MAR 1981

Giurugi

Impugnata dagli imputati ~~1980~~, ad esecuzione
 di forai Doute - Carpani Alberto e Guidetti Oliva;
 dal P.M. nei confronti di Alunni - Foni Maria - Marasco -
 Pelloni Felice - Foni Maria Teresa - Lanetti - Brusa -
 Binato - ~~Alunni~~ - Bignami - Klun - Lamberchini -
 Gravato - Orui - Balice - Segio - Carpani e
 Guidetti nonché dal P.G. nei confronti di
 Foni Doute -

Per Copia Conforme

Milano, 21 MAR. 1981
IL CANCELLIERE



Giurugi

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
REQUISITORIA DEL P.M. ARMANDO SPATARO DEL
15 FEBBRAIO 1982 RELATIVA AL PROCEDIMENTO
PENALE CONTRO CORRADO ALUNNI +55 CONCER-
NENTE L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONI COMBAT-
TENTI COMUNISTE (E SAP) GUERRIGLIA ROSSA
BRIGATA XXVIII MARZO



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

R E Q U I S I T O R I A D E L P . M .

(ex art. 369 C.P.P.)

sost.dott.Armando SPATARO

nel procedimento n.225 / 81 F GI

contro ALUNNI Corrado + 55

concernente l'attività di :

- FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (e S.A.P.)
- GUERRIGLIA ROSSA
- BRIGATA VENTOTTO MARZO

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 1

IL P.M.

- Letti gli atti del procedimento n.225/8IF GI contro :

- 1) ALUNNI Corrado nato a Roma il 12.II.47
DETENUTO
- 2) ARESCA Pietro nato a Roma il 19.7.58
LATITANTE
- 3) BALICE Fortunato nato a Serracapriola il 21.4.45
DETENUTO
- 4) BARBONE Marco nato a Bari il 18.9.1958
DETENUTO
- 5) BARONE Rosario nato a Ucria (ME) il 4.3.1962
DETENUTO
- 6) BATTISALDO Massimo nato a Luino il 6.9.1956
DETENUTO
- 7) BELLERE' Francesca nata a Milano il 21.6.1953
DETENUTA

2

- 8) BELLIOLI Maria Rosa - nata a Cividate al Piano
il 30/10/54
- LATITANTE;
- 9) BERINGHELI Daniele - nato a Genova il 26/9/56
- A Piede Libero
- 10) BONATO Daniele - nato a Jerago con Orago
il 30/5/55
- LATITANTE
- 11) BRUSA Fabio - nato a Varese il 29/11/57
- DETENUTO;
- 12) CALORIA Giovanni - nato a Randazzo l'8/7/40
- a PIEDE LIBERO;
- 13) CAPUDI Paolo - nato a Milano il 15/7/59
- a PIEDE LIBERO;
- 14) CARAVATI Rosanna - nata a Varese il 25/9/57
- in LIB. PROV.;
- 15) CARCANO Roberto - nato a Milano il 23/1/53
- DETENUTO;
- 16) CATTANEO Guido - nato a Milano il 3/1/55
- DETENUTO;

3

- 17) CIAPPONI Marina - nata a Morbegno il 5/6/46
- in LIB. PROV.;
- 18) CODAZZI Massimo-Giuseppe Francesco - nato a Milano il 15/9/57
- a PIEDE LIBERO;
- 19) COLOMBO Luca - nato a Milano il 2/4/49
- DETENUTO;
- 20) COMINCINI Emilio - nato a Vicenza il 12/1/52
- LATITANTE;
- 21) CROSTA Massimo - nato a Milano il 29/5/59
- DETENUTO;
- 22) DE SILVESTRI Giancarlo - nato a Milano il 23/7/53
- DETENUTO;
- 23) DE STEFANO Manfredi - nato a Salerno il 23/5/57
- DETENUTO;
- 24) FELICE Pietro Guido - nato a Celenza S. Trigno
il 23/1/51
- DETENUTO;
- 25) FENERI Maurizio - nato a Milano il 16/8/53
- LATITANTE;

4

- 26) FERRONATO Patrizia - nata a Varese il 23/12/56
- DETENUTA;
- 27) FRAGOLA Enzo - nato a Catanzaro il 2/3/59
- DETENUTO;
- 28) FRANZETTI Pier Angelo - nato a Besozzo il 9/10/53
- DETENUTO;
- 29) GIORDANO Francesco - nato a Zungri il 15/11/52
- DETENUTO;
- 30) GIOVINE Barbara Ilse - nata a New York il 12/2/56
- in LIB. PROV.;
- 31) LAMANNA Paola - nata a Varese il 14/6/61
- DETENUTA;
- 32) LAUS Daniele - nato a Roma il 26/3/58
- DETENUTO;
- 33) LAZZARONI Pierangelo - nato a Gorlago il 7/7/52
- DETENUTO;
- 34) LEPRE Luciano - nato a Cassano Jonio il
13/2/55
- DETENUTO in SVIZZERA
(ESTRADANDO)

%

5

- 35) LETTIERO Gennaro - nato a Avella il 11/1/59
- DETENUTO;
- 36) LUSTRO Massimo - nato a Milano il 18/4/59
- in LIB. PROV.;
- 37) MARANO Mario Luigi Dante - nato a Milano il 22/11/53
- DETENUTO;
- 38) MARCHETTINI Daniele - nato a Fidenza il 7/5/58
- DETENUTO;
- 39) MARI Alberto - nato a Milano il 10/2/58
- a PIEDE LIBERO;
- 40) MARI Stefano Antonio - nato a Milano il 17/8/55
Maria - LATITANTE;
- 41) MAROCCO Antonio - nato a Torino il 7/5/53
- LATITANTE;
- 42) MORANDINI Paolo - nato a Milano il 5/7/59
- DETENUTO;
- 43) MORRONE Patrizia - nata a Milano il 8/3/55
- DETENUTA;

6

- 44) ORRU' Antonio - nato ad Orroli l' 8/3/59
- DETENUTO;
- 45) PALMA Maurizio - nato a Milano il 18/8/54
- LATITANTE;
- 46) PAPARELLA Gianni - nato a Ruvo di Puglia il
27/3/52
- LATITANTE;
- 47) PASINI GATTI Enrico - nato a Milano l'8/2/52
- DETENUTO;
- 48) PIROLI Sandra - nata a Comunanza il 18/10/56
- DETENUTA;
- 49) RICCIARDI Rocco - nato a Fisciano il 25/10/50
- DETENUTO;
- 50) ROSENZWEIG Caterina Monica -nata a S. Paolo del Brasile
il 23/9/52
- a PIEDE LIBERO;
- 51) SENNA Massimo - nato a Varano Borghi 27/10/56
- DETENUTO;

7

- 52) SORESINA Marco - nato a Milano il 23/7/57
- a PIEDE LIBERO;
- 53) TRONCONI Ettore - nato a Milano il 14/8/48
- a PIEDE LIBERO;
- 54) TURICCHIA Massimo - nato a Bologna l'1/1/50
- PIEDE LIBERO
(Detenuto per altro)
- 55) ZANETTI Giannantonio - nato a Como il 30/6/55
- DETENUTO;
- 56) ZONI Maria Teresa - nata a Gerenzano il 18/11/55
- DETENUTA;

I M P U T A T I

(come appresso specificato)

BARBONE Marco; CALORIA Giovanni; CARAVATI Rosanna; CIAPPONI Marina;
DE SILVESTRI Giancarlo; FENERI Maurizio; FRANZETTI Pierangelo;
LAMANNA Paola; LEPRE Luciano; MARCHETTINI Daniele; PAPARELLA Gianni;
RICCIARDI Rocco; CROSTA Massimo; FERRONATO Patrizia; LAZZARONI
Pierangelo; LETTIERO Gennaro.

1 - i primi dodici del reato p.e p. dall'art. 306 I° comma C.P. e gli ultimi quattro e cioè CROSTA, FERRONATO, LAZZARONI e LETTIERO del reato p.e p. dall'art. 306 II° c.c.C.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, costituivano ed organizzavano, in concorso tra varie persone tra cui ALUNNI Corrado, MAROCCO Antonio, BRUSA Fabio, BALICE Fortunato ed altri, una banda armata denominata FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (denominazione principale e della struttura di vertice della Organizzazione) e SQUADRE ARMATE PROLETARIE (sigla, quest'ultima, usata per indicare le strutture "di base" della Organizzazione e per rivendicare le azioni da queste strutture normalmente compiute), alla quale gli ultimi quattro partecipavano; banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante in varie città tra cui MILANO e dintorni, VARESE, BOLOGNA, ROMA e dintorni ed altre ancora, attraverso la realizzazione di una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante: l'arruolamento di altre persone; la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimenti, omicidi ed altri reati dalla banda commessi; l'acquisto o l'affitto di immobili da destinare a "basi" dell'Organizzazione, la falsificazione di documenti di identità, targhe di auto e relative carte di circolazione, il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati tra cui rapine a mano armata.

Banda operante dall'autunno 1977 al maggio '79.

Con l'ulteriore qualifica di "capo" della banda, ai sensi dell'art. 306 III° comma C.P., per BARBONE Marco.

9

ARESCA/Pietro - COMINCINI Emilio - BERINGHELI Daniele - GIOVINE Barbara
LAUS Daniele - FRAGOLA Enzo - MORANDINI Paolo - MARI Alberto - MARI
Stefano - PALMA Maurizio - SENNA Massimo - BARONE Rosario - SORESINA
Marco DE STEFANO Mantredi

- 2 - del reato p. e p. dagli artt. 306 - II^a comma, in relazione agli artt. 270, 302, 284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, partecipavano alla banda armata SQUADRE ARMATE PROLETARIE, costituente la struttura "di base" e di reclutamento nell'ambito del più ampio progetto politico delle cd. "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE";
 banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante nei luoghi, nei tempi e secondo i modi specificatamente indicati e descritti nel capo d'accusa precedente.

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -
BARONE Rosario - FRAGOLA Enzo -

- 3 - i primi quattro del delitto p. e p. dall'art. 306 I^a comma C.P. e gli altri due del delitto p. e p. dall'art. 306 II^a comma C.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284, 285 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, ARESKA, BARBONE, LAUS e MORANDINI costituivano ed organizzavano una banda armata, mentre BARONE e FRAGOLA partecipavano semplicemente, alla stessa banda armata, denominata "GUERRIGLIA ROSSA", operante in Milano e dintorni, grazie alla attività delle predette sei persone tutte già appartenenti alle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE o alla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, attraverso la realizzazione di una strategia che prevedeva:

" - la confluenza della banda in un più vasto "PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE", comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale;

" - la diffusione della lotta armata, mediante l'arruolamento di

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

altre persone, nonché l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, documenti nei quali, prevalentemente, veniva studiato il ruolo della cd. "Stampa di Stato", ritenuta strumento essenziale dell'ordinamento statale da combattere;

"-la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda;

"-la consumazione di attentati a cose e persone, preventivamente schedate, queste ultime, quali nemici politici da combattere e colpire;

"-il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati contro il patrimonio, tra cui rapine a mano armata.

Banda operante in Milano, dalla primavera alla fine dell'estate del 1979.

BARBONE Marco- LAUS Daniele- MORANDINI Paolo- DE STEFANO Man-
fredi- PASINI GATTI Enrico- CATTANEO Guido- BARONE Rosario
FRAGOLA Enzo- ARESCA Pietro- LUSTRO Massimo- MORRONE Patrizia
CAPUDI Paolo :

- 4 - i primi sei del delitto p.e p. dall'art.306 I°c. C.P. e gli altri sei dall'art.306 II°c., in relazione agli artt. ~~302~~, 270, 284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, BARBONE, LAUS, MORANDINI, DE STEFANO, PASINI GATTI e CATTANEO costituivano ed organizzavano una banda armata priva di denominazione, cui tutti gli altri partecipavano, operante in Milano ed in Lombardia, attraverso la realizzazione di una strategia che prevedeva :
- la diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone, nonché mediante l'ideazione, redazione e diffusione di documenti comunque inneggianti alla lotta armata;
 - la confluenza della banda in un più vasto "PARTITO COMBATTENT COMUNISTA" comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale;
 - la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda ;

- 11
- " - la consumazione di attentati a cose e persone, preventivamente "schedate", queste ultime, quali nemici politici da colpire;
 - " - il procacciamento di denaro ed armi attraverso la consumazione di reati quali rapine a mano armata;

Banda armata operante dall'autunno 1979 al marzo 1980

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi -
GIORDANO Francesco - MARANO Mario - GIOVINE Barbara - PASINI GATTI En-
rico -

5. del delitto p. e p. dagli artt. 306 - 1° comma (per i primi sei) e 306 - 2° comma (per gli altri due) in relazione agli artt. 302 270 - 284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere un'inurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, i primi sei costituivano ed organizzavano una banda armata denominata "BRIGATA 28 MARZO", cui gli altri due partecipavano, operante in Milano, Lombardia ed altre località, attraverso la realizzazione di una strategia che prevedeva:

- " - la confluenza della banda nelle "BRIGATE ROSSE" e, comunque, in un più vasto "PARTITO COMBATTENTE COMUNISTA" comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale;
- " - la diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone, nonchè mediante l'ideazione, redazione e pubblicazione di documenti rivendicanti le singole azioni compiute e, comunque, inneggianti alla lotta armata contro lo Stato;
- " - La detenzione di armi, munizioni, esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda;
- " - La consumazione di attentati contro cose e persone, preventivamente "schedate", queste ultime, quali nemici politici da colpire;
- " - L'acquisto o l'affitto di immobili da destinare a basi della banda;

12

" - la falsificazione di documenti di identità, di targhe e di relativi libretti di circolazione;

" - il procacciamento di denaro ed armi attraverso la consumazione di reati, tra cui rapine a mano armata.

Banda armata costituita in Milano, nel marzo 1980 ed operante fino all'ottobre dello stesso anno.

13

BARBONE Marco - CARCANO Roberto - MAROCCO Antonio - RICCIARDI Rocco -

- 6 a** - del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 - 1° e 3° comma n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di L. 8.729.500.= che sottraevano dalle casse della filiale di Monticelli d'Ongina della Banca Popolare di Cremona, in cui avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa, con armi ed in più persone riunite, nei confronti di tutte le persone presenti (tra cui Zangrandi Ivo, Feltroni Fausto, ed altri); in Monticelli d'Ongina il 26 Luglio 1977 -
- b** - del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497; perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da sparo usate per la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con la aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi; reati commessi ed accertati in Monticelli d'Ongina il 26/7/1977 -
- c** - del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 624 - 625 nn. 2,5 e 7, 81 cpv. 61 n. 2 C.P., perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, di due autovetture FIAT 124 • sottraendole ai rispettivi proprietari che le avevano parcheggiate sulla pubblica via; con le aggravanti, quindi, di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede; reati commessi in Milano, in epoca anteriore e prossima al 26/7/77 in particolare, il 25/5/77 in relazione alla vettura targ. MIH49726 sottratta a Cerussi Giancarlo; con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per MAROCCO Antonio avendo commesso il fatto durante il tempo della sua latitanza.

14

ALUNNI Corrado - FELICE Pietro Guido - ZANETTI Giannantonio - LEPRE Luciano -

7a del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 628, 1° e 3° comma nn. 1 e 2 (p. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, di n. 25 armi corte (tra pistole e revolver) e di n. 2 fucili, sottraendoli dall'interno dell'armeria di Alberti Luciano, sita in Magenta, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite in danno dello stesso Luciano Alberti e di Mario Penazzi, ponendo costoro in stato d'incapacità d'agire, in quanto li legavano con catene e lucchetti, chiudendoli nel retrobotte;

b del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv. 61 n. 2 C.P., 21 legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovverire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi usate per compiere la rapina di cui al capo precedente (e, quindi, in relazione a tali armi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto illegale delle stesse) nonchè di quelle rapinate; reati commessi o accertati in Magenta, il 28/7/1977 per ALUNNI, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P., avendo commesso il fatto durante il tempo della sua latitanza.

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - LA MANNA Paola - MARCHETTINI Daniele -

8a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 - 1° e 2° comma c.p. perchè, in concorso tra loro, allo scopo di danneggiare suppellettili varie dell'ufficio, lanciavano due bottiglie incendiarie, appiccandovi il fuoco, nell'interno dell'Ufficio -controllore e sala d'aspetto (dove si sviluppò un incendio) del deposito Salmini dell' A.T.M. di via Salmini n. 3 a Milano.

In Milano, il 27/10/1977

15

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 legge 18/4/1975 n. 110; nn. 9, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo e le bottiglie incendiarie usate per commettere il reato di cui al capo precedente, nonché per avere fabbricato tali ordigni incendiari, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione ai soli delitti di porto e fabbricazione di armi ed ordigni;

reati commessi o accertati in Milano il 27/10/1977.

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 61 n.2 - 624 - 625 nn.2 e 3 e 7 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato sopradescritto, di un'autovettura MINI MINOR sottratta a proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver usato un mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 27/10/1977.

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 614, 1° comma ed ultimo comma 61, n° 2 C.P. perchè, in concorso tra loro al fine di commettere l'attentato sopra descritto, si introducevano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, negli uffici del deposito AT di via Salmi 3 a Milano, con l'aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati;

In Milano il 27/10/1977

16

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - MORANDINI Paolo -
CODAZZI Massimo -

9 a) del reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 C.P. - 605 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, ed al fine di commettere il reato sotto indicato, in numero superiore a cinque, armati di spranghe e martelli e scalpelli, provavano VARGAS VINCENZO, dipendente dell'A.T.M. della libertà personale, impedendogli di muoversi;

in Milano, il 28 ottobre 1977

b) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 - 635 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, usando le armi improprie (spranghe, martelli e scalpelli) di cui sopra danneggiavano n.° 4 macchine obliteratrici della Stazione MM di Milano-Cimiano, rompevano il vetro della cabina di controllo e rendevano inservibile il telefono.

in Milano, il 28 ottobre 1977

BERINGHELLI Daniele - BELLERE' Francesca - CARCANO Roberto - LAUS Danio

10-a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 Legge 18/4/1975 n.110; 9, 12 e 14 legge 14/10/1974 n.497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo (tra cui certamente un revolver) ed un ordigno incendiario a tempo, usati durante la collocazione dell'ordigno stesso, dinanzi al portone d'ingresso della stazione CC. Milano - P.ta Sempione, sita in via Tolentino n.1, che volevano distruggere o danneggiare, nonchè per avere fabbricato il predetto ordigno, con l'aggravante di cui all'artt. 61 n.2 C.P. per i soli delitti di porto delle armi e di fabbricazione e porto degli ordigni;

reati commessi o accertati in Milano il 17/11/1977

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 Nn. 2,5 e 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato descritto al capo che precede, di un'autovettura MINI MINOR, sottraendola al proprietario che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento (per l'apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 17/11/1977

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 635 1° comma e 2° comma nn.3 C.P., perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare il danneggiamento del portone d'ingresso della stazione Carabinieri, Milano P.ta Sempione sita in via Tolentino n.1, presso cui deponavano un ordigno incendiario a tempo, che non esplodeva per intervento di terze persone; con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio pubblico e destinato a pubblico servizio;

In Milano, il 17 novembre 1977

BARBONE Marco - COLOMBO Luca -

11a-del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 628, 1° e 3° comma n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola d'ordinanza Beretta cal. 7,65, sottraendola, mediante violenza commessa in più persone riunite, al Vigile Urbano Vannini Livio (all'incrocio tra via Sciesa e Via Spartaco) che veniva ripetutamente colpito con pugni e calci,

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv., 10,12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, la pistola rapinata di cui al capo precedente;

reati commessi e accertati in Milano il 19/11/1977

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo -

19

12-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1/ e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altra persona, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola Beretta cal.7,6 matr. 623269, sottraendola al metronotte VENERONI Mario, con le* aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con minaccia commessa con armi e ponendo il VENERONI in stato d'incapacità d'agire, in quanto veniva ammanettato ad un cancello; in Milano tra l'1 ed il 2 dicembre 1977

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.- 21 Legge 18/4/75 n.110 - 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (di **tipo** e numero imprecisati) usate per la rapina di cui al capo precedente, nonché la stessa arma rapinata, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi usate nella rapina; reato commesso o accertato in Milano nella notte' tra l'1 ed il 2 dicembre 1977.

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - CODAZZI Massimo -

13a del reato di cui agli artt. 110, 628, cpv. 1 C.P., perchè, in concorso tra di loro e con altre persone, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano con la minaccia di armi, merce varia (capi di confezione) per un valore di £. 2.500.000.=, sottraendola dal negozio di DI SEGNI ERINA sita in Milano, V.le Abruzzi 93, commettendo il fatto in più persone ed essendo travisati.

In Milano l'11/12/1977

b del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. - 10,12 e 14 Legge 14/IO/1974 n. 497 perchè, al fine di commettere il reato di cui sopra (art. 61 n.2 C.P.); illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro imprecisato, in concorso tra di loro e con altre persone, tra cui il TORTORELLI ETTORE, poi deceduto.

In Milano, l'11/12/1977

BARBONE MARCO - COLOMBO Luca - CODAZZI Massimo - FRAGOLA Enzo -

14a del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 cpv. n.1 e 2 C.P. perchè in concorso tra di loro ed altre persone, tra le quali TORTORELLI ETTORE, poi deceduto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano di vari capi di confezioni per un valore complessivo di circa £. 2.500.000.= (150 paia di pantaloni, 3 paia di stivali, 6 Giacconi di montone, 5 giacche di gabardine ed un manichino), sottraendoli dal negozio "MAGAZZINI FULMINE" di v.le Abruzzi 93 di Di Segni Erina, commettendo il fatto in più persone con il volto coperto da passamontagna, e con uso delle armi, in quanto una delle persone era armata di pistola che mostrò alla predetta Di Segni, usando quindi minaccia;

in Milano, il 17/12/1977

21

b-del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P. - 10,12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra di loro e con altre persone, tra cui il TORTORELLI ETTORE, poi deceduto, e quindi in numero superiore a cinque persone, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola di tipo e calibro imprecisato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo ~~14a~~ (art. 61 n.2 C.P.)

In Milano, il 17/12/1977

c-del reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1 C.P. - 13 della legge 14/10/1974 n. 497 perchè in Milano il 17/12/77, dopo aver commesso il reato di cui al capo ~~14a~~ e quindi per assicurarsi l'impunità per questo reato, (art. 61 n. 2 C.P.) in luogo pubblico esplosivano colpi d'arma da fuoco, con lo scopo d'incutere pubblico timore.

BARBONE Marco - BELLERE' Francesca - COLOMBO Luca -

22

" - il Barbone quale componente del Comando Milanese delle F.C.G.
e gli altri due quali autori materiali dei fatti:

- 15a** del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n.10, 110, 56, 575,577
1° comma n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre
persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagio
nare la morte di PEROSINO CLAUDIO e BRESSAN GUIDO, carabinieri in
servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso
la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numero
si colpi di fucile;
- b. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.C.P.- 21 Legge 18/4/75
n.110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra
loro e con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di sovvertire lo
ordinamento dello Stato, portando in luogo pubblico n°2 fucili
calibro 12, usati per consumare il reato di cui al capo precedente,
e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P.
in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi;
- c. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma, n° 3 in
relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro
e con altre persone, danneggiato l'automezzo militare, destinato
a pubblico servizio, indicato nel capo **15a**, in quanto i colpi esplo
si contro il PEROSINO ed il BRESSAN infrangevano i vetri del mezzo
e danneggiavano la carrozzeria;
- d della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110,697 C.P. per avere,
in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le
munizioni per le armi comuni da sparo sopra indicate;
- reati commessi od accertati in Novara il 18 gennaio 1978.

BARBONE Marco - FRANZETTI Pierangelo -

23

Barbone Marco quale componente all'epoca del Comando delle F.C.C. che decise l'azione.

- 16a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 c.p. per avere, in concorso con altre persone, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate nel capo successivo;
- b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv., 339 c.p. per avere, in concorso con altre persone, che agirono armate e travisate, costretto con violenza e minaccia le persone sopra indicate a mettere in onda delle apparecchiature di RADIO RADICALE, nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastro, rivendicante il tentato omicidio dei CC. Perosino e Bressan (commesso a Novara il 18 gennaio 1978), successivamente legando ed imbavagliando le persone stesse;
- c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 21 Legge 18.4.75 n. 110, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico, pistole in numero e tipo imprecisato, usate per commettere i reati di cui ai capi precedenti; con l'aggravante, quindi, di cui all'art. 61 n. 2 c.p., in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi;
- reati commessi o accertati in Milano il 3.2.1978.

ALUNNI Corrado, BARBONE Marco, MAROCCO Antonio, RICCIARDI Rocco, BATTISALDO Massimo, FELICE Pietro Guido e ROSENZWEIG Caterina:

- 17a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7. 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro (quali componenti ^{i primi due} ~~il primo~~ del Comando delle F.C.C. all'epoca a Milano, ed il MAROCCO anche quale

24

autore materiale del fatto), si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere il sequestro di persona di Walter TOBAGI, di un furgone che sottraevano a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiato sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto in almeno tre persone, valendosi di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, in epoca successiva e prossima al 18.1.1978 (data del tentato omicidio dei CC. Perosino e Bressan commesso a Novara)

tutti gli imputati del capo precedente tranne ROSENZWEIG:

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 21 Legge 18.4.1975 n.110, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo che intendevano usare in occasione del progettato sequestro del giornalista Walter TOBAGI.

in Milano, in epoca immediatamente successiva al 18.1.78.

ALUNNI Corrado - MAROCCO Antonio - BARBONE Marco - CARCANO Roberto -
DE SILVESTRI Giancarlo - PAPARELLA Gianni -

25

18a del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 419 C.P. per avere, in concorso tra loro (i primi tre quali componenti del Comando Milanese delle F.C.C. all'epoca del fatto), commesso fatti di devastazione in danno della Compagnia Carabinieri Milano - P.ta Magenta, facendo esplodere, presso il muro di questa, un ordigno ad alto potenziale che causava gravi danni al muro stesso, ad infissi, finestre, impianto di riscaldamento ed arredamenti degli uffici;

b-del delitto p.e p. dagli artt. 110, 424 - I° e 2° comma C.P. perchè, in concorso tra loro al fine di danneggiarla, appiccavano il fuoco (mediante uso di ordigno incendiario) alla autovettura FIAT 128 targata CE/226558 di proprietà di Santillo Antonio, così da farne scaturire un incendio;

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 9, 10 12 e 13 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano materiale atto alla fabbricazione di ordigni esplosivi, fabbricavano un ordigno esplosivo ed uno incendiario, li portavano in luogo pubblico (in occasione degli attentati di cui al capo precedente) e li facevano esplodere al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore; con la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale e fabbricazione degli ordigni;

reati commessi o accertati in Milano il 26/1/1978

ALUNNI Corrado - BARBONE Marco - BRUSA Fabio - PIROLI Sandra -

26

- 19a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 - 1° e 3° comma n° 1 C.P. perchè, in concorso tra loro s'impossessavano al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di una somma in contanti di circa sei milioni di lire e di assegni vari per un importo complessivo di circa 32 milioni di lire, sottraendoli mediante minaccia, commessa con armi ed in più persone riunite nei confronti dei presenti, dalla Cassa dell'agenzia del Credito Commerciale Italiano di Cingia de' Botti, ove avevano fatto irruzione;
- in Cingia de' Botti il 7/2/1978.
- b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P. - 21 legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 della Legge 14/10/1974 n. 497; perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui almeno tre armi corte ed un fucile a pompa) usate nella rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.; in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi;
- reati commessi od accertati in Cingia de' Botti il 7/2/1978
- c del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 81 cpv.; 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, pertanto, in almeno tre persone) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra descritta, di due autovetture, sottraendole rispettivamente a CHIODELLI Giuliano (una fiat 124 tg. CR/ 151859) ed a ANTONIOLI Patrizia (una FIAT 500 targata.1193342) che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
- reati commessi in Cremona rispettivamente il 5 ed il 6/2/78

27

BARBONE Marco - ALUNNI Corrado - BRUSA Fabio - PIROLI Sandra -
ZANETTI Giannantonio - MAROCCO Antonio -

20 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 419 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone), ALUNNI e MAROCCO solo quali responsabili all'epoca della zona di Milano e Varese delle F.C.C. e gli altri quattro quali esecutori materiali del fatto, commettevano fatti di devastazione del deposito materiali della BASSANI TICINO S.p.a. sito in Venegono Inferiore, all'interno del quale appiccavano il fuoco, così da farne derivare un incendio che distruggeva il magazzino stesso ed il materiale depositatovi; con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P.; in quanto cagionavano alla predetta società un danno patrimoniale di rilevante entità;

in Venegono Inferiore il 12/3/1978

BELLERE' Francesca - CARCANO Roberto - LAUS Daniele - MARI Stefano -
PALMA Maurizio -

21a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n.3 C.P., perchè in concorso tra loro (il CARCANO procurando l'auto rubata ed il PALMA cooperando al confezionamento dell'ordigno usato) danneggiavano la sede del Comando VV.UU. "Magenta", sito in Via Seprio al n.7 e di n.2 pulmini appartenenti a detto Comando, facendo esplodere nel cortile di questo un ordigno di medio potenziale (distruggendo totalmente un mezzo, danneggiando l'altro e causando danni a finestre e vetri del Comando), con le aggravanti di aver commesso il fatto su edificio pubblico e su automezzi destinati a pubblico servizio;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 81 cpv. 61 n. 2 C.P.;
21 legge 18/4/1975 n. 110 ; 9,10,12,13 e 14 legge 14/10/1974 n.497,
perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamen-
to dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da
sparo e l'ordigno, usati per commettere l'attentato di cui al capò
precedente, nonchè per aver fabbricato tale ordigno ed averlo fat-
to esplodere al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere
pubblico timore;

con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo
delitto di porto delle armi e dell'ordigno e di fabbricazione di
questo;

reati commessi o accertati in Milano nella notte tra il 9 ed il
10 marzo 1978

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110; 624, 625 nn. 2,5 e 7; 61 n.2
del Codice Penale, perchè, in concorso tra loro, si impossessavano
al fine di trarne profitto e commettere l'attentato sopra descritt
di un'autovettura FIAT 125, sottraendola a proprietario rimasto
sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le
aggravanti di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità
e consuetudine alla pubblica fede e mediante uso di mezzo fraudol-
lento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo);
in Milano, in epoca anteriore e prossima al 10 marzo 1978

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - MORANDINI Paolo -

29

22a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 I° e 2° comma n. 3 C.P. perchè, in concorso tra loro, mediante ordigno incendiario, danneggiavano il portone dell'autorimessa (distruggendolo), una vettura Alfa Romeo Giulia ed una motocicletta "Guzzi" del Comando Vigili Urbani della zona Vittoria, sito in via Bezzeca n. 20, con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio pubblico e su cose adibite a pubblico servizio;

in Milano, nella notte tra il 24 ed il 25 marzo 1978

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n° 2 C.P., 21 legge 18/4/1975 n° 110, 9, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro ed, inoltre, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico, un ordigno incendiario (costituito da tanica con liquido infiammabile e meccanismo a tempo per l'innescò) e varie armi comuni da sparo (tra cui un fucile a canne mozze) usati per compiere lo

attentato di cui al capo precedente, nonchè per avere fabbricato tale ordigno; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di fabbricazione e porto dell'ordigno e delle armi;

reato commesso o accertato in Milano, nella notte tra il 24 ed il 25 marzo 1978

c-del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'attentato sopra descritto, di una autovettura di tipo e targa sconosciuti, sottraendola al proprietario, pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con l'ulteriore aggravante di avere usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 24/3/1978

BARBONE Marco - BALICE Fortunato - COLOMBO Luca -

30

- 23a** " - il Barbone quale responsabile all'epoca delle ^A F.C.C. a Milano e gli altri quali responsabili materiali dei fatti:
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 - 1° e 3° comma n.1 e 2 C. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite a travisate, in danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi all'attività della s.r.l. "PRAXI", di due blocchetti di assegni di proprietà di GAMBA Antonio, legale rappresentante della "PRAXI", di documenti vari di identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiudevano nel bagno della sede della "PRAXI" nella quale avevano fatto irruzione;
- b**-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 21 legge 18/4/1975 n.110; 12 e 14 legge 14/10/1974, perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire .

l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le Armi comuni da sparo (tra cui quattro pistole o revolvers) usate per la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi;

- c**-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 614 I° ed ultimo comma C.P. 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone si introducevano contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, al fine di commettere la rapina sopra citata, nella sede della "PRAXI" S.r.l., con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati.

reati commessi o accertati in Milano, il 20 Aprile 1978

RICCIARDI Rocco -

31

a) del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 2° comma, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessato, in concorso ~~con~~ ~~con~~ e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa in più persone riunte e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai locali del Credito Lodigiano di Lodi, nonché di portafogli contenenti somme varie di denaro a PIOLINI GIUSEPPE, GUZZELONI ROBERTO, PAPAGNI MAURO, ZAGO FERNANDO, VIGNATI LUIGI, BALCONI BATTISTA, GIANI GIUSEPPE, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;

b) del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso ~~con~~ ~~con~~ e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto;

reati commessi in Lodi il 3 maggio 1978.

DE SILVESTRI Giancarlo - TURICCHIA Massimo -

32

25- del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P., per aver ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, il DE SILVESTRI da persona sconosciuta (presumibilmente da uno degli autori della rapina sotto indicata) ed il TURICCHIA dal DE SILVESTRI, una somma di denaro imprecisata, provento della rapina commessa in danno del Credito Lodigiano di Lodi del 3/5/78, che aveva fruttato agli autori della rapina stessa circa 135 milioni di lire.

in luogo sconosciuto, presumibilmente in Milano, in epoca successiva e prossima al 3/5/78

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - COLOMBO Luca - LAUS Daniele -
CARCANO Roberto - BELLERE' Francesca -

26a- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 - 1° e 3° comma n. 1 e 2, 61 n. 10 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole calibro 7,65 BERETTA, che sottraevano ai Vigili Urbani SCALZULLI POTITO e BALSAMO GIOVANNI, dopo averli minacciati con le armi ed assicurati con un paio di manette ad un cancello, così ponendoli in stato di incapacità di agire, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;

b- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 legge 18 aprile 1975 n. 110 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere il delitto di cui al capo precedente, quindi, in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi, con aggravante di cui allo art. 61 n. 2 C.P.

33

- c del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P.; 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone, illecitamente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO;
- d della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cui ai capi precedenti;
- e del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 - 2° comma C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, appiccavano il fuoco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva; ...
- reati commessi o accertati in Milano il 4/5/1978

34

ALUNNI Corrado - BARBONE Marco - BALICE Fortunato - BELLERE' France
DE SILVESTRI Giancarlo - FENERI Maurizio - MAROCCO Antonio - PAPARELLA
Gianni - BATTISALDO Massimo -

27a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 82 cpv., 61 n. 2 C.P.
21 legge 18/4/75 n. 110; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè,
in concorso tra loro (ALUNNI solo quale componente del Comando
Milanese delle F.C.C. all'epoca dei fatti), con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine
di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo
pubblico varie armi comuni da sparo (tra cui un fucile Winchester
M1) che intendevano usare per compiere un'irruzione nella sede
della IMPRESIT-IMPREGILO di via Sta Sofia a Milano;

con l'aggravante di aver agito in più di cinque persone e con
quella di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto
di porto illegale delle armi;

reati commessi, in almeno due occasioni distinte, in date non
esattamente precisabili, ma comunque nel periodo del maggio 1978

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2
81 cpv. C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di
tre), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si
impossessavano al fine di trarne profitto e compiere l'irruzione
di cui al capo precedente, di tre distinte autovetture (tra cui
una MINI MINOR) sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti,
che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le aggravanti
di aver usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e
consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, nel periodo sopra indicato

BONATO Daniele - FERRONATO Patrizia - FRANZETTI Pierangelo - ZONI Maria

28a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma nn. 1 e 2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano, all'interno dei Magazzini Generali Malpensa ove avevano fatto irruzione, di un'arma corta e di una radio rice-trasmittente sottraendole alla guardia Giurata CATTINI Mario in servizio nei predetti magazzini, nonchè di sette timbri in gomma di proprietà della soc. PHILIPS (coaffiatuaria, insieme alla INTRAS s.p.a., dei MAGAZZINI GENERALI) commettendo il fatto, mediante minaccia per mezzo di armi, violenza consistita nel percuotere il CATTINI, e ponendo il CATTINI, la moglie del custode, COLNAGO Fernanda e la figlia del custode, tutti in stato di capacità d'agire in quanto i tre venivano immobilizzati con manette, con l'ulteriore aggravante di aver agito in più persone riunite; nonchè per essersi impossessati, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, e con identiche minacce, della carta d'identità della COLNAGO Fernanda cui la sottraevano;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 21 Legge 18/4/75 n.110 - 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di commettere il reato di devastazione di cui al capo seguente, illegalmente portavano in luogo pubblico armi da guerra (almeno due mitra, 6 ordigni incendiari costituiti da taniche dalt.IO ciascuna di benzina con innesco a tempo) e comuni armi da sparo (almeno due pistole con silenziatori

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 419 C.P. perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei difetti in modo non equivoco a cagionare la devastazione del "MAGAZZINI GENERALI MALPENSA", si ti in Lonate Pozzolo, Via Del Gregge, in uso ed in locazione alle società INTRAS e PHILIPS, non conseguendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà;

reati accertati o commessi in LONATE POZZOLO il 6/5/78

BARBONE Marco - COLOMBO Luca - BELLERE' Francesca -

36

29^a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 I° comma n.3, del C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FRANCESCO GIACOMAZZI, contro cui venivano esplosi vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita (lesioni guarite in tre mesi con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni);

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 legge 18/4/75 n.110 ; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro, e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portato in luogo pubblico (con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto illegale d'armi) le armi comuni da sparo usate per il reato di cui al capo precedente;

c-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;

In Milano il 10 Maggio 1978.

37

a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro, e con altre persone (e, quindi, in più di tre persone), al fine di trarne profitto e commettere il reato descritto in danno dal GIACOMAZZI, della autovettura SIMCA IOCO targata MI/ S 84524, sottraendola al proprietario DENTI Fortunato, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo;

in Milano, il 2/5/1978

BARBONE Marco - BELLERE' Francesca - COLOMBO Luca -

- a titolo di concorrenti materiali, il primo, quale responsabile all'epoca a Milano delle F.C.C., e gli altri due quali co-organizzatori del fatto (perchè esecutori materiali del ferimento GIACOMAZZI), materialmente eseguito da persone aderenti a "PRIMA LINEA":

30 a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 I° Comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ASTARITA Marzio, contro cui venivano esplosi numerosi colpi di pistola che determinavano allo stesso pericolo di vita e lesioni personali, guarite in gg. 68 con contemporaneo periodo d'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ed indebolimento permanente dell'organo della deambulazione;

in Milano, il giorno 11 maggio 1978;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 21 Legge 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 Legge 14/10/1974 n° 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico (con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., per il solo delitto di porto illegale d'armi

38

le armi comuni da sparo, usate per il reato di cui al capo precedente;

c-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;

reati commessi in Milano l'11 maggio 1978

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, 61 n°2 del C.P., perchè in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il descritto attentato in danno di Marzio ASTARITA, dell'autovettura FIAT 127, tg. COMO 32534, sottraendola al possessore Cantoni Stefano, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto con violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Como il 24/4/1978

FRANZETTI Pierangelo - BONATO Daniele - ZONI Maria Teresa -f

31-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 I° e 2° comma C.P., perchè, in concorso tra loro, allo scopo di danneggiare la motove-
detta "CC.522" in dotazione alla compagnia CC. di Luino, appiccavano il fuoco alla stessa, così da farne derivare un incendio che distruggeva o danneggiava numerose altre imbarcazioni, ormeggiate vicino a quella predetta;

in Reno di Leggiuno (Varese) il 22/6/1978

—39

DE STEFANO Manfredi -

31 a del delitto p. e P. dagli artt. 110, 424 1° e 2° comma C.P. perchè, in concorso con persone sconosciute, al fine di danneggiarla, appiccava il fuoco, così da farne scaturire un incendio, alla autovettura FIAT 124 tg. VA/ 203480 di proprietà di Luigi AGOSTINI:

in Travedona Monate. il 26.6.1978

b) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p., 9, 10, 12 e 13 Legge 14.10.1974 n. 497, perchè, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso fabbricava, deteneva portava in luogo pubblico e faceva esplodere al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore l'ordigno incendiario usato per l'attentato al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 in relazione al solo delitto di porto illegale dell'ordigno:

reati commessi o accertati in Travedona Monate il 26.6.1978.

CROSTA Massimo - ORRU' Antonio -

40

- 33a**-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 I^o e III^o comma n. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso con altre persone tra le quali AZZARONI BARBARA e BRUSA Fabio, si impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi sui presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del Comune di MONTANO LUCINO, di circa lire 300.000 in contanti, di un certificato di residenza intestato a SALA EZIO e di un modello di carta di identità che sottraevano negli uffici del Comune di MONTANO LUCINO dove avevano fatto irruzione, nonchè di una carta di identità che sottraevano a CERUTTI GIUSEPPE, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con armi e ponendo in stato di incapacità di agire le persone presenti;
- b**-del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 e 21 L. 18/4/75 n. 110, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI BARBARA e BRUSA FABIO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portando in luogo pubblico due pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra) ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;
- c**-del reato p. e p. dagli artt. 110, 424 I^o e II^o comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali BARBARA AZZARONI e BRUSA FABIO, allo scopo di danneggiare gli uffici di MONTANO LUCINO, causato un incendio negli stessi uffici facendovi esplodere una bottiglia incendiaria;
- d**-del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 L. 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali AZZARONI BARBARA e BRUSA FABIO, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere una bottiglia incendiaria in occasione della consumazione del reato di cui al capo precedente.
- In MONTANO LUCINO il 27.7.75

41

BARBONE Marco - CARCANO Roberto - PALMA Maurizio -

3/a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1 C.P., perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto s'impossessavano, mediante minaccia, commessa con armi ed in più persone riunite, su tutti coloro che erano presente al fatto, di £. 10.224.150 sottraendole dalle casse della Banca Popolare di CREMONA, filiale di DOVERA, dove avevano fatto irruzione;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 12, 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497, 61 N.2 C.P., perchè in concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico tre pistole, armi comuni da sparo;

reati commessi in Milano ed in Dovera (per la rapina) il 28/7/78

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P. 624, 625 n.2, 5, 7 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, s'impossessavano della vettura SIMCA tg. BG/258066, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola così alla proprietaria TADINI Carolina, con le ultime aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone, valendosi di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

reato commesso in Treviglio (BG) il 28/7/78

BARBONE Marco , LAUS Daniele, CARCANO Roberto, ARESCA Pietro:

42

35a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma nn. 1 e 2 c.p. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano della pistola Beretta cal. 7.65 matricola 801178, e relativo caricatore, sottraendola al metronotte ZUSSINO Rinaldo, mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e ponendo lo ZUSSINO in stato di incapacità di agire, in quanto lo assicuravano con delle manette ad una cancellata sita in via Asti:

in Milano, il 12.10.1978.

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P. - 21 legge 18/4/1975 n. 110 - 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo, usate per la rapina di cui al capo precedente, nonché la stessa arma rapinata, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi usate nella rapina;

reato commesso o accertato in Milano, il 12/10/1978

c del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi in tre persone), s'impossessavano al fine di trarne profitto e compiere la rapina sopra descritta, di una autovettura FIAT 128, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e mediante uso di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo;

In Milano, in epoca anteriore e prossima il 12/10/1978

ARESCA Pietro - LAUS Daniele -

36a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 635 I° e 2° comma n. 3 del C.P., perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare un'autovettura in servizio di "VOLANTE" della Polizia Stradale (nella specie la Volante "NAPOLI") attirandola con una telefonata in una stretta via della città dove era posto un ordigno che, al passare della vettura, attraverso un filo sospeso a mezz'aria, sarebbe andato ad urtare contro la vettura stessa esplodendo; evento non conseguito perchè l'equipaggio della Volante s'avvedeva in tempo utile del tranello predisposto, con l'aggravante di aver commesso il fatto su vettura destinata a pubblico servizio;

44
b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2 C.P.; 9,10 e 12 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere l'attentato di cui al capo precedente, fabbricavano, detenevano, portavano in luogo pubblico due ordigni incendiari (costituiti da taniche di benzina, con acido solforico e Radisol); reati commessi o accertati il 2/11/1978

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'attentato sopra descritto, della FIAT 500 tg. MI/ U 02387 sottraendola a DE CAROLI Antonio, che la aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; in Milano, il giorno 1/11/1978

ZANETTI Giannantonio - RICCIARDI Rocco - BRUSA Fabio - BATTISALDO Massimo

37a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n.1 - 81 I° comma C.P. perchè in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, £. 19.439.320 in contanti e di assegni vari per un ammontare di oltre 400 milioni, nonchè di una pistola marca RUGER matr. 135-20995, sottraendo mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite, il denaro e gli assegni dall'interno dell'agenzia di BRUGHERIO del Monte dei Paschi di Siena, e la pistola alla guardia giurata POMA Natale, in servizio dinanzi alla Banca;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. - 21 Legge 18/4/1975 n. 110 - 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi da guerra e comuni da sparo (tra cui almeno un mitra e due armi corte)

con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi;

reati commessi o accertati in Brugherio il 12/12/1978

BELLERE' Francesca - BARBONE Marco - ZANETTI Giannantonio -

38a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto ed utilizzarla in occasione di un progettato omicidio di un dirigente della FIAT di Cas
sino, di una autovettura FIAT 127, sottraendola al proprietario che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con l'aggravante di avere commesso il fatto, in almeno tre persone, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Latina, in data imprecisabile, comunque nel periodo novembre/dicembre 1978.

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. ; 21 Legge 18/4/1975 n. 110 ; 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordina-
mento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi da guer-
ra e comuni da sparo (tra cui un mitra STEN, una pistola BERETTA cal.9 mod. 92/S, una pistola Tokarev cal.9 Lungo, un revolver cal 357 ed un fucile a pompa), armi tutte detenute a Roma, portate fino ad AVELLINO ed usate in una esercitazione "militare" nei din-
torni di Avellino stessa;

in ROMA - AVELLINO e dintorni nel periodo sopra indicato.

FRANZETTI Pierangelo - BONATO Daniele - SENNA Massimo - BRUSA Fabio -
MARCHETTINI Daniele -

39a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 I° comma e 2° comma n. 3 del C.P., perchè, in concorso tra loro e con l'aggravante di aver

commesso il fatto contro edificio pubblico o destinato ad uso pubblico, danneggiavano la Caserma dei Carabinieri di Sesto Calende, contro cui esplodevano vari colpi d'arma da fuoco, che deterioravano muri, infissi e vetri

in Sesto Calende il 25/12/1978

- b- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P., 21 legge 18/4/1975 n. 110 ; 9, 12, 13 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo e l'ordigno esplosivo che usavano nell'attentato contro la Caserma dei Carabinieri di Sesto Calende (ordigno inesplosivo per l'intervento di un militare del Comando in questione) di cui al capo precedente (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi e dell'ordigno); nonchè per avere fabbricato l'ordigno stesso e per aver esplosivo vari colpi d'arma da fuoco al fine d'incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine;

fatti commessi o accertati in Sesto Calende il 25/12/1978

- c- della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per aver in concorso tra loro, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente;

reato accertato in Sesto Calende il 25/12/1978

- d- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 N.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano al fine di trarne profitto e commettere l'attentato di cui ai capi precedenti, di un'autovettura MINI MINOR sottraendola al proprietario, SELMO Bruno, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Arona, nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 1978;

BONATO Daniele - MAROCCO Antonio e FELICE Pietro Guido individuiati
dei reati sopra indicati -

47

BRUSA Fabio - DE STEFANO Manfredi - SENNA Massimo - ORRU Antonio -
MARCHETTINI Daniele -

40a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P. ; 21 Legge 18/4/75 n.110. ; 12,13 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico un fucile cal. 12, con il quale esplodevano vari colpi contro la sede del quotidiano "LA PREALPINA" di Varese, al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale del fucile);

reato commesso o accertato in Varese il 29/12/1978

b-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro, detenevano le munizioni per l'arma comune da sparo indicata al capo precedente;

in Varese il 29 dicembre 1978

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624,625 nn. 2,5 e 7; 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano al fine di trarne profitto e commettere il reato di danneggiamento in danno del quotidiano "LA PREALPINA", di un'autovettura MINI MINOR, tg. VA/ 360267, sottraendola al proprietario Andreoni Roberto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, con l'aggravante ulteriore di aver usato mezzo fraudolento (per apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Varese il 29/12/1978

ol del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 C.P. perchè, in concorso tra loro, danneggiavano la sede del quotidiano "LA PREALPINA" di Varese, contro cui esplodevano alcuni colpi di fucile, che deterioravano la porta d'ingresso, vetri muri, infissi e finestre; in Varese il 29/12/1978.

BONATO Daniele, MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Gianantonio e ZONI Maria Teresa, indiziati dei reati soprascritti.

CARAVATI Rosanna - LAMANNA Paola - RICCIARDI Rocco -

41 del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P., 21 L. 18/4/1975 n. 110 (per il solo RICCIARDI) nonché artt. 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il RICCIARDI illegalmente deteneva al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e tutti e tre portavano in luogo pubblico, varie armi comuni da sparo di tipo imprecisato, con le quali tutti si esercitavano "militarmente" in zona Forte di Orino, in epoca imprecisata del 1978.

COLOMBO Luca - FRAGOLA Enzo - MORANDINI Paolo -

42^a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81^o cpv. C.P. - 21 legge 18/4 1975 n. 110 ; 12 e 14. Legge 14/10/1974 n. 497 ; perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, ed illegalmente portavano in luogo pubblico n. 3 (tre) armi comuni da sparo, cal. 7,65, che da Milano portavano con loro fino ad una zona isolata nei pressi di Ballabio ove, nel gennaio 1979, facevano "esercitazione militare" con le armi predette;

6 della contravvenzione p; e p. dagli artt. 110, 697 C.P. perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente, nei luoghi e nel tempo in esso indicati;

BRUSA Fabio - BATTISALDO Massimo - PIROLI Sandra

50

43a-del delitto p. e p.dagli artt. 110, 582, 583 I° comma n.1; 585, 577 n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro ed altre persone, autrici materiali del fatto, BRUSA Fabio, quale loro responsabile di "Squadra" all'interno della struttura delle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE, cagionavano al medico Francesco LOMBARDO, lesioni personali, (dalle quali gli derivava una malattia nel corpo di durata superiore ai gg.40), contro il quale, precisamente ad un braccio, venivano esplosi vari colpi d'arma da fuoco, con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione ed uso di armi

in Varese il 15/1/1979

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 Legge 18/4/1975 n.110; 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con la qualità precisata al capo precedente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui certamente una pistola cal.7,65) usate per compiere il ferimento del medico Francesco LOMBARDO, e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi; reato commesso o accertato in Varese il 15/1/1979

c-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro, detenevano illegalmente le munizioni per le armi da sparo comuni, indicate al capo precedente;

in Varese il 15/1/1979

BONATO Daniele, MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Gianantonio e ZONI Maria Teresa, indiziati dei reati soprascritti.

DE STEFANO Manfredi - BRUSA Fabio - SENNA Massimo - LETTIERO Gennaro - ORRU Antonio -

4a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n.1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto di £.10.045.000.= in contanti e di assegni per complessive £.12.000.000.=, che sottraevano, mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e travisate, dall'interno dell'Ufficio Postale di Varano Borghi (VA), con l'ulteriore aggravante per avere posto le persone presenti (tra cui il direttore dell'Ufficio D'ANGELO Antonio, gli impiegati GALDI Luigi e MATONE Maria, nonchè vari clienti) in stato d'incapacità di agire, chiudendoli a chiave in uno stanzino dell'Ufficio;
in Varano Borghi il 23/1/1979

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n.2 C.P., 21 legge 18/4/75 n.110 ; 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui due fucili a canne mozze ed almeno un'arma corta) che usavano durante la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi;
reato commesso o accertato in Varano Borghi il 23/1/1979

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra descritta, di una autovettura SIMCA tg. Como 193858, sottraendola a MENEHETTI Roberto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver agito in almeno ^{tre} ~~due~~ persone, valendosi di mezzo fraudolento (per l'apertura e avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

In Somma Lombardo (VA) nella notte tra il 22 ed il 23/1/1979

MARCHETTINI Daniele - I N D I Z I A T O dei reati sopra scritti

52

CARCANO Roberto - LAUS ^{Daniele} ~~Roberto~~ - MORANDINI Paolo -

45a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P. ; 21 legge 18/4/75 n.110 - 9,12,13 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire lo ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da sparo (almeno 4 armi corte, oltre ad un fucile a canne mozze), e gli ordigni esplosivi usati per un attentato commesso in danno di alcuni automezzi blindati dell'Istituto di Vigilanza privata "CITTADINI dell'ORDINE", sito in Via Cimarosa 3, Milano; nonchè per aver fabbricato tali ordigni ed averne fatto esplodere uno al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione ai soli delitti di porto illegale d'armi e di fabbricazione e porto illegale degli esplosivi;

in Milano, il 23/2/1979

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'attentato di cui al capo precedente, di una autovettura SIMCA che sottraevano al proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravante di aver agito in almento tre persone, con mezzo fraudolento, (per l'apertura e lo avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede,

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 23/2/1979

BALICE Fortunato - BELLOLI Maria Rosa - BRUSA Fabio -
RICCIARDI Rocco -

53

46a del reato p.e p. dagli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro, per procurarsi un profitto e commettere una rapina in danno di una banca a TURBIGO (MI), acquistato o ricevuto, da persona sconosciuta, due autovetture (una FIAT 124 ed una RENAULT berlina) provenienti da furti commessi in Milano, in danno dei rispettivi proprietari rimasti sconosciuti;

b del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110 e 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e, al fine di commettere la rapina sopra specificata, portavano in luogo pubblico, varie armi comuni da sparo;

in Milano e Turbigo, in epoca imprecisata, comunque risalente al febbraio 1979.

LAUS Daniele BARONE Rosario -

54

47a del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. - 9 legge 14/IO/ 1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza licenza dell'Autorità, fabbricavano due ordigni esplosivi dei quali il primo composto da circa 500 grammi di esplosivo da mina con congegno ad orologeria ed il secondo composto da polvere esplosiva, pezzi di ferro e fiammiferi contro vento, contenuti in una bottiglia, nonchè di altra bottiglia contenente lt. 1,50 di liquido infiammabile, una bustina di polvere infiammabile e cm.70 di miccia. con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui ai capi successivi.

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 27/2/1979

b- del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. - 13 Legge 14/IO 1974 n. 497 - 56 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano esplodere nel cortile della Scuola Allievi Vigili Urbani del Comune di Milano, in via Boeri n.7, uno degli ordigni indicati al capo precedente e compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere l'altro ordigno da loro collocato sul davanzale di una finestra della predetta scuola, non riuscendo nel loro intento, per il secondo ordigno, per causa indipendente dalla loro volontà ed in particolare per il mancato funzionamento dell'ordigno conseguente alla difettosa accensione della miccia.

in Milano, il 27 febbraio 1979

c- del reato p. e p. dagli artt. 635 I° e 2° comma n. 3, 110 C.P. perchè, in concorso tra di loro, danneggiavano vetri, infissi, finestre e muri ed inferiate della Scuola Allievi VV.UU. di via Boeri a Milano, nel cui cortile facevano esplodere un ordigno, con l'aggravante di aver commesso il fatto contro edificio pubblico.

in Milano, il 27 febbraio 1979

55

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 61 n. 2 C.P. - 12 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, agendo in concorso tra di loro, in occasione del reato di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui ai capi precedenti, armi da guerra.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di cseguire il reato di cui al capo precedente.


in Milano il 27/2/1979

BALICE Fortunato - COLOMBO Luca -

48a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e III° comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite, di una autovettura FIAT 131 sottraendola ad VALTORTA EDWINO;

b) del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico, n. 2 pistole, armi comuni da sparo;

in Milano, il 1° maggio 1979.



56

ALUNNI Corrado - BALICE Fortunato - BARBONE Marco - BELLERE' Francesca
BERINGHELI Daniele - BONATO Daniele - ARESCA Pietro - BRUSA Fabio -
CARCANO Roberto - COLOMBO Luca - DE SILVESTRI Giancarlo - FRAGOLA Enzo -
DE STEFANO Manfredi - FRANZETTI Pierangelo - LA MANNA Paola - LAUS
Daniele - MARCHETTINI Daniele - MARI Stefano - MAROCCO Antonio -
MORANDINI Paolo - PALMA Maurizio - PAPARELLA Gianni - SENNA Massimo -

49a del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 303 C.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P., per avere, spesso in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (limitatamente agli imputati di più azioni criminose), pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costutuita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile, e comunque, per aver pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e la diffusione di documenti e telefonate rivendicanti con varie sigle le varie azioni criminose a ciascuno loro ascritte (limitatamente alle azioni pubblicamente rivendicate), azioni commesse nell'ambito dell'attività dell'organizzazione FORMAZIONE COMBATTENTE COMUNISTE-SQUADRE ARMATE PROLETARIE ;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 272 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente;

reati commessi in MILANO - VARESE e negli altri luoghi in cui le rivendicazioni avvenivano, nel giorno delle rivendicazioni stesse.

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo - 57

- 50 a**-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 I° e 2° comma C.P., perchè in concorso tra loro, al fine di danneggiarlo, appiccavano un incendio ad un camioncino OM 80, tg. PD/453432 addetto al trasporto di vari quotidiani (UNITA' - AVANTI - etc.), facendovi esplodere dentro e sotto, alcune bottiglie incendiarie;
in Cinisello Balsamo, il 14/4/1979
- b**-del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° c.n.1, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano al fine di procurarsi un ingiusto profitto e compiere l'incendio di cui al capo precedente, di un'auto Volkswagen Golf tg. MI/YOIB05, sottraendola al proprietario LOSI P. Luigi, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite;
in Milano, il 13/4/79 (più precisamente in zona S.Siro)
- c**-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato sopra descritto, di un'auto SIMCA tg. MI/Z19451 sottraendola a GUIDINI Claudia che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto mediante mezzo fraudolento, (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
in Milano, 13/4/1979
- d**-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P. - 21 legge 18/4/75 n. 110 - 12, 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo e le bottiglie incendiarie usate per compiere l'attentato al furgone e la rapina dell'autovettura sopra descritti e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto delle armi e delle bottiglie incendiarie;
nei luoghi e nelle date sopra descritte

e del delitto p. e p. dagli art. 110, 612 I° e 2° comma, 339, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di compiere l'attentato al furgone sopra descritto, minacciavano un ingiusto danno ad FRANCO Adriano (autista del furgone stesso) commettendo il fatto mediante l'uso delle armi;

in Cinisello Balsamo il 14/4/1979

BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

51^a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2, del C.P., perchè, in concorso tra loro, s'impossessavano, per procurarsi ingiusto profitto di una pistola Beretta cal.7,65, matricola A/51827 W, di porto d'armi ed altri documenti, sottraendo il tutto al metronotte GIBELLI Giancarlo, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con minaccia commessa con armi e ponendo il GIBELLI in stato d'incapacità d'agire, in quanto veniva ammanettato ad un palo;

in Milano, il 26/4/79

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n.2 C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per la rapina di cui al capo precedente, nonché la stessa arma rapinata, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 CP in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi usate per la rapina;

reato commesso o accertato in Milano il 26/4/79

c del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7; 61 n.2 C perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in tre persone) s'impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra descritta, di una vettura Peugeot, sottraendola al proprietario rimasto sconosciuto, con l'aggravante di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

BARONE Rosario -

59

52 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. 9, 10, 12, 13 Legge 14/IO/1974 n. 497, perchè, in concorso con al tre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico un ordigno esplosivo al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, nonché per avere fatto esplodere detto ordigno anche al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.

reati commessi o accertati in Milano, nella notte tra il 4 ed il 5 Maggio 1979

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 I° e 2° comma n. 3 C.P., perchè, in concorso con altre persone, danneggiava la saracinesca d'ingresso, vetrate ed infissi del Presidio della Vigilanza Urbana di Via Avezzana n. 1 di Milano, facendovi esplodere davanti l'ordigno di cui al capo precedente, con l'aggravante di aver commesso il fatto contro edificio pubblico.

in Milano, tra il 4 ed il 5 maggio 1979

c del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n.2 del C.P., perchè, in concorso con altre persone, s'impossessava al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo precedente, di una vettura SIMCA, sottraendola a proprietario sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento (per l'apertura ed l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 4/5/79

BARBONE Marco - ARESCA Pietro - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -
FRAGOLA Enzo -

53a-del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 112 n.1 , 424 I° e 2° comma del C.P. perchè, in concorso tra loro, allo scopo di danneggiarli, cagionavano un incendio di sette furgoncini e di una autovettura FIAT 500 Familiare di proprietà del "CORRIERE DELLA SERA", mezzi adibiti al trasporto ed alla diffusione dell'omonimo quotidiano; in Milano, il 13/5/1979

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 605 e 610 I° ed ultimo comma C.P., 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, privavano della libertà personale CIUFFREDA Matteo, custode dell'autosilo "S.MARCO" in cui erano ricoverati i mezzi sopra indicati, incatenandolo in un locale di tale garage, e si introducevano in questo, contro la volontà del CIUFFREDA stesso, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto palesemente armati e con violenza sulle cose;

in Milano il 13/5/79

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P. 81 cpv., 61 n.2 del C.P. 21 legge 18/4/75 n.110, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano

in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno due) usate per
61
commettere i reati di cui ai capi precedenti, e, pertanto con l'ag-
gravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto
illegale d'armi

reati commessi o accertati in Milano il 13/5/79

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2
del C.P., perchè, in concorso tra loro, (e quindi in più di tre
persone) s'impossessavano al fine di trarne profitto, e commette-
re l'incendio sopra descritto, della vettura tg.MI/R29503-SIMCA
sottraendola a CAVALLOTTI Roberto, che l'aveva parcheggiata sulla
pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento
(per l'apertura e l'avviamento del mezzo), su cosa esposta per ne-
cessità e consuetudine alla pubblica fede;

in Milano, 7/5/79.

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - FRAGOLA Enzo - LAUS Daniele -

MORANDINI Paolo -

54-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81^o cpv., 112 n.1 C.P., 61 n.2 C
21 L.18/4/75 n.110- 12,13,14 e 9 L.14/10/74 n.497 perchè, in concor-
so tra loro (e, quindi, in cinque persone), con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire lo
ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico un'arma co-
mune da sparo pistola cal.7,65 ed un ordigno esplosivo, usati per
compiere un attentato dinamitardo in danno dell' Agenzia Pubblicita-
ria "MANZONI" sita in v. Agnello 12 (e, pertanto, con l'aggravante
di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto
illegale d'armi e dell'ordigno), nonchè per avere fatto esplodere
tale ordigno a scopo di suscitare pubblico disordine ed incutere
pubblico timore e per averlo fabbricato;

reati commessi o accertati in Milano il 13/5/79

62

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

55a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), s'impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere un'azione di propaganda dell'attività di "GUERRIGLIA ROSSA" (all'angolo tra via Pier Della Francesca e via Biondi, il 19Maggio 1979), di un'autovettura FIAT 500 targata MI/L70034, sottraendola a MEDA Marco, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

furto commesso in Milano, nella notte tra il 18 ed il 19 maggio 79

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 9,12 e 13 L. 14/10/74.n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricavano e portavano in luogo pubblico un ordigno incendiario, con miccia e timer, e lo facevano esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, all'interno della FIAT 500 sopra indicata, ove era anche piazzato un registratore che doveva trasmettere un messaggio inciso precedentemente, con cui rivendicare e propagare ~~del~~ l'attività di "GUERRIGLIA ROSSA";
in Milano il 19/5/79

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 I° e 2° comma C.P., perchè, allo scopo di danneggiarla, appiccavano il fuoco all'autovettura sopra indicata, così da farne derivare un incendio che ne distruggeva interamente l'abitacolo;


in Milano, il 19/5/79

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

63

56a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n.1; e 2 del C.P., perchè in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano, mediante minaccia commessa con armi in più persone riunite di L. 457.000.= in contanti, sottraendole a TARENGHI Elisa, impiegata nello studio di analisi mediche, sito in Via Monterosa 11, di SPINELLI Maurizio, dove avevano fatto irruzione, con l'ulteriore aggravante di aver posto la Tarenghi in stato d'incapacità di agire, legandola con dello spago ad una poltrona;

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61, n.2 C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 perchè, in corso tra loro, illegalmente detenevano al fine di sovvertire lo ordine dello Stato e portavano in luogo pubblico, al fine di compiere la rapina sopra indicata, almeno due armi comuni da sparo; reati commessi o accertati in Milano il 28/5/1979



64

ARESCA Pietro - BARBONE Marco - BARONE Rosario - FRAGOLA Enzo -LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

57a del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 303 C.P. in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per aver pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e la diffusione di documenti e telefonate rivendicanti, con la sigla "GUERRIGLIA ROSSA", le azioni criminali da tale organizzazione compiute;

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 272 C.P., per aver in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente, in Milano, nell'aprile e maggio 1979

ARESCA Pietro - MORANDINI Paolo -

58-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P., 21 L.18/4/75 n. 110 e 12 L.14/10/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e mettere in pericolo la pubblica incolumità, nonchè per avere portato in luogo pubblico, due ordigni esplosivi ed altro materiale esplosivo di quantità non meglio precisata, che i due, nel '79, trasportavano da Milano a Barzio (Como), seppellendolo ed occultandolo in località "Concenedo".

BARBONE Marco - ARESCA Pietro -

59-del reato di cui agli artt. 110 C.P. - 10, 12 legge 14/10/1974 n.497 perchè, in concorso tra di loro e con altre persone, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un candelotto di dinamite, che poi l'ARESCA provvedeva a depositare in un cestino dei rifiuti davanti all'Ufficio di Collocamento di Milano, in Milano, il 23/5/1979

LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -

60-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P. - 21 Legge 18/4/75 n. 110 - 12 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo la pubblica incolumità, nonchè portavano in luogo pubblico, seppellendolo ed occultandolo nei pressi del "Macello Mercato Scalo Bestiame" di Milano, il seguente materiale esplosivo:

- 2 candelotti di VULCAN 3 da gr. 100 ciascuno,
- 1 cilindretto contenente gr. 100 di tritolo.

in Milano, in epoca imprecisata, ma comunque nel 1979

BARBONE Marco indiziato per questo reato

LAUS Daniele - BARBONE Marco - MORANDINI Paolo -

a-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3 comma n. 1 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, e ponendo l'impiegato presente ADEATI Tarcisio, in stato d'incapacità d'agire, in quanto lo richiudevano in un locale della Banca, s'impossessavano, con la minaccia delle armi di £. 18.238.091 sottraendoli alla filiale di Casaletto Ceredano della Banca Popolare di Crema.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più persone riunite.

in Casaletto Ceredano il 15/6/1979

b-del reato p. e p. dagli artt. 40, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 Legge 14 ottobre 1974 n. 497 - 81 cpv. C.P. perchè, in concorso tra loro, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni da guerra ed armi comuni da sparo:

- = un mitra Schammeisser e relativo munizionamento,
- = due pistole calibro 38,

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina di cui al capo precedente.

in Casaletto Ceredano il 15/6/79.

c-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5, 7, 61 n.2 C.P. perchè, al fine di trarne profitto, s'impossessavano delle targhe MI/ 95322A sottraendole a BARTOLOMEI Elda che le deteneva sulla

propria autovettura A/112;

67

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone, di aver agito su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nonchè al fine di eseguire il reato di cui al capo successivo.

in Milano, il 23/5/1979

d-del reato p. e p. dagli artt. 66 comma 9 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 - 61 n. 2 C.P. per avere circolato con l'autovettura di cui al capo successivo munita delle targhe di cui al capo precedente e quindi non proprie del veicolo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina in Casaletto Ceredano.

in Casaletto Ceredano il 15/6/1979

e-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 comma 1 e 3 n. 1 - 61 n. 2 C.P. perchè, agendo in concorso tra Toro, e materialmente BARBONE Marco e LAUS Daniele, per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel puntare la pistola, s'imposero sessavano dell'autovettura FIAT Ritmo tg. TO/570815 di proprietà di Toscano Marcello, sottraendola al detentore Romanelli Luigi.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi e da più persone riunite, di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire la rapina in Casaletto Ceredano.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 15/6/1979

f-del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 - 12 e 14 legge 14/ottobre 1974 n. 497, perchè, agendo in concorso tra di loro, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico un'arma comune da sparo.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 15/6/1979.

g - del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 51 - 61 n.2 del C.P., perchè, agendo in concorso tra di loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano di una autovettura SIMCA sottraendola al detentore che la aveva parcheggiata sulla pubblica via.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero di tre o più persone, valendosi di un mezzo violento e fraudolento per aprire ed avviare l'autovettura e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di rapina in Casaletto Ceredano.

In iodi ed in epoca anteriore e prossima al 15/6/79

LAUS Daniele - BARBONE Marco - MORANDINI Paolo ed altra persona non identificata -

69

622 del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 del C.P. perchè, in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, uno, rimanendo all'esterno alla guida dell'autovettura FIAT RITMO tg. FI/987785 e gli altri tre penetrando all'interno dei locali della filiale di Roccafranca della Cassa Rurale ed Artigiana di Pompiano, minacciando con pistole gli impiegati ed i clienti presenti, s'impossessavano di £.13.744.624 in contanti e di titoli per £. 67.317.517.= rinchiudendo poi gli impiegati ed i clienti nel bagno.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più persone riunite e della violenza consistita nell'aver posto i clienti e gli impiegati in stato d'incapacità d'agire, rinchiudendoli nel bagno.

in Roccafranca il 6 dicembre 1979

b del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 perchè, in occasione della rapina di cui al capo precedente, in concorso tra loro, portavano armi e munizioni da guerra e le armi comuni da sparo usate per la rapina stessa, fra cui un revolver colt. cal. 45 ed un mitra AK/47. Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto al capo precedente.

In Roccafranca il 6 dicembre 1979.

c del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in almeno tre persone), al fine di trarne profitto e commettere la rapina di Roccafranca del 6/12/1979, s'impossessavano di una vettura SIMCA, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti, ulteriori, di avere agito con uso di mezzo fraudolento, (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 6/12/1979

70

d - del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 commi 1° e 3° n. 1 - 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra di loro per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel puntare contro PIATTOLI Franco, una pistola, s'impossessavano dell'autovettura FIAT RITMO tg/ FI987785 sottraendola al predetto proprietario. Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più persone riunite e di aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina in danno alla Cassa Rurale Artigiana di Pompiano filiale di Roccafranca.

in Milano, il 4/12/1979

e - del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 perchè, in concorso tra di loro, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola. Con le aggravanti d'aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina di cui al capo precedente.

In Milano il 4/12/1979

f - del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5 e 7 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi in almeno tre persone) s'impossessavano, al fine di trarne profitto, delle targhe automobilistiche MI/ X80181, della vettura di MOLARI Franca, parcheggiata sulla pubblica via, con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

in Milano, il 5/12/1979

DESTEFANO Manfredi - CATTANEO Guido - MORANDINI Paolo - PASINI GATTI Edo

71

63a del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 628 I° e 3° comma n. 1 del C.P. - 1 D.L. n.625/79 convertito con legge 6 febbraio 1980 n. perchè, in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver costretto l'impiegato BALDRIGHI Achille, sotto minaccia di una pistola puntata alla schiena, a rientrare nei locali della Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio, dai quali stava uscendo, mentre uno dei quattro attendeva nei pressi alla guida d'una autovettura FIAT 131, s'introducevano in tre nella predetta Banca e con minaccia consistita nel puntare le pistole contro gli impiegati, il direttore e due clienti, s'impossessavano della somma di £. 3./364.760.=, di Franchi Francesi 320, di 13 assegni bancari in bianco della Banca Commerciale Italiana, di 18 assegni della Banca Nazionale del Lavoro da £. 100.000.= cad. di n. 22 assegni circolari da £. 500.000 cad.- di n.1 assegno circolare da £. 1.000.000.=, di n. 1 assegno circolare da lire 2.000.000.= e di n. 1 assegno circolare da £. 10.000.000.= tutti dell'Istituto delle Casse Rurali ed Artigiane di Roma, nonché di n. 16 assegni del Credito Italiano, sottraendoli dalle Casse della Banca e di £. 70.000.= sottraendole al Direttore MASSIMINI Giovanni.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più persone riunite e di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di aversione dell'ordine democratico.

In Corte Palasio il 19/12/1979.

b-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497, 21 Legge 18/4/1975 n. 110, perchè, in concorso tra di loro ed in occasione della rapina di cui al capo precedente. e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, portavano illegalmente in luogo pubblico armi e munizioni da guerra ed armi comuni da sparo fra cui un mitra AK/47 ed il relativo munizionamento ed una pistola cal. 7,65.

Con l'aggravante d'aver commesso il delitto di porto illegale d'armi, al fine d'eseguire il reato di cui al capo precedente.

in Corte Palasio, il 19/12/1979

C-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 61 N.2 del C.P. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, agendo materialmente, il DE STEFANO, s'impossessavano di una FIAT 131 sottraendola, con la minaccia di una pistola cal. 7,65, al detentore allo stato sconosciuto.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi e di aver commesso il fatto al fine d'eseguire la rapina della Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio.

In Milano, nella zona dell'Università Bocconi nel dicembre 1979, anteriormente al giorno 19 *

d-del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P.- 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, agendo in concorso tra di loro, e materialmente il DESTEFANO, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65.

Con le aggravanti d'aver commesso il fatto al fine d'eseguire il reato di cui al capo precedente.

in Milano, dicembre 1979.

a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n.2 del C.P. - perchè in concorso tra di loro, (e, quindi, in più di tre persone), agendo materialmente il MORANDINI, s'impossessavano di una vettura SIMCA, al fine di trarne profitto e commettere la rapina in danno della Cassa Rurale di Corte Palasio, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 19/12/1979

72

73

BARONE Rosario - DE STEFANO Manfredi - CATTANEO Guido - MORANDINI Paolo
PASINI GATTI Enrico -

64 - del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n.2 del C.P. - 21 L. 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 L. 14.IO.1974 n. 497, perchè, in concorso tra di loro (e, quindi, in cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni e da guerra, da sparo (tra cui un mitra Kalaschnicov AK/47, una pistola cal.7,65 ecc.) e relativo munizionamento, che intendevano ~~usare~~ per compiere una rapina in danno della Cassa Rurale ed artigiana di Corte Palasio (dove già gli ultimi quattro avevano compiuto una rapina il 19/12/1979); con l'aggravante, pertanto di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi; in Milano, e Corte Palasio, in epoca imprecisata, comunque successiva al 19/12/1979 e non successiva ai primi giorni del gennaio 1980.

74

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - MORANDINI Paolo - FAUS Daniele
CATTANEO Guido - PASINI GATTI Enrico -

65a-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 -
61 N. 2 C.P. - 1 D.L. 625/79 convertito con Legge 6/2/80 n.15 -
perchè agendo in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto
profitto, dopo essere penetrati intre nell'agenzia di via Cadibo
na in Milano della Banca Commerciale Italiana, mentre due atten-
devano all'esterno, minacciando gli impiegati con pistole e con
un mitra, s'impossessavano della somma di £. 40.824.000 in contar-
ti e di £. 22.500.779 in assegni, nonchè di un portafogli con do-
cumenti e £. 70.000.= sottratto all'impiegato DE VECCHI Maurizio.
Con le aggravanti della minaccia commessa con le armi da più per
sone riunite, di aver cagionato un danno patrimoniale di partico-
lare gravità e di aver commesso il fatto per finalità di terrori-
simo e di eversione all'ordine democratico.

In Milano il 24 gennaio 1980

b-del reato p. e p. dagli artt. 100, 112 n.1 - 81 - 61 n.2 C.P.
12 e 14 L. 14/10/74 N. 497 perchè, agendo in concorso tra di
loro, illegalmente portavano in luogo pubblico, in occasione
della rapina di cui al capo precedente, le seguenti armi e muni-
zioni da guerra ed armi comuni da sparo:

- = 1 mitra AK/47 e relativo munizionamento
- = 1 Pistola cal. 9 e relativo munizionamento
- = 1 revolver cal./ 38

Con le aggravanti del numero delle persone superiori a quattro
e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui
al capo precedente, nonchè di cui all'art. 1 D.L. 625/79 conver-
tito con L. 6/2/80 N.15, per aver agito per finalità di terrori-
simo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 24 gennaio 1980

c del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. - 21 L.18/4/1975 n. 110, perchè in concorso tra di loro (e, quindi in numero superiore a cinque), illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello stato, le armi da guerra e comuni da sparo di cui al capo precedente;
in Milano, il 24/1/1980

d del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 81 cpv., 61 N.2 C.P. perchè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in una occasione (per la rapina della Ford Fiesta) il DE STEFANO ed altra persona e nell'altro episodio, altri tra gli imputati, si impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto e compiere poi la rapina alla Banca Commerciale di Via Cadibona, di due autovetture,; una Ford Fiesta ed una Fiat Ritmo grigia, sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite;

in Milano, in epoca anteriore e prossima al 24/1/80

e del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv., 61 n.2 del C.P. - 21 Legge 81/4/75 n. 110 - 12 e 14 Legge 14/10/74 N.49 perchè, in concorso tra di loro, (e, quindi, in più di cinque persone) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per le rapine di cui al capo precedente; e, pertanto, con l'aggravante di cui all'artt. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale d'armi.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 24/1/80

TRONCONI Ettore -

66 del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. per avere, per procurarsi un profitto, occultato la somma di £.15.000.000 circa, ricevuta da PASINI GATTI Enrico, provento della rapina commessa il 24/1/80 in danno della Bca Comm.le - agenzia di v.Cadibona a Milano.

In Milano in epoca immediatamente successiva al 24/1/80

76

LAUS Daniele - BARONE Rosario - MORRONE Patrizia ed altra persona non identificata -

67a del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 1° e 3° comma n. 1 C.P. - 1 D.L. n.625/79 perchè agendo in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia consistita nel puntare le pistole, s'impossessavano del portafoglio di MARTIRADONNA Luigi, dopo essere penetrati nei locali della sua impresa d'autonoleggio "INDUSTRIAL CAR", sottraendogli L.400.000 in contanti oltre ai documenti ed al libretto degli assegni, nonché due classificatori ed una rubrica dell'ufficio. Con le aggravanti della minaccia commessa con armi e da più persone riunite e di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 28 gennaio 1980.

b del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 L.14/10/74 n. 497 - 1 D.L. 625/79 convertito con legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè, in occasione della rapina di cui al capo precedente, agendo in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi da fuoco usate per commettere la predetta rapina.

Con le aggravanti d'aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

in Milano il 28/1/1980

c del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 21 L.18./4/1975 n.110, perchè, in concorso tra di loro, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.

In Milano, il 28/1/1980

DE STEFANO Manfredi - BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele
CATTANEO Guido -

77

683 del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma nn. 1 e 2 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. con Legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver minacciato con le pistole, GRECO Giuseppe, guardia particolare giurata dell'Istituto "Cittadini dell'Ordine" che ammanettavano ad un cancello, s'impossessavano della pistola Beretta cal. 7,65 matr. n. B32475W del predetto, nonché del portafoglio contenente, tra l'altro, il porto d'armi per la pistola numero 070543 - D, rilasciato dalla Questura di Milano.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi, da più persone, e della violenza consistita nel porre la parte offesa in stato d'incapacità d'agire, nonché al fine di eseguire il reato al capo successivo e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano il 5 marzo 1980

b-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n.1 - 477 - 482 - 61 n.2 del C.P. - 1 D.L. n.265/79 conv. c/L. 6/2/80 n.15 - perchè in concorso tra di loro, falsificavano il porto d'armi per pistola numero 070543/D - rilasciato a GRECO Giuseppe dalla Questura di Milano apponendovi la fotografia di DE STEFANO Manfredi.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro e di aver commesso il fatto con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché al fine di eseguire il reato di sostituzione di persona di cui appresso.

In Milano, il 5 marzo 1980

c-del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n.1 - 81 cpv. 61 n. 2 - del C.P. - 21 Legge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della rapina in danno di GRECO Giuseppe, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano illegalmente in luogo pubblico

le armi da sparo usate per la rapina, nonché la pistola sottratta a GRECO Giuseppe. 78

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro e di aver commesso il reato di porto delle armi allo scopo di eseguire il predetto reato di rapina.

in Milano, il 5 marzo 1980.

d) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv., 494, 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il DE STEFANO, in concorso con gli altri, sostituiva la propria persona a quella della Guardia Giurata GRECO Giuseppe, allo scopo di assicurarsi un vantaggio consistito nell'acquistare illecitamente armi e munizioni presso varie armerie tra le quali l'armeria RAVIZZA, l'armeria SACCHI, l'armeria S.C.A.M., la armeria PEZZINI, ed altre, inducendo in errore i rispettivi titolari ed addetti sulla sua identità.

Con le aggravanti del numero di persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire i delitti di porto di armi e detenzione delle armi da fuoco così acquistate e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano il 5 o 6 marzo 1980

e) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1 - 81 cpv. C.P. 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico le seguenti armi comuni da sparo;

- = 1 pistola Beretta cal. 7, 65 mod. 81;
- = 1 revolver Colt cal. 38 special;
- = 2 revolver S.W. cal. 38 Special;
- = 1 revolver S.W. cal. 357 Magnum;

armi tutte acquistate nel modo indicato al capo precedente.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

in Milano, il 5 o 6 marzo 1980

f- del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 624-625 nn. 2 e 5 - 61 n. 2
1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in con-
corso tra di loro, al fine di trarne profitto, agendo material
mente il DE STEFANO ed il MORANDINI, s'impossessavano di una vet
tura MINI MINOR, sottraendola al proprietario che la deteneva
parcheeggiata sulla pubblica via.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a due e
del mezzo violento e fraudolento per aprire e mettere in moto
il veicolo, nonchè di aver commesso il fatto al fine di esegui
re la rapina in danno di GRECO Giuseppe e per finalità di terro
rismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 4 Marzo 1980.

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - LAUS Daniele - MORANDINI Paolo -
CATTANEO Guido - PASINI GATTI Enrico -

80

63a del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 - 81 - 61 n. 2 C.P. =
12 e 14 Legge 14 ottobre 1984 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 conv.
con legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, (gli ul
timi due solo quali co-ideatori ed organizzatori del fatto) al
fine di attentare alla vita di GUIDO GALLI, giudice istruttore
presso il Tribunale di Milano, illegalmente portavano in luogo
pubblico armi comuni da sparo tra cui pistole cal. 7,65 e revol
vers cal. 38 Special, nonchè due bottiglie incendiarie, armi da
guerra.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro,
di aver commesso il fatto allo scopo di attentare alla vita del
giudice GALLI e per finalità di terrorismo e di eversione dello
ordine democratico.

In Milano il 18 Marzo 1980.

b del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1 C.P. - 21 Legge 18
Aprile 1975 n. 110 - per avere, in concorso tra di loro (e,
quindi, in numero superiore a quattro), illegalmente detenuto
al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato le armi comuni
da sparo di cui al capo precedente e quelle usate per la rapina
di cui al capo successivo.

In Milano, fino al 18/3/80.

c del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e 3° comma n. 1 C.P.
61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. con legge 6/2/80 n. 15 -
perchè in concorso tra di loro, (agendo materialmente LAUS e
CATTANEO), per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia
commessa con armi ed in più persone riunite, s'impossessavano
di una FIAT 128 sottraendola a persona non identificata, con la
aggravante di aver commesso il fatto con finalità di terrorismo
ed eversione dell'ordine democratico e di attentare alla vita
di Guido Galli, Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano.

In Milano il 16/3/80 comunque, pochissimi giorni prima del 18/3/80.

81

d) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, 1 D.L. n. 625/79 conv. con L.6/2/80 n.15 + per avere illegalmente portato in luogo pubblico, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso due pistole; con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire la rapina di cui al capo precedente e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 16/3/80, o, comunque, pochissimi giorni prima del 18/3/80.

LUSTRO Massimo - BARONE Rosario - LAUS Daniele -

70 - del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 21 L.18.4.75 n. 110 - 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo, di numero imprecisato (di numero, comunque, compreso tra 2 e 4), armi che LUSTRO riceveva da LAUS, attraverso BARONE e che, successivamente, venivano distrutte e disperse dal padre del LUSTRO stesso;

In Milano, nella primavera del 1979.

82

BARBONE Marco - CATTANEO Guido - DESTEFANO Manfredi - LAUS Daniele -
MORANDINI Paolo - PASINI GATTI Enrico -

a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. C.P. - 21
Legge 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 - perchè, in
concorso tra di loro, quali costitutori ed organizzatori della
banda, nonchè anche a titolo di responsabili materiali dei reati,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; ille-
galmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e mettere in pericolo, mediante la consumazione degli
attentati, la vita delle persone, nonchè la sicurezza dello
Stato, e portavano in luogo pubblico varie munizioni da guerra
nonchè numerose armi da guerra e comuni da sparo, costituenti
la dotazione, talvolta occasionale, della banda tra cui:

- " - materiale esplosivo vario
- " - 1 Mitra Kalaschnicov AK/47,
- " - 1 revolver cal. 38
- " - 1 Colt cal. 45

armi tutte pervenute al gruppo mediante cessione in uso da par-
te di altra organizzazione eversiva;

- " - 1 mitra Schemmeisser (detenzione limitata ai soli BARBONE -
LAUS e MORANDINI,) pervenuto al gruppo attraverso tale MO-
RETTI Marco, appartenente ad altra organizzazione eversiva,
- " - varie armi (almeno due pistole Beretta cal. 7,65, due re-
volver cal. 38 ed uno cal. 357 Magnum), acquistate in varie
armerie mediante esibizione di porto d'armi falsificato e ra-
pinato alla guardia Giurata GRECO Giuseppe il 5/3/80.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di 4 persone.

Reato commesso in Milano, tra l'estate '79 ed il marzo 1980.

b della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 c.p. - 697
perchè in concorso tra di loro, e, quindi, in più di 4 persone,
illeggalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo
di cui al capo precedente.

Nei luoghi e nel tempo sopra precisato.

83

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 648 C.P. perchè, in concorso tra di loro (e, quindi in più di 4 persone) ricevevano, per procurarsi un ingiusto profitto, i due mitra sopra indicati da persone appartenenti ad altre organizzazioni eversive, mitra costituenti armi da guerra e, pertanto di sicura provenienza delittuosa;

nei luoghi e nel tempo sopra precisato.

BARBONE Marco - MARANO Mario, - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - 84
GIORDANO Francesco - DE STEFANO Manfredi -

72a del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 628 1° e 3 comma nn. 1 e 2 - 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv.c/L 6/2/80 n. 15 perchè, agendo in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati nei locali dell'autorimessa "NAUTICA" sita in Milano Via Sormani, 10, minacciando con pistole il guardiano, LA MANTIA Giuseppe, poi legandolo ed incapacitandolo, s'impossessavano della FIAT 124 di colore verde targata MI/F 14185 - intestata a BELLONI Giuseppe, della Fiat 124 di colore giallo tg. MI/M 74979 intestata a PENNEMANN Siegfried Karl e dell'Alfa Romeo Giulietta di colore amaranto tg. MI 79203G intestata a GIGANTE Elisabetta.

Con le aggravanti della minaccia commessa con armi da più persone riunite e della violenza consistita nel porre il guardiano nell'incapacità d'agire, nonché del fine di commettere il delitto di attentato in danno di PASSALACQUA Guido e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 25 Aprile 1980.

b-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. 61 n.2 C.P. 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 conv. L.6/2/80 n. 1 perchè, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione della rapina di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi usate per la rapina stessa.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, e di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 25 Aprile 1980.

85

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi -
MARANO Mario - GIORDANO Francesco -

13a del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 280 comma 1 C.P. perchè in concorso tra di loro, agendo materialmente il BARBONE il MORANDINI, il LAUS ed il DE STEFANO, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla incolumità del giornalista PASSALACQUA Guido, facendo irruzione nella sua abitazione con l'inganno e la violenza ed esplodendo nei suoi confronti due colpi di pistola che lo attingevano alla gamba destra cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili nel 40° giorno, con l'aggravante di aver agito in numero di persone superiore a quattro.

In Milano il 7 maggio 1980.

b del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1 + 81 cpv. 61 n.2 del C.P. - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 onv. L/6/2/80 n. 15 - perchè, in occasione dell'attentato in danno di PASSALACQUA Guido, in concorso tra di loro, ed agendo materialmente il BARBONE, il MORANDINI, il LAUS ed il DESTEFANO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi da sparo utilizzate per l'attentato stesso.

Con le aggravanti di aver agito in numero di persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente e con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

In Milano il 7/5/80

c della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 + 697 del C.P. perchè, in concorso tra di loro (e, quindi in più di cinque persone) illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.

In Milano, il 7/5/80

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi -
MARANO Mario - GIORDANO Francesco -

743 del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 280 1° e 4 comma C. P. perchè, agendo in concorso tra di loro, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita del giornalista TOBAGI Walter, tendendogli un agguato nei pressi della sua abitazione ed esplodendo al suo indirizzo cinque colpi di pistola che lo attingevano in parti vitali provocandone la morte immediata, con l'aggravante di aver agito in numero di persone superiore a quattro.

In Milano, il 28 maggio 1980.

b-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. - 61 n.2 del C.P. - 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497 - 1 D.L. n. 625/79 conv. in Legge 6/2/80 n. 15 - perchè, in occasione dell'attentato in danno di Walter TOBAGI, in concorso tra di loro ed agendo materialmente il BARBONE ed il MORANDINI con LAUS ed il DE STEFANO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi da sparo utilizzate per l'attentato stesso.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente e con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

In Milano, il 28 maggio 1980.

c-della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 C.P. perchè, in concorso tra di loro, (e, quindi, in più di cinque persone) illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.

In Milano, il 28 maggio 1980.

87

d-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5, 7 ; 61 n.2 del C.P. perchè, in concorso tra di loro (e, quindi, in più di tre persone) s'impossessavano, al fine di trarne profitto ed utilizzarle in occasione dell'omicidio TOBAGI, di due targhe automobilistiche, MI/ F08695, sottraendole all'autovettura FIAT 124 di DI FILIPPO Pasquale, parcheggiata sulla pubblica via e pertanto, con l'ulteriore aggravante di avere agito su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, tra il 23 ed il 24/5/80

e-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 61 n. 2 C.P., perchè in concorso tra di loro, agendo materialmente BARBONE, MARANO, e GIORDANO s'impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto e commettere l'omicidio di TOBAGI W. dell'autovettura Peugeot targata MI/71261 F - sottraendola al proprietario CAMICI Edoardo, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite.

In Milano, il 22/5/80.

f-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P. - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra di loro, agendo materialmente BARBONE - MARANO e GIORDANO portavano illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo di cui al capo precedente al fine di commettere la rapina in esso indicata.

In Milano, 22 maggio 1980.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 88

MORANDINI Paolo - GIORDANO Francesco- BARBONE Marco-LAUSDaniele - DE STEFANO Manfredi - GIOVINE Barbara

75 - del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 cpv.,612 I° e II°c.,339 C.P., art.1 Legge 6.2.80 n.15, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso :

* affiggendo un volantino rivendicante l'omicidio di W. Tobagi con la scritta "Ibio PAOLUCCI.... 134 grammi di piombo !! Con i falsi comunisti saremo più cattivi.BRIGATA 28 Marzo" sulla porta di Ibio PAOLUCCI, giornalista dell'UNITA' ;

* inviando al settimanale "L'ESPRESSO" una lettera di contenuto minatorio ;

* telefonando in due occasioni a Adriano SOLAZZO, giornalista del CORRIERE DELLA SERA ed alla moglie del medesimo, profferendo le frasi : " Qui Brigata 28 Marzo, caro Adriano se cambiassi mestiere, non dovrete la mattina guardarti alle spalle; questo è un consiglio prezioso " e "digli di stare attento", nonché inviandogli per posta un ciclostilo riportante alcuni brani del volantino che rivendicava l'omicidio di Walter TOBAGI;

* inviando copia del predetto volantino al giornalista Giorgio BOCCA ;

* tracciando le scritte "Sei il prossimo !" sotto le abitazioni dei giornalisti Luciano VISINTIN del Corriere della Sera e di Lamberto SECHI ;

minacciavano un ingiusto danno ai predetti giornalisti Ibio PAOLUCCI, Adriano SOLAZZO, Giorgio BOCCA, Luciano VISINTIN, Lamberto SECHI ed a quelli dell' ESPRESSO ;

con le aggravanti della minaccia grave commessa con scritto anonimo e valendosi della forza intimidatrice di una organizzazione segreta esistente (e cioè la predetta "BRIGATA 28 MARZO") nonché per avere agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché di numero di persone superiore a quattro.

in Milano, nel giugno '80.

- per GIOVINE Barbara : limitatamente alle minacce rivolte attraverso la lettera inviata all'ESPRESSO

BARBONE Marco - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele - DE STEFANO Manfredi -
MARANO Mario - GIORDANO Francesco -

89

76a- del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 628 1° " 3° comma n. 1 e 2 - del C.P. - 1 D.L. n. 625/79 conv. L.6/2/80 n. 15 - perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra di loro, mediante minaccia e violenza per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano delle autovetture SIMCA 1000tg. MI/T 10780 di CONTINO Rosario e SIMCA 1308 tg. MI/Y02318 della ditta RUF Italiana, sottraendole a VALBONESI Pietro, con le aggravanti di aver commesso la minaccia con arma, d'aver agito in più persone riunite, essendo consistita la violenza nel porre il VALBONESI ed altra persona non identificata in stato d'incapacità d'agire, avendoli legati ed imbavagliati, di aver commesso il fatto per eseguire il reato di rapina in danno della Banca Popolare di Milano, e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 2 luglio 1980

b- del reato p. e P. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 - 61 n. 2 C.P. - 1 D.L. 625/79 conv. L.6/2/80 n. 15 perchè, in concorso tra di loro, mediante minaccia, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano della pistola Beretta cal.7,65 matr. B64180W, che sottraevano alla guardia giurata MANZO Gennaro, di servizio all'agenzia n. 12 della Banca Popolare di Milano, con le aggravanti d'aver commesso la minaccia con armi ed in più persone riunite, al fine di eseguire il reato di cui al capo successivo e con finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico.

In Milano, il 4 Luglio 1980

c- del reato p. e p. dagli artt. 110 - 628 commi 1° e 3° nn. 1 e 2 - 61 n. 7 C.P. - 1 D.L. n.625/79 conv.L.6/2/80 n. 15 - perchè, in concorso tra di loro, mediante minaccia e violenza per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano di £. 44.343.000.= che

sottraevano dalla cassa dell'agenzia n. 12 della Banca Popolare di Milano; con le aggravanti della minaccia commessa con armi e da più persone riunite, della violenza consistita nel porre il Direttore, gli impiegati ed i clienti in stato d'incapacità d'agire, essendo costretti gli impiegati ed i clienti a sdraiarsi per terra ed il direttore ad allontanarsi con i rapinatori, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano il 4 luglio 1980

cl del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. 61 n.2 del C.P. - 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 - 1 D.L. N. 625/79 conv. L/6/2/80 n. 15 - per aver illegalmente portato in luogo pubblico, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, un numero imprecisato di armi comuni da sparo, nonché la pistola Beretta cal.7,65 rapinata a MANZO Gennaro.

Con le aggravanti del numero delle persone superiore a quattro, di aver commesso il fatto al fine di eseguire le rapine di cui ai capi precedenti e con finalità di terrorismo ed eversione all'ordinamento democratico.

In Milano il 2 e 4 Luglio 1980

91

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - GIORDANO Francesco - IAUS Daniel
MARANO Mario - MORANDINI Paolo - GIOVINE Barbara -

a-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. 303 C.P. in relazione agli artt. 302, 270, 284, e 285 C.P., per avere, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, e di guerra civile; e, comunque, per avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reat, mediante l'ideazione, redazione e diffusione di documenti e telefonate, rivendicanti con la sigla "BRIGATA 28 MARZO" il ferimento di Guido PASSALACQUA (avvenuto in Milano il 7/5/80) e l'omicidio di Walter TOBAGI (avvenuto in Milano il 28/5/80) commettendo il fatto in più di quattro persone.

b del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n.1, 81 cpv., 272 C.P. per avere, in concorso tra di loro, (e, quindi, in più di quattro persone) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente.

Reati commessi o accertati in Milano ed altrove, in epoca successiva e prossima, rispettivamente, al 7 ed al 28 maggio 80.

BARBONE Marco - DE STEFANO Manfredi - GIORDANO Francesco -

MARANO Mario - MORANDINI Paolo - LAUS Daniele -

783-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 - 81 cpv. C.P.

21 L. 18/4/75 n. 110 - 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 - perchè, in concorso tra di loro (e, quindi, in più di quattro persone con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo, mediante la consumazione di atti, la vita delle persone, nonchè la sicurezza dello Stato e portavano in luogo pubblico, varie munizioni da guerra, materiale esplosivo, nonchè numerose armi da guerra e comuni da (in numero complessivo certamente superiore a 20), costituendo la dotazione della BRIGATA 28 MARZO, tra cui;

" - 4 Pistole BERETTA cal. 7,65

" - 1 Revolver FRANCHILLAMA cal. 38 Special

" - 1 Revolver SMITH & WESSON cal. 38 Special

" - 1 Revolver COLT cal. 38 Special, mod. Diamondback

" - 1 Revolver SMITH & WESSON cal. 357 Magnum

armi tutte sequestrate in località "MONTE DELLE FORCHE" di Le to il 28/10/1980.

Reati commessi in Milano ed altri luoghi, dal marzo 1980 all'ottobre dello stesso anno.

b-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P. -

3° e 4° comma Legge 18/4/75 n. 110 - perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di quattro persone) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo sopra indicate, CLANDESTINE in quanto recanti tutte il numero di matricola abraso.

In Milano ed in altri luoghi dal marzo all'ottobre del 1980.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 93

c) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone) illegalmente detenevano numerose munizioni per le armi comuni da sparo sopra indicate, tra cui:

- n.224 cartucce cal.38 special ;
- n.216 cartucce cal.7,65 ;
- n.50 cartucce cal.357 magnum;
- n.10 cartucce cal.12 ;

munizioni tutte sequestrate in località MONTE DELLE ORCHE di Levanto, il 18.10.1980 ;

In Milano ed altri luoghi, dall'ottobre '80.

-----oOo-----

- OSSERVA QUANTO SEGUE.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 94

PREMESSA

Preliminarmente, è doveroso sottolineare che i confortanti risultati cui la presente istruttoria è pervenuta, sia sul piano della prevenzione di nuovi gravi fatti di matrice terrorristico-eversiva, sia su quello della repressione e dell'accertamento delle responsabilità penali di numerosissimi appartenenti ad organizzazioni eversive, devono in gran parte ascrivere all'impegno con cui il personale del NUCLEO OPERATIVO CARABINIERI e della DIGOS di Milano, nonché di altri Comandi ed Uffici interessati alle indagini ha assolto i propri compiti; gli organi di P.G., infatti, hanno interpretato il loro ruolo in modo agile e moderno, non solo sviluppando gli elementi di conoscenza via via forniti dai numerosi imputati che hanno collaborato con l'A.G., ma anche avviando autonome iniziative ed indagini, sempre nel più rigoroso rispetto dei limiti loro imposti dalla Legge, che hanno determinato la scoperta di basi logistiche, l'arresto di pericolosi latitanti etc. e che, indubbiamente, hanno contribuito a creare un'immagine di efficienza, di lealtà, e di spirito di sacrificio, che non tutti gli apparati dello Stato sono oggi in grado di fornire.

Si tratta di un'immagine ovviamente migliorabile, soprattutto ove si pervenga in futuro ad un più stretto coordinamento delle attività dei diversi Corpi di Polizia operanti nel Paese, ma sin d'ora si deve rilevare che essa costituisce la più concreta garanzia per il buon esito della futura ed ancor più efficace azione che appare oggi necessaria contro il nuovo dispiegarsi della criminalità terrorristica.

-----OO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 95

Alle pagg. 23 e 24 della sentenza/ordinanza del 7.1.81, con cui definiva la istruttoria formale del procedimento n. 321/80 contro un centinaio di persone imputate di appartenenza a PRIMA LINEA (ordinanza/sentenza in atti), il Giudice Istruttore di Torino affermava:

"Merita attento esame il tema di coloro che in inchieste concernenti la materia del terrorismo ritengono di assumere un atteggiamento di dissociazione dal progetto politico della lotta armata, anche attraverso la confessione e la chiarificazione di quanto a loro conoscenza circa le azioni delittuose commesse dai vari gruppi eversivi ed i militanti degli stessi, con i quali siano venuti a contatto o di cui abbiamo avuto notizia.

Vanno innanzitutto denunciate le responsabilità politiche e morali di quanti (magari senza avere nulla a che fare direttamente con la pratica terroristica) da tempo indulgono ad atteggiamenti di scherno, derisione o riprovazione - quando non di aperto disprezzo - nei confronti degli imputati di attività terroristiche che si decidano anche solo a cercare di chiarire le proprie posizioni e responsabilità, al fine di limitare le conseguenze che sul piano personale derivano dal loro coinvolgimento in azioni terroristiche.

E, mentre i gruppi armati (per superare le crisi che il fenomeno delle dissociazioni ha in essi determinato) compiono ogni sforzo per fare rientrare tale fenomeno o contenerlo senza escludere il ricorso all'omicidio e all'intimidazione, spesso con preoccupanti analogie rispetto ai metodi mafiosi, è certo, che appare sempre più urgente ed indifferibile che del problema (e delle varie questioni che ne derivano a livello sostanziale, processuale e carcerario) si facciano carico, in modo responsabile, le istituzioni dello stato: se veramente non si vuole che si esaurisca del tutto (rilanciando il progetto della lotta armata) il fenomeno della assunzione di atteggiamenti processuali an-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 96

che solo non in linea con il rifiuto globale della dialettica del processo penale".

Il P.M. ritiene di dovere condividere in pieno, e di fare proprie, le riportate affermazioni del G.I. di Torino. Vi è ad esse da aggiungere unicamente una sconcertante contestazione: è passato oltre un anno dalla formulazione dell'"appello" dei G.I. di Torino agli Organi dello Stato e sono trascorsi quasi due anni dal manifestarsi del fenomeno ormai comunemente definito del "pentimento". Orbene, mentre nessuna misura legislativa è stata varata o compiutamente discussa dagli organi competenti, tra quelle pure ampiamente illustrate e suggerite da studiosi e tecnici della materia, si è invece registrato il riaccutizzarsi e l'estendersi dei metodi mafiosi di intimidazione cui i G.I. di Torino avevano fatto riferimento: si pensi, infatti, al sequestro ed all'omicidio di Roberto PECCI (fratello del noto Patrizio) o al ferimento dell'avv. DE VITA, realizzati dalle BRIGATE ROSSE, avvenuti durante l'estate '81, rispettivamente a S. Benedetto del Tronto ed a Roma, o, più recentemente, all'attentato dinamitardo contro l'abitazione dell'avv. GENTILI, difensore di M. BARBONE.

E' una constatazione, questa, che il P.M. ritiene doverosa nella premessa alla requisitoria in un procedimento che, come tante altre inchieste di rilievo avviate nell'80 su fatti di matrice terroristica, si fonda in gran parte sulla dissociazione e sulle conseguenti dichiarazioni di numerosi imputati che hanno collaborato con l'A.G. e che hanno reso possibili risultati altrimenti insperabili.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 97

La presente requisitoria si suddivide in quattro distinti capitoli.

Nel primo capitolo verrà riassunto l'iter istruttorio, ed, in particolare, sarà descritto il succedersi dei fatti, conseguenti alle varie indagini avviate. Particolare attenzione verrà riservata al modo ed al tempo della incriminazione di ciascun imputato.

Nel secondo capitolo si tratterà della struttura e dei connotati delle bande armate inquisite, con connesso esame della sussistenza degli elementi costituitivi del reato previsto dall'art. 306 C.P.

Nel terzo capitolo verranno riepilogati i singoli fatti per cui si procede saranno indicate le responsabilità individuali per ciascuno di essi.

Sempre in questo capitolo verranno esaminati gli episodi in ordine ai quali esiste la necessità di proseguire gli accertamenti, previo stralcio degli atti relativi dal presente procedimento.

Nel quarto ed ultimo capitolo, infine, si formuleranno ~~le~~ le richieste finali.

-----oOo-----

Sempre preliminarmente, infine, si sottolineano le connessioni soggettive e probatorie tra questo procedimento e quello n.716/80F GI, pendente presso il G.I. dott. Forno, ed avente ad oggetto l'attività criminosa dei REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO, organizzazione costituitasi a seguito di una scissione dalle F.C.C. di ALUNNI e BARBONE : per tale ragione, quindi, si formulerà nell'ultimo capitolo richiesta di riunione dei due procedimenti.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

98

CAPITOLO I°LE INDAGINI E LO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

Nel riassumere lo svolgimento del processo, si cercherà, per quanto possibile, di indicarne i passaggi fondamentali e la loro cronologia.

Sin d'ora, però, va rilevato che il presente procedimento è anche il frutto di stratificazioni successive, di indagini, cioè, avviate e portate avanti in sommaria istruzione e riunite successivamente al procedimento principale solo quando via via emergevano le connessioni rispetto a tale procedimento o quando la formalizzazione della istruttoria era imposta dall'art. 272 C.P.P.

Si cercherà, comunque, di volta in volta, di indicare i singoli procedimenti nell'ambito dei quali determinate indagini sono state avviate, di precisare, altresì, il momento della formalizzazione di ciascuno di essi e, conseguentemente, della loro riunione a quello principale.

Va ancora precisato, prima di passare alla vera e propria descrizione dei fatti, che si cercherà di fare qui riferimento alle sole vicende direttamente interessanti il presente procedimento pur sottolineando, preliminarmente, non solo le intersecazioni continue tra questa inchiesta e analoghe istruttorie pendenti o definite presso le AA.GG. di Torino, Bergamo e Firenze, ma anche la circostanza che il procedimento n. 225/81F G.I. è solo uno dei tronconi in cui il pro-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 99

cedimento n. 1259/80D P.M., originariamente formalizzato dalla Procura di Milano, è stato suddiviso a seguito di provvedimenti adottati dall'Ufficio Istruzione di Milano: gli altri tronconi originatisi costituiscono, come si dirà più avanti, rispettivamente i procedimenti n. 229/81F (avente per oggetto l'attività della organizzazione "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE"), n. 921/80F (PRIMA LINEA, SQUADRE ARMATE OPERAIE, CO.CO. RI-METROPOLI) e n. 226/81F e 716/80F (REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO, BRIGATA Antonio LO MUSCIO e PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO). Con ciò si intende sottolineare che, di fatto, l'indagine degli inquirenti ha complessivamente avuto per oggetto la attività, dal 1974 ad oggi, di tutti i gruppi armati di matrice non B.R. operanti nell'area milanese-lombarda; orbene, poichè l'indagine su quest'area ha posto in evidenza stretti legami di natura oggettiva, ideologica ed intersoggettiva tra i vari gruppi armati operanti al suo interno, è chiaro che in questa requisitoria non potrà non essere presa in considerazione questa caratteristica peculiare dell'area della lotta armata milanese (che, ad esempio, la differenza notevolmente dalla più nitida realtà torinese); conseguentemente, trattando di fatti specifici o di determinate persone, si rileverà che quelli risultano talvolta commessi da più organizzazioni agenti in sintonia e che queste hanno spesso fatto parte prima di un'organizzazione armata e poi di altre; va ribadito, comunque, che ci si atterrà per quanto possibile solo ai fatti oggetto di questa causa.

Infine, va detto che le numerose dichiarazioni

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 100...

rese dagli imputati che hanno operato scelte di piena lealtà processuale, collaborando all'accertamento della verità, verranno citate in questo capitolo, genericamente, solo nella misura in cui serviranno a spiegare l'evolversi della istruttoria ed il succedersi degli eventi che l'hanno caratterizzata: per un dettagliato esame di tali dichiarazioni si rimanda, ovviamente, ai capitoli seguenti, ove si illustreranno la storia e la struttura delle bande armate inquisite (cap. II), e si ricostruiranno i fatti specifici per cui si procede e le relative responsabilità individuali (Cap. III).

-----oOo-----

Par. 1° - Marco BARBONE

Nella seconda metà dell'80, parallelamente allo svilupparsi di una vasta inchiesta giudiziaria sull'attività di PRIMA LINEA a Milano, prendeva corpo una delle più brillanti indagini condotte negli ultimi anni di lotta all'eversione.

Il 24 settembre '80, infatti, il Nucleo Operativo Carabinieri di Milano denunciava a questa Procura della Repubblica Marco BARBONE per appartenenza alle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE ed alle altre sigle già inquisite nell'ambito del noto procedimento contro ALUNNI Corrado + altri, già istruito dal Giudice Istruttore Guido GALLI e definito con sentenza di secondo grado della Corte d'Assise^{d'Appello} di Milano.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 101

Alla sua identificazione i Carabinieri erano pervenuti attraverso la diligente comparazione tra la sua grafia e quella con cui era stato manoscritto un documento a suo tempo sequestrato in via Negroli, all'atto dell'arresto ivi effettuato di Corrado ALUNNI (Milano, 13.9.73). Il BARBONE, cioè, risultava aver personalmente vergato un documento rivendicante una rapina in danno di due VV.UU. di Milano, commessa dalle cd. SQUADRE ARMATE PROLETARIE.

La identità di grafia era così evidente che, senza necessità di perizia, la Procura della Repubblica emettiva, pure il 24.9.80, ordine di cattura contro BARBONE per il reato di partecipazione a banda armata e per la citata rapina in danno dei Vigili. Contemporaneamente, veniva emessa contro il BARBONE comunicazione giudiziaria per vari attentati commessi e rivendicati dalla formazione "GUERRIGLIA ROSSA" che, comparsa nel periodo aprile-maggio '79, aveva esaurito la sua attività (almeno quella rivendicata pubblicamente) con la consumazione di tre attentati dinamitardi o incendiari che avevano tutti un comune denominatore: quello di essere diretti contro il mondo della stampa, cui "Guerriglia Rossa" pareva voler riservare particolare attenzione, come poteva dedursi dai documenti elaborati e clandestinamente diffusi da quel gruppo. Anche in questo caso, la denuncia dei CC. si fondava su un giudizio di identità tra la grafia del BARBONE e quella con cui erano stati manoscritti su buste alcuni indirizzi di giornalisti cui erano pervenuti, per posta, i volantini di Guerriglia Rossa.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 102

Poichè questo insolito iter di rivendicazione degli attentati era stato adottato anche dagli ignoti membri delle "BRIGATA 28 MARZO", che aveva rivendicato il ferimento di Guido PASSALACQUA (Milano, 7.5.80) e l'omicidio di Walter TOBAGI (Milano, 28.5.80), entrambi noti giornalisti, i CC. ipotizzavano, con logica convincente, che il BARBONE poteva essere tra gli autori di questi due gravi delitti.

Orbene, le loro intuizioni ed indagini dovevano coronarsi nel migliore dei modi ed il procedimento nato dall'arresto di Marco BARBONE (n.2479/80D P.M.) doveva rivelarsi la chiave di volta per penetrare a fondo, e positivamente incidere, nel panorama nebuloso della lotta armata milanese.

Marco BARBONE, infatti, dopo l'arresto, ed a partire dal 4.10.80, rendeva al P.M. dichiarazioni confessorie di eccezionale rilevanza, ricchissime di dettagli nella descrizione dei fatti e fornite da subito di sicuri riscontri.

Vale la pena di riportare alcune delle frasi con cui Marco BARBONE, in apertura del suo interrogatorio, riteneva di dovere motivare le proprie scelte processuali:

".... devo dire che in generale la lotta armata in Italia non ha prodotto nulla dal punto di vista degli obbiettivi politici che si proponeva (....). Ha invece prodotto numerosi guasti nella vita sociale; un imbarbarimento della vita civile e politica, uno smarrimento della capacità della classe operaia di essere soggetto politico....- In questa revisione critica ha ripreso forza in me la preoccupazione verso l'a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 103

spetto umano e quindi doloroso del fenomeno nel suo complesso.

Il cinico "si spara sulla funzione e non sull'uomo" si è rivelato nella sua piena e tragica miseria. Con questo non intendo spendere parole di ipocrisia, frutto del momento in cui mi trovo, ma solo riportare alla dimensione umana una pratica che questa dimensione aveva smarrito.

In virtù di questa premessa, per me rigorosa e necessaria, dichiaro che ho deciso di dire assolutamente la verità sul mio passato e sui fatti criminosi di cui sono stato protagonista e testimone; ciò faccio superando l'aspetto doloroso di parlare di persone e di fatti che hanno costituito il centro del rapporto umano con tanti compagni".

Le dichiarazioni rese da Marco BARBONE dovevano rivelarsi decisive soprattutto per assicurare immediatamente alla Giustizia tutti i membri della BRIGATA 28 MARZO (responsabili del ferimento-PASSALACQUA e dell'omicidio-TOBAGI), nonché la stragrande maggioranza delle persone ancora in libertà appartenenti a varie organizzazioni eversive: "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE", "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE" ed altre formazioni minori. Non ci si soffermerà, nella presente requisitoria, sugli sviluppi delle dichiarazioni del BARBONE, concernenti persone e fatti riconducibili alla organizzazione "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE": l'attività di questa banda armata, infatti, è oggetto di separato procedimento penale, pendente ancora presso l'Ufficio Istruzione di Milano (proc.n.229/8IF GI).

Vi è piuttosto da sottolineare che le dichiarazioni di Marco BARBONE erano talmente rilevanti ed investivano così globalmente il panorama della lotta armata milanese e, più in generale, delle formazioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 104

armate di estrazione "Autonomia Operaia" operanti nel paese, da produrre effetti anche in ordine alle conoscenze di persone e fatti riconducibili a "PRIMA LINEA". Vi è di più: per la prima volta, con BARBONE, si delineavano in maniera netta i connotati di un'altra organizzazione eversiva, quella che, nata dai preesistenti "COMITATI COMUNISTI RIVOLUZIONARI" (CO.CO.RI.), si riconosceva, a partire dalla fine del '78, nel cd. "PROGETTO METROPOLITANO". Di tale banda armata e di quella facente capo al progetto politico di P.L., comunque, si è occupato il G.I. di Milano dott. PACIOTTI nell'ambito del procedim. n. 921/80F G.I. (si veda, per una più ampia conoscenza sul punto e per i riflessi che su quelle indagini hanno avuto le dichiarazioni di BARBONE, la requisitoria del P.M. del 4.2.1982, allegata in copia al presente procedimento).

Invece, sintetizzando esclusivamente le conseguenze rilevanti per questo procedimento, le fondamentali dichiarazioni del BARBONE determinavano:

- tra il 4 ed il 10 ottobre dell'80, la cattura al completo di tutti i membri della BRIGATA 28 MARZO, responsabile del ferimento PASSALACQUA e dell'omicidio TOBAGI ; venivano cioè arrestati dai Carabinieri sia i componenti principali delle neo-strutture eversive (cioè Manfredi DE STEFANO, Paolo MORANDINI, Daniele LAUS, Mario MARANO e Francesco GIORDANO), sia quelli che avevano operato in appoggio al gruppo (Barbara GIOVINE ed Enrico PASINI GATTI) e che, proprio per questo, sono ora accusati di partecipazione a questa banda armata ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 105

- sempre nello stesso periodo di tempo, tra il 9 ed il 10 ottobre '80, a seguito dei provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della Repubblica, venivano catturati numerosi altri esponenti della struttura delle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (e della connessa struttura della Squadre Armate Proletarie - S.A.P.), di GUERRIGLIA ROSSA : Rosario BARONE, Rosanna CARAVATI, Marina CIAPPONI, Giancarlo DE SILVESTRI, Pierangelo FRANZETTI, Paola LA MANNA, Daniele MARCHETTINI, Enzo FRAGOLA;
rimanevano, invece, latitanti (e lo sono tuttora) rispetto agli ordini di cattura pure emessi in questo contesto Pietro ARESCA, Emilio COMINCINI, Maurizio FENERI, Gianni PAPARELLA ;
- pochi giorni dopo venivano catturati anche Guido CATTANEO (della cui posizione di rilievo si tratterà nelle pagine successive) ed alcuni personaggi minori delle S.A.P., quali Daniele BERINGHELI e Stefano MARI (peraltro, il secondo veniva successivamente posto in libertà provvisoria ma si rendeva inadempiente agli obblighi impostigli; per tale ragioni il G.I. emetteva di nuovo il mandato di cattura che, però, rimaneva inevaso);
- venivano nuovamente incriminati per specifici episodi a loro direttamente attribuibili (tentati omicidi, ferimenti, rapine etc.) numerosi degli imputati detenuti o latitanti già inquisiti e condannati con sentenza di II° grado della CORTE D'ASSISE ^{a' Appello} di MILANO, nello ambito del procedimento contro ALUNNI Corrado + altri, già istruito dal G.I. dott. GALLI; in particolare, in tempi diversi, venivano nuovamente incriminati C. ALUNNI, Fortunato BALICE, Massimo BATTISALDO, Francesca BELLERE',

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 106

Maria Rosa BELLOLI (latit.), Daniele BONATO (latit.), Fabio BRUSA, Roberto CARCANO, Luca COLOMBO, Pietro Guido FELICE, Antonio MAROCCO (latitante), Antonio ORRU, Sandra PIROLI, Massimo TURICCHIA, Giannantonio ZANETTI e Maria Teresa ZONI ;

- con semplice mandato di comparizione venivano successivamente incriminati, generalmente per il solo reato associativo, Alberto MARI, Giovanni CALORIA (quest'ultimo non veniva catturato solo perchè trovavasi in stato di libertà provvisoria concessagli dal G.I. di Roma, motivato sostanzialmente dal suo stato di cecità, perchè altrimenti la gravità della sua condotta criminosa e l'ambiguità del suo atteggiamento processuale ne avrebbero imposto la cattura) Marco SORESINA, Paolo CAPUDI e Massimo CODAZZI ;
- sempre a seguito delle dichiarazioni del BARBONE, veniva emesso, ad istruttoria formale ormai avviata, mandato di cattura anche contro Maurizio PALMA (che rimaneva latitante), reo, tra l'altro, di avere compiuto una rapina in banca con lo stesso BARBONE e con Roberto CARCANO.

Ma il contributo eccezionale, per quantità e qualità, delle informazioni fornite da BARBONE all' A.G. non può sintetizzarsi in un freddo, per quanto ampio, elenco di persone incriminate (con mandato di cattura o accompagnamento o comparizione). BARBONE, infatti, ha determinato soprattutto un salto di qualità nelle conoscenze sull'eversione nazionale, fino a quel momento relative, che gli organi di Polizia Giudiziaria hanno successivamente utilizzato per ulteriori indagini e che, di certo, continueranno a sfruttare negli anni futuri.

Il circostanziato racconto di BARBONE è di straordi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 107

naria importanza perchè, senza soluzione di continuità, abbraccia un arco di tempo (dalla fine del '74 all'80 inoltrato) in cui il fenomeno eversivo si è gradualmente esteso, rafforzato fino a pervenire ai livelli ben noti di bieca e vile violenza.

Con BARBONE, personaggio di spicco all'interno di tutte le organizzazioni in cui ha militato (e ciò nonostante la sua giovane età), è possibile ricostruire in dettaglio la storia dell'AUTONOMIA OPERAIA, quella di Milano, in particolare, del suo progressivo radicarsi nei collettivi di fabbrica, di territorio, studenteschi etc., dell'estendersi del suo progetto politico, raffinato ed ambizioso, consistente, essenzialmente, nella costruzione di una ferrea e gerarchica organizzazione armata (alla cui testa vi erano personaggi del calibro di Toni NEGRI, Corrado ALUNNI, Franco TOMMEI, Gianfranco PANCINO ed altri, definibili a tutti gli effetti "padri" dell'eversione e del terrorismo che da anni insanguina il Paese), pericolosissima ed efficientissima proprio perchè fondata sul costante mascheramento della esistenza delle sue strutture, in nome di un falso spontaneismo, capace, tuttavia, di abbagliare centinaia di giovani e di trascinarli in una spirale di progressivo e sempre maggiore coinvolgimento. Dell'esistenza di questa organizzazione, come si ricorderà, parlò per primo Carlo FIORONI nel dicembre '79, dando il via ad una inarrestata catena di conoscenze che ha finito con il portare in carcere decine di "illustri" personaggi che per anni, giovandosi anche della compiacente copertura di ben individuati settori "contigui" della nostra società, avevano potuto impunemente svolgere sottile opera di erosione delle più elementari regole di convivenza democratica.

E proprio delle dichiarazioni di Carlo FIORONI quelle di BARBONE costituiscono la continuazione storica e politica:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 108

si ricorderà, infatti, che Carlo FIORONI, arrestato nella primavera del '75, aveva terminato le sue dichiarazioni alla A.G. di Milano parlando del notevole rafforzamento che l'organizzazione, facente capo a NEGRI, PANCINO, TOMMEI etc., stava realizzando grazie anche all'opera di reclutamento e proselitismo di Roberto SERAFINI. FIORONI, anzi, aveva anche citato i nomi di alcuni giovani - da lui non direttamente conosciuti - sottoposti all'epoca alla "guida" di Serafini. Aveva citato, in proposito, tale "CONIGLIO" etc..

Ebbene, il racconto di BARBONE inizia lì dove FIORONI lo aveva interrotto : egli stesso, infatti, insieme a Mario FERRANDI (detto "Coniglio"), era uno dei giovani più "promettenti" di quella struttura eversiva ed era uno di coloro che da SERAFINI erano stati avviati alla pratica delittuosa !

Tutto ciò, anche se direttamente costituisce oggetto della istruttoria condotta dal G.I. dott. DELLO RUSSO (procedim. n. 229/81 F. GI, relativo all'attività dell'organizzazione "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE") e che pure vede il BARBONE imputato, costituisce premessa necessaria per un completo ed approfondito esame del contenuto del presente procedimento.

E' all'interno di "ROSSO", infatti, che il BARBONE si forma "politicamente" e "militarmente", è all'interno di "ROSSO" che BARBONE diventa personaggio di vertice, acquista autorità e sicurezza da criminale, è all'interno di "ROSSO" che conosce ALUNNI e MAROCCO ; è da "ROSSO", infine, che BARBONE, insieme con ALUNNI, MAROCCO e numerosi altri, esce nell'estate del '77 per dare vita alle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE, nate nell'ottica di una più spinta militarizzazione e clandestinizzazione dei "quadri" e delle attività rispetto alla precedente prassi d'organizzazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 109

La nascita delle F.C.C., dunque, costituisce un altro dei passaggi fondamentali della storia politica dell'attività eversiva in Italia, ed in Lombardia in particolare, che BARBONE ha reso noti : si trattava , fino a quel momento, di circostanze solo intuite dagli inquirenti, ma solo con BARBONE diventano "sapute". Ed è possibile, così, ricostruire tutta la storia di questa organizzazione che, tra il '77 e la fine del '78, raggiunse un elevatissimo livello di pericolosità, diventando sostanzialmente la terza "banda armata", per importanza, operante nel Paese, dopo le B.R. e dopo PRIMA LINEA. Con BARBONE, ancora, si apprendono le ragioni dell'esaurimento dell'esperienza delle F.C.C., dovuta principalmente ai risultati dell'inchiesta-ALUNNI che aveva portato in carcere la quasi totalità dei militanti (ex post, dunque, si può e deve apprezzare ancor più lo sforzo operato da CARABINIERI e DIGOS nel periodo '78-'79 fino ai noti arresti di sette militanti, avvenuti a Como, ad opera dei CC., nel maggio '79; e non si può non citare l'instancabile, fondamentale, corretta e coraggiosa opera del G.I. GALLI che quel procedimento istruì e portò a termine in brevissimo tempo, in un 'epoca, peraltro, in cui non si era ancora manifestato il fenomeno del "pentimento" che indubbiamente ha facilitato, ove non reso possibile, ^{recente}ogni indagine).

Sempre attraverso BARBONE, si apprende dei successivi percorsi delle "schegge" residue delle F.C.C. : SERAFINI (ucciso dai CC. in un conflitto a fuoco nel dicembre '80), BELLOLI (latitante tuttora) e ZANETTI nelle BRIGATE ROSSE da un lato; BARBONE, LAUS, MORANDINI etc. a formare "GUERRIGLIA ROSSA" dall'altro .

Con GUERRIGLIA ROSSA, che nel breve arco della sua attività (due mesi in tutto) dedica tutte le sue "energie"

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 110

a colpire il mondo della "stampa", ci si avvicina temporalmente (siamo ormai nel '79 inoltrato) e "politicamente" alla tragedia dell'omicidio TOBAGI.

BARBONE, MORANDINI, LAUS ed altri a loro vicini agiscono, dalla metà del '79 in poi, in chiave aggregativa rispetto ad un'area sufficientemente vasta di persone accomunate dalla passate esperienze in "ROSSO" o, comunque, in gruppi armati di matrice autonoma ; si arriva, così, all'inizio dell'80, ai contatti, sempre più stretti, tra i tre sopra citati ed altre tre persone : Manfredi DE STEFANO (pure proveniente dall'esperienza della S.A.P. di F.C.C., attraverso, però, i REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO fondati da Antonio MAROCCO), Mario MARANO e Franco GIORDANO, detti rispettivamente "FRENCH" e "CINA", entrambi provenienti ed attivamente già operanti nelle UNITA' COMUNISTE COMBATTENTI (U.C.C.) quelle, cioè, dei noti Guglielmo GUGLIELMI, Andrea LEONI, Alma D'ANGELO (a Milano), Roberto MARTELLI, PANZIERI, ed altri (a Roma).

Il sestetto unisce le proprie energie ed il proprio patrimonio logistico (armi, documenti etc.), fa fruttare le precedenti esperienze "politiche e militari" di ognuno dei componenti ed esordisce subito sulla scena milanese con il ferimento PASSALACQUA (7.5.80). La sigla che i sei scelgono per rivendicare l'azione è inedita: "BRIGATA 28 MARZO". L'azione desta subito grande clamore : si è colpita la stampa e, in particolare, un giornalista con una ^{trascorsa e} nota militanza ~~ALU~~ nella sinistra extraparlamentare milanese . Gli "esperti" di turno si scatenano ancora una volta : chi sono i componenti della "28 MARZO" ? Sono brigatisti rossi che hanno usato una sigla fuorviante ? etc. .

Intanto la BRIGATA 28 MARZO colpisce ancora, uccide TOBAGI ,compiendo, così, uno di quegli omicidi che, pur

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 111

nella eguale drammaticità di fatti analoghi, possono definirsi, a loro modo, "storici". "Storici" perchè, al pari di omicidi come quelli dell'operaio Guido ROSSA, dei giudici ALESSANDRINI e GALLI etc., la vittima colpita è un simbolo, un esempio, per una società travagliata, e costantemente in equilibrio precario, che ha sempre più necessità di vedersi concretamente indicare, attraverso il lavoro quotidiano e l'impegno democratico di alcuni, la strada per risorgere.

Con l'omicidio TOBAGI, ancora, si scatenano le analisi, i giudizi categorici, le polemiche fino alla faida : ognuno ha la sua verità e, come si dirà nel relativo paragrafo del terzo capitolo, quando la verità vera arriva da Marco BARBONE, c'è anche chi non si accontenta (e fin qui non ci sarebbe da stupirsi, anzi !), chi non è soddisfatto e grida alla menzogna ed alle coperture accordate da qualcuno (non si capisce chi) a qualcun'altro (si capisce ancor meno a chi). Tutto questo perchè la storia di BARBONE sembra quella, è stato detto da qualcuno, dei "ragazzi di una via Pal" tutta milanese ! E', invece, una storia significativa nella sua ininterrotta continuità, a suo modo agghiacciante perchè potrebbe essere la storia di qualsiasi studente, in qualsiasi città, in qualsiasi momento venuto a contatto con la cultura della violenza e della sopraffazione, che è una cultura endemica ed interna rispetto alla nostra società. E' soprattutto una storia che potrebbe dire tanto, o forse tutto, a chiunque avesse il coraggio di interrogare ed interrogarsi sul succedersi degli eventi di matrice terroristicoversiva degli ultimi anni nel Paese, sull'ambiguità di certi atteggiamenti di parte della cultura (o pseudo tale), di parte della stampa, ispirati al giustificazionismo ad oltranza, a chi volesse interrogarsi, infine, anche sulla superficialità ed incapacità di valutare il fenomeno, dimostrate talvolta

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 112

dalla stessa Magistratura.

Fin qui, in estrema sintesi, le dichiarazioni di BARBONE e gli effetti processuali conseguenti.

Ma numerosi altri imputati sceglievano la strada della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, confermando, sempre, la fondatezza e piena veridicità delle dichiarazioni di BARBONE.

-----oOo-----

Par. 2 : Le dichiarazioni rese da altri imputati ed i loro effetti sulla istruttoria.

Tra le persone indicate in precedenza, tutte incriminate a seguito delle dichiarazioni di Marco BARBONE, alcune sceglievano, analogamente al BARBONE stesso, la strada di una piena collaborazione con l'A.G., frutto di meditati processi di autocritica morale e politica.

Tra i componenti della BRIGATA 28 MARZO, in particolare, era piena la disponibilità a collaborare di Paolo MORANDINI (il cui verbale di interrogatorio costituisce una copia ridotta - per la minore rilevanza del personaggio - di quello del BARBONE). Anche LAUS e DE STEFANO confessavano in pieno le loro responsabilità, ma si rifiutavano di allargare il fronte delle conoscenze degli inquirenti. Peraltro, in prosieguo di istruttoria formale, entrambi si rifiutavano di rispondere alle domande ed il LAUS, progressivamente, giungeva prima a "ritrattare" le sue ammissioni (comportamento, come si può ben capire, privo di rilevanza processuale e significativo solo per valutare la pericolosità dell'imputato ed il suo livello di "ricompattamento" allo interno del carcere sulla prassi eversiva da cui sembrava

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 113

essersi distaccato) e poi ad aggredire fisicamente, con un lungo ed acuminato punteruolo, il Giudice Istruttore, cagionandogli peraltro lievi lesioni, allo scopo evidente di riacquistare credito presso i suoi complici "irriducibili".

Collaborazione di rilievo era pure quella di Enrico PASINI GATTI, profondo conoscitore della realtà eversiva milanese, in ordine alla quale rendeva ampie e dettagliate confessioni, riferendo pure circostanze apprese "de relato" che risultavano utilissime per la ricostruzione delle responsabilità penali relative a decine di episodi, per alcuni dei quali era sconosciuta agli organi di Polizia persino la matrice "politica".

Le dichiarazioni di PASINI GATTI determinavano numerosi arresti, anche nell'ambito delle inchieste "parallele" di cui si dirà appresso; per restare, invece, all'oggetto di questa istruttoria, egli determinava la identificazione e la cattura, su provvedimenti emessi dal P.M., di Massimo SENNA, Massimo LUSTRO e Patrizia MORRONE.

Fortunato BALICE, già inquisito nell'ambito del processo ALUNNI (e per questo condannato a sei anni di reclusione dalla Corte d'Assise di ^{d'appello} Milano) maturava durante la detenzione il suo proposito di dissociarsi dalla lotta armata e così, interrogato dal G.I. circa nuove contestazioni frutto delle rivelazioni di BARBONE, assumeva un atteggiamento di progressiva collaborazione, soprattutto fornendo elementi utili alla ricostruzione della attività delle F.C.C. nel varesotto, zona di cui era originario. In particolare, egli consentiva la identificazione di ROCCO RICCIARDI, indicato e conosciuto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 114

da BARBONE solo come "ROCCO" di Varese, personaggio di assoluto spicco, specie nel varesotto, sia nell'ambito delle F.C.C., sia, prima ancora, nell'ambito di "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE".

Rocco RICCIARDI, dal canto suo, si dimostrava già da tempo concretamente dissociato dalla lotta armata e, conseguentemente, questo suo atteggiamento determinava, sul piano processuale, lunghe ed importantissime dichiarazioni che consentivano di fare piena luce su alcuni fatti e sull'attività di alcune persone accaduti gli uni ed operanti le altre prevalentemente nel varesotto. Non vi è dubbio, ad avviso del P.M., che nell'economia generale dell'inchiesta le dichiarazioni del RICCIARDI siano seconde, per importanza complessiva, solo a quelle già sintetizzate del BARBONE.

Dalle dichiarazioni di RICCIARDI, comunque, scaturivano le incriminazioni, quali appartenenti alle F.C.C., di Gennaro Lettierio, Massimo CROSTA, Pierangelo LAZZARONI e Luciano LEPRE (catturati i primi due l'11.12.81, detenuto il terzo già nell'ambito del procedimento su ROSSO-B.C. e catturato in Svizzera il quarto). Sempre a seguito delle rivelazioni di RICCIARDI veniva incriminata a piede libero Caterina ROSENZWEIG, per concorso nel furto di un furgone.

Degli altri imputati, resta da dire solo di Ettore TRONCONI e Patrizia FERRONATO: il primo veniva incriminato, a piede libero, per ricettazione, a seguito delle dichiarazioni di PASINI GATTI, mentre la seconda, già detenuta nell'ambito del procedimento n.716/80F GI sui REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO (essendo stata arrestata, tra l'altro, con un'auto rubata, colma di armi, mentre si accingeva a compiere una rapina insieme a Maria Teresa ZONI), veniva incriminata per appartenenza alle F.C.C.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 115

e per un'irruzione-rapina conseguentemente compiuta, a seguito delle dichiarazioni di Andrea GEMELLI (detenuto, non imputato in questo procedimento, ma nell'ambito di quello sui REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO), poi confermate da quelle di BALICE e di RICCIARDI.

-----oOo-----

Questi, in sintesi (par.1 e par.2), i modi, i tempi e le ragioni delle incriminazioni dei singoli imputati di questo procedimento.

-----oOo-----

PAR.3 : LE ISTRUTTORIE "PARALLELE" NATE DAL PROCEDIMENTO
n.1259/80D PM

Nelle pagine che precedono, come si è visto, sono numerosi i riferimenti ad indagini svolte o a dichiarazioni acquisite nell'ambito di altri procedimenti istruiti dai GIUDICI ISTRUTTORI di Milano. Le stesse dichiarazioni dei vari BARBONE, PASINI GATTI, RICCIARDI etc., del resto, sono state fin qui esaminate soltanto nella parte in cui hanno determinato conseguenze processualmente rilevanti nell'ambito di questa istruttoria : ma non si deve e non si può dimenticare che, anche nell'ambito degli altri procedimenti di cui si è fin qui detto (in particolare di quelli n.229/8IF GI, concernente l'attività di ROSSO-BRIGATE COMUNISTE ed in quello n.92I/80F GI concernente l'attività di PRIMA LINEA e dei CO.CO.RI.-METROPOLI), le dichiarazioni di BARBONE, PASINI GATTI e RICCIARDI

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 116

sono state di eccezionale rilevanza, non solo e non tanto per la cattura di pericolosi personaggi che hanno determinato, quanto per le ampie conoscenze sull'attività di tali organizzazioni armate che per gli inquirenti ne sono derivate.

Comunque, alcuni atti di questi procedimenti sono stati acquisiti in copia e gli altri sono certamente accessibili ex art. 144 bis e/o 165 bis C.P.P.: è pienamente possibile, dunque, ove ritenuto necessario, valutare in tutta la loro rilevanza gli apporti forniti per la ricerca della verità da quei numerosi imputati (e dai tre citati, in particolare) che hanno scelto di collaborare con l'A.G. in modo leale e senza riserve.

Ma non è questo l'argomento che si intende trattare in questo paragrafo; qui si vuol solo ricapitolare, per grandi linee, l'origine del presente procedimento.

Infatti, prescindendo dalle indagini su Marco BARBONE di cui s'è parlato nel primo paragrafo (indagini che costituiscono la premessa del contenuto del procedimento, ma non l'unica premessa), vi è da ribadire che il presente procedimento, è anche il frutto di stratificazioni successive, di indagini, cioè, avviate e portate avanti in sommaria istruzione e riunite al procedimento principale (originariamente quello n. 1259/80D PM - 92I/80F GI), formalizzato per primo l'II.II.80, solo quando via via emergevano le connessioni rispetto a tale procedimento o solo quando la formalizzazione era imposta dall'art. 272 C.P.P. .

Vi è pure da aggiungere che questo procedimento (92I/80F) concerneva originariamente l'attività di distinte bande armate: quella delle F.C.C. e della 28 MARZO (a seguito delle

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 117

già citate dichiarazioni di BARBONE, MORANDINI ed altri), quella di PRIMA LINEA (a seguito dell'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dai vari e noti Roberto SANDALO, Fabrizio GIAI, Michele VISCARDI, innanzi a varie AA.GG.), quella di ROSSO- BRIGATE COMUNISTE (dichiarazioni di BARBONE, MORANDINI, PASINI GATTI etc.), dei REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO, della cd. BRIGATA ANTONIO LO MUSCIO., etc..

Insomma, le indagini avviate nell'ottobre dell'80, a seguito della collaborazione con l'A.G. di numerosi tra gli imputati arrestati, consentivano di fare luce, nel loro complesso, ^{come si è già detto,} sull'attività dal 1974 ad oggi, di tutti i gruppi armati di matrice non B.R. operanti nell'area milanese-lombarda.

Alla data del 26.I.8I, dopo la formalizzazione di vari tronconi processuali, la stragrande maggioranza degli imputati, detenuti e non, si trovava incriminata per il solo reato associativo (art.306 C.P.) loro ascrivibile, ma, a partire dal 9.3.8I (e successivamente a più riprese), la Procura della Repubblica, "tirando le fila" delle centinaia e centinaia di pagine contenenti le dichiarazioni confessionarie acquisite, formulava ai Giudici Istruttori varie richieste di mandati di cattura per le centinaia di episodi rilevabili dagli atti.

Ma, soprattutto, in data 9.3.8I, il P.M. riformulava le rubriche per il reato associativo ascritto ai numerosi imputati incriminati dall'ottobre '80 in poi : era infatti possibile, a quel punto, fare ordine nell'inchiesta e collocare ciascun imputato nell'ambito organizzativo proprio, distinguendo tra le varie bande armate inquisite.

Sulla scorta di tali richieste, a sua volta, il Giudice

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 118

Istruttore "rimescolava le carte" : riuniti in data 16.3.81 tutti i procedimenti fino a quel momento formalizzati, procedeva a loro separazione con criteri di "ripartizione" degli imputati secondo la loro appartenenza a questa o a quella organizzazione. Ne scaturivano i seguenti procedimenti :

- il presente, n. 225/81F GI (istruito dal G.I. dott. Caimmi), concernente le bande armate FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE, GUERRIGLIA ROSSA e BRIGATA XXVIII MARZO ;
- il proc. n. 921/80F GI (istruito dal G.I. dott. PACIOTTI), concernente le organizzazioni PRIMA LINEA, CO.CO.RI e METROPOLI (nell'ambito di tale procedimento; il P.M. ha depositato la sua finale requisitoria in data 4.2.82);
- n. 228/81F GI (istruito dal G.I. dott. GRIGO), strettamente connesso a quello n. 921/80F GI, in quanto concernente i fatti più gravi (omicidi, ferimenti etc.) ascrivibili a PRIMA LINEA ; anche per questo procedimento, in data 4.2.82, è stata depositata la requisitoria del P.M. ;
- n. 226/81F GI (istruito dal G.I. dott. FORNO) concernente la BRIGATA ANTONIO LO MUSCIO (l'istruttoria di questo procedimento è già stata definita dal G.I. con ordinanza di rinvio a giudizio innanzi alla Corte d'Assise di Milano di numerosi imputati);
- n. 227/81F GI (istruito dal G.I. dott. FORNO) concernente l'attività dei "PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO", peraltro già inquisiti nell'ambito del noto "processo-TORREGIANI", definito con sentenza di I° grado del 27.5.81 della I° CORTE D'ASSISE di Milano ;
- n. 229/81F G.I. (istruito dal G.I. dott. DELLO RUSSO) con=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 119

cernente l'attività della banda armata "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE";

- n. 716/80F GI (istruito dal G.I. dott. Forno), relativo all'attività dei REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO.

Nell'ambito del primo procedimento indicato, cioè il presente n. 225/81F GI, venivano ovviamente "raggruppati" gli imputati ed i fatti relativi alle bande armate F.C.C. (ed alla dipendente struttura delle S.A.P.), GUERRIGLIA ROSSA e BRIGATA 28 MARZO, nonché alla banda che, per comodità di classificazione, è stata indicata dal P.M. come "Banda Pre-28 Marzo" per indicare l'aggregazione di uomini e mezzi temporalmente collocabile tra la fine dell'esperienza di GUERRIGLIA ROSSA e la costituzione della 28 MARZO vera e propria.

Questa, dunque, l'origine complessa del procedimento n. 225/81F G.I.; i modi, i tempi e le ragioni delle incriminazioni dei singoli imputati, invece, sono stati già illustrati nel primo e nel secondo paragrafo di questo capitolo.

-----oOo-----

PAR.4 : CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

A partire dal 16.3.81, dunque, data d'iscrizione a ruolo del presente procedimento, il G.I. procedeva a numerose e sollecite attività istruttorie : contestava a tutti gli imputati i reati a ciascuno di essi ascritti (proprio nel corso di tali interrogatori si verificava la dissociazione del BALICE, con conseguente scelta di collaborare con l'A.G.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 120

e successiva identificazione e cattura di Rocco RICCIARDI il quale, a sua volta, come s'è detto, sceglieva la strada della piena ed affidabile lealtà processuale), esaminava numerosissimi testimoni (per ciascuno dei fatti per cui si procede), disponeva perizie medico-legali, su armi, manoscritti etc. . . .

L'enorme mole di attività istruttoria è, comunque, ampiamente documentata in atti.

Con esemplare rapidità, quindi, il G.I. definiva la istruttoria in poco più di dieci mesi, nonostante essa concernesse fatti di enorme complessità, come l'omicidio TOBAGI, alcuni ferimenti, numerose rapine ed irruzioni.

In data 27.I.82, gli atti del procedimento venivano depositati per le requisitorie finali del P.M. .

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

121

C A P I T O L O I ILE BANDE ARMATE INQUISITE : SUSSISTENZA DEGLI
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO E DELLE CONNESSE
RESPONSABILITA' INDIVIDUALI

Prima di passare all'esame dei singoli fatti-reato per cui si procede (il che sarà fatto nel successivo capitolo III), si ritiene opportuno esaminare la sussistenza o meno dei reati associativi contestati ai vari imputati, il che consentirà poi di collocare i fatti stessi e l'attività di coloro che li hanno di volta in volta commessi in una cornice "politica" che servirà a spiegarli ed a meglio valutarli.

Alla luce della formulazione dei capi d'accusa, va subito precisato che oggetto del presente procedimento è l'attività criminosa di distinte bande armate, operanti in un periodo di tempo che, globalmente, va dalla estate del 1977 all'autunno del 1980. Più precisamente, si tratta :

- a) dell'organizzazione "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE" e della struttura "di base" denominata "SQUADRE ARMATE PROLETARIE" (S.A.P.), operante dall'autunno del '77 al maggio '79 ;
- b) dell'organizzazione "GUERRIGLIA ROSSA", operante dalla primavera alla fine dell'estate del '79 ;
- c) di un'organizzazione priva di denominazione, operante dall'autunno del '79 al marzo '80 (si tratta di un gruppo che negli atti è stato più volte definito, per comodità illustrativa, gruppo "PRE - 28 MARZO");
- d) della "BRIGATA 28 MARZO", operante dal marzo '80 fino all'ottobre dello stesso anno.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 122

Orbene, lo schema secondo cui si procederà in questo capitolo sarà il seguente : si indicheranno innanzitutto gli elementi costitutivi del reato di banda armata ex art. 306 C.P., se ne esaminerà poi la sussistenza o meno relativamente a ciascuna delle bande armate indicate nella pagina precedente e si tratterà, infine, delle responsabilità dei singoli imputati per ciascuno dei reati associativi ad ognuno di essi contestati.

Par. I : GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI BANDA ARMATA
(art.306 C.P.)

Il reato di cui all'art.306 C.P., come è noto, si caratterizza on virtù del vincolo associativo esistente tra una pluralità di persone, della idonea organizzazione che questi soggetti si devono dare, della disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi ed, infine, dello scopo, che, ispirando l'attività della banda, deve essere quello di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, previsti dagli artt. dal n.241 al n.293 del Codice Penale.

Esaminando, ora, in dettaglio, la struttura e le caratteristiche delle organizzazioni inquisite, si dimostrerà come ognuna di esse, sia pure con qualche precisazione e rettifica (concernenti unicamente le organizzazioni di cui alle lett."b" e "c" indicate nella pagina precedente), possa definirsi "BANDA ARMATA" alla stregua degli esposti parametri.

-----oOo-----

Par.2 : La banda armata FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE
e la struttura delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE

Nell'esame della storia e delle caratteristiche tec=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 123

niche di questa organizzazione (che sarà indicata, d'ora in poi, con le sigle abbreviate F.C.C. e S.A.P.), non può ovviamente non partirsi dalle fondamentali dichiarazioni rese al P.M. ed al G.I. da Marco BARBONE.

Quanto alla storia dell' O., BARBONE ha spiegato che tutti coloro che entrarono a far parte delle F.C.C., come lui stesso, avevano fatto parte fino all'estate del '77 almeno, della banda "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE, facente capo ai vari NEGRI, PANCINO, TOMMEI, VENTURA, MANCINI, ALUNNI, MAROCCO ed altri (ci si esime, ovviamente, di tracciare le linee caratterizzanti questa struttura che, peraltro, è oggetto del procedimento n.229/8IF GI, istruito dal G.I. dott. Dello Russo).

A partire dall'estate del '77 e dopo che già si erano manifestati dissidi all'interno di ROSSO-B.C. a seguito della manifestazione del 14.5.77 a Milano, sfociata nell'omicidio dell'Agente di P.S. A.CUSTRA', una cospicua componente dell'O., capeggiata e rappresentata soprattutto da ALUNNI e MAROCCO, sferrò un' "offensiva politica" contro gli altri vertici della banda, sostenendo tesi più marcatamente militariste.

Da parte di ALUNNI e MAROCCO, cioè, e dei loro "seguaci", si contestava che potesse esistere, in quella forma, una Organizzazione come "ROSSO" che praticava a livelli occulti la lotta armata, pur essendo di fatto diventata una organizzazione pubblica ed allargatissima, punto di riferimento per una vasta rete di militanti. Si sosteneva, in contrapposizione a questa strutturazione, la necessità di una clandestinità oggettiva dell'Organizzazione e del suo modellarsi come Partito Combattente per la guerra civile di lunga durata. Si criticava, inoltre, l'intellettualismo di parecchi dei dirigenti dell'Organizzazione, cui veniva contrapposto il primato dell'azione militare (ovviamente inteso non come fine a se stessa e come slegata dal momento politico, ma

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 124

come superamento di questo e, anzi, come sintesi di esso con l'istanza militare in senso stretto).

Di fronte alla resistenze degli altri vertici della Organizzazione ed alla divergenze di carattere tattico (e non strategico, si badi bene, 'chè pure questi continuavano a sostenere la necessità di rapine, ferimenti e crimini vari assunti a strumenti di pratica e lotta politica !), ALUNNI, MAROCCO, BARBONE, un folto gruppo di militanti del Collettivo "Romana-Vittoria", numerosissimi quadri del varesotto ed altri ancora si allontanarono da "ROSSO-BRIGATE COMUNISTE", formalizzando poi il distacco con la consumazione di due importanti rapine (importanti perchè furono le prime con le quali la nascente struttura si approvvigionò di denaro ed armi) : quella in danno di una banca di Monticelli d'On= gina del 26.7.77 e quella in danno dell'armeria Alberti di Magenta del 28.7.77.

La prima grossa azione a contenuto politico che l'orga= nizzazione realizzò e rivendicò fu, comunque, il tentato omi= cidio dei due Carabinieri PEROSINO e BRESSAN che il 18.I.78, mentre si trovavano in servizio di vigilanza esterna del car= cere di Novara, furono assaliti da un commando composto da ALUNNI, Francesca BELLERE', Luca COLOMBO e Maria Teresa ZONI, che esplose contro di loro una scarica di colpi di fu= cile di grosso calibro. Solo la dotazione di vetri antri= proie= tile della camionetta su cui si trovavano salvava i due Cara= binieri da sicura morte.

Dal 18.I.78, in poi, sotto la guida di C.ALUNNI ed A. MAROCCO, le F.C.C. realizzarono numerosissime azioni sia di autofinanziamento e di autoarmamento, sia a più diretto contenuto politico : si tratta delle azioni trattate nel suc= cessivo terzo capitolo, nonchè già esaminate nel noto proces= so-ALUNNI (i cui atti principali sono stati qui acquisiti in

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 125

copia) ed altre ancora, tra cui, soprattutto, la strage dell'8.II.78 a Patrica, in cui furono trucidati il Procuratore della Repubblica di Frosinone F. Calvosa, nonché Giuseppe PAGLIEI e Luciano ROSSI, rispettivamente agente di scorta ed autista del Procuratore.

E' bene precisare che le dichiarazioni di BARBONE sulla storia e sulla struttura delle F.C.C., oltre che dalle risultanze già note del già citato processo ALUNNI, sono state pienamente confermate da quelle rese da altri due personaggi di rilievo della stessa banda : Fortunato BALICE e Rocco RICCIARDI, nonché, a livello più basso, da alcuni componenti delle S.A.P., come MORANDINI, LAUS, MARI, BERINGHELI ed altri. Si tratta, pertanto, di affermazioni ampiamente verificate e che, dunque, possono assumersi come veri e propri parametri di verità.

Quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dallo art.306 C.P. perchè possa parlarsi delle F.C.C. come banda armata, il P.M. non ritiene di dovere spendere molte altre parole rispetto alle abbondanti argomentazioni della propria requisitoria dell'I.9.79, nel processo ALUNNI, con la quale veniva richiesto il rinvio a giudizio di vari esponenti delle F.C.C.. A quella requisitoria, alla conseguente ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. dott. GALLI ed alla sentenza di I° grado della II° CORTE D'ASSISE di MILANO (atti tutti acquisiti in copia, in quanto sicuramente preliminari rispetto all'oggetto del presente procedimento) si fa pertanto espresso rinvio quanto alla dimostrazione della sussistenza dei già citati requisiti. In questa sede, infatti, per ragioni di sintesi e per evitare qualsiasi ripetizione di dati ormai noti anche ai "non addetti", è opportuno soffermarsi solo su elementi nuovi rispetto a quel procedi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

126
Foglio seguito N.

mento, elementi la cui conoscenza è stata resa possibile solo dalle dichiarazioni di BARBONE e degli altri imputati che hanno collaborato con la A.G..

Gli elementi nuovi cui ci si vuol riferire sono :

- a) la descrizione della struttura della F.C.C. che si articolava in un COMANDO, più NUCLEI OPERATIVI e le SQUADRE ARMATE PROLETARIE . Erano queste le strutture "orizzontali", verticalmente attraversate dai cd. "SETTORI DI INTERVENTO" (Barbone, pagg.81 ed 82 interr. 12.IO.80 al P.M.).

Del COMANDO facevano inizialmente parte ALUNNI, MAROCCO e BARBONE e, successivamente, ZANETTI, RICCIARDI, BRUSA e BALICE.

I NUCLEI OPERATIVI avevano la funzione di "attivare la discussione politica", trasformando le direttive e la teoria in prassi. Ne esistevano almeno quattro e BARBONE ne ha descritto in dettaglio, nella quasi totalità, la composizione.

Le SQUADRE ARMATE PROLETARIE (S.A.P.) costituivano la struttura "di base" dell'organizzazione, con compiti particolari : azioni di attacco a comandi del quartiere, di autoarmamento (disarmo di guardie giurate etc.) e di autofinanziamento. In ogni SQUADRA vi era un componente della struttura superiore (le F.C.C.), con lo specifico compito di fare da anello di congiunzione tra quella e questa.

I SETTORI DI INTERVENTO erano quattro : quello "di massa" con il compito di occuparsi delle S.A.P.; quello logistico con ovvi compiti di gestione e custodia di armi, munizioni, documenti falsi etc.; quello che si occupava delle carceri

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 127

e quello "informazione", che costituiva il cervello organizzativo delle F.C.C. ;

b) la descrizione del progetto di fusione tra le F.C.C. e PRIMA LINEA : BARBONE (con le piene conferme derivanti dalle dichiarazioni rese dai vari BALICE, RICCIARDI, MAZZOLA, DONAT CATTIN etc.) ha descritto in dettaglio il nascere dei rapporti con PRIMA LINEA, le discussioni politiche "preliminari", la successiva formalizzazione dei rapporti in questione con la costituzione di organismi a composizione mista in cui vi erano, cioè, membri delle F.C.C. e di P.L. . Tali organismi erano :

- un COMANDO NAZIONALE UNIFICATO F.C.C.-P.L. (ne fecero parte ALUNNI, BARBONE, SOLIMANO, SEGIO, B.AZZARONI, D'ELIA, CERIANI SEBREGONDI, S. RONCONI) ;

- cinque settori unificati :

- settore di massa ;
- settore informazione ;
- settore carcere ;
- struttura "A" (ATTACCO) ;
- settore tecnico-logistico .

Di ognuno dei "settori" BARBONE ha indicato i componenti a lui noti. Sempre BARBONE, infine, ha spiegato le ragioni che portarono all'interruzione ed al successivo fallimento del progetto di fusione F.C.C.- P.L., ragioni legate essenzialmente alla concezione militarista dell'attività delle "SUADRE" propria di F.C.C. ed al giudizio positivo circa l'operazione-MORO formulato dalla stesse F.C.C. : l'una e l'altro, infatti, non furono condivisi da PRIMA LINEA, il che determinò prima una sospensione dell'attività in comune tra le due organizzazioni e successivamente un'interruzione totale del processo aggregativo in atto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 128

Ritornando alle premesse del discorso sulle F.C.C., vi è da dire che quelle descritte sono le uniche vere novità di rilievo rispetto a quanto era già emerso nell'ambito del più volte citato processo-ALUNNI : questi nuovi elementi di conoscenza non costituiscono altro se non una conferma della configurabilità delle F.C.C. come banda armata e, tutt'al più, forniscono un quadro ancora più preciso ed affidabile sulla pericolosità delle F.C.C. e sul grado di efficienza che tale organizzazione aveva raggiunto . Si può, anzi, affermare, che, se sul piano puramente quantitativo le F.C.C. erano numericamente inferiori a PRIMA LINEA, sul piano della efficienza e della conoscenza delle tecniche operative, la banda di ALUNNI era sicuramente più agguerrita di quella di SEGIO, LA RONGA etc. . Si ricordi, sul punto, che, come confermato anche da Umberto MAZZOLA (militante di P.L., autore e reo confesso dell'omicidio ALESSANDRINI, pure portatore di un sostanzioso contributo all'accertamento delle verità sui fatti eversivi milanesi addebitabili a P.L. dal '76 all'80), furono proprio le F.C.C. ad insegnare a PRIMA LINEA le tecniche di falsificazione di documenti e carte di identità etc. .

I dati che precedono, dunque, non necessitano di ulteriore illustrazione. Piuttosto, preme al P.M. ribadire in questa sede, al di là delle esplicite affermazioni dei vari BARBONE, RICCIARDI, BALICE, LAUS, MORANDINI etc., la piena riconducibilità all'organizzazione FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE della attività di chi sia stato inserito nella struttura inferiore delle cosiddette "SQUADRE ARMATE PROLETARIE". A tale fine va specificato che :

- le SQUADRE ARMATE PROLETARIE sono direttamente inserite nel progetto politico e nella struttura delle F.C.C., come confermato anche dai numerosi documenti ideologico-organizz=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 129

zativi delle F.C.C. sequestrati nell'ambito del "processo -ALUNNI", alcuni dei quali sono stati acquisiti in copia dal G.I. ed altri sono citati espressamente nella requisitoria del P.M. e nell'ordinanza del G.I. in quel procedimento ;

- è assolutamente non attendibile, pertanto, l'eventuale tesi difensiva secondo cui, anche con riferimento alle azioni commesse e rivendicate dalle S.A.P. nel '77, si tenti di accreditare la possibilità di una non consapevolezza in capo ai singoli partecipi al fatto criminoso, di agire all'interno di una più ampia struttura organizzata. Infatti, a prescindere dalla inverosimiglianza logica di un simile assunto, sono sempre rilevabili, nelle azioni delle SQUADRE, dati inequivoci che non potevano e non possono non essere interpretati quali prova della esistenza di una complessa preordinazione di uomini e strutture ad una finalità eversiva ; si pensi :

- alle modalità clandestine dell'attività politica delle SQUADRE, con uso pressochè costante di "nomi di battaglia" e persistente compartimentazione su notizie di livello superiore ;

- al ripetersi di più azioni delittuose contro obiettivi omogenei ed alla costante rivendicazione di tali azioni, così che il partecipante ad una singola azione non poteva ignorare la esistenza di un piano complessivo e "superiore";

- alla consegna delle armi, indispensabili per la consumazione di determinati attentati, puntualmente ricorrente alla vigilia di questi ed alla successiva riconsegna delle stesse, ad azione compiuta, ad un preposto di livello superiore, segno evidente della esistenza di una centralizzazione logistica ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 130

alla esistenza, all'interno di ogni singola SQUADRA, di un responsabile, normalmente promotore delle singole azioni e del dibattito politico.

In definitiva, non può esservi dubbio circa la qualifica di appartenente ad una banda armata di chiunque abbia preso parte ad una qualsiasi attività "istituzionale" delle SQUADRE; ciò ovviamente non significa che i membri di più basso livello delle SQUADRE siano in tutto equiparabili ai militanti delle F.C.C., in senso stretto o che la capacità criminale di un Enzo FRAGOLA (per citare il nome di un sicuro esponente delle strutture di base delle F.C.C.) sia identica, ad esempio, a quella di Luca COLOMBO o di altri vertici dell'O. . Vi è ampio spazio, infatti, ai sensi dell'art. 133 C.P. ed ai fini della concreta irrogazione della pena ai singoli imputati riconosciuti colpevoli, per potere operare le opportune e necessarie distinzioni soggettive e per potere infliggere, conseguentemente, pene proporzionate al concreto contributo da ogni imputato recato alla vita della organizzazione. Ma, lo si ribadisce, del tutto inaccettabili sono le spiegazioni riduttive di quei militanti delle S.A.P. che assumano di non avere conosciuto o neppure immaginato la esistenza di una organizzazione ^{superiore} di un progetto politico più ampio.

-----oOo-----

Par.3 : LE BANDE ARMATE "GUERRIGLIA ROSSA" e "PRE-28 MARZO"

Si ritiene opportuno trattare unitariamente le due bande armate sopra indicate in quanto, nonostante in rubrica (rispettivamente capi nn.3 e 4) siano state separatamente contestate agli stessi imputati (si vedrà appresso in quale misura ciò è avvenuto), ritiene il P.M. che, in sede di ordinanza di rinvio a giudizio, si debba procedere a riunificazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 131

dei relativi capi d'accusa.

In sostanza, ad avviso del P.M., alla luce delle finali risultanze istruttorie, va corretta l'originaria impostazione delle accuse elevate rispetto alle due bande armate in questione, poichè risulta che tra le due organizzazioni vi fu una sicura continuità soggettiva, logistica etc. , con progressivo ampliamento dei quadri militanti. Inoltre, l'abbandono della sigla "GUERRIGLIA ROSSA", lungi dall'essere frutto della scioglimento di una struttura esistente, fu dovuto esclusivamente ad un'esigenza tattica (di cui pure si dirà appresso).

Ed allora, prima di passare all'esame della sussistenza o meno dei requisiti richiesti all'art.306 C.P., è opportuno riassumere, sulla base delle concordi dichiarazioni di BARBONE, PASINI GATTI, MORANDINI, LAUS, DE STEFANO e, in parte, di FRAGOLA ed altri, i passaggi che determinarono il costituirsi, l'evolversi e l'operare dell'organizzazione in questione :

- verso la fine del '78-inizio '79, dopo il rifiuto di BARBONE di entrare in clandestinità e lavorare a tempo pieno per le F.C.C. (sicchè il BARBONE stesso uscì definitivamente da questa organizzazione), si costituì a Milano un gruppo di persone accomunate dai reciproci rapporti di amicizia e dalla passata militanza nelle F.C.C. o nelle S.A.P. (delle F.C.C.). Questo gruppo era costituito inizialmente da BARBONE, LAUS, ARESCA, MORANDINI, FRAGOLA, BARONE (introdotto dal FRAGOLA) ed un certo "BRUNO" rimasto inidentificato;
- il gruppo, alla ricerca della definizione della propria linea politica, mantiene per un certo periodo di tempo rapporti e contatti operativi con varie organizzazioni armate operanti nel milanese : con le F.C.C. (attraverso R.CARCANO), con i P.A.C. (attraverso L.BERGAMIN), con PRIMA LINEA (attraverso S.BRUNI ed altri) e con il gruppo di

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 132

- "METROPOLI" (attraverso DE FEO, CL. MINERVINO etc.);
- operando una meditata scelta del settore (o dei settori) dove iniziare la propria attività, il gruppo decide di colpire la stampa, ritenuta "colpevole", specie dopo i noti arresti del cd. "7 APRILE" (cioè di NEGRI, SCALZONE ed altri leaders dell'AUTONOMIA), di essersi fatta parte in causa nel conflitto tra Stato e movimento rivoluzionario, schierandosi a difesa del primo contro gli interessi del secondo; operata questa scelta, il gruppo opera una serie di attentati (vedi nn. 50, 53, 54 e 55 della rubrica), rivendicandoli con la denominazione "GUERRIGLIA ROSSA";
 - nel maggio '79, però, questa sigla viene abbandonata, sostanzialmente per motivi tattici, essendo pervenuta al gruppo la notizia che il Giudice Istruttore di Milano Guido GALLI, dopo avere chiuso l'istruttoria che aveva determinato lo scompaginamento delle F.C.C., stava indagando sulla denominazione "GUERRIGLIA ROSSA", partendo proprio dagli ambiti contigui alle F.C.C.; la struttura organizzata, però, non viene affatto smantellata. In questo periodo, infatti, si fanno più intensi i rapporti con i P.A.C. e con "METROPOLI" e vengono realizzate rapine a scopo di finanziamento a Milano (capo 56 rubrica) ed a Casaletto Ceredano (capo 61 rubrica). Questa seconda rapina, in particolare, viene realizzata al fine di reperire denaro da versare ai P.A.C. e METROPOLI per sovvenzionare "pro-parte" un acquisto di armi sofisticate, quali mitra Kalaschnicov;
 - verso la fine dell'estate del '79, entrano a pieno titolo nel gruppo E. PASINI GATTI (già conosciuto da MORANDINI, BARBONE etc. sin dall'epoca della loro comune militanza in "ROSSO"), G. CATTANEO e M. DESTEFANO. I tre avevano tutti fatto parte dei REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO di Antonio MAROCCO, organizzazione da cui erano usciti per dissidi politici e personali;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 133

il gruppo così rinforzato, mentre stringe sempre più i contatti di discussione politica e scambio di armi con alcuni personaggi di rilievo di "METROPOLI" (da cui riceve mitra Kalaschnicov, revolvers e pistole), mette a segno alcune rapine di finanziamento della propria futura attività "politica" in senso stretto ; una rapina viene compiuta a Roccafranca il 6.II.79 (capo 62 rubrica), una a Corte Palasio il 19.II.79 (capo 63 rubrica); una a Milano, in danno di una Banca di via Cadibona il 24.I.80 (capo 65 rubrica); un'altra ne viene tentata infruttuosamente ancora a Corte Palasio nel gennaio '80 (capo 64 rubrica);

si precisa, intanto, il progetto politico del gruppo : da un lato "conseguire un radicamento nella classe..., un riallacciamento dei rapporti con situazioni giovanili e con il movimento in generale...." (Barbone : pag. 8 interr. 5.IO.80 al P.M.) e dall'altro contribuire alla costruzione del Partito Combattente Comunista (P.C.C.) ed al relativo dibattito politico. Alla prima tendenza vanno ricondotti i rapporti con i vari FRAGOLA, BARONE, MORRONE, CAPUDI, LUSTRO, il gruppo dei cd."OXA" (non individuato nei suoi componenti a seguito del silenzio sul punto di LAUS, BARONE e FRAGOLA), alcuni dei quali vengono coinvolti in azioni da "commando" (vedi rapina all'autonoleggio INDUSTRIAL CAR del 28.I.80- capo 67 rubrica) ; alla seconda tendenza, invece, vanno ricondotti i progetti di uccidere il giudice GALLI, a lungo portato avanti dal gruppo (si era già deciso che lo si sarebbe rivendicato con la sigla "Nucleo Comunista Antonio Lo Muscio"), di colpire in qualche modo la stampa (linea di tendenza che troverà successivamente sbocco nei noti attentati, di cui il secondo omicidiario, ai giornalisti PASSALACQUA e TOBAGI) e di trovare un canale diretto di con=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 134

- fluenza nelle BRIGATE ROSSE ;
- il progetto di uccidere GALLI, però, fallisce per un soffio: dopo un primo appostamento infruttuoso sotto l'abitazione del Giudice, il gruppo viene "preceduto" da PRIMA LINEA che realizza l'omicidio il 19.3.80 ; il fallimento del progetto più "ambizioso" del gruppo, il contemporaneo defilarsi di membri di secondo piano quali ARESKA, CAPUDI, LUSTRO, nonché, infine, l'instaurarsi di rapporti politici con persone del calibro di F.GIORDANO e M.MARANO, determinano un "salto di qualità" dell'attività del gruppo che muta radicalmente fisionomia. Vengono di fatto allontanati CATTANEO, PASINI GATTI (che, per, mantiene un rapporto personale con BARBONE e MORANDINI) ed altri e si dà vita ad una struttura ben più compartimentata, in cui è accentuata la linea di tendenza verso le BRIGATE ROSSE : si è giunti, cioè, alla costituzione della BRIGATA 28 MARZO di cui si parlerà nel successivo paragrafo.

Da quanto si è detto, quindi, appare evidente che le due organizzazioni armate di cui ai capi 3 e 4 della rubrica ("GUERRIGLIA ROSSA" e "PRE-28 MARZO") costituiscono, in realtà, l'evolversi storico di un'unica struttura, di un unico apparato logistico-organizzativo, di un unico progetto politico. Non si tratta, cioè, di una mera continuità storica in cui sia configurabile il trapasso da un assetto ad un altro, ma, al contrario, di una chiara identità di strutture, non a caso "dirette" sempre dalle stesse persone (BARBONE, LAUS e MORANDINI soprattutto) ; conseguentemente, per quanto riguarda gli imputati di appartenenza alla banda "PRE 28 MARZO" (capo 4 rubrica) o, meglio, per quanto riguarda alcuni di essi, si potrà parlare di una partecipazione limitata nel tempo, a seconda che sia "iniziata" dopo la scomparsa della sigla GUERRIGLIA ROSSA o che sia finita prima dell'evolversi del

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 135

progetto di uccidere GALLI (come è avvenuto, per esempio, per FRAGOLA ed ARESKA), ma non si dovrà parlare, invece, di membri di una banda diversa rispetto a quella denominata GUERRIGLIA ROSSA !

Quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti dallo art.306 C.P. perchè si possa parlare di banda armata (requisiti indicati nel I° paragrafo di questo capitolo), ritiene il P.M. che è superfluo spendere molte parole per dimostrare l'esistenza di una pluralità di persone, del vincolo associativo tra loro, della disponibilità di armi e munizioni nonchè per dimostrare che i fini dell'attività del gruppo sono effettivamente quelli indicati nei capi d'accusa nn.3 e 4. Si tratta, infatti, di connotati che sono tutti deducibili dalla sintesi "storica" esposta nelle ultime quattro pagine, nè vi può essere alcun dubbio sul fatto che ciascuno degli imputati abbia agito non in chiave velleitaria o meramente individualistica bensì come parte di una "societas" più ampia (in cui favore andavano realizzate le rapine, andavano studiati attentati etc.) che si proponeva il dispiegamento della lotta armata e, in definitiva, l'abbattimento dello Stato attraverso la guerra civile e l'insurrezione armata.

Piuttosto, l'unico requisito sulla cui sussistenza potrebbe discutersi è, secondo il P.M., quello della idonea organizzazione che deve caratterizzare la banda, requisito senza il quale una qualsiasi aggregazione di persone non può mai definirsi "società" per la realizzazione di determinati fini. Orbene, ad avviso del P.M., anche questo requisito deve ritenersi sussistente rispetto al gruppo di cui ci si occupa. Infatti, vi è da far rilevare che, mentre un tempo (Cass.18.6.48 Checcacci, in Giust.pen.1948, II, 726) si richiedeva, perchè si potesse parlare di "banda armata", "un'organizzazione a tipo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 136

militare, con ripartizione di gradi e funzioni ben definite..." etc., successivamente, fino ad epoca recente, la dottrina e soprattutto la giurisprudenza hanno giustamente attenuato l'esigenza di questa rigida caratterizzazione, in ciò adeguandosi ad una realtà concreta ben diversa da quella pensata dal legislatore. Orbene, si richiede ora, correttamente, la "permanenza" del gruppo organizzato e delle sue strutture, ma senza che sia in alcun modo necessaria un'organizzazione militare vera e propria.

Ed allora poichè :

- non vi è dubbio che i singoli membri del gruppo, pur in assenza di un formale "statuto" si sentissero tenuti a determinati comportamenti e determinati compiti ;
- esisteva per certo un apparato logistico centralizzato (dotazione di ^{denaro,} armi e materiale per falsificare documenti, esplosivi etc.);
- esisteva, pur non formalizzato, un COMANDO del gruppo (costituito essenzialmente da BARBONE e LAUS e, in parte, da MORANDINI), con poteri di elaborare linea politica e tattica della organizzazione, con poteri di rappresentanza nei rapporti con altri gruppi eversivi, con poteri decisionali in ordine alle azioni da compiere etc. ;
- si riproduceva, anche, nell'organizzazione lo schema tipico di altri gruppi armati, in cui è possibile individuare da un lato un gruppo ristretto di vertice, destinato a compiere azioni di finanziamento ed azioni politiche rilevanti e, dall'altro, strutture definibili "di base" con il compito, cioè, di diffondere nei quartieri e nei collettivi la linea politica deliberata dal vertice, di compiere azioni in rispetti ambiti geografici (quartieri, soprattutto) o in altre situazioni ben definite (si tratta, cioè, della stessa duplicazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 137

di programmi e strutture riscontrabili nel rapporto tra PRIMA LINEA e S.A.O. o tra F.C.C. e S.A.P.);

è evidente che il gruppo in questione si presentava ed operava (anche nei rapporti con altre organizzazioni) con connotati ben precisi, sia soggettivi che oggettivi, tali, comunque, da potere essere definibile "banda armata" ai sensi del vigente Codice Penale.

Per completezza è opportuno prevenire una possibile obiezione, quella, cioè, che facesse eventualmente riferimento, per dimostrare l'insussistenza del reato di cui all'art.306 C.P., alla assenza di una precisa sigla o denominazione della banda stessa: orbene, si deve tranquillamente affermare che, indipendentemente dall'uso verificato della sigla GUERRIGLIA ROSSA (che, come s'è detto, scomparve solo per motivi tattici) o da quello programmato della denominazione NUCLEO COMUNISTA ANTONIO LO MUSCIO (con cui si doveva rivendicare l'omicidio GALLI), non è certo l'esistenza o meno di una sigla che conferisce dignità di banda armata ad un determinato aggregato con finalità eversive, ma la sua consistenza oggettiva secondo lo schema previsto dal legislatore, ben potendo esistere una vera banda armata senza una precisa denominazione (come in effetti è dato di riscontrare nel caso in esame) e, al contrario, un aggregato di persone, qualitativamente e quantitativamente irrilevante, che agisca - in chiave velleitariamente eversiva - con uso costante di una determinata denominazione.

In definitiva, ^{sussistente ma} ~~unica~~ deve essere ritenuta la banda armata oggetto delle imputazioni di cui ai nn.3 e 4 della rubrica: questi capi d'accusa, conseguentemente, dovranno unificarsi secondo la formulazione precisata nell'ultimo capitolo, quello relativo alla RICHIESTE FINALI.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 138

PAR.4 : LA "BRIGATA 28 MARZO"

Alla luce di quanto s'è detto nel paragrafo precedente, risulta agevole spiegare l'origine della BRIGATA 28 MARZO.

S'è detto, infatti, che all'inizio dell'80 il gruppo di M.BARBONE e D.LAUS entrò in stretti rapporti politici con Mario MARANO e Francesco GIORDANO, due personaggi di rilievo nell'area eversiva milanese, entrambi provenienti da una lunga militanza nelle U.C.C. (UNITA' COMUNISTE COMBATTENTI). Il contatto con i due, unito al fallimento del progetto di uccidere GALLI ed al defilamento di alcuni personaggi minori, determina un salto di qualità nell'attività del gruppo fino a quel momento esistente: sei sono le persone che direttamente entrano a fare parte della costituita BRIGATA 28 MARZO (BARBONE, LAUS, MORANDINI e DE STEFANO, provenienti dalla vecchia organizzazione, e, inoltre, i "nuovi" MARANO e GIORDANO). Vengono di fatto allontanati dal gruppo personaggi pure importanti come G.CATTANEO ed E.PASINI GATTI. Quest'ultimo, però, mantiene rapporti personali con la 28 MARZO e costituisce anche il tramite tra la 28 MARZO ed una vasta area di persone pure dedite alla lotta armata (vedi i componenti della "BRIGATA Antonio LO MUSCIO") nei confronti delle quali il gruppo neo costituito si pone come punto di riferimento pratico e politico.

Ma il dato che caratterizza la BRIGATA 28 MARZO, dotata di un vastissimo patrimonio di armi, munizioni ed esperienza, è decisamente la volontà che spinge i suoi membri ^{verso} la confluenza nelle BRIGATE ROSSE, ritenute ormai polo irrinunciabile ed aggregante in vista della costruzione del PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE. I sei membri della 28 MARZO, pertanto, si muovono alla ricerca quasi spasmodica di

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 139

un contatto con le BRIGATE ROSSE, sfruttando conoscenze e rapporti personali.

Questo rapporto, però, non si stabilisce nell'arco dei sei-sette mesi in cui il gruppo risulta avere operato, ma si può essere certi che la confluenza della 28 MARZO nelle B.R. si sarebbe sicuramente realizzata se le indagini dei CC. di Milano non fossero intervenute a determinare l'arresto di tutti i membri della 28 MARZO stessa.

Infatti, il ferimento PASSALACQUA e l'omicidio TOBAGI (le due azioni, cioè, con cui la 28 MARZO aveva scelto di "contribuire al dibattito politico in corso sulla costruzione del P.C.C.") risultano essere stati apprezzati dalle BRIGATE ROSSE che, nel riconoscere pubblicamente (es.: dichiarazioni rese innanzi alla Corte d'Assise di Napoli da B.SEGHETTI, L.NICOLOTTI ed altri due brigatisti processati e condannati per l'omicidio AMATO, ivi commesso) la "giustizia" degli obiettivi colpiti e, in generale, della "campagna contro la stampa di Stato", tendevano evidentemente ad assumersi la paternità morale e politica dell'operato della BRIGATA 28 MARZO, offrendo a questa credito e considerazione.

L'attività della BRIGATA 28 MARZO, comunque, è abbondantemente descritta nel capitolo successivo in cui vengono esaminati i singoli fatti per cui si procede. In questa sede, ricordato che il gruppo consumò anche rapine a scopo di finanziamento e che interruppe la propria attività per le ferie dell'estate '80, deciso a riprenderla in modo altrettanto cruento nell'autunno successivo (epoca, però, in cui intervennero gli arresti dei suoi militanti), resta da dire che, ad avviso del P.M., non esiste alcun dubbio sulla configurabilità della BRIGATA 28 MARZO quale banda armata, ai sensi dell'art.306 C.P.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 140

Tutti i requisiti indicati nel primo paragrafo di questo capitolo, infatti, sono chiaramente sussistenti; l'esiguo numero dei militanti (sei quelli direttamente facenti parte della banda, ed altri due incriminati come "membri di appoggio) non deve trarre in inganno. Infatti, lungi dall'essere interpretabile come segno di non pericolosità, esso era frutto di un'accorta scelta selettiva (che aveva determinato l'allontanamento delle persone ritenute non pienamente affidabili) e compartimentante (meno sono i componenti di un gruppo eversivo e più difficilmente essi saranno individuabili dagli organi di Polizia). Inoltre, la scelta di operare come punta di una più vasta area di "simpatizzanti" dimostra come la BRIGATA 28 MARZO stesse gradualmente costruendo una rete di vaste proporzioni, alla testa della quale si sarebbe "confrontata" con le BRIGATE ROSSE, per confluire in una posizione di forza relativa.

Si provi ad immaginare, infatti, quale sarebbe stata la "forza contrattuale" della BRIGATA 28 MARZO qualora le indagini dei CC. non ne avessero interrotto l'attività: alla 28 MARZO, cioè, come risulta dagli atti del processo, facevano riferimento vari gruppi di una certa consistenza, quali la BRIGATA A.LO MUSCIO di E. Pasini Gatti, il gruppo di R. BARONE (quello denominato "degli OXA") ed altro ancora con il quale teneva i contatti D. LAUS. La consistenza numerica complessiva di questa area ammontava almeno ad una trentina di persone e se risulta indubbiamente vero che si tratta di una massa di persone prevalentemente molto giovani e non di elevata pericolosità, è pur vero che tutte, indistintamente, si muovevano secondo la linea ideologica delle B.R., per cui non è certo assurdo affermare che la loro pericolo=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 141

sità sarebbe cresciuta di pari passo con il maturare delle loro esperienze politiche e criminali.

Comunque, per quanto concerne i requisiti sostanziali del reato per cui si procede (art.306 C.P.), richiamato quanto è già stato esposto nel precedente paragrafo sul connotato della idonea organizzazione che un gruppo deve darsi perchè si possa parlare di banda armata, si deve ribadire la piena rispondenza della BRIGATA 28 MARZO al modello astratto di banda armata punito dal nostro Codice Penale.

In sede di ordinanza di rinvio a giudizio, comunque, dovrà essere operata una precisazione della formulazione del capo d'accusa : dovrà essere inserita la previsione dell'attentato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art.280 C.P.) tra i reati-fine della banda armata, non potendovi essere dubbio che questo tipo di attentato rientrasse, appunto, tra i fini per cui la banda armata venne costituita.

-----oOo-----

E' opportuno ribadire, ancora, prima di passare all'esame della posizione dei singoli imputati cui è stata contestata l'appartenenza ad una o più bande armate, che quanto è stato fin qui specificato in ordine alle bande armate inquisite nel procedimento, per quanto sintetizzato, scaturisce innanzitutto dalle ampie dichiarazioni di tutti coloro che, a vari livelli, hanno deciso di collaborare con l'A.G., ma è confermato, anche, dalla enorme mole di elementi acquisiti con le indagini di P.G., nonchè dalla dinamica dei singoli fatti per cui si procede.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 142

PAR.5 : LA POSIZIONE DEI SINGOLI IMPUTATI IN RELAZIONE AI
REATI ASSOCIATIVI LORO CONTESTATI

Dopo avere passato in esame le caratteristiche delle bande armate inquisite ed averne verificato la corrispondenza rispetto al modello astratto previsto dal legislatore nell'art.306 C.P., è opportuno trattare, ora, il tema delle responsabilità dei singoli imputati in ordine a ciascuno dei reati associativi loro contestati. Nel capitolo, successivo, invece, si esamineranno le responsabilità individuali in relazione a singoli episodi o reati contestati, diversi dal delitto associativo di cui all'art.306 C.P. .

Il tema delle responsabilità individuali, in verità, non merita, tranne poche eccezioni, una trattazione particolareggiata ed ampia, poichè gli elementi acquisiti sono tali e tanti che l'appartenenza di ciascun imputato ad un determinato ambito organizzativo (o a più ambiti organizzativi succedutisi nel tempo) emerge con assoluta chiarezza da ogni atto del processo, tanto più ove si consideri che sono pochissimi gli imputati non accusati, oltre che del reato associativo, anche di specifici episodi (attentati, rapine etc.) riconducibili all'attività del sodalizio criminoso di cui erano membri.

E' opportuno, però, trattare preliminarmente dei criteri in base ai quali, secondo il P.M., devono distinguersi l'una dall'altra le figure del costituente, dell'organizzatore o del semplice partecipe della banda armata. Ciò riveste particolare importanza in questa inchiesta perchè da un lato vi figurano numerose persone imputate ora dell'una ora dell'altra ipotesi punite dall'art.306 C.P., sicchè appare essenziale illustrare le ragioni per cui, nei singoli casi, è stata elevata

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 143

l'una o l'altra accusa, e dall'altro perchè, secondo un criterio inneccepibile sia sul piano tecnico-giuridico che su quello logico, che sarà meglio illustrato in seguito, numerosi imputati devono qui rispondere di specifici fatti non per averli direttamente e materialmente compiuti, ma perchè ad essi ascrivibili, a titolo di concorso morale, in virtù della loro qualità di "organizzatori" (quando non di "capi") della banda armata, qualità rivestita all'epoca e nell'ambito territoriale del commesso reato.

Dunque, premesso che appaiono di agevole individuazione le figure criminose, pure previste dall'art.306 C.P., del costitutore di una banda armata (lo è chiaramente chi abbia contribuito alla nascita della banda in generale o di una sua articolazione territoriale) e di capo della stessa (qualifica certamente rivestita da colui che, ad esempio, è membro della "direzione" di una data organizzazione armata, con conseguenti ed ovvi poteri di determinarne linea politica e strategia operativa), si deve ora passare ad illustrare i connotati salienti delle figure dell'organizzatore e del semplice partecipe di una banda armata.

Sul punto, si rimanda integralmente a quanto già specificato nella requisitoria di questo P.M. dell'1.8.79 e nella corrispondente ordinanza di rinvio a giudizio dell'11.9. 79 del G.I. GALLI nel noto processo contro ALUNNI Corrado + altri, nonché nella requisitoria del P.M. del 4.2.82 (pagg.203-211) nel procedimento contro PRIMA LINEA etc., n.921/80F GI (tutti gli atti citati sono acquisiti in copia al presente procedimento). In sintesi estrema (ad evitare inutili ripetizioni di concetti unanimemente accolti dalla giurisprudenza degli ultimi anni) si può affermare che:

- organizzatore è chi opera, anche dopo la costituzione della banda, con mansioni di rilievo per il consolidamento e lo sviluppo della banda ; non esiste, pertanto, un'organizzazione

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 144

che si esaurisca nel solo momento iniziale della banda;

- il mero partecipe, pertanto, non può essere "tout court" individuato in chi aderisce alla banda in un momento successivo alla sua costituzione, bensì ⁱⁿ colui al quale siano affidati compiti di minore incisività ai fini della sussistenza della banda e la cui adesione a questa, pertanto, sia limitata in quantità, qualità o durata.

In altre parole, deve ritenersi organizzatore chiunque espliciti non occasionalmente, ma in modo continuativo, un compito di essenziale rilievo nella vita dell'associazione. E sono compiti di essenziale rilievo quelli svolti per assicurare l'esistenza e l'efficienza dell'organizzazione, o per promuoverne l'incremento, o per stabilirne la disciplina interna o per coordinare l'attività di singoli affiliati o singoli settori. Esemplificando, va detto che rientrano sicuramente nella categoria dei comportamenti organizzativi quelli consistenti :

- nell'operare in maniera continuativa nelle strutture più esasperatamente "militati" dell'organizzazione ;
- nello svolgere un ruolo determinante nella costituzione o organizzazione delle strutture "di base" della banda, quelle, cioè, finalizzate a radicare il "combattimento" nelle aree metropolitane o in altri settori (costruzione delle S.A.P.) ;
- nel rappresentare le posizioni politiche della banda armata nei rapporti con altre organizzazioni eversive o all'interno di cd."ambiti pubblici" o legali (all'interno dei quali appare possibile svolgere opera di reclutamento) ;
- stipulare contratti di locazione o acquisto, o avere la diretta disponibilità, di appartamenti adibiti a basi dell'organizzazione o a rifugio di latitanti ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 145

- nel redigere documenti ideologici, programmatici ed organizzativi (con le ovvie capacità di elaborazione teorica che ciò comporta);
- nell'addestrare all'uso delle armi o diffondere le tecniche di impiego di armi, esplosivi etc.; nel procurare, catalogare, custodire e distribuire le armi o altra "dotazione tecnica" della banda ;
- nel centralizzare i dati, le informazioni e le notizie che possono apparire utili nello studio del "personale nemico" e, in genere, degli obiettivi da colpire ;
- nel tenere la contabilità del gruppo ;
- nel fare opera di proselitismo in genere.

E' ovvio che questo elenco non pretende certo di esaurire l'intera possibile casistica delle funzioni tipiche dell'organizzazione di una banda : vale soltanto come esemplificazione, alla luce delle concrete attività realizzate nel corso degli anni dalla varie organizzazioni eversive inquisite.

Si osserva, infine, che la sussunzione di posizioni diverse nella medesima categoria di "organizzatori di banda armata" non impedisce che possa trattarsi di posizioni anche considerevolmente diverse quanto al rilievo nell'ambito della organizzazione eversiva e alla gravità agli effetti della legge penale. Non vi è dubbio, infatti, che si danno figure assai varie di organizzatore, in una gamma di posizioni anche enormemente differenziate ; ebbene, ciò non costituisce ingiustizia nè formale nè sostanziale, tenuto conto che i criteri di cui all'art. 133 C.P. consentono di graduare, come è ovvio, in modo assai analitico le responsabilità e le sanzioni. Pur prevedendo i primi due commi dell'art. 306 C.P. trattamenti sanzionatori sensibilmente differenziati, è data piena facoltà di irrogare in concreto a taluni semplici partecipi perfino maggiori pene che agli organizzatori.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 146

Così definiti i criteri distintivi tra le varie figure criminali previste dall'art.306 C.P., è opportuno, ora, trattare un altro tema generale di rilevante interesse per la presente inchiesta : quello della responsabilità dei capi o degli organizzatori della banda per i singoli reati attribuibili alla banda, pur quando - è ovvio - non vi sia prova di una loro diretta partecipazione ai reati stessi.

Si tratta, anche in questo caso, di un tema ampiamente ed originariamente sviluppato nella requisitoria di questo P.M., nell'ordinanza del G.I. dott.GALLI e nella sentenza di I° grado nell'ambito del noto procedimento contro Corrado ALUNNI+ altri. L'indirizzo giurisprudenziale che ne è scaturito è stato conformemente seguito da varie altre AA.GG.. Da ultimo, si rimanda a quanto precisato da questo P.M. nella requisitoria del 4.2.82 nel procedimento n.92I/80F GI, contro ACHILLI Antonio + 175, per fatti relativi all'attività di PRIMA LINEA, nelle pagine da 211 a 218 (tale requisitoria, infatti, è stata regolarmente acquisita in atti).

In questa sede è sufficiente ricapitolare, sinteticamente che :

- i "reati-mezzo" ed i "reati-fine" commessi dalla banda sono dalla banda stessa concepiti come passaggio obbligato per la realizzazione ultima dei suoi scopi ;
- poichè i capi e gli organizzatori della banda sono inconfutabilmente coloro che decidono e preparano in concreto i singoli reati, o deliberando le "campagne" in cui questi si inseriscono, o istigando e rafforzando la volontà dei materiali esecutori, o promettendo loro assistenza ed aiuto prima e dopo il compimento dei fatti, o preventivamente classificando gli obiettivi da colpire e studiando le modalità di aggressione, o mettendo a disposizione armi e mezzi per consumare i reati, o preventivamente redigendo e successiva-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 147

mente diffondendo i documenti rivendicativi dei vari episodi (essendo notoriamente la rivendicazione dei fatti un momento essenziale e preventivamente studiato del "gesto" terroristico), è giusto che gli stessi capi ed organizzatori della banda rispondano dei reati in questione a titolo di concorso morale nella loro consumazione (si ricordi, del resto, l'ampia operatività del concetto di "concorso morale" nel reato secondo le costanti e recentissime decisioni della Corte di Cassazione, che non può non confermare la tesi qui prospettata);

- perchè questa tesi non appaia come strumento per introdurre nel sistema penale una volontà di attribuzione generalizzata di responsabilità a tutti gli imputati sulla base di elementi di prova di carattere "generale" e non "specifico", va anche detto che, ad avviso del P.M., la qualità di organizzatore-dirigente della banda non comporta di per sè l'assunzione di responsabilità per i reati da questa commessi, occorrendo anche che tale qualità sussista sia al tempo del commesso reato, sia nell'ambito di un ben definito apparato logistico-organizzativo; con il che si introducono un correttivo di ordine temporale ed uno di ordine territoriale alla tesi fin qui proposta, che valgono ad "ammorbidirla" e, soprattutto, a renderla aderente alla realtà concreta delle strutture e del modo di operare delle organizzazioni eversive esistenti nel Paese .

Resta solo da aggiungere che la tesi fin qui esposta, tecnicamente ineccepibile, trova riscontro finanche nei volantini o documenti ideologici prodotti dalle organizzazioni qui inquisite; vi si possono costantemente leggere, infatti, espressioni del tipo "...ce ne assumiamo tutta la responsabilità politica..", "...rivendichiamo come proprio della nostra linea.., come nostro

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 148

patrimonio..". E' pure agevole osservare che ad ognuna di queste proposizioni non corrispondono astratte farneticazioni, ma fatti, normalmente tragici. Giusto è, quindi, che questa assunzione di responsabilità morale e politica si traduca, giuridicamente, in un corrispondente rischio di giudizio e pena.

Infine, si deve sottolineare che tutte le argomentazioni fin qui esposte dovranno intendersi integralmente richiamate allorchè, trattando delle posizioni dei singoli imputati, si esamineranno le loro responsabilità per il reato associativo (nelle ipotesi di capo, costituente, organizzatore o partecipe della banda armata) o per singoli reati loro ascritti.

-----oOo-----

Si deve passare ora all'esame delle responsabilità degli imputati per i reati associativi.

Par.5 - a : Banda armata FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE (F.C.C.) e SQUADRE ARMATE PROLETARIE (S.A.P.)

Sono imputati :

di costituzione ed organizzazione della banda armata (art. 306 I° c.C.P.) : M.BARBONE, G.CALORIA, R.CARAVATI, M.CIAPPONI, G.DE SILVESTRI, M.FENERI, P.FRANZETTI, P.LA MANNA, L.LEPRE, D.MARCHETTINI, G.PAPARELLA, R.RICCIARDI ;

di partecipazione semplice alla banda armata (art.306 II° c.C.P.) : M.CROSTA, P.FERRONATO, P.LAZZARONI, G.LETTIERO;

di partecipazione semplice alla banda armata, limitatamente alla struttura delle S.A.P. (art.306 II c.C.P.) : P.ARESCA, E.COMINCINI, D.BERINGHELI, B.GIOVINE, D.LAUS, E.FRAGOLA, P.MORANDINI, A.MARI, S.MARI, M.PALMA, M.SENNA, R.BARONE e M.SORESINA e M.DESTEFANO.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 149

In ordine alla posizione di questi imputati, va detto :

- M. BARBONE (cui è contestata anche la qualifica di "capo" della banda), R. CARAVATI, R. RICCIARDI, D. BERINGHELI, D. LAUS, E. FRAGOLA, P. MORANDINI, S. MARI, M. SENNA, R. BARONE e M. DE STEFANO sono reï confessi (dovendosi, però, fare rilevare la riduttività delle dichiarazioni confessorie della Caravati, di Fragola e di Barone, nonostante questi ultimi due abbiano addirittura preso parte a specifiche azioni delle S.A.P. e siano comunque accusati da BARBONE e MORANDINI);
 - CALORIA è inequivocabilmente accusato dalle dichiarazioni di BARBONE e RICCIARDI, nonchè da quanto era già emerso a suo carico nel procedimento-ALUNNI, nell'ambito del quale era stato infatti già indiziato. L'aver gestito il denaro della banda e l'aver ospitato nella propria abitazione importanti riunioni del Comando Nazionale delle F.C.C. o del Comando unificato F.C.C.-P.L. giustifica ampiamente la qualifica di organizzatore attribuitagli. Quella di costituente, invece, deriva dall'aver egli assunto la qualifica di socio-fondatore della banda, avendo già militato in ROSSO-BRIGATE COMUNISTE (della appartenenza a questa organizzazione risponde già davanti alla A.G. di Roma, essendo già stato rinviato a giudizio davanti a quella Corte d'Assise a seguito delle illuminanti dichiarazioni di Carlo FIORONI e Mauro BORROMEO) ed avendo seguito Corrado ALUNNI, A. MAROCCO e gli altri nella nota scissione, sfociata nella costituzione delle F.C.C..
- Per quanto spiacevole, è doveroso da parte del P.M. sottolineare la "vischiosità" del personaggio, rifugiatosi nel suo stato di non vedente (così divenuto un comodo paravento ed uno strumento per invocare comprensione e suscitare pietà) al fine di negare ottusamente le schiaccianti prove esistenti a suo carico ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 150

- M.CIAPPONI, moglie di Fortunato BALICE (che, pertanto, comprensibilmente, non l'accusa), è indicata da BARBONE quale appartenente alle F.C.C., pur non avendo materialmente preso parte ad alcuna azione ;
- G. DE SILVESTRI, M.FENERI e G.PAPARELLA (gli ultimi due latitanti) erano persone appartenenti alle F.C.C., legate tra loro anche da vincoli di amicizia : sono accusati dalle dichiarazioni di BARBONE, RICCIARDI, BALICE.MORANDINI, PASINI GATTI etc. ;
- P.FRANZETTI, P.LA MANNA e MARCHETTINI, tutti e tre del varesotto, sono indicati come appartenenti alle F.C.C. (il primo ed il terzo in posizioni di enorme rilievo politico e militare) da numerosissime fonti tra cui, in particolare, si segnalano M.BARBONE, R.RICCIARDI; F.BALICE, E.PASINI GATTI ed altri ; il primo diede successivamente vita ai REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO, dopo essersi sganciato dalle F.C.C., mentre gli altri due (vedi dichiaraz.Ricciardi) tentarono invano di entrare nelle B.R. attraverso Roberto SERAFINI, il che, ovviamente, testimonia la loro pericolosità ;
- L.LEPRE è indicato quale costituutore delle F.C.C. e membro di rilievo (per il suo ruolo di anello di collegamento con la rete di simpatizzanti svizzeri) da R.RICCIARDI; BALICE e BARBONE hanno poi confermato le dichiarazioni del RICCIARDI, avendo già in precedenza entrambi parlato del LEPRE, del quale, però, ignoravano le generalità reali ;
- M.CROSTA, P.FERONATO, P.LAZZARONI e G.LETTIERO sono stati indicati quali membri delle F.C.C. da RICCIARDI (la FERONATO, per la verità, anche da GEMELLI e BALICE) : il primo, la seconda ed il quarto hanno anche partecipato a rapine o altre azioni commesse dall'organizzazione. Il solo LAZZARONI deve essere prosciolto dall'accusa in quanto le dichiarazioni di RICCIARDI (sostanzialmente "de relato") vanno integrate

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 151

con quelle del BALICE : se ne può complessivamente dedurre che i rapporti del LAZZARONI con le F.C.C. più che essere il frutto di un'appartenenza di costui all'O. erano dovuti ai legami di amicizia (o di trascorsa militanza comune nelle Brigate Comuniste) con SERAFINI e COMINCINI. Si ricordi, inoltre, che LAZZARONI ha reso ampie confessioni sulla sua militanza nelle B.C. e su alcuni specifici episodi delittuosi a lui attribuibili, per cui, in difetto di certissimi elementi d'accusa, può ritenersi leale anche nelle dichiarazioni difensive in merito alla contestata appartenenza alle F.C.C. ;

- ARESCA e COMINCINI sono inequivocabilmente accusati da MORANDINI e BARBONE : risultano avere svolto compiti di rilievo all'interno delle S.A.P., pur se il secondo non è accusato di avere partecipato a specifiche azioni, ma solo di essere stato il responsabile di una S.A.P. da lui costituita e di avere preso parte a varie riunioni e discussioni del COORDINAMENTO SQUADRE di Milano ;

quanto all'ARESCA, rimasto latitante, si ricordi che, come risulta dal capitolo successivo, egli ha partecipato a varie azioni delle S.A.P. (rapine ed attentati) in corso anche con vari esponenti della struttura superiore delle F.C.C. come COLOMBO, BELLERE, CARCANO e lo stesso BARBONE; sempre ARESKA, come si dirà appresso, diede successivamente vita alla banda "GUERRIGLIA ROSSA", sorta come riaggregazioni di ex appartenenti alle S.A.P. ;

- COMINCINI Emilio, B. GIOVINE, i fratelli MARI (Stefano ed Alberto), M. PALMA, e M. SORESINA sono accusati di partecipazione alle S.A.P. essenzialmente sulla base delle dichiarazioni di BARBONE e MORANDINI. Queste posizioni, però, meritano un approfondimento.

Barbone, infatti, ha precisato che questo gruppo di persone

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 152

era legato all'Organizzazione da rapporti sia politici che personali, di amicizia, cioè, con lui stesso, CARCANO, BELLERE', COLOMBO ed altri. Il gruppo in questione discusse a lungo la necessità di dare vita ad una S.A.P. e, in generale, discusse di lotta armata e di progetti organizzativi. A detta del BARBONE, però, alcune persone come Alberto MARI e M. SORESINA decisero di "tirarsi indietro" al momento di passare a realizzare concretamente il programma discusso e concordato.

Le affermazioni del BARBONE erano ^{poi} confermate da quelle di MORANDINI e, sostanzialmente, anche da quelle dei vari Alberto e Stefano MARI, BERINGHELI e SORESINA (quantunque quest'ultimo si sia rivelato il più "reticente" dei quattro nel descrivere i temi della discussione politica cui personalmente contribuì).

Ed allora, ritiene il P.M., è opportuno distinguere la posizione di chi era inserito a pieno titolo nella struttura delle S.A.P. (indipendentemente dall'aver partecipato o meno a singole azioni) da quella di chi partecipò solo ad un dibattito politico, per quanto prolungato ed avente come tema la necessità di operare in chiave di lotta armata.

Secondo il P.M., infatti, la posizione dei secondi è tale da imporre pronunce di proscioglimento.

Rientrano in questo gruppo di persone i soli Alberto MARI e Marco SORESINA i quali, pur avendo partecipato alle discussioni in questione, offrendo anche la loro abitazione (Soresina) quale luogo ove farle svolgere, non solo non parteciparono ad alcuna azione del gruppo (attentati o rapine) ma si defilarono completamente, abbandonando l'ambito organizzativo in cui si stavano gradualmente inserendo, fino al punto di essere considerati, anche dai loro stessi amici e compagni di fede politica, sicuramente fuori da ogni attivi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 153

tà politica/e "esterni" rispetto al progetto di costruzione delle S.A.P. . A.MARI e M.SORESINA, pertanto, vanno prosciolti dal reato loro contestato per non avere commesso il fatto.

Diverso discorso deve farsi per Stefano MARI, Daniele BERINGHELI, M.PALMA, B.GIOVINE ed E.COMINCINI : questi cinque, infatti, per quanto sicuramente personaggi di minore se non minimo rilievo rispetto ai vari CARCANO, BELLERE'etc., contribuirono sicuramente all'attività delle S.A.P., di cui furono di fatto considerati membri . Significativa, a tal fine, è la partecipazione dei primi tre ad attentati dinamitardi rivendicati dalle S.A.P. (A.Marie D.Beringheli) o a rapine a scopo di finanziamento (M.PALMA), mentre egualmente rilevante fu il grado di "ingerimento" organizzativo degli altri due, tanto da rappresentare il primo ^{come s'è già detto,} una S.A.P. molto compartimentata, agente in zona Bovisa, sotto la sua direzione, e tanto da essere la seconda sempre "agganciata" al progetto delle S.A.P. ed alle persone che vi gravitavano intorno fino addirittura all'epoca della "Brigata 28 Marzo"; ma della partecipazione della ragazza a questa struttura si dirà appresso. Per la GIOVINE, tra l'altro, si ricordi che anche Alberto MARI (pag.7 interr.29.11.80 al P.M.) ne ha indicato il persistente legame con le S.A.P., affermando :

"...mi distaccai totalmente dal gruppo....rimanendo invece legato sentimentalmente ancora per un certo periodo a Barbara GIOVINE, la quale, peraltro, continuò a fare parte della S.A.P. "

S. MARI, BERINGHELI, GIOVINE, PALMA e COMINCINI devono essere pertanto rinviati a giudizio per rispondere della contestata partecipazione alle S.A.P. . Sul punto si deve anche precisare che il reato di partecipazione a banda armata si consuma

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 154

pur se sia riscontrabile in una determinata condotta ^{solo} un
atto individuale di adesione agli scopi ed all'attività
della banda.

Ciò è sicuramente ravvisabile nella partecipazione dei vari S.MARI, BERINGHELI, GIOVINE, PALMA e COMINCINI, così come di FRAGOLA e BARONE, ad azioni specifiche di lotta armata (alcune delle quali addirittura rivendicate dalle S.A.P.) o a discussioni politiche aventi come tema il progetto di costruzione ed ampliamento della rete delle S.A.P. .

Derubricazioni

Tanto premesso sulla posizione dei singoli imputati in relazione alla banda armata F.C.C., va detto che quelli accusati di "costituzione" ed organizzazione" della banda, devono rispondere di tale titolo di reato, sia per avere materialmente fondato l'O., partecipando all'elaborazione del progetto politico che la caratterizzò e contribuendo alla formalizzazione delle sue strutture, sia per avere svolto i compiti "organizzativi" a ciascuno di essi attribuiti da BARBONE, RICCIARDI e BALICE :

si è già detto del CALORIA, mentre, per gli altri, si deve rilevare che DE SILVESTRI, FENERI e PAPARELLA entrarono immediatamente in uno dei NUCLEI dell'O. e che DE SILVESTRI partecipò alle discussioni con PRIMA LINEA in vista del progetto di unificazione ; che FRANZETTI fu membro del COORDINAMENTO SQUADRE del varesotto al pari di MARCHETTINI e che entrambi rivestirono ruoli logistici e rappresentarono F.C.C., all'esterno, nei rapporti con PRIMA LINEA e svolsero, inoltre, ruoli di proselitismo ; anche di LEPRE si è già detto. Per quanto riguarda R.CARAVATI, M.CIAPPONI e P. LAMANNA, invece, in armonia con dichiarazioni di BARBONE e RICCIARDI e per le ragioni già esposte dal G.I. nei provvedimenti con cui concesse loro la libertà provvisoria durante l'istrut-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 155

toria (marginalità del loro ruolo, legato essenzialmente a quello dei rispettivi uomini - FELICE, BALICE e BRUSA - cui erano legate ; assenza di qualsiasi serio contributo alla elaborazione politica del gruppo ed alla concreta attività criminale dei NUCLEI in cui pure erano inserite) si ritiene opportuno richiedere la derubricazione del reato loro originariamente contestato in quello di cui al II° c. dell'art.306 C.P. .

Riassumendo, le richieste relative all'accusa di appartenenza ad F.C.C.- S.A.P. sono :

- di proscioglimento per non avere commesso il fatto per LAZZARONI, A.MARI e M.SORESINA ;
- di derubricazione a partecipazione semplice a banda armata per CARAVATI, CIAPPONI e LAMANNI e loro rinvio a giudizio per questo reato;
- di rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati per le accuse loro rispettivamente contestate. Si precisa che, per mera omissione materiale, non è stato emesso mandato di cattura (né è stato richiesto), per il reato di cui al capo n.2, a carico del DE STEFANO. Questi, peraltro, ha ampiamente confessato il fatto-reato per cui può essere rinviato a giudizio.

Par.5 - b : Banda armata GUERRIGLIA ROSSA - PRE 28 MARZO

La trattazione delle posizioni individuali rispetto alla contestazione di appartenenza alle due bande armate sopra indicate viene ^{qui} affrontata unitariamente perchè, per le ragioni esposte nel III° paragrafo di questo capitolo, si chiederà la riunificazione dei capi d'accusa nn.3 e 4 della rubrica.

Ed allora, considerando già unificate queste accuse, sono imputati :

di costituzione ed organizzazione della banda armata (art. 306 I° c.C.P.) : P. ARESCA, M.BARBONE, D.LAUS, P.MORANDINI, M. DESTEFANO, E.PASINI GATTI e G.CATTANEO ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 156

di partecipazione semplice alla banda armata (art. 306 II° c. C.P.) : R. BARONE, E. FRAGOLA, M. LUSTRO, P. MORRONE e P. CAPUDI .

In ordine alla posizione di questi imputati va detto:

- M. BARBONE, D. LAUS, P. MORANDINI, E. PASINI GATTI, CAITANEO, E. FRAGOLA e LUSTRO sono rei confessi, pur dovendosi far rilevare la inaccettabile riduttività delle dichiarazioni degli ultimi due i quali, pur avendo ammesso gli specifici reati loro ascritti (fatti connessi a "GUERRIGLIA ROSSA" il primo, e detenzione e porto di armi il secondo), hanno inattendibilmente sostenuto di non avere saputo o capito che si trattava di attività inquadrabili nell'ambito operativo di un'organizzazione eversiva;
- P. ARESCA, latitante, è inequivocabilmente e concordemente accusato da MORANDINI, BARBONE e LAUS ;
- anche DE STEFANO è reo confesso, e si è egli stesso dilungato sulla nascita della BRIGATA 28 MARZO, come prosecuzione ristretta e più qualificata rispetto alla banda di cui qui si parla ;
- BARONE, ambiguo nelle sue mezze ammissioni, ma ostinato nelle sue ottuse negazioni, è accusato da MORANDINI e BARBONE di avere partecipato alla ciclostilatura di documenti di GUERRIGLIA ROSSA, da LUSTRO ed altri di avere consegnato armi al LUSTRO stesso, da BARBONE di avere commesso attentati dinamitardi, da MORANDINI e PASINI GATTI di avere partecipato ad un tentativo di rapina in una banca di Corte Palasio e ad una rapina ad un autonoleggio ("Industrial Car"), da BARBONE di avere partecipato ad azioni di studio delle abitazioni di alcuni giornalisti ; insomma, è del tutto provato il suo costante contributo, per la durata della vita della banda, alla realizzazione dei fini da questa propostisi;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 157

- la MORRONE è raggiunta da prove precise circa la sua partecipazione alla rapina in danno dell'autonoleggio INDUSTRIAL CAR ; risulta, inoltre, avere fornito ospitalità a DESTEFANO ed avere partecipato alle discussioni politiche della banda ; ne deve, quindi, essere considerata partecipe, poichè il reato di concorso nella partecipazione a banda armata sussiste, indipendentemente dall'essere o meno considerati formalmente membri della banda dagli altri "consociati", solo che sia riscontrabile in una determinata fattispecie l'esplicazione concreta ed oggettiva di una volontà, anche autonomamente manifestata, di contribuire in qualsiasi maniera all'attività della banda ed al conseguimento dei suoi fini. Ciò, infatti, è sicuramente verificabile nell'attività della MORRONE, così come di chiunque altro abbia commesso reati specifici inquadrabili nella pratica criminosa della banda (ciò vale, quindi, anche nei confronti di tutti gli altri imputati della appartenenza a questa banda, fin qui nominati, indipendentemente, cioè, dalla loro confessione o meno, avendo tutti commesso specifici episodi criminosi);
- il solo CAPUDI, invece, deve essere prosciolto : non certo per il suo comportamento processuale, reticente e non leale, ma perchè, dagli stessi discorsi di BARBONE, MORANDINI e PASINI GATTI, emerge che egli partecipò, sia pure a lungo, alle discussioni politiche della banda (o di alcuni membri di questa) defilandosi, però, al momento del passaggio alla concreta attività ; non risulta, quindi, avere partecipato ad alcuna azione e poichè, per quanto riguarda le discussioni di cui si diceva, risulta essersi limitato a presenziarvi, senza contribuire in alcun modo alla elaborazione della linea politica della banda, non può affermarsi con sicurezza che si sia configurato a suo carico il reato contestato. La sua posizione rispetto alla

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 158

banda, in definitiva, risulta analoga a quella di A. MARI e M.SORESINA (per i quali già si è chiesto il proscioglimento con formula ampia) rispetto alla struttura delle S.A.P. delle FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE.

Quanto ai ruoli attribuiti agli imputati, è fuori di dubbio, secondo il P.M., che BARBONE, ARESCA, LAUS, MORANDINI, DE STEFANO, PASINI GATTI e CATTANEO debbano essere rinviati a giudizio per il reato di cui all'art.306 I° c.C.P.; si deve però precisare che solo i primi quattro devono essere considerati, oltre che organizzatori, costitutori della banda. Furono loro, infatti, a costituirla sulle ceneri delle S.A.P. . Tutti e otto, invece, devono essere considerati organizzatori della banda per i loro ruoli di complessiva direzione politica e militare della organizzazione (pur essendone l'ARESCA uscito prima della fine del '9), di rappresentanza all'esterno nei rapporti con altre organizzazioni, per i loro ruoli logistici, per i compiti di reclutamento e proselitismo sicuramente svolti.

Riassumendo, il solo CAPUDI deve essere prosciolto, mentre tutti gli altri imputati devono essere rinviati a giudizio per i reati loro contestati (unificati i capi di accusa di cui ai nn.3 e 4 della rubrica), specificandosi però che solo BARBONE, LAUS, ARESCA e MORANDINI devono essere considerati "costitutori" della unica banda.

La unificazione dei capi nn.3 e 4 della rubrica, ovviamente, comporta la modifica della formulazione del capo d'accusa unificato, secondo quanto specificato nello ultimo capitolo.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 159

Par.5-c : Banda armata BRIGATA 28 MARZO

Sono imputati di appartenenza a questa banda :

- BARBONE, D.LAUS, P.MORANDINI, M.DESTEFANO, F.GIORDANO e M.MARANO come costitutori ed organizzatori (art. 306 I° c. C.P.) ;
- PASINI GATTI E. e B.GIOVINE, come semplici partecipi (art. 306 II° c. C.P.).

La storia della BRIGATA 28 MARZO è già stata trattata in precedenza con abbondanza di particolari; qui basti ripetere, allora, che BARBONE, MORANDINI, LAUS e DE STEFANO hanno concordemente confessato di aver~~e~~ costituito ed organizzato la BRIGATA 28 MARZO, indicando GIORDANO e MARANO quali loro complici ; questa chiamata in correità, peraltro, appare assolutamente "senza scampo" per GIORDANO e MARANO che, ottusamente, hanno negato ogni cosa fino alla fine della istruttoria, non riuscendo a fornire alcuna spiegazione, comunque, delle "calunnie" che, a loro dire, sarebbero state avanzate nei loro confronti ;

- PASINI GATTI ha pure lui sostanzialmente confessato la partecipazione all'attività della banda, 'chè tale deve essere ritenuta l'opera di chi, come lui, si prestò a custodire ed a consegnare armi per la 28 MARZO e, soprattutto, a svolgere funzione di anello di collegamento tra la banda e fasce di fiancheggiatori minori (quale sostanzialmente deve ritenersi la BRIGATA A.LO MUSCIO, che il PASINI GATTI aveva gradualmente attratto nella orbita della 28 MARZO, tanto da organizzare e compiere il sequestro di Claudio MINERVINO, di cui vi sono ampie confessioni in atti, nell' esclusivo interesse di questa banda) ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 160

- Barbara GIOVINE, infine, come risulta dal capitolo successiva, è imputata di specifici reati commessi dalla 28 MARZO (Minacce a giornalisti, propaganda ed apologia sovversiva, nonché pubblica istigazione; ciò, in particolare, ella commise, materialmente redigendo e dattiloscivendo documenti a firma 28 MARZO, da lei stessa e dai complici diffusi e spediti per posta). Alla stregua di quanto specificato in precedenza, a proposito della posizione di Patrizia MORRONE, non vi può essere alcun dubbio sulla sua volontà di contribuire alla attività della banda e, quindi, sulla sua qualità di partecipe, ex art. 306 II c.C.P., quantunque fosse dai complici considerata "esterna" rispetto alla banda stessa. Si ricordi che le accuse a carico della GIOVINE provengono concordemente da BARBONE, MORANDINI e LAUS ."

tutti gli imputati di appartenenza alla BRIGATA 28 MARZO, pertanto, vanno rinviati a giudizio per rispondere delle qualifiche a ciascuno di essi ascritte.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 161

C A P I T O L O I I II SINGOLI FATTI PER CUI SI PROCEDE

Come si è già avuto modo di anticipare, in questo capitolo verranno schematicamente esaminati tutti i singoli episodi per cui si procede : le rispettive "schede" conterranno brevi riferimenti alle principali fonti delle prove acquisite (con particolare riferimento alle dichiarazioni provenienti da imputati, imputati di reati connessi, testimoni etc.), una sintetica descrizione del fatto ed una breve ricostruzione della complessiva realtà processuale emersa durante l'istruttoria, con riferimento sia alla posizione dei singoli imputati, sia ad eventuali problemi tecnico-giuridici configurabili.

E' opportuno precisare, anche, come premessa metodologica, che non verranno qui esaminate le dichiarazioni difensive di quanti, di fronte alla imponente mole di dichiarazioni accusatorie, hanno ostinatamente negato ogni propria responsabilità o hanno rifiutato di rispondere (ciò facendo per convinta adesione alla linea "politica" propugnata da chi teorizza il rifiuto di ogni riconoscimento, anche indiretto, delle legittimazione processuale delle Istituzioni, più che per una inesistente convenienza difensiva) : ciò si spiega con l'implicita convinzione del P.M. che tali dichiarazioni appaiono del tutto irrilevanti e perdenti rispetto al peso degli elementi di segno opposto acquisiti. Resta inteso, ovviamente, che saranno prese in esame tutte quelle posizioni difensive che, per quanto negatorie, siano rilevanti e collocate in un quadro globale di accettazione del rapporto processuale con lo Stato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 162

Si è detto, dunque, che in questo capitolo verrà analiticamente affrontato il tema delle responsabilità individuali dei singoli imputati per gli specifici episodi criminosi ad essi attribuibili.

E' doveroso, allora, fare una premessa (-da ritenersi valida, in verità, anche per l'oggetto del precedente capitolo-) sui mezzi di prova, affermando chiaramente che in questo processo assumono massimo rilievo le dichiarazioni rese dai numerosi imputati che hanno collaborato con l'A.G. . E' opportuno, conseguentemente, spendere qualche parola per illustrare e dimostrare, in via generale, la affidabilità di tali dichiarazioni che assumono, indubbiamente, il rango di principale mezzo di prova nella inchiesta.

Questa, infatti, è andata sviluppandosi ed arricchendosi man mano di contenuti sempre più pregnanti, proprio a partire da una serie di dichiarazioni confessorie (BARBONE, MORANDINI, LAUS, DE STEFANO) che si integravano e confermavano a vicenda.

I numerosi riscontri obiettivi acquisiti (con rinvenimento di armi, documenti, ulteriori confessioni di altri arrestati etc.) davano subito la misura della importanza delle dichiarazioni in questione.

La validità, attendibilità, univocità e complementarità degli elementi che si acquisivano a carico dei singoli imputati, del resto, non scaturivano solo dalle dichiarazioni rese da personaggi di spicco nell'ambito delle organizzazioni inquisite, ma anche dalle confessioni, totali o parziali, di molti imputati minori (- a conferma, peraltro, della rilevanza politica del fenomeno della confessione, quale sintomo emergente crisi di identità di molti giovani rispetto alla drammatica esperienza della lotta armata).

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 163

E, dunque, anche eventuali inesattezze ed errori in cui possono essere incorsi alcuni degli imputati rei confessi, a prescindere dalla circostanza che sono stati sempre rilevati e conseguentemente valutati dagli inquirenti, non possono minimamente inficiare un quadro processuale sostanzialmente univoco e privo di smagliature ; così come non potranno intaccare il peso probatorio delle cose dette e dei riscontri emersi le accuse personali e calunniose che strumentalmente saranno rinnovate contro chi ha collaborato con l'A.G. o le ritrattazioni prive di valore processuale che già hanno scelto di compiere coloro che, come il LAUS ad esempio, per convinzione politica o per altre ragioni, sono stati riassorbiti nella spirale criminosa da cui parevano essere venuti fuori.

Va perciò ribadito che le dichiarazioni rese durante l'istruttoria sono state valutate secondo i normali criteri di ermeneutica processuale adottati ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad una chiamata in correità o ad una confessione, o all'una ed all'altra insieme. Si è sempre verificato, cioè, se le une e le altre fossero rivestite dei caratteri della non contraddittorietà, della costanza, della univocità e del disinteresse. Ovviamente non è escluso che su quest'ultimo elemento, in considerazione della riduzione di pena introdotta dal noto art.4 L.6.2.80 n.15, possa da taluno essere avanzata l'ombra del dubbio, ma mai, in effetti, è stato riscontrato l'intento esclusivo di ottenere il favore dell'Autorità da parte di chi rendeva ampie dichiarazioni confessorie e, comunque, dalle pagine che seguono, ci si potrà rendere conto, caso per caso, che i possibili dubbi sono stati ampiamente fugati dai riscontri conseguiti, dalle pluralità di fonti a disposizione etc. .

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 164

Ancora, va detto che alla massima cautela possibile e ad estremo rigore è stata improntata la valutazione degli elementi connessi a notizie di fonte indiretta, in quanto, ovviamente, prescindendo da ogni giudizio sulla credibilità di chi riferiva la notizia alla A.G., esiste sempre, in tali casi, un margine di dubbio sulla attendibilità della fonte originaria : in questi casi, pertanto, massima attenzione è stata riservata ai riscontri oggettivi degli elementi di conoscenza forniti ed alla validità o meno del quadro complessivo in cui questi si inserivano.

Le confessioni e le chiamate in correità, dunque, così caratterizzate, assumono nell'inchiesta, a pieno titolo, il significato processuale di "prove a carico" pienamente affidabili.

Ma le dichiarazioni pur rilevanti ed esaurienti rese dai cd. "pentiti" non sono, ovviamente, gli unici mezzi di prova utilizzati nel corso della istruttoria : nei successivi paragrafi, in cui si tratterà degli specifici episodi per cui si procede, verrà posta in adeguata evidenza, infatti, l'importanza che hanno di volta in volta rivestito, ai fini dell'accertamento della verità, gli arresti compiuti e le loro modalità, la scoperta di armi, documentazione ed altro materiale, i rapporti di Polizia Giudiziaria e l'esito delle perizie tecniche e medico legali disposte dal G.I. .

Una particolare menzione, inoltre, va fatta per i numerosi esami testimoniali acquisiti dal G.I. che, complessivamente, hanno consentito di approfondire al massimo le conoscenze sugli specifici episodi e di trovare numerose conferme alle varie dichiarazioni confessorie.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

165

Foglio seguito N.

Vanno di seguito esaminate, ora, alcune questioni tecniche le quali, essendo il frutto di un'impostazione accusatoria unitaria e coerente, possono considerarsi di carattere "generale", nel senso che quanto verrà adesso specificato dovrà ritenersi integralmente richiamato in relazione ad ogni episodio per cui la medesima questione dovesse riproporsi:

- a) come si vedrà nei paragrafi successivi, sono stati spesso contestati agli imputati (o ad alcuni di essi) furti o rapine di autovetture, commessi al fine di realizzare ulteriori reati (ferimenti, omicidi, rapine in banca), senza che si siano conosciuti il nome della partē lesa, gli estremi identificativi dei veicoli sottratti, la data esatta del furto o rapina etc. (di regola, invece, risulta sempre noto il luogo dei commessi reati); orbene, la particolarità si spiega con la impossibilità ^{materiale} di rintracciare gli episodi attraverso gli archivi degli organi di P.G.. I fatti, però, devono ritenersi del tutto certi (e, quindi, contestabili) alla luce delle molteplici e concordi confessioni acquisite;
- b) quanto al reato di cui all'art. 21 L. 18.4.75 n. 110 (detenzione di armi, esplosivi etc. al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, mettere in pericolo la pubblica incolumità, commettere determinati reati etc.), esso è stato generalmente contestato ogni qual volta armi, esplosivi etc. risultano usati in azioni dal contenuto politico-eversivo, o commesse da persone sicuramente appartenenti ad organizzazioni terroristiche. La spiegazione, ovviamente, deriva dal rilevare che in tutte queste circostanze armi, esplosivi etc. non hanno mai costituito una dotazione occasionale o che trovava la sua origine, anche temporale, al di fuori della attività eversiva dei singoli autori dei reati in cui armi, esplosivi etc. venivano utilizzati,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 166

ma, al contrario, proprio nella realtà eversiva, non necessariamente sempre organizzata, di cui ogni imputato è risultato partecipe. In altri termini, in tutti i casi in cui risulta contestato il reato in questione risulta evidente che la detenzione delle armi (preesistente o successiva al porto illegale delle stesse, normalmente finalizzato alla consumazione di un singolo reato e, perciò, aggravato ex art. 61 n. 2 C.P.) era qualificata da quei fini generali - comprensivi di eventuali scopi più immediati - specificati nell'art. 21 della L. 18.4.75.

Questo reato, inoltre, è stato normalmente contestato a tutti gli autori dei reati per la cui consumazione armi o esplosivi risultano utilizzati, sia perchè in relazione ai fatti di matrice eversiva (anche in senso lato) è generalmente configurabile una fase preparatoria in cui le armi costituiscono una dotazione personale di coloro che si apprestano a compierli, sia perchè è implicito nel rapporto organizzazione eversiva - singolo militante un autonomo potere di disposizione di quest'ultimo sulle armi, "strumento tecnico" per eccellenza, potere non certo contraddetto dalle esigenze logistiche che inducono le organizzazioni stesse a designare uno o più depositari del proprio patrimonio. In definitiva, cioè, se solo pochi sono i depositari stabili delle armi della banda armata, non vi è dubbio che tutti coloro che le utilizzano nelle azioni esercitano su di esse un qualificato potere di disposizione, che è del tutto sufficiente ad integrare, al di là del porto illegale, il reato di illecita detenzione delle armi stesse;

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 167

- c) quanto al reato di cui all'art. 13 L. 14.10.74 n. 497 (spari o esplosioni al fine di suscitare pubblico disordine o incutere pubblico timore etc.) esso è stato normalmente contestato in occasione di ogni at tentato dinamitardo per cui si procede, non potendo vi essere dubbio che in tali occasioni, indipendente mente dall'entità dell'attentato, sia dato sempre di riscontrare nella volontà di chi compie l'azione, al di là del fine di aggredire, danneggiare, distruggere il bene cui si attende, il dolo specifico di suscitare timori e disordini nella società civile, nel la popolazione colpita etc. Si tratta, del resto, di una finalità esplicitamente consacrata nei documenti, volantini etc. con i quali gli attentati vengono normalmente rivendicati. La minaccia anche indiretta, il terrore e l'intimidazione, pure se generalizzati, costituiscono, infatti, strumenti essenziali per l'a zione delle organizzazioni eversive. Logica e pienamente giustificata è, quindi, la contestazione del reato punito dall'art. 13 L. 497/74, ai fini della cui configurabilità non è affatto necessario che la esplosione avvenga tra la folla, tra più persone e che queste corrano pericolo, ma solo che essa dia luogo in qualsiasi modo (ad esempio, anche attraverso la diffusione della relativa notizia) ad apprensione, timore pubblico tra la gente;
- d) quanto ai reati di pubblica istigazione ed apologia (art. 272 C.P.) e di propaganda ed apologia sovversiva (art. 303 C.P.), essi sono stati contestati agli autori di tutti quei fatti (attentati, ferimenti, omicidi etc.) che risultano essere stati pubblicamente rivendicati con documenti clandestinamente diffu-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

168

si o, finanche, con telefonate.

Infatti, i documenti risultano redatti e diffusi, e le telefonate compiute, proprio al fine di portarne il contenuto a conoscenza delle "masse"; gli uni e le altre inequivocabilmente esprimono istigazione ed apologia della lotta armata e, conseguentemente, costituiscono veicolo di propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

Il requisito della "pubblicità", espressamente previsto dall'art. 303 C.P. e quello della "comunicazione con più persone" implicito nel concetto stesso di "fare propaganda" di cui all'art. 272 C.P., sono indubbiamente soddisfatti dalla diffusione, anche se clandestina, dei documenti in questione o, appunto, dal carattere delle telefonate anonime che pervengono a quotidiani, agenzie di stampa etc., con le quali sono di volta in volta indicati i luoghi dove rinvenire documenti etc. o con le quali, più semplicemente, una determinata organizzazione eversiva si attribuisce la paternità di una certa azione. Anche nell'ipotesi della mera telefonata rivendicativa, dunque i reati in questione devono ritenersi sussistenti per la ovvia considerazione che tali telefonate sono dirette ad assicurare la pubblicazione su organi di stampa legali (il che normalmente avviene) della "comunicazione" del singolo gruppo eversivo.

I due reati concorrono tra loro, in quanto diversi appaiono gli interessi rispettivamente tutelati dalle due norme incriminatrici e concorrono pure con il reato di banda armata di cui all'art. 306 C.P., in quanto è di tutta evidenza che si può benissimo costituire o partecipare ad una banda armata senza commettere pubblica istigazione o propaganda sovversiva e viceversa.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 169

La contestazione dei reati in questione agli autori di quei fatti che risultano rivendicati si spiega logicamente ove si consideri l'importanza che assume la rivendicazione rispetto alle generalità dei fatti di matrice eversiva a contenuto politico, rispetto ai quali, infatti, si pone come atto conclusivo di un complesso iter criminoso, peraltro previsto e voluto da tutti i partecipi, sin dal momento dell'ideazione e preparazione dei fatti stessi.

E' opportuno, a questo punto, trattare proprio dei reati di pubblica istigazione ed apologia (art.272 C.P.) e propaganda ed apologia sovversiva (art.303 C.P.) con riferimento alla posizione degli imputati chiamati a risponderne (si eviterà, quindi, di trattare di questi reati nei successivi paragrafi che concerneranno solo specifici episodi) .

Dunque, sono imputati di questi reati :

- ALUNNI, BALICE, BARBONE, BELLERE', BERINGHELI, BONATO, ARESCA, BRUSA, CARCANO, COLOMBO, DE SILVESTRI, FRAGOLA, DE STEFANO , FRANZETTI, LA MANNA, LAUS, MARCHETTINI, MARI S. , MAROCCO, MORANDINI, PALMA, PAPARELLA e SENNA, in relazione agli specifici fatti rivendicati dalle F.C.C. o dalle S.A.P. e da loro rispettivamente commessi o organizzati ;
- ARESCA, BARBONE, BARONE, FRAGOLA, LAUS e MORANDINI, in relazione agli episodi rivendicati da GUERRIGLIA RUSSA ;
- BARBONE, DE STEFANO, GIORDANO, LAUS, MARANO, MORANDINI e GIOVINE B., in relazione agli episodi rivendicati dalla BRIGATA 28 MARZO .

Orbene, alla luce di quanto si è fin qui detto su questi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 170

reati, è chiaro che nulla di specifico dovrà essere aggiunto per dimostrare le relative responsabilità penali degli imputati (ora elencati) cui i reati stessi sono stati contestati : tali responsabilità, infatti, scaturiscono direttamente (ed indipendentemente, quindi, da specifiche confessioni sul punto) da quelle per gli specifici reati cui le rivendicazioni di volta in volta si riferiscono.

Solo per gli imputati BARONE e Barbara GIOVINE l'incriminazione per i reati in questione non è conseguenza di una loro diretta partecipazione alla esecuzione o alla organizzazione dei reati rivendicati (perchè, infatti, l'uno non è incriminato per gli specifici attentati commessi da GUERRIGLIA ROSSA, nè l'altra lo è per quelli della BRIGATA 28 MARZO), ma, invece, di una loro specifica attività nel settore della redazione o diffusione dei documenti rivendicativi : BARONE, infatti, come da dichiarazioni rese da Barbone e Morandini, ciclostilò insieme al MORANDINI stesso, i volantini a firma GUERRIGLIA ROSSA, diffusi per rivendicare gli attentati da questa consumati, mentre la GIOVINE (dichiarazioni Barbone, LAUS etc.) si occupò della stesura definitiva e dattiloscritta del documento diffuso dalla 28 MARZO per rivendicare il ferimento PASSALACQUA, nonchè di altro da lei stesso inviato per posta alla redazione della rivista "L'ESPRESSO", sempre a firma "28 MARZO".

In definitiva, quindi, tutti gli imputati di pubblica istigazione, propaganda ed apologia sovversiva devono rispondere di tali reati innanzi alla Corte d'Assise di Milano.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 171

Prima di passare all'esame dei singoli fatti per cui si procede, infine, è opportuno precisare :

- che essi saranno esaminati secondo un ordine cronologico , il che offre garanzia di maggiore chiarezza espositiva rispetto ad altri parametri assumibili (quali, ad es., la loro classificazione rispetto alle diverse organizzazioni che li hanno posti in essere, o rispetto alla loro gravità etc.) ;
- che non si farà cenno di quegli episodi o fatti in ordine ai quali sarà formulata richiesta di separazione dal presente procedimento per la necessità di ulteriore indagine o in ordine ai quali tale separazione è già stata disposta dal G.I. .

Tali episodi, peraltro, saranno elencati alla fine del presente capitolo.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 172

- 1 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI CREMONA, FILIALE di MONTICELLI D'ONGINA (Monticelli d' Ongina, 26.7.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 69 interr. al P.M.) e R. RICCIARDI (pagg. 2 e 3 interr. 19.11.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, R. RICCIARDI, A. MAROCCO e R. CARCANO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 12.35 del 26.7.77, tre persone armate facevano irruzione nella Banca Popolare di Cremona, a Monticelli d' Ongina, e, con la minaccia delle armi, si facevano consegnare il denaro esistente in cassa, ammontante a quasi nove milioni. I rapinatori, successivamente, fuggivano a bordo di una vettura alla cui guida si trovava in attesa un quarto complice.

Barbone e Ricciardi hanno confessato, in modo assolutamente conforme, di essere stati autori della rapina insieme a Marocco e Carcano. Entrambi, inoltre, hanno precisato che furono utilizzate due autovetture, rubate entrambe a Milano, e che la rapina costituì, sostanzialmente, la prima "azione di finanziamento" delle nascenti F.C.C. Da sottolineare che i testi FROSI e ZANGRANDI hanno riconosciuto fotograficamente, sia pure in via approssimativa, rispettivamente BARBONE e MAROCCO come due degli autori della rapina.

Tutti e quattro gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio per i reati loro contestati nel relativo mandato di cattura.

---=0=---

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 172
BIS

2 - RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA "ALBERTI"
(Magenta, 28.7.77)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE.
(pag. 69 interr. al P.M.) e R. RICCIARDI (pag. 10
interr. 2.12.81 al G.I.).
Rapporti di P.G. relativi al rinvenimento di alcune
armi provento della rapina.
- IMPUTATI: C. ALUNNI, P.G. FELICE, G. ZANETTI e L.
LEPRE.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 12.20 del 28.7.77,
tre persone armate facevano irruzione nell'armeria di
Luciano Alberti a Magenta. Immobilitavano il proprie-
tario ed un'altra persona presente nel negozio, legan-
doli entrambi con catene e lucchetti e chiudendoli
poi nel retrobottega.
I tre, allora, si impossessavano di 23 armi corte
(pistole e revolvers) e di 2 fucili, fuggendo poi in
disturbati, verosimilmente con l'aiuto di un quarto
complice.

In virtù del loro ruolo di rilievo all'interno
delle F.C.C., per il fatto di essere stati autori del-
la "parallela" rapina di Monticelli d'Ongina ("paralle-
la" rispetto al programma di finanziamento ed armamen-
to delle nascenti F.C.C.), e di avere ricevuto precise
notizie dai quattro imputati, BARBONE e RICCIARDI hanno
consentito un'affidabile e concorde ricostruzione del-
la vicenda di cui, infatti, hanno indicato i responsa-
bili materiali a loro noti: ALUNNI, FELICE, ZANETTI ed
un quarto sconosciuto secondo le dichiarazioni di BAR-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 173

BONE; ALUNNI, FELICE, LEPRE ed un quarto (da identificarsi in ZANETTI o in BRUSA) secondo quelle di RICCIARDI.

Le affermazioni dei due, come può facilmente rilevarsi, sono del tutto coincidenti e sovrapponibili (sicchè la composizione del nucleo operante può essere così ricostruita: ALUNNI, FELICE, ZANETTI e LEPRE) e sono peraltro confermate sia dall'esame testimoniale della parte lesa ALBERTI, che ha fotograficamente riconosciuto in ALUNNI e FELICE due degli autori della rapina, sia dall'avvenuto sequestro di alcune delle armi rapinate, trovate sempre in possesso di persone appartenenti o appartenute alle F.C.C. e cioè:

- revolver cal. 38 Smith & Wesson matr. D 953249 e pistola Walther 7,65 matr. 453033, rinvenute il 13.9. 1978, in via Negròli a Milano, all'atto dell'arresto di Corrado ALUNNI;
- revolver Smith & Wesson cal 32, matr. 109626, sequestrato l'1.2.79 in Bagnolo Cremasco dopo il conflitto a fuoco tra CC. da un lato e MAROCCO, BONATO e FELICE dall'altro (i prime due furono arrestati ed il terzo riuscì a fuggire);
- pistola semiautomatica Beretta, mod. 70, cal. 7,65, matr. B01812W, sequestrata il 18.6.80 a Pontenure (Piacenza), a Maria Teresa ZONI (all'atto dell'arresto di costei);
- pistola Mauser HSC cal. 7.65, matr. 0017805, sequestrata il 25.12.80 a Torino, all'atto della cattura di Andrea FEMELLI, che poi ha dichiarato al G.I. di aver ricevuto l'arma da MAROCCO.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

174
Foglio seguito N.

ALFINI, FELICE e ZANETTI, conseguentemente, devono essere rinviati a giudizio per la rapina e connessi reati di detenzione e porto d'armi.

Per quanto concerne il LEPRE, invece, in attesa della sua richiesta estradizione dalla SVIZZERA dovrà formarsi separato procedimento, con stacco degli atti relativi.

-----oO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 175

- 3 - ATTENTATO INCENDIARIO ED IRRUZIONE IN DANNO DEL DEPOSITO DELL'A.T.M. sito in via Salmini n. 3 (Milano, 26.10.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 104 interr. al P.M.; pag. 4 interr. 13. 6.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 7 interr. 2.12. 1981 e pag. 5 interr. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, L. COLOMBO, P. LA MANNA, D. MARCHETTINI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18.30 del 26.10. 1977, due giovani ed una ragazza, tutti armati e con il volto travisato, facevano irruzione nell'antisala dell'Ufficio Movimenti del deposito "Salmini" della A.T.M., ove intimavano ai presenti di abbandonare l'ufficio stesso. I tre, quindi, lanciavano nel locale alcune bottiglie incendiarie che causavano lievi danni e fuggivano a bordo di una Mini ove si trovava, in loro attesa, un quarto complice.

Marco BARBONE ha confessato di avere materialmente preso parte all'azione (collocabile nel quadro di una "campagna" contro l'A.T.M., deliberata a livello superiore), indicando in COLOMBO, LA MANNA e MARCHETTINI gli altri tre complici, dei quali ha analiticamente descritto i ruoli.

R. RICCIARDI, successivamente, ha confermato le dichiarazioni del BARBONE, specificando di aver saputo direttamente dalla LA MANNA e dal MARCHETTINI della loro partecipazione materiale al fatto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

175
bis

Nessun dubbio, quindi, sul rinvio a giudizio di tutti e quattro gli imputati (dei quali, si ricordi, che il COLOMBO ha rifiutato di rispondere alle contestazioni e che LA MINNA e MARCHETTINI si sono attestati su una posizione di diniego assoluto di ogni propria responsabilità sui fatti di causa).

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 176

- L - DANNEGGIAMENTO MACCHINE OBLITERATRICI
A.T.M. alla Staz. M.M. "CIMIANO"
(Milano, 28.10.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. M. BARBONE (pagina 104 interr. 13.10.80 al P.M., pag. 7 interr. 10.11.81 al G.I.), E. FRAGOLA (interr. 16.10.80 al P.M.), F. ROTELLA (pag. 18 interr. al P.M.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, L. COLOMBO, E. FRAGOLA, P. MORANDINI e M. CODAZZI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 20 del 28.10.77, un gruppo di 7 persone, di cui almeno una con il volto travisato da un passamontagna, facevano irruzione nella Stazione "CIMIANO" della Metropolitana Milanese e, in particolare, nel gabbiotto del guardiano Vincenzo VARGAS.
- Due giovani del gruppo rimanevano accanto al guardiano, intimandogli con le minacce di stare fermo, mentre gli altri estraevano sbarre di ferro, martelli e scalpelli con i quali danneggiavano le 4 macchine obliterate per biglietti ivi esistenti; rompevano poi il vetro del gabbiotto, ne mettevano fuori uso il telefono e fuggivano, quindi, indisturbati.

BARBONE ha confessato di avere organizzato e diretto l'azione insieme a L. COLOMBO, nel quadro della già citata "compagna contro l'A.T.M." concordata da varie componenti dell'AUTONOMIA milanese; i due avevano condotto con loro i vari CODAZZI, FRAGOLA ed altre persone delle "SQUADRE" (tra cui Ettore TORTORELLI, in seguito suicidatosi) che, ovviamente, avevano partecipato all'azione.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

177

BARBONE stesso ha poi rettificato la sua precedente affermazione, escludendo che al fatto avesse preso parte MORANDINI.

Quest'ultimo, infatti, pur avendo confessato ben più gravi episodi (tra cui l'omicidio TOBAGI), aveva spiegato di essersi trovato all'estero all'epoca del fatto (28.10.77): non vi è ragione per non credergli e lo si deve conseguentemente prosciogliere da queste accuse.

Tutti gli altri imputati, invece, vanno rinviati a giudizio: si ricordi, tra l'altro, che anche FRAGOLA ha confessato la sua partecipazione al danneggiamento ed altrettanto ha fatto ROTELLA (giudicabile per questo episodio nel separato procedim. n. 921/80F su PRIMA LINEA) che ha confermato la presenza nel nucleo operante di COLOMBO e BARBONE.

In ordine al danneggiamento delle macchine obliterate, va contestata nell'ordinanza di rinvio a giudizio l'aggravante di cui all'art. 635 II c. n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P. (aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio) che rende il reato procedibile d'ufficio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 178

- **5** - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE CC. "MILANO - P.ta SEMPIONE", sita in via Tolentino n. 1 (Milano, 17.11.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (pag. 8 interr. 8.11.80 al P.M.), S. MARI (pag. 6 interr. al P.M.) e D. BERINGHELI (interr. del 4.12.80 al P.M. e pag. 3 interr. 17.6.81 al G.I.).
- IMPUTATI: D. BERINGHELI, F. BELLERE', R. CARCANO e D. LAUS.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 07.00 del 17.11.77, il Carabiniere F. COSTA si avvedeva della presenza di un ordigno a tempo dinanzi al portone d'ingresso della Staz. CC. di Milano - P.ta Sempione. Interveneva un artificiere del Gruppo CC. di Milano che riusciva a disinnescare l'ordigno pochi minuti prima dell'orario di scoppio previsto.

LAUS ha confessato di aver partecipato materialmente all'azione, insieme con tre complici di cui non ha voluto fare i nomi. Questi, però, sono stati resi espliciti da BERINGHELI che ha a sua volta ammesso di essere stato autore dell'attentato, insieme a R. CARCANO, F. BELLERE' e, naturalmente, D. LAUS.

S. MARI, dal canto suo, ha confermato la partecipazione al fatto di CARCANO, BELLERE' e BERINGHELI, sbagliando solo nell'indicazione di ARESJA (anzichè del reo confesso LAUS) quale quarto complice.

Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro ascritti.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 179

- 6 - RAPINA/DISARMO IN DANNO DEL VIGILE URBANO
Livio VANNINI (Milano, 19.11.77)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE
(pag. 103 interr. 13.10.80 al P.M.).
- IMPUTATI: M. BARBONE e L. COLOMBO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: IL 19.11.77, ai margini di una pubblica manifestazione dell'Autonomia Operaia a Milano (che doveva peraltro concludersi con l'assalto armato e l'attentato dinamitardo in danno dell'Ispettorato Distrettuale Carceri di v. Crivelli), un gruppo di giovani aggrediva in via Maffei (nei pressi di via Spartaco) il vigile urbano VANNINI che, dopo essere stato ripetutamente colpito con pugni e calci, veniva rapinato della pistola d'ordinanza.

M. BARBONE ha dettagliatamente confessato di aver commesso la rapina in questione, in concorso con Luca COLOMBO (che ha rifiutato di rispondere alle contestazioni).

I due imputati vanno dunque rinviati a giudizio per i reati di rapina, detenzione e porto d'armi connessi all'episodio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 180

- 7 - RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATAMario VENERONI

(Milano, nella notte tra l'1 ed il 2.12.77)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 3 interr. 13.6.81 al G.I.) e successivo confronto BARBONE-FRAGOLA.
- IMPUTATI: M. BARBONE, L. COLOMBO ed E. FRAGOLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra l'1 ed il 2.12.1977, alcune persone armate aggredivano la guardia giurata Mario VENERONI e, con la minaccia delle armi, lo rapinavano della pistola Beretta cal. 7,65 in sua dotazione.
Prima di fuggire, i rapinatori ammanettavano il Veneroni ad un cancello..

BARBONE confessava di essere stato autore della rapina (di cui descriveva in dettaglio la dinamica) in concorso con COLOMBO, FRAGOLA ed Ettore TORTORELLI (quest'ultimo in seguito suicidatosi). Ribadiva, poi, la sua leale confessione nel confronto disposto dal G. I. con il titubante e "reticente" FRAGOLA.

Tutti gli imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per la rapina-Veneroni.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

181

8 - RAPINE IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

"DI SEGNI", sito in P. Imperatore Tito n. 8
(Milano, 11.11.1977 e 17.12.1977)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni di M. BARBONE (pagg. 105 e 106 interr. al P.M.) e E. FRAGOLA (interr. del 16.10.80 al P.M. e successivi al G.I.);

IMPUTATI : M. BARBONE, E. FRAGOLA, L. COLOMBO, M. CODAZZI.

DESCRIZIONE DEI FATTI : Attorno alle 19 dell'11.11.77, due giovani armati e travisati in volto facevano irruzione nel negozio di abbigliamento "DI SEGNI", sito in P. Imp. Tito, intimando ai presenti di non muoversi e così impadronendosi dell'incasso ammontante a circa 400 mila lire. A quel punto entravano nel negozio un'altra decina di giovani. Il gruppo, ormai numeroso, si impadroniva di vari capi di abbigliamento per un valore di oltre 3 milioni di lire, affermando che l'azione era da considerarsi un "esproprio proletario". Successivamente, i giovani fuggivano indisturbati.

Attorno alle 13.40 del 17.12.77, si verificava, in danno dello stesso negozio, una rapina dalle modalità assolutamente identiche a quella dell'11.11.77, anche per quanto concerne il numero dei partecipanti e di quelli armati. Anche l'incasso rapinato ammontava a circa 400.000 lire, mentre il valore della merce asportata era questa volta di circa 300.000 lire. L'unica differenza rispetto ai fatti dell'11.11.77 consisteva nella circostanza che uno dei rapinatori, durante la fuga, esplose alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio nei confronti del titolare del negozio e di alcuni cittadini che si erano posti al loro inseguimento.

Marco BARBONE ha confessato di avere organizzato e materialmente compiuto i due "espropri" insieme a Luca COLOMBO. Proprio loro due furono coloro che "guidarono" il folto gruppo degli altri rapinatori, tra i quali il BARBONE è stato in grado di indicare con certezza i soli FRAGOLA e CODAZZI.

Anche FRAGOLA, dal canto suo, ha ammesso di avere preso parte alle rapine, pur sforzandosi, come al solito, di minimizzare (al limite della inconsapevolezza assoluta) il suo ruolo.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 182

In realtà, pur dandosi atto della diffusione della prassi degli "espropri" negli anni 1976-77 e per buona parte del '78, non può esservi dubbio alcuno sulla loro qualificazione giuridica : rapina aggravata ai sensi dell'art.623 C.P.. Tanto più ove si consideri che lo stesso FRAGOLA ha ammesso di avere saputo del possesso di una pistola da parte del BARBONE o del SOLOMBO.

Tutti gli imputati, conseguentemente, vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati. Nella relativa ordinanza, però, dovranno essere precisate le accuse : erroneamente, infatti, si era individuato il primo episodio in altro verificatosi l'11.12.77 in danno di altro negozio del "DI SEGNI" sito in v. Abruzzi. così come erronea era stata l'indicazione del provento della seconda rapina del 17.12.77; i fatti, comunque, sono stati regolarmente contestati agli imputati.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 183

- **9** - TENTATO OMICIDIO IN DANNO DEI CC. Claudio PEROSINO e Guido BRESSAN (Novara, 18.1.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 83 e 84 interr. 12.10.80 e pag. 97 interr. 13.10.80 al P.M.), A. GEMELLI (pag. 3 interr. 9.10.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 2 interr. 3.12.81 al G.I.).

- IMPUTATI: M. BARBONE, F. BELLERE' e L. COLOMBO.

- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle ore 19 del 18.1.1978, un gruppo di due o tre persone tendeva un agguato ad una pattuglia di Carabinieri in servizio di vigilanza esterna, a bordo di un automezzo militare, presso la Casa Circondariale di Novara: venivano esplosi ben otto colpi di fucile contro la jeep ove si trovavano i CC. Claudio PEROSINO e Guido BRESSAN. I due potevano salvarsi solo grazie ai vetri anti-proiettili di cui era dotato l'automezzo su cui si trovavano.

Il volantino rivendicante l'attentato veniva diffuso in varie città, tra cui Milano e Bologna ed era firmato dalle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI".

GLI ELEMENTI A CARICO DEGLI IMPUTATI, sono costituiti:

- dalle dichiarazioni di M. BARBONE e R. RICCIARDI (vedi appresso);

- del rinvenimento nella base di via Negroli a Milano della seconda battuta dattiloscritta (e, quindi, di un originale!) del testo del volantino diffuso per rivendicare l'attentato e di numerosissime copie fotostatiche di questo, uguali a quelle rin-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

184

venute a Milano e Bologna;

- del rinvenimento nella stessa base di via Negroli di uno dei fucili usati per l'agguato: la perizia tecnica disposta, infatti, ha accertato che da uno dei fucili rinvenuti nella base di Milano furono esplosi 4 dei bossoli sequestrati a Novara. Va precisato che, in occasione dell'agguato, il fucile di uno degli attentatori perse un "coperchietto" che fu sequestrato sul luogo del reato. Ebbene il fucile dal quale, secondo la perizia collegiale effettuata, furono esplosi 4 colpi contro i CC. presenta proprio quella parte mancante!
- dal rinvenimento nello stesso appartamento di via Negroli di una cartina della città di Novara;
- dalla perizia a suo tempo disposta dal Giudice Istruttore dott. GALLI per evidenziare le scritte che, figuranti sulla cartina di cui al punto precedente, apparivano nascoste da cancellature a penna: esse sono risultate indicare varie località del novarese e, nella loro sequenza, un ideale percorso di fuga, dopo l'attentato, lungo strade secondarie interne;
- dalla sigla ("Formazioni Comuniste Combattenti") con cui è stato rivendicato l'attentato, che è quella usata dagli imputati per rivendicare numerosi dei fatti oggetto di questo procedimento;
- dalla collocazione temporale dell'attentato in un periodo, quale quello gennaio-giugno '78, in cui l'attività terroristica degli imputati, come si è

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

185

Foglio seguito N.

già avuto modo di affermare, fu particolarmente intensa.

Nessun dubbio anche in questo caso, può sorgere circa la qualificazione giuridica del fatto: la mici dialità dell'arma usata, il numero dei colpi esplosi, la loro traiettoria e la breve distanza del bersaglio, desumibili dalla localizzazione ed effetto sul l'automezzo sul quale i CC. si trovavano, al pari delle motivazioni politiche e dimostrative dell'azione, provano la sussistenza dei due requisiti necessari per la configurabilità del reato tentato e, cioè, la direzione non equivoca degli atti compiuti e la loro idoneità a cagionare l'evento morte previsto e voluto.

Gli autori materiali del fatto, cioè, agirono con vero e proprio dolo diretto: la morte dei CC. fu evitata solo dai provvidenziali vetri anti-proiettili di cui era dotato l'automezzo militare su cui si tro vavano.

D'altro canto, quest'ultima circostanza, è opportuno precisarlo, non può in alcun modo escludere la sussistenza del tentato omicidio.

Infatti, ove si volesse fare ricorso alla figu ra del c.d. "reato impossibile" per inidoneità dell'azione degli aggressori a cagionare la morte dei CC., essendo questi protetti da vetri anti-proiettili, si trascurerebbe l'elementare dato logico-giuridico secondo cui, ai fini della configurabilità del "reato impossibile" (e, conseguentemente, della non punibilità degli autori di esso), la situazione non

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

186
Foglio seguito N.

va considerata quale effettivamente esistente, cioè quale evidenziatasi e determinatasi, in conseguenza del concreto svolgersi dei fatti, ma quale si presentava dal punto di vista dell'agente nel momento in cui egli si è accinto ad attuare il proprio disegno.

Solo ove, in quel preciso momento, la sua azione apparisse inidonea a ragionare l'evento, il che non è stato evidentemente nella specie, potrebbe configurarsi il cd. "tentativo inidoneo".

In sostanza, la idoneità o meno dell'azione, non va giudicata *ex post* alla stregua di tutte le circostanze realmente esistenti nel caso specifico, ma *ex ante*, sulla base di ciò che era conosciuto all'inizio dell'azione: il non verificarsi dell'evento, infatti, non comporta di per sé la inidoneità dell'azione (il che può essere vero considerando il rapporto di causalità esclusivamente da un punto di vista naturalistico, ma non certo tecnico - giuridico).

Tra l'altro, giurisprudenza e dottrina sono assolutamente costanti e concordi nel senso della tesi proposta, anche ove l'evento non si verifici, come nel caso in esame, per le cautele predisposte dal soggetto passivo.

La responsabilità per la detenzione ed il porto delle armi, nonché per il configurabile danneggiamento aggravato, è, ovviamente, conseguenza diretta di quella per il duplice tentato omicidio nei confronti dei SS. PEROSINO e BRUSCAV.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 187

Marco BARBONE, in particolare, ha analiticamen-
descritto fase preparatoria ed esecutiva del duplice
tentato omicidio di Novara di cui era ampiamente a co-
noscenza quale componente del Comando delle F.C.C.:
a tale titolo, infatti, Barbone aveva partecipato al-
l'ideazione e deliberazione del fatto e per questo,
dunque, ne deve penalmente rispondere.

L'azione di Novara - secondo quanto chiarito da
BARBONE - doveva costituire la "presentazione" uffi-
ciale e pubblica delle F.C.C. sulla scena dell'ever-
sione nazionale: essa fu portata a termine da ALUNNI
e M.T. ZONI, che spararono sui due carabinieri, da
Luca COLOMBO, con funzioni di copertura, e da F. BEL-
LERE', alla guida dell'auto rubata utilizzata nel-
l'occasione. BARBONE stesso, insieme a COLOMBO, si
recò nei pressi di Novara, dopo una decina di giorni
dal fatto, a recuperare le armi usate nell'azione
che erano state prudenzialmente sotterrate.

Alcuni particolari citati dal BARBONE sono con-
fermati dall'esito della perizia tecnica a suo tempo
disposta dal G.I. GALLI sul fucile sequestrato il
13.9.78 nella base di v. Negroli ove fu arrestato
ALUNNI: il fucile, come s'è detto, risultò avere
sparato a Novara ed aver perso un "coperchietto"
rinvenuto sul luogo dell'agguato.

Le già affidabili dichiarazioni di BARBONE so-
no state ulteriormente avvalorate da quelle di RIC-
CIARDI (che ha confermato in pieno la citata composi-
zione del nucleo operante) e di A. GEMELLI (che dal-
la ZONI seppe della partecipazione di costei, di A-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 188

LUNNI e di altre due persone all'azione di Novara).

Anche i particolari sulla dinamica del fatto citati da BARBONE, GEMELLI e RICCIARDI sono perfettamente coincidenti tra loro e rispetto a quanto risulta da rapporti di P.G., testimonianze etc.

ALUNNI e M.T. ZONI, così come MAROCCO ed altri "organizzatori" delle F.C.C., sono già stati giudicati e condannati dalla II Corte d'Assise di Milano per i fatti di Novara; i soli BARBONE (come componente del Comando delle F.C.C.), COLOMBO e BELLERE', pertanto, devono ora essere giudicati dalla Corte di Assise.

-----0-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 189

- **10- PROGETTO DI SEQUESTRO DI Walter TOBAGI**
(Milano, epoca prossima e successiva al
18.1.78).

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE
(pag. 84 interr. 12.10.80 al P.M.) e R. RICCIARDI
(pagg. 2 e 3 interr. 3.12.81 al G.I.).

- IMPUTATI: ALUNNI C., M. BARBONE, A. MAROCCO, R.
RICCIARDI, P.G. FELICE, M. BATTISALDO e
C. ROSENZWEIG (imputati di furto aggrava-
to di un furgone); i soli A. MAROCCO, R.
RICCIARDI, P.G. FELICE e M. BATTISALDO
(imputati anche di detenzione e porto di
armi).

- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non era noto nè de-
nunciato agli inquirenti ed è ricostruibile, quin-
di, solo sulla base delle concordi confessioni di
BARBONE e RICCIARDI.

Il Comando delle F.C.C. (ALUNNI - BARBONE e MAROCCO),
contrariato dalla scarsa risonanza che sulla stampa
nazionale aveva avuto l'azione di Novara del 18.1.
1978, deliberò il rapimento del noto giornalista del
Corriere della Sera, Walter TOBAGI che sarebbe sta-
to rilasciato solo dopo la pubblicazione integrale,
su vari quotidiani nazionali, del volantino riven-
dicante l'azione stessa.

La vittima designata fu pedinata etc., grazie
anche alle indicazioni fornite da C. ROSENZWEIG, fin
chè un giorno, passando alla fase esecutiva vera e
propria, un nucleo armato composto da MAROCCO, RIC

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 190

CIARDI, FELICE e BATTISALDO, servendosi di un furgone rubato, si piazzò sotto casa del giornalista, pronto a sequestrarlo appena fosse uscito dallo stabile ove abitava. Solo il casuale passaggio di una "volante" della Polizia induceva i quattro a desistere dall'azione progettata.

Le confessioni del RICCIARDI e del BARBONE, come s'è detto, sono del tutto concordanti e ricche di abbondanti dettagli: giustificano ampiamente, pertanto, il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 191

- 41- DEVASTAZIONE DELLA COMPAGNIA CC. MILANO
- P.ta MAGENTA (Milano, 26.1.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 36 interr. 12.10.80 al P.M. e pag. 6 interr. 18.12.80 al G.I.).
- DEPUTATI: C. ALUNNI, A. MAROCCO, M. BARBONE, R. CARCANO, G. DE SILVESTRI, G. PAPARELLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Durante la notte del 26.1.1978, ignote persone facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale presso un muro della Compagnia CC. Milano-P.ta Magenta, nonchè un ordigno incendiario sotto una vettura di proprietà del brigadiere dei CC. Angelo SANTILLO.
Ingentissimi risultavano i danni a muri, infissi, finestre, impianto di riscaldamento ed arredi del Comando CC.; l'autovettura del Santillo, invece, inevitabilmente veniva incendiata.
L'attentato veniva rivendicato telefonicamente e con volantino dai "Nuclei Armati Comunisti".

BARBONE ha lealmente confessato che l'attentato in questione fu deliberato dal Comando delle F.C.C. (da cui l'incriminazione sua, di ALUNNI e MAROCCO, cioè delle tre persone che lo componevano) che intendeva, in tal modo, suggerire una "prassi d'attacco" alla dipendente struttura delle S.A.P. (Squadre Armate Proletarie). Anche l'uso della sigla "Nuclei Armati Comunisti" (anzichè quella "F.C.C." o "S.A.P.") fu tatticamente deliberato da BARBONE e dal Comando F.C.C.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 192

L'azione fu materialmente commessa da un nucleo la cui composizione era direttamente nota al BARBONE che l'ha conseguentemente indicata agli inquirenti: R. CARCANO, G. DE SILVESTRI e G. PAPARELLA

Su questo gruppo di persone; peraltro, il BARBONE esercitava una diretta funzione di controllo e propulsione, così da essere, ovviamente, bene al corrente delle azioni ad esso ascrivibili.

Tutti gli imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per i reati loro ascrivibili.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 193

- 12 - IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA RADIO RADICALE
(Milano, 3.2.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 85 interr. 12.10.80 al P.M.), F. BALICE (pag. 3 interr. 9.9.81 al G.I.), A. GEMELLI (pag. 3 interr. 9.10.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pagg. 3 e 4 interr. 3.12.81 al G.I.).

- IMPUTATI: M. BARBONE e P. FRANZETTI

- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 3.2.78, un gruppo di persone armate e travisate faceva irruzione nella sede milanese di "Radio Radicale", costringendo i presenti a mandare in onda dalle apparecchiature della radio un messaggio registrato su nastro in cui una voce femminile, a nome delle "Formazioni Comuniste Combattenti", rivendicava sia il duplice tentato omicidio in danno dei CC. di Novara del 18.1.78 che la irruzione stessa nella sede della radio. I terroristi, successivamente, fuggivano dopo avere legato ed imbavagliato le persone presenti nella radio.

M. BARBONE ha spiegato come l'azione contro la Radio Radicale di Milano, finalizzata alla rivendicazione del tentato omicidio del 18.1.78, a Novara, in danno dei CC. Perosino e Bressan, fu decisa dal Comando delle F.C.C. (da cui la incriminazione del Barbone stesso che ne faceva parte). Gli altri componenti di questo Comando (ALUNNI e MAROCCO) così come la BELLOLI, unica persona indicata dal BARBONE come responsabile materiale dell'azione, sono già stati giudicati e condannati per questo fatto dalla II Corte d'Assise di Milano.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 194

I soli BARBONE e FRANZETTI, pertanto, devono essere rinviati a giudizio, essendo stato il secondo indicato quale autore materiale dell'irruzione, in modo conforme, sia dal BALICE che dal GEMELLI, ai quali, entrambi, il FRANZETTI stesso parlò del fatto.

Il BALICE, che all'epoca era in contatto operativo con il FRANZETTI nell'ambito delle F.C.C., ha pure aggiunto che quest'ultimo e la BELLOLI furono criticati all'interno dell'Organizzazione per la indecisione che palesarono durante il fatto.

-----OO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 195

- 13 - RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA di CINGIA DE' BOTTI DEL CREDITO COMMERCIALE ITALIANO
(Cingia de' Botti, 7.2.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE
(pagg. 71 e 98 interr. al P.M., pag. 4 interr. 13.6.81
al G.I.);
- IMPUTATI: C. ALUNNI, M. BARBONE, F. BRUSA e S. PIROLI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 7.2.78, 3 persone armate facevano irruzione nella Banca di Cingia de' Botti sopra indicata e, mediante la minaccia delle armi, si impossessavano di circa 6 milioni in contanti e di assegni vari per un importo complessivo di circa 32 milioni. Fuggivano indisturbati, con l'aiuto di un quarto complice, servendosi di due auto che venivano ritrovate e che risultavano essere ^{state} rubate a Cremona.

M. BARBONE ha lealmente confessato la propria partecipazione alla rapina (la cui matrice "politica" era del tutto sconosciuta agli inquirenti) indicando nomi e ruoli dei tre complici, ALUNNI, BRUSA e PIROLI. I tre coimputati si sono rifiutati di rispondere. Le modalità del fatto quali descritte da BARBONE sono del tutto coincidenti con quelle risultanti dal rapporto di P.G. in atti. Significativamente, i testi C. OMO e P. TIBOLDI hanno fotograficamente riconosciuto il BRUSA quale uno degli autori della rapina.

Tutti gli imputati, quindi, devono essere giudicati dalla Corte d'Assise.

-----OOO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 196

- 14 - DEVASTAZIONE ALLA BASSANI TICINO di VENEGONO
INF. (Venegono, 12.3.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 70 interr. 9.10.80 al P.M.), E. PASINI GATTI (pag. 8 interr. 5.3.81 al G.I.), F. BALICE (pag. 6 interr. 4.9.81, pag. 5 interr. 7.11.81 e pag. 2 inter. 30.11.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 4 inter. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, F. BRUSA, S. PIROLI, G. ZANETTI, C. ALUNNI ed A. MAROCCO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 12.3.78, nottetempo, ignote persone appiccavano il fuoco all'interno dello stabilimento e deposito materiali della Bassani Ticino e Venegono Inferiore. Il colossale incendio che ne scaturiva provocava la distruzione del magazzino e del materiale depositatovi (con danni ammontanti a quasi due miliardi di lire) e veniva rivendicato dalle F.C.C. con telefonate e mediante diffusione di volantini.

Preliminarmente, v'è da dire che per questo fatto è già stata condannata, con sentenza definitiva, la ragazza di M. BARBONE, C. Rosenzweig, il cui documento di identità ed un paio di guanti erano stati ritrovati dagli organi di Polizia sul luogo del fatto (le indagini scaturite da quel ritrovamento sono, comunque, in atti documentate).

La premessa è necessaria per spiegare la ragione, del resto espressamente dichiarata dall'interessato, per cui il BARBONE si è limitato a confessare di essere stato autore dell'azione insieme a ZANETTI, BRUSA e PIROLI,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 197

senza aggiungere alcun altro particolare sulla dinamica del fatto, sulla sua preparazione etc.

Ma le dichiarazioni di BARBONE, per quanto sinteti-
che ed, anzi, lapidarie, sono sufficienti a determinare
il proprio rinvio a giudizio, quello degli altri tre au-
tori materiali del fatto, nonchè di ALUNNI e MAROCCO
(quali componenti del Comando delle F.C.C. che ovviamen-
te deliberò l'azione) in quanto confermate:

- dalle dichiarazioni di PASINI GATTI, cui era nota la partecipazione al fatto di Caterina ROSENZWEIG e, alme-
no, di Fabio BRUSA;
- dalle dichiarazioni di F. BALICE, altro membro di ri-
lievo delle F.C.C. che sapeva della materiale presenza
nel nucleo operante a Venegono di C. ROSENZWEIG, BRUSA,
ZANETTI e BARBONE. Lo stesso BALICE ha ragionevolmente i-
potizzato anche la presenza della PIROLI, quale membro
delle F.C.C. stabilmente operante con BARBONE, BRUSA, ZA-
NETTI etc. Quest'ultimo, tra l'altro, aveva rubato a Sa-
ronno la vettura SIMCA usata nell'azione, provvedendo ad
informarne il BALICE stesso;
- dalle dichiarazioni di R. RICCIARDI che sapeva della
partecipazione al fatto di ZANETTI e ROSENZWEIG (con
certezza) e di BRUSA e BARBONE (con probabilità). A
dire il vero, RICCIARDI ha affermato che pure Maria
Teresa ZONI fu presente al fatto, ma non può esservi
dubbio, di fronte alla inequivoca confessione del BAR-
BONE, che egli sia sul punto portatore di un ricordo
inesatto: confonde, cioè, la ZONI con Sandra PIROLI,
effettivamente corresponsabile nell'azione;
- dall'avvenuto sequestro nella base di v. Negroli a Mi-

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 198

lano, il 13.9.78, all'atto dell'arresto di ALUNNI,
di varie copie del volantino clandestinamente diffuso
dalle F.O.C. per rivendicare l'azione.

BARBONE, BRUSA, ZAVETTI, PIROLI, ALUNNI e MAROCCO
(i primi quattro quali autori materiali e gli altri
quali organizzatori del fatto) vanno pertanto rinviati
a giudizio per rispondere della devastazione di VENEGONO,
episodio per cui è già stata definitivamente condannata
Caterina ROSENZWEIG .

-----oCo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 199

- **15** - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL
COMANDO VIGILI URBANI della ZONA MA-
GENTA, sito in v. Seprio (Milano, notte
tra 9 e 10.3.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 101 interr. 13.10.80 al P.M.), D. LAUS (pag. 8 interr. 8.11.80 al P.M.) e S. MARI (pagg. 6 e 7 inter. al P.M.).
- IMPUTATI: F. BELLERE', R. CARCANO, D. LAUS, S. MARI e M. PALMA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra il 9 ed il 10. 3.78, ignote persone deponevano e facevano esplodere un ordigno di medio-potenziabile nel cortile del Comando Vigili Urbani sopra indicato. La deflagrazione danneggiava finestre e vetri del Comando ed un furgoncino, distruggendone totalmente un altro.
- L'attentato veniva rivendicato dalle S.A.P. (Squadre Armate Proletarie) telefonicamente e mediante diffusione di volantini .

BARBONE ha inizialmente spiegato come questo attentato fosse inquadrabile in una "campagna" globalmente condotta dalle S.A.P. milanesi contro vari Comandi dei Vigili Urbani. BARBONE aggiungeva che l'azione era stata commessa da un gruppo di persone facenti capo a CARCANO e BELLERE'.

LAUS, dal canto suo, confessava di aver materialmente partecipato all'azione insieme a due complici armati (di cui non faceva i nomi) e servendosi di un'auto rubata.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 200

Stefano MARI, infine, consentiva di fare piena luce sull'episodio: l'attentato era stato materialmente commesso da lui stesso, LAUS e F. BELLERE' - CARCANO e PALMA avevano collaborato alla sua preparazione, il primo rubando l'auto usata nell'occasione ed il secondo confezionando l'ordigno esplosivo a tempo.

Come si vede, dunque, affidabili elementi sono stati raccolti a carico dei cinque imputati che, conseguentemente, devono essere tutti rinviati a giudizio.

-----OO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 201

- **16** - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL COMANDO
VV.UU. Zona VITTORIA, sito in v. Bezzecca
(Milano, notte tra 2 e 25.3.78).
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE
(pagg. 71 e 105 interr. al P.M.; pag. 5 interr. 3.6.81
al G.I.), P. MORANDINI (pag. 38 interr. 24.10.80 al
P.M. e pagg. 2 e 3 interr. 20.6.81 al G.I.) e E. FRAGO
LA (interr. 16.10.80 al P.M.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, P. MORANDINI, L. COLOMBO e E.
FRAGOLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte, tra il 24 ed il 25.
3.78, ignote persone facevano esplodere un ordigno da-
vanti al portone dell'autorimessa del Comando Vigili
Urbani sopra indicato, distruggendo il portone stesso,
e danneggiando una vettura ed una motocicletta in dota
zione al Comando.
- L'attentato veniva rivendicato dalle S.A.P.

BARBONE, MORANDINI e FRAGOLA hanno confessato, in
modo del tutto conforme tra loro e rispetto all'oggetti
va dinamica dei fatti, di avere partecipato materialmen
te all'azione in concorso con Luca COLOMBO. Hanno preci-
sato di essere stati nell'occasione armati e di avere u-
tilizzato una vettura rubata.

Tutti e quattro gli imputati, pertanto, vanno rin-
viati a giudizio per i reati loro ascritti.

-----OO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 202

- 17 - RAPINA/IRRUZIONE IN DANNO DELLA "PRAXI"
s.r.l. (Milano, 20.4.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 70, 71 e 92, interr. al P.M.) e F. BALICE (pagg. 5 e 6 interr. 14.4.81 al G.I.).
- IMPUTATI: M. BARBONE, F. BALICE e L. COLOMBO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 20.4.78, varie persone armate ed in parte travisate facevano irruzione nella sede milanese della società "PRAXI", operante nel settore della formazione aziendale, legando ed imbavagliando l'unica persona presente, rapinando questa di documenti personali ed appropriandosi di altri documenti relativi all'attività della società o di proprietà del suo legale rappresentante.

Gli autori della rapina consegnavano poi al BARIN dei volantini rivendicanti l'episodio a firma congiunta "Prima Linea-Formazioni Comuniste Combattenti" e si allontanavano indisturbati.

Gli imputati ai quali la rapina ed i nonnessi reati di detenzione e porto di armi sono stati contestati ne devono rispondere, oltre che per quanto dichiarato da BALICE e BARBONE (vedi appresso), perchè:

- nella abitazione di via Negroli sono stati sequestrati documenti e progetti vari recanti l'intestazione "PRAXI" nonchè fotocopia del tesserino di codice fiscale di Franco BARIN, il tutto asportato durante la rapina;
- il teste BARIN ha fotograficamente riconosciuto ALUNNI,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 203

con assoluta sicurezza, quale uno dei rapinatori.

L'una e l'altra circostanza, cioè, confermano le affermazioni di BALICE e BARBONE.

F. BALICE, in particolare, ha reso ampia confessione sull'episodio in questione, ammettendo di avervi preso materialmente parte in concorso con C. ALUNNI, Marina ZONI e Maria Rosa BELLOLI (tutti e tre già incriminati e condannati per questo episodio, al pari di Antonio MAROCCO, componente del Comando delle F.C.C.). Ha pure indicato il COLOMBO quale persona che prese parte alla organizzazione della rapina, in relazione alla quale doveva, secondo l'originario progetto (poi abbandonato), svolgere funzioni di copertura esterna, armata.

BARBONE, per la parte a lui nota, ha confermato le dichiarazioni di BALICE; deve anch'egli rispondere del fatto quale componente del Comando delle F.C.C. che lo deliberò.

Tutti gli imputati devono, quindi, essere rinviati a giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 204

- **18** - RAPINA IN DANNO DEL CREDITO LODIGIANO
di LODI (Lodi, 3.5.78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71, 98, 99 e 100 interr. al P.M.) e R. RICCIARDI (pagg. 3 e 4 interr. 19.11.81 al G.I.).

- IMPUTATO: R. RICCIARDI

- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 3.5.78, varie persone armate ed in parte travisate facevano irruzione, all'orario di chiusura, nei locali del Credito Lodigiano di Lodi, rapinando ai numerosi presenti somme varie di denaro in contanti e documenti personali, nonché, dalle casse della Banca, £. 135.000.000 circa in contanti e 60 milioni in assegni. I rapinatori fuggivano indisturbati.

M. BARBONE ha indicato ALUNNI, BRUSA, ZANETTI e tale "ROCCO" di Varese quali autori della rapina in questione, che costituì senza alcun dubbio, anche alla luce della ingente somma rapinata, la più importante azione di "autofinanziamento" portata a termine dalle F.C.C.

R. RICCIARDI, identificato verso la fine della istruttoria come il "ROCCO" di Varese, ha confermato "in toto" le dichiarazioni di BARBONE, ammettendo di essere stato autore materiale della rapina in concorso, appunto, con ALUNNI, BRUSA e ZANETTI. Ha descritto la dinamica del fatto in modo del tutto conforme alle oggettive risultanze della inchiesta a suo tempo già istruita dal G.I. dott. GALLI.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 205

Essendo stati ALUNNI, BRUSA e ZANETTI già condannati in I° grado per la rapina di Lodi, il solo RICCIARDI ne deve ora rispondere innanzi alla Corte d'Assise di Milano. Pertanto, ne va ordinato il rinvio a giudizio.

-----OO-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 206

19 - RICETTAZIONE DEL DENARO PROVENTO
DELLA RAPINA IN DANNO DEL CREDITO
LODIGIANO DI LODI

(Reato commesso dopo il 3.5.78, data
della rapina)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. BARBONE (pag.
71, 98, 99 e IOU interr. al P.M. . e pag. 3 interr.
9.6.81 al G.I.)

IMPUTATI : G. DE SILVESTRI e M. TURICCHIA .

In uno dei suoi interrogatori resi al P.M.,
Marco BARBONE ha riferito di avere appreso da DE SILVESTRI,
durante la celebrazione del procedimento di I° grado contro
C. ALUNNI e gli altri esponenti delle F.C.C., che a TURICCHIA
era stata affidata dall'Organizzazione, per la custodia,
una parte (di entità non precisata) del provento cospicuo
della rapina di LODI.

Davanti al G.I., quindi, BARBONE ha precisato che, sempre
a detta del DE SILVESTRI, erano stati i detenuti delle
F.C.C. a pretendere la restituzione del denaro, evidente-
mente per far fronte alla proprie necessità durante la
carcerazione.

Le affermazioni di BARBONE sono ovviamente del tutto
credibili, anche alla luce della accertata destinazione del
provento della rapina a varie "sedi" dell'O., BOLOGNA com-
presa, onde alimentarne le attività criminose.
Piuttosto, dalle dichiarazioni rese al G.I. risulta chiarito
che il DE SILVESTRI fu solo il tramite tra i detenuti
delle F.C.C., che reclamavano il denaro, e Turicchia : egli,
cioè, non concorse, a quanto è dato di sapere, in alcun modo,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

207

all' occultamento del denaro, nè lo ricevette da alcuno.
DE SILVESTRI, quindi, deve essere prosciolto dall'accusa
di ricettazione a lui contestata.

TURICCHIA, invece, per quanto abbia respinto l'addebito
(in linea con la sua generale posizione processuale che lo ha
portato a negare perfino la propria materiale partecipazione
ad un tentativo di rapina in armeria di cui ha riferito alla
A.G. di Bologna Rocco RICCIARDI), deve essere rinviato
a giudizio, alla luce della attendibilità, anche logica,
delle dichiarazioni del BARBONE.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 208

- **90** - RAPINA IN DANNO DEI VIGILI URBANI P.
SCALZULLI e G. BALSAMO (Milano, 4.5.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 71 e 104 interr. al P.M., pag. 5 interr. 13. 6.81 al G.I.), E. FRAGOLA (interr. 16.10.80 al P.M.), Stefano MARI (pag. 8 interr. al P.M.), D. LAUS (pag. 8 interr. 8.11.80 al P.M.), P. MORANDINI (pag. 39 interr. 24.10.80 al P.M.) e R. RICCIARDI (pag. 8 int. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: P. ARESCA, M. BARBONE, L. COLOMBO, D. LAUS, R. CARCANÒ e F. BELLERE'.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella tarda ora del 4.5.78, una settimana prima dei tentati omicidi Giacomazzi ed Astarita, una telefonata anonima traeva in inganno una pattuglia radiomobile di Vigili Urbani che si recava in via Colletta ove era stato segnalato un incidente stradale. Appena giunti sul posto, infatti, alcune persone, che stavano simulando una discussione, affrontavano armi in pugno i due vigili, li rapinavano delle pistole d'ordinanza, li incatenavano tra loro e ad un cancello con un paio di manette, davano fuoco all'autovettura in loro dotazione e fuggivano indisturbati.
Una telefonata anonima fatta ad un quotidiano milanese rivendicava l'episodio a nome delle "Squadre Armate Proletarie".

M. BARBONE, per primo, ha descritto particolari inediti sull'azione, collocabile, a suo dire, nella "campagna" condotta dalle S.A.P. contro i VV.UU. di Mi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. _____

209

lano: egli stesso, prima dell'azione, incontrò tre degli autori materiali di essa (COLOMBO, LAUS ed ARESCA), consegnando loro una pistola. Subito dopo il fatto, incontrò il COLOMBO a casa di Enzo FRAGOLA, provvedendo, alla presenza del FRAGOLA stesso e di MORANDINI, alla redazione della minuta del volantino con cui le S.A.P. dovevano rivendicare la rapina. Sempre BARBONE, infine, precisava che alla rapina avevano preso materialmente parte anche altre persone a lui non note, oltre COLOMBO, LAUS ed ARESCA.

Le dichiarazioni di BARBONE sono state integralmente confermate da quelle di MORANDINI e FRAGOLA, oltre che dal sequestro avvenuto il 13.9.78 a Milano, in via Negroli, all'atto della cattura di C. ALUNNI, delle due pistole rapinate ai Vigili nonché della minuta del volantino di rivendicazione redatta dal BARBONE stesso.

Ma vi è di più: è stato possibile individuare in CARCANO e nella BELLERE' le altre due persone partecipanti all'azione.

Infatti:

- LAUS, confessando la propria partecipazione al fatto, ha precisato di aver agito con altri quattro complici (due, COLOMBO ed ARESCA, erano già stati indicati dal BARBONE) di cui non ha voluto fare i nomi;
- S. MARI, però, ha dichiarato di avere saputo direttamente dal CARCANO della partecipazione di questi e della BELLERE' alla rapina, con funzioni di "copertura";

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 210

- stesse dichiarazioni ha rilasciato all'A.G. il RICCIARDI cui era nota la partecipazione al fatto, oltre che del CARCANO e della BELLERE', anche del COLOMBO.

La composizione del nucleo operante è stata così complessivamente ricostruita: CARCANO, BELLERE', LAUS, COLOMBO e BELLERE'.

Si ricordi anche che il teste BALSAMO, nel suo esame del 9.10.81, ha fotograficamente riconosciuto il COLOMBO quale uno degli autori della patita rapina.

I cinque imputati testè citati, quindi, vanno rinviati a giudizio quali autori materiali della rapina e dei reati connessi. Insieme a loro, inoltre, dovrà essere giudicato anche BARBONE quale co-organizzatore dell'azione.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 211

- **21** - PROGETTATA IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA "IMPRESIT-IMPREGILO", sita in v. Santa Sofia (Milano, maggio '78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 91 interr. 12.10.80 al P.M., pagg. 93, 94 e 95 interr. 13.10.80 al P.M., pag. 6 interr. 19.11.1981 al G.I.), F. BALICE (pag. 8 interr. 14.4.81, pag. 2 e pag. 7 interr. 4.9.81, pag. 2 interr. 9.9.1981 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 5 interr. 3.12.1981 al G.I.).
- IMPUTATI: C. ALUNNI, M. BARBONE, A. MAROCCO, F. BALICE, F. BELLERE', G. DE SILVESTRI, M. FENERI, G. PAPARELLA e M. BATTISALDO.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non era noto nè denunciato all'A.G. ed è pertanto ricostruibile solo sulla base delle convergenti dichiarazioni di BARBONE, BALICE e RICCIARDI.
- I primi due hanno spiegato che, nell'ambito del progetto aggregativo P.L.-F.C.C., il Comando di F.C.C. aveva deliberato di compiere una irruzione nella sede di via S. Sofia della IMPRESIT-IMPREGILO allo scopo di distruggere con ordigni l'elaboratore dati ivi esistente e, eventualmente, di ferire uno dei dirigenti della società.
- Precise notizie, indispensabili per compiere la irruzione (inquadrabile a sua volta nella "campagna contro il comando d'impresa"), erano state fornite alle F.C.C. da M. FENERI, dipendente della ditta incaricata delle pulizie all'interno della Impresit-Impregilo.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 212

Per ben tre volte consecutive il progetto d'irruzione era entrato nella fase esecutiva ad opera di un nucleo armato, dotato di auto rubate (da cui l'incriminazione per detenzione e porto d'armi e per furto di autovetture), composto da BARBONE, MAROCCO, BALICE, DE SILVESTRI, BELLERE', PAPARELLA, BATTISALDO e da un'altra persona rimasta sconosciuta, chiamata "il figlio di Fortunato". Per due volte, in particolare, il nucleo si era già portato nei pressi della sede societaria da assaltare, ma sempre le obiezioni e le preoccupazioni di alcuni tra coloro che dovevano operare (DE SILVESTRI, PAPARELLA ed il "figlio di Fortunato") o alcuni imprevisti dell'ultimo momento (ad es.: la sottrazione ad opera di ignoti di una vettura precedentemente rubata e già collocata nel posto più idoneo alla fuga) avevano determinato lo slittamento, prima, ed il definitivo abbandono, dopo, della esecuzione del progetto.

Per le incertezze palesate, comunque, DE SILVESTRI, PAPARELLA ed "il figlio di Fortunato" venivano sottoposti da ALUNNI in persona ad una sorta di "processo politico".

RICCIARDI, dal canto suo, ha confermato, per la parte a lui nota, le modalità dei fatti come descritte da BARBONE e BALICE, ribadendo, in particolare, la partecipazione al fatto di MAROCCO e DE SILVESTRI che direttamente gliene avevano parlato.

Ad ulteriore conferma delle esposte acquisizioni, si ricordi anche che in un prospetto di contabi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 213

lità sequestrato il 13.9.78 in v. Negroli a Milano, all'atto della cattura di C. ALUNNI, figurava la voce "L. 100.000 azione IMPRESIT". Poichè nessuna azione risultava e risulta commessa contro la IMPRESIT, appare chiaro, secondo il P.M., che l'annotazione in questione non può che riferirsi a spese da sostenere o sostenute in vista di un'azione da compiere e poi non realizzata, proprio come hanno rivelato BARBONE, RICCIARDI e BALICE.

Tutti gli imputati, dunque, compreso C. ALUNNI (quale membro del Comando delle F.C.C. che deliberò l'azione), vanno rinviati a giudizio per i reati di detenzione e porto d'armi, e di furto ravvisabili nei fatti in questione.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 214

- **22** - RAPINA, IRRUZIONE e TENTATIVO DI DEVASTAZIONE ALL'INTERNO DEI MAGAZZINI GENERALI "MALPENSA", IN AFFITTO ALLA "PHILIPS" ed alla "INTRAS" S.p.A. (Lonate Pozzolo, 6.5.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di A. GEMELLI (pagg. 4 e 5 interr. 9.10.81 al G.I.), F. BALICE (pag. 2 interr. 7.11.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pagg. 8 e 9 interr. 2.12.81 al G.I.); esame testimoniale di Mario CATTINI.
- IMPUTATI: P. FRANZETTI, D. BONATO, P. FERRONATO e M.T. ZONI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 01.30 del 6.5.78, due uomini armati di mitra e due donne con pistole silenziate facevano irruzione nei Magazzini Generali "Malpensa" di Lonate Pozzolo, usati in affitto dalle soc. "Philips" e "Intras".
- I quattro aggredivano il custode Mario Cattini, lo rapinavano della pistola e di una radio rice-trasmittente e lo immobilizzavano ammanettandolo.
- Successivamente venivano aggredite e minacciate la figlia (che pure veniva ammanettata) e la moglie del custode. Quest'ultima veniva obbligata ad aprire gli uffici e, quindi, veniva anch'ella ammanettata ed imbavagliata. Le veniva pure sottratta la carta di identità.
- I banditi rovistavano negli uffici, impossessandosi di alcuni timbri.

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 215

Ad un certo punto, però, i banditi, verosimilmente disturbati da una guardia giurata in servizio all'esterno dei Magazzini, fuggivano, abbandonando a ridosso del muro di cinta 6 taniche contenenti ciascuna 10 litri di benzina, 6 sveglie collegate con batterie, una rice-trasmittente, una pila, nastro adesivo e bomboletta di vernice spray.

La guardia giurata FRANCESCONI liberava successivamente la famiglia CATTINI, che, come si è detto, era stata ammanettata al completo.

Andrea GEMELLI, per primo, descriveva al G.I. la dinamica del fatto (fino a quel momento sconosciuto agli inquirenti in questo procedimento) con tale precisione e tali particolarità da consentirne immediatamente la esatta individuazione ad opera dei CC. di Varese. GEMELLI, inoltre, dichiarava di aver appreso i particolari da lui riferiti alla A.G. direttamente da BONATO, M.T. ZONI, FRANZETTI e FERRONATO che gli avevano anche detto di essere gli autori materiali dell'azione, all'epoca in cui, con il GEMELLI stesso, militavano nei "Reparti Comunisti d'Attacco".

Le dichiarazioni del GEMELLI, successivamente, venivano confermate prima dal BALICE e, poi, con ricchezza di particolari, dal RICCIARDI che pure da BONATO, M.T. ZONI, FRANZETTI e FERRONATO aveva appreso della loro partecipazione all'irruzione.

Nessun dubbio può sussistere, pertanto, sulla responsabilità dei quattro imputati alla luce sia della pluralità e concordanza delle fonti fin qui citate che della testimonianza della parte lesa Mario CATTINI:

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 216

costui ha fotograficamente riconosciuto la FERRONATO dopo che la donna, molto significativamente, aveva rifiutato di sottoporsi a ricognizione di persona.

I quattro imputati, dunque, devono essere giudicati per la irruzione in questione: scopo di questa era anche la devastazione dei Magazzini Generali come affermato dal GEMELLI e come provato sia dal sequestro delle sei taniche con benzina con accensione a tempo, sia dalla circostanza che già le F.C.C. avevano realizzato e rivendicato un'azione analoga (devastazione della Bassani Ticino di Venegono Inf. del 12.3.78).

Perfettamente rispondente all'andamento dei fatti è, pertanto, anche l'accusa di tentata devastazione ai sensi degli artt. 56 e 419 C.P.

====OOO====

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 217

- **23** - FERIMENTO di Franco GIACOMAZZI
(Milano, 10.5.78)
- 24** - FERIMENTO di Marzio ASTARITA
(Milano, 11.5.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 92 interr. al P.M.), Stefano MARI (pag. 7 interr. al P.M.), R. RICCIARDI (pag. 6 interr. 3. 12.81 al G.I.), M. DONAT CATTIN (interr. al G.I. di Milano dott. Paciotti).
- IMPUTATI: M. BARBONE, ~~L.~~ COLOMBO e F. BELLERE'.
- DESCRIZIONE DEI FATTI: Con azioni evidentemente coordinate, il 10 e l'11.5.78, due nuclei di persone armate attendevano rispettivamente, sotto le loro abitazioni, l'uscita del dott. Francesco GIACOMAZZI e del dott. Marzio ASTARITA, direttore della Chemical Bank. Contro i due professionisti venivano esplosi numerosi colpi di pistola che li attingevano agli arti inferiori, così da cagionare loro gravi lesioni personali. I feritori fuggivano su vetture rubate.
- I due attentati venivano unitariamente rivendicati, con volantini e telefonate, dalle due organizzazioni "PRIMA LINEA" e "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE".

Tutte le persone che ne hanno parlato, hanno convincentemente e concordemente spiegato che i due attentati furono deliberati dai vertici di P.L. e di F.C.C. che, per dare concretezza al loro progetto di fusione, decisero anche di rivendicarli "a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 218

firma congiunta" pur se il primo fu commesso da un nucleo di persone appartenenti esclusivamente alle F.C.C. ed il secondo da soli membri di P.L. Ciò è obbiettivamente confermato dall'esito della perizia tecnica sulle armi che ha consentito di accertare l'utilizzo della stessa arma nelle due azioni di ferimento.

Le perizie medico-legali hanno invece dimostrato la gravità delle lesioni subite dalle due vittime, una delle quali corse anche pericolo di vita. Tali risultanze, unite a quelle concernenti la molteplicità dei colpi esplosi, la brevissima distanza dello sparatore dalle vittime etc. inducono a qualificare "tentati omicidi" i due ferimenti, quantomeno a titolo di dolo eventuale.

Gli imputati del presente procedimento, tutti appartenenti alle F.C.C., devono ovviamente rispondere, per le ragioni esposte, anche del ferimento ASTARITA, pur se questo fu commesso solo da appartenenti a PRIMA LINEA.

- E' opportuno, a questo punto, soffermarsi in particolare sulle dichiarazioni o altre acquisizioni rilevanti per il presente procedimento: dal loro esame emergeranno le responsabilità materiali di COLOMBO e BELLERE' per il ferimento GiacomaZZi.

Nel descrivere la fase preparatoria e la dinamica di tale ferimento, infatti, M. BARBONE, componente del Comando delle F.C.C., ne ha indicato due degli autori materiali in ALUNNI e L. COLOMBO, ag-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 219

giungendo, però, che del Nucleo operante facevano parte almeno altre due persone (delle quali una poteva forse essere Marina ZONI).

Stefano MARI, dal canto suo, ha dichiarato di avere appreso direttamente dalla BELLERE' della partecipazione, al ferimento, sua e di Luca COLOMBO.

R. RICCIARDI, infine, altro membro di rilievo delle F.C.C., ha confermato la presenza certa nel Nucleo operante almeno di ALUNNI, COLOMBO e BELLERE', aggiungendo che per uno dei due ferimenti "coordinati" (GIACOMAZZI del 10.5.78 e ASTARITA dell'11.5.78) gli risultava l'utilizzazione di una Fiat 127 targata Como, già servita per la fuga dopo la rapina in danno del Credito Lodigiano di Lodi del 3.5.78, cui egli stesso aveva materialmente partecipato: orbene, il significativo particolare citato dal RICCIARDI trova conferma negli atti del ferimento ASTARITA, per il quale risulta utilizzata la Fiat 127 tg. Como 32534, sottratta il 24.4.78 a Cantoni Stefano.

In definitiva, quindi, nessun dubbio può esservi sulla responsabilità di COLOMBO e BELLERE' per i ferimenti in questione: responsabilità materiale per il ferimento GIACOMAZZI e a titolo di concorso morale per il ferimento ASTARITA unitariamente organizzato e rivendicato rispetto all'altro, tanto da essere stati entrambi commessi con uso della stessa pistola cal. 7,65 (vedi risultati perizia in atti).

Anche BARBONE, quale componente del Comando unificato P.L.-F.C.C. che deliberò i due ferimenti, deve essere rinviato a giudizio al pari di COLOMBO e

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 220

e della BELLERE'. Nessuna questione, invece, si pone per i vari ALUNNI, Marina ZONI, MAROCCO ed altri "organizzatori" delle F.C.C., già condannati con sentenza di I° grado dalla Corte d'Assise di Milano per i ferimenti Giacomazzi ed Astarita.

Insufficienti al promuovimento dell'azione penale, infine, devono ritenersi gli elementi acquisiti a carico di Barbara GIOVINE la cui vettura (vedi testimonianza dell'11.9.64 di STEFANONI Gabriele) fu vista subito dopo il fatto, in prossimità del luogo ove esso era stato consumato, fermarsi ad un incrocio semaforizzato: la conducente del veicolo consegnò una borsa ad una ragazza in attesa su un marciapiede (fotograficamente riconosciuta dal teste proprio per la GIOVINE) e ripartì velocemente. La ragazza che ricevette la borsa, dal canto suo, l'avrebbe occultata sotto una giacca a vento. Nessun elemento certo, infatti, può ritenersi acquisito in ordine al collegamento tra tale episodio (e, quindi, in ordine ad un eventuale ruolo di "appoggio" svolto dalla ragazza) ed il ferimento del dott. Giacomazzi avvenuto pochi minuti prima, posto che la GIOVINE ha fornito una diversa ricostruzione dell'episodio stesso, confermata pure dalla teste Silvana MONTANARI (identificata questa, per sua stessa ammissione, nella conducente della vettura).

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 221

- **25** - ATTEMPTATO INCENDIARIO IN DANNO DELLA MOTO-VEDETTA "CC 522", in dotazione alla COMPAGNIA CC. di LUINO.
(Reno di Leggiuno, 22.6.78)
- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di E. PASINI GATTI (pag. 57 interr. al P.M.), M. SENNA (pag. 3 interr. 19.6.81 al G.I.), A. GEMELLI (pag. 4 interr. 9.10.81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 7 interr. 3.12.81 al G.I.).
- IMPUTATI: P. FRANZETTI, D. BONATO e M.T. ZONI.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso l'1.30 del 22.6.78, ignote persone appiccavano il fuoco alla motovedetta "CC. 522", in dotazione alla Compagnia CC. di Luino, ormeggiata nella darsena dei Cantieri Costantini a Reno di Leggiuno.
- L'incendio che si sviluppava distruggeva alcune imbarcazioni (tra cui quella dei CC.) e ne danneggiava altre.
- L'incendio veniva rivendicato, con telefonate e volantini, dalle "SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE".

È Enrico PASINI GATTI (della cui leale ed affidabile scelta di collaborazione con l'A.G. si è già detto) ha dichiarato di avere appreso direttamente da FRANZETTI e BONATO, all'epoca della loro comune militanza nei "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", che i due parteciparono ad un attentato incendiario in danno di una motovedetta dei Carabinieri. Le modalità del fatto così come descritte dal PASINI consentivano l'esatta individuazione dell'episodio in quello per cui si procede.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 222

- Altre conferme dovevano essere successivamente acquisite alle già affidabili affermazioni del PASINI:
- A. GEMELLI dichiarava di avere appreso dal FRANZETTI della sua partecipazione al fatto ed i particolari da questi riferitigli risultavano coincidenti con la dinamica dell'attentato;
 - R. RICCIARDI indicava M.T. ZONI quale autrice materiale dell'attentato ed affermava che i suoi complici dovevano sicuramente individuarsi sul giro FRANZETTI-BONATO-MARCHETTINI e FERRONATO, persone con le quali la donna era solita "operare"; a conferma delle dichiarazioni del RICCIARDI si ricordino le accertate responsabilità materiali di ZONI, FRANZETTI, BONATO (e, in quell'occasione, anche della FERRONATO) in ordine all'irruzione con rapina nei Magazzini Generali della Philips a Lonate Pozzolo, fatto avvenuto il 6. 5.78;
 - SENNA, infine, pur senza fare nomi, ha ammesso di avere partecipato alla "discussione politica" successiva al fatto; orbene, anche le sue dichiarazioni hanno un certo rilievo ove si pensi all'accertato collegamento operativo tra il SENNA ed il gruppo degli imputati.

Come si vede, dunque, gli elementi acquisiti sono del tutto affidabili e convergenti: FRANZETTI, BONATO e la ZONI devono essere conseguentemente rinviati a giudizio.

-----oCo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 223

- **26 - ATTENTATO INCENDIARIO CONTRO L'AUTOVETTURA**
di Luigi AGOSTINI, capo - reparto della I.R.E.
(Travedona Monate - VA-, 26.6.78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. DE STEFANO
(pag. 4 interr. 21.10.80 al P.M.)

IMPUTATO: M. DE STEFANO

DESCRIZIONE DEL FATTO : Il 26.6.78, verso le 2.30, ignote
persone facevano esplodere un ordigno incendiario, a Tra-
vedona Monate (VA) sotto la vettura Fiat 124 di proprietà
di Luigi Agostini, capo reparto della I.R.E.-
L'incendio distruggeva la vettura e veniva rivendicato dal
le " Squadre Armate Operaie per il Contropotere Proletario"-

Manfredi DI STEFANO ha spontaneamente confessato la
propria partecipazione al fatto, anche se non ha inteso in-
dicare i nomi dei due complici: va conseguentemente rinviato
a giudizio per i reati a lui contestati.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 224

- 27 - RAPINA CON IRRUZIONE ed ATTENTATO INCEN-
DIARIO IN DANNO DEL COMUNE di MONTANO
LUCINO (Como)
(Montano Lucino, 27.7.78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di R. RICCIARDI
(pag. 8 interr. 3.12.81 al G.I.)

IMPUTATI: A. ORRU' e M. CROSTA

DESCRIZIONE DEL FATTO : Il 27.7.78 verso le ore 10,
tre persone armate facevano irruzione nel Comune di
Montano Lucino - I presenti venivano minacciati con
le armi, immobilizzati ed imbavagliati-
I banditi, successivamente rovistavano negli uffici
del Comune, si impossessavano di timbri e carte di
identità (in bianco e non) e, prima di fuggire, faceva-
no esplodere alcune bottiglie incendiarie- Le fiamme
che si sviluppavano causavano danni a infissi, mobili
e suppellettili varie del Comune-
L'azione veniva rivendicata, anche mediante diffusione
di volantini, delle "Squadre Armate Proletarie"-

R. RICCIARDI, esponente di rilievo delle F.C.C.
nel varesotto, ha rivelato che, con certezza, l'azione di
Montano Lucino fu materialmente commessa da BRUSA, ORRU
e CROSTA-

La circostanza gli era nota sia per il suo ruolo nella
banda e rispetto alle S.A.P. del varesotto sia per aver-
la appresa direttamente dai tre imputati-

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 225

Le dichiarazioni di RICCIARDI risultano confermate sia dall'avvenuto sequestro del provento della rapina (carte di identità e timbri), il 13.9.73, nella base di C. ALBINI e delle F.C.C., sita in via Negroli a Milano, sia dai riconoscimenti fotografici del BRUSA, quale autore dei fatti, effettuati dai testi Antonella BERGANI e Cesare CERUTI.

BRUSA è già stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello per l'azione di MONTANO Lucino.

I soli CROSTA ed ORRJI, pertanto, devono essere ora rinviati a giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 226

28 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI CREMONA
filiale di DOVERA
(Dovera, 28.7.78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di Marco BARBONE (pagg.
2^a e 3^a interr. I8.9.8I al G.I.)

IMPUTATI : M. BARBONE, R. CARCANO e M. PALMA

DESCRIZIONE DEL FATTO : Attorno alle II,30 del 28.7.78, tre
persone armate facevano irruzione, a Dovera, nella
locale filiale della Banca Popolare di Cremona.
Minacciavano con le armi il personale dipendente ed
altre persone presenti all'interno della Banca e si
impossessavano, così, di oltre 10 milioni di lire
in contanti.
Fuggivano, quindi, a bordo di una vettura Simca
rubata a Treviglio nella stessa giornata.

Marco BARBONE confessava spontaneamente di avere compiuto la rapina (la cui matrice "politica" era del tutto sconosciuta agli inquirenti). Indicava in CARCANO e PALMA i suoi due complici e ne descriveva dettagliatamente i ruoli nella azione. Inizialmente, però, non ricordava il nome del paese ove la rapina era stata compiuta.

Il BARBONE, allora, come disposto dal G.I., effettuava un sopralluogo ed individuava esattamente il paese (DOVERA) in cui la rapina era stata consumata (vedi rapp. in atti n.89485/I27 - 2-"P" del 22.IO.8I dei CC. di Milano).

In tre imputati, dunque, devono essere giudicati per la rapina in questione.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 227

29- RAPINA/DISARMO IN DANNO DEL METRONOTTE**Rinaldo ZUSSINO**

(Milano, 12/10/78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (pag. 10 interr. 8/11/80 al P.M.) e M. BARBONE (pag. 2 interr. 13/6/81 al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, D. LAUS, R. CARCANO e P. ARESCA

DESCRIZIONE DEL FATTO : Nella tarda serata del 12/10/78, tre persone armate aggredivano in via Asti la guardia giurata (in servizio) Rinaldo ZUSSINO disarmandolo della Beretta 7.65 d'ordinanza, con relativo caricatore, e lasciandolo successivamente ammanettato ad una cancellata esistente in loco- I tre fuggivano indisturbati a bordo di un'autovettura-

In modo conforme, LAUS e BARBONE hanno confessato di aver commesso la rapina insieme a CARCANO (anche se il nome di questi, a dire il vero, è stato fatto esplicitamente dal solo BARBONE; esso, però scaturisce senza alcuna possibilità di dubbio anche dalle dichiarazioni di LAUS, ove esse vengono comparate con quelle del MORANDINI e del BARBONE stesso)- Sempre il BARBONE ha pure indicato il ruolo d'appoggio svolto da ARESCA che, in un predeterminato punto della città, attese il nucleo che aveva operato, ricevendo le armi usate nell'azione e quella rapinata- La parte lesa

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 228

-ZÜSSINO ha fotograficamente riconosciuto BARBONE e
CARCANO-

Tutti e quattro gli imputati, pertanto, vanno rin-
viati a giudizio per i reati a loro ascritti-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 229

- 30 - ATTENTATO IN DANNO DELLA VOLANTE P.S.

" NAPOLI " -

(Milano, 2/11/78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. BARBONE
(pagg. 112 e 113 interr. 14/10/80 al P.M.), D. LAUS
(pag. 11 interr. 8/11/80 al P.M.)

IMPUTATI : P. ARESCA e D. LAUS ; INDIZIATI: L. COLOMBO, A. ORRU, S. PI-
ROLI, M. BATTISALDO, F. BRUSA, F. BELLERE', R. CARCANO, F. BALICE, BELLOLI.

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella nebbiosissima serata del
2/11/78 una persona richiedeva telefonicamente al "113"
l'invio di una vettura della Polizia nella stretta via
Lovere, affermando di essere rimasto vittima di un'ag-
gressione-

La volante della P.S. " Napoli " veniva inviata sul posto, ma
la telefonata si rivelava una trappola e solo il "sesto
senso" dei poliziotti che occupavano la vettura impediva
il verificarsi di un attentato che avrebbe potuto produr-
re gravissime conseguenze- I poliziotti, infatti, si ac-
corgevano in tempo utile che un filo di nylon era sospeso
a mezz'aria, trasversalmente rispetto alla strada da loro
percorsa, e che alle sue due estremità erano collegati due
ordigni incendiari- Questi, costituiti da taniche di benzina,
acido solforico e Radisol, sarebbero inevitabilmente esplosi
contro le fiancate della vettura non appena la macchina aves-
se urtato e spinto avanti il filo sospeso a mezz'aria-

%

Pagina mancante nell'originale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 231

LERE', R. CARCANO, F. BALICE e M. R. BELLOLI erano stati indiziati dei reati configurabili nell'attentato alla Volante "Napoli" nell'ambito del presente procedimento quando era istruito dal G. I. GALLI. Nei loro confronti si deve conseguentemente pronunciare sentenza di proscioglimento con formula piena.

-----oO-----

Pagina mancante nell'originale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 233

I banditi, comunque, riuscivano a fuggire a bordo di un'auto, verosimilmente con l'aiuto di un quarto complice-

Marco BARBONE, per primo, riferiva alla A.G. di questa rapina la cui matrice politica era del tutto ignota agli inquirenti: indicava ZANETTI e tale "Rocco" di Varese (da lui non meglio conosciuto) quali due degli autori del fatto, che erano rimasti feriti il primo ad un piede ed il secondo ad una spalla nella sparatoria seguita alla rapina in questione- Era stato Roberto SERAFINI a parlare a BARBONE dell'episodio e dei due feriti, proprio allo scopo di trovare un rifugio per questi ultimi due-

BALICE, successivamente, confermava in toto le dichiarazioni del BARBONE, svelava l'identità del "Rocco" di Varese così determinando la cattura di Rocco RICCIARDI e aggiungeva, infine, che anche BATTISALDO aveva preso parte alla rapina- Confermava, inoltre, il particolare delle ferite riportate da ZANETTI e dal RICCIARDI-

Proprio quest'ultimo, infine, portatore di un importante contributo all'accertamento della verità, svelava ogni residuo particolare sulla rapina di Brugherio: confermava di averla commessa in concorso con ZANETTI, BRUSA e BATTISALDO (quest'ultimo nel ruolo di autista); ammetteva di essere rimasto ferito ad una spalla, così come ZANETTI lo era stato

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 234.....

ad un piede e spiegava, infine, che i colpi d'arma da fuoco all'esterno della banca erano stati esplosi nei loro confronti verosimilmente da uno o più privati cittadini-

Le particolareggiate dichiarazioni rese sul punto dal RICCIARDI si accordano con le indagini disposte dal G.I. e con le testimonianze rese dal Comandante della Staz. CC di Brugherio Attilio MORRONI, dalla guardia giurata Natalino POMA e dal negoziante Franco VULCANO: dagli atti, cioè, emerge in modo inconfutabile che privati cittadini aprirono il fuoco contro i banditi (ferendone due) appena questi uscirono dalla banca rapinata-

Solo la superficialità ed il disordine delle indagini a suo tempo condotte dai CC di Monza e Brugherio (in parte mitigate dalla circostanza che il teste POMA, forse, non riferì loro di aver visto un bandito ferito accasciarsi al suolo), nonché l'evidente timore di ritorsioni palesato da alcuni testimoni (senza che si possa affermare con certezza, però, che si tratta di reticenza; 'che' in tal caso si sarebbe proceduto per il reato di cui all'art. 372 C.p.) hanno impedito la precisa identificazione del cittadino che sparò contro i rapinatori

In definitiva, comunque, le risultanze istruttorie in ordine alla rapina di Brugherio appaiono del tutto esaurienti, convergenti, e, tali da imporre il rinvio a giudizio di ZANETTI, RICCIARDI e BATTISALDO-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 235

- **32** - FURTO DI AUTOVETTURA IN VISTA DELL'OMICIDIO
(non effettuato) di un DIRIGENTE DELLA FIAT
di CASSINO-
(Latina, novembre-dicembre 78)

- ESERCITAZIONE CON ARMI DA FUOCO NELLA ZONA DI AVELLINO
(Roma, Avellino e dintorni; novembre-dicembre '78)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. BARBONE
(pag. 109, 110 e 111 interr. 14/10/80 al P.M.)
e R. RICCIARDI (pag. 4 interr. 3/12/81 al G.I.)-

IMPUTATI : M. BARBONE, G. ZANETTI e F. BELLERE'-

DESCRIZIONE DEL FATTO : I due episodi non sono noti né denunciati agli inquirenti e sono, pertanto, ricostruibili solo sulla base delle dichiarazioni di BARBONE, confermate da quelle di RICCIARDI-

BARBONE, dunque, ha dettagliatamente descritto il suo rientro nelle F.C.C. verso la fine del '78, la sua partenza con la BELLERE' per Roma ed il loro ricongiungersi nella capitale con ZANETTI- Scopo del viaggio: i tre dovevano compiere l'omicidio di un dirigente della FIAT di Cassino, con l'aiuto delle locali strutture delle F.C.C., facenti capo a Paolo CERIANI SEBREGONDI-

Orbene, durante la permanenza romana, BARBONE si recò più volte con la BELLERE' e lo ZANETTI a compiere sopralluoghi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 236

nella zona ove l'omicidio doveva essere consumato ed a sorvegliare le abitudini della vittima designata- Proprio nel corso di uno di tali sopralluoghi, i tre rubarono a Latina, con l'aiuto di un complice locale, una Fiat 127 da usare in occasione dell'ormai imminente omicidio (di qui l'accusa di concorso in furto elevata a carico dei tre)-

Sempre durante questo periodo, ZANETTI, BELLERE' e BARBONE (come da quest'ultimo dichiarato) si recarono ad Avellino, recando con sé un mitra ed altre armi corte-

Qui presero contatto con un esponente delle locali strutture delle F.C.C. il quale li condusse immediatamente in una zona montagnosa dell'Irpinia per svolgervi, come in effetti fecero, una esercitazione con le armi da fuoco portate da Roma- Di qui l'incriminazione per detenzione e porto d'armi-

Con questo episodio, praticamente, si concluse la trasferta romana di BARBONE il quale, infatti, rinunciò a partecipare all'omicidio progettato (che anche per questo non fu portato a consumazione), rientrò a Milano e troncò definitivamente i suoi rapporti con le F.C.C.-

RICCIARDI ha confermato le dichiarazioni di BARBONE, precisando che ZANETTI fu costretto a "scusarsi" con i componenti della rete romana delle F.C.C. per il comportamento di BARBONE-

Questi, ZANETTI e la BELLERE' vanno, quindi, rinviati a giudizio per i reati in questione-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 237

- 33 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZ.CC.
di SESTO CALENDE
(Sesto Calende, 25.I2.78)
- 34 - ATTENTATO CON COLPI DI FUCILE CONTRO LA SEDE
DEL GIORNALE "LAPREALPINA" di VARESE
(Varese, 29.I2.78).

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni di M.DESTEFANO (pag.5
6 interr.del 2I.IO.80 al P.M.), M.SENNA (pagg.2
e 3 interr.2I.II.80 al P.M.pag.3 interr.I9.6.8I
al G.I.), R.RICCIARDI (pag.8 interr.3.I2.8I
e pag.I0 interr.4.I2.8I al G.I.), E.PASINI GATTI
(pag.57 interr.29.IO.80 al P.M.) e D.MARCHETTI=
NI (interr.22.6.8I al G.I.).

IMPUTATI : M.SENNA, D.MARCHETTINI, F.BRUSA, P.FRANZETTI, D.BO=
NATO, A.MAROCCO e P.G.FELICE per i fatti di Sesto
Calende (tenendo presente che gli ultimi due erano
imputati per questo episodio nel procedimento pen=
dente presso l'A.G. di Varese prima del trasferi=
mento del procedimento stesso presso questo Trib.);

M.SENNA, D.MARCHETTINI, F.BRUSA, M.DESTEFANO, A.ORRU,
D.BONATO, A.MAROCCO, P.G.FELICE, M.R.BELLOLI,
G.ZANETTI e M.T. ZONI (tenendo presente che gli
ultimi sei erano imputati nel procedimento pendente
presso l'A.G. di Varese, prima del trasferimento
del procedimento stesso presso questo Tribunale)
per i fatti di Varese.

DESCRIZIONE DEI FATTI : Attorno alle 20.45 del 25.I2.78, tre
ignote persone collocavano un ordigno esplosivo
a miccia corta ed a lenta combustione all'esterno
del muro di cinta della Staz.CC. di Sesto Calende.
Dopo avere dato fuoco alla miccia, uno dei tre
attentatori esplodeva almeno sette colpi di pistola
contro la facciata della caserma. I tre sconosciuti
venivano visti fuggire a bordo di una Mini Minor
dai CC. della Stazione che si erano immediatamente
precipitati fuori. Uno di questi Carabinieri, Mauri=
zio MOLTENI, coraggiosamente strappava la miccia
dell'ordigno che aveva notato, così impedendone
lo scoppio che sarebbe avvenuto, altrimenti, di lì a
pochi secondi.

Nei giorni successivi all'attentato, ignote persone
telefonavano almeno due volte al giornale "LAPREAL=
PINA" di Varese, rivendicando l'attentato di Sesto
Calende con la sigla SQUADRE ARMATE PROLETARIE.II

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 238

tono concitato e confuso delle telefonate, però, impediva di comprendere se gli ignoti interlocutori pretendessero la pubblicazione della notizia sul giornale (come è probabile), se al contrario chiedessero che non se ne facesse cenno o se, infine, rimproverassero al giornale stesso di non avere dato sufficiente risalto all'attentato o esatte informazioni circa la sua attribuibilità (in alcune cronache, infatti, lo si era pure attribuita in via di ipotesi a malviventi "comuni").

Attorno alle 16,40 del 29.12.78, comunque, ignote persone, viaggianti a bordo di una Mini Minor rubata, si fermavano in Varese di fronte alla sede del giornale "LA PREALPINA" ed esplodevano alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni, contro la vetrata di ingresso, e così provocando danni a vetri, finestre e pareti dell'edificio. Nessuno rimaneva, fortunatamente, ferito.

Gli attentatori fuggivano indisturbati ed i testimoni non erano neppure in grado di riferirne il numero.

L'attentato contro la Caserma CC. di Sesto Calende e quello contro la PREALPINA a Varese, venivano rivendicati dalle S.A.P. prima con telefonate e poi mediante diffusione di volantini. Nello stesso documento si rivendicava pure il ferimento del medico delle carceri di Varese, dott. Francesco LOMBARDO (Varese, 15. I.79), di cui si tratterà appresso.

Gli elementi acquisiti durante l'istruttoria, per quanto necessitino di coordinamento ed esame critico, sono del tutto sufficienti a ricostruire le responsabilità materiali ed organizzative nei due episodi in questione.

E' opportuno, a tal fine, partire dalle dichiarazioni rese al P.M. da Manfredi DE STEFANO (reo confesso anche in ordine all'omicidio TOBAGI e ad altri gravi fatti e, pertanto, sufficientemente credibile nelle sue affermazioni, anche se egli ha accuratamente evitato di fare i nomi dei complici in fatti concernenti l'area geografica del varesotto). Orbene,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 239

nel ricostruire i propri percorsi politici, DE STEFANO ha spiegato il suo avvicinamento e successivo ingresso nelle SQUADRE ARMATE PROLETARIE (S.A.P.) di Varese, precisando che la "squadra" di cui faceva parte era composta in tutto da quattro persone (compreso se stesso). Non ha fatto i nomi degli altri tre componenti, ma ha precisato che il "comandante" della squadra era uno dei sette arrestati a Como, nel maggio '79. Da questa indicazione è agevole dedurre, a parere del P.M., che il responsabile di squadra cui allude il DE STEFANO non può che essere Fabio BRUSA (poichè gli altri personaggi del varesotto arrestati a Como - BATTISALDO, PIROLI ed ORRU' -, per quel che può ricavarsi dalle indicazioni dei vari RICCIARDI, BALICE ed in parte BARBONE, erano i primi due appartenenti ad altra squadra, quella di Luino, ed il terzo personaggio certamente non collocato a livello di comandante di squadra).

Orbene, tornando alle dichiarazioni di DE STEFANO, egli ha precisato di non avere partecipato all'attentato di SESTO CALENDE, che, invece, fu materialmente compiuto dagli altri tre membri residui della sua squadra. Il DE STEFANO stesso avrebbe forse essere potuto incriminato per concorso nella organizzazione dell'attentato, ma non avendo precisato egli stesso di avervi in qualche modo contribuito, si è preferito promuovere l'azione penale solo per gli autori materiali del fatto.

Orbene, tra questi ultimi uno era sicuramente Massimo SENNA, che ha confessato di avere partecipato al fatto, aggiungendo di avere agito insieme ad altre due complici, membri della sua stessa squadra (ed in questo ha quindi confermato le indicazioni del DE STEFANO sul numero degli attentatori e sulla loro appartenenza ad un'unica squadra).

Si può, dunque, affermare con sicurezza che tre dei

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 240

quattro membri della squadra responsabile del fatto erano DE STEFANO, BRUSA e SENNA.

Con altrettanta sicurezza si può affermare che il quarto ed ultimo membro della squadra era MARCHETTINI.

Ed, infatti, Rocco RICCIARDI ha dichiarato e ribadito successivamente che MARCHETTINI fu sicuramente uno degli autori materiali dell'attentato (come lo stesso MARCHETTINI ebbe a riferirgli e come a RICCIARDI risultava con sicurezza per la sua collocazione ad alto livello nella struttura delle F.C.C. del varesotto); uno degli altri due autori materiali dell'attentato, sempre a detta del RICCIARDI, fu quasi sicuramente Fabio BRUSA, il quale all'epoca del fatto stava compiendo sopralluoghi in quella zona alla ricerca di comandi dell'Arma dei CC. da colpire.

Ed allora può affermarsi con tutta tranquillità che l'attentato di Sesto Calende fu realizzato materialmente da un nucleo composto da SENNA, BRUSA e MARCHETTINI e che tutti e tre appartenevano ad un'unica squadra il cui quarto membro era DE STEFANO. Tra l'altro, quanto al BRUSA, si ricordi che dalle dichiarazioni di DE STEFANO può dedursi con sicurezza che all'attentato in questione partecipò il "comandante" della squadra, quello arrestato a Como e che lo stesso ebbe a procurare le armi per l'attentato; quanto al MARCHETTINI, la sua appartenenza alla squadra è confermata da altre considerazioni :

- DE STEFANO ha precisato che questa squadra era nata da una aggregazione leggermente più vasta di persone legate al collettivo della fabbrica I.R.E. ; orbene, MARCHETTINI, notoriamente e per sua stessa ammissione, ne era uno degli esponenti più in vista;
- lo stesso MARCHETTINI, pur in un'ottica difensiva e pur

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 241

negando gli addebiti, ha ammesso rapporti politici e di amicizia con i vari SENNA, DE STEFANO, BRUSA.

In ordine all'attentato di SESTO CALENDE resta da fare un'ultima considerazione : ne sono imputati in questo processo anche FRANZETTI e BONATO perchè PASINI GATTI ha affermato di avere appreso dagli stessi della loro partecipazione al fatto, del quale, inoltre, ha riferito alcune modalità di esecuzione effettivamente rispondenti al reale. Orbene, in proposito esiste un solo ma probantissimo argomento che vale a sciogliere ogni dubbio. L'attentato, cioè, fu commesso il 25.10.78, cioè in epoca abbondantemente successiva alla costituzione dei REPARTI COMUNISTI d'ATTACCO nei quali FRANZETTI e BONATO erano confluiti sin dall'inizio. I due, pertanto, non potevano avere partecipato ad un'azione sicuramente attribuibile alle S.A.P. delle F.C.C. ! La presenza di FRANZETTI e BONATO tra gli "scissionisti" che diedero vita ai REPARTI è peraltro una certezza istruttoria (innumerevoli sono le fonti in proposito) ed il P.M. non ritiene conseguentemente di dovere spendere alcuna parola per dimostrarla. In definitiva, dunque, le dichiarazioni di PASINI GATTI si spiegano o con un equivoco o con un errato ricordo, essendo evidente che o FRANZETTI e BONATO gli hanno effettivamente riferito del fatto ma non attribuendolo a se stessi ma ad altre persone da loro conosciute (MARCHETTINI & C. avevano pur sempre militato con loro nelle F.C.C. e continuavano ad avere con loro rapporti di amicizia ed anche di confronto politico) oppure PASINI GATTI ha appreso i particolari dello attentato da altri (DE STEFANO e SENNA ?) finendo poi con l'attribuire il racconto a FRANZETTI e BONATO per un errore di ricordo.

I due, comunque, vanno prosciolti dall'accusa di avere partecipato all'attentato di Sesto Calende. Analoga decisione va adottata, del resto, nei confronti di altri

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 242

due esponenti dei REPARTI, MAROCCO e FELICE, che erano stati incriminati dall'A.G. di Varese dopo la sparatoria di Bagnolo Cremasco dell'I.2.79 sulla base di ipotesi accusatorie non confermate dal proseguimento della istruttoria.

Passando a considerare le questioni connesse all'attentato contro il giornale LA PREALPINA di Varese, va subito detto che concordemente DE STEFANO e SENNA hanno spiegato che esso fu deciso da tutti i membri della squadra, per ritorsione contro l'atteggiamento del quotidiano e le notizie da esso riportate in ordine alla precedente azione di SESTO CALENDE. DE STEFANO ha precisato che i quattro membri della squadra si riunirono e deliberarono l'azione il mattino stesso del giorno in cui essa venne poi consumata. Da ciò solo, ovviamente, deriva la responsabilità dei quattro membri, prima individuati, della SAP del DE STEFANO per l'attentato al giornale. Ma vi è di più : DE STEFANO ha ammesso di avere rubato la MINI adoperata per l'attentato e di avere partecipato materialmente a questo insieme ad un solo altro componente della sua squadra che sparò contro la vetrata di ingresso del giornale. SENNA, dal canto suo, ha confermato che due furono gli autori materiali della sparatoria e che egli stesso, secondo il piano concordato, ne "raccolse" uno subito dopo il fatto.

RICCIARDI, a sua volta, ha dichiarato che all'attentato partecipò sicuramente il MARCHETTINI, mentre PASINI GATTI, a suo dire, seppe da DE STEFANO e SENNA che i due avevano partecipato all'azione insieme a BRUSA (che era colui che aveva sparato contro il giornale). Il contrasto tra RICCIARDI e PASINI GATTI, a ben vedere, è solo apparente, visto che

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 243

tanto BRUSA che MARCHETTINI erano comunque membri della S.A.P. responsabile del fatto e che entrambi avevano contribuito alla relativa deliberazione.

Altrettanto deve dirsi con riguardo alle dichiarazioni di BARBONE (pag.2 interr. 21.I.1982 al G.I.) cui pure era nota la partecipazione del BRUSA all'attentato alla PREALPINA (come dal BRUSA stesso riferitogli). Il P.M., infatti, propende a dare maggior credito al RICCIARDI, per le sue indubie maggiori conoscenze sull'area e sui fatti del varsovetto e per i suoi stretti rapporti personali con il MARCHETTINI : si ritiene, pertanto, che autori materiali dell'azione siano stati effettivamente DE STEFANO e MARCHETTINI, con SENNA intervenuto nella fase di appoggio e BRUSA solo in quella della deliberazione ed organizzazione del fatto (il che spiega abbondantemente quanto riferito dal PASINI GATTI e dal BARBONE).

Certo è, comunque, che la esatta individuazione degli autori materiali del fatto non è questione di massima rilevanza, essendo pacifico che tutti e quattro i componenti della SQUADRA che lo deliberò, ne devono rispondere in giudizio.

Per insufficienza di prove, invece, deve essere prosciolto ORRU : RICCIARDI, a dire il vero sempre preciso e puntuale, ha infatti riferito della sua partecipazione materiale all'attentato insieme con il MARCHETTINI. Ma per le ragioni in precedenza specificate, dovendosi sul punto dare maggior credito alle affermazioni del DE STEFANO e del SENNA (in quanto direttamente coinvolti nel fatto) e non essendovi ulteriori elementi di valutazione che confermino l'intervento di un quinto membro nella deliberazione ed esecuzione dell'attentato, ritiene il P.M. che l'affermazione del RICCIARDI possa ritenersi frutto di un errato ricordo o di una errata informazione e che, comunque, non sia sufficiente a determinare il rinvio a giudizio di ORRU. Devono essere pure prosciolti, ma con formula piena, D.BONATO, A.MAROCCO,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 244

P.G. FELICE, G.ZANETTI, M.T.ZONI e M.R.BELLOLI, a suo tempo incriminati dall'A.G. di Varese sulla base di mere ipotesi che, come si è visto, sono state smentite dalle successive risultanze istruttorie.

Per concludere, dunque, è opportuno ribadire che i soli BRUSA, MARCHETTINI, DE STEFANO e SENNA devono essere rinviati a giudizio per i due attentati di cui si è fin qui trattato (ma DE STEFANO solo per quello alla PREALPINA di Varese).

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 245

- **35 - ESERCITAZIONI CON ARMI IN ZONA FORTE DI ORINO**
(1978)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di R. RICCIARDI
(pag. 7 interr. 2/12/81 al G.I.)

IMPUTATI: R. RICCIARDI, R. CARAVATI e P. LA MANNA,

R. RICCIARDI, portatore, come s'è detto, di un sostanzioso contributo all'accertamento della verità, ha dichiarato di essersi recato nel 1978, in zona Forte di Orino, insieme con Paola LA MANNA e Rosanna CAROVATI per compiere delle esercitazioni "militari" con le pistole di cui erano in possesso-

I tre imputati vanno, quindi, rinviati a giudizio per il reato continuato di detenzione e porto di armi loro contestato, nonostante i " reticenti " dinieghi di responsabilità di CARAVATI e LA MANNA-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 246

- **36** - ESERCITAZIONE CON ARMI IN ZONA BALLABIO
(gennaio '78)

- PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di P. MORANDINI (pag. 69 interr. 28.10.80 al P.M., pag. 3 interr. 20.6.1981 e pag. 4 interr. 16.7.81 al G.I.).
- IMPUTATI: P. MORANDINI, L. COLOMBO ed E. FRAGOLA.
- DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non è noto nè denunciato agli inquirenti ed è, quindi, ricostruibile solo sulla base delle confessioni di P. MORANDINI. Questi, infatti, nel rendere ampie dichiarazioni sui propri "percorsi politici" fino all'omicidio TOBAGI, ha ricordato, pure, con ricchezza di particolari, che all'inizio del '78, insieme con L. COLOMBO (in veste di "istruttore") e E. FRAGOLA, si recò in una zona montagnosa nei pressi di Ballabio, svolgendovi con gli altri due una vera e propria "esercitazione militare" con pistole cal. 7,65.

Logico, quindi, che le affidabili dichiarazioni di MORANDINI impongono il suo rinvio a giudizio e quello di COLOMBO e FRAGOLA per rispondere dei contestati reati di detenzione qualificata e porto di armi, nonché di detenzione di munizioni. In sede di rinvio a giudizio dovrà correggersi la data del commesso reato che è "gennaio '78" e non " '79" come originariamente dichiarato dal MORANDINI.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 247

37 - FERIMENTO del MEDICO dott. Francesco LOMBARDO
(Varese, 15.I.1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni di R. RICCIARDI
(pag.9 interr.2.I2.8I e pagg.4 e 5 interr.
3.I2.8I al G.I.), M. SENNA (pagg.2 e 3 interr.
19.6.8I al G.I.), D. LAUS (pag.8 interr.al
P.M.), M. BARBONE e P. MORANDINI.

IMPUTATI : M. BATTISALDO e S. PIROLI, nonchè D. BONATO, A. MAROCO, P. G. FELICE, G. ZANETTI, M. R. BELLOLI e M. T. ZONI (gli ultimi sei imputati presso l'A.G. di Varese prima del trasferimento del relativo procedimento a questo Tribunale).

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno allè 14,30 del 15.I.79, due giovani ed una ragazza armati facevano irruzione a Varese nello studio del dott. Francesco LOMBARDO, medico presso le locali Carceri. Il LOMBARDO ed un paziente presente nello studio venivano immobilizzati con bavagli e manette ed obbligati a stendersi per terra. Uno dei banditi, a quel punto, esplodeva alcuni colpi all'indirizzo del LOMBARDO, colpendolo ad un braccio e di striscio alle testa. Prima di allontanarsi indisturbati, i tre terroristi tracciavano sui muri, con vernice spray, scritte inneggianti alle S.A.P. .
Con la stessa sigla venivano pure diffusi i volantini rivendicanti l'attentato. Con lo stesso documento le S.A.P. rivendicavano gli attentati contro la Staz. CC. di Sesto Calende e contro il Giornale LA PREALPINA.

Rocco RICCIARDI, elemento di spicco delle F.C.C. nel varesotto, è per tale ragioni ben al corrente delle azioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

248

Foglio seguito N.

commesse nella zona dalla stessa organizzazione (compresa la struttura delle S.A.P.), ha consentito di fare piena luce sull'episodio. Egli stesso, oltre che per scienza diretta, seppe da BATTISALDO e dalla PIROLI ^{loro stessi} che avevano materialmente partecipato all'attentato, insieme con altre persone della squadra di Luino diretta dal BATTISALDO stesso. Quest'ultimo aveva fatto fuoco contro il dott. LOMBARDO e le modalità riferite dal RICCIARDI sulla azione e sulle tragiche conseguenze che ne stavano per derivare (il medico, infatti, tentando di sottrarsi ai colpi, rischiò di essere ferito in parti vitali) risultano perfettamente rispondenti alla reale dinamica dello episodio. La piena attendibilità del RICCIARDI deriva anche dallo scrupolo da lui dimostrato nell'indicare l'identità dei complici dei coniugi del BATTISALDO: sul punto, infatti, si è limitato ad ipotizzare la presenza nel nucleo operante del LETTIERO (altro membro della squadra di Luino diretta dal BATTISALDO), ma ha pure precisato di ^{poter} non essere in grado di affermare la circostanza con certezza.

D'altro canto, non essendo possibile alcun accertamento sul punto (sia il dott. LOMBARDO che il teste MARCHETTI si sono dichiarati non in grado di riconoscere i tre feritori), l'azione penale a carico del LETTIERO non è stata promossa.

Le precise e dettagliate dichiarazioni del RICCIARDI sono indirettamente confermate:

- da quelle del SENNA e del DE STEFANO che hanno escluso attendibilmente che il ferimento fosse attribuibile alla loro S.A.P., confermando così quanto dichiarato dal RICCIARDI sul fatto che l'azione fu organizzata, eseguita e gestita interamente dalla squadra di Luino del Battisaldo;
- dalle dichiarazioni di LAUS, BARBONE e MORANDINI che concordemente hanno attribuito il ferimento ad una "squadra" del varesotto, aggiungendo che l'arma utilizzata era con ogni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 249

probabilità confluita nella loro dotazione (in quella, cioè, della BRIGATA 28 MARZO), anche se non è stato possibile recuperarla (parte della dotazione di armi della 28 MARZO, infatti, era gestita da MARANO e GIORDANO, cioè dagli unici due della banda che non hanno collaborato con l'A.G. e che, quindi, non hanno consentito il ritrovamento delle armi in questione).

Quanto agli altri imputati :

- BRUSA deve essere prosciolto; la sua incriminazione era stata determinata dalla sua funzione di coordinatore delle S.A.P. del varesotto (sicchè lo si supposeva non estraneo al fatto più eclatante ^{commesso} dalle S.A.P. nel varesotto); ma, come si è detto, è emersa durante l'istruttoria la autonomia organizzativa, in relazione a questo specifico fatto, della squadra di Luino, per cui il BRUSA dovrà rispondere dei soli reati di propaganda ed apologia sovversiva, legati alla rivendicazione del ferimento. Questa, infatti, fu certamente concordata da tutto il coordinamento-squadre, in quanto, come si è avuto modo di dire, furono contemporaneamente rivendicate, nello stesso volantino, altre due azioni, poste in essere da una diversa squadra;
- anche gli altri sei imputati (MAROCCO, FELICE, ZANETTI, BELLOLI, BONATO e MT.ZONI) devono essere prosciolti; le accuse inizialmente mosse a loro carico dalla A.G. di Varese, come si è visto, non sono state confermate dal proseguimento dell'istruttoria; i sei sono risultati del tutto estranei al ferimento del dott. LOMBARDO.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 250

In sede di rinvio a giudizio, infine, ritiene il P.M. che il ferimento del dott. LOMBARDO debba essere qualificato tentato omicidio (secondo la formulazione di cui all'ultimo capitolo), così modificando la originaria imputazione di lesioni personali aggravate: la diversa qualificazione giuridica, infatti, si impone alla luce del pericolo di vita concretamente corso dal dott. LOMBARDO, dalla vicinanza e dal numero dei colpi esplosi nei suoi confronti, uno dei quali lo colpì anche alla testa, sia pure di striscio. I feritori, dunque, accettarono indubbiamente il rischio che dalla loro azione scaturisse la morte del medico: ciò basta, come è noto, a configurare il reato di tentato omicidio quanto meno a titolo di dolo eventuale. Sempre nell'ordinanza dovrà essere specificata la natura e durata della malattia, come da risultanze peritali.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

251

Foglio seguito N.

38 - RAPINA ALL'UFFICIO POSTALE DI VARANO BORGHI (Va)
(Varano Borghi, 23.I.79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di E.PASINI GATTI (pag. 56 interr. al P.M.), M. SENNA (pag.2 interr.2I/II/80 al P.M., pag.3 interr.I6.2.8I al GI e pag.2 interr. 19.6.8I al G.I.), D.LAUS (pag.8 interr.9.II.80 al PM), M.BARBONE (pag.4 interr.24.6.8I al G.I.) e R.RICCIARDI (pag.9 interr.2.I2.8I al G.I.)

IMPUTATI : M. DESTEFANO, A. ORRU', G.LETTIERO, M. SENNA e F. BRUSA ;
D. MARCHETTINI (solo indiziato)

DESCRIZIONE DEL FATTO : Verso le ore 10.45 del 23.I.79, due persone, armate di fucili a canne mozze e travisate in volto, facevano irruzione nell'Ufficio Postale di Varano Borghi, facendosi consegnare, con la minaccia delle armi, una somma di denaro ammontante a circa 10 milioni di lire. I banditi, a quel punto, rinchiudevano i presenti in uno stanzino dell'Ufficio Postale e fuggivano indisturbati a bordo di una Simca rubata, ove li attendeva un terzo complice.

Le dichiarazioni acquisite in ordine a questo episodio vanno attentamente vagliate e comparate tra loro.

Infatti :

- PASINI GATTI ha dichiarato che autori della rapina furono DE STEFANO (che avrebbe perso una pistola recuperandola)

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 252

immediatamente), BRUSA ed una terza persona a lui sconosciuta (forse il MARCHETTINI)- SENNA, inoltre, sempre a dire del PASINI GATTI, abitando a Varano Borghi, fece da "basista" della rapina stessa fornendo le indicazioni necessarie a compierla;

- SENNA confessava sostanzialmente l'addebito, confermando di essersi limitato ad indicare l'Ufficio Postale di Varano Borghi quale possibile obiettivo di una rapina- . Aggiungeva che questa era stata consumata dal suo gruppo, precisando che lui e gli altri (dei quali non faceva i nomi) si "meravigliarono per l'entità del bottino" - Tanto é sufficiente per affermare la corresponsabilità del SENNA nella rapina, a titolo di co-organizzatore della stessa;
- LAUS confermava solo che la rapina era stata commessa da una S.A.P. di Varese con i cui membri egli era "in contatto";
- BARBONE dichiarava di avere saputo direttamente dal DE STEFANO della sua partecipazione al fatto (nonché della circostanza riferita dal PASINI della caduta di una pistola)- La rapina, in particolare, era stata organizzata da A. ORRU', che era stato pure uno di coloro che l'avevano materialmente consumata;
- R. RICCIARDI , membro di rilievo delle F.C.C. nella zona del Varesotto, confermava le notizie riferite al BARBONE dal DE STEFANO: quest'ultimo, ORRU' e Gennaro LETTIERO erano stati i tre autori materiali della rapina- RICCIARDI confermava pure il particolare, riferito in modo solo impercettibilmente.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

253

Foglio seguito N.

diverso da PASINI e BARBONE, secondo cui, durante la fase esecutiva dell'azione, uno dei tre rapinatori aveva inavvertitamente fatto partire un colpo dall'arma che impugnava (verosimilmente, cioè, deve essersi trattato del DE STEFANO)- Sempre RICCIARDI, infine, spiegava che la rapina era il frutto di un progetto curato dal cd " coordinamento squadre" di Varese tanto che i tre autori materiali appartenevano a tre distinte squadre, dirette la prima (quella del DE STEFANO) da FRANZETTI e MARCHETTINI, la seconda (quella di ORRU') da BRUSA e la terza (di LETTIERO) da M. BATTISALDO-

A ben vedere, dunque, accertato che autori materiali della rapina furono DE STEFANO, ORRU' e LETTIERO e che SENNA contribuì alla sua ideazione e preparazione (sicché devono tutti e quattro essere rinviati a giudizio), resta da sciogliere un unico dubbio: quello relativo alla responsabilità di Fabio BRUSA (a carico del MARCHETTINI, infatti, non esiste neppure un concreto sospetto visto che solo in via dubitativa PASINI GATTI ne ha ipotizzato la presenza nel nucleo operante!)-

Orbene, secondo il P.M. da un lato deve escludersi che BRUSA sia stato uno degli autori della rapina (la dichiarazioni di PASINI, infatti, devono " cedere" di fronte a quelle del RICCIARDI, ben più " informato" dell'altro sulle cose del varesotto) dall'altro la inesattezza di quanto sul suo conto riferito da PASINI potrebbe ben spiegarsi con un ruolo organizzativo eventualmente svolto dal BRUSA, così come sembra potersi pure dedurre dalle affermazioni di RICCIARDI sulla funzione del "coordinamento squadre" di Varese (di cui certa-

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 254

mente BRUSA faceva parte)- Ma, comunque; le acquisizioni sul punto non appaiono univoche (RICCIARDI, in particolare, non avendo fatto parte del " coordinamento", non ha potuto riferire sulle fasi decisionali e preparatorie della rapina) e fornite di qui connotati di affidabilità che solo legittimano il rinvio a giudizio di un imputato: BRUSA va* conseguentemente prosciolto per insufficienza di prova da questa accusa-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 255

- **39** - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELL'AUTO-
PARCO DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA
"CITTADINI DELL'ORDINE ", sito in via Cima-
rosa-
(Milano, 23/2/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 112 interr. 14/10/80 al P.M.); P. MORANDINI (pag. 39 interr. 24/10/80 al P.M. e pag. 3 interr. 20/6/81 al G.I.) e D. LAUS (pag. 10 interr. 8/11/80 al P.M.)-

IMPUTATI: R. CARCANO, D. LAUS, e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 23/2/79, ignote persone lanciavano vari ordigni esplosivi nell'autoparco all'aperto dell'Istituto di vigilanza privato sopra indicato-

Le esplosioni danneggiavano gravemente alcuni automezzi blindati dell'Istituto stesso-

L'attentato veniva telefonicamente rivendicato dalle S.A.P.-

M. BARBONE, originariamente, indicava Laus, MORANDINI e CARCANO quali tre dei quattro autori materiali del fatto: il quarto, non identificato, era dal BARBONE conosciuto solo come il "Saronnino", appartenendo costui alle Squadre del varesotto e di Saronno in particolare -

MORANDINI e LAUS, successivamente, confessavano di aver

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 256

commesso l'attentato armati e con auto rubata, e confermarono integralmente le dichiarazioni di BARBONE- Il "Saronnino" restava ignoto-

I tre imputati, pertanto, devono essere rinviati a giudizio per i reati ■ loro contestati: il danneggiamento non é procedibile per difetto di querela-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 257

- 40 - PROGETTATA RAPINA IN DANNO DI UNA BANCA

di TURBIGO

(Reati di ricettazione di autovetture e di detenzione e porto di armi, commessi in Milano e Turbigo, attorno al febbraio 1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di F. BALICE (pag. 4 interr. 7/11/81 e pag. 4 interr. 30/11/81 al G.I.) e R. RICCIARDI (pag. 6 interr. 19/11/81 al G.I.)

IMPUTATI: F. BALICE, R. RICCIARDI, F. BRUSA e M. R. BELLOLI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non é noto né denunciato agli inquirenti e, pertanto, é ricostruibile solo sulla base delle concordi dichiarazioni di BALICE e RICCIARDI-

Un nucleo delle F.C.C., composto da BALICE, BRUSA e dalla BELLOLI, dopo aver ricevuto due auto rubate dalla sottostante struttura delle S.A.P., le utilizzò per realizzare una rapina in danno di una banca di Turbigo (Mi) in una non meglio individuata giornata di febbraio '79- Il progetto di rapina, però, pur entrato nella fase esecutiva ad opera dei tre armati, non fu portato a compimento per la imprevista presenza di un furgone dei Carabinieri innanzi alla banca prescelta- Qualche giorno dopo, BALICE, BELLOLI e RICCIARDI(assente il BRUSA), sempre armati si portarono nuovamente in zona-Turbigo,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 258

al solo scopo di spostare e meglio piazzare le due auto rubate, da utilizzare successivamente per la rapina (il relativo progetto, infatti, non era stato del tutto abbandonato)- Ancora una volta, però, il passaggio causale di una vettura dei CC., nonché la sparizione di una delle due auto, inducevano i tre a desistere, ora definitivamente, dall'attuazione dei loro propositi-

Alla luce delle concordati dichiarazioni di BALICE e RICCIARDI, dunque, tutti gli imputati devono rispondere del contestato reato continuato di detenzione e porto d'armi- I soli BRUSA, BALICE e BELLOLI, inoltre, devono rispondere della ricettazione delle due auto, reato dal quale, invece, deve essere prosciolto il RICCIARDI che non solo non le ricevette da alcuno, ma neppure concorse ad occultarle (quantunque lo stesse per fare)-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 259

- L1 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA SCUOLA
ALLIEVI VV.UU. di V. Boeri
(Milano, 27/2/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 152 interr. 31/10/80 al P.M., poi confermate innanzi al G.I.)-

IMPUTATI: D. LAUS e R. BARONE

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 27/2/79, ignote persone collocavano due ordigni' esplosivi a tempo l'uno nel cortile e l'altro sul davanzale di una finestra della Scuola Allievi VV.UU. sita in v. Boeri a Milano- Solo il primo dei due ordigni esplose cagionando danni a vetri, infissi, finestre, muri ed inferriate della Scuola Allievi VV.UU.-

M. BARBONE, le cui affermazioni si sono rivelate sempre incontestabilmente affidabili, ha dichiarato di avere appreso direttamente da LAUS e BARONE, con i quali era in stretto contatto per la comune militanza eversiva, che loro due, insieme ad altri, erano gli autori materiali dell'attentato- Nessun dubbio può esservi sulla piena affidabilità anche di tali dichiarazioni del BARBONE, pur se questi aveva originariamente collocato l'attentato nel 1980 anziché nel '79- Si é già spiegato, infatti, alla pag. 2 delle richieste istruttorie del 27/3/81, che, come formalmente riferito dai

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 260

VV.UU. di Milano con nota del 26/3/81, nessun attentato ad immobili sedi di Comandi o Scuole VV.UU. si é verificato a Milano nel 1980; esattamente, del resto, BARBONE ha parlato del presente attentato come commesso in danno della stessa Scuola per VV.UU. oggetto di un attentato analogo il 13/2/77 Nessun dubbio, in definitiva, può sorgere sulla esatta individuazione dell'attentato di cui ha parlato (a pag. 152 del suo interr. al P.M.) M. BARBONE, pur se erroneamente questo lo aveva collocato (ma solo in via ipotetica) nel 1980-

LAUS e BARONE, quindi, vanno rinviati a giudizio per l'episodio in questione che, evidentemente, risale all'epoca dell'attività delle S.A.P. e, in particolare, al periodo in cui alcuni militanti di queste (LAUS, MORANDINI, ARESCA, BARONE etc) stavano per dare vita all'esperienza di " Guerriglia Rossa"-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 261

- 42 - ATTENTATO INCENDIARIO CONTRO UN FURGONE AD-
DETTO ALLA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI (L'U-
NITA', L'AVANTI etc.)
(Cinisello Balsamo, il 14/4/79)

- RAPINA DELLA VETTURA VOLKSWAGEN USATA NELL'ATTENTATO SOPRA
INDICATO
(Milano, 13/4/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 71, 113 e 114 interr. del 9/10/80 e del 14/10/80 al P.M., pag. 6 interr. 13/6/81 al G.I., pag. 4 interr. 6/7/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 11 interr. 8/11/80 al P.M., P. MORANDINI (pag. 44 interr. 24/10/80 al P.M., pag. 3 interr. 20/6/81 al G.I.)-

IMPUTATI: M. BARBONE, D. LAUS, P. MORANDINI e P. ARESCA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 00.30 del 14/4/79, quattro persone armate, in Cinisello Balsamo, simulando un guasto meccanico ad una vettura SIMCA che ostruiva la via, bloccavano il furgone addetto al giornaliero trasporto dei quotidiani L'UNITA' etc. da Milano al Veneto- Il conducente del furgone veniva obbligato a scendere con la minaccia delle armi, mentre alcuni degli assalitori lanciavano bottiglie incendiarie sotto ed all'interno del furgone stesso- L'incendio che ne scaturiva lo distruggeva, al pari del carico di quotidiani trasportato- L'attentato veniva rivendicato prima telefonicamente da

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 262

un " Nucleo dell'M.P.R.O." e poi, con volantini, da " GUERRIGLIA ROSSA"- Veniva giustificato quale azione d'attacco contro il ruolo della stampa nazionale, e di quella del P.C.I. in particolare, nelle vicende della lotta al terrorismo, in quanto accusata di schierarsi apertamente con lo Stato e contro il "proletariato rivoluzionario"-

Il giorno precedente, in via De Vincenti, in zona S. Siro attorno alle 19.15, due persone armate rapinavano a Pierluigi LOSI la sua vettura Volkswagen Golf che, come si sarebbe in seguito saputo, doveva essere utilizzata per la fuga dopo l'attentato di Cinisello B.-

In modo del tutto conforme, BARBONE prima, MORANDINI dopo e, infine, LAUS confessavano di essere stati gli autori dell'attentato insieme a P. ARESKA, collocandolo nell'ambito delle attività criminose del gruppo armato " GUERRIGLIA ROSSA"- BARBONE e MORANDINI, in particolare, precisavano di essere anche gli autori della rapina della Volkswagen; la parte lesa Pierluigi LOSI li ha poi fotograficamente riconosciuti, ma tutti e quattro gli imputati ne devono evidentemente rispondere, essendo stata la rapina finalizzata alla consumazione dell'attentato del giorno successivo-

In definitiva, BARBONE, LAUS, MORANDINI e ARESKA vanno rinviati a giudizio per tutti i fatti in questione ed i reati conseguentemente ravvisabili-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 263

- 43 - RAPINA/DISARMO IN DANNO DELLA GUARDIA

GIURATA Giancarlo GIBELLI

(Milano, 26/4/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di P. MORANDINI (pag. 55 interr. 24/10/80 al P.M., e pag. 3 interr. 1/7/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 16 interr. 8/11/80 al P.M.) e M. BARBONE (pag. 2 inter. 13/6/81 al G.I.)

IMPUTATI: P. MORANDINI, D. LAUS e M. BARBONE -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 26/4/79, attorno alle 00.30 tre persone armate aggredivano la guardia giurata Giancarlo GIBELLI, lo rapinavano della pistola Beretta cal. 7.65 d'ordinanza, del porto d'armi e di altri documenti e, prima di fuggire indisturbati a bordo di un'auto rubata, l'ammattavano ad un palo della segnaletica stradale-

MORANDINI, LAUS e BARBONE hanno concordemente confessato di essere i tre autori della rapina; vanno conseguentemente rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 264

- 44 - RAPINA IN DANNO di Edwino VALTORTA

(Milano, 1/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di F. BALICE
(pag. 3 interr. 7/11/81 al G.I.)

IMPUTATI: F. BALICE e L. COLOMBO

DESCRIZIONE DEL FATTO: l'1/5/79, verso le ore 11, due persone armate aggredivano Edwino VALTORTA che stava salendo a bordo della sua Fiat 131 parcheggiata in via Tolmezzo-
Con la minaccia delle armi si impossessavano della vettura (e dei documenti in essa contenuti), allontanandosi indisturbati-

F. BALICE ha lealmente confessato di avere materialmente commesso, insieme a L. COLOMBO, la rapina in questione, della quale ha descritto le fasi esecutive-

Le dichiarazioni di BALICE sono confermate dall'avvenuto sequestro, il 27/5/79, a COMO, di un documento di identità che si trovava all'interno della vettura rapinata, trovato in possesso di F. BRUSA; questi fu arrestato, nell'occasione, insieme a L. COLOMBO, F. BELLERE' ed altri membri di rilievo delle F.C.C.-

COLOMBO e BALICE vanno conseguentemente rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 265

- **45** - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL PRESIDIO DELLA VIGILANZA URBANA di MILANO, sito in via Avezzano- angolo P.le G. Rosa
(Milano, 5/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 152 interr. 31/10/80 al P.M., confermate innanzi al G.I.)

IMPUTATO: R. BARONE-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra il 4 ed il 5 maggio '79, ignote persone facevano esplodere un ordigno a tempo davanti al Comando dei VV.UU. di Milano, sito in via Avezzano n. 1 all'angolo con p.le Gabrio Rosa-
L'esplosione danneggiava saracinesca d'ingresso, vetrate ed infissi del Presidio della Vigilanza Urbana-

M. BARBONE, sulla piena attendibilità del quale non é il caso di spendere ulteriori parole, ha dichiarato di avere appreso direttamente dal BARONE, all'epoca della loro comune militanza eversiva, che questi, insieme ad altre persone da lui " coordinate" (il "gruppo degli OXA"), aveva organizzato e materialmente commesso l'attentato dinamitardo in questione, utilizzando una vettura SIMCA che lo stesso BARONE aveva preventivamente rubato-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 266

Nessun dubbio può esservi sulla esatta individuazione del fatto (BARBONE ha parlato specificamente dell'attentato in danno di un Comando VV.UU. sito in p. Gabrio Rosa e quello del 5/5/79 é l'unico attentato subito da quel Comando) anche se, erroneamente, BARBONE lo aveva collocato, sia pure solo in via di ipotesi, nel 1980-
Si richiamano sul punto anche le osservazioni già formulate a proposito dell'attentato dinamitardo del 27/2/79 in danno della Scuola Allievi VV.UU. di v. Boeri-

BARONE, pertanto, va rinviato a giudizio per il fatto ascrittogli, chiaramente collocabile all'epoca della sua militanza in "Guerriglia Rossa"-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

267

- 46 - ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DI FURGONI
E VETTURE DEL "CORRIERE DELLA SERA", CON
IRRUZIONE NEL GARAGE OVE I MEZZI ERANO
CUSTODITI
(Milano, 13.5.79)

- 47 - ATTENTATO DINAMITARO IN DANNO DELL'AGENZIA PUBBLICITARIA
"MANZONI"
(Milano, 13/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 116 interr. 9/10/80 e 14/10/80 al P.M., pag. 4 interr. 6/7/81 al G.I.), P. MORANDINI (pagg. 45 e 47 interr. 24/10/80 al P.M., pag. 3 interr. 20/6/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 12 interr. 8/11/80 al P.M.), E. FRAGOLA (interr. 16/10/80 al P.M., pag. 4)-

IMPUTATI: M. BARBONE, P. MORANDINI, D. LAUS, P. ARESCA ed E. FRAGOLA- ; INDIZIATI: L.COLOMBO, A.ORRU, S.PIROLI, M.BATTISALDO, BRUSA, BELLERE', CARCANO, BALICE, BELLOLI.

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 14 del 13/5/79, due persone armate facevano irruzione nel garage "S. Marco" ove erano e sono custoditi i mezzi di proprietà del "CORRIERE DELLA SERA" usati per la distribuzione dei quotidiani- I banditi sequestravano il custode del garage, Matteo CIUFREDA, incatenandolo nel bagno della sua guardiola e, subito

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 268

dopo, cospargevano di benzina ed incendiavano sette furgoncini ed una vettura di proprietà del "Corriere" che venivano pressoché distrutti. Fortunatamente, mentre i tre fuggivano, il custode riusciva a liberarsi e ad allontanarsi dal garage sotterraneo, così evitando di restare soffocato dal fumo che andava sviluppandosi.

Successivamente, alle ore 23.50 dello stesso giorno, ignote persone facevano esplodere un ordigno davanti alla sede dell'agenzia pubblicitaria "Manzoni", sita nella omonima via, provocando danni all'ingresso e ad altre strutture dei locali.

Le due azioni venivano rivendicate, insieme a quella di Cinisello Balsamo del 14/4/79, mediante telefonate e diffusione clandestina di volantini a firma "GHERRIGLIA ROSSA".

BARBONE, LAUS, MORANDINI e FRAGOLA confessavano di essere gli autori delle due azioni: in particolare, LAUS e MORANDINI, insieme ad ARESCA, avevano agito all'interno del garage "S. Marco", mentre BARBONE e FRAGOLA avevano compiuto l'attentato contro l'agenzia "Manzoni".

I primi tre spiegavano pure che le due azioni erano ovviamente coordinate tra loro, ed erano inquadrabili nella "campagna" contro la stampa, che il loro gruppo, "Guerriglia Rossa", aveva "aperto" a Cinisello il 14/4/79, bruciando il furgone dell'UNITA'.

E' questa, naturalmente, la ragione per cui gli autori di un

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

269

attentato devono penalmente rispondere anche dell'altro, essendo pacifica in ciascuno di essi (nonostante la riduttività delle dichiarazioni di FRAGOLA) la consapevolezza di agire in perfetta sintonia con altri complici, per la realizzazione di un piano unitario (e, difatti, in un unico contesto temporale i due attentati furono compiuti, ed in unico volantino rivendicati)-

Da sottolineare, inoltre, che le confessioni acquisite sono state pure confermate, se mai ce ne fosse stato bisogno, dalla perizia tecnica disposta dal G.I. su una impronta digitale rilevata nella vettura SIMCA rubata, utilizzata per l'azione nel garage "S. Marco": l'impronta é risultata appartenere a Daniele LAUS-

Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati-

Il danneggiamento dell'agenzia "Manzoni" non é perseguibile per difetto di querela-
Tutti i nove indiziati, ai quali era stata inviata com.giudiziar-
ria per procedere a perizia dattiloscopica, devono, infine,
essere prosciolti per non avere commesso il fatto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 270

- **48** - AZIONE DI PROPAGANDA DELLE ATTIVITA' DI
" GUERRIGLIA ROSSA "
(Milano, 19/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (pag. 12 interr. 8/11/80 al P.M.), M. BARBONE (pag. 6 interr. 13/6/81 e pagg. 3 e 4 interr. 6/7/81 al G.I.) e P. MORANDINI (pag. 2 interr. 1/7/81 al G.I.)-

IMPUTATI: P. ARESKA, M. BARBONE, D. LAUS e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 22 del 19/5/79, una Fiat 500 rubata prendeva improvvisamente fuoco all'angolo tra via E. Biondi e v. Piero della Francesca- A bordo del veicolo, la polizia intervenuta sequestrava i resti di un ordigno incendiario a tempo e di una coppia di altoparlanti artigianali-

L'episodio, all'epoca, non veniva meglio chiarito dagli organi inquirenti-

LAUS, BARBONE, e MORANDINI hanno concordemente confessato di essere responsabili, insieme ad ARESKA, dell'episodio in questione: LAUS ed ARESKA, in particolare, avevano rubato una Fiat 500 ed insieme ad altri due l'avevano collocata nel posto ove venne poi ritrovata- A bordo del veicolo i quattro avevano piazzato un registratore (e due altoparlanti) che, mediante un congegno a tempo, doveva attivarsi e trasmettere un messaggio registrato su nastro, esaltante le azioni commesse

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 271

da " GUERRIGLIA ROSSA"- Al termine della "Trasmissione", un ordigno incendiario a tempo sarebbe esploso ed avrebbe distrutto registratore ed altoparlanti, cancellando ogni traccia del messaggio-

Senonché, per cattivo funzionamento dei meccanismi predisposti, l'ordigno incendiario era esploso prima della trasmissione del nastro registrato, comunque impedendo la diffusione del messaggio-

Le confessioni acquisite, come s'è detto, sono del tutto concordi e sono confermate dalla oggettiva dinamica dei fatti: i quattro imputati vanno pertanto rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 272

- 49 - RAPINA IN DANNO DEL LABORATORIO DI ANALISI
MEDICHE del dott. M. SPINELLI-
(Milano; 23.5.79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag.3
interr. 18/12/80 al G.I.) e P. MORANDINI (pag. 2 interr.
4/9/81 al G.I.)-

IMPUTATI: P. ARESCA, M. BARBONE, D. LAUS e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18 del 23/5/79, due
persone armate facevano irruzione nel laboratorio di analisi
mediche del dott. Spinelli, sito in via Monterosa n.11,
immobilizzavano la dipendente Elisa Tarenghi, legandola con
lo spago ad una poltrona, e si impossessavano di L. 457.000=
in contanti-

Prima di fuggire, strappavano i fili del telefono-

BARBONE e MORANDINI hanno concordemente confessato di
essere stati gli autori materiali della rapina insieme a LAUS;
entrambi, inoltre, hanno indicato l'ARESCA quale persona che
diede le indicazioni indispensabili a consumare la rapina-
LAUS, dopo le iniziali ammissioni innanzi al P.M., si é ri-
fiutato di rispondere alle contestazioni-
Tutti e quattro gli imputati, dunque, vanno rinviati a giu-
dizio per la rapina in questione-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 273

- **50 -** DETTENZIONE e PORTO DI UN CANDELOTTO DI DINAMITE RINVENUTO DAVANTI ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO,
sito in v. Duccio di Boninsegna n.25-
(Milano, 23/5/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE
(pag. 124 interr. 14/10/80 al P.M.)

IMPUTATI: M. BARBONE e P. ARESCA

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 23/5/79, ignota persona segnalava telefonicamente alla Polizia la presenza di un ordigno esplosivo in un cestino di rifiuti all'altezza del n. civico 25 di v. Duccio di Boninsegna-
Sul posto veniva effettivamente rinvenuto un candelotto di dinamite: il ritrovamento veniva all'epoca posto in relazione con un ipotizzabile attentato in danno del vicino Ufficio di Collocamento-

- Solo in data 14/10/80, invece, BARBONE confessava lealmente di avere deposto lui. stesso, attraverso (ed in concorso con) ARESCA, il candelotto in questione nel cestino dei rifiuti ove fu rinvenuto- Specificava anche che né lui né ARESCA avevano la minima intenzione di compiere attentati e che, anzi, lo stesso ARESCA aveva telefonato alla Polizia sollecitandone l'intervento in v. Duccio di Boninsegna-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 274

Il candelotto, infatti, era pervenuto insieme ad armi ed altro materiale esplosivo a BARBONE, ARESCA ed agli altri di "Guerriglia Roasa", dai P.A.C. che erano all'epoca nell'impossibilità di **custodire** il tutto; non essendo il candelotto utile in quel periodo a "Guerriglia Rossa" ed apparendo pericoloso per i terzi abbandonarlo in un luogo qualsiasi, BARBONE ed ARESCA optarono per quel singolare sistema di "affidamento" agli organi di Polizia dell'esplosivo in questione-

ARESCA e BARBONE, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i contestati reati di detenzione e porto del candelotto di dinamite-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 275

- 54 - DETEZIONE E PORTO DI MATERIALE ESPLOSIVO
(Milano, 1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di D. LAUS (interr. di 7/11/80 al P.M.), con conseguente sopralluogo e ritrovamento di esplosivi (vedi rapporto n. 167498/18 del 10/11/80 dei CC. di Milano)-

IMPUTATI: D. LAUS e P. MORANDINI-
(BARBONE indiziato)

Interrogato dal P.M. il 7/11/80, LAUS dichiarava di avere sepolto insieme a P. MORANDINI, nei pressi del "Macello Mercato e Scalo Bestiame" di Milano, alcuni candelotti di materiale esplosivo-

Accompagnava i CC. sul posto e consentiva il ritrovamento di n. 2 candelotti di "Vulcan 3" da 100 gr. ciascuno e di un cilindretto contenente gr. 100 di tritolo-

LAUS e MORANDINI vanno, quindi, rinviati a giudizio-

BARBONE va prosciolto da quest'accusa, avendo credibilmente dichiarato di avere saputo della disponibilità dell'esplosivo in questione, ma di non averlo detenuto o occultato-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 276

52 - DETEZIONE E PORTO DI MATERIALE ESPLOSIVO

(Milano e Barzio- Como- nel 1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di P. MORANDINI (pag. 4 interr. 10/9/81 al G.I.), conseguente sopralluogo e rinvenimento dell'esplosivo (v. rapp. n. 139385/50 - 1- P del 16/10/81 dei CC. di Milano)-

IMPUTATI: P. MORANDINI e P. ARESCA-

Il 10/9/81, MORANDINI dichiarava al G.I. di poter e volere consentire il ritrovamento di materiale esplosivo che aveva sepolto, insieme a P. ARESCA, nei pressi della casa di montagna di quest'ultimo, sita nella zona di Barzio (Como)-

Su disposizione del G.I., dunque, i CC. di Milano accompagnavano il MORANDINI nel luogo da lui indicato e rinvenivano, sotto alcuni centimetri di terra, due ordigni esplosivi "artigianalmente" costruiti- MORANDINI precisava che risultava mancante un contenitore con altro materiale esplosivo, pure sepolto nello stesso luogo- Poiché il luogo era noto solo al MORANDINI e ad ARESCA ed il terreno risultava smosso, si può ipotizzare che l'ARESCA stesso abbia prelevato il materiale mancante-

I due imputati, comunque, vanno rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 277

- 53 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI
CREMA, FILIALE di CASALETTO CEREDANO, con
connessa rapina di autovettura
(Casaletto Ceredano, 15/6/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 118 interr. dell'11 e del 14/10/80 al P.M.), D. LAUS (pag. 12 interr. 8/11/80 al P.M.) e P. MORANDINI (pag. 42 interr. 24/10/80 al P.M. e pag. 3 interr. 1/7/al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, D. LAUS e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 15/6/79, tre persone armate facevano irruzione nella banca di Casaletto Ceredano sopra indicata, minacciavano con le armi l'impiegato presente, Tarcisio ADEATI, e lo rinchiudevano in un locale della banca- Si impossessavano, quindi, di oltre 18 milioni di lire in contanti, fuggendo indisturbati-

Prima BARBONE, poi MORANDINI ed, infine, LAUS hanno concordemente confessato di essere i tre autori materiali della rapina- Hanno pure precisato di avere utilizzato nell'occasione due vetture: una "Simca" rubata a Lodi ed una Fiat Ritmo rapinata da BARBONE e LAUS a Milano in danno di Luigi Romanelli- Anche MORANDINI, però, deve rispondere

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

278
Foglio seguito N.

della rapina della "Ritmo" in quanto preordinata alla consumazione di quella in banca di Casaletto Ceredano-

In definitiva, tutti e tre gli imputati devono essere rinviiati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 279

54 - RAPINA IN DANNO DELLA CASSA RURALE ED ARTI-GIANA di ROCCA FRANCA, con connessa rapina di
autovettura-

(Roccafranca, 6/12/79)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pag. 71 interr. 11/10/80 e pag. 129 interr. 15/10/80 al P.M.), di P. MORANDINI (pag. 50 interr. 24/10/80 al P.M. e pag. 3 interr. 1/7/81 al G.I.), D. LAUS (pag. 13 interr. 8/11/80 al P.M.) e E PASINI GATTI (pag. 69 interr. al P.M.)

IMPUTATI: M. BARBONE- D. LAUS- e P. MORANDINI

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 6/12/79, tre persone armate facevano irruzione nella Cassa Rurale ed Artigiana di Roccafranca, minacciavano con le armi impiegati e clienti presenti, rinchiodendoli tutti nel bagno della banca.
Si impossessavano, quindi, di quasi 14 milioni di lire in contanti e poi fuggivano indisturbati-

BARBONE, MORANDINI e LAUS confessavano nell'ordine di essere stati gli autori materiali della rapina in concorso con tale " BRUNO", persona rimasta ignota- Specificavano di avere usato nell'azione le armi (tra cui un mitra Kalaschnicov) loro prestate dalla organizzazione eversiva facente capo al " progetto-Metropoli", nonché due autovetture: una Sinca

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 280

rubata a Milano ed una Fiat Ritmo rapinata il 4/12/79, a Milano, da MORANDINI e "Bruno" in danno di Franco PIATTOLI. Anche BARBONE e LAUS devono ovviamente rispondere di questa rapina in quanto finalizzata alla consumazione di quella del 6/12/79 a Roccafranca.

PASINI GATTI ha confermato le confessioni dei tre imputati: costoro debbono, quindi, essere rinviati a giudizio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 281

- **55** - RAPINA IN DANNO DELLA CASSA RURALE ED
ARTIGIANA di CORTE PALASIO, con connessa
rapina di autovettura
(Corte Palasio, 19/12/1979)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71 e 130 interr. 11/10/80 e 15/10/80 al P.M.), E PASINI GATTI (pagg. 20,70 e 103 interr. al P.M. e 2 e 3 interr. 24/6/81 al G.I.) D. LAUS (pag. 14 interr. 8/11/80 al P.M.), G. CATTANEO (pagg. 8 e 9 interr. al P.M.), M. DE STEFANO (pag. 9 interr. 21/10/80 al P.M.) e P. MORANDINI (pagg. 9, 50,51 e 69 interr. al P.M. e pag. 3 interr. 16/7/81 al G.I.-

IMPUTATI: G. CATTANEO, M. DE STEFANO, P. MORANDINI e E. PASINI GATTI-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 19/12/79, tre persone armate facevano irruzione nella Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio, minacciavano con le armi il direttore, un impiegato e due clienti della Banca, così impossessandosi di oltre tre milioni di lire in contanti, nonché di numerosi assegni, anche circolari, di vario importo-

Successivamente, i banditi fuggivano indisturbati-

Dopo le originarie indicazioni del BARBONE, i quattro imputati (CATTANEO, DE STEFANO, MORANDINI e PASINI GATTI, quest'ultimo con qualche incertezza iniziale) confessavano di essere stati gli autori della rapina, per compiere la quale

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

282

Foglio seguito N.

precisavano di avere usato una Simca, rubata a Milano da MORANDINI, e una Fiat 131 rapinata sempre a Milano dal DE STEFANO- Indicavano, ovviamente, le modalità del fatto ed il tipo di armi usate- Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio- Per la precisione, vi é da dire che il MORANDINI, nel confessare di avere partecipato alla rapina, ha erroneamente indicato in Casaletto Ceredano il luogo di consumazione della rapina stessa-

Non vi può essere alcun dubbio, comunque, che egli intendesse riferirsi ai fatti di Corte Palasio, confondendosi, nell'indicare la località di consumazione della rapina, con quella di Casaletto Ceredano del 15/6/79, cui pure aveva personalmente partecipato-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 283

56 - DETENZIONE e PORTO DI ARMI IN OCCASIONE DI UN
FALLITO PROGETTO DI RAPINA IN DANNO DELLA CASSA
RURALE ed ARTIGIANA di CORTE PALASIO

(Milano e Corte Palasio, tra il 19/12/79 ed
i primi giorni del gennaio '80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Le stesse dichiarazioni già
citate nel paragrafo precedente, relativo alla rapina di
Corte Palasio del 19/12/79-

IMPUTATI: M. DE STEFANO, G. CATTANEO, P. MORANDINI, E. PASINI
GATTI e R. BARONE

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non é noto, né risulta denun-
ciato agli inquirenti, ed é ricostruibile, pertanto, sulla
sola base delle dichiarazioni di PASINI GATTI, MORANDINI e
CATTANEO-

Gli autori della rapina del 19/12/79 in danno della Cassa
Rurale ed Artigiana di Corte Palasio, cioè PASINI GATTI, CATTANEO,
MORANDINI e DE STEFANO, considerata l'esiguità ~~del~~
del bottino in quella occasione conseguito, tentarono di
rapinare nuovamente, in uno dei giorni successivi al
19/12/79 e, comunque, non oltre i primi di gennaio, la stessa
banca di Corte Palasio-

In questa seconda occasione, i quattro si recarono sul posto
con una quinta persona, Rosario BARONE, sempre armati di mitra
Kalaschnicov, revolvers, pistole etc.-

%

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.284

Il nucleo, però, dovette abbandonare l'intrapresa esecuzione del progetto a causa delle evidenti misure di sicurezza che la banca aveva adottato subito dopo la rapina del 19/12/79-

I cinque imputati, pertanto, dovranno essere giudicati solo per i contestati reati di detenzione qualificata e porto di armi-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 285

57 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA COMMERCIALE

di via CADIBONA a Milano

(Milano, 24/1/80)

CON CONNESSE RAPINE DI DUE AUTOVETTURE

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 71, 130 e 131 interr. al P.M.), P. MORANDINI (pagg. 52 e 53 interr. al P.M.), D. LAUS (pag. 14 interr. 8/11/80 al P.M.); M. DE STEFANO (pag. 10 interr. al P.M.), G. CATTANEO (pag. 9 interr. al P.M.) e E. PASINI GATTI (pagg. 71 e 104 interr. al P.M. e pag. 3 interr. 24/6/81 al G.I.)

IMPUTATI: M. BARBONE, M. DE STEFANO, P. MORANDINI, D. LAUS,
G. CATTANEO, E. PASINI GATTI-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 24/1/80, tre persone armate facevano irruzione nella Banca Commerciale di v. Cadibona a Milano e, minacciando i presenti con mitra e pistole, si impossessavano di quasi 41 milioni di lire in contanti, di assegni per un importo complessivo di oltre 22 milioni di lire e di un portafogli contenente documenti e denaro sottratto all'impiegato Maurizio DE VECCHI-

I rapinatori, quindi, fuggivano indisturbati giovandosi evidentemente dell'apporto di complici rimasti all'interno della banca-

BARBONE innanzitutto, e poi MORANDINI, PASINI GATTI, LAUS,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 286

CATTANEO e DE STEFANO hanno tutti confessato di essere i sei autori materiali della rapina, progettata e portata a termine per finanziare il gruppo eversivo di cui facevano parte. Hanno concordemente descritto la dinamica dell'azione ed i propri ruoli, precisando di avere utilizzato le armi (mitra Kalaschnicov etc.) loro prestate dal " Gruppo- Metropoli" nonché due autovetture (una Fiat Ritmo ed una Ford Fiesta) rapinate da alcuni di loro. E' rimasta ignota solamente la persona che consumò la rapina della Ford Fiesta in concorso con il DE STEFANO. Questi, infatti, non ne ha voluto rivelare la identità.

Tutti e sei gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per la rapina di v. Cadibona, per la rapina delle due autovetture e per tutti i reati concorrenti-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 287

- **58** - RICETTAZIONE DI PARTE DEL DENARO PROVENTO
DELLA RAPINA ALLA BANCA COMMERCIALE di via
CADIBONA (compiuta a Milano, IL 24/1/80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di E. PASINI GATTI
(pagg. 104/106 interr. al P.M. e successive conferme e pre-
cisazioni al G.I.)

IMPUTATO: TRONCONI Ettore

E. PASINI GATTI ha precisato che 15 milioni di lire
provento della rapina sopra indicata (cui egli stesso, come
s'è detto nel paragrafo precedente, aveva materialmente par-
tecipato) furono nascosti e custoditi per qualche tempo dal
suo amico Ettore TRONCONI, consapevole della provenienza del
denaro-

Il TRONCONI era stato allo scopo contattato dal PASINI GATTI
e si era dichiarato disposto a fungere da cd " rete amica"
rispetto all'attività criminosa dell'amico-

Non vi é ragione di non credere al PASINI GATTI (della
cui piena affidabilità si é già ampiamente detto), nonostante
i dinieghi del TRONCONI-

Questi, quindi, va rinviato a giudizio per il reato
contestatogli con mandato di comparizione-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 288

- **59** - RAPINA IN DANNO DELL'AUTONOLEGGIO " INDUSTRIAL CAR"-
(Milano, 28/1/1980)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiaraz. di M. BARBONE (pagg. 11 e 151 interr. 5/10/80 e 31/10/80 al P.M., pag. 2 interr. 24/6/81 al G.I.), M. DE STEFANO (pag. 13 interr. 21/10/80 al P.M.), E. PASINI GATTI (pagg. 23,68,73 e 92 interr. al P.M. e pag. 2 interr. 24/6/81 al G.I.), G. CATTANEO (pag. 17 interr. al P.M.), P. MORANDINI (pag. 12 interr. 20/10/80 al P.M.) e D. LAUS (pag. 15 interr. 8/11/80 al P.M.)-

IMPUTATI: D. LAUS, R. BARONE, P. MORRONE

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 28/1/80, attorno alle 20 tre persone armate facevano irruzione nell'autonoleggio "Industrial Car" di Luigi Martiradonna al quale sottraevano, mediante la minaccia delle armi, portafogli, 400.000= lire in contanti, documenti di identità, libretto di assegni, nonché due classificatori ed una rubrica dell'ufficio-
I rapinatori fuggivano quindi indisturbati-

Marco BARBONE, per primo, rivelava all'A.G. che vero scopo della rapina era stato quello di sottrarre all'autonoleggio il registro ove figuravano annotate le generalità di coloro che di volta in volta prendevano a nolo i mezzi della impresa-Presso quell'autonoleggio, infatti, LAUS, MORANDINI,

PRQCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 289

e DE STEFANO avevano più volte preso a nolo, con le loro vere generalità un furgoncino che il gruppo (BARBONE compreso) aveva utilizzato per studiare le abitudini del giudice Guido Galli, in vista di un progetto di omicidio dello stesso poi non realizzato- Con la rapina, cioè, si voleva sottrarre, prudenzialmente, un documento che sarebbe potuto diventare pericoloso in caso di indagini da parte degli organi di Polizia- La rapina era stata commessa da LAUS, BARONE e da una ragazza sconosciuta a BARBONE, che era stata introdotta nel gruppo da CATTANEO, che aveva contatti con ambienti della malavita comune e che aveva ospitato a Milano, in una occasione, Manfredi DE STEFANO- Peraltro, concludeva BARBONE, non era stato trovato il registro dell'autonoleggio che costituiva il principale obbiettivo della rapina-

DE STEFANO, LAUS, CATTANEO, PASINI GATTI e MORANDINI confermavano poi le dichiarazioni di BARBONE: il secondo confessava di aver preso parte alla rapina insieme ad altre tre persone di cui però non voleva fare i nomi; il terzo ed il quarto indicavano nella loro amica Patrizia MORRONE la ragazza partecipante alla rapina (fornendo sul conto di costei dati personali coincidenti con quelli indicati da BARBONE); il quinto ribadiva che LAUS, BARONE ed altre persone erano autori dell'azione-

Le risultanze acquisite erano ulteriormente confermate dalle indagini condotte dal G.I.: veniva rinvenuto e sequestrato, in particolare, il registro dell'autonoleggio che i banditi avrebbero voluto rapinare e si poteva così constatare che effet

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 290

tivamente vi figuravano annotate le generalità di LAUS, DE STEFANO, MORANDINI e BARBONE quali persone che avevano noleggiato diversi furgoni presso il Martiradonna-

I tre imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 291

60 - RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA Giuseppe GRECO (Milano, 5.3.80) e SUCCESSIVO ACQUISTO DI ARMI NON DOCUMENTO FALSIFICATO (Milano, 6.3.80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni confessorie di M. BARBONE (pagg. 26, 27 e segg. interr. al P.M. e successive conferme al G.I.), P. MORANDINI (pagg. 53 e 54 interr. al P.M., pag. 3 interr. 16.7.81 al G.I.), D. LAUS (pag. 16 interr. al P.M.), G. CATTANEO (pag. 9 interr. al P.M.) e M. DE STEFANO (pag. 10 interr. al P.M.) ;

IMPUTATI : M. BARBONE, P. MORANDINI, M. DE STEFANO, G. CATTANEO e D. LAUS

DESCRIZIONE DEI FATTI : Attorno alle 0,30 del 5.3.80, due persone armate a gredivano alle spalle il metronotte P. GRECO, in servizio nella via Asti di Milano; sotto la minaccia delle armi, quindi, lo rapinavano della pistola di dotazione e di vari documenti tra cui il porto d'armi ed il tesserino di riconoscimento. I due banditi fuggivano a bordo di una Mini Minor dopo avere ammanettato ad una cancellata il metronotte rapinato.

La mattina successiva, servendosi dei documenti rapinati al metronotte, evidentemente falsificati entro un brevissimo lasso di tempo, uno sconosciuto, spacciandosi per il GRECO, acquistava pistole e revolver presso varie armerie della città ("Ravizza", "Buzzini", "Cavezzali" etc.).

Marco BARBONE specificava con lealtà e ricchezza di particolari che le vicende sopra riferite erano state accuratamente preparate e realizzate dal suo gruppo :

- lui stesso, MORANDINI e DE STEFANO avevano compiuto la rapina alla guardia giurata GRECO; il CATTANEO aveva

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 292

- svolto un ruolo di appoggio, custodendo le armi usate nella rapina, consegnandole al nucleo operante prima dell'azione e ritirandole subito dopo il fatto, unitamente alla Beretta rapinata al GRECO;
- D.LAUS, perfettamente al corrente del piano, aveva atteso i rapinatori nella sua abitazione, dove, nottetempo, in tutta fretta, avevano provveduto alla falsificazione del tesserino-porto d'armi del GRECO, apponendovi la foto del DE STEFANO;
 - L'indomani mattina il gruppo aveva provveduto all'acquisto delle armi presso varie armerie: era stato il solo DE STEFANO ad entrarvi ed a comprare pistole o revolver, tranne in una occasione in cui era stato accompagnato in un'armeria dal CATTANEO; sempre i complici avevano atteso fuori dai vari negozi.

Dopo le ampie dichiarazioni del BARBOVE, tutti gli altri coimputati confessavano a loro volta, confermando quanto riferito all' A.G. dal loro complice.

MORANDINI specificava che lui stesso e DE STEFANO erano stati gli autori del furto della Mini utilizzata nell'azione ed era anche il più preciso nel fornire l'elenco delle armerie presso cui erano stati effettuati gli acquisti con i documenti falsificati.

La ricostruzione del fatto operata dai cinque imputati non aveva ovviamente bisogno di conferme. Comunque, MORANDINI ha consentito il recupero delle armi fraudolentemente acquistate ed ormai entrate nella dotazione della BRIGATA 23 MARZO, accompagnando i CC. di Milano, nel luogo presso Levanto (ove la sua famiglia possiede una casa) ove le aveva sepolte. Le armi recavano per lo più il numero di matricola abraso, ma la perizia ne ha consentito l'esaltazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 293

La guardia Giurata GRECO, inoltre, ha fotograficamente riconosciuto il DE STEFANO quale uno degli autori della rapina subita ed i titolari delle armerie ove furono effettuati gli acquisti hanno testimonialmente confermato le risultanze fin qui descritte.

Tutti e cinque gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 294

61 - PROGETTO DI OMICIDIO DEL GIUDICE Guido GALLI

(Milano, marzo '80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni di M. BARBONE (pagg.9,10.ed 11 interr.5.10.80 al P.M.etc.), MORANDINI P. (pagg.9,10 ed 11 interr. al P.M.), E. PASINI GATTI (pagg.22 e segg. Interr. al P.M. e pag.2 interr.1.4.81 e pag.4 interr.24.6.81 al G.I.), M.DE STEFANO (pagg.11 e 12 interr. al P.M.), D.LAUS (pagg.15 e 16 interr. al P.M.), G.JATTANEO (pagg.9,10 e 13 interr. al P.M.);

IMPUTATI : M.BARBONE, M.DE STEFANO, D.LAUS, P.MORANDINI, G.JATTANEO ed E.PASINI GATTI.

DESCRIZIONE DEL FATTO : Il fatto non è noto nè denunciato alla A.G., per cui è ricostruibile solo sulla base delle dichiarazioni confessorie di tutti gli imputati.

M.BARBONE, nel descrivere i percorsi aggregativi che dovevano dar luogo alla BRIGATA 23 MARZO, spiegava che,verso la fine del '79-inizio '80, egli e gli altri cinque coimputati avevano dato vita ad una formazione armata che aveva deciso di fare il suo esordio sulla scena eversiva milanese e nazionale con l'omicidio del giudice GALLI, scelto in conseguenza della intelligenza, efficienza e rapidità dimostrate in precedenti inchieste da lui condotte per fatti di eversione (in particolare nel noto proced.contro Corrado ALUNNI ed altri esponenti delle F.J.C.).

L'attentato sarebbe stato rivendicato con la sigla "NUCLEO COMUNISTA Antonio LO MUSCIO",non avendo,all'epoca, il gruppo una sua stabile denominazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 295

Tutti gli imputati, sempre a detta del BARBONE, si alternarono nello studio delle abitudini di GALLI e negli appostamenti sotto la sua abitazione, ma in modo più intenso lo fecero BARBONE stesso, DE STEFANO, MORANDINI e LAUS, soprattutto^{da} quando si decise che, contrariamente al progetto originario, PASINI GATTI e CATTANEO non avrebbero preso materialmente parte all'agguato.

Nel gennaio '80 si colloca un periodo di appostamenti sotto casa di GALLI con furgoni noleggiati (vedi, in proposito, quanto si è già riferito nel paragrafo dedicato alla rapina in danno dell'auto-noleggio "Industrial Car" del 28.1.80). Successivamente, BARBONE e LAUS ebbero modo di notare in appostamento sotto casa del GALLI altre persone e BARBONE riconobbe una di esse per Sergio SEGIO, leader di PRIMA LINEA, già da lui conosciuto all'epoca del progetto aggregativo P.L.-F.J.C..

Il gruppo, allora, decise di accelerare i tempi previsti per l'azione per non lasciarsi "bruciare" da PRIMA LINEA che, evidentemente, aveva scelto GALLI come obiettivo da colpire.

A quel punto (attorno alla metà di marzo '80), il piano diventa operativo: due del gruppo (Barbone li indica in via probabilistica in PASINI GATTI e CATTANEO, ma, come si dirà appresso, l'indicazione è esatta solo per il secondo) rapinano una Fiat 123 bianca da utilizzare nell'azione.

In un certo mattino, dunque, BARBONE, MORANDINI, LAUS e DE STEFANO, con l'auto rapinata, si piazzarono armati di tutto punto, alcuni con barba finta e parrucche, sotto casa di GALLI pronti ad ucciderlo, non appena questi ne fosse uscito (si era constatato, durante gli appostamenti, che il Giudice non aveva

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 296

alcuna forma di scorta o protezione). Ma quella mattina, casualmente, GALLI ritardò la sua uscita da casa ed il nucleo preferì prudenzialmente ritirarsi e rinviare l'ese-
secuzione.

Dopo pochissimi giorni, però, (DE STEFANO parla addirittura del giorno immediatamente successivo) il giudice GALLI veniva ucciso da PRIMA LINEA all'Università di Milano (19. 3.1980).

Alla luce delle dettagliate dichiarazioni del BARBONE, si è proceduto ad incriminare gli imputati per i soli reati di detenzione e porto di armi e di rapina della autovettura. Tale rapina è stata commessa da CATTANEO e DE STEFANO, come da loro ampia confessione, ma ovviamente il fatto è stato contestato anche agli altri quattro, trattandosi di rapina finalizzata alla realizzazione di un progetto cui tutti avevano prestato il proprio consenso e contributo.

Lo è stato, dunque, tutti i coimputati (CATTANEO, MORANDINI, LAVS, PASINI GATTI e DE STEFANO) hanno confessato, confermando le affermazioni di BARBONE ed aggiungendo qualche altro particolare sulla vicenda. MORANDINI, per esempio, ha precisato che qualche notizia sul giudice GALLI fu fornita da persone appartenenti al "giro LUSTRO-FRAGOLA-BARONE" e da GIOVINE Barbara (che da GALLI era stata interrogata come testimone nell'ambito delle indagini sul ferimento-GIACO-MAZZI), mentre CATTANEO ha confermato che sia lui che PASINI GATTI parteciparono alla discussione culminata con la decisione di uccidere GALLI e che entrambi, in almeno una occasione, si recarono sotto la abitazione del magistrato.

In definitiva tutti e sei gli imputati, rei confessi, vanno rinviati a giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

62 - DETENZIONE E PORTO DI ARMI a carico di
D. LAUS, M. LUSTRO e R. BARONE
(Milano, primavera '79)

PRINCIPALI FONDI DI PROVA : Dichiarazioni di BARONE, PASINI
GATTI, LAUS (pag. 9 interr. al P.M.), BARONE R.
(interr. 12.12.80 al G.I.) e M. LUSTRO (pag.
2 interr. al P.M.).

IMPUTATI : D. LAUS, R. BARONE e D. LAUS.

BARONE e F. PASINI GATTI, per primi, avevano indicato Massimo LUSTRO quale persona alla quale D. LAUS e R. BARONE avevano affidato alcune pistole da custodire. Era noto nell'ambito del gruppo, però, che il LUSTRO non aveva potuto più restituire le armi, in quanto, a suo dire, erano state ritrovate dal padre che aveva provveduto a distruggerle, buttandole via all'insaputa del figlio.

Nonostante qualche ~~inattesa~~ inattendibile ritrattazione successiva, tutti e tre gli imputati hanno ammesso l'addebito: LUSTRO ha dichiarato di avere avuto le armi direttamente da BARONE; questi ha precisato di aver fatto da tramite tra tale "MARIO" (non ha voluto fare esplicitamente il nome di LAUS) ed il LUSTRO consegnando le armi al LUSTRO stesso, mentre LAUS, evitando di coinvolgere il BARONE, ha dichiarato di avere direttamente affidato le armi al LUSTRO.

Il padre di questi, sentito come teste, ha ammesso di avere trovato le armi custodite dal figlio e di averle gettate in un fiume.

La effettiva detenzione delle armi di cui si tratta è, pertanto, assolutamente pacifica. I tre imputati ne devono conseguentemente rispondere in giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

298
Foglio seguito N.

**63 - DETEZIONE E PORTO DI ARMI e MUNIZIONI COSTITUENTI
LA DOTAZIONE DEL GRUPPO "PRE-23 MARZO"**
(Milano, dall'estate '79 al marzo '80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Confessioni di tutti gli imputati. *

IMPUTATI : M. BARBONE, G. CATTANEO, M. DE STEFANO, D. LAUS
P. MORANDINI e E. PASINI GATTI.

Già nel paragrafo relativo al progetto di omicidio del giudice Guido GALLI, nonché più ampiamente nel capitolo precedente, si è parlato del ristretto gruppo che costituisce, "storicamente", l'anticamera della BRIGATA 23 MARZO. I principali componenti del gruppo in questione (per comodità definito "Pre-23 MARZO"), cioè i sei sopra indicati, hanno concordemente confessato di avere compiuto varie azioni (soprattutto rapine) e di averne progettate altre.

Tutti, comunque, hanno ammesso che il gruppo aveva una cospicua dotazione di armi, sia stabile (in quanto pervenuta al gruppo sia attraverso le "precedenti esperienze" politiche di coloro che lo componevano, ^{attraverso} ~~sia~~ ^{gli} acquisti in armerie con il documento rapinato al metro= notte GRECO e falsificato con la foto del DE STEFANO), sia occasionale (si pensi, per esempio, al mitra Schmeisser dei P.A.C. pervenuto al gruppo attraverso Marco MORETTI, o al mitra Kalaschnikov ed altre armi corte, pervenute al gruppo attraverso Claudio MINERVINO, Domenico DE FEO e A. MORELLI).

In conseguenza delle concordanti loro confessioni, gli imputati devono rispondere della detenzione e del porto di queste armi (e delle relative munizioni), nonché della ricettazione dei mitra (almeno quelli prima citati)

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 299

i quali, essendo "armi da guerra" e quindi incommercia-
bili, non possono che essere di provenienza delittuo-
sa.

Tutti gli imputati vanno quindi rinviati a giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

300

Foglio seguito N.

64 - RAPINA IN DANNO DELL'AUTORIMESSA "NAUTICA"

sita in v. Sormani n.10, di B.BRAMBILLA
(Milano, 25.4.1980).

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni confessorie di
M.BARBONE (pagg.14,15 interr.5.10.80 al P.M. e
interr. al G.I.), P.MORANDINI ((pag.15 interr.
al P.M. ed interr.al G.I.), D.LAUS (pag.13
interr. al P.M.) e M.DE STEFANO (pag.15 interr.
al P.M.).

IMPUTATI : M.BARBONE, P.MORANDINI, D.LAUS, M. DESTEFANO,
M.YARANO, F.GIORDANO

DESCRIZIONE DEL FATTO : Attorno alle 21 del 25.4.80, un
giovane sui 25-26 anni entrava nel garage so-
pra indicato e chiedeva al custode LA MANTIA
informazioni circa il costo mensile per il depo-
sito di una Fiat Ritmo. Mentre il custode gli
stava rispondendo, il giovane estraeva una pi-
stola invitando il custode ad uscire dalla guardio-
la. Sopraggiungevano in quel momento altri quattro
giovani tutti armati che spingevano il LA MANTIA
in uno sgabuzzino ~~attiguo~~ attiguo alla guardiola
ove lo incappucciavano e gli legavano le mani con
nastro adesivo. A quel punto, i banditi si imposse-
vano di alcune autovetture (una RENAULT, una Giulietta
ed una Fiat 124) e fuggivano indisturbati.

Nelle sue più volte citate dichiarazioni, BARBONE ha
chiarito anche la dinamica di questo episodio, precisando
che la rapina era finalizzata anche al reperimento di
una vettura da utilizzare per l'ormai imminente ferimento
del giornalista Guido PASSALACQUA (e, difatti, in tale

301

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

occasione gli autori dell'attentato fuggirono a bordo della RENAULT rapinata il 25.4.80 nel garage "NAUTICA"). Tutta la BRIGATA 23 MARZO era al corrente del progetto di rapina e, del resto, il solo BARBONE non partecipò alla sua esecuzione materiale avvenuta ad opera degli altri cinque.

Il BARBONE, però, ne deve ovviamente rispondere, trattandosi di fatto finalizzato al successivo ferimento PASSALACQUA e di azione alla cui preparazione aveva comunque prestato il proprio contributo.

Successivamente, prima MORANDINI, e poi LAUS e DE STEFANO hanno a loro volta confessato, confermando in pieno le originarie dichiarazioni di BARBONE.

I soli MARANO e GIORDANO, in ossequio alla ottusità difensiva di cui hanno dato prova durante tutta la istruttoria (e sulla quale non potrà non spendersi successivamente qualche parola di commento), hanno negato ogni cosa.

Le dichiarazioni di BARBONE, peraltro, sono state confermate dal rinvenimento di una delle autovetture rapinate - la Fiat 124 tg. MI F 14185 - nei pressi del luogo ove venne consumato l'omicidio TOBAGI (vedi rapp. n.04942 del 23.6.80 della Digos di Milano); lo stesso BARBONE, infatti, ha dichiarato che quella vettura venne piazzata in quel posto, all'atto dell'omicidio TOBAGI, per una sua eventuale utilizzazione dopo l'attentato.

Tutti e sei gli imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per la rapina in questione.

-----oOo-----

- 65 - FERIMENTO DEL GIORNALISTA Guido PASSALACQUA
(Milano, 7.5.1980)
- 66 - OMICIDIO DEL GIORNALISTA Walter TORAGI
(Milano, 23.5.1980) e connessa rapina della
autovettura utilizzata nel fatto (Mi, 22.5.1980)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni confessionarie di M. BARTONE (da pag. 11 a pag. 27 interr. del 5 e del 6.10.80 al P.M., nonché interrogatori successivi allo stesso P.M. ed al G.I.), P. MORANDINI (da pag. 6 a 14 etc. interr. al P.M., pag. 3 interr. 4.9.81 al G.I.), D. LAUS (da pag. 17 interr. 3.11.80 al P.M. a pag. 21 ; pag. 22 interr. 9.11.80 al P.M.), M. DESTEFANO (da pag. 13 a pag. 16 interr. 21.10.80 al P.M.; da pag. 17 a pag. 21 interr. al P.M. del 22.10.80).

IMPUTATE : M. BARTONE, P. MORANDINI, D. LAUS, M. DE STEFANO, M. MARANO e F. GIORDANO.

DESCRIZIONE DEI FATTI : Si preferisce trattare unitariamente i due episodi, in un unico paragrafo, in considerazione della loro strettissima connessione, della "omogeneità" degli obbiettivi colpiti (entrambi giornalisti) e per una più comoda e sintetica esposizione della dinamica dei due fatti e degli elementi scaturiti durante l'istruttoria.

- 1) Attorno alle 7,10 del 7.5.1980, falsamente qualificandosi per poliziotti, tre giovani si presentavano al portinaio dello stabile ove era sita l'abitazione del giornalista G. PASSALACQUA, chiedendo di esservi condotti. Giunti davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione, i tre chiedevano al giornalista d'aprirla, sempre spacciandosi per poliziotti. PASSALACQUA aderiva all'invito, ma a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 303

quel punto i tre estraevano le pistole, e immobilizzavano con nastro adesivo tanto il giornalista, quanto il custode. Uno dei banditi esplodeva, quindi, due colpi di pistola contro la gamba destra del PASSALACQUA, cagionandogli le lesioni in atti descritte. Prima di fuggire, i tre staccavano i fili del telefono e tracciavano sulle pareti, con vernice spray, scritte inneggianti alla lotta armata ed, in particolare, alla BRIGATA 23 MARZO. I tre venivano visti fuggire a bordo di una RENAULT alla cui guida li attendeva un quarto complice. Il fatto veniva rivendicato dalla "BRIGATA 23 MARZO".

- 2) Verso le 20.30 del 22.5.1980, tre persone armate aggredivano Edoardo CAMICI che si trovava davanti alla propria abitazione, sita in via Giardi (zona S.Siro), con la propria autovettura Peugeot tg. MI 71261F, appena prelevata dal garage. Sotto la minaccia delle armi, i tre si facevano consegnare tale autovettura, completa di chiavi di apertura dello sportello e di avviamento del motore, e si allontanavano indisturbati.

L'autovettura, come si dirà, sarebbe stata usata dagli autori dell'omicidio TOBAGI.

- 3) Attorno alle 11,10 del 23.5.80, quattro persone armate tendevano un agguato al giornalista W. TOBAGI, uccidendolo nei pressi della sua abitazione, da cui questi era appena uscito per recarsi, come al solito, a prelevare la sua autovettura da un vicino garage.
- In dettaglio, tre giovani, dislocati nei punti più idonei all'attentato, avevano attese l'uscio

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

ta del noto giornalista dalla sua abitazione e ne avevano seguito il percorso lungo la via Salaino, ove, all'altezza del n.12, uno del gruppo gli aveva sparato. Quando TOBAGI era ormai già caduto al suolo, un altro terrorista gli aveva ancora sparato: la morte era giunta pressochè istantanea. I tre attentatori, a quel punto, erano saliti a bordo della PEUGEOT indicata al precedente n.2, alla cui guida si trovava in attesa un quarto complice.

Appena iniziata la fuga, però, la vettura degli assassini si scontrava frontalmente con una Fiat 127 che sopravveniva in senso opposto. Il conducente della Peugeot riusciva comunque a districarsi dall'imprevisto incidente con rapida manovra di retromarcia, cosicchè i quattro attentatori potevano dileguarsi indisturbati.

L'omicidio veniva rivendicato prima con le rituali telefonate e poi con diffusione di un lungo ed articolato documento dalla "BRIGATA 28 MARZO", cioè dalla stessa sigla che aveva rivendicato la paternità del ferimento PASSALACQUA.

Il ferimento PASSALACQUA prima, ma soprattutto l'omicidio TOBAGI dopo, all'epoca della loro consumazione, avevano suscitato grande emozione ed alimentato ampie discussioni non solo all'interno del settore degli operatori del mondo della stampa, ma, più in generale, nell'ambito di tutti i settori della cultura, del mondo politico e della società civile etc. attenti all'incidere dei

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

305
Foglio seguito N.

ricorrenti fenomeni o eventi destabilizzanti rispetto al già precario equilibrio degli assetti sociali e politici del Paese.

Ciò che colpiva l'osservatore era non solo la notorietà dei due giornalisti, l'uno ferito e l'altro ucciso, la loro serietà professionale, la loro collocazione politica in un'area sicuramente democratica, la rappresentatività del TOBAGI (Presidente dell'Associazione Giornalisti della Lombardia) etc., quanto la direzione e le finalità dell'attacco terroristico portato con i due attentati in questione: appariva evidente, cioè, che colpendo Passalacqua e Tobagi, la BRIGATA 23 MARZO aveva inteso colpire ed intimidire l'intera stampa nazionale, aprire spaccature al suo interno, limitarne il ruolo irrinunciabile e, più in specifico, compiere opera di bieca ritorsione nei confronti di un delicato settore della vita civile le cui articolazioni concrete (quotidiani, periodici, informazione radiotelevisiva etc.), salvo poche, interessate e ben individuate eccezioni, avevano costantemente svolto (e fortunatamente continuano a svolgere) una compatta campagna di denuncia dei crimini e dell'aberrante ideologia dei gruppi eversivi.

Queste, in sintesi, le ragioni per cui l'omicidio di TOBAGI assumeva subito, agli occhi della pubblica opinione, pur ~~essendo~~^{se} assuefatta alla efferatezza di precedenti ed analoghi attentati, i connotati del crimine che non si dimentica, sul quale ci si interroga, a partire dal quale "si ricomincia" per fare meglio e di più.

Orbene, nel primo capitolo, descrivendo le indagini che dovevano portare alla cattura di Marco BARBONE, si è

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 306

detto delle puntuali intuizioni (ampiamente confermate dalle successive risultanze istruttorie) che avevano indotto i CC. di Milano ad ipotizzare una responsabilità nell'omicidio TOBAGI di frange residue delle F.C.C., verosimilmente passate attraverso l'esperienza di "GUERRIGLIA ROSSA", sigla che aveva fatto una fugace apparizione nel panorama dell'eversione milanese e che pure aveva riservato particolare attenzione al mondo ed al ruolo della stampa. Si è già detto, anche, della diligenza e dell'acume con cui gli stessi CC. avevano comparato gli identici metodi di diffusione dei rispettivi volantini di rivendicazione (invio a mezzo posta dei volantini stessi, diretti prevalentemente a giornalisti etc.) usati sia da GUERRIGLIA ROSSA che dalla BRIGATA 23 MARZO, pervenendo alla conclusione che i membri dei due gruppi avrebbero potuto essere, magari solo in parte, gli stessi. Del resto, si tratta di ipotesi e di indagini che i CC. di Milano avevano già sinteticamente esposto alla A.G. sin dal giugno '80, allorchè avevano richiesto l'autorizzazione ad intercettare le comunicazioni telefoniche relative alle utenze di P.MORANDINI, B.GIOVINE, C.ROSENZWEIG (convivente del BARBONE) etc., allo scopo di raccogliere elementi di attuale conoscenza sull'area ritenuta propria delle residue forze delle F.C.C. .

Chi scrive, peraltro, avendo seguito le prime fasi delle indagini, può testimoniare la capillarità, l'intelligenza, lo scrupolo e la preoccupazione costante di non lasciare nulla di intentato.

Con altrettanta franchezza e doverosità va però ricordato e posto adeguatamente in evidenza che solo con le spontanee confessioni di Marco BARBONE le intuizioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

307
Foglio seguito N.

e le penetranti indagini dei CC. di Milano dovevano trovare sbocco e legittimazione processuale.

A questo punto, quindi, è opportuno ricordare che Marco BARBONE venne catturato, su ordine di questa Procura, per i soli reati di partecipazione alla banda armata F.C.C. e per concorso nella rapina in danno dei VV.UU. in via Colletta del 4.5.78; gli fu contestualmente notificata comunicazione giudiziaria per i fatti attribuibili a "GUERRIGLIA ROSSA". Dunque, gli elementi raccolti dai CC. nelle loro lunghe indagini erano evidentemente ritenuti sufficienti per determinare tali incriminazioni, ma non altre !

Ora, se non è certo escluso che l'istruttoria avrebbe potuto forse concretizzare a carico del BARBONE i sospetti che su di lui si nutrivano in ordine all'omicidio TOBAGI, è pur vero che senza le sue spontanee, lunghissime e mai contraddette confessioni ben difficilmente si sarebbe potuto assicurare alla giustizia tutti i membri della BRIGATA 23 MARZO (prescindendo dalla ricostruzione di vari anni di pratica eversiva, in Milano e nel Paese, che BARBONE ha consentito, con relativa individuazione di penali responsabilità e arresto di decine di criminali).

Si vuole sottolineare, in definitiva, che a prescindere dalla enorme mole di riscontri che le dichiarazioni di BARBONE hanno avuto, esse sono ancora più attendibili ove si consideri che appaiono contraddistinte dal connotato del "disinteresse" assoluto : chi potrebbe sostenere, infatti, che BARBONE (imputato di banda armata e di una rapina, sia pure indiziato e sospettato per altro) abbia avuto "interesse" a confessare reati da ergastolo per i quali non esistevano a suo carico che intuizioni ed ipotesi degli organi di P.G. ? Chi può sostenere che, pur

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 308

valutando l'incidenza in suo favore dell'art.4 della L. 6.2.80 n.15, BARBONE si sia indotto a confessare solo per questo, visto che, comunque, contestualmente firmava ed accettava una condanna certa per fatti da ergastolo ?

E' superfluo, dunque, continuare in questo tipo di argomentazioni, cui si potrà dare, eventualmente, maggior spazio in sede dibattimentale; quel che è certo, e che in questa sede si intende porre in giusta evidenza, è che il "pentimento" del BARBONE, per quanto determinato dalla sua cattura ad opera dei CC. (evento che ha costituito occasione di una riflessione critica mai operata in precedenza), appare genuino e rigoroso prima sul piano morale che su quello processuale.

E' opportuno sintetizzare di seguito le dichiarazioni rese dal BARBONE in ordine al ferimento PASSALACQUA ed all'omicidio TOBAGI, dichiarazioni che, per le ragioni enunciate in premessa e per la loro provata rispondenza al vero, costituiscono per il P.M. punto di partenza irrinunciabile per una completa ricostruzione dei due tragici episodi. BARBONE, dunque, ha dichiarato:

- che da subito la BRIGATA 28 MARZO individuò il settore della stampa quale ambito entro il quale il gruppo, alla ricerca di "credenziali" per entrare nelle BRIGATE ROSSE, avrebbe dovuto colpire; l'attenzione in particolare fu concentrata su un tipo particolare di giornalista, quello "intelligente che con i suoi articoli...funzionava come sonda all'interno della sinistra rivoluzionaria" (pag.12 int.P.M.), analizzando in dettaglio le "aree dalle quali emergeva il fenomeno della lotta armata";
- all'interno di questa categoria di giornalisti vennero fatti alcuni nomi di giornalisti quali possibili vittime di attentati : la rosa venne in breve ristretta a PASSALACQUA ("noto per il suo passato di militante o simpatizzante di Lotta Continua, che si era cucito addosso il ruolo di giornalista di sinistra quando,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

309

Foglio seguito N.

in realtà, alla prova dei fatti, si comportava e scriveva come altri giornalisti "di regime") e a W. TOBAGI ("...massimo esponente della tendenza intelligente che si faceva strada all'interno della categoria dei giornalisti");

- fu deciso di colpire prima PASSALACQUA che si sapeva "essere", per la sua collocazione politica, obbiettivo più difficilmente gestibile, dopo che lo si fosse colpito";
- relativamente al progetto di ferire PASSALACQUA, non ci fu bisogno di alcun pedinamento, perchè le notizie su di lui, sulla sua abitazione, sulla porta di accesso al suo appartamento etc. furono fornite da MARANO e GIORDANO, due dei sei componenti della BRIGATA 23 MARZO, che conoscevano personalmente il giornalista, a casa del quale si erano anche recati in passato. Proprio per i loro rapporti di conoscenza con lui, sia MARANO che GIORDANO non parteciparono materialmente alla esecuzione del ferimento;
questo si svolse nel modo seguente : LAUS aveva il compito di guidare l'auto rapinata, una RENAULT, alla guida della quale stazionò davanti all'edificio ove il giornalista abitava; BARBONE, MORANDINI e DE STEFANO si spacciarono per poliziotti e si fecero aprire da PASSALACQUA. Entrati nell'appartamento di questi, BARBONE tracciò le scritte sul muro con la vernice spray, MORANDINI restò di copertura sul pianerottolo e DE STEFANO sparò due colpi alle gambe del giornalista (il secondo dopo che BARBONE gli aveva sbloccato la pistola inceppatasi). Durante la fuga, gli autori dell'attentato videro MARANO e GIORDANO che si erano piazzati lungo la prevista e concordata "via di fuga" per controllare che tutto si fosse svolto senza intoppi;
- quanto all'omicidio TOBAGI, invece, i preparativi furono più lunghi e tutti i sei membri della 28 Marzo si alternarono nello studio delle abitudini del giornalista e dei luoghi ove l'attentato doveva avvenire (alla fine si decise di aggredire il TOBAGI nei pressi della sua abitazione, scartando altre alternative prospettate e studiate). BARBONE, MARANO e GIORDANO furono gli autori materiali della rapina che tutti avevano concordato, attraverso la quale il gruppo si procurò la vettura

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 310

(la Peugeot rapinata al fantino CAMICI) da usare nell'attentato.

La domenica precedente l'omicidio vi fu il primo tentativo di compierlo :

BARBONE e MARANO, armati, si piazzarono sotto l'abitazione di TOBAGI, pronti a sparargli appena ne fosse uscito. Con loro si trovavano GIORDANO (con funzioni di copertura) e LAUS alla guida della Peugeot da utilizzare nella fuga. Dopo oltre 90 minuti di attesa, però, il gruppo decise prudenzialmente di ritirarsi, rinviando ad altra data l'omicidio.

Fu ritenuto opportuno, a quel punto, integrare la composizione del nucleo operante : per evitare di dare troppo nell'occhio aspettando in tre-quattro persone l'uscita di TOBAGI dalla sua abitazione; fu deciso che Manfredi DE STEFANO si sarebbe appostato sin dalle 7,30-8 del mattino allo scopo di controllare che il TOBAGI, contrariamente alle sue abitudini, non uscisse presto da casa (in tale eventualità, DE STEFANO avrebbe chiaramente avvertito i complici che dovevano operare, risparmiando loro di recarsi sul luogo dell'agguato); il MORANDINI, invece, dando il cambio a DE STEFANO, si sarebbe dovuto appostare nei pressi di una fermata di autobus urbano, dalla quale si poteva controllare il portone dell'edificio ove il TOBAGI abitava. In tal modo, consentendo ai complici che dovevano sparare di rimanere nascosti, o comunque non in vista, fino all'ultimo momento, avrebbe solo dovuto avvertirli, con un segno convenzionale, dell'uscita in strada del giornalista. MORANDINI, a quel punto, sarebbe uscito di scena, allontanandosi dal luogo del delitto; MARANO prima e BARBONE dopo, secondo lo schema inizialmente pensato, avrebbero quindi sparato al TOBAGI, con la "copertura" di GIORDANO. Tutti e tre, infine, compiuto l'attentato, sarebbero balzati a bordo della Peugeot ove si sarebbe trovato in attesa il LAUS.

Questo, dunque, il piano dell'attentato.

Giovedì 22 maggio '80, cioè quattro giorni dopo il tentativo domenicale, l'attentato omicidiario ebbe luogo. A detta del BARBONE (ed in modo totalmente coincidente con le testimonianze raccolte, le indagini etc.), tutto si svolse secondo i piani prestabiliti : DE STEFANO, appostato sotto

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 311

casa del TOBAGI dalle 7,30, diede il cambio ai complici ed a MORANDINI in particolare, facendo chiaramente intendere loro che la vittima designata non era ancora uscita da casa. Il DE STEFANO tornò subito in treno ad ARONA.

MORANDINI si appostò in bicicletta nei pressi della fermata d'autobus di cui s'è già detto e con la bicicletta andò incontro ai complici (era questo il segnale convenuto) non appena notò il giornalista uscire di casa.

Mentre GIORDANO stazionava in loco, fungendo da copertura, MARANO e BARBONE inseguirono TOBAGI: il primo gli sparò tre colpi con una pistola cal.7,65 (la stessa con cui era stato ferito PASSALACQUA) finchè l'arma non si inceppò.

BARBONE, a quel punto, che seguiva il MARANO, sparò a sua volta due colpi con la cal.9 corto che impugnava, il secondo dei quali attinse il TOBAGI quando questi era ormai a terra, verosimilmente già morto.

BARBONE, MARANO e GIORDANO balzarono nella vettura condotta da LAUS. La fuga si svolse con le concitate ed imprevedute modalità di cui s'è detto nella descrizione del fatto, all'inizio del paragrafo;

alle pagg. 21, 22, 23, 24, 25, 139 e 140 del suo lunghissimo interrogatorio al P.M., BARBONE ha dettagliatamente descritto le modalità delle rivendicazioni compiute (sia telefonicamente, sia mediante diffusione di volantini) e, soprattutto, ha compiutamente descritto la genesi dell'articolato documento sulla stampa, clandestinamente diffuso per rivendicare l'omicidio. Di tale documento (quello che, per intendersi, è stato oggetto di analisi compiute in varie sedi, non sempre qualificate e disinteressate) BARBONE ha ampiamente indicato le fonti (consueta opera di classificazione e schedatura, tipica attività dei vari gruppi eversivi; riviste specializzate; tre o quattro libri, alcuni dei quali di noti scrittori o giornalisti, etc.). Dinanzi alla scrupolosa e meticolosa indagine del G.I., l'imputato, ancor più dettagliatamente e convicentemente, ha ribadito le spiegazioni fornite al P.M. sulla genesi del documento (si veda suo interrogatorio al G.I. del 5.II.81, nonché quelli successivi, sempre al G.I. del 14 e del 19 dello stesso mese).

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 312

Fin qui, in sintesi, le dichiarazioni di BARBONE.

Orbene, esse sono state confermate, in modo integrale ed assolutamente conforme, da ben altri tre degli autori dell'omicidio : MORANDINI, DE STEFANO e LAUS, infatti, hanno descritto la dinamica sia del ferimento PASSALACQUA che dell'omicidio TOBAGI in modo identico a quanto fatto dal BARBONE; altrettanto hanno fatto per la preparazione dei due attentati, per la loro gestione "politica" (con riferimento ovvio alla rivendicazione ed alla genesi del documento allo scopo diffuso) e, più in generale, in relazione a tutta la attività della BRIGATA 28 MARZO e del gruppo di diversa composizione (con Pasini Gatti e Cattaneo, e senza MARANO e GIOR= DANO) a questa preesistente.

Vi è di più :

- la perizia tecnica disposta in sommaria istruzione (quando ancora il procedimento era contro ignoti) confermava in toto le affermazioni dei quattro : per i due attentati era stata usata una stessa pistola cal.7,65, pur con le manomis= sioni operate dagli imputati (come da Barbone, Laus etc. precisato);
- il teste e parte lesa Edoardo CAMICI riconosceva fotograficamente BARBONE quale uno degli autori della rapina della Peugeot da lui subita, e ne descriveva un altro in modo total= mente corrispondente alle caratteristiche fisiche del GIORDA= NO;
- la sig.ra Maristella TOBAGI, vedova del giornalista, pure fotograficamente riconosceva il GIORDANO, per le sue parti= colari ed inconfondibili fattezze fisiche, come una persona che sicuramente aveva visto stazionare nei pressi della sua abitazione nel periodo precedente l'omicidio;
- Guido PASSALACQUA (vedi esame test. del 16.10.81) riconosceva fotograficamente il DE STEFANO quale la persona che gli aveva sparato e P. MORANDINI quale uno dei due che gli si accompagna

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

313
Foglio seguito N.

va;

- sempre PASSALACQUA, inoltre, confermava i suoi rapporti di conoscenza con il MARANO e di amicizia con il GIORDANO; con entrambi aveva avuto ripetuti incontri, anche in casa di comuni conoscenti.

Come si vede, dunque, gli elementi di prova raccolti in relazione al ferimento PASSALACQUA ed all'omicidio TOBAGI sono davvero imponenti e conclusivi : provengono, come si è visto dalle piene e concordanti confessioni di quattro dei sei autori materiali o degli ideatori-organizzatori dei due attentati.

Questa osservazione induce a dovere spendere qualche parola sull'atteggiamento difensivo di GIORDANO e MARANO: si tratta degli unici imputati che non solo hanno respinto ogni accusa, ma, addirittura, hanno negato che una sola parola di quanto riferito sul loro conto dai coimputati rispondesse a verità. Ciò hanno fatto non in modo articolato, intelligente o sia pur vagamente verosimile, ma, al contrario, in modo che non può non definirsi ottuso, da qualsiasi angolazione lo si voglia considerare . E' necessaria, però, un'ulteriore specificazione perchè, altrimenti, la definizione di "ottuso" rispetto all'atteggiamento istruttorio dei due apparirebbe sicuramente restrittiva. Si vuol dire, cioè, che tale ottusità, lungi dal potere essere attribuita ad ingenuità degli imputati o ad erroneo convincimento di potersi in tal modo più adeguatamente difendere, è indice evidente della loro massima capacità criminale nella misura in cui esprime persistente adesione alla ideologia ed alla prassi dei gruppi eversivi ancora operanti nel Paese, assenza totale di qualsiasi autocritica morale prima che politica, rifiuto di un rapporto processuale con gli inquirenti che, basato sulla pressochè obbligata confessione, ne legittimerebbe, a loro modo di pensare, il ruolo istituzionale. Come si avrà modo di esporre ancor più

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 314

adeguatamente in sede dibattimentale, MARANO e GIORDANO sono espressione significativa della irriducibilità di quella cospicua frangia di eversori, che, di fronte al fallimento politico dei propri progetti delinquenziali, non hanno saputo scegliere altra strada che quella dell'ulteriore innalzamento del livello di scontro, nel segno di una violenza sempre più bieca e fine a se stessa.

A questo punto, il tema delle penali responsabilità in ordine al ferimento PASSALACQUA ed all'omicidio TOBAGI potrebbe ritenersi adeguatamente ed esaurientemente trattato; senonchè, per la tragica risonanza che ha avuto presso la pubblica opinione, l'omicidio TOBAGI ha alimentato un inquietante interrogativo: quello della esistenza o meno, al di sopra degli esecutori materiali del delitto, di eventuali "mandanti" o "ispiratori" dello stesso.

Su questo tema - di ovvia rilevanza in un'inchiesta penale che tende all'accertamento di verità totali e non parziali o di comodo - il P.M. intende esprimere chiaramente il proprio pensiero e le proprie valutazioni.

Orbene, in sintesi, si è sostenuto da parte di alcuni settori del mondo politico, della cultura, dello stesso mondo della stampa di cui il povero TOBAGI faceva parte, etc., che ben difficilmente un omicidio così "raffinato" politicamente come quello del giornalista del "Corriere della Sera" avrebbe potuto essere pensato da un gruppo tutto sommato ristretto quale quello formato dai sei imputati, che, ancor più inverosimilmente, avrebbe redatto un documento - quello rivendicativo dell'omicidio - estremamente articolato, tale, comunque, da denotare un elevato livello culturale e politico nonchè un livello di informazione sul mondo della stampa quasi ecceziona

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 315

le, l'uno e l'altro evidentemente ritenuti non alla portata di BARBONE e compagni. Questi ultimi, addirittura, sono stati definiti "ragazzi della via Pal" da chi, verosimilmente, intendeva porre l'accento sulla ritenuta estrazione di quartiere e/o sulle supposte scarse qualità culturali-organizzative dei sei imputati.

Ad avviso del P.M., invece, quella riferita e sintetizzata è una visione errata e fuorviante della realtà terroristicco-eversiva nazionale e, in particolare, milanese. Sia ben chiaro che deve essere sempre ritenuto apprezzabile e degno di massima considerazione lo sforzo di chiunque tenti di penetrare a fondo, anche nelle verità che appaiono più evidenti, allo scopo di ricercare quella assoluta, ove esistente; sforzo tanto più apprezzabile e comprensibile ove si pensi che, nel caso di cui si tratta, esso è stato operato da coloro che con il TOBAGI hanno diviso ideali etici politici e professionali.

Ma lo stesso sforzo, la stessa ansia di verità non precostituite è dato di riscontrare nell'operato degli inquirenti e del G.I. in particolare!

Ed allora, di fronte a chi ha affermato che supposte lungaggini processuali, con riferimento alla presente inchiesta sono dovute "al tentativo di sgonfiare tutto, di fare passare il tempo, verso l'annacquamento e l'oblio, così che i mandanti morali rimangono impuniti" (vedi intervista ad Ugo FINETTI pubblicata sul GIORNO del 29.11.81, introdotta nel processo dalla difesa di BARBONE, e conseguente esame testimoniale), si deve rispondere con chiarezza: simili atteggiamenti sono da un lato idonei a gravemente sconcertare l'opinione pubblica indotta a

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 316

negare qualsiasi fiducia ad un'Autorità Giudiziaria ad= ditata come dolosamente negligente allo scopo di coprire le responsabilità, date per certe, di mandanti di gravi delitti, come omicidi etc.; d'altro lato sono gli atteggiamenti tipici di chi ~~non è compiutamente~~ informato sulla realtà eversiva del Paese, di cui si tende a dare una spiegazione semplicistica, in chiave di complotto permanente diretto dall'alto o dall'esterno, senza scorgerne le caratteristiche peculiari, pur macroscopiche, di fenomeno legato essenzialmente alla realtà del Paese.

E si ignora - così - che :

ognuno degli imputati ha un passato "politico" e criminale particolarmente intenso; che ognuno di essi è cresciuto alla scuola dei "padri" della eversione nel Paese (è sufficiente leggere il verbale - BARBONE nella sua interezza, in quanto costituisce un documento storico di agghiacciante significato, ancor prima che un atto processuale : se ne possono trarre indicazioni chiarissime sulle responsabilità che i vari NEGRI, TOMMEI, PIPERNO, SCALZONE etc. hanno avuto nel condurre, quasi per mano, centinaia di giovani dal lancio di bottiglie molotov nei cortei all'omicidio, alle rapine ecc.);

ognuno degli imputati, come la stragrande maggioranza degli appartenenti a gruppi eversivi, possiede ampiamente le capacità di elaborare documenti anche più complessi di quello diffuso per rivendicare l'omicidio-TOBAGI, proprio perchè i loro studi "politici", la loro prosa, il loro modo di memorizzare certe informazioni (o di cercarle con meticolosità certosina) escludendone altre e, in una sola parola, il loro modo di pensare, si sono da sempre alimentati ad una sola scuola e ad una sola cultura, quella dell'odio e della violenza .

Tutte queste cose Walter TOBAGI le aveva capite da tempo,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 317

le aveva scritte, le aveva affidate alla riflessione dei suoi numerosi lettori. Chi scrive ricorda una caratteristica non comune dei suoi articoli, delle sue riflessioni sul terrorismo : TOBAGI "leggeva" il fenomeno in chiave nazionale, con gli strumenti di chi è profondo conoscitore della realtà del Paese e di Milano, in particolare. Certo, non si accontentava delle verità apparenti, ma neppure risulta che facesse ricorso a teorie suggestive (quelle dell'eterodirezione, del "grande vecchio" etc.) ma prive di aggancio con la "normalità" del reale e, proprio per questo, sicuramente più comode. Anche, per questo TOBAGI è stato ucciso.

Nè si può sottovalutare il fatto che accusare BARBONE di avere taciuto i nomi di eventuali mandanti dell'omicidio è perlomeno contraddittorio rispetto ai fini meramente utilitaristici che, si assume, avrebbero, da soli, determinato le sue confessioni : è di tutta evidenza, infatti, che il BARBONE non ignora che eventuali benefici nella determinazione della pena legati al suo atteggiamento processuale sarebbero tanto più sensibili quanto più egli consentisse agli inquirenti di fare piena luce sulla tragica vicenda. In altre parole, l'imputato avrebbe, semmai, tutto l'interesse a rivelare, se esistenti, i nomi di altri complici ed è, quindi, sicuramente apprezzabile che egli stesso, in relazione alla dibattuta questione dei "mandanti", si sia espresso con la massima chiarezza, assumendo ^{e per i suoi complici} per sé tutte le responsabilità relative alla individuazione della vittima da colpire, alla ideazione, elaborazione e diffusione del documento rivendicante l'attentato, evitando di avventurarsi persino sul terreno delle responsabilità morali - pur evidenziate dal P.M. - di quanti lo hanno "educato" al culto della violenza come strumento di lotta politica. BARBONE, cioè, ha reso confessioni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 318

piene, senza riserve, senza patteggiamenti con la propria coscienza e senza minimamente atteggiarsi a "prodotto" della scuola dell'odio .

In definitiva, non esiste alcuna ragione per non credere "in toto" alle affermazioni del BARBONE nonchè a quelle di MORANDINI, LAUS e DESTEFANO , confermate dalle circostanze prima riferite.

Se ciononostante qualcuno volesse ritenere inattendibili tali affermazioni, o non totalmente attendibili, ritiene il P.M. di dover far rilevare che non sempre, da un lato, la realtà è coincidente con le ipotesi e, dall'altro, che il tema delle responsabilità "moralì" (e, quindi, non penalmente rilevanti) attiene al piano dei discorsi di stampo sociologico-politico (e non giudiziario) e che, comunque, merita di essere trattato in modo più ampio e meno rozzo di quanto, finora, non sia stato prevalentemente fatto .

Tornando al piano più strettamente giudiziario, resta da dire, a questo punto, che tutti e sei gli imputati devono essere rinviati a giudizio per il ferimento PASSALACQUA, la rapina CAMICI, l'omicidio TOBAGI ed i reati connessi a quelli principali.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

319
Foglio seguito N.

67 - MINACCE NEI CONFRONTI DI VARI GIORNALISTI
(in Milano, nel giugno del 1980)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di BARBONE e MORANDINI

IMPUTATI : M. BARBONE, P. MORANDINI, F. GIORDANO, M. MARANO, D. LAUS, M. DESTEFANO e B. GIOVINE (quest'ultima limitatamente alle minacce rivolte attraverso una lettera inviata all' ESPRESSO).

DESCRIZIONE DEI FATTI : Nel periodo immediatamente successivo o precedente l'omicidio TOBAGI, vari giornalisti o giornali milanesi ricevevano telefonate o lettere di minaccia, con connessi "inviti" ad abbandonare la professione o ad esercitarla in modo diverso (sostanzialmente si trattava di minacce rivolte contro giornalisti che avevano scritto articoli o cronache, condannando il terrorismo, descrivendo obbiettivamente la cieca violenza eversiva etc.). In particolare, ricevevano questo tipo di minacce i giornalisti Ibio PAOLUCCI (il 19.6.80 un documento di minacce a firma 28 Marzo veniva affisso alla porta della sua abitazione ~~XXXXXXXXXX~~), Adriano SOLAZZO (il 12.6.80, anche nottetempo, giungevano alla sua abitazione varie telefonate di minacce da persona che si qualificava appartenente alle 28 Marzo. Gli veniva pure spedito per posta il volantino rivendicante l'omicidio TOBAGI), Luciano VISINTIN e Lamberto SECHI (sotto le cui abitazioni venivano tracciate scritte del tipo "sei il prossimo"), Giorgio BOCCA ed altri (cui venivano inviate per posta copie del volantino rivendicante l'omicidio Tobagi), il settimanale L'ESPRESSO (presso la cui redazione giungeva il 16.6.80 una lettera della 28 Marzo, densa di minacce a seguito delle notizie

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 320

fornite e dell'atteggiamento assunto dal settimanale sulla vicenda Tobagi).

BARBONE e MORANDINI hanno dettagliatamente spiegato come la BRIGATA 28 MARZO, parallelamente alla consumazione dei due attentati PASSALACQUA e TOBAGI, deliberò l'attuazione di una serie di azioni - quelle prima indicate - di più basso livello, volte ad intimidire alcune figure di giornalisti che si erano occupati di terrorismo. In particolare hanno concordemente confessato di avere apposto, in concorso con GIORDANO, scritte minacciose sotto le abitazioni di SECHI e VISENTIN; MORANDINI ha dichiarato di essere stato autore dell'affissione del biglietto minatorio alla porta della abitazione del PAOLUCCI; BARBONE ha precisato che anche SOLAZZO, per la sua funzione di cronista giudiziario, fu oggetto di minacce ed appostamenti (questi ultimi da lui compiuti insieme a BARONE e B.GIOVINE). Quanto alla lettera pervenuta all'ESPRESSO, sempre BARBONE ha dichiarato di esserne stato l'autore e di averla affidata per la battitura dattilografica e l'inoltro al destinatario a Barbara GIOVINE, che già aveva dattiloscritto, per conto della 28 MARZO, il volantino rivendicante il ferimento PASSALACQUA.

Tutti i componenti della BRIGATA 28 MARZO (trattandosi di azioni collettivamente deliberate) più Barbara GIOVINE devono conseguentemente essere rinviati a giudizio per i reati di minacce aggravate in questione.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

321

Foglio seguito N.

68 - RAPINA IN DANNO DEL GARAGE "BOCCONI" SITO
in v. Salasco n. I
(Milano, 2.7.80)

69 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
Ag.n. I2, sita in v. le Molise n. 68
(Milano, 4.7.80).

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di M. BARBONE (pag. 3 e segg. interr. al P.M. , poi confermato al G.I.), MORANDINI (pagg. 56 e 57 interr. al PM, pag. 2 interr. 4.9.81 al G.I.), D. LAUS (pag. 22 interr. al P.M.), e M. DESTEFANO (pag. 21 interr. al P.M.);
filmato della rapina.

IMPUTATI : M. BARBONE, D. LAUS, M. DE STEFANO, M. MARANO,
F. GIORDANO e P. MORANDINI.

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 23 del 2.7.80, due persone armate facevano irruzione nel garage "Bocconi" di via Salasco legando ed imbavagliando il custode e titolare della rimessa, Piero VALBONESI, nonché un cliente presente. Sopraggiungevano altri due complici e tutti e quattro i banditi si allontanavano indisturbati, dopo essersi impossessati di due autovetture "Simca".

Attorno alle 10 del 4.7.80, invece, almeno 4 o 5 banditi armati (secondo la ricostruzione basata sulle testimonianze raccolte subito dopo il fatto), dopo avere immobilizzato e disarmato la guardia giurata Gennaro MANZO, facevano irruzione nella Ag.n. I2 della Banca Popolare di Milano, e, sotto la minaccia delle armi, si facevano consegnare dagli impiegati oltre 44 milioni di lire in contanti. Compiuta

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 322

la rapina, i banditi intimavano al direttore della Banca Gianfranco BANDINI di seguirli. Lo facevano salire come ostaggio su una delle due autovetture Simca che sostavano in attesa, fuori della Banca, con alla guida altrettanti complici e si allontanavano indisturbati. Poco dopo, il direttore veniva fatto scendere dalla macchina ed i banditi riuscivano a dileguarsi. I testimoni rilevavano il numero di targa di una sola delle due autovetture usate per la fuga : si trattava di una delle due Simca rapinate nel garage di via Salsasco il 2.7.80.

Un sistema di telecamere a circuito chiuso esistente in banca consentiva di filmare, sia pure in modo solo parzialmente chiaro, alcune fasi della rapina.

Marco BARBONE ha per primo spiegato agli inquirenti che la rapina alla Banca Popolare di v. Molise era stata commessa da tutti i sei membri della BRIGATA 28 MARZO (compreso se stesso) dei quali descriveva dettagliatamente i ruoli durante la rapina stessa (Barbone guidò una delle due vetture ed entrò nella banca fungendovi da copertura, DE STEFANO sorvegliò le auto all'esterno della Banca e guidò l'altra durante la fuga - cioè quella ove salì poi il direttore preso in ostaggio, MORANDINI entrò in banca e fu quello che saltò sul bancone e si impossessò del denaro, LAUS, MARANO e GIORDANO entrarono pure nella banca o sostarono nell'atrio prospiciente la banca stessa dove disarmarono la guardia giurata e svolsero compiti di copertura,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 323

MARANO, inoltre, "prese in consegna" il direttore sequestrato, facendolo salire nell'auto guidata da DE STEFANO e su cui prese pure posto LAUS). BARBONE, inoltre, forniva ampia confessione sulla rapina nel garage Bocconi di via Salasco : era stata organizzata in vista della rapina successiva in Banca ed era stata commessa da Barbone stesso, MORANDINI, MARANO e GIORDANO. Per quanto fossero coorganizzatori del fatto, non parteciparono alla rapina nel garage nè LAUS nè DE STEFANO, il primo per motivi prudenziali (lo si voleva mettere al riparo da eventuali arresti, in quanto deteneva in quel periodo presso la sua abitazione le armi del gruppo) ed il secondo per le difficoltà che aveva nel portarsi a Milano da Arona, luogo di sua abituale residenza. Infine, sempre BARBONE forniva dettagliatissima indicazione sulla suddivisione e destinazione del denaro rapinato : sulla base delle sue dichiarazioni, anzi, venivano rintracciati presso alcune banche della città i conti aperti con nomi di fantasia e sui quali risultava effettivamente depositato parte del denaro rapinato.

Successivamente, le dichiarazioni di BARBONE venivano integralmente confermate da MORANDINI, DE STEFANO e LAUS che confessavano a loro volta : le modalità dei fatti da loro descritte erano analoghe a quelle indicate da BARBONE. Il solo LAUS, per errore, indicava DE STEFANO quale partecipe materiale alla rapina nel garage di via Salasco.

MARANO e GIORDANO si attestavano, anche in questo caso, su una posizione di assoluto ed ottuso diniego di ogni propria responsabilità.

Sono state acquisite ulteriori conferme alle confessioni dei quattro imputati sopra citati :

- il filmato della rapina mostra chiaramente BARBONE e MORANDINI in azione; più confusamente possono notarsi anche gli altri complici ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 324

- il teste G.BANDINI ha fotograficamente riconosciuto BARBONE come uno degli autori della rapina in Banca;
- altrettanto hanno fatto i testi MAIORANO N. e R.RUSSO rispetto al MORANDINI;
- i testi VALBONESI P. e D.FERRI hanno rispettivamente riconosciuto GIORDANO e MORANDINI quali due degli autori della rapina nel garage di via Salasco.

Nessun dubbio, pertanto, può esistere sulla responsabilità di tutti e sei gli imputati in ordine ai fatti loro ascritti : evidentemente anche LAUS e DE STEFANO devono rispondere della rapina nel garage "Bocconi" da loro non materialmente commessa, in quanto finalizzata alla successiva rapina nella Banca di via Molise.

Tutti gli imputati vanno dunque rinviati a giudizio.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

325

Foglio seguito N.

70 - DETEZIONE E PORTO DI ARMI E MUNIZIONI
COSTITUENTI LA DOTAZIONE DELLA BRIGATA
28 MARZO

(Milano, dal marzo all'ottobre '80)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni confessori

di M.BARBONE (es.pag.152 interr.al PM),
M.DESTEFANO (pag.21 interr.al PM), D.LAUS
(pagg.5 e 16 interr.al PM), P.MORANDINI
(pag.6 interr.al P.M.).

Sequestro di numerose armi, avvenuto il 18.
10.80 in località "Monte delle Forche" di
Levanto, ad opera dei CC. di Milano, su in=
dicazione di Paolo MORANDINI.

IMPUTATI : M.BARBONE, P.MORANDINI, D.LAUS, M.DE STEFANO,
F.GIORDANO e M.MARANO.

BARBONE, D.LAUS, M. DESTEFANO e P.MORANDINI, tutti
rei confessi in ordine alla loro appartenenza alla BRIGATA
28 MARZO ed in ordine ai delitti commessi nell'ambito di at=
tività del gruppo, hanno ampiamente descritto la dotazione
di armi da guerra e comuni da sparo (con relative munizioni),
nonchè di materiale esplosivo, propria della BRIGATA di cui
facevano parte insieme a MARANO e GIORDANO. Di parecchie di
queste armi sono stati in grado di indicare la provenienza e
P.MORANDINI ha spontaneamente condotto i CC. di Milano, nella
zona di Levanto, nel luogo ove aveva sotterrato e nascosto
parte di queste armi (che sono state ovviamente sequestrate
come si riferisce nei rapporti di P.G. in atti).

Le altre armi e munizioni in dotazione al gruppo non
sono state recuperate in quanto, come riferito dai quattro
sopra citati, erano gestite direttamente da MARANO e GIORDANO,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

326

Foglio seguito N.

i quali, come si è già avuto modo di fare rilevare, hanno respinto gli addebiti e, ovviamente, si sono ben guardati dal fare recuperare le armi e l'altro materiale da loro occultato.

In ogni caso, data l'esiguità numerica dei componenti la BRIGATA 28 MARZO, è ovvio che tutti e sei coloro che la formavano debbano rispondere della detenzione e del porto di materiale "essenziale" alla banda, quale appunto, armi, esplosivi etc. .

Tutti e sei gli imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per i reati loro ascritti.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

327
Foglio seguito N.

71 - FATTI IN ORDINE AI QUALI L'ISTRUTTORIA DOVRA'
PROCEDERE SEPARATAMENTE PREVIO STRALCIO DEGLI ATTI

Già in data 20.I.1982, il Giudice Istruttore ha separato dal presente procedimento gli atti relativi ad una decina di episodi di cui si è avuta notizia a seguito delle dichiarazioni di BALICE e, soprattutto, di RICCIARDI.

Si è così formato il separato procedimento n.43/82F GI (463/82C PM) al fine di non ritardare la definizione della presente istruttoria.

Orbene, anche in ordine ad altri episodi di cui si è già parlato nelle pagine precedenti dovrà operarsi analoga separazione di atti, onde approfondire o proseguire alcune indagini .

Tali episodi sono :

- IRRUZIONE con RAPINA IN DANNO DELLA PRAXI (Milano, 20.4 1978), capi n.23 della rubrica : dovranno accertarsi eventuali responsabilità anche della BELLERE', come da dichiarazioni del BALICE ;
- eventuale consumazione di altro attentato in danno di una Volante di P.S., mediante taniche esplosive collegate da filo posto a mezz'aria : dovrà indagarsi sulla effettiva consumazione di questo attentato, secondo quanto precisato nel paragrafo relativo all'accertato analogo episodio del 2.II.78 (capi n.36 rubrica) ;
- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE NEI CONFRONTI DI R.RICCIARDI, dopo le ferite da questi riportate durante la rapina di BRUGHERIO del 12.II.78 (capi 37 rubrica) : si segnala che i piemontesi che aiutarono il RICCIARDI sono stati identificati nell'ambito di procedimento istruito a Torino dal G.I. dott.Laudi di quel Tribunale ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 328

- Furto di una Fiat I27 a Latina, nel dicembre '78 (capi n.38 della rubrica) : dovrà procedersi a carico del quarto complice di BARBONE, ZANETTI e BELLERE'. Si segnala che costui è stato identificato (ed è detenuto) nell'ambito di procedimento per omicidio ed altro, pendente presso il G.I. dott.Amendola di Cassino ;
- reato di banda armata e di rapina all'armeria Alberti di Magenta configurabili a carico di LEPRE Luciano. Per questi, infatti, è in corso la pratica estradizionale, essendo stato catturato in Svizzera, ed è conseguentemente necessario attenderne l'esito .

Dovranno, quindi, essere separati, in copia, gli atti relativi a questi episodi e dovrà essere formato separato procedimento da riunirsi successivamente a quello n.43/82F GI.

-----oOo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

329
Foglio seguito N.C A P I T O L O I VL E R I C H I E S T E F I N A L I

A seguito di quanto fin qui esposto ;

Visti gli artt. 45, 369, 370, 374, 375 e 378 C.P.P.;

IL P.M.

formula le seguenti richieste finali ;

- chiede che il Giudice Istruttore dichiari chiusa la formale istruzione ;

Inoltre ;

A) RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

Chiede che il G.I., previa intesa con il G.I. dott. Forno, disponga la riunione del presente procedimento a quello n.716/80F, avente per oggetto l'attività dei REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO ;

B) STRALCIO DI ATTI e FORMAZIONE DI NUOVO PROCEDIMENTO

Chiede che il G.I. disponga la separazione dal presente procedimento di tutti gli atti, in copia, utili a proseguire l'istruttoria in ordine ai fatti indicati nelle pagg. ~~327~~ e ~~328~~ della presente requisitoria .

C) PROSCIoglimenti

Chiede che il G.I. dichiari non doversi procedere a carico di :

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 330

- 1) CAPUDI Paolo, in ordine all'unico reato ascrittogli (capo n.4 rubrica), per non avere commesso il fatto ;
- 2) LAZZARONI Pierangelo, in ordine all'unico reato ascrittogli (capo n.1 rubrica), per non avere commesso il fatto ;
- 3) MARI Alberto, in ordine all'unico reato ascrittogli (capo n.2 rubrica), per non avere commesso il fatto ;
- 4) SORESINA Marco, in ordine all'unico reato ascrittogli (capo n.2 rubrica), per non avere commesso il fatto.

NOTA : I quattro imputati fin qui nominati sono gli unici per i quali si chiede il completo proscioglimento. Le richieste di proscioglimento che seguono, in fatti, si riferiscono ad imputati per i quali è comunque richiesto il rinvio a giudizio per altro.

- MARCHETTINI Daniele e BRUSA Fabio, in ordine alla rapina in danno dell'Ufficio Postale di Varano Borghi (capi nn.44 rubrica), rispettivamente per non avere commesso il fatto e per insufficienza di prove;
- RICCIARDI Rocco, in ordine alla ricettazione di auto da usarsi in una progettata rapina a Turbigo (capo n. 46a della rubrica), per non avere commesso il fatto;
- MORANDINI Paolo, in ordine a tutti i reati configurabili nel danneggiamento delle macchinette ATM alla Stazione Metropolitana Cimiano (capi/nn.9 rubrica), per non avere commesso il fatto;
- BARBONE Marco, in ordine alla detenzione e porto dell'esplosivo indicato sub capo n.60 rubrica ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 331

- COLOMBO Luca, ORRU Antonio, PIROLI Sandra, BATTISALDO Massimo, BRUSA Fabio, BELLERE' Francesca, CARCANO Roberto, BALICE Fortunato, BELLOLI Maria Rosa, in ordine all'attentato in danno della Volante "Napoli" della P.S. (capi nn.36 rubrica) ed in danno dei furgoncini del Corriere della Sera all'interno dell'Autosilo S.Marco (capi nn.53 rubrica) per non avere commesso i fatti;
- BRUSA Fabio, MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele e ZONI Maria Teresa, in ordine al ferimento del dott. Lombardo (capi nn.43 rubrica) per non avere commesso il fatto;
- MAROCCO Antonio, FELICE Pietrò Guido, FRANZETTI Pierangelo e BONATO Daniele, in ordine all'attentato contro la Staz. CC. di Sesto Calende (capi n.39 rubrica), per non avere commesso il fatto ;
- ORRU Antonio, MAROCCO Antonio, FELICE Pietro Guido, ZONI Maria Teresa, BONATO Daniele, ZANETTI Giannantonio e BELLOLI Maria Rosa, in ordine all'attentato in danno della PREALPINA (capi nn.40 rubrica), per non avere commesso il fatto (tutti ad eccezione del primo) e per insufficienza di prove (Orru) ;
- DE SILVESTRI Giancarlo, in ordine al reato di ricettazione di denaro provento di rapina (capo n.25 rubrica) per non avere commesso il fatto ;

D) RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO

Si chiede che il G I., con esclusione dei 4 imputati indicati alla pagina precedente (sub nn. I, 2, 3 e 4), voglia ordinare il rinvio a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, dei restanti 5I imputati (escluso, quindi, anche LEPRE

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 332

Luciano, per il quale, come s'è detto, dovrà disporsi separazione degli atti, onde perfezionare la pratica e= stradizionale dalla Svizzera), nel loro attuale stato di detenzione, libertà o latitanza, per rispondere di tutti i reati loro ascritti (esclusi, ovviamente, quelli per i quali si è già chiesto il proscioglimento).

Nel richiedere il rinvio a giudizio dei 51 imputati in questione, si chiede :

- 1) che CARAVATI Rosanna, CIAPPONI Marina e LA MANNA Paola, per quanto riguarda il reato di cui al capo n.1 della rubrica, vengano rinviATE a giu= zio per il reato di partecipazione a banda armata, ex art.306 II°c. C.P., così derubri= cata l'originaria accusa di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative e di costituzione (art.306 I c.C.P.);
- 2) che la lista degli imputati del reato di parte= cipazione alla banda armata S.A.P., di cui al capo n.2 della rubrica, venga integraTA con il nome di Manfredi DE STEFANO che di tale reato deve rispondere per le ragioni precisate nel II capitolo ;
- 3) che, per le ragioni specificate nel II capit. , la lista degli imputati e la formulazione dei capi di accusa nn.3 e 4 vengano unificate e mo= dificate secondo la seguente formulazione :

" ARESCA, BARBONE, LAUS, MORANDINI, DE STEFANO, PASINI GATTI, CATTANEO, BARONE, FRAGOLA, LUSTRO, MORRONE, imputati :

i primi sette del delitto p.e p.dall'art.306 I c.C.P.e gli altri quattro dall'art.306 II c. C.P., in relazione agli artt.302,270,284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemen=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 333

te gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano, di promuovere un'insurrezione armata e di suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, ARESCA, BARBONE, LAUS e MORANDINI costituivano e, insieme con DE STEFANO, CATTANEO e PASINI GATTI, organizzavano una banda armata (cui gli ultimi quattro partecipavano), inizialmente denominata "GUERRIGLIA ROSSA" e successivamente priva di denominazione, operante in Milano, Lombardia e dintorni, attraverso la realizzazione di una strategia che prevedeva :

- ° la confluenza della banda in un più vasto "PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE", comprendente tutti i gruppi armati operanti nella citata prospettiva insurrezionale ;
- ° la diffusione della lotta armata mediante l'arruolamento di altre persone, nonché l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata, in alcuni dei quali, in particolare, veniva studiato il ruolo della cd. "Stampa di Stato", ritenuta strumento essenziale dell'ordinamento statale da combattere ;
- ° la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda ;
- ° la consumazione di attentati a cose e persone preventivamente schedate, queste ultime, quali nemici politici da combattere e colpire ;
- ° il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati contro il patrimonio, tra cui rapine a mano armata ;

Banda operante, nei luoghi suddetti; dalla primavera del 1979 al marzo del 1980 ;

- 4) che, per le ragioni specificate nel II capitolo, la formulazione del capo d'accusa n.5, relativo alla banda armata BRIGATA 28 MARZO, venga integrato con la previsione dell'art.280 C.P., come reato fine tra quelli per cui la banda armata venne costituita. E pertanto i relativi incisi subiranno le seguenti aggiunte : - ".....in relazione agli artt.302, 270, 280, 284 e 286 C.P....." ;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

334
Foglio seguito N.

- "...al fine di sovvertire violentamente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano, compiere attentati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di promuovere un'insurrezione armata..." .

(Nota : le parti da aggiungere sono quelle sotto= lineate.) ;

5) che la formulazione del capo d'accusa n.9 b, relativo al danneggiamento della macchine obliterate dell'A.T.M. alla Stazione MM.Cimiano, venga integrata con l'aggiunta, al termine del capo d'accusa, del seguente inciso, :

"... con l'aggravante di cui all'art.635 Iic.n.3 C.P., in relazione all'art.625 n.7 C.P., avendo commesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio ed esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede ." ;

6) che la formulazione del capo d'accusa n. I3 a, relativo alla prima rapina in danno del negozio di abbigliamento DI SEGNI, venga modificata nel senso che dovrà correggersi la data del commesso reato (II.II.77 e non II.I2.77) nonchè nel senso che dovrà precisarsi che il provento della rapina fu costituito da"merce del valore di circa 3 milioni di lire e dell'incasso ammontante a L.442.000 in contanti" ;

7) che la formulazione del capo d'accusa n.I4 a, relativo alla seconda rapina in danno del negozio di abbigliamento DI SEGNI, venga modificata nel senso che dovrà precisarsi che la rapina fu consumata in danno del negozio di abbigliamento DI SEGNI sito in P.Imperatore Tito n.8 (cioè lo stesso rapinato l'II.II.77) e non in v.le Abruzzi n.93, e che,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 335

inoltre, il provento fu costituito da "capi vari di abbigliamento per un valore complessivo di L. 828.000 circa e dall'incasso ammontante a L.395.000".

- 8) che la formulazione del capo d'accusa n.43 a, relativo al ferimento del dott.Lombardo del I5.I. 79 a Varese, fatto per il quale si è chiesto il rinvio a giudizio di PIROLI e BATTISALDO, venga modificata, precisandosi che si tratta di tentato omicidio e non di lesioni volontarie.

In definitiva la formulazione sarà la seguente :

- "...del delitto p.e p. dagli artt.II0,56, 575,577 n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro ed altre persone, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del medico Francesco LOMBARDO (evento del quale accettavano comunque il rischio), contro il quale venivano esplosi vari colpi di arma da fuoco che gli cagionavano lesioni personali dalle quali gli derivava una malattia nel corpo della durata (nota :saran= no qui specificate esattamente le conseguenze medico-legali riscontrate perizialmente)..., con l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione ." ;

- 9) che la formulazione del capo d'accusa n.73 a, relativo al ferimento PASSALACQUA, venga integrata con la specificazione delle conseguenze medico-legali riscontrate perizialmente ;

- 10) che la formulazione del capo d'accusa n.42 a, relativa ad un'esercitazione militare in zona Ballabio, venga modificata nel senso che la data del commesso reato deve indicarsi nel "gennaio 1978" e non "'79" .

-----oOo-----

Milano, 15.2.1982 IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBL.

(dott. *Renando Spataro*)